Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 690
Resoconti
Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di lunedì 20 febbraio 2017

I N D I C E

Commissioni bicamerali

Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:

Plenaria . . . . . *Pag.* 3

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e popolare: ALA-SCCLP; Area Popolare (Ncd-Centristi per l'Europa): AP (Ncd-CpE); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas, Riscossa Italia): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Lunedì 20 febbraio 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente
Alessandro BRATTI

La seduta inizia alle ore 16,05.

Esame della proposta di relazione sulla verifica dell'attuazione della legge 22 maggio 2015, n. 68, in materia di delitti contro l'ambiente (relatore: on. Bratti)
(Esame e rinvio)

Alessandro BRATTI, *presidente e relatore*, comunica che, nelle vesti di relatore, ha presentato una proposta di relazione che sarà distribuita a tutti i componenti la Commissione e stampata in allegato al resoconto della seduta odierna *(vedi allegato 1)*. Avverte che, se non vi sono obiezioni, il termine per la presentazione delle osservazioni e delle proposte di modifica è fissato per le ore 20 di mercoledì 22 febbraio 2017. Dopo aver svolto alcune considerazioni, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Esame della proposta di relazione sulle questioni ambientali connesse a prospezione, produzione e trasporto di idrocarburi in Basilicata

(Relatori: on. Alessandro Bratti, sen. Laura Puppato e sen. Paola Nugnes)
(Seguito dell'esame e conclusione)

Alessandro BRATTI, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta dello scorso 1° febbraio i relatori avevano presentato una proposta di relazione e che, sulla base delle osservazioni e delle proposte di modifica pervenute, hanno poi predisposto un nuovo testo che è già stato trasmesso a tutti i componenti la Commissione. Rispetto a quel testo propone di apportare alcune ulteriori modifiche, di cui dà lettura e sulle quali la Commissione concorda. Avverte quindi che, se non vi sono obiezioni, la pre-

sidenza porrà direttamente in votazione il nuovo testo della proposta di relazione, come testè modificato, che sarà pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

Intervengono in dichiarazione di voto le senatrici Laura PUPPATO *(PD), relatrice*, e Paola NUGNES *(M5S)*, *relatrice*.

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente e relatore,* dopo aver espresso alcune considerazioni, pone in votazione il nuovo testo presentato dai relatori, come modificato nel corso della seduta odierna.

La Commissione approva la proposta di relazione *(vedi allegato 2).*

Alessandro BRATTI, *presidente e relatore*, avverte che la presidenza si riserva di procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Audizione del prefetto di Latina, Pierluigi Faloni

(Svolgimento e conclusione)

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del prefetto di Latina, Pierluigi Faloni, accompagnato dal questore Giuseppe De Matteis, che ringrazia della presenza.

Pierluigi FALONI, *prefetto di Latina,* e Giuseppe DE MATTEIS, *questore di Latina,* svolgono relazioni. Quest'ultimo chiede che l'audizione prosegua in seduta segreta.

Alessandro BRATTI, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica)

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, le senatrici Laura PUPPATO *(PD)* e Paola NUGNES *(M5S)*, nonché Alessandro BRATTI, *presidente.*

Pierluigi FALONI, *prefetto di Latina,* e Giuseppe DE MATTEIS, *questore di Latina,* rispondono ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del prefetto di Rieti, Valter Crudo

(Svolgimento e conclusione)

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del prefetto di Rieti, Valter Crudo, che ringrazia della presenza.

Valter CRUDO, *prefetto di Rieti,* svolge una relazione.

Interviene a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Alessandro BRATTI, *presidente.*

Valter CRUDO, *prefetto di Rieti,* risponde ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del prefetto di Viterbo, Rita Piermatti

(Svolgimento e conclusione)

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, fa presente che il prefetto di Viterbo, Rita Piermatti, ha comunicato la propria impossibilità per motivi di salute a partecipare all'audizione odierna, per la quale ha delegato il viceprefetto Salvatore Grillo, che è accompagnato dalla dottoressa Immacolata Amalfitano, dirigente dell'Area I, che ringrazia per la presenza.

Salvatore GRILLO, *viceprefetto di Viterbo,* svolge una relazione.

Immacolata AMALFITANO, *dirigente dell'Area I della prefettura di Viterbo,* interviene per rendere una precisazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, le senatrici Laura PUPPATO *(PD)* e Paola NUGNES *(M5S)*, nonché Alessandro BRATTI, *presidente.*

Salvatore GRILLO, *viceprefetto di Viterbo,* e Immacolata AMALFITANO, *dirigente dell'Area I della prefettura di Viterbo,* rispondono ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del prefetto di Frosinone, Emilia Zarrilli
(Svolgimento e conclusione)

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del prefetto di Frosinone, Emilia Zarrilli, che ringrazia della presenza.

Emilia ZARRILLI, *prefetto di Frosinone,* svolge una relazione.

Interviene a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, la senatrice Laura PUPPATO *(PD)*, nonché Alessandro BRATTI, *presidente.*

Emilia ZARRILLI, *prefetto di Frosinone,* risponde ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 19,10.

ALLEGATO 1

Proposta di relazione sulla verifica dell'attuazione della legge 22 maggio 2015, n. 68, in materia di delitti contro l'ambiente.

(Relatore: on. Bratti)

PROPOSTA DI RELAZIONE

Indice

1. L'attività della Commissione e il contesto normativo 5
2. L'analisi dei dati acquisiti dalla Commissione 7
3. La verifica dell'attuazione della legge 22 maggio 2015 n. 68: metodo, merito, prospettive 43

Appendice: i documenti acquisiti dalla Commissione 46

ALLEGATI:

1. Ufficio del massimario della Corte di cassazione, Novità legislative: legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente". Roma, 29 maggio 2015 (Doc n. 1728/1)
2. Procura generale presso la Corte di cassazione, Riunione in tema di applicazione dell'art. 6 D.Lgs. 20 febbraio 2006, n. 106 – I reati ambientali. Roma, 14-15 aprile 2016 (Doc n. 1694/2)
3. Procura generale di Bologna, Protocollo d'intesa in materia di reati ambientali nel territorio distrettuale dell'Emilia Romagna. Bologna, 19 maggio 2016 (Doc n. 1387/2)
4. ISPRA, Indirizzi per l'applicazione della procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali ex parte VI-bis d.lgs. 152/2006. Roma 29 novembre 2016 (Doc n. 1730/1-5)
5. Legambiente, Ecogiustizia è fatta, Il bilancio dei primi 8 mesi di applicazione della nuova legge sugli ecoreati in Italia. Roma, 22 marzo 2016 (Doc. n. 1111/2)
6. Sentenza della Corte di cassazione, sez. III penale, n. 46170/16 del 21 settembre – 3 novembre 2016 (Doc. n. 1729/1)
7. Sentenza della Corte di cassazione, sez. III penale, n. 50352/16 del 3 - 28 novembre 2016 (Doc n. 1641/1)

1. L'attività della Commissione e il contesto normativo

La Commissione, nell'ambito della sua attività istituzionale, così come definita dalla legge 7 gennaio 2014, n. 1, è chiamata "a fare luce sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti" ma anche a "individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti e altre attività economiche", le "attività illecite connesse al traffico illecito transfrontaliero dei rifiuti", a verificare l'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti "da parte della pubblica amministrazione centrale e periferica e dei soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti", nella gestione dei siti inquinati nel territorio nazionale e nelle attività di bonifica, nella gestione dei rifiuti radioattivi, nella gestione degli impianti di depurazione delle acque nonché dello smaltimento dei fanghi e dei reflui provenienti da tali impianti e nella gestione dei rifiuti pericolosi.

Il perimetro di queste attività - nell'esercizio dei poteri previsti dall'articolo 82 della Costituzione e dalla legge istitutiva - porta la Commissione ad acquisire ed esaminare provvedimenti giudiziari, ad interloquire con autorità giudiziarie e con soggetti che assumono veste di parti processuali, nella prospettiva di ricostruire l'esistenza e la natura di fenomeni illeciti, del rischio dell'emergenza di tali fenomeni o della loro strutturazione su alcuni territori o in alcuni settori tematici.

Il contesto normativo generale è decisivo per le valutazioni della Commissione, che ha modo di raccogliere, incidentalmente, le osservazioni circa l'efficacia degli strumenti offerti dalle norme, nella cui esclusiva soggezione agisce la giurisdizione e con il cui rispetto si confrontano quotidianamente i cittadini, i loro soggetti esponenziali, le imprese, i pubblici amministratori.

Ad esito di un lungo e complesso lavoro parlamentare, la legge 22 maggio 2015, n. 68 ("Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente") ha attuato il riconoscimento, all'interno del Codice penale, dell'ambiente come bene tutelato, sul presupposto della sua rilevanza costituzionale, ridisegnandone il complessivo sistema di tutela.

Nel corso dell'attività della Commissione, sin dall'entrata in vigore della legge, si è percepita la grande attenzione alla sua concreta applicazione da parte di tutti gli interessati, così da suggerire l'avvio di un'interlocuzione con gli uffici giudiziari per ampliare la raccolta di quelle informazioni che venivano fornite in occasione di singole audizioni o missioni.

Pur agendo in forme semplici e con approccio libero – senza dunque la sistematicità e copertura totale posta in campo nel medesimo ambito, con proprie raccolte di dati, da altri soggetti istituzionali – la risposta degli uffici giudiziari è stata ampia e ha consentito, ai fini di interesse della Commissione, di fotografare lo

stato di attuazione della legge e le criticità applicative, in una finestra temporale significativa.
Sono pervenute, tra l'aprile e l'ottobre 2016, relazioni e note degli uffici giudiziari nelle quali si esaminano aspetti interpretativi e organizzativi, si segnalano criticità, si forniscono dati; è stata altresì trasmessa documentazione, e in particolare direttive e provvedimenti giudiziari.
Rinviando considerazioni analitiche alla citazione del lavoro svolto dal Servizio per il controllo parlamentare della Camera dei deputati e ai commenti allo stesso nella prospettiva della presente relazione, si può affermare, in termini generali, che da parte di una pluralità di uffici giudiziari è emerso il desiderio di interloquire con il Parlamento, in una visione dinamica della legislazione che tiene insieme la produzione delle norme in sede parlamentare e la loro applicazione in sede giurisdizionale.
Nel periodo in esame, e comunque dopo l'entrata in vigore della legge 22 maggio 2015 n. 68, la sensibilità istituzionale di diversi soggetti ha portato alla redazione di documenti ad essa relativi, di portata generale, che la Commissione ha ritenuto di acquisire e di mettere a disposizione nel contesto della presente relazione, alla quale sono allegati.
Si tratta:

- della relazione dell'ufficio del Massimario della Corte di cassazione, risalente al momento dell'entrata in vigore della legge n. 68 del 2015, che ha ne fornito il primo quadro interpretativo, analizzando con ampia disamina le nuove fattispecie penali e le criticità già segnalate durante l'iter della riforma;
- della relazione della procura generale presso la Corte di cassazione ad esito della riunione dei procuratori generali del 14-15 aprile 2016 in tema di applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 ai reati ambientali, che affronta le questioni dell'organizzazione degli uffici di procura in tema di indagini ambientali, dell'acquisizione della prova scientifica, del traffico illecito di rifiuti e "reati spia", del coordinamento delle indagini ambientali, obblighi informativi, protocolli investigativi, dell'estinzione delle contravvenzioni ambientali mediante il meccanismo delle prescrizioni, dell'esecuzione delle sentenze di condanna alla remissione in pristino per reati ambientali;
- del protocollo d'intesa in materia di reati ambientali nel territorio distrettuale dell'Emilia Romagna del 19 maggio 2016, promosso dalla procura generale di Bologna, sottoscritto dalla stessa procura generale, dalle procure della Repubblica del distretto, dalle polizie giudiziarie specializzate e dall'ARPAE Emilia-Romagna, a fini di omogenea applicazione nel territorio distrettuale della disciplina prevista per i reati in materia ambientale, con particolare riferimento al procedimento di estinzione delle contravvenzioni di cui alla parte sesta-bis del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152. Nel protocollo si dà conto dell'interlocuzione promossa dalla Commissione, alla quale i sottoscrittori hanno ritenuto "opportuno e doveroso" trasmetterlo d'iniziativa;

- del documento ISPRA-SNPA del 29 novembre 2016 sugli indirizzi per l'applicazione della procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali ex parte VI-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, frutto anche del lavoro in precedenza svolto dalle agenzie associate in AssoARPA; il documento propone la prosecuzione dell'attività dell'osservatorio sull'applicazione della legge n. 68 del 2015 e la realizzazione di una serie di attività di sistema di natura informativa; gli allegati al documento, riguardanti la ricognizione ed analisi delle linee-guida e circolari e emesse da procure della Repubblica, enti del SNPA e altri enti, tabelle sinottiche e riepilogo della procedura estintiva, non sono allegati alla relazione ma disponibili al *link* http://www.isprambiente.gov.it/it/sistema-nazionale-protezione-ambiente/consiglio-federale-2/atti ;
- del rapporto di Legambiente,"Ecogiustizia è fatta", pubblicato il 22 marzo 2016, che traccia un bilancio dei primi otto mesi di applicazione della legge n. 68 del 2015, riportando dati numerici acquisiti per il tramite delle forze di polizia, e cita le indagini ritenute più significative, segnalando ulteriori iniziative ritenute utili ad un'ancor più incisiva azione di prevenzione e contrasto dei fenomeni di illegalità ambientale;
- della sentenza della Corte di cassazione, Sez. III penale, n. 46170/16 del 21 settembre – 3 novembre 2016, in materia di sussumibilità di una condotta nella fattispecie di inquinamento ambientale di cui all'art 452-bis del codice penale;
- della sentenza della Corte di cassazione, Sez. III penale, n. 50352/16 del 3 - 28 novembre 2016 in materia di attribuzione di funzioni di polizia giudiziaria al personale delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente.

2. L'analisi dei dati acquisiti dalla Commissione

La scelta della Commissione è stata quella di acquisire dati e informazioni principalmente per il tramite di tutte le procure generali della Repubblica e di tutte le presidenze di Corte d'appello, salva la richiesta diretta, a riscontro ulteriore e come prefigurazione di possibili approfondimenti, a quattro procure della Repubblica, di diversa ampiezza territoriale e collocazione geografica.

Le richieste sono state trasmesse agli indicati uffici giudiziari a partire dal 1° aprile 2016 e hanno dato luogo a risposte pervenute progressivamente entro l'inizio di ottobre 2016, quando ne è stata avviata l'analisi.
La Commissione ha curato le attività di registrazione e di acquisizione al proprio archivio dei documenti ricevuti e, dopo un primo esame, l'inoltro al Servizio per il controllo parlamentare della Camera dei deputati, che ha provveduto ad elaborazioni statistiche e alla redazione di un rapporto, dei cui contenuti si darà di seguito testuale conto, implementandone i dati con le valutazioni della Commissione relative all'oggetto della presente relazione.
Il rapporto del Servizio per il controllo parlamentare, intitolato "La verifica dell'attuazione delle leggi"[1] si occupa sia della verifica dell'attuazione della legge n. 68 del 2015 che di altre analisi sistematiche rientranti nei compiti del Servizio: la peculiarità della natura penale delle disposizioni della legge n. 68 del 2015 rende significativa l'estensione dell'oggetto della verifica e la collaborazione tra Commissione e Servizio – attuata in concreto con scambio costante di informazioni e competenze nel corso dell'analisi - attesa la mancanza di esperienze parlamentari di valutazione di efficacia di leggi penali.
Peraltro, al di là della collazione di dati statistici, si tratta di un tipo di valutazione non usuale nella nostra cultura giuridica, amministrativa e politica: il contenuto nella presente relazione non costituisce quindi, se non in termini limitati e iniziali, una *valutazione complessiva di efficacia* della legge n. 68 del 2015 ma, a partire dalle esperienze e dalle relazioni istituzionali concrete della Commissione e sulla base di una specifica raccolta di dati e informazioni, *propone il tema dell'efficacia* delle leggi in materia di tutela dell'ambiente e *offre un'ipotesi di metodo* per la raccolta ed analisi di elementi informativi in questo campo.
Nel seguito verranno citati i contenuti del rapporto, associati alle considerazioni che da esso è possibile far derivare sull'attuazione della legge n. 68 del 2015 in base alla documentazione acquisita dalla Commissione.

> "L'origine di questo lavoro va ricercata nella costante attività svolta dalla predetta Commissione d'inchiesta che, a partire dalla sua prima istituzione nel 1995 e nel corso delle Legislature successive, si è costantemente imbattuta in varie forme di illeciti ambientali su tutto il territorio nazionale, secondo quanto documentato nelle varie relazioni approvate e trasmesse al Parlamento.
> Le numerose inchieste svolte nel tempo avevano dimostrato le difficoltà, per l'Autorità giudiziaria e le forze di polizia, di perseguire adeguatamente le attività criminali che in tante zone del Paese venivano perpetrate a danno dell'ambiente.
> Si era così sviluppata una coscienza diffusa sulle carenze della legislazione nazionale in materia ambientale, che aveva dato origine a svariate proposte di legge volte a riformarla e, segnatamente, a inasprire le sanzioni. I numerosi tentativi,

[1] Acquisito come doc. n. 1701/1-2. Nel corpo della presente relazione ne vengono riportate parti integrali riconoscibili dalla ridotta marginazione.

concretizzatisi in diverse iniziative legislative presentate nel corso delle legislature, sono però tutti falliti e la legislazione in materia ambientale ha subìto solo ritocchi senza alcuna significativa modifica.
Nella fase iniziale dell'attuale Legislatura diverse forze politiche presenti nella predetta Commissione d'inchiesta hanno verificato, nel corso delle missioni e delle audizioni svolte su tutto il territorio nazionale, la sempre più pressante esigenza, da parte delle autorità incaricate di prevenire e combattere le attività illecite ambientali, di disporre di uno strumento legislativo più efficace di quello fino ad allora disponibile.
Nel corso dell'esame delle nuove proposte di legge così presentate, la Commissione d'inchiesta, allo scopo di sensibilizzare il Governo e il Parlamento sul tema, ha anche organizzato un convegno svoltosi lunedì 23 marzo 2015 presso la Sala Zuccari del Senato della Repubblica dal titolo "*Delitti contro l'ambiente - Prospettive di una riforma attesa*". In quella sede il presidente della Commissione, on. Alessandro Bratti, aveva sottolineato come l'approvazione della nuova legge avrebbe rappresentato sicuramente un punto di arrivo, ma anche un punto di partenza per contrastare in maniera efficace la criminalità ambientale."

La consapevolezza della non esclusività del diritto penale come strumento di tutela dell'ambiente, emersa nel convegno citato, trova conferma nell'indagine di cui tratta la presente relazione: sia i numeri, come si vedrà, che le riflessioni degli uffici giudiziari, coincidono nell'indicare come il sistema dei controlli e la prevenzione costituiscano il primo e fondamentale presidio.
Dopo l'entrata in vigore della legge, la Commissione, nel corso delle sue indagini su tutto il territorio nazionale, ha verificato come vi fossero interpretazioni non omogenee, sia nelle attività giudiziarie in senso stretto, sia nelle attività di polizia giudiziaria, e segnalazioni della necessità di implementazione del dettato normativo.
La Commissione ha quindi deciso di dare corso a un'attività dì verifica sull'attuazione della legge, sulla base dei presupposti sopra indicati e con le modalità di seguito illustrate.

1.2) L'impostazione del progetto

La richiesta della predetta Commissione d'inchiesta di procedere ad una siffatta verifica si basa anzitutto sulla constatazione di una serie di problematiche interpretative presentate dal testo della legge che sono già state evidenziate sia dagli operatori del settore, come poc'anzi accennato, sia dalla stessa dottrina. La presente ricerca ha dunque preso le mosse da una griglia iniziale di questioni e di problematiche ad esse sottese, che nella fattispecie erano state individuate dalla Commissione parlamentare d'inchiesta nel corso delle sue attività di indagine, trattandosi di materia che afferisce direttamente alla sue competenze specifiche.
Pertanto questo progetto di verifica non si è posto in termini generali di efficacia ed efficienza della legge nella sua globalità, come viceversa era avvenuto in precedenti verifiche di attuazione (in particolare quella sulla normativa concernente le adozioni internazionali): non sfugge infatti che la necessità rappresentata dalla Commissione

di inchiesta di sottoporre a verifica, e sotto specifici profili, la legge n. 68/2015 (che, data la sua natura penale, non è di per sé adatta a un modello tradizionale di analisi di impatto della regolamentazione AIR e di verifica dell'impatto della regolamentazione VIR) ha fatto sì che l'analisi conseguentemente sviluppata presenti sia alcuni tratti distintivi della verifica quantitativa dell'impatto della normativa, sia le caratteristiche proprie di una relazione giuridica sullo stato di attuazione della normativa medesima.

La presente verifica è infatti anzitutto funzionale alla raccolta, presso gli operatori giudiziari, di segnalazioni di criticità interpretative e applicative che si siano manifestate in corso d'opera. Altra finalità è quella di raccogliere informazioni e dati concernenti l'adeguatezza dei mezzi e delle risorse necessarie all'attuazione della legge (in termini di polizia giudiziaria, di personale specializzato, di strutture e soggetti pubblici demandati agli accertamenti tecnico-scientifici necessari per la contestazione dei nuovi reati contro l'ambiente) e verificare quindi l'eventuale presenza di una correlazione tra la disponibilità di questi mezzi e il livello di attuazione della legge. Ulteriore finalità perseguita attraverso la presente verifica è altresì quella, prima accennata, di appurare l'eventuale presenza di difformità nella prassi esecutiva di tal une disposizioni della predetta legge n. 68/2015.

Queste premesse, come si vedrà meglio in seguito, non hanno d'altra parte impedito che la citata griglia iniziale di questioni da esaminare potesse essere ulteriormente articolata o rimodulata in corso di verifica. Allo stesso modo l'impostazione del lavoro non preclude la possibilità che le evidenze riscontrate sin qui possano essere oggetto di ulteriori rilevamenti in successivi periodi di osservazione, al fine in particolare di elaborare le serie storiche dei processi attuativi della legge e di esaminare i *trend* che si dovessero manifestare nei futuri periodi di rilevamento.

Al di là delle particolari finalità conoscitive perseguite dalla Commissione d'inchiesta, è utile comunque osservare che sebbene nelle disposizioni della legge n. 68/2015 non siano stati specificati degli obiettivi generali cui parametrare i risultati conseguiti in sede di applicazione della legge stessa, sul piano logico-deduttivo possono tuttavia individuarsi tre obiettivi che saranno presi in considerazione nel corso della presente ricerca:

l) l'inasprimento, attraverso l'introduzione di nuove fattispecie di reato e la previsione di pene più severe, della repressione degli illeciti massimamente offensivi per l'ambiente;

2) l'incremento dell'efficacia preventiva della disciplina penale in materia ambientale, anche incentivando condotte di natura restitutoria attraverso l'introduzione del procedimento delle prescrizioni;

3) il funzionamento dei nuovi strumenti penali, sostanziali e processuali, senza nuovi o maggiori oneri finanziari a carico dello Stato, data la mancanza nella legge n. 68/2015 di una norma di copertura finanziaria.

La scelta delle modalità di coinvolgimento degli uffici giudiziari ha tenuto conto della natura delle norme oggetto di verifica, delle acquisizioni derivanti dalle occasioni di confronto con le autorità giurisdizionali nel corso di altre indagini, territoriali e tematiche, che la Commissione aveva in corso, della necessità di non

sovrapporsi ad altre iniziative istituzionali e, in definitiva, di garantire un equilibrio tra l'intento di offrire ai magistrati direttamente o mediatamente richiesti di un contributo un'ampia possibilità di conformarlo, senza rinunciare all'omogeneità necessaria per elaborare le informazioni che sarebbero state acquisite.

Per ragioni di concentrazione di comunicazione e di preventivabile – e in effetti in seguito verificata – prevalenza di dati provenienti dagli uffici inquirenti è stato individuato come livello di interlocuzione della Commissione quello distrettuale e non direttamente quello circondariale; salva, come detto, la selezione di quattro circondari-campione di procura

1.3) L 'organizzazione della ricerca e suo dispiegarsi in concreto

[…]

Per la raccolta dei dati sono stati individuati due campioni di Uffici giudiziari.

In primo luogo è stato definito un campione ristretto di quattro circondari scelti in base alla loro collocazione geografica, alla capienza del relativo bacino di utenza e alle vicende giudiziarie in materia ambientale che hanno interessato i relativi territori. A questi circondari (relativi alle Procure della Repubblica presso i Tribunali di Verbania, Perugia, Napoli e Brindisi) la Commissione d'inchiesta ha inviato un apposito questionario richiedendo specifici dati sull'applicazione della legge.

In secondo luogo è stata inviata a tutti gli Uffici giudiziari di secondo grado (Corti d'appello e Procure generali della Repubblica) una più generale richiesta di trasmissione di dati e osservazioni ritenute significative e meritevoli di segnalazione alla Commissione d'inchiesta ai fini dell'analisi in oggetto. I 52 Uffici giudiziari di secondo livello presenti sul territorio nazionale hanno fatto da tramite con gli Uffici giudiziari dei rispettivi distretti, cosicché le numerose comunicazioni pervenute in risposta hanno consentito di individuare un campione allargato di oltre 160 Uffici giudiziari, che hanno fornito un'ampia gamma di informazioni (comunicazioni, note, relazioni, tabelle e provvedimenti vari) caratterizzate tuttavia da notevole eterogeneità.

La qualità e la quantità delle risposte pervenute hanno posto alcune importanti questioni metodologiche che non si erano poste nelle precedenti verifiche.

Sotto un primo profilo dall'esame della documentazione pervenuta appare verosimile che i sistemi informatici in dotazione agli Uffici giudiziari e le concrete modalità di utilizzo non sempre abbiano consentito loro di estrapolare specifiche sottocategorie di dati che erano stati ritenuti rilevanti ai fini della presente ricerca ed erano stati perciò espressamente richiesti nei questionari inviati ai circondari del campione ristretto. Ciò ha comportato anzitutto che per alcuni dei filoni che il progetto iniziale di ricerca prevedeva dì esplorare con riferimento al campione ristretto (relativi in particolare all'applicazione della procedura estintiva delle contravvenzioni in materia ambientale introdotta dalla L. n. 68/2015, di seguito indicata come "procedimento delle prescrizioni") non è stata raccolta una quantità di dati sufficientemente espressivi a tal fine. Appare altresì verosimile che lo stesso ordine di ragioni si riveli sotteso alla constatazione che le informazioni raccolte sempre sul procedimento delle prescrizioni anche presso gli Uffici rientranti nel

campione allargato siano risultate, sul piano prettamente quantitativo, spesso generiche o comunque non sempre idonee a effettuare una stima numerica apprezzabilmente affidabile della misura in cui tali nuovi strumenti processuali abbiano avuto applicazione in concreto.
Sotto un secondo profilo, la natura "aperta" del quesito rivolto agli Uffici rientranti nel campione allargato è stata di fatto premiata con un alto tasso di risposta che, oltre ai dati numerici di cui subito si dirà, ha fornito una quantità considerevole di indicazioni descrittive e di segnalazioni aventi ad oggetto criticità sia attinenti l'interpretazione della lettera delle nuove disposizioni di legge sia anche problematiche di natura prettamente organizzativa concretamente manifestatesi in sede di attuazione delle nuove disposizione di legge. A tale insieme di informazioni, senz'altro assai utili per la ricostruzione di un quadro espressivo della prassi attuativa in corso, si aggiungono numerosi dati quantitativi riguardanti l'applicazione delle disposizioni della legge n. 68/2015, dati che tuttavia sono stati forniti con modalità e metodologie di rappresentazione differenti e in molti casi non immediatamente confrontabili tra loro, ponendo con ciò il problema di determinare dei criteri di classificazione e di valutazione delle risposte che tenesse conto di tali diversità. Pertanto più in generale la notevole varianza delle risposte pervenute ha necessariamente richiesto un certo grado di flessibilità nel concreto dispiegamento del progetto di ricerca rispetto alla sua configurazione iniziale. Tale flessibilità si è manifestata in senso negativo laddove, a causa della qualità dei dati raccolti, è stato necessario prendere atto dell'impossibilità di analizzare determinate questioni e fornire stime apprezzabili dei fenomeni ad esse connessi. Ad esempio non è stato possibile appurare il numero generale dei procedimenti delle prescrizioni conclusi con l'estinzione del reato, né verificare tale grandezza con riferimento alle singole fattispecie contravvenzionali; del pari non è stato possibile verificare in quanti di quei procedimenti hanno trovato applicazione le norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e degli enti, di cui al D.Lgs. n. 231/2001. Sotto altro punto di vista, il numero ancora contenuto - come si vedrà – di contestazioni relative agli "eco-delitti" introdotti dalla legge n. 68/2015, induce ad attendere un più avanzato rilevamento di tali dati prima di verificare la sussistenza di una ipotetica correlazione, nei singoli circondari giudiziari, tra il numero dei cittadini residenti, la quantità delle contestazioni effettuate e l'entità del personale di magistratura e di polizia giudiziaria effettivamente in servizio.
Altre ipotesi di lavoro, volte ad esempio a valutare l'efficacia mediata della legge n. 68/2015 sui comportamenti dei cittadini e delle imprese, potranno essere eventualmente sviluppate in un successivo periodo di osservazione nel quale potranno essere altresì aggiornate le evidenze raccolte in questa prima fase.
Sotto questo aspetto occorre osservare che il progetto di verifica tecnica dell'attuazione della legge n. 68/2015 si contraddistingue per un approccio analitico prettamente induttivo, volto cioè a definire e precisare l'oggetto di indagine in corso d'opera sulla base dei dati raccolti e delle evidenze via via appurate.

L'ampiezza delle risposte pervenute, a fronte di un'iniziativa proveniente da un organismo parlamentare - esterno dunque all'ordine giudiziario e all'amministrazione della giustizia - è di per sé espressiva di un diffuso e positivo

senso di appartenenza della magistratura ad un sistema istituzionale complessivo ma anche dell'accettazione dell'ipotesi di poter fornire un contributo informativo sull'attuazione di una legge diverso da quello costituito dalle pronunce giurisdizionali.
La sperimentazione compiuta serve anche ad affermare che vi potranno essere aggiornamenti e approfondimenti sul tema specifico qui affrontato (sul quale la Commissione continuerà a raccogliere elementi nel corso della sua attività istituzionale) e che potrà dunque proseguire la costruzione di un metodo, a partire da questa esperienza di collaborazione tra Commissione e Servizio.

1.4) I risultati della verifica

Le difficoltà emerse relativamente alle risposte fornite da alcuni dei 4 circondari rientranti nel campione ristretto (concernenti la scomponibilità dei dati richiesti e quindi la completezza e la significatività di quelli prodotti), hanno conclusivamente suggerito di aggregare i dati quantitativi per essi raccolti al complesso di quelli relativi al campione allargato, dando luogo così ad un unico campione ulteriormente allargato. Il complesso dei dati raccolti consente di rappresentare un primo quadro sufficientemente espressivo dell'applicazione delle disposizioni della legge n. 68/2015 che hanno introdotto i nuovi delitti in materia ambientale di cui agli artt. 452-bis e ss. del codice penale. Tale rappresentazione è integrata da un riepilogo delle principali criticità segnalate dagli Uffici giudiziari tanto sul piano prettamente organizzativo, quanto su quello dell'interpretazione sia delle norme relative ai nuovi "eco-delitti" sia delle disposizioni che hanno introdotto il procedimento delle prescrizioni.

1.4.1) Copertura e descrizione del campione

La richiesta della Commissione è stata trasmessa agli Uffici giudiziari in data 1° aprile 2016. Alla data del 5 ottobre 2016 sono pervenute le comunicazioni di 167 Uffici[2].
Quanto alla funzione (requirente o giudicante) i suddetti Uffici sono così suddivisi: 50 organi giudicanti (più specificamente 48 Tribunali, tra cui 2 Uffici GIP, e 2 Corti di Appello) e 117 procure della Repubblica, tutte presso Tribunali (tra le quali anche 7 procure della Repubblica presso Tribunali per i minorenni, e 2 procure di Direzione distrettuale antimafia). Fra questi 167 Uffici, 66 (pari al 39,52 per cento) hanno riferito di non aver ancora applicato alcuna delle norme della legge, 61 (pari al 36,52 per cento) hanno dichiarato in maniera specifica di aver applicato le nuove norme penali e 40 (pari al 23,95 per cento) hanno dichiarato in termini generici di aver applicato la normativa.
I 66 Uffici che hanno dichiarato di non aver ancora applicato la legge in esame si dividono in 40 organi giudicanti (38 Tribunali e 2 Corti di Appello) e in 26 procure

[2] Nel novero è considerata anche la comunicazione della Procura della Repubblica di Matera relativa a fatto del 22 ottobre 2016. Nelle tabelle riportate nelle pagine seguenti sono indicati con i puntini (.. .) alcuni Uffici i quali hanno trasmesso documentazione che hanno chiesto rimanesse riservata

della Repubblica presso Tribunali (tra cui in particolare 7 Tribunali dei minori - e una Direzione distrettuale antimafia).
I 40 Uffici che hanno dichiarato in termini generici di aver applicato la normativa si dividono in: 28 Uffici (22 Procure presso Tribunali e 6 organi giudicanti, tutti Tribunali) che hanno segnalato applicazioni della normativa non rilevanti o non significative; 9 Procure della Repubblica presso Tribunali che, pur non comunicando dati numerici sull'attuazione delle nuove norme, hanno trasmesso una dettagliata direttiva in materia da esse stesse emanata; 3 Procure della Repubblica presso Tribunali che, pur non comunicando dati numerici sull'attuazione delle nuove norme, hanno indicato precise criticità emerse in sede applicativa.
Dei 61 Uffici che hanno invece dichiarato di aver dato applicazione alle nuove norme penali, 57 sono Procure della Repubblica presso Tribunali (tra cui l Direzione distrettuale antimafia) e 4 Tribunali (tra i quali 2 Uffici GIP). Più specificamente i 61 Uffici predetti si suddividono in 39 Uffici che hanno applicato le disposizioni della legge n. 68/2015 che prevedono i nuovi delitti, e 22 Uffici presso i quali sono state invece applicate norme penali relative a contravvenzioni in materia ambientale suscettibili di applicazione del "procedimento delle prescrizioni" (rito che risulta essere stato applicato da 12 di tali Uffici). Allo stesso modo fra i 39 Uffici che hanno applicato i nuovi ecodelitti, 15 hanno applicato anche le norme sulle contravvenzioni suscettibili di applicazione del "procedimento delle prescrizioni" (rito che risulta essere stato effettivamente applicato da 8 di tali Uffici).
Per quanto specificamente concerne la composizione del campione, si osserva anzitutto che le comunicazioni sono pervenute alla Commissione d'inchiesta sia direttamente dai singoli Tribunali o dalle relative Procure della Repubblica sia, in diversi casi, per il tramite delle Corti d'Appello o delle relative Procure generali. Elevato il tasso di risposta da parte delle Procure generali: per 24 di esse[3] su un totale di 26 sono pervenute comunicazioni (anche se non sempre relative a tutti i circondari rientranti nei rispettivi distretti). Più basso invece il tasso di risposta delle Corti d'Appello: solo per 11 su 26 sono pervenute comunicazioni (anche se non sempre relative a tutti i Tribunali rientranti nei rispettivi distretti). Come si vedrà meglio in seguito, questo dato può essere spiegato dal fatto che l'applicazione delle nuove fattispecie penali risiede, nel presente periodo di osservazione, per lo più nella fase procedimentale e in sede di indagini preliminari.
Dal punto di vista della rappresentatività generale del campione è utile osservare che tra i 167 Uffici che hanno fornito risposte alla Commissione d'inchiesta, 158 sono Tribunali o Procure della Repubblica presso Tribunali: rispetto al totale dei 278 Uffici giudiziari di primo grado (Tribunali e Procure della Repubblica presso Tribunali) presenti sul territorio nazionale, i predetti 158 Uffici rispondenti rappresentano una percentuale significativa, pari al 56,83 per cento del totale.
Sul piano specifico della rappresentatività geografica le risposte pervenute dai vari Uffici sono distribuite abbastanza uniformemente sull'intero territorio nazionale: per la gran parte dei circondari presenti sul territorio nazionale sono cioè pervenute comunicazioni o dai rispettivi Tribunali o dalle relative Procure della Repubblica o,

[3] Va aggiunta la Procura generale di Reggio Calabria che tuttavia ha fatto pervenire la sua risposta dopo la chiusura del rapporto del Servizio.

in alcuni casi, da entrambi. Si ravvisano tuttavia alcune specifiche aree geografiche per le quali non è pervenuta alcuna documentazione (né dalle Procure della Repubblica, né dai Tribunali): esse si concentrano anzitutto nella Campania (dove risultano "scoperti" 8 circondari su 10) e nella Calabria (dove risultano "scoperti" 4 circondari su 10), e in misura un poco più contenuta in Lombardia (5 circondari "scoperti" su 13) e in Veneto (3 circondari "scoperti" su 10). Alla luce delle vicende che, dal punto di vista della tutela dell'ambiente, hanno caratterizzato i distretti rientranti nella giurisdizione territoriale di tali Uffici, è plausibile ritenere che le risultanze dell'analisi condotta in questa sede, se una lato risultano espressive in quanto basate su un campione comunque rappresentativo, dall'altro lato possono essere ulteriormente corroborate dai dati dei predetti Uffici se e quando saranno essi disponibili.

Per contestualizzare adeguatamente i risultati della presente ricerca, è utile ricordare infine che anche prima dell'entrata in vigore della legge n. 68/2015 in numerosi Uffici giudiziari erano già stati avviati procedimenti per illeciti in materia ambientale: tale attività giudiziaria, non rientrando propriamente nell'oggetto della verifica dell'attuazione della predetta legge, rimane sullo sfondo della presente analisi, potendo comunque rappresentare materia di ulteriori approfondimenti in una successiva fase. È necessario infatti ricordare che la presente verifica non esaurisce il quadro complessivo dell'attività di repressione penale degli illeciti condotti in danno dell'ambiente, proprio perché attiene allo strumento di contrasto di più recente introduzione. Come segnalato da taluni Uffici giudiziari, il fatto che nel relativo circondario risultino allo stato ancora limitate le contestazioni riconducibili alle nuove fattispecie penali, non deve oscurare il fatto che nel recente passato siano state condotte importanti attività investigative e giudiziarie in materia ambientale.

Occorre poi ricordare che, alla stregua delle norme che regolano la successione delle leggi penali nel tempo, se un determinato comportamento sia stato posto in essere e risulti perseguito come reato prima dell'entrata in vigore della legge n. 68/2015, questa stessa legge non trova applicazione qualora lo sanzioni in termini più gravosi per il reo.

La verifica compiuta dalla Commissione si è basata, come si è detto, sul grado di spontanea adesione degli interpellati, rivelatosi elevato.

Il dato generale del 56,83 per cento di copertura nazionale diventa del 66,2 per cento per quanto riguarda le procure della Repubblica, uffici nei quali si concentra prevalentemente, al momento, l'applicazione delle norme.

La significativa differenza tra documenti e informazioni provenienti dalla magistratura inquirente rispetto a quella giudicante segnala che i delitti in questione sono oggetto di accertamenti di non breve durata e che solo in una fase successiva a quella qui rilevata daranno luogo a processi.

D'altro canto, come alcuni uffici hanno fatto rilevare, e come è noto, anche in base alle attività di indagine della Commissione, numerose e importanti indagini e processi in materia di tutela dell'ambiente si sono svolti e si svolgono sulla base di

contestazioni di norme incriminatrici previgenti; mentre la sostanziale discontinuità di tipo di illecito segnata dalle nuove fattispecie fa sì che i fatti perseguiti e qui rilevati siano esclusivamente quelli commessi – in tutto o in parte – dopo l'entrata in vigore della legge n. 68 del 2015 (sul punto si vedano le osservazioni che concludono il § 1.6 del rapporto).
Nel rapporto del Servizio per il controllo parlamentare le risposte pervenute sono state ricondotte a un'analisi di tipo quantitativo e qualitativo, operando delle aggregazioni utilmente descrittive.
Si riporta a tal fine di seguito la parte centrale del rapporto del Servizio per il controllo parlamentare

1.4.2) Applicazione delle nuove norme sugli "eco-delitti"
Sono 39 gli Uffici giudiziari (38 Procure della Repubblica presso Tribunali, ed 1 Ufficio del Giudice per le indagini preliminari) dalle cui comunicazioni si evince l'avvenuta contestazione in concreto dei nuovi "eco-delitti", secondo quanto riportato nella seguente tabella 1.

Tabella 1

Uffici giudiziari che hanno segnalato applicazioni dei seguenti articoli del codice penale (nuovi "eco-delitti")								
452-bis	**452-ter**	**452-quater**	**452-quinquies**	**452-sexies**	**452-septies**	**452-novies**	**452-terdecies**	**Non specificate**
		Torino pr.	Torino pr.					
Milano pr.			Milano pr.					
					Monza pr.			
Brescia pr.				Brescia pr.			Brescia pr.	
Trento pr.								
								Rovigo pr.
Urbino pr.			Urbino pr.					
								Lucca pr.
Firenze pr.								
Livorno pr.								
Pisa pr.								
								Terni pr.
								Spoleto pr.
Perugia pr.		Perugia pr.						
		L'Aquila pr.						
		Roma pr.						
Tivoli pr.								
								Cassino pr.
Latina pr.								
Campobasso pr.								
Napoli pr.								
Bari pr.								
Foggia pr.		Foggia pr.						
Paola pr.	Paola pr.					Paola pr.		
								Locri tr. GIP
Matera pr.								Matera pr.
Messina pr.			Messina pr.					
Palermo pr.								
Sciacca pr.					Sciacca pr.			
Trapani pr.								
Marsala pr.								
(...) pr.								
Gela pr.								
Caltanissetta pr.								
								Agrigento pr.
								(...) pr.
Cagliari pr.	Cagliari pr.	Cagliari pr.	Cagliari pr.					
				Sassari pr.			Sassari pr.	
Nuoro pr.							Nuoro pr.	
25*	**2**	**5***	**5**	**2**	**2**	**1**	**3**	**8**
***NOTA:**	Il valore relativo a Foggia non è computato in nessuna delle due colonne (452-*bis* e 452-*quater*) ove compare							
	in quanto è dubbia l'attribuzione all'una o all'altra fattispecie							

Nell'ultima colonna a destra della precedente tabella sono indicati gli Uffici che hanno fornito indicazioni generiche circa l'avvenuta contestazione dei nuovi eco-delitti senza precisare in riferimento a quale specifica ipotesi di reato. Tali Uffici non sono computati nella successiva tabella 2, che riporta le fattispecie delittuose concrete, suddivise secondo le nuove norme incriminatrici, contestate presso le 31 Procure della Repubblica che hanno comunicato dati utili in tal senso.

Tabella 2

Procure della Repubblica presso Tribunali	PM effettivi in servizio	Residenti circondario	Fattispecie contestate ai sensi dei nuovi delitti introdotti dalla L. n. 68/2015							
			Totale fattispecie	452-*bis*	452-*ter*	452 - *quater*	452 - *quinquies*	452 - *sexies*	452 - *septies*	452 - *terdecies*
Torino	55	1.253.408	**2**			1	1			
Milano	74	1.752.252	**2**	1			1			
Monza	14	664.016	**1**						1	
Brescia	17	899.605	**5**	2				2		1
Trento	9	201.191	**1**	1						
Urbino	3	99.881	**2**	1			1			
Firenze	30	623.383	**1**	1						
Livorno	8	164.344	**1**	1						
Pisa	10	189.330	**3**	3						
Perugia	14	134.378	**2**	1		1				
L'Aquila	7	289.853	**1**			1				
Roma	100	2.459.776	**1**			1				
Tivoli	8	376.749	**1**	1						
Latina	12	300.532	**1**	1						
Campobasso	6	126.545	**2**	2						
Napoli	96	1.181.611	**6**	6						
Bari	33	380.210	**1**	ND						
Foggia	21	291.837	**1**	1		1				
Paola	4	77.081	**3**	ND	ND					
Matera	6	107.924	**1**	1						
Messina	21	291.862	**4**	2			2			
Palermo	61	672.342	**2**	2						
Sciacca	5	119.092	**10**	5					5	
Trapani	8	130.850	**1**	1						
Marsala	7	104.249	**1**	1						
(...)	8	230.000	**1**	1						
Gela	2	90.216	**3**	3						
Caltanissetta	13	154.622	**4**	4						
Cagliari	19	494.050	**6**	3	1	1	1			
Sassari	9	237.549	**2**					1		1
Nuoro	5	136.978	**2**	1						1
TOTALE	***685***	***14.235.716***	***74***	***47***	***2***	***5***	***6***	***3***	***6***	***3***

LEGENDA	ND: dato numerico esatto non disponibile nei documenti comunicati: nei conteggi è considerato pari ad (almeno) 1
***NOTA:**	Il valore relativo a Foggia è computato solo nella colonna del totale delle fattispecie contestate in quanto è dubbia l'attribuzione della fattispecie all'art. 452-*bis* o all'art. 452-*quater*
N.B.	I dati sui residenti nel circondario e sui PM effettivi in servizio sono stati reperiti nel sito www.csm.it
	Nel novero dei PM effettivi non sono ricompresi i vice procuratori onorari
	Il numero delle fattispecie contestate non coincide necessariamente con il numero dei procedimenti penali
	dal momento che in un medesimo procedimento può essere contestata la violazione di più norme penali

Dalla tabella sembra evincersi, in generale, una distribuzione abbastanza uniforme delle contestazioni dei nuovi reati sul territorio nazionale, con una frequenza tuttavia più accentuata dal punto di vista quantitativo nelle Isole e nel Sud. Al riguardo si ricorda che il dato relativo al Sud si riferisce ad un campione relativamente ridotto di circondari per la Campania e la Calabria, mentre invece la copertura dei circondari della Sicilia e della Sardegna è pressoché totale.

1.4.3) Analisi dell'applicazione dei singoli "eco-delitti". Criticità interpretative

Le tabelle seguenti, oltre a riportare i dati concernenti l'applicazione dei nuovi "eco-delitti" disaggregati per singola fattispecie, riportano anche una sommaria descrizione delle attività procedimentali poste in essere, degli eventuali aspetti organizzativi segnalati dagli Uffici requirenti, nonché le eventuali criticità segnalate sul piano operativo e sul piano dell'interpretazione delle nuove disposizioni penali.

Per praticità e chiarezza di esposizione si esaminano in questo paragrafo i dati quantitativi di contestazione dei singoli "eco-delitti", evidenziando le criticità interpretative segnalate. Nel successivo paragrafo sarà svolta una disamina delle criticità di ordine organizzativo e operativo evidenziate dalle Procure della Repubblica in sede di applicazione delle nuove norme incriminatrici.

Tabella 3

Art. 452-bis (Inquinamento ambientale)						
Progr.	Procura della Repubblica presso Tribunale	Numero contestazioni	Attività procedimentale	Aspetti descrittivi e organizzativi	Criticità operative segnalate	Criticità interpretative segnalate
1	Milano	1	1 proc.to contro ignoti	Nessuno	Nessuna	Nessuna
2	Brescia	2	1 procedimento c. noti 1 procedimento c. ignoti	Nessuno	Nessuna	Nessuna
3	Trento	1	1 procedimento c. noti	Costituito gruppo di lavoro "reati ambientali"	Nessuna	Nessuna
4	Urbino	1	1 procedimento c. noti per 452-bis e 452-quinquies (chiesta data di fissazione udienza	Nessuno	Nessuna	Nessuna
5	Firenze	1	1 procedimento iscritto	Nessuno	Nessuna	Nessuna
6	Livorno	1	1 procedimento iscritto (complessa indagine in corso per grave inquinamento ambientale)	Nomina di consulenti con conoscenze nelle materie ambientaliste	Nessuna	Nessuna
7	Pisa	3	3 procedimenti c. noti (di cui uno iniziato in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge e tutt'ora permanente)	Costituito gruppo di lavoro "ecologia"	Nessuna	Nessuna
8	Perugia	1	1 procedimento per 452-bis e 452-quater	Nessuno	Nessuna	Nessuna
9	Tivoli	1	1 procedimento c. noti (indagine in corso)	Costituito un gruppo specializzato di Sostituti procuratori	Nessuna	Incertezza sulla nozione di inquinamento della norma (se vi sia implicito rinvio agli artt. 5 e 300 TUA) Incertezza sulla nozione di "abusivamente"
10	Latina	1	1 procedimento iscritto	Nessuno	Nessuna	Nessuna
11	Campobasso	2	2 contestazioni	Sottoscritto protocollo con Corpo forestale ed ARPA in relazione alla procedura delle prescrizioni	Nessuna	Nessuna
12	Napoli	6	1 procedimento c. noti 5 procedimenti c. ignoti 2 sequestri disposti 2 misure cautelari personali disposte	Nessuno	Nessuna	Nessuna

Art. 452-bis (Inquinamento ambientale) - *segue*						
	Procura della Repubblica presso Tribunale	**Numero contestazioni**	**Attività procedimentale**	**Aspetti descrittivi e organizzativi**	**Criticità operative segnalate**	**Criticità interpretative segnalate**
13	Bari	ND	Alcune iscrizioni	Costituito gruppo di lavoro dei reati in materia di edilizia e ambiente	Scarse risorse a disposizione per misurare il danno ambientale	Incertezza sulla nozione di "compromissione o deterioramento significativi e misurabili" Incertezza sulla nozione di "porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo"
14	Foggia	1	1 procedimento pendente: in corso valutazione se contestare 452-bis o 452-quater	Nessuno	Nessuna	Incertezza sulla nozione di "abusivamente" Incertezza sulla ripetizione dell'aggettivo "significativi/e"
15	Paola	ND	Diversi fascicoli (anche per 452-ter e novies) per aree sottoposte a vincolo paesaggistico - ambientale	Nessuno	Necessità di ulteriore formazione tecnica del personale di p.g.	Nessuna
16	Matera	1	1 procedimento c. noti Sequestro probatorio in corso di convalida	Nessuno	Nessuna	Nessuna
17	Messina	2	2 notizie di reato c. noti	Nessuno	Nessuna	Nessuna
18	Palermo	2	2 procedimenti iscritti	Nomina di consulenti con conoscenze nelle materie ambientaliste	L'accertamento dei nuovi reati richiede tempo per lo svolgimento delle analisi e dei rilievi necessari Necessità di ricorrere all'ARPA, oberata di lavoro, e di espletare analisi e consulenze assai costose	I nuovi reati richiedono condotte continuate e protratte nel tempo
19	Sciacca	5	5 procedimenti (indagini in corso, anche per 452-*septies*) Disposti sequestri (probatori e preventivi) Richiesto incidente probatorio	Nomina di consulenti con conoscenze nelle materie ambientaliste	L'ARPA è ridotta nel personale e copre un'area molto vasta Necessità di potenziare le risorse (specializzate) di p.g.	Incertezza sulla nozione di "compromissione o deterioramento significativi e misurabili" Incertezza sulla nozione di "porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo" Incertezza sulla nozione di "ecosistema"
20	Trapani	1	1 procedimento iscritto	Valutata delega a personale di p.g. non specializzato con possibilità di supporto del NOE ove necessario Favorita la formazione nel settore ambientale a parte del Corpo forestale e della Regione Diramate direttive circa gli obblighi informativi circa le notizie di reato Avviati contatti con l'Agenzia delle Entrate	Necessità di potenziare le risorse (specializzate) di p.g.	Nessuna
21	Marsala	1	1 proc. iscrittto e definito c. ignoti	Per i reati ambientali non sono stati costituiti gruppi di lavoro di p.m. né nuclei specializzati di p.g.	Nessuna	Nessuna
22	(...)	1	1 procedimento c. noti Disposti sequestri	Nessuno	Nessuna	Nessuna
23	Gela	3	1 procedimento c. noti 2 procedimento c. ignoti	Adottato protocollo organizzativo tra le Procure di primo grado e la Procura generale presso la C. App.	Nessuna	Nessuna
24	Caltanissetta	4	2 procedimento c. ignoti 2 azioni penali esercitate	Adottato protocollo organizzativo tra le Procure di primo grado e la Procura generale presso la C. App.	Nessuna	Nessuna
25	Cagliari	3	2 procedimenti c. noti 2 procedimenti c. ignoti (di cui 1 archiviato)	Nessuno	Nessuna	Nessuna
26	Nuoro	1	1 complessa indagine in corso contro ignoti Disposti sequestri Acquisita documentazione	Disposta consulenza tecnica Indagini condotte con l'ausilio dei Carabinieri e Corpo forstale e di vigilanza ambientale	Nessuna	Nessuna
	Totale	**almeno 47**				

Il delitto di inquinamento ambientale di cui all'art. 452-bis del codice penale, introdotto dalla L. n. 68/2015, risulta dunque essere, tra i nuovi "ecoreati", la fattispecie più numerosamente e più diffusamente contestata, con almeno 47

occorrenze in 26 diverse Procure della Repubblica presso Tribunali (si ricorda quanto già indicato in nota alla tabella 2, circa il computo delle occorrenze non quantitativamente definite – Procure di Bari e di Paola - o di dubbia attribuzione – Procura di Foggia – ivi evidenziate).
Il testo dell'art. 452-bis del codice penale è anche la norma incriminatrice che più delle altre disposizioni penali parimenti introdotte dalla L. n. 68/2015 è stata oggetto di segnalazioni in merito a potenziali criticità sul piano interpretativo, riportate nell'ultima colonna a destra della precedente tabella. Per praticità di lettura, si riporta di seguito il testo dell'art. 452-bis c.p. con evidenziati in carattere rosso i sintagmi in ordine ai quali sono state segnalate difficoltà interpretative.

> **Art. 452-*bis*. (Inquinamento ambientale)**. – *È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque* ***abusivamente*** *cagiona una* ***compromissione o un deterioramento significativi e misurabili****:*
>
> *1) delle acque o dell'aria, o di* ***porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo****;*
>
> *2) di un* ***ecosistema****, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*
>
> *Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.*

Dalla tabella 3 si evince che le criticità interpretative sopra rappresentate non hanno impedito in assoluto la contestazione del predetto reato; può tuttavia verosimilmente ritenersi che i nodi problematici segnalati abbiano indotto gli Uffici giudiziari ad applicare prudentemente la nuova norma penale solo in quelle situazioni di fatto in cui tali criticità interpretative non fossero state ravvisate in concreto.
Può parimenti ritenersi che la progressiva chiarificazione dei predetti nodi interpretativi, ad esempio in via giurisprudenziale, possa agevolare il lavoro degli Uffici requirenti e verosimilmente influire sul tasso di applicazione dell'art. 452-bis c.p.
In tal senso si segnala anzitutto la recente pronuncia della Corte di cassazione, Sez. III penale, n. 46170 del 3 novembre 2016 la quale ha espresso il proprio orientamento interpretativo in riferimento al requisito dell'abusività della condotta ed alla portata del sintagma "compromissione o un deterioramento significativi e misurabili". In aggiunta, un passaggio delle motivazioni della citata pronuncia, fornisce indicazioni interpretative circa il nodo problematico segnalato dalla Procura della Repubblica di Tivoli (relativo ad una eventuale correlazione tra il dettato dell'art. 452-bis c.p. e gli artt. 5 e 300 del D.Lgs. n. 152/2006).
Potrebbe pertanto essere utile, nell'ottica di una prosecuzione della presente verifica di attuazione della legge n. 68/2015, non solo continuare a monitorare le pronunce giurisprudenziali concernenti l'art. 452-bis c.p. (per verificare ad esempio il consolidarsi dell'indirizzo interpretativo inaugurato dalla Corte di cassazione o piuttosto l'eventuale emersione di nuovi orientamenti al riguardo), ma anche verificare l'impatto di tali pronunce sul tasso di applicazione della stessa norma

penale. Tale impatto potrà essere valutato non solo in termini generali di chiarificazione del dettato normativo a beneficio degli interpreti, ma potrà eventualmente anche essere valutato in riferimento all'indicazione concreta in senso restrittivo che l'interpretazione della norma potrà assumere nel senso della ricorrenza dei presupposti della fattispecie delittuosa).
Altro "eco-delitto" in ordine al quale si ravvisa la segnalazione di nodi intepretativi, è la fattispecie di disastro ambientale prevista dall'art. 452-quater c.p. In riferimento a tale reato risultano segnalate almeno 5 contestazioni ad opera di 5 diverse Procure della Repubblica presso Tribunali (si ricorda sempre che il dato relativo alla Procura della Repubblica di Foggia non viene computato, benché rappresentato in tabella, poiché, secondo quanto comunicato, risultava dubbia l'imputazione del delitto di cui al 452-bis c.p. o piuttosto del delitto di cui al 452-quater c.p.).

Tabella 4

Art. 452-quater (Disastro ambientale)						
Progr.	Procura della Repubblica presso Tribunale	Numero contestazioni	Attività procedimentale	Aspetti descrittivi e organizzativi	Criticità operative segnalate	Criticità interpretative segnalate
1	Torino	1	1 procedimento c. ignoti	Nessuno	Nessuna	Nessuna
2	Perugia	1	1 procedimento per 452-bis e 452-quater	Nessuno	Nessuna	Nessuna
3	L'Aquila	1	1 procedimento pendente (nota DDA; oltre a "numerosi procedimenti" inerenti reati ambientali")	Infiltrazioni di tipo mafioso in relazione a traffico illecito di rifiuti	Carenza di personale giudiziario specializzato Necessità dell'ausilio di consulenti tecnici esterni per l'espletamento di rilievi e analisi, con costi rilevanti	Nessuna
4	Roma	1	1 procedimento c. noti	Nessuno	Nessuna	Nessuna
5	Foggia	1	1 procedimento pendente: in corso valutazione se contestare 452-quater o 452-bis	Nessuno	Nessuna	Incertezza sulla nozione di "alterazione irreversibile"
6	Cagliari	1	1 procedimento c. ignoti	Nessuno	Nessuna	Nessuna
	Totale	**almeno 5**				

Anche in questo caso, per praticità di lettura, si riporta di seguito il testo dell'art. 452-quater c.p. con evidenziati:
in carattere rosso i sintagmi in ordine ai quali sono state segnalate difficoltà interpretative specifiche per tale disposizione;
in carattere blu le ulteriori difficoltà interpretative per le quali può farsi riferimento a quanto già osservato per l'art. 452-bis c.p.;
in carattere verde ulteriori difficoltà interpretative segnalate da ulteriori Uffici giudiziari non compresi nelle tabelle precedenti (in quanto non hanno comunicato la contestazione dei predetti reati, ma hanno fornito comunque indicazioni utili in tal senso; in tal senso vedasi più approfonditamente alla conclusione del presente paragrafo).

> **Art. 452-*quater*. (Disastro ambientale).** - *Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque* ***abusivamente*** *cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:*

> *1) l'**alterazione irreversibile** dell'equilibrio di un **ecosistema**;*
>
> *2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e **conseguibile solo con provvedimenti eccezionali**;*
>
> *3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della **compromissione** o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*
>
> *Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.*

Anche con riferimento a tale fattispecie, segnatamente in ordine alle differenze che intercorrono tra essa e il delitto di inquinamento ambientale ex art. 452-bis c.p., indicazioni utili si ravvisano nella già citata sentenza della Corte di cassazione, Sez. III penale, n. 46170 del 3 novembre 2016.

Esaminiamo infine le contestazioni riferite ai rimanenti "eco-delitti".

Tabella 5

Art. 452-ter (Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale)						
Progr.	Procura della Repubblica presso Tribunale	Numero contestazioni	Attività procedimentale	Aspetti descrittivi e organizzativi	Criticità operative segnalate	Criticità interpretative segnalate
1	Paola	ND	Diversi fascicoli (anche per 452-bis e novies) per aree sottoposte a vincolo paesaggistico -	Nessuno	Necessità di ulteriore formazione tecnica del personale di p.g.	Nessuna
2	Cagliari	1	1 procedimenti c. ignoti	Nessuno	Nessuna	Nessuna
	Totale	**almeno 2**				

I dati relativi alla contestazione della fattispecie di cui all'art. 452-ter c.p., ossia morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale, risultano allo stato quantitativamente più contenuti e soprattutto poco dettagliati.
Dal punto di vista interpretativo rileva solo una problematica di ordine sistematico segnalata dalla Procura della Repubblica di Tivoli che, pur non avendo comunicato specifiche contestazioni di tale delitto, osserva come nell'ambito di applicazione del predetto art. 452-ter c.p., e più in generale nel sistema dei nuovi "eco-delitti", non troverebbero una corrispondente forma di tutela penale le ipotesi di morte o lesioni conseguenti alla più grave fattispecie di disastro ambientale di cui all'art. 452-quater c.p. nonché quelle conseguenti alla fattispecie colposa di cui all'art. 452-quinquies c.p.

Tabella 6

Art. 452-quinquies (Delitti colposi contro l'ambiente)						
Progr.	Procura della Repubblica presso Tribunale	Numero contestazioni	Attività procedimentale	Aspetti descrittivi e organizzativi	Criticità operative segnalate	Criticità interpretative segnalate
1	Torino	1	1 procedimento c. noti	Nessuno	Nessuna	Nessuna
2	Milano	1	1 procedimento c. ignoti	Nessuno	Nessuna	Nessuna
3	Urbino	1	1 procedimento c. noti per 452-bis e 452-quinquies (chiesta data di fissazione udienza dibattimentale)	Nessuno	Nessuna	Nessuna
4	Messina	2	2 notizie di reato c. noti	Nessuno	Nessuna	Nessuna
5	Cagliari	1	1 procedimento c. ignoti	Nessuno	Nessuna	Nessuna
	Totale	**6**				

Più numerose risultano invece le contestazioni per delitti colposi contro l'ambiente ai sensi del nuovo art. 452-quinquies c.p.: in misura quantitativamente ragguagliabile a quanto rilevato per la fattispecie di disastro ambientale (6 contestazioni in 5 diverse Procure della Repubblica).
Non sono state segnalate specifiche criticità interpretative concernenti tale norma incriminatrice.

Tabella 7

Art. 452-sexies (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività)						
Progr.	Procura della Repubblica presso Tribunale	Numero contestazioni	Attività procedimentale	Aspetti descrittivi e organizzativi	Criticità operative segnalate	Criticità interpretative segnalate
1	Brescia	2	2 procedimenti c. ignoti	Nessuno	Nessuna	Nessuna
2	Sassari	1	1 procedimento (indagini in corso)	Nessuno	Nessuna	Nessuna
	Totale	**3**				

Allo stato risulta più limitato il numero delle contestazioni effettuate per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività di cui all'art. 452-sexies c.p.: 3 contestazioni in 2 diverse Procure della Repubblica. Anche per tale nuova fattispecie non risultano segnalate specifiche difficoltà interpretative.

Tabella 8

Art. 452-septies (Impedimento del controllo)						
Progr.	Procura della Repubblica presso Tribunale	Numero contestazioni	Attività procedimentale	Aspetti descrittivi e organizzativi	Criticità operative segnalate	Criticità interpretative segnalate
1	Monza	1	1 procedimento c. noti	Nessuno	Nessuna	Nessuna
2	Sciacca	5	5 procedimenti (indagini in corso, anche per 452-bis)	Nomina di consulenti con conoscenze nelle materie ambientaliste	L'ARPA è ridotta nel personale e copre un'area molto vasta	Nessuna
			Disposti sequestri (probatori e preventivi)		Necessità di potenziare le risorse (specializzate) di p.g.	Nessuna
			Richiesto incidente probatorio			Nessuna
	Totale	**6**				

Le 6 contestazioni effettuate per il delitto di impedimento del controllo, di cui all'art. 452-septies c.p. risultano concentrate in sole 2 Procure della Repubblica. Anche per tale nuova fattispecie non sono state segnalate specifiche criticità interpretative.

Tabella 9

Art. 452-terdecies (Omessa bonifica)						
Progr.	Procura della Repubblica presso Tribunale	Numero contestazioni	Attività procedimentale	Aspetti descrittivi e organizzativi	Criticità operative segnalate	Criticità interpretative segnalate
1	Brescia	1	1 procedimento c. ignoti	Nessuno	Nessuna	Nessuna
2	Sassari	1	1 procedimento (indagini in corso)	Nessuno	Nessuna	Nessuna
3	Nuoro	1	1 complessa indagine in corso contro ignoti Disposti sequestri Acquisita documentazione	Disposta consulenza tecnica Indagini condotte con l'ausilio dei Carabinieri e Corpo forstale e di vigilanza ambientale	Nessuna	Nessuna
	Totale proc.	3				

Sono state comunicate 3 contestazioni, ad opera di 3 diverse Procure della Repubblica, del delitto di omessa bonifica di cui all'art. 452-terdecies c.p.[4]. Anche in ordine a tale nuova fattispecie non sono state segnalate specifiche criticità di ordine interpretativo.

Tabella 10

Art. 452-novies (Aggravante ambientale)						
Progr.	Procura della Repubblica presso Tribunale	Numero contestazioni	Attività procedimentale	Aspetti descrittivi e organizzativi	Criticità operative segnalate	Criticità interpretative segnalate
1	Paola	ND	Diversi fascicoli (anche per 452-bis e ter) per aree sottoposte a vincolo paesaggistico - ambientale	Nessuno	Necessità di ulteriore formazione tecnica del personale di p.g.	Nessuna
	Totale	almeno 1				

Si aggiunge che la contestazione dell'aggravante ambientale di cui all'art. 452-novies c.p. è stata segnalata solo dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Paola, che tuttavia non ne ha indicata una esatta quantificazione. Non risultano segnalate specifiche criticità interpretative.

Per completare il quadro delle criticità interpretative rilevate in ordine ai nuovi "ecodelitti", è utile aggiungere le segnalazioni effettuate anche da ulteriori 2 Uffici giudiziari non compresi fra quelli citati nelle tabelle precedenti, in quanto non hanno riferito di aver contestato i predetti reati (si tratta delle Procure della Repubblica presso i Tribunali di Termini Imerese e di Udine). Tali Uffici hanno ritenuto opportuno segnalare alcune criticità da loro riscontrate in vista dell'eventualità di applicare in concreto le nuove disposizioni. I dati espressi nel grafico seguente e nella relativa tabella comprendono pertanto anche questi dati insieme a quelli espressi nelle precedenti tabelle.

Grafico 1

[4] La Commissione ha acquisito un'ulteriore segnalazione di indagine per il delitto di cui all'art. 452-terdecies c.p., da parte di altra procura della Repubblica, avente tuttavia carattere riservato

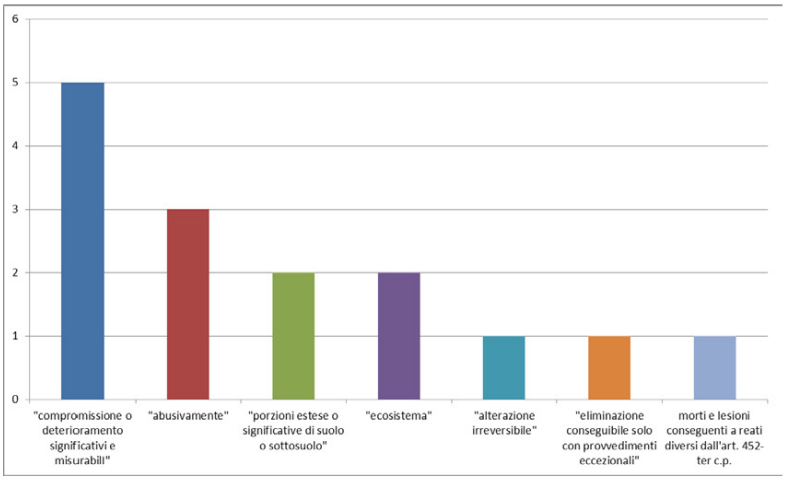

Il quadro che l'analisi delinea è quello di un insieme di fattispecie penali di riconosciuta complessità tecnico-giuridica.

Ciò si riflette sui tempi dei procedimenti - necessariamente adeguati agli accertamenti richiesti per poter correttamente configurare le fattispecie delittuose - e sui numeri complessivi delle contestazioni.

Non è oggetto diretto della presente relazione un compiuto esame dell'efficacia della legge, né sono in questa sede stati utilizzati strumenti di valutazione della sua efficacia generalpreventiva: ma il tema viene posto dai dati raccolti e sopra analizzati.

E', allo stato, ipotizzabile, che i numeri contenuti di contestazione dei delitti introdotti dalla legge n. 68 del 2015 – complessivamente almeno 102 indagini preliminari in corso - ne segnalino un campo di seria e ragionata applicazione e, al contempo, che la sua entrata in vigore abbia prodotto effetti di prevenzione generale, a fronte della previsione di sanzioni più gravi.

Il completamento della dinamica generalpreventiva potrà conseguire, nel prossimo futuro, alla percezione della concreta applicabilità processuale delle nuove fattispecie incriminatrici e dunque della effettività delle sanzioni.

Va peraltro registrato che la prima applicazione in sede di giurisprudenza di legittimità dell'art. 452-bis codice penale[5] è nel segno della positiva conferma dell'idoneità della nuova norma incriminatrice a sanzionare condotte ricostruibili nella loro materialità e qualificabili illecite al ricorrere di condizioni che la norma

[5] Cass. Sez. III n. 46170 del 21 settembre - 3 novembre 2016: la sentenza è allegata alla presente Relazione

pone e che il giudice può concretamente rinvenire nel fatto sottoposto alla sua valutazione.
Ancora sui dati numerici può essere condotto un riscontro a partire dal contenuto del rapporto di Legambiente, allegato a questa Relazione.
Il dato di 173 contestazioni di delitti di cui alla legge n. 68 del 2015 viene fornito in quel rapporto sulla base di acquisizione di dati dalle polizie giudiziarie e per l'intero territorio nazionale; il dato sintetizzato nella tabella 2 sopra riportata (e di seguito nella tabella 11) deriva da un campione che, come si è detto, copre circa il 60 per cento del territorio nazionale.
Lo scarto tra i due dati, una volta rapportati i due diversi parametri, è, per quelli forniti alla Commissione dalle procure della Repubblica, inferiore di circa il 12 per cento a quelli forniti dalle polizie giudiziarie: fatta salva una fisiologica variabilità, è razionalmente ipotizzabile che vi sia stata la dovuta attenzione degli organi inquirenti nella qualificazione giuridica dei fatti, inizialmente, o a seguito di indagine, difforme da quella inizialmente attribuita da chi ha acquisito la notizia di reato.
Costituisce invece riscontro esterno pieno il confronto con i dati acquisiti dal Ministero della giustizia presso gli uffici giudiziari inquirenti: le 137 indagini in corso su un campione pari all'84 per cento su base nazionale, portano a uno scarto tra i due dati, rapportando i due insiemi, del solo 4 per cento
[in attesa di nota del Ministero della Giustizia]
E' chiara in questa materia – ma l'osservazione è generalizzabile – la necessità di porre attenzione, nella redazione di statistiche, su ciò che è "denunciato" rispetto a ciò che è in effetti perseguito penalmente (e a ciò che è giudizialmente accertato).
Ferma restando la necessità di produzione giurisprudenziale e di consolidamento della stessa per poter utilizzare con efficacia il nuovo strumento legislativo, gli interlocutori della Commissione hanno evidenziato l'esistenza di criticità di ordine pratico e organizzativo, anch'esse composte e analizzate nel rapporto del Servizio per il controllo parlamentare

1.4.4) Criticità di ordine pratico e organizzativo

Nella valutazione quantitativa delle contestazioni effettuate per i nuovi "eco-delitti", occorre tenere presente, oltre al dato temporale rappresentato dal primo anno di vigenza della nuova legge, anche di una serie di elementi di fatto che si dimostrano rilevanti in sede di concreta attuazione delle nuove norme incriminatrici.
In primo luogo occorre considerare che le già segnalate difficoltà tecnico-giuridiche poste dal dettato normativo dei nuovi reati, si traducono in un lavoro complesso e delicato da parte della polizia giudiziaria e delle Procure della Repubblica presso i Tribunali, le quali necessariamente devono appurare, nei singoli casi concreti, la sussistenza dei numerosi e potenzialmente controversi elementi costitutivi dei nuovi reati ambientali e dei relativi presupposti, e supportare tale sussistenza in termini probatori nell'ambito del procedimento penale.

Le relative attività di indagine volte all'accertamento dei fatti che costituiscono reato, del rapporto di causalità con determinati comportamenti omissivi o commissivi, e quindi dei soggetti (persone fisiche ma eventualmente anche persone giuridiche) responsabili di tali comportamenti, possono risultare particolarmente complesse. Le indagini presso determinati distretti produttivi caratterizzati da intensa o significativa industrializzazione hanno ad esempio evidenziato una multifattorialità delle cause inquinanti che rende difficile l'accertamento del nesso di causa-effetto tra l'evento inquinante e le condotte oggetto di indagine. D'altro canto le indagini presso impianti dismessi o in siti maggiormente isolati scontano le difficoltà investigative legate all'accertamento di comportamenti anche assai risalenti nel tempo e commessi in luoghi spesso situati in proprietà o pertinenze interdette o comunque non immediatamente accessibili al pubblico.

Le indagini per i nuovi reati ambientali possono pertanto durare anche molto a lungo e, ai sensi dell'art. 407, comma 2, lett. b) del Codice di procedura penale, possono durare fino a due anni *"per notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese"*.

Quanto sin qui osservato consente di contestualizzare adeguatamente alcune particolari evidenze riscontrate nel campione esaminato, relativo come detto al primo anno di vigenza della L. n. 68/2015: l'assenza di sentenze di condanna, il limitato numero di dibattimenti aperti e invece la preponderante segnalazione di indagini preliminari in corso o di mere iscrizioni di notizie di reato.

Questo dato supporta una prima importante considerazione: l'intervallo temporale di osservazione preso in considerazione nella presente ricerca è ancora relativamente breve e precoce; malgrado ciò il primo flusso di dati sin qui registrato è fondamentale ai fini di una corretta e attendibile ricostruzione delle serie storiche relative all'attuazione della legge n. 68/2015.

Lo stesso dato supporta altresì anche un'altra considerazione di ordine pratico: l'apertura di una indagine per ciascuno dei nuovi "eco-reati" rappresenta, come si è visto, una ipotesi di lavoro estremamente complessa e onerosa, anzitutto in termini di attività investigativa e di tempo, ma anche, come subito si dirà, in termini di risorse. Tale considerazione aiuta a comprendere meglio l'atteggiamento di prudenza (talvolta anche di riserbo) che traspare nelle comunicazioni rese dagli Uffici giudiziari, i quali hanno colto l'occasione della presente rilevazione per segnalare, anche all'esito di attività di studio e approfondimento poste in essere dagli stessi, le varie forme di criticità che ritengono possano ulteriormente ostacolare percorsi di indagine che già di per sé si presentano impervi e accidentati.

Altro importante aspetto problematico che emerge fra quelli sin qui richiamati è quello relativo all'accertamento dei soggetti responsabili delle nuove fattispecie criminose. Com'è noto la mancata identificazione di un responsabile nei termini di indagine previsti, conduce inevitabilmente alla richiesta di archiviazione e alla mancata incardinazione di un procedimento, sia pure per fatti che risultano gravemente offensivi per la collettività e meritevoli per legge di sanzione penale. Sotto questo aspetto occorre osservare, come si evince dalla seguente tabella 11, che i procedimenti contro ignoti rappresentano una quota significativa delle contestazioni relative ai nuovi "eco-delitti" (pari a circa un terzo sul totale delle contestazioni, con

percentuali che possono tuttavia variare in riferimento alle singole fattispecie di reato).

Tabella 11

Fattispecie	Totale contestazioni riferite	Contestazioni riferite contro ignoti
452-*bis*	almeno 47	14
452-*ter*	almeno 2	1
452-*quater*	almeno 5	2
452-*quinquies*	6	2
452-*sexies*	3	2
452-*septies*	6	0
452-*novies*	almeno 1	ND
452-*terdecies*	3	2
Non specificate (*)	3	3
Totale	**almeno 76**	**almeno 26**
(*) Procura Repubblica di Matera e Locri GIP (cfr. tab. 1 - ultima colonna a dx.)		

Si precisa inoltre che nella tabella 11 sono indicate le contestazioni contro ignoti laddove espressamente indicate nelle comunicazioni pervenute dagli Uffici giudiziari: poiché in diversi casi è stata fornita una indicazione generica delle contestazioni senza specificare se riferita contro noti o ignoti, non può escludersi a priori che il numero complessivo delle contestazioni contro ignoti possa essere anche superiore a quello riferito nella colonna di destra. Si precisa inoltre che i totali delle contestazioni riferite (riportati nella colonna centrale) corrispondono ai totali riportati nell'ultima riga della tabella 2 (ove però non compare l'art. *452-novies* c.p.). Infine nella penultima riga della tabella 11 sono stati inserite 3 contestazioni generiche, ossia riferite senza specificazione del relativo titolo di "eco-delitto" rispettivamente dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera e dal Tribunale di Locri - Ufficio GIP: tali Uffici risultano inseriti nell'ultima colonna a destra della tabella l; gli altri Uffici inseriti in quest'ultima colonna hanno riferito ulteriori contestazioni generiche contro noti o senza alcuna precisazione in merito.

La problematica inerente i procedimenti contro ignoti deve essere attentamente considerata in termini di valutazione dell'efficacia degli strumenti introdotti dalla L. n. 68/2015. Se da un lato infatti una quota significativa delle indagini in corso per fatti riconducibili ai nuovi "eco-delitti", in mancanza dell'individuazione dei responsabili dei fatti criminosi, presenta il rischio di non pervenire alla celebrazione di un processo e di non condurre quindi alla pronuncia di una sentenza di condanna, è sin d'ora comunque opportuno, alla luce degli obiettivi della legge individuati nel paragrafo 1.2, non limitarsi ad osservare l'efficacia delle nuove norme penali esclusivamente dal punto di vista della loro funzione repressiva (che di fatto potrebbe risultare affievolita per quanto testé osservato) ma considerare anche la funzione preventiva delle stesse norme e di tutte le attività di indagine che, comunque obbligatorie per legge, sono state condotte in relazione ad esse, anche se

> non sono sfociate nell'esercizio dell'azione penale. In altri termini e secondo un approccio metodologico controfattuale, l'efficacia degli strumenti introdotti dalla L. n. 68/2015 non potrà circoscriversi alla mera quantificazione degli esiti processuali delle attività di indagine attualmente in corso (ossia il dato quantitativo e osservabile del numero dei processi celebrati e delle condanne inflitte per singolo "eco-delitto"), ma dovrà opportunamente ricomprendere anche il dato, pure quantitativo ma non osservabile, dei comportamenti criminosi che non sono stati posti in essere per l'effetto deterrente delle nuove norme incriminatrici e dalle attività di indagine ad esse connesse.

E' la riproposizione del tema dell'efficacia generalpreventiva delle nuove norme incriminatrici, rivisto a partire dall'analisi compiuta.
Riprendendo quanto detto a questo proposito, è possibile ipotizzare uno sviluppo di verifica che nel prossimo futuro miri a fornire valutazioni obiettive di efficacia della legge attraverso l'integrazione tra più indicatori: un'attendibile raccolta statistica di dati relativi a notizie di reato, provvedimenti cautelari, esercizio dell'azione penale, condanne; una stima fondata della "cifra oscura" in materia ambientale; la valutazione di indici esterni (attività amministrativa autorizzatoria, esiti di controlli ordinari, statistiche ambientali, …) di emersione di attività illecite ovvero di investimenti nella prevenzione.

> Sotto l'aspetto prettamente organizzativo, e come accennato precedentemente, una indagine per fattispecie rientrante fra gli "eco-reati" (includendo in essi tanto gli "eco-delitti" sopra descritti, quanto anche i reati contravvenzionali in materia ambientale, per i quali la L. n. 68/2015 ha introdotto il c.d. "procedimento delle prescrizioni" di cui si dirà in seguito) rappresenta una ipotesi di lavoro particolarmente onerosa anche in termini di risorse umane da impiegare nell'attività investigativa. Tale attività può richiedere non solo la disponibilità di ulteriore personale da destinare alle indagini, ma soprattutto richiede l'apporto di unità di personale specializzato di polizia giudiziaria, in possesso cioè di adeguate competenze tecnico-scientifiche nelle materie ambientali e igienico-sanitarie che rilevano nel corso dell'attività investigativa e che rappresentano, come in più casi manifestato dagli Uffici giudiziari interpellati, una risorsa scarsa. A tale problema vari Uffici giudiziari hanno cercato di supplire con attività di formazione interna o con forme di collaborazione tra diversi Corpi di polizia giudiziaria o talvolta ricorrendo a costose consulenze esterne. Ulteriore e molto importante canale di collaborazione nell'attività di indagine è rappresentato dall'apporto delle Agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA): anche sotto questo profilo tuttavia, almeno in talune Regioni, è stata segnalata la carenza di una disponibilità di personale adeguata al volume di lavoro già in essere presso tali Agenzie, volume di lavoro incrementato proprio dalle richieste della polizia giudiziaria conseguenti alle attività di indagine relative ai reati ambientali.
> Il grafico seguente indica in modo riassuntivo le principali criticità operative segnalate dagli Uffici giudiziari del campione allargato (sono ricompresi cioè anche

Uffici giudiziari che non hanno comunicato contestazioni dei nuovi "eco-delitti" e che quindi non figurano nelle tabelle precedenti).

Grafico 2

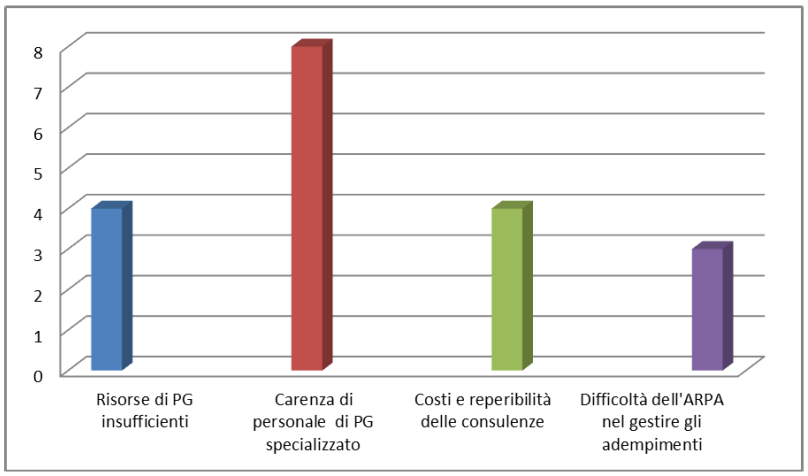

Dal complesso di queste osservazioni risulta dunque evidente che l'adeguata disponibilità di personale di polizia giudiziaria specializzato, in grado cioè di affrontare con maggiore preparazione ed efficacia le problematiche di ordine tecnico-scientifico che emergono nel corso delle attività di indagine relative agli "eco-reati", risulta sin d'ora una delle problematiche fondamentali per porre le condizioni operative necessarie a consentire la più efficace ed efficiente attuazione degli strumenti penali e processuali introdotti dalla legge n. 68/2015. Sotto questo aspetto appare dunque critico il raggiungimento dell'obiettivo di attuare la legge n. 68/2015 senza nuovi o maggiori oneri finanziari. Quanto evidenziato al riguardo dalla presente analisi potrà comunque essere utilmente utilizzato come termine di paragone per una ulteriore fase di osservazione che in ipotesi venga condotta in seguito all'adozione di eventuali iniziative che intervengano su tale problematica.
Infine, sotto un ulteriore profilo sempre attinente ai riflessi organizzativi, alcune Procure della Repubblica presso Tribunali hanno comunicato di aver creato delle sezioni specializzate aventi ad oggetto i crimini ambientali o di aver instaurato dei protocolli di indagine o di aver emanato direttive (in particolare con riferimento al procedimento delle prescrizioni di cui si dirà in seguito). Dall'osservazione del campione (tali informazioni sono inserite nelle tabelle nn. 3 - 10 sopra riportate) si evince che sebbene siffatte scelte organizzative sono senz'altro in grado di agevolare l'attività di indagine - ottimizzando in particolare le risorse umane disponibili nonché il consolidamento, l'implementazione e l'utilizzo dei relativi *know-how* - si ravvisano tuttavia anche situazioni in cui è stato rilevato un sensibile numero di contestazioni degli "eco-delitti" pur in assenza di moduli organizzativi specializzati. Parimenti nel campione allargato si ravvisano Uffici che si sono dotati di analoghe strutture ma che, alla data della rilevazione, non avevano ancora segnalato

> contestazioni dei nuovi delitti. Anche questo aspetto organizzativo sconta comunque, secondo quanto riferito in precedenza, la relativa brevità e anticipazione del periodo di osservazione sotteso alla presente ricerca ed è dunque meritevole di una ulteriore disamina in una eventuale successiva ipotesi di analisi.

L'analisi delle osservazioni provenienti dagli uffici giudiziari tiene insieme tre risorse degli organi inquirenti: polizia giudiziaria, Agenzie ambientali, consulenze.
Il presupposto di rilevanza di queste risorse è l'elevato grado di tecnicità delle norme di cui alla legge n. 68 del 2015 e la necessità di introduzione nel procedimento penale di conoscenze extragiuridiche.
Dalle tabelle e grafici riportati nella parte centrale del rapporto del Servizio per il controllo parlamentare, e soprattutto dal grafico n. 2 sopra riprodotto, emerge come, sin dall'acquisizione della notizia di reato, la magistratura inquirente abbia necessità di poter contare su valutazioni precise e pertinenti circa la natura della condotta, l'esistenza di un evento penalmente rilevante, la misura dell'eventuale compromissione/deterioramento/alterazione di matrici ambientali.
L'ampio spettro esistente tra reati contravvenzionali suscettibili della procedura delle prescrizioni, contravvenzioni produttive di danno o pericolo di danno, delitti, fa sì che a fini di immediata rilevanza procedimentale il pubblico ministero debba provvedere a qualificare correttamente il fatto: e ciò potrà fare – come l'insieme delle informazioni offerte dagli uffici giudiziari conferma – potendo contare sulla collaborazione di polizie giudiziarie specializzate e delle agenzie ambientali; lasciando se possibile sullo sfondo l'impiego di soggetti estranei agli apparati pubblici, nominati e retribuiti come consulenti.
Il richiamo, contenuto nel rapporto del Servizio per il controllo parlamentare all'invarianza finanziaria (altre considerazioni *infra*, nel 1.5 del rapporto) pone lo sguardo su un altro delicato problema: se cioè l'introduzione di norme penali a significativo impatto procedimentale possa effettivamente ritenersi a costo zero, ovvero se la concreta invarianza delle risorse generi una redistribuzione di quelle esistenti a detrimento di altri settori di intervento delle polizie giudiziarie e della magistratura.

> *1.4.5) Criticità interpretative evidenziatesi riguardo il procedimento delle prescrizioni*
> La legge n. 68/2015 ha inoltre introdotto un procedimento speciale per perseguire i reati contravvenzionali in materia ambientale […]
> Tale procedura (per brevità indicata come "procedimento delle prescrizioni" e disciplinata dai nuovi artt. *318-bis* e ss. del D.Lgs. n. 152/2006) prevede che, in caso di condotte che non hanno provocato danno, al soggetto responsabile dei predetti comportamenti vengano impartite delle prescrizioni, ossia delle istruzioni asseverate dall'ente specializzato competente, il cui adempimento, insieme al pagamento di una somma in misura ridotta rispetto alla sanzione penale prevista, estingue il reato. Con tale strumento processuale il legislatore ha inteso intervenire in maniera efficace,

> rapida e restitutiva, secondo una modalità già sperimentata in materia di violazione delle norme concernenti la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
> La necessità di pervenire tempestivamente all'approvazione della legge n. 68/2015, all'esito di una complessa *navette* tra Camera e Senato, ha comportato che siano rimasti non sufficientemente definiti alcuni aspetti della regolamentazione delle prescrizioni impartite al contravventore.

Il modello procedimentale di cui agli articoli 318-bis e seguenti del decreto legislativo n. 152 del 2006, introdotto dalla legge n. 68 del 2015, è affine a quello ampiamente sperimentato in materia di violazione di norme prevenzionistiche con il decreto legislativo n. 758 del 1994: tuttavia la specificità della materia ha suggerito un passaggio ulteriore, consistente nella asseverazione tecnica "dell'ente specializzato competente nella materia trattata" (art. 318-ter, comma 1, del decreto legislativo n 152 del 2006).
Il tema del procedimento prescrizionale non era materia oggetto di richiesta diretta di dati o informazioni agli uffici giudiziari: ciononostante le relative questioni applicative sono state largamente trattate nelle risposte, a conferma che la mancata compiuta definizione in sede normativa ha prodotto la necessità di interventi a compensazione di talune "aree grigie".
L'ipotesi di affrontare sulla base di stime quantitative l'applicazione del procedimento è venuta meno, in corso d'indagine, in considerazione dell'eterogeneità delle risposte, più orientate a considerazioni di merito giuridico e organizzativo che a dati numerici; rileva dunque, in principalità, il descritto fenomeno di incompiutezza e di reazione ad essa, che ha coinvolto istituzionalmente anche la procura generale presso la Corte di cassazione e ISPRA/SNPA, i cui documenti sono allegati alla presente relazione

> Per effetto di tali aree grigie si sono confrontate sul territorio nazionale diverse direttive emanate dalle Procure della Repubblica e diversi orientamenti espressi dalle Agenzie regionali per la protezione ambientale ARPA. Una delle finalità originarie della presente verifica di attuazione era appunto quello di tracciare un primo quadro riassuntivo delle prassi applicative invalse in relazione a tale innovativo strumento processuale e provare a stimare in termini quantitativi l'applicazione data a quest'ultimo dagli operatori giudiziari. Sotto quest'ultimo aspetto la qualità, estremamente eterogenea e spesso solo indicativa in termini numerici, dei dati comunicati dagli Uffici giudiziari interpellati non consente purtroppo di ricostruire, al pari di quanto effettuato per i nuovi "eco-delitti", una mappatura dell'applicazione della nuova procedura alle molteplici fattispecie contravvenzionali, né di fornire una attendibile quantificazione della relativa applicazione, anche in termini meramente complessivi. Richiamando i dati generali del campione, tra i 61 Uffici giudiziari che hanno riferito di aver dato attuazione alle disposizioni di cui alla L. n. 68/2015, sono almeno 20 quelli che hanno effettivamente applicato le nuove norme del procedimento delle prescrizioni. Tuttavia […] solo una parte minoritaria di tali Uffici hanno rappresentato, peraltro con modalità nemmeno

perfettamente coincidenti, il numero delle richieste di archiviazione per avvenuta estinzione del reato *ex* art. *318-septies* del D.Lgs. n. 152/2006, ossia all'esito dell'effettiva esecuzione delle prescrizioni da parte del contravventore e al pagamento della somma in misura ridotta. Anche sotto tale profilo, un eventuale aggiornamento della presente verifica di attuazione poter auspicabilmente pervenire a risultati maggiormente espressivi. E' tuttavia utile osservare che la maggior parte degli Uffici giudiziari piuttosto che fornire indicazioni quantitative precise del numero dei casi in cui hanno applicato il procedimento delle prescrizioni, hanno preferito concentrarsi, anche con dovizia di approfondite argomentazioni, sulle problematiche applicative della nuova procedura. Dal complesso delle comunicazioni pervenute e delle direttive impartite agli Uffici di polizia giudiziaria, allegate dagli Uffici giudiziari, si evince un forte interesse all'applicazione della nuova procedura, che viene per lo più percepita come una soluzione senz'altro auspicabile sia a fini deflattivi sia a fini restitutori.
Si riassumono di seguito le principali questioni interpretative relative a tale procedura:

Grafico 3

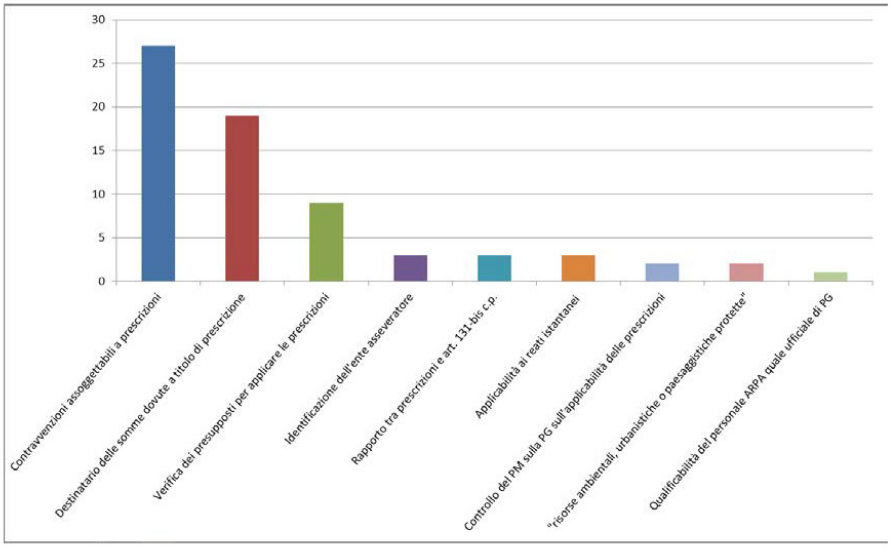

Contravvenzioni assoggettabili al procedimento delle prescrizioni
Tale questione inerisce direttamente il campo di applicazione della nuova procedura ed ha sostanzialmente dato luogo a due ipotesi interpretative: secondo la prima opzione sarebbero escluse dall'ambito di applicazione della procedura le sole contravvenzioni punite con l' arresto; in base alla seconda ipotesi sarebbero invece escluse anche le contravvenzioni punite con arresto e ammenda congiunta. Si tratta della questione interpretativa in assoluto più dibattuta e segnalata dagli Uffici giudiziari, ampiamente approfondita in varie relazioni trasmesse alla Commissione

d'inchiesta. Se da un lato infatti la finalità di garantire la più ampia funzionalità al nuovo strumento processuale ispira le interpretazioni di natura estensiva, orientate cioè ad ammettere al procedimento delle prescrizioni la più ampia platea di reati contravvenzionali (estendendosi eventualmente fino alle fattispecie previste di fuori dello stesso D.Lgs. n. 152/2006), dall'altro lato nelle prospettazioni di orientamento più restrittivo sono state avanzate delicate questioni di coerenza interna del sistema dei reati contravvenzionali in materia ambientale sotto il profilo sanzionatorio, paventandosi in talune situazioni il rischio che l'ammissione indiscriminata alla procedura di cui all'art. 318-bis del D.Lgs. n. 152/2006 possa comportare trattamenti irragionevolmente più vantaggiosi per fattispecie contravvenzionali più gravi.

Identificazione del destinatario delle somme dovute a titolo di prescrizione

La disciplina del procedimento delle prescrizioni non individua specificamente tale soggetto e in sede di applicazione della nuova procedura, all'atto del pagamento della somma dovuta in misura ridotta rispetto alla sanzione penale prevista, si è posto in concreto il problema dell'intestazione del relativo modulo di pagamento a carico del contravventore. Alcune delle comunicazioni rese dagli Uffici giudiziari riferiscono che il soggetto beneficiario è stato individuato nell'ARPA competente per territorio, che incamera tali somme a titolo provvisorio in attesa di una definizione normativa della questione.

Si segnala al riguardo che il Governo, nella seduta della Camera dei deputati del 15 giugno 2016, ha accolto l'ordine del giorno n. 9/68-B/12 De Rosa il quale, premesso tra l'altro che "uno dei maggiori problemi riscontrati nell'ambito del controllo ambientale riguarda l'insufficienza di risorse disponibili e vincolate destinate al controllo", impegna il Governo "a valutare la possibilità di istituire attraverso ulteriori iniziative normative nell'ambito del Fondo unico giustizia di una apposita sezione <Ambiente> a destinazione obbligata, a favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, in cui confluiscano i proventi dei beni sottoposti a sequestro penale o amministrativo, a confisca, le ammende, le multe nonché le sanzioni e le penali di natura ambientale, con particolare riferimento ai pagamenti effettuati ai sensi dell'articolo 318-quater, comma 2, nonché dell'articolo 318-septies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al fine di fornire adeguate risorse all'attività di vigilanza in campo ambientale segnatamente svolta dal sistema nazionale a rete per la protezione ambientale di cui alla presente legge".

Nella stessa seduta è stato parimenti accolto l'ordine del giorno n. 9/68-B/2 Matarrelli che impegna il Governo "a monitorare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di valutare la possibilità di adottare eventuali iniziative volte a predisporre l'istituzione, nell'ambito del Fondo unico giustizia, di una sezione ad hoc a destinazione vincolata per la tutela ambientale, finanziata con i proventi dei beni sottoposti a sequestro penale o amministrativo, a confisca, le ammende, le multe nonché le sanzioni e le penali di natura ambientale".

Tali ordini del giorno sono stati trasmessi, a cura della competente struttura amministrativa della Camera dei deputati, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero della giustizia. Allo stato non risultano pervenute note di attuazione al riguardo.

Verifica dei presupposti per l'applicazione del procedimento delle prescrizioni

Riguarda l'interpretazione del presupposto, previsto dall'art. 318-bis del D.Lgs. n. 152/2006, dell'assenza di danno o di pericolo concreto e attuale di danno, necessario per l'attivazione della procedura. Una interpretazione eccessivamente rigorosa potrebbe condurre ad affermare che qualunque violazione, anche solo formale, comporti un danno o un pericolo di danno e quindi impedisca l'accesso a tale procedura. La valutazione della sussistenza del danno (o del relativo pericolo) si collega alla questione della competenza su tale valutazione, che non può ricadere sul solo operatore di polizia giudiziaria o sul soggetto asseveratore tecnico, ma che spetta invece al pubblico ministero.

Identificazione dell'Ente asseveratore
Ossia dell'ente specializzato competente nella materia trattata cui spetta, alla stregua dell'art. *318-ter* del D.Lgs. n,. 152/2006, l'asseverazione tecnica delle prescrizioni impartite al contravventore. Tale ente è stato alternativamente identificato nell'ARPA competente per territorio o anche nell'autorità amministrativa dotata delle competenze autorizzative (ad esempio Provincia o Regione).

Rapporto tra procedimento delle prescrizioni e art. 131-bis cod. pen. (richiesta di archiviazione "per la particolare tenuità del fatto")
In presenza di condotte che abbiano determinato minime ripercussioni sulle risorse ambientali e che in quanto tali non rientrerebbero nell'ambito di applicazione dell'art. *318-ter* del D.Lgs. n. 152/2006, potrebbe procedersi alla richiesta di archiviazione *ex* art. *131-bis* cod. pen. Il ricorso a quest'ultimo istituto potrebbe non essere precluso anche in caso di mancata o ritardata ottemperanza alla sanzione pecuniaria. Inoltre, sulla base dell' invalso orientamento volto ad ammettere l'applicabilità dell'art. *131-bis* cod. pen. anche ai reati che prevedono soglie di punibilità, si pone il dubbio di poter impartire delle prescrizioni anche in presenza di condotte che abbiano determinato emissione di sostanze inquinanti di poco superiori ai limiti di soglia previsti dalle tabelle ministeriali.

Potere di controllo del pubblico ministero sull'attività della polizia giudiziaria circa l'applicabilità delle prescrizioni
Risiede nel pubblico ministero un potere di verifica (in termini di conferma o meno) della valutazione effettuata dalla polizia giudiziaria e dal soggetto asseveratore;
in particolare, trattandosi di una procedura favorevole al reo, il pubblico ministero dovrà giustificare in sede procedimentale e processuale, a fronte di istanze o eccezioni formulate dall'indagato o dall'imputato, i motivi alla base della mancata ammissione alla procedura delle prescrizioni. È stato altresì sottolineato che l'avvio di tale procedura possa di fatto essere rimessa interamente alla polizia giudiziaria, salvo un mero controllo successivo da parte dell'Autorità giudiziaria. È stata poi constatata la carenza di un meccanismo di surroga del pubblico ministero nell'attivazione del regime delle prescrizioni nel caso di una ingiustificata inerzia in tal senso della polizia giudiziaria.

Applicabilità del procedimento delle prescrizioni ai reati istantanei

E' sorto il dubbio se la procedura *ex* art. *318-bis* del D.Lgs. n. 152/2006 possa applicarsi ai reati istantanei (in cui cioè sia già stata perfezionata la lesione del bene giuridico tutelato dalla norma penale) o solo ai reati permanenti (in cui cioè può profilarsi una concreta cessazione della compromissione dello stesso bene giuridico). A fronte di un orientamento favorevole si riscontra anche una ipotesi contraria secondo la quale ai reati istantanei potrebbe se del caso applicarsi il ricordato istituto della richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto *ex* art. *131-bis* cod. pen.

Riferimento nell'art. 318-bis del D.Lgs. 152/2006 alle "risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette"
In particolare è stato sollevato il dubbio se l'aggettivo qualificativo *''protette"* sia ultroneo rispetto al concetto di danno o pericolo alle *"risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche"*, se inerisca ai soli beni paesaggistici o riguardi tutte e tre le categorie di risorse. Ovvero se tale locuzione richiami o meno la categoria formale delle aree e dei beni sottoposti a vincolo o a speciale regime di tutela.

Esula evidentemente dall'oggetto della presente relazione una presa di posizione a favore dell'una o dell'altra interpretazione: ciò che pare utile sottolineare è l'immediata percezione tra gli operatori della necessità di colmare quelli che sono apparsi come vuoti normativi.
Se da un lato, in forma contenuta, gli interlocutori giudiziari della Commissione ipotizzano interventi del legislatore ad integrazione delle norme della legge n. 68 del 2015, dall'altro, in maniera più estesa e consistente, si pensa alla necessità di interpretare le norme al fine di renderle più efficacemente applicabili.
La considerazione, che qui viene svolta in relazione al tema delle prescrizioni, è estensibile all'intero insieme dei contributi degli uffici giudiziari: la visione della legge n. 68 del 2015 come complesso normativo impegnativo, da affrontare con gli strumenti ermeneutici più idonei, è ampiamente prevalente; minoritarie sono richieste di intervento del legislatore e assenti aspirazioni novellatrici della legge ampie o catartiche.
In tema di prescrizioni l'esigenza avvertita è quella di garantire un'omogeneità interpretativa che eviti difformità, e dunque diseguaglianze, nell'applicazione della legge, tra distretti o circondari diversi o, addirittura, nell'ambito del medesimo circondario ad opera di diverse polizie giudiziarie o organi di controllo.
Di qui la frequente emanazione di direttive delle singole procure della Repubblica, diverse delle quali comunicate alla Commissione.
Il primo livello di coordinamento praticabile in concreto e allo stato delle cose risulta quello delle procure generali.
In tal senso un esempio positivo di interlocuzione tra procure della Repubblica, agenzie e polizie giudiziarie è quello del protocollo d'intesa sui reati ambientali sottoscritto il 18 maggio 2016 presso la procura generale di Bologna, che ha assunto un'iniziativa di coordinamento basata sull'articolo 6 del decreto legislativo n. 106

del 2006, norma dell'ordinamento giudiziario che promuove, tra l'altro, "il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale".
L'iniziativa della procura generale di Bologna è intervenuta dopo l'avvio dell'interlocuzione con la Commissione, che è stata formale destinataria del documento contenente il protocollo non appena approvato.
Si tratta, per l'appunto, di un livello di coordinamento praticabile in concreto e corretto dal punto di vista dell'ordinamento, il cui livello superiore, finalizzato all'obiettivo dell'omogeneità nazionale, si colloca presso la Procura generale presso la Corte di cassazione, già impegnata nell'applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 106 del 2006 in tema di uniforme esercizio dell'azione penale, in collegamento con le procure generali presso le corti di Appello, non soltanto per evitare disomogeneità ma anche per incentivare le prassi di migliore efficacia: è allegata alla Relazione la relazione della Procura generale presso la Corte di cassazione ad esito della riunione dei Procuratori generali del 14-15 aprile 2016 in tema di applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 ai reati ambientali.
A esigenze analoghe, come percepite dal punto di vista del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, è ispirato il documento di di ISPRA-SNPA, allegato alla relazione, che propone la prosecuzione dell'attività dell'osservatorio sull'applicazione della legge n. 68 del 2015 e la realizzazione di una serie di attività di sistema di natura informativa.
La coincidenza di più interventi *ab extra* legge n. 68 del 2015, oltre a quelli ricognitivi e orientativi citati, della Procura generale presso la Corte di cassazione e di ISPRA-SNPA, è confermata dalla presentazione alla Camera dei deputati (ed accoglimento da parte del Governo) dei tre ordini del giorno ad oggetto specifico inerenti, i primi due – già citati - la materia della destinazione delle risorse derivanti dall'esecuzione di sanzioni ora previste dalla legge n. 68 del 2015 e il terzo la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria del personale delle Agenzie ambientali.
Il Governo ha infatti accolto, nella seduta della Camera dei deputati del 15 giugno 2016, l'ordine del giorno n. 9/68-B/19 Cominardi, il quale, premesso tra l'altro che "in alcune regioni gli operatori delle agenzie regionali per l'ambiente operano con funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria ed in altre no. Ciò crea una situazione che non aiuta la costituzione di una rete omogenea di controlli ambientali. Pertanto si ritiene fondamentale che il personale incaricato degli interventi ispettivi operi con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria" impegna il Governo "a valutare la possibilità di intervenire tempestivamente attraverso ulteriori iniziative normative al fine di riconoscere la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria al personale appartenente alle agenzie ambientale e all'ISPRA incaricato degli interventi ispettivi".

Un problema accessorio rispetto al nuovo sistema, ma di grande rilevanza per la sua concreta applicazione, era quello del superamento dei residui dubbi sull'attribuzione di funzioni di polizia giudiziaria al personale delle agenzie.
Poter attribuire agli appartenenti al personale delle Agenzie ambientali la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria significa ad esempio che nell'immediatezza dell'intervento su reati ambientali e in corso di indagine essi possono procedere - senza necessità di coinvolgere altri operanti - al sequestro preventivo di cui all'articolo 321, comma 3-bis, del codice di procedura penale, ad assunzione di sommarie informazioni ai sensi dell'articolo 350 del codice di procedura penale, ad accertamenti e sequestri ai sensi dell'articolo 354 codice di procedura penale, allo svolgimento di attività delegate dal pubblico ministero, alla redazione di atti destinati alla piena utilizzabilità procedimentale e processuale; tutto ciò agendo con le competenze tecniche proprie della loro tipica funzione di tutela ambientale e dunque con significativa efficacia.
Su quest'ultimo punto vanno segnalate due sopravvenienze, una normativa e una giurisprudenziale.
La legge 28 giugno 2016 n. 132, di istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, rende esplicita l'attribuzione della qualifica.
L'articolo 14 della legge n. 132 del 2016, reca disposizioni sul personale ispettivo dell'ISPRA e oltre a prevedere l'emanazione di un apposito regolamento (il cui schema dovrà essere trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario) dispone, al comma 7 che "il presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle agenzie possono individuare e nominare, tra il personale di cui al presente articolo, i dipendenti che, nell'esercizio delle loro funzioni, operano con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. A tale personale sono garantite adeguata assistenza legale e copertura assicurativa a carico dell'ente di appartenenza."
Per il passato il riconoscimento della qualifica, con la conseguente validità degli atti di polizia giudiziaria compiuti, talora contestato in giudizi di merito, era deducibile dalla lettura coordinata dell'articolo 57 codice di procedura penale, del decreto legislativo n. 496 del 1993 n. e del decreto ministeriale 58 del 1997: recentemente la Corte di cassazione, Sez. III penale, con sentenza n. 50352 del 28 novembre 2016 (allegata alla presente relazione) ha confermato questa lettura, con ampiezza di argomenti e ricostruendo il quadro delle fonti normative a partire dal dato testuale dell'articolo 57, terzo comma, codice di procedura penale.

1.5) Spunti di riflessione per un'analisi economica dell'attuazione della L. n. 68/2015

Da alcune delle questioni sollevate dagli Uffici giudiziari nelle relazioni trasmesse alla Commissione d'inchiesta possono trarsi alcuni spunti di riflessione utili ai fini di una valutazione dell'efficacia degli strumenti introdotti dalla legge n. 68/2015 ispirata a un approccio metodologico di tipo prettamente economico.

Una prima questione specifica, concernente la procedura *ex* art. *318-bis* e ss. del D.Lgs. n. 152/2006, è stata rilevata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, laddove essa osserva che l'esiguità dei termini di prescrizione (ossia dei termini spirati i quali il reato si estingue) previsti per i reati contravvenzionali (e la loro mancata interruzione anche a seguito dell'esercizio dell'azione penale) inducono gli indagati a non aderire alla suddetta procedura nell'auspicio di poter beneficiare dell'impunità conseguente alla futura declaratoria di estinzione del reato.

Nell'ottica di una valutazione dell'efficacia del nuovo strumento processuale, tale constatazione si focalizza sull'interesse, inteso quasi "in senso economico", del contravventore (considerato quindi quasi alla stregua del consumatore nella teoria microeconomica) ad avvalersi della procedura introdotta dalla legge n. 68/2015 e a lui favorevole rispetto al procedimento ordinario, ma che potrebbe risultare per lo stesso soggetto non sufficientemente "appetibile" in determinate situazioni, in cui il decorrere dei termini di prescrizione della contravvenzione e i tempi di esercizio dell'attività giudiziaria potrebbero consentirgli di raggiungere comunque l'impunità addirittura a costo zero (ossia senza dover adempiere alle istruzioni impartitegli e senza pagare la somma dovuta, sia pure in misura ridotta rispetto alla sanzione edittale prevista). È necessario osservare che un simile ragionamento trova la sua ragion d'essere nella possibilità per il contravventore di compiere una scelta al margine, ossia quella di aderire o meno a un procedimento speciale (nella fattispecie il procedimento delle prescrizioni): situazione questa che nell'ordinamento penale [può] evidentemente non ricorrere per tutte le fattispecie di reato.

Può essere dunque utile in futuro tenere in considerazione siffatta ipotesi di analisi del comportamento del contravventore, per verificare in un eventuale successivo periodo di osservazione se determinate situazioni contingenti inerenti specifiche fattispecie contravvenzionali possano di fatto e in quale misura consentire una paradossale "fuga" dal procedimento speciale (la cui applicazione è viceversa incentivata proprio attraverso la previsione di un trattamento più favorevole al reo rispetto alla pena edittale e a procedimento ordinario), con indebolimento non solo dell'efficacia del nuovo strumento processuale, ma dell'azione giudiziaria nel suo complesso.

Un'ulteriore riflessione, condotta stavolta secondo un approccio di tipo macroeconomico, può condursi intorno alla seguente domanda: quanto può costare, in concreto, l'attuazione delle nuove norme sugli "eco-delitti"?

Tale domanda, lungi dal porre in dubbio la scelta del Legislatore di considerare la tutela dell'ambiente un bene meritevole di tutela penale a prescindere dai costi di esercizio, deve essere declinata in concreto con riferimento a talune delle problematiche di ordine organizzativo segnalate in precedenza, e si ricollega principalmente ai più elevati costi di esercizio delle attività di indagine connesse ai reati ambientali. Sono stati segnalati i costi notevoli dei rilevamenti e degli accertamenti tecnico-scientifici necessari, nonché i costi delle consulenze tecniche, acuiti anche dalla difficoltà di reperire periti specializzati nelle materie del caso. Alcuni Uffici hanno anche segnalato i costi legati alla custodia dei beni immobili posti sotto sequestro. Allo stesso modo rappresenta un costo di esercizio nell'attuazione della legge n. 68/2015 anche l'incremento del volume di lavoro a carico delle ARPA e degli enti asseveratori in generale. Anche sotto questo profilo

occorre osservare come risulti critico il raggiungimento dell'obiettivo di attuare la predetta legge n. 68/2015 senza nuovi o maggiori oneri finanziari.
Al di là di ogni considerazione generale di finanza pubblica circa la necessità di sostenere e implementare le attività di contrasto agli "eco-reati", ma limitando l'orizzonte di tale riflessione alla legge n. 68/2015 intesa come strumento autonomo, una interessante ipotesi di lavoro da condurre in un eventuale seguito della presente verifica potrebbe riguardare l'entità delle somme versate dai contravventori per effetto del "procedimento delle prescrizioni" e l'accertamento della misura in cui tale flusso economico riesca, almeno in parte, a compensare l'aumento dei costi a carico per esempio delle stesse ARPA. Potrebbe cioè verificarsi in che misura gli strumenti previsti dalla legge n. 68/2015 siano in grado di "autofinanziarsi" e in che misura richiedano invece ulteriori forme di sostegno finanziario; oppure potrebbe valutarsi l'opportunità di rivedere la quantificazione della premialità attualmente prevista dall' art. 318-quater del D.Lgs. n. 152/2006, ossia il pagamento di una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.
È parimenti evidente che una simile disamina non potrebbe prescindere dalle considerazioni svolte in precedenza circa la "convenienza" per il singolo contravventore ad accedere alla suddetta procedura deflattiva in costanza di termini di prescrizione delle contravvenzioni troppo brevi.
Sotto altro punto di vista, dal complesso delle osservazioni raccolte emerge la necessità di assicurare, ai fini di una efficace attuazione della legge n. 68/2015, congrue risorse umane, soprattutto specializzate, a supporto dell'attività della polizia giudiziaria e degli altri soggetti attori del procedimento penale. In termini generali, può ritenersi che la legge n. 68/2015 è uno strumento che induce un significativo aumento della domanda di personale specializzato nelle materie scientifiche suscettibili di applicazione in contesti ambientali (quali ad esempio periti chimici e biochimici o esperti in materie epidemiologiche): tale fenomeno potrebbe, in prospettiva, comportare l'affermazione di nuove figure professionali e, per questa via, richiedere più in generale la predisposizione di precipui percorsi di studio e di formazione professionale o la rivisitazione di quelli esistenti.

Le questioni che fisiologicamente si pongono dopo l'entrata in vigore di una legge riguardano la sua interpretazione giuridica. In termini conseguenti e variamente orientati, l'applicazione in concreto di una nuova legge dà altresì abitualmente luogo a una sua valutazione politica.
Può arricchire questi approcci tradizionali, senza ad essi evidentemente sostituirsi, un'analisi quantitativa e qualitativa degli effetti in senso ampio dell'entrata in vigore della legge.
L'analisi dei dati e delle informazioni raccolte dalla Commissione d'inchiesta ed elaborate in collaborazione con il Servizio per il controllo parlamentare ha indotto ad affrontare tematiche non usuali, ad essa riconducibili.
Così è a dirsi del comportamento, analizzato in termini microeconomici, dei destinatari delle norme, ovvero dell'analisi macroeconomica degli effetti dell'entrata in vigore delle stesse, anche in termini di "costi di esercizio" delle norme penali.

Si tratta in quest'ultimo caso, secondo quanto evidenziato nei dati e informazioni acquisiti e nel rapporto, del peso economico dello svolgimento di indagini complesse, valutabile come costo del personale per le strutture (uffici giudiziari, polizia giudiziaria, agenzie), per necessità aggiuntive di formazione professionale, per attività tecnico-scientifiche, ma anche di un saldo economico attivo dato dall'applicazione o irrogazione di sanzioni pecuniarie o accessorie: voci che potrebbe essere ipotizzabile conciliare con la creazione di un vincolo di destinazione.

Una raccolta di dati nella forma qui riferita costituisce una novità per la Commissione; ma del pari l'analisi di norme penali ha costituito una novità per il Servizio per il controllo parlamentare.

1.6) La natura penale delle disposizioni della legge n. 68/2015

Come osservato nelle pagine precedenti, un fondamentale elemento di novità della presente verifica di attuazione è la natura penale delle disposizioni della legge n. 68/2015. I dati richiesti e forniti dagli Uffici giudiziari contattati dalla Commissione di inchiesta hanno riguardato l'avvenuta applicazione delle nuove disposizioni penali, fornendo indicazioni in merito ai procedimenti penali nei quali siano state contestate le nuove fattispecie di reato o sia stato applicato il nuovo rito processuale.

La lettura di tali dati richiede, come si è già visto, una attenta riflessione metodologica e comporta la necessità di declinare in modo peculiare i criteri di interpretazione delle informazioni raccolte. La norma penale costituisce, com'è noto, un periodo ipotetico: contiene infatti un precetto e, nell'ipotesi in cui esso venga violato, prevede l'irrogazione di una sanzione. Viceversa le disposizioni contenute in altre leggi non penali per le quali è stata svolta in passato la verifica della relativa attuazione (si pensi ad esempio alla normativa taglia-enti) sono norme per lo più di carattere qualificativo od organizzativo.

In primo luogo il dato per cui, a distanza di un anno dall'entrata in vigore, una consistente percentuale di uffici giudiziari non abbia ancora applicato le disposizioni di cui alla legge n. 68/2015, può essere ricondotto proprio al verificarsi della condizione prevista da quel periodo ipotetico, ossia all'avvenuta violazione - o meglio: all'accertamento della violazione – del precetto penale. Pertanto un numero relativamente contenuto di contestazioni non deve essere necessariamente interpretato come un dato negativo, ma può risultare dovuto ai fattori strutturali illustrati in precedenza, quali in primo luogo la complessità delle nuove fattispecie delittuose, che richiedono lunghe e complesse attività di indagine, con la presenza di nuclei investigativi specializzati e di strutture deputate al compimento di prelievi ed analisi. L'incidenza di tali fattori può risultare acuita, come si è visto, dall'eventuale presenza di criticità applicative, che potrebbero d'altra parte indurre gli stessi uffici giudiziari ad applicare le nuove norme con una certa prudenza in attesa proprio dell'emanazione di apposite direttive o della definizione di chiari indirizzi giurisprudenziali. Per altro verso l'eventuale insorgenza di dati che indichino una mancata applicazione di tali norme penali in determinate aree a una certa data, al netto della possibilità - non scongiurabile in astratto - che determinati reati siano stati commessi ma non ancora diventati oggetto di indagine, potrebbe viceversa

essere indice di una sostanziale efficacia della norma penale, almeno in quel luogo o in quel momento storico: a fronte della sanzione prevista i cittadini si astengono dal porre in essere determinati comportamenti e quindi viene meno il presupposto della sanzione penale. Non può trascurarsi il dato per cui nell'ordinamento penale talune norme non trovino applicazione, almeno in un determinato momento storico, senza però che per ciò stesso si ponga riguardo ad esse il problema della loro efficacia e del loro ripensamento.
In concreto gli spunti sinora forniti dalla ricerca sono sintetizzabili: nell'efficacia ipotizzabile della legge, sotto il profilo prettamente penalistico della prevenzione dei reati; nella necessità di colmare alcuni vuoti normativi, in particolare in materia di procedimento prescrizionale; nella attesa di indirizzi organizzativi e giurisprudenziali per incrementarne l'efficacia applicativa.

Il rapporto del Servizio per il controllo parlamentare dedica i §§ 1.7 (Prospettive per un allargamento del campo di indagine) e 1.8 (Considerazioni conclusive e alcuni brevi spunti di riflessione) all'esame di prospettive metodologiche oltre che ad alcune ulteriori valutazioni derivanti dall'analisi dei dati sin qui discussi. Tali prospettive e valutazioni, si intrecciano con quelle proprie della Commissione nell'ambito considerazioni conclusive cui è dedicato il successivo capitolo.

3. La verifica dell'attuazione della legge 22 maggio 2015 n. 68: metodo, merito, prospettive

La formulazione in termini ipotetici di una serie di proposizioni non impedisce di pervenire ad alcune conclusioni nel contesto della presente relazione, il cui contenuto non costituisce, se non in termini limitati e iniziali, una *valutazione complessiva di efficacia* della legge n. 68 del 2015 ma, a partire dalle esperienze e dalle relazioni istituzionali della Commissione e sulla base di una specifica raccolta di dati e informazioni, *propone il tema dell'efficacia* delle leggi in materia di tutela dell'ambiente e *offre un'ipotesi di metodo* per la raccolta ed analisi di elementi informativi in questo campo contemplando anche una prospettiva innovativa.
L'impostazione del lavoro suggerisce la possibilità che le evidenze riscontrate sin qui possano essere oggetto di nuovi rilevamenti in successivi periodi di osservazione, al fine, in particolare, di elaborare le serie storiche dei processi attuativi della legge e di esaminare le tendenze che si dovessero manifestare nei futuri periodi di rilevamento. Ciò anche alla luce di eventuali eventi produttivi di discontinuità, di natura diversa, quali gli effetti di una riorganizzazione di polizie giudiziarie, pronunce giurisdizionali significative, la strutturazione e condivisione di prassi.

Perché una metodologia di questo genere si possa ulteriormente sperimentare e sviluppare nel campo delle leggi penali, al già esistente spirito collaborativo e istituzionale degli uffici giudiziari si dovrebbe associare una riflessione sull'effettiva possibilità per i sistemi informativi di sostenere un esame evoluto di dati sulla giustizia penale.

La raccolta dei materiali finalizzati alla redazione della presente relazione della Commissione e analizzati dal Servizio per il controllo parlamentare ha costituito di per sé un arricchimento delle conoscenze del Parlamento e delle istituzioni in genere sull'applicazione in concreto della legge n. 68 del 2015. Non è possibile in questa sede dare conto singolarmente del contenuto dei contributi provenienti dagli uffici giudiziari, in alcuni casi di elevato valore giuridico e organizzativo: i contributi di maggiore articolazione sono qualificati come "relazioni" e come tali sono stati classificati e sono rinvenibili nell'archivio della Commissione, dove si trovano altresì le direttive e i protocolli, i provvedimenti giudiziari, i dati statistici e le semplici "note". Si tratta, al momento, di centosessanta unità documentali per un totale di oltre mille pagine.

Alla legge n. 68 del 2015, che ha agito sul problema storico dell'efficacia dello strumento penale nella materia della tutela ambientale, viene ad essere attribuita una funzione primaria di prevenzione generale degli illeciti e di orientamento dei comportamenti; essa è altresì destinata a produrre – per la formulazione delle norme incriminatrici, per ciò che altre norme prefigurano in ambito processuale - una visione funzionale del procedimento penale, attraverso il perseguimento della sua effettiva utilità e l'integrazione delle competenze.

Altra considerazione indotta da una prima interpretazione della legge e confermata dai dati qui esaminati è che si tratta di una legge potenzialmente destinata ad acquisire progressiva efficacia.

Il sistema delle prescrizioni per l'estinzione delle contravvenzioni produce effetti con rapidità, sia pure in presenza di alcune criticità riferite dagli uffici giudiziari ed esaminate in più sedi istituzionali; la funzione generalpreventiva delle nuove previsioni sanzionatorie opera da subito e progressivamente sulle scelte dei singoli; la complessità delle indagini su comportamenti strutturalmente illeciti, manifestazione di persistente criminalità ambientale, comporterà la dilazione nel tempo di esiti processuali.

Si collega a questo tema quello degli effetti di prevenzione generale e speciale prodotti dalla legge, che il rapporto del Servizio designa come "stima dell'effetto mediato - attraverso i comportamenti indotti nei cittadini e nelle imprese - dell'introduzione della legge n. 68 del 2015 sul bene giuridico tutelato".

Le necessità indotte dalla natura delle nuove norme risultano tra l'altro quelle di una formazione adeguata per tutti i soggetti coinvolti e della garanzia di uniforme applicazione della legge in tutto il territorio nazionale, in particolare per quanto riguarda la parte VI-bis del decreto legislativo n 152 del 2006. E' altresì percepita l'opportunità di una riflessione sulla destinazione delle risorse prodotte

dall'applicazione del sistema delle prescrizioni e delle sanzioni penali, principali e accessorie.
Si tratta di temi che si legano, e suggeriscono la necessità di un approccio innovativo: sia sul versante giudiziario che su quello dei controlli in materia ambientale è suscettibile di trovare spazio un modello "a rete" per generare omogeneità, equilibrio, migliore gestione delle risorse.
La legge n. 132 del 2016 agisce in questa direzione con la creazione del "Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente"; la magistratura requirente sta ricercando un bilanciamento tra autonomia dei singoli uffici, circolazione delle informazioni, uniformità delle prassi.
L'incidenza di una legge dapprima lungamente attesa e poi attentamente esaminata in più ambiti, ha consentito alla Commissione di raccogliere contributi di significativa analisi e approfondimento.
E' dunque possibile coltivare l'ipotesi di uno scambio proficuo di informazioni, finalizzato a un'applicazione efficace della legge penale: il tentativo di un dialogo fattivo e reciprocamente consapevole tra chi è chiamato ad applicare le norme, chi le ha prodotte e chi, nell'articolazione parlamentare, svolge una funzione di inchiesta e di verifica, può dirsi riuscito, testimoniando la vitalità ulteriore del procedimento e della funzione parlamentare.
La legge 22 maggio 2015, n. 68 è frutto di un lavoro parlamentare ampio e approfondito: la sua prima fase di attuazione conferma la complessità ma anche le potenzialità del complesso normativo che ad esito di quel lavoro è stato prodotto.
L'elaborazione giurisprudenziale non potrà che basarsi su quel livello di tecnicità, e qualsiasi eventuale intervento normativo successivo, laddove strettamente necessario, non potrà che attestarsi sul medesimo livello di approfondimento che ha portato all'approvazione della legge, utilizzando nella maniera più incisiva le funzioni conoscitive, d'inchiesta e di controllo parlamentare.

Appendice: i documenti acquisiti dalla Commissione

La raccolta dei materiali finalizzati alla redazione della presente Relazione costituisce di per sé un arricchimento delle conoscenze del Parlamento e delle istituzioni in genere sull'applicazione in concreto della legge n. 68 del 2015.

Si tratta, al momento, di centosessanta unità documentali per un totale di oltre mille pagine.

Come si è detto in precedenza, sono pervenute alla Commissione relazioni e note degli uffici giudiziari nelle quali si esaminano aspetti interpretativi e organizzativi, si segnalano criticità ed è stata trasmessa documentazione, in particolare direttive e provvedimenti giudiziari.

Si dà conto di seguito dei contributi provenienti dagli uffici giudiziari, secondo la classificazione della documentazione in contributi di maggiore articolazione a contenuto giuridico e organizzativo, qualificati come "relazioni"; delle direttive e protocolli ("direttive"); dei provvedimenti giudiziari ("provvedimenti"); dei "dati statistici" e delle semplici "note".

Essi sono preceduti nell'indicizzazione da documenti di carattere generale, costituiti in primo luogo dagli allegati alla presente relazione.

La Commissione ha ritenuto di acquisire il documento di sintesi di una proposta di modifica normativa proveniente da un gruppo di lavoro coordinato dal procuratore della Repubblica di Roma (doc. n. 1731/1-2), del quale di seguito si riportano i contenuti illustrativi iniziali relativi alla legge n. 68/2015:

> "La legge sui reati ambientali costituisce un sicuro passo in avanti per la tutela dell'ambiente e pone il nostro Paese all'avanguardia rispetto agli altri Paesi dell'Unione Europea. Tuttavia, a circa due anni dalla sua entrata in vigore, si rendono opportuni alcuni interventi correttivi, alla luce di alcune problematiche applicative, frutto di aporie conseguenti al lungo e difficoltoso percorso parlamentare della legge e alla fusione di tre distinti disegni di legge in un unico testo unificato. Alcune criticità sono state segnalate già nel corso dell'audizione del 22 luglio 2015 dinanzi alla Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati dal Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, dottor Giuseppe Pignatone, e dal Sostituto Procuratore della Repubblica, dottor Alberto Galanti. Proprio a seguito di tale audizione, veniva ravvisata l'opportunità di costituire un Gruppo di lavoro informale, composto da giuristi esperti in materia ambientale, che rappresentano le voci della Magistratura, dell'Avvocatura e dell'Accademia, in sintonia con la Commissione parlamentare di Inchiesta sugli ecoreati. Il Gruppo di lavoro - coordinato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, dottor Giuseppe Pignatone e costituito dai dottori Gianfranco Amendola (già Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia), Giuseppe De Falco (Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone), Luca Ramacci (Giudice di Cassazione), Francesco Castellano (magistrato attualmente componente della Commissione Bicamerale sul ciclo dei rifiuti), Alberto Galanti (Sostituto

Procuratore della Repubblica), dal prof. avv. Antonio Fiorella (ordinario di diritto penale presso l'Università degli Studi La Sapienza di Roma), dal prof. avv. Adelmo Manna (ordinario di diritto penale presso l'Università di Foggia) - ha elaborato quindi una proposta di riforma concernente le modifiche, ritenute "indifferibili", allo scopo di colmare le lacune e le aporie di cui si è fatto cenno, in funzione di una più efficace applicazione dei principi ispiratori della legge sugli ecoreati.

Quale premessa di carattere generale, il Gruppo di lavoro ha preso atto del fatto che la migliore dottrina, nel corso del primo periodo di applicazione della norma, ha posto in evidenza come le due fattispecie criminose, che costituiscono l'architrave della riforma, ossia, l'inquinamento ambientale e il disastro ambientale, oltre a essere caratterizzate da eventi di danno e non di pericolo concreto (con conseguenti e intuibili difficoltà di ordine probatorio in ordine al nesso causale), sembrano nella loro struttura affette da c.d. "gigantismo", poiché introducono numerose nozioni prive di definizione apprezzabile, come il deterioramento o la compromissione "significativi" e "misurabili" di un "ecosistema". Si tratta, tuttavia, di critiche che non appaiono giustificate, ove si consideri che la normativa sul danno ambientale, di cui alla Parte Sesta del Codice dell'ambiente, fornisce indicazioni di natura tecnica in ordine a tali presupposti e ciò, senza considerare che, di recente, è intervenuta la giurisprudenza della Suprema Corte, con la sentenza n. 46170 del 26 settembre 2016, che ha fatto chiarezza sul punto. Invero, la Suprema Corte, con la sentenza citata, dopo aver correttamente osservato che i concetti di "inquinamento ambientale" e di "deterioramento significativo e misurabile" sono già noti, in quanto si rinvengono nel Testo Unico sull'Ambiente (articolo 5, comma 1, lettera i-ter e articolo 300 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), ha chiarito che la "compromissione" e il "deterioramento", di cui al delitto di inquinamento ambientale, previsto dall'art. 452-*bis* del codice penale indicano fenomeni sostanzialmente equivalenti negli effetti, in quanto si risolvono entrambi in una alterazione, ossia in una modifica dell'originaria consistenza della matrice ambientale o dell'ecosistema, modifica caratterizzata, nel caso di "compromissione", da una condizione di "squilibrio funzionale", poiché incide sui processi naturali correlati alla specificità della matrice o dell'ecosistema medesimi e, nel caso di "deterioramento", da una condizione di squilibrio "strutturale", caratterizzato da un decadimento dello stato o della qualità degli stessi. Quanto alla nozione di "ecosistema", va ricordato che notoriamente l'ecosistema è la risultante di tutte le componenti del bene ambiente collegate fra loro in un tutto unitario, come emerge sia dalla lettura dell'All. I, comma 2 lettera e) del D.P.C.M. 27 dicembre 1988, recante "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale" e dalla Convenzione di Rio sulle biodiversità, che definisce l'ecosistema come "complesso dinamico formato da comunità di piante, di animali e di microorganismi e dal loro ambiente non vivente, le quali grazie alla loro interazione, costituiscono un'unità

funzionale". Ancora, si è molto discusso in dottrina dell'avverbio "abusivamente", utilizzato nei reati di inquinamento e di disastro, la cui presenza appare anche semanticamente errata, posto che la stessa nozione di disastro ambientale abusivo costituisce una chiara *contraddictio in terminis*. Tuttavia, anche questa tematica appare superata, considerato che già la prima giurisprudenza formatasi (si veda la sopra citata sentenza n. 46170/016 in materia di inquinamento ambientale) sembra avere in larga parte "sterilizzato" la sua portata negativa, ritenendo che sussiste il carattere abusivo dell'attività non solo nel caso di mancanza di autorizzazione (cosiddetta attività "clandestina"), ma anche nel caso di reiterata inottemperanza alle prescrizioni, il che si verifica quando le autorizzazioni siano scadute o sono palesemente illegittime, ovvero non sono commisurate al tipo di rifiuti ricevuti, aventi natura diversa rispetto a quelli autorizzati.

Tutto ciò precisato, il Gruppo di lavoro ritiene che interventi di più ampio respiro saranno forse praticabili in seguito, dopo un attento monitoraggio dei primi anni di vigenza della legge, mentre alcuni interventi appaiono sin d'ora indifferibili, in sintonia con lo spirito della legge."

Indice "Documenti a carattere generale" attuazione L. 68/2015

Documenti

	Mittente	Oggetto	Pagine
1111/1 Libero -25/03/2016	LEGAMBIENTE ONLUS. Il Direttore Generale, Stefano CIAFANI. (RM) (Lazio).	Documento a carattere generale:trasmissione del rapporto sui primi mesi di applicazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati.	2
1111/2 Libero 22/03/2016-25/03/2016	LEGAMBIENTE ONLUS. Il Direttore Generale, Stefano CIAFANI. (RM) (Lazio).	Documento a carattere generale: Rapporto sui primi mesi di applicazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati.	24
1387/2 Libero -19/05/2016	Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bologna. Il Procuratore Generale, Ignazio DE FRANCISCI. (BO) (Emilia-	Documento a carattere generale: Protocollo d'intesa concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (BO) (Emilia-Romagna).	9
1641/1 Libero -03/11/2016	Giuseppe BATTARINO.	Documento a carattere generale: Sentenza della Corte Suprema di Cassazione sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, nell'ambito del procedimento penale nr. 45298/2015 R.G.N.R. . (FI) (Toscana).	6
1694/1 Libero -28/04/2016	Procura Generale della Corte di Cassazione. Il Sostituto Procuratore Generale, Pasquale FIMIANI.	Nota con cui invia la documentazione a carattere generale concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati.	2
1694/2 Libero 14/04/2016-	Procura Generale della Corte di Cassazione. Il Sostituto Procuratore Generale, Pasquale FIMIANI.	Documento a carattere generale concernente la riunione in tema di applicazione dell'art. 6 d.lgs. 20/02/2006, n. 106, nell'ambito dell'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati.	26
1694/3 Libero 15/04/2016-	Procura Generale della Corte di Cassazione. Il Sostituto Procuratore Generale, Pasquale FIMIANI.	Documento a carattere generale: Comunicato stampa sulla riunione in tema di applicazione dell'art. 6 d.lgs. 20/02/2006, n. 106, nell'ambito dell'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli	2

1694/4 **Libero** **-28/04/2016**	Procura Generale della Corte di Cassazione. Il Sostituto Procuratore Generale, Pasquale FIMIANI.	Documento a carattere generale: Estratto del libro "La tutela penale dell'ambiente, nell'ambito dell'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati.	10
1728/1 **Libero** **-28/05/2015**	Corte di Cassazione. Ufficio del Massimario. Settore Penale. Il Vice Direttore, Giorgio FIDELBO.	Documento a carattere generale sull'attuazione della Legge n. 68 del 22 maggio 2015 in materia di delitti contro l'ambiente.	36
1729/1 -		Documento a carattere generale: Sentenza Cassazione PG ARPA	10
1730/1 **Libero** **-20/02/2017**	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Il Presidente, Bernardo DE BERNARDINIS.	Nota con cui invia il documento a carattere generale, redatto dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA): "Indirizzi per l'applicazione della procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali ex parte VI-bis D.Lgs. 152/2006".	3
1730/2 **Libero** **-20/02/2017**	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Il Presidente, Bernardo DE BERNARDINIS.	Documento a carattere generale, redatto dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA): "Indirizzi per l'applicazione della procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali ex parte VI-bis D.Lgs. 152/2006".	37
1730/3 **Libero** **-20/02/2017**	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Il Presidente, Bernardo DE BERNARDINIS.	Allegato A al documento a carattere generale, redatto dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA): "Indirizzi per l'applicazione della procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali ex parte VI-bis D.Lgs. 152/2006".	34
1730/4 **Libero** **-20/02/2017**	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Il Presidente, Bernardo DE BERNARDINIS.	Allegato B al documento a carattere generale, redatto dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA): "Indirizzi per l'applicazione della procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali ex parte VI-bis D.Lgs. 152/2006".	56
1730/5 **Libero** **-20/02/2017**	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Il Presidente, Bernardo DE BERNARDINIS.	Allegato C al documento a carattere generale, redatto dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA): "Indirizzi per l'applicazione della procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali ex parte VI-bis D.Lgs. 152/2006".	3

Indice "Relazioni" attuazione L. 68/2015

Documenti

	Mittente	Oggetto	Pagine
1302/2 Libero -26/04/2016	Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste. Il Procuratore, Carlo MASTELLONI. (TS) (Friuli-Venezia Giulia).	Relazioni, redatte dai Sostituti Procuratori RUSSO, BACER, FREZZA e MIGGIANI, concernenti l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (TS) (Friuli-Venezia Giulia).	20
1307/1 Libero -25/05/2016	Procura Distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Brescia. Il Procuratore, TOMMASO BUONANNO. (BS) (Lombardia).	Relazione concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (BS) (Lombardia).	2
1308/1 Libero -27/05/2016	Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello dell'Aquila . Il Procuratore Generale, Pietro MENNINI. (AQ) (Abruzzo).	Relazione concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (AQ) (Abruzzo).	2
1312/1 Libero -03/05/2016	Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia. Il Procuratore Aggiunto, Francesca Romana PIRRELLI. (FG) (Puglia).	Relazione concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (FG) (Puglia).	2
1331/2 Libero 07/06/2016-09/06/2016	Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Genova. Il Procuratore Generale, Valeria FAZIO. (GE) (Liguria).	Relazione concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (GE) (Liguria).	1
1373/1 Libero -28/06/2016	Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine. Il Procuratore, Antonio DE NICOLO. (UD) (Friuli-Venezia Giulia).	Nota con cui invia la relazione concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (UD) (Friuli-Venezia Giulia).	1
1373/2 Libero 03/05/2016-28/06/2016	Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine. Il Procuratore, Antonio DE NICOLO. (UD) (Friuli-Venezia Giulia).	Relazione concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (UD) (Friuli-Venezia	21

1374/1 **Libero** **-05/07/2016**	Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Campobasso. Il Procuratore Generale, Guido RISPOLI. (CB) (Molise).	Nota con cui invia la relazione concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (CB) (Molise).	2
1374/2 **Libero** **27/04/2016-**	Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Campobasso. Il Procuratore Generale, Guido RISPOLI. (CB) (Molise).	Relazione concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (CB) (Molise).	3
1377/1 **Libero** **-11/04/2016**	Procura della Repubblica presso il Tribunale di Paola. Il Procuratore, Bruno GIORDANO. (CS) (Calabria).	Nota con cui invia la relazione concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (CS) (Calabria).	4
1377/2 **Libero** **-11/04/2016**	Procura della Repubblica presso il Tribunale di Paola. Il Procuratore, Bruno GIORDANO. (CS) (Calabria).	Relazione concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (CS) (Calabria).	1
1378/3 **Libero** **10/05/2016-11/05/2016**	Procura Generale della Repubblica di Trento. Il Sostituto Procuratore Generale, Giuseppe Maria FONTANA. (TN) (Trentino-Alto Adige).	Relazione, redatta dalla Procura di Bolzano, concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (BZ) (Trentino-Alto Adige).	2

1384/2 **Libero** **07/05/2016-**	Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari. Il Procuratore Aggiunto, Lino Giorgio BRUNO. (BA) (Puglia).	Relazione concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (BA) (Puglia).	2
1389/1 **Libero** **-14/04/2016**	Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza. Il Procuratore, Luigi GAY. (PZ) (Basilicata).	Nota con cui invia la relazione concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (PZ) (Basilicata).	1
1389/2 **Libero** **12/04/2016-**	Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza. Il Procuratore, Luigi GAY. (PZ) (Basilicata).	Relazione concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (PZ) (Basilicata).	4
1547/2 **Libero** **06/05/2016-02/08/2016**	Procura Generale della Repubblica di Torino. Il Procuratore Generale, Francesco Enrico SALUZZO. (TO) (Piemonte).	Relazioni, redatte dalle Procure di Asti e Biella, concernenti l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (AT) (BI) (Piemonte).	4
1548/4 **Libero** **14/04/2016-15/08/2016**	Procura Generale presso la Corte d'Appello di Perugia. Il Procuratore Generale, Fausto CARDELLA. (PG) (Umbria).	Relazione, redatta dalla Procura presso il Tribunale di Spoleto, concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (PG) (Umbria).	4
1549/2 **Libero** **19/04/2016-14/07/2016**	Procura Generale della Repubblica di Trieste. Il Procuratore Generale, Dario GroHMANN. (TS) (Friuli-Venezia Giulia).	Relazioni, redatte dalle Procure di Udine e Gorizia, concernenti l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (UD) (GO) (Friuli-Venezia Giulia).	3
1687/2 **Libero** **-16/05/2016**	Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma. Il Procuratore Generale, Giovanni SALVI. (RM) (Lazio).	Relazione concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (RM) (Lazio).	4
1687/10 **Libero** **28/04/2016-16/05/2016**	Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma. Il Procuratore Generale, Giovanni SALVI. (RM) (Lazio).	Relazione, redatta dalla Procura di Tivoli, concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (RM) (Lazio).	5

1687/13 **Libero** **12/04/2016-16/05/2016**	Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma. Il Procuratore Generale, Giovanni SALVI. (RM) (Lazio).	Relazione, redatta dalla Procura di Velletri, concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (RM) (Lazio).	2
1687/14 **Libero** **04/03/2016-16/05/2016**	Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma. Il Procuratore Generale, Giovanni SALVI. (RM) (Lazio).	Bozza 0 di relazione, redatta dal Gruppo di lavoro "Ecoreati" delle ARPA, concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (RM) (Lazio).	35
1687/15 **Libero** **28/04/2016-16/05/2016**	Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma. Il Procuratore Generale, Giovanni SALVI. (RM) (Lazio).	Relazione, redatta dalla Procura di Roma, concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (RM) (Lazio).	5
1688/4 **Libero** **26/04/2016-01/06/2016**	Procura Generale presso la Corte d'Appello di Palermo. Il Procuratore Generale, Roberto SCARPINATO. (PA) (Sicilia).	Relazione, redatta dalla Procura di Palermo, concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (PA) (Sicilia).	2
1688/5 **Libero** **20/04/2016-01/06/2016**	Procura Generale presso la Corte d'Appello di Palermo. Il Procuratore Generale, Roberto SCARPINATO. (PA) (Sicilia).	Relazione, redatta dalla Procura di Sciacca, concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (AG) (Sicilia).	3
1688/6 **Libero** **26/04/2016-01/06/2016**	Procura Generale presso la Corte d'Appello di Palermo. Il Procuratore Generale, Roberto SCARPINATO. (PA) (Sicilia).	Relazione, redatta dalla Procura di Termini Imerese, concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (PA) (Sicilia).	6
1688/7 **Libero** **18/04/2016-01/06/2016**	Procura Generale presso la Corte d'Appello di Palermo. Il Procuratore Generale, Roberto SCARPINATO. (PA) (Sicilia).	Relazione, redatta dalla Procura di Trapani, concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (TP) (Sicilia).	4
1689/3 **Libero** **12/04/2016-23/06/2016**	Procura Generale della Repubblica di Ancona. Il Procuratore Generale, Vincenzo MACRI'. (AN) (Marche).	Relazione, redatta dalla Procura di Fermo, concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (FM) (Marche).	5

1689/4 **Libero** **12/04/2016-23/06/2016**	Procura Generale della Repubblica di Ancona. Il Procuratore Generale, Vincenzo MACRI'. (AN) (Marche).	Relazione, redatta dalla Procura di Macerata, concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (MC) (Marche).	2
1690/2 **Libero** **-05/10/2016**	Procura della Repubblica Presso Il Tribunale di Brindisi. Il Procuratore, Marco DINAPOLI. (BR) (Puglia).	Relazione concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (BR) (Puglia).	2
1692/2 **Libero** **23/06/2016-**	Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Caltanissetta. Il Procuratore Generale, Sergio LARI. (CL) (Sicilia).	Relazione concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (CL) (Sicilia).	2
1701/1 **Libero** **-30/01/2017**	Camera dei Deputati. Servizio per il Controllo Parlamentare. Il Consigliere Capo Servizio, Carlo	Nota con cui invia la relazione sulla "Verifica dell'attuazione delle Leggi".	1
1701/2 **Libero** **-30/01/2017**	Camera dei Deputati. Servizio per il Controllo Parlamentare. Il Consigliere Capo Servizio, Carlo	Relazione sulla "Verifica dell'attuazione delle Leggi".	54
1727/1 **Libero** **-23/11/2016**	Procura Generale della Corte di Cassazione. Il Sostituto Procuratore Generale, Pasquale FIMIANI.	Relazione: "Attività della Procura Generale presso la Corte di Cassazione e qualità del servizio giustizia: attualità e prospettive."	23
1731/1 **Libero** **-20/02/2017**	Francesco CASTELLANO.	Nota con cui invia la relazione illustrativa, redatta dal Gruppo di lavoro coordinato dal Procuratore della Repubblica di Roma, concernente lo schema di disegno di legge recante "Modifiche alla legge 22 maggio 2015, n. 68, in materia di delitti contro l'ambiente".	1
1731/2 **Libero** **-20/02/2017**	Francesco CASTELLANO.	Relazione illustrativa, redatta dal Gruppo di lavoro coordinato dal Procuratore della Repubblica di Roma, concernente lo schema di disegno di legge recante "Modifiche alla legge 22 maggio 2015, n. 68, in materia di delitti contro l'ambiente".	0

Indice "Note" attuazione L. 68/2015

Documenti

	Mittente	Oggetto	Pagine
1111/1 Libero -25/03/2016	LEGAMBIENTE ONLUS. Il Direttore Generale, Stefano CIAFANI. (RM) (Lazio).	Nota con cui invia il rapporto sui primi mesi di applicazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati.	2
1151/1 Libero 12/04/2016-	Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro. Il Procuratore, Vittorio RUSSO. (PZ) (Basilicata).	Nota sui provvedimenti concernenti la Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (PZ) (Basilicata).	2
1188/1 Libero -28/01/2016	Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme. Il Procuratore f.f., Luigi MAFFIA. (CZ) (Calabria).	Nota con cui invia l'appunto sui provvedimenti concernenti la Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (CZ) (Calabria).	1
1302/1 Libero -26/04/2016	Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste. Il Procuratore, Carlo MASTELLONI. (TS) (Friuli-Venezia Giulia).	Nota con cui invia la documentazione concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (TS) (Friuli-Venezia Giulia).	2
1303/1 Libero -08/06/2016	Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera. Il Procuratore f.f., Lorenzo NICASTRO. (MT)	Nota sui provvedimenti concernenti la Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (MT) (Basilicata).	1
1304/1 Libero -08/06/2016	Corte di Appello di Catania. Il Presidente Vicario, Carolina TAFURI. (CT) (Sicilia).	Nota sui provvedimenti concernenti la Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (CT) (Sicilia).	1
1305/1 Libero -13/04/2016	Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro. Direzione Distrettuale Antimafia (DDA). Il Procuratore f.f., Giovanni BOMBARDIERI. (CZ) (Calabria).	Nota sui provvedimenti concernenti la Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (CZ) (Calabria).	2

1306/1 **Libero** **-18/05/2016**	Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso. Il Procuratore, Michele DALLA COSTA. (TV) (Veneto).	Nota sui provvedimenti concernenti la Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (TV) (Veneto).	2
1309/1 **Libero** **-12/05/2016**	Tribunale di Tempio Pausania. Il Presidente, Gemma CUCCA. (OT) (Sardegna).	Nota sui provvedimenti concernenti la Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (OT) (Sardegna).	1
1310/1 **Libero** **-19/04/2016**	Procura della Repubblica presso il Tribunale di Belluno. Il Procuratore, Francesco Saverio PAVONE. (BL) (Veneto).	Nota sui provvedimenti concernenti la Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (BL) (Veneto).	2
1311/1 **Libero** **-03/05/2016**	Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia. Il Procuratore, Luigi DELPINO. (VE) (Veneto).	Nota concernente la Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (VE) (Veneto).	2
1313/1 **Libero** **-06/05/2016**	Corte di Appello di Trento. Il Presidente, Gloria SERVETTI. (TN) (Trentino-Alto Adige).	Nota concernente la Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (TN) (Trentino-Alto Adige).	1
1314/1 **Libero** **-26/04/2016**	Corte di Appello di Perugia. Il Presidente, Mario Vincenzo D'APRILE. (PG) (Umbria).	Nota concernente la Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (PG) (Umbria).	1
1315/1 **Libero** **-22/04/2016**	Corte di Appello di Palermo. Il Presidente, Gioacchino NATOLI. (PA) (Sicilia).	Nota concernente la Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (PA) (Sicilia).	1
1316/1 **Libero** **-27/04/2016**	Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo. Il Procuratore Aggiunto, Massimo MERONI. (BG) (Lombardia).	Nota concernente la Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (BG) (Lombardia).	1
1317/1	Corte di Appello di Bologna. Il Presidente, Giuseppe COLONNA.	Nota concernente la Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (BO) (Emilia-Romagna).	2

Libero -01/06/2016	(BO) (Emilia-Romagna).		
1318/1 Libero -21/04/2016	Tribunale di Ravenna. Il Presidente, Bruno GILLOTTA. (RA) (Emilia-Romagna).	Nota sui provvedimenti concernenti la Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (RA) (Emilia-Romagna).	5
1331/1 Libero -09/06/2016	Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Genova. Il Procuratore Generale, Valeria FAZIO. (GE) (Liguria).	Nota con cui inviano la documentazione concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (GE) (Liguria).	2
1332/1 Libero -13/06/2016	Tribunale di Chieti. Il Presidente, Geremia SPINIELLO. (CH) (Abruzzo).	Nota con cui invia i dati statistici concernenti l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (CH) (Abruzzo).	1
1333/1 Libero -01/06/2016	Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze. Il Procuratore Generale f.f., Francesco D'ANDREA. (FI) (Toscana).	Nota con cui invia la documentazione concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (FI) (Toscana).	2
1333/2 Libero -01/06/2016	Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze. Il Procuratore Generale f.f., Francesco D'ANDREA. (FI) (Toscana).	Note, delle Procure di Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Prato, Siena, Arezzo e Pistoia, concernenti l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (FI) (GR) (LI) (LU) (PI) (PO) (SI) (AR) (PT) (Toscana).	12
1334/1 Libero 09/05/2016-10/05/2016	Corte di Appello di Lecce. Il Presidente, Marcello DELL'ANNA. (LE) (Puglia).	Nota con cui invia la documentazione concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (LE) (Puglia).	2
1334/2 Libero -10/05/2016	Corte di Appello di Lecce. Il Presidente, Marcello DELL'ANNA. (LE) (Puglia).	Note, dei Tribunali di Lecce e Brindisi, concernenti l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (LE) (BR) (Puglia).	3
1373/1 Libero -28/06/2016	Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine. Il Procuratore, Antonio DE NICOLO. (UD) (Friuli-Venezia Giulia).	Nota con cui invia la relazione concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (UD) (Friuli-Venezia Giulia).	1

1374/1 **Libero** **-05/07/2016**	Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Campobasso. Il Procuratore Generale, Guido RISPOLI. (CB) (Molise).	Nota con cui invia la relazione concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (CB) (Molise).	2
1375/1 **Libero** **-05/07/2016**	Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia. Il Procuratore, Luigi DE FICCHY. (PG) (Umbria).	Nota con cui invia il questionario concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (PG) (Umbria).	1
1376/1 **Libero** **-11/05/2016**	Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verbania. Il Procuratore, Olimpia BOSSI. (VB) (Piemonte).	Nota con cui invia il questionario concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (VB) (Piemonte).	1
1377/1 **Libero** **-11/04/2016**	Procura della Repubblica presso il Tribunale di Paola. Il Procuratore, Bruno GIORDANO. (CS) (Calabria).	Nota con cui invia la relazione concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (CS) (Calabria).	4
1378/1 **Libero** **-11/05/2016**	Procura Generale della Repubblica di Trento. Il Sostituto Procuratore Generale, Giuseppe Maria FONTANA. (TN) (Trentino-Alto Adige).	Nota con cui invia la documentazione concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (TN) (Trentino-Alto Adige).	1
1378/2 **Libero** **06/04/2016-11/05/2016**	Procura Generale della Repubblica di Trento. Il Sostituto Procuratore Generale, Giuseppe Maria FONTANA. (TN) (Trentino-Alto Adige).	Note, delle Procure di Rovereto e Procure presso i Tribunali dei Minorenni di Bolzano e Trento, concernenti l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (TN) (BZ) (trentino-Alto Adige).	3
1379/1 **Libero** **13/05/2016-25/05/2016**	Corte d'Appello di Cagliari. Il Presidente, Grazia CORRADINI. (CA) (Sardegna).	Nota concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (CA) (Sardegna).	1
1379/2 **Libero** **-25/05/2016**	Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Cagliari. Il Procuratore Generale, Roberto SAIEVA. (CA) (Sardegna).	Nota con cui invia la documentazione concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (CA) (Sardegna).	1
1379/3	Procura Generale della Repubblica	Note, delle Procure di Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano, Tempio Pausania e Lanusei, concernenti	8

Libero -25/05/2016	presso la Corte di Appello di Cagliari. Il Procuratore Generale, Roberto SAIEVA. (CA) (Sardegna).	l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (CA) (SS) (NU) (OR) (OT) ((OG) (Sardegna).	
1380/1 Libero -20/06/2016	Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia. Il Procuratore, Mario SPAGNUOLO. (VV) (Calabria).	Nota con cui invia i provvedimenti concernenti l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (VV) (Calabria).	2
1384/1 Libero -24/05/2016	Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari. Il Procuratore Aggiunto, Lino Giorgio BRUNO. (BA) (Puglia).	Nota con cui invia la documentazione concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (BA) (Puglia).	1
1385/1 Libero -20/05/2016	Corte di Appello di Firenze. Il Presidente, Margherita CASSANO. (FI) (Toscana).	Nota con cui invia la documentazione concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (FI) (Toscana).	2
1385/2 Libero -20/05/2016	Corte di Appello di Firenze. Il Presidente, Margherita CASSANO. (FI) (Toscana).	Note, dei Tribunali di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato e Siena, concernenti l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (FI) (AR) (GR) (LI) (LU) (PI) (PT) (PO) (SI) (Toscana).	11
1386/1 Libero -20/05/2016	Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo. Il Procuratore, Carmelo RUBERTO. (RO) (Veneto).	Nota concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (RO) (Veneto).	4
1387/1 Libero -19/05/2016	Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bologna. Il Procuratore Generale, Ignazio DE FRANCISCI. (BO) (Emilia-	Nota con cui invia la documentazione concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (BO) (Emilia-Romagna).	1
1387/3 Libero 07/04/2016-19/05/2016	Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bologna. Il Procuratore Generale, Ignazio DE FRANCISCI. (BO) (Emilia-	Nota concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (BO) (Emilia-Romagna).	2
1388/1 Libero -06/04/2016	Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano. Il Procuratore Generale, Roberto ALFONSO. (MI) (Lombardia).	Nota con cui invia i dati statistici concernenti l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (MI) (Lombardia).	2

1389/1 Libero -14/04/2016	Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza. Il Procuratore, Luigi GAY. (PZ) (Basilicata).	Nota con cui invia la relazione concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (PZ) (Basilicata).	1
1390/1 Libero -12/05/2016	Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Messina. Il Procuratore Generale, Giovanni D'ANGELO. (ME) (Sicilia).	Nota con cui invia la documentazione concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (ME) (SIcilia).	2
1390/2 Libero -12/05/2016	Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Messina. Il Procuratore Generale, Giovanni D'ANGELO. (ME) (Sicilia).	Note, delle Procure di Patti, Messina e Barcellona Pozzo di Gotto e della Procura presso il Tribunale dei Minorenni di Messina, concernenti l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli	4
1545/1 Libero -18/08/2016	Corte di Appello di Reggio Calabria. Il Presidente f.f., Bruno MUSCOLO. (RC) (Calabria).	Nota sui provvedimenti concernenti la Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (RC) (Calabria).	2
1546/1 Libero -15/07/2016	Corte di Appello di Caltanissetta. Il Presidente, Salvatore CARDINALE. (CL) (Sicilia).	Note, dei Tribunali di Enna, Gela e Caltanissetta concernenti l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (EN) (CL) (Sicilia).	17
1547/1 Libero -02/08/2016	Procura Generale della Repubblica di Torino. Il Procuratore Generale, Francesco Enrico SALUZZO. (TO) (Piemonte).	Nota con cui invia la documentazione concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (TO) (Piemonte).	2
1548/1 Libero -15/09/2016	Procura Generale presso la Corte d'Appello di perugia. Il Procuratore Generale, Fausto CARDELLA. (PG) (Umbria).	Nota con cui invia la documentazione concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (PG) (Umbria).	6
1548/2 Libero 08/07/2016-15/09/2016	Procura Generale presso la Corte d'Appello di perugia. Il Procuratore Generale, Fausto CARDELLA. (PG) (Umbria).	Nota, redatta dalla Procura presso il Tribunale per i Minorenni dell'Umbria, concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (PG) (Umbria).	1
1549/1	Procura Generale della Repubblica di Trieste. Il Procuratore Generale,	Nota con cui invia la documentazione concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (TS) (Friuli-Venezia Giulia).	2

Libero **-14/07/2016**	Dario GroHMANN. (TS) (Friuli-Venezia Giulia).		
1551/1 **Libero** **-18/07/2016**	Tribunale di Salerno. Il Presidente, Salvatore RUSSO. (SA) (Campania).	Nota con cui invia la documentazione concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (SA) (Campania).	1
1551/2 **Libero** **14/07/2016-18/07/2016**	Tribunale di Salerno. Il Presidente, Salvatore RUSSO. (SA) (Campania).	Nota concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (SA) (Campania).	1
1683/1 **Libero** **-30/12/2016**	Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera. Il Sostituto Procuratore, Maria Cristina DE TOMMASI. (MT) (Basilicata).	Nota con cui invia atti e informativa redatta dal Copo Forestale dello Stato - Comando Stazione di Tricarico, a carico di Massimo CUOLLO e Leonardo CUOLLO della ditta SYDEX ubicata in Ferrandina, nell'ambito del procedimento penale nr. 2457/2016 R.G.N.R. . (MT) (Basilicata).	2
1687/1 **Libero** **-16/05/2016**	Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma. Il Procuratore Generale, Giovanni SALVI. (RM) (Lazio).	Nota con cui invia la documentazione concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (RM) (Lazio).	1
1687/4 **Libero** **28/04/2016-16/05/2016**	Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma. Il Procuratore Generale, Giovanni SALVI. (RM) (Lazio).	Nota, redatta dalla Procura di Cassino, concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (RM) (Lazio).	1
1687/6 **Libero** **04/05/2016-16/05/2016**	Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma. Il Procuratore Generale, Giovanni SALVI. (RM) (Lazio).	Nota, redatta dalla Procura di Civitavecchia, concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (RM) (Lazio).	1
1687/7 **Libero** **22/04/2016-16/05/2016**	Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma. Il Procuratore Generale, Giovanni SALVI. (RM) (Lazio).	Nota, redatta dalla Procura di Viterbo, concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (VT) (Lazio).	1
1687/8 **Libero** **28/04/2016-16/05/2016**	Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma. Il Procuratore Generale, Giovanni SALVI. (RM) (Lazio).	Nota, redatta dalla Procura di Latina, concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (LT) (Lazio).	1

1687/9 **Libero** **28/04/2016-16/05/2016**	Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma. Il Procuratore Generale, Giovanni SALVI. (RM) (Lazio).	Nota, redatta dalla Procura di Rieti, concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (RI) (Lazio).	1
1687/11 **Libero** **26/04/2016-16/05/2016**	Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma. Il Procuratore Generale, Giovanni SALVI. (RM) (Lazio).	Nota, redatta dalla Procura di Frosinone, concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (FR) (Lazio).	1
1687/12 **Libero** **27/04/2016-16/05/2016**	Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma. Il Procuratore Generale, Giovanni SALVI. (RM) (Lazio).	Nota, redatta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (RM) (Lazio).	1
1687/18 **Libero** **31/12/2015-16/05/2016**	Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma. Il Procuratore Generale, Giovanni SALVI. (RM) (Lazio).	Nota del 31/12/2015, redatta dalla Regione Lazio, concernente l'art 318 bis del Testo Unico Ambientale, nell'ambito dell'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (Lazio).	3
1687/19 **Libero** **14/12/2015-16/05/2016**	Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma. Il Procuratore Generale, Giovanni SALVI. (RM) (Lazio).	Nota del 14/12/2015, redatta dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, concernente l'art 318 bis del Testo Unico Ambientale, nell'ambito dell'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati.	10
1687/20 **Libero** **17/12/2015-16/05/2016**	Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma. Il Procuratore Generale, Giovanni SALVI. (RM) (Lazio).	Nota del 17/12/2015, redatta da Roma Capitale, concernente l'art 318 bis del Testo Unico Ambientale, nell'ambito dell'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (RM) (Lazio).	2
1687/21 **Libero** **23/12/2015-16/05/2016**	Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma. Il Procuratore Generale, Giovanni SALVI. (RM) (Lazio).	Nota del 23/12/2015, redatta da Roma Capitale, concernente l'art 318 bis del Testo Unico Ambientale, nell'ambito dell'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (RM) (Lazio).	2
1687/22 **Libero** **18/12/2015-16/05/2016**	Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma. Il Procuratore Generale, Giovanni SALVI. (RM) (Lazio).	Nota del 18/12/2015, redatta dall' Albo Nazionale gestori Ambientali., concernente l'art 318 bis del Testo Unico Ambientale, nell'ambito dell'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (RM)	3
1687/23	Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma. Il Procuratore	Nota del 10/12/2015, redatta dall' ARPA Lazio., concernente l'art 318 bis del Testo Unico Ambientale, nell'ambito dell'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (RM) (Lazio).	4

Libero 10/12/2015-16/05/2016	Generale, Giovanni SALVI. (RM) (Lazio).		
1688/1 Libero -01/06/2016	Procura Generale presso la Corte d'Appello di Palermo. Il Procuratore Generale, Roberto SCARPINATO. (PA) (Sicilia).	Nota con cui invia la documentazione concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (PA) (Sicilia).	2
1688/2 Libero 19/04/2016-01/06/2016	Procura Generale presso la Corte d'Appello di Palermo. Il Procuratore Generale, Roberto SCARPINATO. (PA) (Sicilia).	Nota, redatta dalla Procura di Agrigento, concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (PA) (Sicilia).	1
1688/3 Libero 18/04/2016-01/06/2016	Procura Generale presso la Corte d'Appello di Palermo. Il Procuratore Generale, Roberto SCARPINATO. (PA) (Sicilia).	Nota, redatta dalla Procura di Marsala, concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (TP) (Sicilia).	1
1689/1 Libero -23/06/2016	Procura Generale della Repubblica di Ancona. Il Procuratore Generale, Vincenzo MACRI'. (AN) (Marche).	Nota con cui invia la documentazione concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (AN) (Marche).	2
1689/2 Libero -23/06/2016	Procura Generale della Repubblica di Ancona. Il Procuratore Generale, Vincenzo MACRI'. (AN) (Marche).	Note, dei Tribunali di Ancona, Ascoli Piceno, Urbino e Tribunale per i Minorenni di Ancona, concernenti l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (AN) (AP) (PU) (Marche).	4
1690/1 Libero -05/10/2016	Procura della Repubblica Presso Il Tribunale di Brindisi. Il Procuratore, Marco DINAPOLI. (BR) (Puglia).	Nota con cui invia la documentazione concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (BR) (Puglia).	2
1692/1 Libero -24/06/2016	Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Caltanissetta. Il Procuratore Generale, Sergio LARI. (CL) (Sicilia).	Nota con cui invia la documentazione concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (CL) (Sicilia).	1
1693/1 Libero -05/10/2016	Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. Il Procuratore, Giovanni COLANGELO. (NA) (Campania).	Nota con cui invia il questionario concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (NA) (Campania).	2

1694/1 Libero -28/04/2016	Procura Generale della Corte di Cassazione. Il Sostituto Procuratore Generale, Pasquale FIMIANI.	Nota con cui invia la documentazione concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli	2
1701/1 Libero -30/01/2017	Camera dei Deputati. Servizio per il Controllo Parlamentare. Il Consigliere Capo Servizio, Carlo	Nota con cui invia la relazione sulla "Verifica dell'attuazione delle Leggi".	1
1731/1 Libero	Francesco CASTELLANO.	Nota con cui invia la relazione illustrativa, redatta dal Gruppo di lavoro coordinato dal Procuratore della Repubblica di Roma, concernente lo schema di disegno di legge recante "Modifiche alla legge 22 maggio 2015, n. 68, in materia di delitti contro l'ambiente".	1

Indice "Provvedimenti" attuazione L. 68/2015

Documenti

	Mittente	Oggetto	Pagine
1151/1 Libero 12/04/2016-	Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro. Il Procuratore, Vittorio RUSSO. (PZ) (Basilicata).	Nota sui provvedimenti concernenti la Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (PZ) (Basilicata).	2
1188/1 Libero -28/01/2016	Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme. Il Procuratore f.f., Luigi MAFFIA. (CZ) (Calabria).	Nota con cui invia l'appunto sui provvedimenti concernenti la Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (CZ) (Calabria).	1
1188/2 Libero 27/04/2016-28/01/2016	Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme. Il Procuratore f.f., Luigi MAFFIA. (CZ) (Calabria).	Appunto sui provvedimenti concernenti la Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (CZ) (Calabria).	3
1302/3 Libero -26/04/2016	Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste. Il Procuratore, Carlo MASTELLONI. (TS) (Friuli-Venezia Giulia).	Provvedimenti concernenti l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (TS) (Friuli-Venezia Giulia).	34

1303/1 **Libero** **-08/06/2016**	Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera. Il Procuratore f.f., Lorenzo NICASTRO. (MT)	Nota sui provvedimenti concernenti la Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (MT) (Basilicata).	1
1304/1 **Libero** **-08/06/2016**	Corte di Appello di Catania. Il Presidente Vicario, Carolina TAFURI. (CT) (Sicilia).	Nota sui provvedimenti concernenti la Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (CT) (Sicilia).	1
1305/1 **Libero** **-13/04/2016**	Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro. Direzione Distrettuale Antimafia (DDA). Il Procuratore f.f., Giovanni BOMBARDIERI. (CZ) (Calabria).	Nota sui provvedimenti concernenti la Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (CZ) (Calabria).	2
1306/1 **Libero** **-18/05/2016**	Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso. Il Procuratore, Michele DALLA COSTA. (TV) (Veneto).	Nota sui provvedimenti concernenti la Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (TV) (Veneto).	2
1309/1 **Libero** **-12/05/2016**	Tribunale di Tempio Pausania. Il Presidente, Gemma CUCCA. (OT) (Sardegna).	Nota sui provvedimenti concernenti la Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (OT) (Sardegna).	1
1310/1 **Libero** **-19/04/2016**	Procura della Repubblica presso il Tribunale di Belluno. Il Procuratore, Francesco Saverio PAVONE. (BL) (Veneto).	Nota sui provvedimenti concernenti la Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (BL) (Veneto).	2
1318/1 **Libero** **-21/04/2016**	Tribunale di Ravenna. Il Presidente, Bruno GILLOTTA. (RA) (Emilia-Romagna).	Nota sui provvedimenti concernenti la Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (RA) (Emilia-Romagna).	5
1333/3 **Libero** **-01/06/2016**	Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze. Il Procuratore Generale f.f., Francesco D'ANDREA. (FI) (Toscana).	Provvedimento, emesso dalla Procura di Arezzo, concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (AR) (Toscana).	2
1334/3	Corte di Appello di Lecce. Il	Provvedimento, emesso dalla Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto,	17

Libero 26/04/2016-10/05/2016	Presidente, Marcello DELL'ANNA. (LE) (Puglia).	concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (TA) (Puglia).	
1380/1 Libero -20/06/2016	Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia. Il Procuratore, Mario SPAGNUOLO. (VV) (Calabria).	Nota con cui invia i provvedimenti concernenti l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (VV) (Calabria).	2
1380/2 Libero -20/06/2016	Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia. Il Procuratore, Mario SPAGNUOLO. (VV) (Calabria).	Provvedimenti concernenti l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (VV) (Calabria).	16
1385/3 Libero -20/05/2016	Corte di Appello di Firenze. Il Presidente, Margherita CASSANO. (FI) (Toscana).	Provvedimento concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (FI) (Toscana).	2
1545/1 Libero -18/08/2016	Corte di Appello di Reggio Calabria. Il Presidente f.f., Bruno MUSCOLO. (RC) (Calabria).	Nota sui provvedimenti concernenti la Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (RC) (Calabria).	2
1551/3 Libero 31/03/2015-18/07/2016	Tribunale di Salerno. Il Presidente, Salvatore RUSSO. (SA) (Campania).	Provvedimenti concernenti l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (SA) (Campania).	101

Indice "Direttive" attuazione L. 68/2015

Documenti

	Mittente	Oggetto	Pagine
1331/3 Libero 30/11/2015-09/06/2016	Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Genova. Il Procuratore Generale, Valeria FAZIO. (GE) (Liguria).	Direttiva, della Procura di Imperia, sull'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (IM)	3

1378/4 **Libero** **04/06/2015-11/05/2016**	Procura Generale della Repubblica di Trento. Il Sostituto Procuratore Generale, Giuseppe Maria FONTANA. (TN) (Trentino-Alto Adige).	Direttiva, redatta dalla Procura di Trento, concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (BZ) (Trentino-Alto Adige).	11
1384/3 **Libero** **08/02/2016-**	Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari. Il Procuratore Aggiunto, Lino Giorgio BRUNO. (BA) (Puglia).	Direttiva concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (BA) (Puglia).	18
1548/3 **Libero** **12/04/2016-15/09/2016**	Procura Generale presso la Corte d'Appello di Perugia. Il Procuratore Generale, Fausto CARDELLA. (PG) (Umbria).	Direttiva, redatta dalla Procura presso il Tribunale di Terni, concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (TR) (Umbria).	9
1687/3 **Libero** **03/08/2015-16/05/2016**	Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma. Il Procuratore Generale, Giovanni SALVI. (RM) (Lazio).	Direttiva concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (RM) (Lazio).	4
1687/5 **Libero** **05/05/2016-16/05/2016**	Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma. Il Procuratore Generale, Giovanni SALVI. (RM) (Lazio).	Direttiva, redatta dalla Procura di Cassino, concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (RM) (Lazio).	6
1687/16 **Libero** **12/10/2015-16/05/2016**	Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma. Il Procuratore Generale, Giovanni SALVI. (RM) (Lazio).	Direttiva del 12/10/2015, redatta dalla Procura di Roma, concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (RM) (Lazio).	6
1687/17 **Libero** **18/11/2015-16/05/2016**	Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma. Il Procuratore Generale, Giovanni SALVI. (RM) (Lazio).	Direttiva del 18/11/2015, redatta dalla Procura di Roma, concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (RM) (Lazio).	2
1687/24 **Libero** **20/04/2016-16/05/2016**	Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma. Il Procuratore Generale, Giovanni SALVI. (RM) (Lazio).	Direttiva, redatta dalla Procura di Roma, concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (RM) (Lazio).	5

Indice "Dati statistici" attuazione L. 68/2015

Documenti

	Mittente	Oggetto	Pagine
1307/2 Libero -25/05/2016	Procura Distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Brescia. Il Procuratore, TOMMASO BUONANNO. (BS) (Lombardia).	Dati statistici concernenti l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (BS) (Lombardia).	1
1332/1 Libero -13/06/2016	Tribunale di Chieti. Il Presidente, Geremia SPINIELLO. (CH) (Abruzzo).	Nota con cui invia i dati statistici concernenti l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (CH) (Abruzzo).	1
1332/2 Libero -13/06/2016	Tribunale di Chieti. Il Presidente, Geremia SPINIELLO. (CH) (Abruzzo).	Dati statistici concernenti l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (CH) (Abruzzo).	1
1333/4 Libero -01/06/2016	Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze. Il Procuratore Generale f.f., Francesco D'ANDREA. (FI) (Toscana).	Dati statistici, inviati dalle Procure di Pisa, Pistoia e Siena, concernenti l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (PI) (PT) (SI) (Toscana).	14
1334/4 Libero -10/05/2016	Corte di Appello di Lecce. Il Presidente, Marcello DELL'ANNA. (LE) (Puglia).	Dati statistici, emessi dal Tribunale di Taranto, concernenti l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (TA) (Puglia).	3
1378/5 Libero 06/04/2016-11/05/2016	Procura Generale della Repubblica di Trento. Il Sostituto Procuratore Generale, Giuseppe Maria FONTANA. (TN) (Trentino-Alto Adige).	Dati statistici, redatti dalla Procura di Trento, concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (BZ) (Trentino-Alto Adige).	2
1379/4 Libero -25/05/2016	Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Cagliari. Il Procuratore Generale, Roberto SAIEVA. (CA) (Sardegna).	Dati statistici, trasmessi dalla Procura di Cagliari, concernenti l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (CA) (Sardegna).	1

1385/4 **Libero -20/05/2016**	Corte di Appello di Firenze. Il Presidente, Margherita CASSANO. (FI) (Toscana).	Dati statistici, emessi dal Tribunale di Pisa, concernenti l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (PI) (Toscana).	1
1388/1 **Libero -06/04/2016**	Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano. Il Procuratore Generale, Roberto ALFONSO. (MI) (Lombardia).	Nota con cui invia i dati statistici concernenti l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (MI) (Lombardia).	2
1388/2 **Libero -06/04/2016**	Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano. Il Procuratore Generale, Roberto ALFONSO. (MI) (Lombardia).	Dati statistici concernenti l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (MI) (Lombardia).	6
1547/3 **Libero -02/08/2016**	Procura Generale della Repubblica di Torino. Il Procuratore Generale, Francesco Enrico SALUZZO. (TO) (Piemonte).	Dati statistici concernenti l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (TO) (Piemonte).	3

Doc. N. 1728/1

Cons. [illegible]
ALLEGATO 1

CORTE DI CASSAZIONE
UFFICIO DEL MASSIMARIO
Settore penale

Rel. n. III/04/2015 Roma, 29 maggio 2015

Novità legislative: Legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante "*Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*".

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI
RIFIUTI E SUI REATI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI
27 GEN. 2017
ARRIVO
Prot. N. 5507

Rif. Norm.:

Artt. 434, 449 cod. pen.

D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

Legge 7 agosto 1982, n. 704

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Legge 7 febbraio 1992, n. 150

Sommario: Premessa. – 1. Il delitto di inquinamento ambientale – 1.1. segue: la compromissione o il deterioramento "significativi e misurabili" - 1.2. segue: l'oggetto della compromissione o del deterioramento - 1.3 segue: il rapporto di causalità - 1.4. segue: l'abusività della condotta - 1.5.: segue: ancora sulla nozione di "abusivamente" - 2. Il delitto di morte o lesioni come conseguenza non voluta del delitto di inquinamento ambientale - 3. Il delitto di disastro ambientale - 3.1. segue: la condotta - 3.2. segue: la clausola di riserva - 4. L'elemento soggettivo. L'inquinamento e il disastro ambientali colposi - 5. Il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività - 6. L'impedimento del controllo - 7. Le aggravanti - 8. Il "ravvedimento operoso" - 9. Le disposizioni sulla confisca - 10. Il ripristino dello stato dei luoghi e il reato di omessa bonifica - 11. La responsabilità degli enti da delitto ambientale - 12. L'intervento sulla prescrizione – 13. L'estinzione delle contravvenzioni ambientali – 14. Le disposizioni residue.

Premessa.

Con la legge 22 maggio 2015, n. 68, vengono introdotte nell'ordinamento fattispecie di aggressione all'ambiente costituite sotto forma di delitto.

Una innovazione attesa da lungo tempo[1], nel corso del quale la risposta sanzionatoria a fenomeni criminali di massiccio, quando non irreparabile, inquinamento dell'ecosistema è stata affidata all'utilizzo – sovente discusso e comunque non privo di criticità sia sul piano sostanziale che sotto l'aspetto processuale/probatorio – del cd. disastro "innominato"

[1] Un risalente progetto di legge, intitolato *Introduzione nel codice penale del titolo VI-bis, "Delitti contro l'ambiente", e disposizioni sostanziali e processuali contro il fenomeno criminale dell'"Ecomafia"*, risulta trasmesso alle Presidenze delle Camere il 22 aprile 1998.

previsto dall'art. 434 del codice penale.

Proprio in funzione della necessità di uscire dalle difficoltà interpretative ed applicative di una norma indiscutibilmente legata ad altri contesti di "disastro", più immediatamente percepibili sul piano fenomenico, e allo stesso tempo volendo chiudere il cerchio del catalogo sanzionatorio presidiando penalmente ogni livello di alterazione peggiorativa delle matrici ambientali, il legislatore ha dunque introdotto nel codice penale due nuove figure delittuose (inquinamento ambientale e disastro ambientale), accompagnandole con altre previsioni incriminatrici giudicate necessarie per la tenuta complessiva del sistema e con ulteriori interventi di raccordo con il Codice dell'Ambiente e con la disciplina della responsabilità degli enti.

Nonostante nell'articolato non vi siano espliciti richiami alle fonti eurounitarie, la novella si collega a quanto richiesto dalla Direttiva dell'Unione Europea 2008/99/CE del 19 novembre 2008 sulla protezione dell'ambiente mediante il diritto penale, il cui Preambolo (art. 5) precisa che "*attività che danneggiano l'ambiente, le quali generalmente provocano o possono provocare un deterioramento significativo della qualità dell'aria, compresa la stratosfera, del suolo, dell'acqua, della fauna e della flora, compresa la conservazione delle specie*" esigono sanzioni penali dotate di maggiore dissuasività[2].

La Direttiva indica dunque gli elementi di offensività dei reati di cui chiede l'introduzione nei sistemi nazionali, al fine di garantire uno standard minimo comunitario di tutela penale dell'ambiente.

Si tratta però di una indicazione generale che necessita, in sede di traduzione normativa interna, di un livello di specificazione idoneo a soddisfare i principi costituzionali di precisione, tassatività e offensività che presidiano la materia penale.

Sotto questa angolazione, la lettura della novella legislativa palesa la difficoltà del legislatore nel raggiungere un punto di equilibrio fra istanze apparentemente antagoniste: da una parte, l'esigenza di una definizione quanto più puntuale delle fattispecie, operazione che non pare sempre centrare pienamente l'obiettivo, soprattutto quando vengono introdotti concetti a contenuto "aperto" o connotazioni modali delle condotte la cui portata potrà essere misurata solo nella pratica; dall'altra, la necessità di non imbrigliare l'assetto normativo in una casistica che non può a priori esaurire tutta la possibile gamma delle manifestazioni criminose e che rischierebbe, oltretutto, di vanificare la stessa praticabilità processuale della risposta legislativa.

In concreto, la legge 68/2015 è composta da tre articoli.

Il nucleo fondamentale del provvedimento è costituito dall'art. 1, contenente un complesso di disposizioni che, in particolare, inseriscono nel codice penale un inedito titolo

[2] Nella sentenza del 13 settembre 2005 (causa C-176/03, Commissione c/ Consiglio), la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha affermato che la tutela dell'ambiente costituisce uno degli obiettivi essenziali della Comunità europea ai sensi degli artt. 2 e 6 TCE e pertanto "gli artt. 174-176 TCE costituiscono, in via di principio, la cornice normativa entro la quale deve attuarsi la politica comunitaria in materia ambientale".

VI-bis (Dei delitti contro l'ambiente), composto da 12 articoli (dal 452-bis al 452-terdecies); all'interno di tale nuovo titolo sono previsti cinque nuovi delitti, inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo, omessa bonifica.

L'articolato contempla altresì una forma di ravvedimento operoso per coloro che collaborano con le autorità prima della definizione del giudizio, ai quali è garantita una attenuazione delle sanzioni previste.

Tra le altre previsioni, si segnalano:

- l'obbligo per il condannato al recupero e - ove possibile - al ripristino dello stato dei luoghi, il raddoppio dei termini di prescrizione del reato per i nuovi delitti, nonché apposite misure per confisca e pene accessorie;

- la revisione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in caso di reati ambientali;

- l'introduzione nel Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cd. Codice dell'Ambiente) di un procedimento per l'estinzione delle contravvenzioni ivi previste, collegato all'adempimento da parte del responsabile della violazione di una serie di prescrizioni nonché al pagamento di una somma di denaro;

- la modifica della disciplina sanzionatoria delle violazioni della legge 150/1992 relativa alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 2 della legge).

Con la inevitabile sommarietà di una primissima lettura, nella presente relazione si cercherà di analizzare gli aspetti più importanti della normativa, dedicando maggiore attenzione alle nuove fattispecie penali e alle criticità segnalate durante il lungo iter di gestazione della riforma.

1. Il delitto di inquinamento ambientale.

Il comma primo del nuovo art. 452-bis cod. pen. punisce con la reclusione (da due a sei anni) e con la multa (da euro 10.000 a euro 100.000) chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sotto-suolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Distaccandosi dal modello di illecito costruito sull'esercizio di attività inquinante in difetto di autorizzazione ovvero in superamento dei valori soglia, la previsione risulta costruita come delitto di evento e di danno, dove l'evento di danno è costituito dalla compromissione o dal deterioramento, significativi e misurabili, dei beni ambientali specificamente indicati.

In quanto concepito come reato a forma libera ("chiunque... *cagiona*..."), l'inquinamento nella sua materialità può consistere non solo in condotte che attengono al nucleo duro -

acque, aria e rifiuti – della materia, ma anche mediante altre forme di inquinamento o di immissione di elementi come ad esempio sostanze chimiche, OGM, materiali radioattivi e, più in generale, in qualsiasi comportamento che provochi una immutazione in senso peggiorativo dell'equilibrio ambientale. Inoltre, l'inquinamento potrà essere cagionato sia attraverso una condotta attiva, ossia con la realizzazione di un fatto considerevolmente dannoso o pericoloso, ma anche mediante un comportamento omissivo improprio, cioè con il mancato impedimento dell'evento da parte di chi, secondo la normativa ambientale, è tenuto al rispetto di specifici obblighi di prevenzione rispetto a quel determinato fatto inquinante dannoso o pericoloso.

Una prima osservazione attiene evidentemente al rapporto e coordinamento fra la definizione di inquinamento data dalla norma e quella, già conosciuta dall'ordinamento, di cui all'articolo 5 del Codice dell'Ambiente (D. Lgs. 152/2006), che definisce l'inquinamento ambientale come "*l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi*"; nozione che sembra conservare la funzione di canone ermeneutico utile per qualificare, nelle sue concrete estrinsecazioni, ogni forma di alterazione peggiorativa dell'ambiente, laddove alla novella è assegnato il compito di definire il momento in cui una condotta di alterazione assume le connotazioni quali/quantitative del delitto di inquinamento vero e proprio.

1.1. segue: la compromissione o il deterioramento "significativi e misurabili".

Il risultato della condotta materiale si sostanzia in una "compromissione" o un "deterioramento".

Il discrimine fra le due situazioni non è agevole.

Dal punto di vista strettamente lessicale, la prima espressione si distingue dalla seconda per una proiezione dinamica degli effetti, nel senso appunto di una situazione tendenzialmente irrimediabile ("compromessa") che può perciò teoricamente ricomprendere condotte causali al tempo stesso minori o maggiori di un'azione di danneggiamento, ma che rispetto a questo abbiano un maggior contenuto di pregiudizio futuro[3].

In ambito normativo, i due termini si rinvengono insieme, ma in una diversa relazione tra loro (il "deterioramento" inteso come forma di "compromissione"), nella definizione di danno ambientale data dall'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Legge istitutiva del Ministero dell'Ambiente), individuato in "qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che *comprometta*

[3] Nella seduta n. 8 del 10 dicembre 2013 della Commissione II della Camera dei Deputati si è proposto (cfr. audizione C. BERNASCONI) di considerare il deterioramento come un'alterazione dell'ambiente reversibile attraverso processi rigenerativi naturali, differenziandolo dalla compromissione consistente in un'alterazione reversibile solo attraverso un'attività umana di bonifica o di ripristino.

l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, *deteriorandolo* o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato"; una formula che corrisponde alla progressione misurabile (secondo parametri scientifici) del danno ambientale, al cui interno il deterioramento coincide in una perdita del grado di usabilità e/o di funzionalità ecologica.

Nel D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, invece, il termine "compromissione" non è quasi mai utilizzato e, laddove lo è[4], non è impiegato per indicare una situazione di danno attuale, per la quale si utilizza invece il termine "deterioramento" (art. 300).

Nell'assenza di inequivoci riscontri testuali, non può anche escludersi un significato dei due lemmi se non identico (interpretando l'espressione come un endiadi, nonostante la presenza della disgiuntiva "o") quanto meno largamente sovrapponibile, il cui nucleo comune è rintracciabile in quella situazione fattuale risultante da una condotta che ha determinato un danno all'ambiente.

Con riferimento al requisito della "significatività" e "misurabilità", va ricordato che nella lettura definitiva è stata abbandonata una prima formulazione che, nel pretendere un inquinamento "rilevante", lasciava aperte tutte le perplessità sul rispetto del principio di determinatezza di cui al secondo comma dell'articolo 25 della Costituzione.

Peraltro, anche in rapporto alla previsione finale, sicuramente più puntuale, non pare inutile richiamare l'insegnamento della Corte Costituzionale (Sentenza n. 247 del 15 maggio 1989) che, relativamente a tutt'altra fattispecie[5], ritenne non fondata la questione di legittimità costituzionale prospettata con riferimento all'impiego della nozione "misura rilevante", sulla base del rilievo che (in quella fattispecie) la misura rilevante non integrava uno degli elementi costitutivi del reato ma soltanto un "*filtro selettivo, che non incide sulla dimensione intrinsecamente offensiva del fatto, ma ne connota solo la gravità, contrassegnando il limite a partire dal quale l'intervento punitivo è ritenuto opportuno*", dovendosi pertanto la predetta misura rilevante piuttosto assimilare alla figura della condizione obiettiva di punibilità; ed osservando ancora che nella fattispecie in esame "*la 'misura rilevante' non può ragionevolmente far parte dell'oggetto del dolo*".

Venendo allora alla formulazione prescelta, se la "significatività" indica una situazione di chiara evidenza dell'evento di inquinamento in virtù della sua dimensione, la richiesta compresenza di un coefficiente di "misurabilità" rimanda alla necessità - ridondante ovviamente sul piano probatorio - di una oggettiva possibilità di quantificazione, tanto con riferimento alle matrici aggredite che ai parametri scientifici (biologici, chimici, organici, naturalistici, etc.) dell'alterazione; finendo così inevitabilmente per richiamare quella quantificazione e gradazione del danno ambientale, di cui al già citato art. 18 della legge 8

[4] Si cfr. l'art. 77 del D. Lgs. 152 del 2006, con riferimento alle problematiche concernenti la tutela dei corpi idrici.

[5] Art. 4, comma 1, n. 7, legge 7 agosto 1982, n. 516 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, recante norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria. Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per i reati tributari).

luglio 1986, n. 349.

Il concetto di compromissione o deterioramento "significativi e misurabili" riprende peraltro la definizione di danno ambientale di cui all'art. 300 del Codice dell'Ambiente ("qualsiasi deterioramento *significativo e misurabile*, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima") e la stessa nozione comunitaria di "danno ambientale" posta dalla direttiva 2004/35/CE, che usa l'espressione "mutamento negativo *misurabile* di una risorsa naturale o un deterioramento *misurabile* di un servizio di una risorsa naturale, che può prodursi direttamente o indirettamente".

In concreto, il confine sul lato inferiore della condotta dovrebbe essere rappresentato dal mero superamento delle concentrazioni soglie di rischio (CSR) – punito dalla diversa fattispecie di pericolo prevista dall'art. 257 del D. Lgs. 152 del 2006, ove non seguito dalla bonifica del sito – che non abbia arrecato un evento di notevole inquinamento; mentre sul versante opposto la fattispecie confina, nella progressione immaginata dal legislatore, con il più grave reato di disastro, che pretende (come di dirà oltre) una alterazione "irreversibile o particolarmente onerosa" dell'ecosistema: di modo che l'inquinamento è ravvisabile in tutte le condotte di danneggiamento delle matrici che, all'esito della stima fattane, producono una alterazione significativa del sistema, senza assumere le connotazioni dell'evento tendenzialmente irrimediabile.

1.2. segue: l'oggetto della compromissione o del deterioramento.

Quanto al bersaglio della compromissione, identiche considerazioni in punto di tipicità valgono per l'inciso "*porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo*": è indubbio che categorie così (in)definite possano provocare incertezze in sede processuale e, soprattutto, dilatare eccessivamente lo spazio di discrezionalità del giudicante; tuttavia è possibile immaginare che, come avvenuto in altre occasioni (si guardi agli approdi di legittimità in tema di "ingente quantitativo di rifiuti" ex art. 260 D. Lgs. 152/2006[6] o, in tutt'altro ambito, in tema di "ingente" quantità di stupefacente), il percorso giurisprudenziale possa enucleare - con sufficienti margini di conoscibilità del precetto e conseguente prevedibilità della sanzione – le caratteristiche della "estensione" (da valutare, salvo errori, con esclusivo riferimento al dato spaziale quantitativo) e della "significatività" (indicativa invece di una rilevanza non strettamente ancorata al parametro dimensionale ma, appunto, alla significatività dell'area all'interno del territorio circostante).

Nonostante l'inserimento nella carta costituzionale[7], non si rinviene una vera e propria definizione normativa di "ecosistema", per cui deve farsi riferimento alla comune accezione che definisce per tale l'insieme degli organismi viventi (comunità), dell'ambiente fisico

[6] Cfr., per una riepilogazione, Sez. 3, Ordinanza n. 47229 del 6 novembre 2012, De Prà, non massimata.

[7] Art. 117, comma 2, lettera s), Costituzione. Con riferimento all'attribuzione della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema alla competenza esclusiva dello Stato, nella sentenza n. 378/2007, la Corte costituzionale ha sottolineato che "*non è da trascurare che la norma costituzionale pone accanto alla parola "ambiente" la parola "ecosistema": ne consegue che spetta allo Stato disciplinare l'ambiente come una entità organica, dettare cioè delle norme di tutela che hanno ad oggetto il tutto e le singole componenti considerate come parti del tutto*".

circostante (habitat) e delle relazioni biotiche e chimico-fisiche all'interno di uno spazio definito della biosfera.

Opportunamente, la stesura definitiva della norma, mutando una precedente versione che operava un riferimento all'ecosistema in generale, parla di *un* ecosistema, eliminando ogni incertezza sulla integrazione del reato anche in presenza di aggressione al singolo ecosistema (si pensi a particolari micro-contesti ambientali, come ad esempio aree ben delimitate e caratterizzate da specifiche biodiversità).

La struttura elencativa della previsione e l'utilizzo delle disgiuntive lascia infine intendere che l'inquinamento ambientale risulta integrato, ricorrendone tutti gli ulteriori presupposti, in presenza delle compromissione o del deterioramento di uno soltanto (acqua, aria, suolo, e così via) dei beni ambientali aggrediti.

1.3 segue: il rapporto di causalità.

Rispetto alla versione approvata in un primo passaggio alla Camera dei Deputati, dal testo dell'articolo è stato eliminato l'inciso "*o contribuisce a cagionare*" che era presente dopo la parola "*cagiona*": non pare peraltro che tale dinamica parlamentare possa diversamente indirizzare gli esiti interpretativi derivanti dall'applicazione della regola ordinaria di cui all'art. 41 cod. pen., nel senso di consentire di escludere la rilevanza delle concause (preesistenti, concomitanti o sopravvenute) dell'evento di inquinamento.

Ciò nondimeno, la problematica assume una evidente importanza a seguito della declinazione del reato in termini di delitto di evento, sembrando evidente la necessità - d'ora in avanti - della prova di un diretto ed indiscusso rapporto eziologico, sia pure in termini di concausa, fra la condotta e l'evento di inquinamento, sicché non potranno non essere prese in considerazione ed attentamente valutate le situazioni molto frequenti di preesistente compromissione delle matrici ambientali.

Sotto questo aspetto, è chiaro che la costruzione normativa della fattispecie di inquinamento (e di disastro) in forma di reato di evento passa, sul piano processuale e probatorio, attraverso sentieri meno agevoli rispetto a quelli praticabili nei casi in cui il reato si perfeziona a seguito del mero superamento formale di valori-soglia predeterminati: situazioni – le ultime - che anch'esse non prescindono certamente dalla verifica dello *status quo ante* (anche ai fini della misurazione del superamento del valore soglia), ma che non necessitano dei faticosi accertamenti ricostruttivi della "causa" dell'inquinamento o del disastro, allorquando detta causa non sia identificabile in una condotta contenuta in un determinato segmento spazio/temporale ma risulti essere invece la sommatoria di comportamenti distruttivi ripetuti e consolidati negli anni.

1.4. segue: l'abusività della condotta.

Abbandonando anche in questo caso una versione approvata in prima lettura dalla Camera dei Deputati, il testo definitivo della disposizione adopera il termine "*abusivamente*"

per definire il carattere illecito della condotta di inquinamento (come di quella di disastro, di cui si dirà più oltre); la formulazione precedente puniva invece la condotta in quanto effettuata "in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale".

L'eliminazione del riferimento alle sole violazioni poste a tutela dell'ambiente è stata giustificata con lo scopo di eliminare ogni incertezza sulla configurabilità del reato anche per effetto di condotte di inquinamento (e di disastro) consumate mediante infrazione di regole volte a tutelare in via immediata interessi diversi[8] ma collegati alla tutela ambientale.

Stando alle dichiarazioni programmatiche, mediante tale sostituzione il legislatore ha inteso poi superare le questioni che il richiamo alle disposizioni comportava, rispettivamente, sul piano del concorso di reati ovvero del concorso apparente di norme penali o, nel caso di illecito amministrativo, sul piano dell'applicabilità del principio di specialità di cui all'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Nella formulazione precedente, infatti, l'evento di compromissione o deterioramento rilevante dell'ambiente era esplicita conseguenza di una condotta costituente di per sé illecito amministrativo o penale: il tenore letterale della disposizione suggeriva apertamente l'idea di un reato complesso, comprendente in sé altro illecito penale (o amministrativo) con in più l'evento tipizzato, ovvero la compromissione o il rilevante deterioramento ambientale.

La questione peraltro non pare priva di rilievo anche con la stesura definitiva, poiché rimane comunque presente l'interrogativo sul se e quando è possibile ipotizzare il concorso fra i nuovi delitti di danno e le violazioni delle disposizioni penali o amministrative ambientali di carattere formale.

Prudentemente, si può ipotizzare che - a differenza di altre situazioni: si pensi per esempio all'ambito della prevenzione e protezione dagli infortuni sul lavoro, dove la violazione formale concorre senza dubbio con altri reati, a cominciare proprio dal disastro ex art. 434 comma 2 cod. pen., in ragione della diversità dei beni lesi o messi in pericolo mediante un'unica condotta attiva o più spesso omissiva – sia qui proprio la progressione quantitativa nella messa in pericolo o lesione dell'unico bene "ambiente" a condurre verso un assorbimento delle violazioni formali (in particolare, della contravvenzione di cui all'art. ex art. 257 D. Lgs. 152/2006) allorquando si registri una sovrapposizione delle fattispecie, potendosi ipotizzare invece il concorso di reati ogni qual volta attraverso la commissione di un illecito penale di natura diversa da quella ambientale si cagioni anche un evento di inquinamento (o di disastro); salvo che non si imponga una diversa lettura plurioffensiva degli illeciti ambientali sottostanti - specialmente di quelli che si concretizzano non in un azione materiale di inquinamento o immissione ma in una condotta meramente formale (tipico il caso di mancanza di autorizzazione) - che privilegi la compresenza di un interesse protetto ulteriore, identificabile nella potestà di tutela e di controllo preventivo facente capo

[8] Si pensi alla normativa sull'esposizione all'amianto, posta a tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

alla pubblica amministrazione.

La scelta dell'avverbio "*abusivamente*"[9] ha comunque suscitato plurimi interrogativi:

- sia sul versante delle preoccupazioni circa la tipicità della fattispecie, postulandosi che la precedente stesura fosse più idonea ad espungere dall'ambito di applicazione della disposizione la violazione di principi (ad es. di precauzione, di prevenzione etc., di cui all'art. 3-ter D. Lgs. n. 152/2006) non tradottisi in specifici precetti muniti di autonome sanzioni amministrative o penali, così come di prescrizioni contenute in autorizzazioni amministrative non strettamente funzionali alla tutela dell'ambiente (ma per esempio a difesa del territorio, del paesaggio, della salute o del decoro urbano);
- tanto sul lato opposto dei timori di una scarsa efficacia delle nuove fattispecie per effetto di un loro confinamento alle sole ipotesi di condotte abusive in quanto *sine titulo*, con esclusione dunque di tutte le situazioni nelle quali sia possibile rinvenire un provvedimento formale di autorizzazione alla condotta materiale dalla quale sia poi derivato il fenomeno di grave alterazione ambientale.

Con riguardo al primo aspetto, sarà interessante verificare se la formulazione della disposizione rispetti gli insegnamenti dalla Corte Costituzionale (Sentenza n. 5 del 13 gennaio 2004) in tema di "determinatezza" della incriminazione penale.

Senza alcuna pretesa di esaustività, in questa sede pare sufficiente ricordare quanto ivi affermato dal giudice delle leggi circa la legittimità del ricorso, da parte del legislatore penale, a cd. formule elastiche («senza giustificato motivo», «senza giusta causa», «arbitrariamente», etc.) adoperate per descrivere reati di natura non soltanto commissiva, ma anche omissiva, e destinate a fungere da "valvola di sicurezza" del meccanismo repressivo, evitando che la sanzione penale scatti allorché — anche al di fuori della presenza di vere e proprie cause di giustificazione — l'osservanza del precetto appaia concretamente "inesigibile" in ragione, a seconda dei casi, di situazioni ostative a carattere soggettivo od oggettivo, di obblighi di segno contrario, ovvero della necessità di tutelare interessi confliggenti, con rango pari o superiore rispetto a quello protetto dalla norma incriminatrice, in un ragionevole bilanciamento di valori.

Il carattere elastico della clausola si connette, nella valutazione legislativa, alla impossibilità pratica di compiere una elencazione analitica di tutte le situazioni astrattamente idonee a "giustificare" la condotta, elencazione inevitabilmente a rischio di lacune in ragione della varietà delle contingenze e della complessità delle interferenze dei sistemi normativi.

Secondo l'insegnamento costituzionale, occorre allora accertare, in relazione al singolo contesto, che l'utilizzo della formula elastica — in quanto incidente, sia pure in negativo, sulla delimitazione dell'area dell'illiceità penale — non ponga la norma incriminatrice in

[9] Il testo approvato dalla Camera aveva peraltro già previsto, con riferimento al nuovo reato di disastro ambientale, il carattere abusivo della condotta quale ipotesi autonoma rispetto alla violazione di disposizioni di legge, regolamento o amministrative.

contrasto con il fondamentale principio di determinatezza, rimettendo di fatto all'arbitrio giudiziale la fissazione dei confini d'intervento della sanzione criminale.

Soccorre, a tal fine, il criterio per il quale la verifica del rispetto del principio di determinatezza deve essere condotta non già valutando isolatamente il singolo elemento descrittivo dell'illecito, ma raccordandolo con gli altri elementi costitutivi della fattispecie e con la disciplina in cui questa si inserisce: "... *L'inclusione nella formula descrittiva dell'illecito penale di espressioni sommarie, di vocaboli polisensi, ovvero...di clausole generali o concetti "elastici", non comporta un vulnus del parametro costituzionale evocato, quando la descrizione complessiva del fatto incriminato consenta comunque al giudice — avuto riguardo alle finalità perseguite dall'incriminazione ed al più ampio contesto ordinamentale in cui essa si colloca — di stabilire il significato di tale elemento, mediante un'operazione interpretativa non esorbitante dall'ordinario compito a lui affidato: quando cioè quella descrizione consenta di esprimere un giudizio di corrispondenza della fattispecie concreta alla fattispecie astratta, sorretto da un fondamento ermeneutico controllabile; e, correlativamente, permetta al destinatario della norma di avere una percezione sufficientemente chiara ed immediata del relativo valore precettivo...*"..

1.5.: segue: ancora sulla nozione di "abusivamente".

Ferme tali premesse, è lecito comunque dubitare della concreta necessità, in tale prospettiva, dell'inserimento della clausola.

Invero, l'esigenza di agganciare la punibilità del soggetto oggettivamente "inquinatore" all'assenza di motivi di giustificazione della sua condotta avrebbe comunque trovato sicuro ed adeguato soddisfacimento attraverso l'applicazione delle consuete coordinate che presidiano la responsabilità penale per fatto doloso o quanto meno colposo: la natura di delitto delle nuove incriminazioni richiama infatti l'interprete (e in primo luogo il giudice) ad una più stringente ed impegnativa verifica dell'elemento soggettivo e, di conseguenza, della possibile presenza di ragioni che escludano profili di colpevolezza nella condotta oggettivamente inquinante.

Ed in tale prospettiva di stretta legalità – venendo al secondo profilo – devono per converso essere esaminate le preoccupazioni di una responsabilità ancorata alla sola ipotesi di condotte non sostenute da un titolo autorizzatorio preventivamente rilasciato.

Ai fini della valutazione relativa ai modi nei quali può verificarsi una condotta abusiva atta a perfezionare la nuova fattispecie di reato, un ausilio può trarsi certamente dall'esplorazione dei casi di utilizzo della locuzione in ambito penale e dall'interpretazione fornita dalla giurisprudenza proprio con riguardo alle disposizioni vigenti che sanzionano le condotte abusive.

Il termine "*abusivamente*" ricorre frequentemente nel codice penale: in alcuni casi (art. 348, che punisce a titolo di delitto «chiunque abusivamente esercita una professione»; art. 445, relativo all'esercizio, anche abusivo, del commercio di sostanze medicinali; art. 615-

ter, che punisce «chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico»; art. 621, che punisce «chiunque, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto, che debba rimanere segreto, di altrui atti o documenti ... lo rivela, senza giusta causa»), il lemma sembra senz'altro rimandare ad una condotta clandestina, non autorizzata o giustificata; in altre situazioni topografiche (ad es. artt. 323, 571, 643, 661, nonché nei casi in cui l'abuso di una qualità o di una posizione costituisce connotazione modale o circostanza aggravante di una determinata fattispecie), l'espressione rimanda alla presenza originaria di un titolo, una facoltà, un potere, il cui utilizzo però trasmoda, eccede o viene piegato a fini diversi da quelli per i quali è pensato ("abuso" nel senso più letterale della parola).

In materia ambientale, l'avverbio è poi già presente nell'articolo 260 del D. Lgs. 152/2006, che sanziona le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

In base al comma primo della disposizione, infatti, chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce *abusivamente* ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Ebbene, proprio con riferimento al delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti la Cassazione[10] - ha affermato che "*il requisito dell'abusività della gestione deve essere interpretato in stretta connessione con gli altri elementi tipici della fattispecie, quali la reiterazione della condotta illecita e il dolo specifico d'ingiusto profitto. Ne consegue che la mancanza delle autorizzazioni non costituisce requisito determinante per la configurazione del delitto che, da un lato, può sussistere anche quando la concreta gestione dei rifiuti risulti totalmente difforme dall'attività autorizzata; dall'altro, può risultare insussistente, quando la carenza dell'autorizzazione assuma rilievo puramente formale e non sia causalmente collegata agli altri elementi costitutivi del traffico*"; in altra occasione[11], la Corte dichiara che "*è destituita di ogni fondamento giuridico la tesi secondo cui nella fattispecie criminosa di cui al D. Lgs. n. 152 del 2006, art. 260 il carattere abusivo della gestione illecita dei rifiuti ricorre solo quando la gestione è clandestina; è abusiva ogni gestione dei rifiuti che avvenga senza i titoli abilitativi prescritti, ovvero in violazione delle regole vigenti nella soggetta materia*".

Una sommaria ricognizione degli orientamenti della Cassazione in materia ambientale suggerisce una lettura della situazione abusiva non confinata all'assenza delle necessarie autorizzazioni, ma estesa anche ai casi in cui esse siano scadute o (quanto meno manifestamente) illegittime[12] o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta[13], ovvero ancora siano violati le prescrizioni e/o i limiti delle autorizzazione stesse,

---

[10] Sez. 3, n. 44449 del 15 ottobre 2013, Ghidoli, Rv. 258326.

[11] Sez. 3, n. 46029 del 6 novembre 2008, De Frenza, Rv. 241773.

[12] Sez. 3, n. 4503 del 16 dicembre 2005, Samarati, Rv. 233292, Sez. 3, n. 358 del 20 novembre 2007, Putrone e altro, Rv. 238559; Sez. 3, n. 40945 del 21 ottobre 2010, Del Prete ed altri, Rv. 248629

[13] Sez. 5, n. 40330 del 11 ottobre 2006, Pellini, Rv. 236294, in una fattispecie di rifiuti ricevuti, aventi diversa natura rispetto a quelli autorizzati e accompagnati da bolle false quanto a codice attestante la natura del

così che l'attività non sia più giuridicamente riconducibile al titolo abilitativo rilasciato dalla competente Autorità amministrativa[14]; la giurisprudenza di legittimità sembra dunque attestarsi su una posizione che interpreta l'avverbio abusivamente come riferito "a tutte le attività non conformi ai precisi dettati normativi svolte nel settore della raccolta e smaltimento di rifiuti"[15].

Più in generale, il fatto che un titolo autorizzatorio – e la norma da cui esso discende - riconosca un diritto o una facoltà giuridica, di cui segni i limiti formali, non sembrerebbe essere di ostacolo al riconoscimento dell'illecito penale, ricorrendone le condizioni, quando il suo esercizio si ponga, in concreto, in contrasto con i fini sostanziali che il titolo (e la norma) si prefigge ovvero con una norma diversa o con gli stessi principi generali dell'ordinamento: nel concetto di "abusivamente" dovrebbero dunque potersi ricomprendere anche le situazioni nelle quale l'attività, pur apparentemente ed esteriormente corrispondente al contenuto formale del titolo, presenti una sostanziale incongruità con il titolo medesimo, il che può avvenire non solo quando si rinvenga uno sviamento dalla funzione tipica del diritto/facoltà conferiti dal titolo autorizzatorio, ma anche quando l'attività costituisca una non corretta estrinsecazione delle facoltà inerenti all'autorizzazione in questione, in tal caso superandosi i confini dell'esercizio lecito.

Non sembra ultroneo in proposito ricordare come in un ambito come quello urbanistico/paesaggistico collegato alla materia ambientale per lo strettissimo intreccio degli interessi e beni tutelati, pur con le imprescindibili distinzioni derivanti dal differente contesto (per lo più) contravvenzionale e dalle caratteristiche della attività edificatoria come facoltà "concessa" della pubblica amministrazione, l'orientamento della Corte[16] è incline a ritenere che i relativi reati possano consumarsi anche in presenza di un permesso a costruire formalmente valido, se questo violi, nella sostanza, le norme che regolano la materia sotto i vari profili (l'ordinato sviluppo urbanistico del territorio; la tutela del paesaggio ambientale e culturale), con conseguente rilevante ruolo degli strumenti normativi urbanistici e piani paesaggistici ai fini dell'accertamento della legittimità dell'atto autorizzatorio o concessorio e, per l'effetto, della sussistenza oggettiva della fattispecie; fatta salva, tuttavia, la doverosa e rigorosa valutazione dell'elemento psicologico del soggetto privato, della sua eventuale buona fede, della possibile inevitabilità dell'errore cagionato da un provvedimento della pubblica amministrazione e di quanto altro entra in considerazione in tutte le situazioni di presenza di un titolo formalmente abilitativo ad una attività poi risultata essere illecita sul piano oggettivo.

Per ultimo, ad una interpretazione che confini la previsione ai soli casi di inquinamento clandestino potrebbe ostare anche un argomento di ordine sistematico, considerato che

---

rifiuto, in modo da celarne le reali caratteristiche e farli apparire conformi ai provvedimenti autorizzatori dei siti di destinazione finale.

[14] Sez. 3, n. 40828 del 6 ottobre 2005, P.M. in proc. Fradella, Rv. 232350; Sez. 3, n. 19018 del 20 dicembre 2012, Accarino e altri, Rv. 255395

[15] Sez. 3, n. 46189 del 14 luglio 2011, Passariello ed altri, Rv. 251592.

[16] A partire dai notissimi arresti *Giordano* e *Salvini* delle Sezioni Unite – Sez. U., n. 3 del 31 gennaio 1987, Giordano, Rv. 176304 e Sez. U, n. 5115 del 28 novembre 2001, Salvini, Rv. 220708.

laddove il legislatore ambientale ha inteso punire un'attività *sine titulo* ha adoperato espressamente una formula che indicasse solo e soltanto l'assenza della prescritta autorizzazione – si pensi all'art. 256 del Codice dell'Ambiente, "attività di gestione di rifiuti non autorizzata" - evitando vocaboli polisenso suscettibili di interpretazione non confinata al mero dato formale.

Una rapidissima annotazione merita infine l'aggravante di cui al comma secondo - concepita per l'ipotesi di inquinamento di aree tutelate o in danno di specie animali e vegetali protette - che opera secondo il meccanismo previsto dall'art. 64 cod. pen., ossia con aumento della pena sino ad un terzo. Il generico riferimento alle specie "protette" incontra, anche qui, qualche rischio di conflitto con i criteri di certezza e predeterminazione della norma penale; salvo – come probabile – che non si ricorra alla individuazione fornita dall'allegato IV della direttiva 92/43/CE (relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche) e nell'allegato 1 della direttiva 2009/147/CE (concernente la conservazione degli uccelli selvatici), atti però in questa sede legislativa non espressamente richiamati, a differenza di quanto avvenuto con l'introduzione dell'art. 727-bis cod. pen. in tema di uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali e vegetali selvatiche protette[17].

2. Il delitto di morte o lesioni come conseguenza non voluta del delitto di inquinamento ambientale.

Il nuovo articolo 452-ter cod. pen. - che nel primo testo della Camera disciplinava il delitto di disastro ambientale – riguarda ora, nella formulazione introdotta in un primo passaggio al Senato e poi approvata definitivamente, l'ipotesi di morte o lesioni (non lievissime) di una o più persone, derivate come conseguenza non voluta del delitto di inquinamento ambientale.

La disposizione crea dunque una fattispecie di reato, l'inquinamento ambientale, aggravato dall'evento di morte o lesioni, costruita sulla falsariga dell'art. 586 cod. pen., contemplando un articolato catalogo di pene graduato in ragione della gravità delle conseguenze del delitto e mirando, nella sostanza, ad inasprire il trattamento sanzionatorio di fatti che sarebbero comunque punibili a titolo di lesioni od omicidio colposi.

La norma suscita qualche interrogativo, nella misura in cui non si rinviene una analoga previsione anche con riferimento al reato di disastro che, per definizione, rappresenta un fatto di inquinamento ambientale dagli effetti appunto "disastrosi" e come tale con maggiori potenzialità aggressive nei confronti della incolumità fisica delle persone.

Appare in altri termini poco giustificabile che il legislatore non abbia inteso punire

[17] L'art. 1 del Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121, oltre all'art. 727-bis, ha inserito nel codice penale anche l'art. 733-bis, il cui comma secondo dispone che *"Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE"*.

specificamente le più probabili conseguenze mortali o lesive che possono derivare da una "alterazione irreversibile" dell'ambiente, preoccupandosi di sanzionare solo quelle frutto di una mera "compromissione o deterioramento", sia pure significativi e misurabili.

Tra l'altro (come si dirà oltre), il disastro ambientale è integrato comunque quando la compromissione o il deterioramento abbiano raggiunto un tale livello da costituire una "*offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo*": il che sta a significare che la fattispecie di cui all'art. 452-ter si dovrebbe applicare, se mal non se ne interpreta il significato, solo nella ipotesi – difficile da immaginare nella pratica - di un condotta di inquinamento che abbia cagionato, come effetto non voluto, morti o feriti, senza però che al suo manifestarsi costituisse quanto meno un'esposizione a pericolo della pubblica incolumità.

Un'ulteriore osservazione investe l'elemento psicologico.

Un fatto doloso di inquinamento ambientale – ossia non un mero superamento delle concentrazione soglie di rischio, bensì una deliberata compromissione significativa e misurabile delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sotto-suolo – potrebbe significare, proprio per i suoi effetti ad ampio raggio, non soltanto la "prevedibilità in concreto"[18] delle conseguenze lesive sulle persone, ma che tali conseguenze, ove ricorrano gli specifici indicatori passati in rassegna dalle recenti Sezioni Unite[19], sono state concretamente "previste ed accettate" dall'agente, finendo così per caratterizzarne la condotta in termini di dolo eventuale (rispetto all'evento lesivo o mortale): con la conseguenza, in questi casi, della impossibilità di configurare la nuova previsione, alla luce della consolidata giurisprudenza[20] secondo cui affinché possa ravvisarsi il reato di cui all'art. 586 cod. pen. è necessario che l'evento lesivo costituito dalla morte e dalle lesioni, non sia voluto neppure in via indiretta o con dolo eventuale dall'agente, poiché questi, se pone in essere la propria condotta pur rappresentandosi la concreta possibilità del verificarsi di ulteriori conseguenze di essa e ciononostante accettandone il rischio, risponde, in concorso di reati, del delitto inizialmente preso di mira e del delitto realizzato come conseguenza voluta del primo.

3. Il delitto di disastro ambientale.

Come già osservato in premessa, eventi di disastro ambientale sono stati sin qui ricondotti allo schema normativo di "altro disastro" (cd. disastro "innominato") di cui all'art. 434 del codice penale.

Si tratta di ipotesi spesso scrutinate dalla giurisprudenza della Corte, che ha ritenuto

[18] Cfr. Sez. U., n. 22676 del 22 gennaio 2009, Ronci, Rv. 243381, in cui la Corte afferma che anche nella fattispecie dell'art. 586 cod. pen. è richiesta una responsabilità per colpa "in concreto", ossia ancorata ad una violazione di regole cautelari di condotta e ad un coefficiente di prevedibilità ed evitabilità, in concreto e non in astratto, del rischio connesso alla carica di pericolosità per i beni della vita e dell'incolumità personale, intrinseca alla consumazione del reato doloso di base.

[19] Sugli indicatori del dolo eventuale, per come riepilogati nella nota sentenza Thissen-Krupp, cfr. par. 4.

[20] Da ultimo, Sez. 3, n. 31841 del 02 aprile 2014, C., Rv. 260291.

legittimo l'inquadramento[21], affermando che il delitto di disastro colposo innominato (artt. 434 e 449 cod.pen.) è integrato da un "macroevento", che comprende non soltanto gli accadimenti disastrosi di grande immediata evidenza (crollo, naufragio, deragliamento ecc.) che si verificano in un arco di tempo ristretto, ma anche quegli eventi non immediatamente percepibili, che possono realizzarsi in un arco di tempo anche molto prolungato, che pure producano quella compromissione delle caratteristiche di sicurezza, di tutela della salute e di altri valori della persona e della collettività che consentono di affermare l'esistenza di una lesione della pubblica incolumità[22]; in altra occasione[23], la Corte ha stabilito che ai fini della configurabilità del delitto di disastro ambientale colposo è necessario che l'evento di danno o di pericolo per la pubblica incolumità sia straordinariamente grave e complesso ma non nel senso di eccezionalmente immane, essendo necessario e sufficiente che il nocumento abbia un carattere di prorompente diffusione che esponga a pericolo collettivamente un numero indeterminato di persone e che la grande dimensione dell'evento desti un esteso senso di allarme, sicché non è richiesto che il fatto abbia direttamente prodotto collettivamente la morte o lesioni alle persone, potendo pure colpire cose, purché dalla rovina di queste effettivamente insorga un pericolo grave per la salute collettiva; in tal senso si identificano danno ambientale e disastro qualora l'attività di contaminazione di siti destinati ad insediamenti abitativi o agricoli con sostanze pericolose per la salute umana assuma connotazioni di durata, ampiezza e intensità tale da risultare in concreto straordinariamente grave e complessa, mentre non è necessaria la prova di immediati effetti lesivi sull'uomo[24].

Con specifico riferimento proprio ad ipotesi di disastro derivante da condotte stratificate nel tempo, per effetto di una imponente contaminazione di siti mediante accumulo sul territorio e sversamento nelle acque di ingenti quantitativi di rifiuti speciali altamente pericolosi, la Corte[25] ha osservato che requisito del reato di disastro di cui all'art. 434 cod. pen. è la potenza espansiva del nocumento unitamente all'attitudine ad esporre a pericolo, collettivamente, un numero indeterminato di persone, sicché, ai fini della configurabilità del medesimo, è necessario un evento straordinariamente grave e complesso ma non eccezionalmente immane.

La Cassazione ha altresì affermato[26] che per la particolare struttura dell'art. 434 cod. pen. il disastro ambientale innominato è delitto a consumazione anticipata, in quanto la realizzazione del mero pericolo concreto del disastro è idonea a consumare il reato mentre il verificarsi dell'evento (di cui al comma secondo) funge da circostanza aggravante; il dolo è intenzionale rispetto all'evento di disastro ed è eventuale rispetto al pericolo per la pubblica

---

[21] Sez. 3, n. 46189 del 14 luglio 2011, Passariello ed altri, Rv. 251592, cit.
[22] Sez. 4, n. 4675 del 17 maggio 2006, P.G. in proc. Bartalini e altri, Rv. 235669
[23] Sez. 5, n. 40330 del 11 ottobre 2006, Pellini, Rv. 236295, cit.
[24] Sez. 1, n. 7941 del 19 novembre 2014, Schmidheiny, Rv. 262790
[25] Sez. 3, n. 9418 del 16 gennaio 2008, Agizza, Rv. 239160.
[26] Sez. 4, n. 36626 del 5 maggio, Mazzel, Rv. 251428, in una fattispecie di reiterata abusiva attività estrattiva da una cava con alterazione di corsi d'acqua, inondazioni, infiltrazioni, instabilità ambientale e pregiudizio per la dinamica costiera). Si veda anche Sez. 4, n. 4675 del 17 maggio 2006, P.G. in proc. Bartalini e altri, Rv. 235669, cit..

incolumità; mentre per la configurabilità dell'ipotesi colposa (artt. 434 e 449 cod. pen.) è necessario che l'evento si verifichi, diversamente dall'ipotesi dolosa nella quale la soglia per integrare il reato è anticipata al momento in cui sorge il pericolo per la pubblica incolumità e, qualora il disastro si verifichi, risulterà appunto integrata la fattispecie aggravata prevista dal secondo comma dello stesso art. 434 del codice penale.

Nell'assetto previgente, dunque, il delitto di disastro ambientale "Innominato" di cui all'art. 434 c.p., comma 1, è (era) dunque reato di pericolo a consumazione anticipata, perfezionato con la condotta di "immutatio loci", purché idonea in concreto a minacciare l'ambiente di un danno di eccezionale gravità, seppure con effetti non necessariamente irreversibili per essere per esempio pur sempre riparabile con opere di bonifica.

3.1. segue: la condotta.

Con l'introduzione dell'art. 452-quater cod. pen., il legislatore intende superare le difficoltà di configurazione intrinsecamente connesse, da una parte, alla stessa struttura della fattispecie contemplata dall'art. 434 cod. pen. e, per altro verso, alla comunque non pacifica[27] enucleazione del concetto stesso di disastro ambientale, laddove sganciato da eventi – come il crollo - naturalisticamente confinabili in sicure coordinate spazio/temporali, che paiono costituire l'elemento accomunante delle situazioni previste dalla norma codicistica.

La disposizione prevede che "*costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo*".

Nella formulazione della fattispecie un ruolo importante hanno assunto - come dichiarato in via programmatica in sede di lavori parlamentari - i rilievi contenuti nella sentenza della Corte costituzionale n. 327 del 30 luglio 2008.

Come noto, chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità con il principio di determinatezza della formulazione dell'articolo 434 del codice penale nella parte in cui punisce il cosiddetto disastro innominato, la Consulta, nel ritenere infondata la prospettata questione di legittimità, osservò che "*l'art. 434 cod. pen ... mira ...a colmare ogni eventuale*

[27] L'utilizzo dell'art. 434 cod. pen. ai fini della configurazione ed incriminazione del disastro ambientale ha suscitato ampie riserve dottrinarie: si cfr., fra i tanti, A. GARGANI, *La protezione immediata dell'ambiente tra obblighi comunitari di incriminazione e tutela giudiziaria*, in *Scritti in memoria di Giuliano Marini*, a cura di Vinciguerra e Dassano, 2010, p. 420 ss.;; DE SANTIS, *Diritto penale dell'ambiente. Un'ipotesi sistematica*, Milano, 2012, p. 166 ss.; L. VERGINE, *Il c.d. disastro ambientale: l'involuzione interpretativa dell'art. 434 cod. pen.* (parte prima), in Ambiente & sviluppo, 6/2013, p. 535 ss. C. PIERGALLINI, Danno da prodotto e responsabilità penale, 2004, p. 280 ss..; F. GIUNTA, *I contorni del "disastro innominato" e l'ombra del "disastro ambientale" alla luce del principio di determinatezza*, in Glur. Cost., fasc. 4, 2008, p. 359 B. Nel gruppo dei favorevoli, tra gli altri, BALOSSI, Disastro innominato ex art. 434 cod. pen. in materia ambientale, (nota a Cass. pen. n. 9418/2008), in Ambiente & sviluppo, 2008, p. 621; L. RAMACCI, Il "disastro ambientale" nella giurisprudenza di legittimità, in Lexambiente.it, 2012, p. 724 ss..

lacuna, che di fronte alla multiforme varietà dei fatti possa presentarsi nelle norme ...concernenti la tutela della pubblica incolumità... D'altra parte..., allorché il legislatore - nel descrivere una certa fattispecie criminosa - fa seguire alla elencazione di una serie di casi specifici una formula di chiusura, recante un concetto di genere qualificato dall'aggettivo "altro" (nella specie: "altro disastro"), deve presumersi che il senso di detto concetto - spesso in sé alquanto indeterminato - sia destinato a ricevere luce dalle species preliminarmente enumerate, le cui connotazioni di fondo debbono potersi rinvenire anche come tratti distintivi del genus..., dunque...l'"altro disastro", cui fa riferimento l'art. 434 cod. pen., è un accadimento sì diverso, ma comunque omogeneo, sul piano delle caratteristiche strutturali, rispetto ai 'disastri' contemplati negli altri articoli compresi nel capo relativo ai 'delitti di comune pericolo mediante violenza'... La conclusione ora prospettata (necessaria omogeneità tra disastro innominato e disastri tipici) non basterebbe peraltro ancora a consentire il superamento del dubbio di costituzionalità. Rimane infatti da acclarare se, dal complesso delle norme che incriminano i 'disastri' tipici, sia concretamente possibile ricavare dei tratti distintivi comuni che illuminino e circoscrivano la valenza del concetto di genere "disastro" ... Al riguardo, si è evidenziato in dottrina come - al di là delle caratteristiche particolari delle singole figure (inondazione, frana, valanga, disastro aviatorio, disastro ferroviario, ecc.) - l'analisi d'insieme dei delitti compresi nel capo I del titolo VI consenta, in effetti, di delineare una nozione unitaria di "disastro", i cui tratti qualificanti si apprezzano sotto un duplice e concorrente profilo. Da un lato, sul piano dimensionale, si deve essere al cospetto di un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi. Dall'altro lato, sul piano della proiezione offensiva, l'evento deve provocare - in accordo con l'oggettività giuridica delle fattispecie criminose in questione (la "pubblica incolumità") - un pericolo per la vita o per l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone; senza che peraltro sia richiesta anche l'effettiva verificazione della morte o delle lesioni di uno o più soggetti. Tale nozione...corrisponde sostanzialmente alla nozione di disastro accolta dalla giurisprudenza di legittimità... che fa perno, per l'appunto, sui due tratti distintivi (dimensionale e offensivo) in precedenza indicati...[7]".

Dalle considerazioni sopra riportate emerge che, seppure ai diversi fini di ritenere sussistente la compatibilità con il principio di determinatezza del disposto del vigente articolo 434 del codice penale, la Corte Costituzionale ha ritenuto necessaria la compresenza di due elementi distinti, il primo dei quali attinente alla natura straordinaria dell'evento disastro e, il secondo, al pericolo per la pubblica incolumità che da esso deve derivare.

Si può notare allora come, invece, nella formulazione del nuovo articolo 452-quater del codice penale l'elemento "dimensionale" e quello "offensivo" dell'evento siano richiesti non congiuntamente ma disgiuntamente (come emerge dall'uso, al comma primo, della parola "alternativamente"), soluzione che può essere forse coerente con la diversa offensività dell'ipotesi delittuosa qui considerata e cioè per l'appunto la lesione del bene protetto

dell'ambiente piuttosto che l'attentato alla pubblica incolumità: si tratterà dunque di verificare se la formulazione, "recuperando" sul piano della tipicità attraverso una descrizione della condotta evidentemente più puntuale rispetto all'assenza di indicazioni ("*fatti diretti a...*") nell'art. 434 cod. pen., risulti compatibile con il principio di determinatezza di cui all'articolo 25, secondo comma, della Costituzione, alla luce di una adottata impostazione normativa differente rispetto a quella su cui si è già pronunciato il giudice delle leggi.

In ogni caso, la descrizione dell'evento di disastro pare riprodurre abbastanza fedelmente quei connotati di "nocumento avente un carattere di prorompente diffusione ed espansività e che esponga a pericolo, collettivamente, un numero indeterminato di persone", già individuati dalla Cassazione negli indirizzi di cui si è fatto cenno in precedenza.

Una annotazione riguarda il carattere "irreversibile" dell'alterazione.

La prova della irreversibilità non desta particolari preoccupazioni ove si concordi che un disastro è irrimediabile anche qualora occorra, per una sua eventuale reversibilità, il decorso di un ciclo temporale talmente ampio, in natura, da non poter essere rapportabile alle categorie dell'agire umano; non sembra cioè poter aver credito un'opinione per la quale un ecosistema non può considerarsi irreversibilmente distrutto finché ne è teoricamente possibile, ipotizzando la compresenza di tutti gli ulteriori presupposti favorevoli, un ipotetico ripristino in un periodo però sensibilmente lungo o addirittura lunghissimo di tempo.

D'altra parte, è sufficiente – vista la struttura alternativa della fattispecie – che il disastro sia di ardua reversibilità, condizione che si verifica quando l'eliminazione dell'alterazione dell'ecosistema risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, con una duplice condizione (resa evidente dalla congiunzione "*e*") che peraltro potrebbe far ricondurre alla minore fattispecie di inquinamento situazioni di gravissima compromissione ambientale, bonificabile solo con ingentissimi impegni economici ma che però non richiedano l'emanazione di provvedimenti amministrativi derogranti alla disciplina ambientale ordinaria.

3.2. segue: la clausola di riserva.

L'inserimento della clausola "*fuori dai casi previsti dall'articolo 434*" presta il fianco a qualche difficoltà interpretativa.

L'asserzione contenuta nella citata sentenza 327/2008 della Corte Costituzionale - secondo cui l'art. 434 cod. pen., nella parte in cui punisce il disastro innominato, assolve pacificamente ad una funzione di "chiusura" del sistema - non sembra possa essere invocata, come invece è stato fatto in sede di dichiarazioni programmatiche, per giustificare la clausola di riserva: mentre infatti quella affermazione trovava evidente collocazione in un sistema di protezione penale dell'ambiente strutturato sulle violazioni formali e sul delitto ex art. 434 cod. pen., a seguito della introduzione di un delitto di disastro ambientale concepito come reato di evento (di danno) sembra più difficile immaginare un'ipotesi nella quale una

fattispecie di aggressione dell'ambiente, irreversibile o di costosissima reversibilità, possa ricadere nel fuoco dell'art. 434 cod. pen., anziché del nuovo art. 452 quater.

Non è perfettamente chiaro in altri termini il senso stesso della clausola, in quanto:

- o si è in presenza di un crollo o altro fatto traumatico che non abbia cagionato uno degli eventi del nuovo art. 452 quater, ossia una alterazione irreversibile o quasi dell'equilibrio di un ecosistema ovvero un'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo: ed allora non sembrerebbe porsi alcun problema di rapporto fra le fattispecie, donde la sostanziale inoperatività della riserva;
- ovvero il crollo (o altro fatto) ha cagionato un disastro, qualificabile come ambientale alla luce delle suddette connotazioni dell'evento: ed allora, mentre è ipotizzabile un eventuale concorso di reati (ma potrebbero valere le considerazioni sopra espresse in favore del possibile assorbimento nella nuova fattispecie), si dubita invece che possa prevalere, in forza della clausola di salvaguardia, la "vecchia" disposizione codicistica, avendo voluto il legislatore perseguire proprio il fine di evitare il ricorso all'art. 434 cod. pen., prevedendo una disciplina sanzionatoria ben più rigida.

Si è anche avanzata l'ipotesi residuale che l'inciso derivi semplicemente dalla volontà legislativa di ribadire l'intangibilità dei processi di disastro ambientale già rubricati sotto l'art. 434 cod. pen, sottolineandone in qualche modo l'impermeabilità alla nuova disciplina: una preoccupazione che, al di là della fondatezza (è difficile escludere in prima battuta scenari di possibile interferenza, ma il dato certo - ai fini della valutazione ed applicazione delle regole ex art. 2 cod. pen. - è che le nuove norme introducono inediti spazi di incriminazione o ampliano quelli già esistenti ed implicano un trattamento sanzionatorio sensibilmente più grave), sarebbe fronteggiata mediante il ricorso ad una "anomala" clausola di riserva, che per definizione non può certo limitare alle sole condotte già perfezionate la sua funzione di stabilire la priorità dell'applicazione di una norma rispetto ad un'altra.

Similmente a quanto previsto per l'inquinamento ambientale, anche per il disastro ambientale è stato soppresso il riferimento alla violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative ed è stato mantenuto il solo carattere abusivo della condotta: si rimanda dunque alle considerazioni già espresse in precedenza in ordine alla lettura del termine "abusivamente".

Medesime conclusioni per la riproduzione, anche per il reato di disastro (al comma secondo della norma introduttiva della nuova fattispecie), dell'aggravante per l'ipotesi di inquinamento di aree tutelate o in danno di specie animali e vegetali protette - che opera come già detto secondo il meccanismo previsto dall'art. 64 cod. pen., ossia con aumento della pena sino ad un terzo.

4. L'elemento soggettivo. L'inquinamento e il disastro ambientali colposi.

Come già osservato in precedenza, la Corte di Cassazione ha spesso affermato che nel disastro innominato di cui all'art. 434 cod. pen. il dolo è intenzionale rispetto all'evento di disastro ed eventuale rispetto al pericolo per la pubblica incolumità[28], inquadramento che non subisce variazioni con riferimento alla ipotesi presa in considerazione dal comma secondo, qualificata dalla Corte come circostanza (di evento) aggravante e non invece come autonoma ipotesi di reato[29].

L'introduzione dei due nuovi delitti di evento riapre evidentemente il tema della natura del dolo.

Nella misura in cui non si punisce più un'ipotesi di disastro innominato, quale quella dell'art. 434 cod. pen., sostanzialmente assimilabile ad una fattispecie di attentato al bene ambiente, bensì una sua volontaria grave e concreta lesione, non pare allora escludibile, quanto meno su una piano teorico, la configurabilità e la sufficienza anche del dolo eventuale; per altro verso, la non sempre facile riconoscibilità, allorquando non si versi *in re illicita*, degli indici distintivi per come enucleati nel recente insegnamento delle Sezioni Unite[30] (in sintesi: la lontananza dalla condotta standard negli ambiti governati da discipline cautelari; la personalità, la storia e le precedenti esperienze; la durata e ripetizione della condotta; la condotta successiva al fatto; il fine della condotta e la sua motivazione di fondo; la probabilità di verificazione dell'evento; le conseguenze negative anche per l'agente

[28] Sez. 4, n. 36626 del 5 maggio, Mazzei, Rv. 251428, cit.; Sez. 1, n. 1332 del 14 dicembre 2010, Zonta, Rv. 249283; si veda anche Sez. 4, n. 4675 del 17 maggio 2006, P.G. in proc. Bartalini e altri, Rv. 235665, cit., dove, la Corte ha affermato che per la configurabilità del reato di rimozione od omissione dolose di cautele contro infortuni sul lavoro di cui all'art. 437 cod.pen., la natura dolosa dello stesso richiede che l'agente, cui sia addebitabile la condotta omissiva o commissiva, sia consapevole che la cautela che non adotta o quella che rimuove servano (oltre che per eventuali altri usi) per evitare il verificarsi di eventi dannosi (infortuni o *disastri*) sicché, se la condotta, pur tipica secondo la descrizione contenuta nell'art. 437, è adottata senza la consapevolezza della sua idoneità a creare la situazione di pericolo, non può essere ritenuto esistente il dolo, che richiede una rappresentazione anticipata delle conseguenze della condotta dell'agente anche nel caso in cui queste conseguenze non siano volute ma comunque accettate.

In senso contrario, cfr. però Sez. 1, n. 7941 del 19 novembre 2014, Schmidheiny, Rv. 262790, cit., secondo la quale il dolo richiesto anche nel comma primo dell'art. 434 cod. pen. può consistere nel dolo generico che, in mancanza di specifiche ed espresse previsioni normative, è quello che di regola si ritiene necessario per l'integrazione di ogni delitto. Il soggetto attivo, in altre parole, si deve rappresentare che dalla sua condotta può derivare pericolo per la pubblica incolumità, agendo con la consapevolezza che la condotta posta in essere ha l'intrinseca e naturale capacità di cagionare un disastro.

L'orientamento maggioritario coincide con una posizione dottrinale - G. MARINUCCI, voce *Crollo di Costruzioni*, in Enc. Dir, 1962, pp. 410 – secondo la quale il dolo intenzionale rispetto all'evento di disastro deriverebbe direttamente dalla formula "fatto diretto a cagionare il crollo [...] o un altro disastro", la quale indica il risultato cui deve dirigersi la condotta; mentre il dolo eventuale richiesto nel capoverso della norma si aggancia alla formula "se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità", intesa quale "previsione e accettazione implicita nell'agire malgrado la persistente previsione, che non appena l'attività finalistica abbia raggiunto, nel suo svolgimento causale, la consistenza di un fatto diretto verso il crollo, è possibile che si verifichi un diverso e maggiore evento, un pericolo per la pubblica incolumità". Altre voci esprimono perplessità alla ricostruzione dominante, ritenendo che il criterio di imputazione possa essere il dolo generico, evidenziando l'incongruenza per la quale è punita la colpa (per effetto della fattispecie di cui all'art. 449 c.p.) e non il dolo diretto - cfr. C. RUGA RIVA, Dolo e colpa nei reati ambientali, in www.penalecontemporaneo.it (19 gennaio 2015) - od eventuale.

[29] Sez. 1, n. 7941 del 19 novembre 2014, P.C., R.C. e Schmidheiny, Rv. 262789.

[30] Sez. U, n. 38343 del 24 aprile, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 261104, così massimata "*In tema di elemento soggettivo del reato, il dolo eventuale ricorre quando l'agente si sia chiaramente rappresentata la significativa possibilità di verificazione dell'evento concreto e ciò nonostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l'evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi; ricorre invece la colpa cosciente quando la volontà dell'agente non è diretta verso l'evento ed egli, pur avendo concretamente presente la connessione causale tra la violazione delle norme cautelari e l'evento illecito, si astiene dall'agire doveroso per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altro biasimevole motivo*".

in caso di verificazione dell'evento; i tratti di scelta razionale; la verifica controfattuale) risulta qui particolarmente amplificata[31]: e ciò sia per le caratteristiche fenomeniche della condotta di inquinamento o disastro ambientale (frutto di comportamenti quasi sempre stratificati, da valutare in rapporto a corpi normativi di difficile decifrazione tecnica), quanto per la presenza, nella novella, di corrispondenti e "confinanti" figure colpose di inquinamento e di disastro ambientale, che potrebbero fungere da catalizzatore, ricorrendone ovviamente gli estremi, nell'inquadramento (in particolare, *sub specie* di colpa con previsione) della maggior parte dei casi pratici.

Il nuovo art. 452-quinquies cod. pen. immette infatti nel sistema le ipotesi in cui l'inquinamento e/o il disastro siano commessi per colpa, prevedendo una riduzione di pena sino ad un massimo di due terzi.

Al riguardo, la probabile importanza statistica delle manifestazioni colpose dei nuovi delitti potrebbe indurre a letture che accentuino il carattere direttamente precettivo del principio di precauzione – divenuto, con l'introduzione (nel 2008) dell'art. 3-ter del D. Lgs. 152/2006, un principio di sistema del diritto ambientale cui devono attenersi le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private – e la sua conseguente rilevanza nella conformazione della colpa.

Tuttavia, è bene precisare che ad una siffatta interpretazione – in uno con le perplessità espresse dalla dottrina che ritiene il principio di precauzione inidoneo a produrre autonomamente nuove regole cautelari[32] - pare opporsi con fermezza la stessa giurisprudenza di legittimità, che sottolinea da sempre la necessità di una stringente verifica, in concreto, della prevedibilità (oltre che della evitabilità) dell'evento dannoso[33].

La Corte di Cassazione ha affermato infatti che anche nell'ipotesi della violazione di quelle norme cautelari cd. elastiche, perché indicanti un comportamento determinabile in base a circostanze contingenti, è comunque necessario che l'imputazione soggettiva dell'evento avvenga attraverso un apprezzamento della concreta prevedibilità ed evitabilità dell'esito antigiuridico da parte dall'agente modello[34]: a maggior ragione, allora, poco spazio sembra residuare per una possibile rilevanza, ai fini dell'integrazione della colpa (generica), della inosservanza di comportamenti precauzionali non previamente tipizzati che, di volta in volta, pur nel rispetto delle regole cautelari invece tipizzate e dato per adempiuto l'unico obbligo positivo di informazione nei confronti della pubblica amministrazione, appaiano necessari - in base ad una valutazione *ex ante* - a sventare un rischio di evento inquinante o disastroso, individuato a seguito anche di una singola preliminare valutazione scientifica

---

[31] Una dettagliata disamina del dolo eventuale come criterio di imputazione dei delitti di incolumità pubblica contestati nell'ambito di gravi fenomeni di inquinamento, anche alla luce degli indicatori probatori forniti dalle Sezioni Unite nella sentenza Thissen Krupp, è contenuta in C. RUGA RIVA, Dolo e colpa nei reati ambientali, cit.

[32] FIANDACA-MUSCO, Diritto penale. Parte generale, 2010, VI ed., 547.

[33] Cfr. Sez. U., n. 22676 del 22 gennaio 2009, Ronci, Rv. 243381, cit.; v. anche Sez. U, n. 38343 del 24 aprile 2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 261106, cit. laddove si afferma, in tema di colpa, che la necessaria prevedibilità dell'evento - anche sotto il profilo causale - non può riguardare la configurazione dello specifico fatto in tutte le sue più minute articolazioni, ma deve mantenere un certo grado di categorialità, nel senso che deve riferirsi alla classe di eventi in cui si colloca quello oggetto del processo.

[34] Sez. 4, n. 26239 del 19 marzo 2013, Gharby e altri, Rv. 255695.

obbiettiva[35].

Non di agevole lettura si presenta il secondo comma dell'art. 452-quinquies, aggiunto dal Senato nella penultima lettura e contemplante una ulteriore diminuzione di un terzo della pena per il delitto colposo di pericolo ovvero quando dai comportamenti di cui agli artt. 452-bis e 452-quater derivi il pericolo di inquinamento ambientale e disastro ambientale.

Se la struttura delle nuove fattispecie è quella di reati di evento, rispettivamente di inquinamento e di disastro, la previsione rischia di sovrapporsi – con quanto ne consegue in termini di difficile coordinamento – con le "antecedenti" condotte di pericolo già contemplate nell'ordinamento come contravvenzioni (basti pensare all'art. 257 D. Lgs. 152/2006), a meno di non ipotizzare che la disposizione abbia una funzione di chiusura del sistema ed intenda coprire solo quei fatti colposi, oggettivamente idonei a cagionare un inquinamento o un disastro ambientale, che non integrino, già di per se stessi, una contravvenzione.

In definitiva, la norma sembra dettata dalla preoccupazione di coprire analiticamente ogni condotta potenzialmente inquinante o disastrosa, forse nel desiderio di dare una risposta "ineccepibile" alla già citata Direttiva europea sulla protezione penale dell'ambiente (Direttiva 2008/99/CE del 19 novembre 2008) nella misura in cui essa richiede l'incriminazione di condotte anche pericolose: un timore che però non sembra aver tenuto nella dovuta considerazione che tale ambito dovrebbe - salvo errori - risultare già interamente presidiato, sul versante doloso in conseguenza della possibilità di configurare la fattispecie tentata dei nuovi delitti, su quello involontario per la ricordata presenza di plurimi illeciti contravvenzionali strutturati come reati di pericolo.

5. Il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività.

Il nuovo art. 452-sexies cod. pen. incrimina la condotta di chi abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività, prevedendo un aumento di pena se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo ovvero di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna, ed un ulteriore aggravamento sanzionatorio se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Non pare superfluo preliminarmente ricordare che, in virtù della presenza di tale delitto nella legge in esame, una analoga previsione incriminatrice (sia pure con denominazione appena differente: traffico ed abbandono di materie nucleari) è stata espunta da altra iniziativa di legge in corso di avviata discussione parlamentare[36].

---

[35] Secondo il comma 2 dell'art. 301 del D. Lgs. 152/2006 (Attuazione del principio di precauzione), "*L'applicazione del principio di cui al comma 1 concerne il rischio che comunque possa essere individuato a seguito di una preliminare valutazione scientifica obiettiva*".

[36] Ci si riferisce al Disegno di legge C. 2124 (Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla

Rispetto ad una prima lettura, dal testo definitivo dell'art. 452-sexies è scomparso, anche in questo caso, l'inciso relativo alla violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, sostituito dal riferimento all'abusività della condotta, per il quale valgono le considerazioni espresse in precedenza.

Inoltre, la norma incrimina oggi anche chi abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività: l'aggiunta dell'avverbio "*illegittimamente*" alla sola condotta di chi "si disfa" del materiale non sembra trovare particolari motivazioni (tanto da potersi anche ipotizzare un mero lapsus legislativo), proprio per effetto della presenza del carattere abusivo già normativamente richiesto per tutte le possibili articolazioni del traffico di materiale radioattivo.

La formulazione del secondo comma della disposizione, concernente le aggravanti, è stata resa simile a quella dell'art. 452-bis sull'inquinamento ambientale: il rilievo penale riguarda il pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria ovvero di porzioni "estese o significative" del suolo o del sottosuolo, ovvero ancora di "un" ecosistema, con l'aggiunta del richiamo alla biodiversità "anche agraria".

Le aggravanti contenute nel secondo e nel terzo comma appaiono tuttavia di difficile decifrazione: la condotta prevista al primo comma - l'abusivo traffico di materiale radioattivo - è razionalmente punita perché pericolosa in sé, presumendosi che ogni violazione delle strettissime regole finalizzate ad evitare che possano anche accidentalmente sprigionarsi radiazioni o contaminazioni di sorta pregiudizievoli per l'ambiente e l'incolumità pubblica sia, come tale, pericolosissima; di modo che l'aggiunta di un aggravante "di pericolo" ad una fattispecie che è già, inevitabilmente, punita in quanto pericolosa genera qualche problema interpretativo di non facile soluzione, nella sforzo di individuare, anche su un piano empirico, un possibile punto di confine fra il pericolo generico di cui al primo comma e quello di pericolo di compromissione o deterioramento dell'ambiente e/o per la vita o per l'incolumità delle persone.

Peraltro, occorre ricordare che nell'ordinamento esiste già una disposizione - l'art. 3 della legge 7 agosto 1982, n. 704 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, con allegati, aperta alla firma a Vienna ed a New York il 3 marzo 1980) – secondo la quale "*Chiunque, senza autorizzazione, riceve, possiede, usa, trasferisce, trasforma, aliena o disperde materiale nucleare in modo da cagionare a una o più persone la morte o lesioni personali gravi o gravissime ovvero da determinare il pericolo dei detti eventi, ferme restando le disposizioni degli articoli 589 e 590 del codice penale, è punito con la reclusione fino a due anni. Quando è cagionato solo un danno alle cose di particolare gravità o si determina il pericolo di detto evento, si applica la pena della reclusione fino ad un anno*".

---

protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno), approvato definitivamente alla Camera il 22 aprile 2015 e al momento all'esame del Senato (S. 1791), il cui art. 10 prevedeva appunto una corrispondente fattispecie penale, con le relative aggravanti, all'interno del Titolo VI (Delitti contro la pubblica incolumità), capo I (Delitti di comune pericolo mediante violenza).

Sembra porsi dunque un problema di coordinamento fra le disposizioni, laddove il nuovo art. 452-sexies pare coincidere con l'art. 3 legge n. 704/1982 almeno nel caso in cui una delle condotte materiali vietate determini il pericolo di morte o lesioni; fermo restando che occorrerà verificare la piena coincidenza normativa fra la nozione di "materiale nucleare"[37] e quella di "materiale ad alta radioattività".

Un ulteriore problema di composizione si presenta in rapporto al secondo periodo del comma primo dell'art. 260 D. Lgs. 152/2006 (disposizione *in parte qua* non toccata dalla novella), che prevede un'ipotesi aggravata di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti quando si tratti di rifiuti ad alta radioattività: la clausola di specialità apposta al nuovo art. 452-sexies fa ipotizzare che, ricorrendone gli elementi costitutivi (carattere di rifiuto, organizzazione, fine di ingiusto profitto; ingente quantità), la norma del codice ambientale possa assorbire la nuova fattispecie, contemplando peraltro la prima pene superiori - da tre ad otto anni di reclusione - rispetto a quelle previste nella ipotesi base di cui al primo comma della nuova fattispecie.

Un'ultima annotazione riguarda la natura giuridica del nuovo art. 452-sexies cod. pen. come norma a più fattispecie, da cui deriva - analogamente a quanto avviene in altri ambiti[38] - che, da un lato, il reato è configurabile allorché il soggetto abbia posto in essere anche una sola delle condotte ivi previste, e che, dall'altro, deve escludersi il concorso formale di reati quando un unico fatto concreto integri contestualmente più azioni tipiche alternative previste dalla norma, poste in essere senza apprezzabile soluzione di continuità dallo stesso soggetto.

6. L'impedimento del controllo.

Secondo il nuovo art. 452-septies cod. pen., "*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni*".

La previsione introduce una fattispecie di reato a forma vincolata – poiché l'impedimento deve realizzarsi negando o ostacolando l'accesso ai luoghi, ovvero mutando

[37] Una qualificazione di "materie nucleari" (Combustibili nucleari, esclusi l'uranio naturale e l'uranio impoverito, e i prodotti e i rifiuti radioattivi) è contenuta nelle definizioni di cui all'art. 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 - riguardante l'impiego pacifico dell'energia nucleare, successivamente modificato dal D.P.R. 10 maggio 1975, n. 519 - poi riprese dall'art. 3 comma 1 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230, che individua invece i "prodotti o rifiuti radioattivi" nelle materie radioattive prodotte o rese radioattive mediante esposizione alle radiazioni inerenti alle operazioni di produzione e di impiego di combustibili nucleari, con esclusione dei combustibili nucleari e dei radioisotopi che, fuori di un impianto nucleare, siano utilizzati, o destinati ad essere utilizzati, per scopi industriali, commerciali, agricoli, medici e scientifici.

L'art. 1 della Convenzione di Vienna sulla protezione fisica dei materiali nucleari, dispone inoltre che: "Ai fini della presente Convenzione, a) per «materiale nucleare» si intende il plutonio ad eccezione di quello la cui concentrazione isotopica in plutonio 238 supera l'80%; l'uranio 233; l'uranio arricchito negli isotopi 235 o 233; l'uranio contenente la mescolanza di isotopi che si trova in natura in forma diversa da quella di minerale o di residuo minerale; qualunque materiale contenente uno o più dei suddetti isotopi".

[38] Per esempio, in tema di stupefacenti ex art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990: cfr., da ultimo, Sez. 3, n. 7404 del 15 gennaio 2015, Righetti e altri, Rv. 262421.

artificiosamente lo stato dei luoghi – che peraltro non costituisce un semplice corollario di quanto disposto dagli articoli precedenti, in quanto la norma è destinata a trovare applicazione tutte le volte che sia ostacolato un campionamento o una verifica ambientale.

La clausola di riserva potrebbe operare ove il fatto integri – ad esempio - le più gravi ipotesi di cui agli artt. 336 e 337 cod. pen..

7. Le aggravanti.

Il nuovo art. 452-octles cod. pen. dispone: che sono aumentate le pene previste dall'art. 416 cod. pen. quando l'associazione è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei reati ambientali previsti dalla novella; che sono aumentate le pene previste dall'art. 416 bis cod. pen. quando l'associazione a carattere mafioso è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale; che infine entrambe le dette pene sono ulteriormente aumentate (da un terzo alla metà) se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientali.

L'introduzione di circostanze aggravanti "ambientali" applicabili al reato di associazione a delinquere è chiaramente ispirata (in chiave di politica criminale) alla volontà di contrastare il fenomeno delle organizzazioni i cui profitti derivino in tutto o in misura consistente dalla criminalità ambientale.

Tuttavia, la scelta rischia di generare problematicità superiori ai concreti benefici[39].

Si è sottolineato[40] infatti il possibile dubbio di costituzionalità che potrebbe derivare dal confronto con il minore trattamento sanzionatorio di associazioni finalizzate alla commissione di reati più gravi, nella loro singola cornice edittale, rispetto a quelli di inquinamento e disastro (basti pensare all'omicidio); si tratterà allora di verificare se sia giustificata e razionale una previsione di maggior rigore per il solo fatto associativo in sé, quando diretto alla commissione di reati edittalmente "meno gravi" ancorché a più ampia ed impattante diffusività lesiva.

Sotto altro profilo, l'effetto di rafforzamento sanzionatorio potrebbe rivelarsi in concreto più simbolico che reale, laddove mitigato – nella concreta dosimetria della pena – dall'applicazione del cumulo giuridico nei casi di concorso tra la fattispecie associativa e i singoli delitti-scopo.

Nella stesura definitiva della legge è comparsa una nuova circostanza definita

[39] Tenuto anche conto – per come segnalato in sede di audizione del Procuratore Nazionale Antimafia (Commissione II della Camera dei Deputati, seduta n. 4 del 12 novembre 2013) - che l'associazione "ecomafiosa" è attualmente una realtà solo eventuale nel panorama del crimine organizzato nazionale, in quanto legata alle contingenti convenienze economiche del *business* dei rifiuti.

[40] Cfr. C. RUGA RIVA, *Commento al testo base sui delitti ambientali adottato dalla commissione giustizia della camera*, in www.penalecontemporaneo.it.

"aggravante ambientale".

L'art. 452-novies prevede, infatti, un aumento di pena quando un qualsiasi reato venga commesso allo scopo di eseguire uno dei delitti contro l'ambiente previsti dal nuovo titolo VI-bis del libro secondo del codice penale, dal D. Lgs. 152/2006 o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente.

La previsione pare concretizzare una ipotesi speciale rispetto a quanto già previsto dall'art. 61, primo comma, n. 2), c.p., con la differenza che il rapporto finalistico è, nella nuova fattispecie, limitato al solo caso di reato commesso per eseguirne un altro (quello contro l'ambiente) e non, come prevede l'aggravante comune, anche per occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato: ipotesi nelle quali dovrebbe rientrare in gioco l'aggravante comune, salvo eventuali dubbi di costituzionalità, sotto il profilo della giustificazione del diverso trattamento sanzionatorio fra il caso di reato commesso per eseguirne un altro ambientale (punito con aumento da un terzo alla metà) e quello di reato commesso per occultarne un altro ambientale (punibile con aumento sino al terzo).

L'aumento è invece comunque di un terzo se dalla commissione del fatto derivi la violazione di disposizioni del Codice dell'Ambiente o di altra legge a tutela dell'ambiente: così come formulata testualmente, la disposizione lascia supporre che la seconda violazione possa riguardare anche illeciti amministrativi, purché la legge che li contempla possa senza incertezze qualificarsi come posta "a tutela dell'ambiente" in forza di precisi coefficienti di riconoscibilità esterna, pena un difetto di conoscibilità del precetto penale e prevedibilità della sanzione.

Sarà da verificare, in ogni caso, la risposta della giurisprudenza al quesito sul se tra il primo fatto di reato e l'illecito ambientale che ne deriva (non necessariamente di natura penale) sussista un rapporto di specialità, assorbimento o concorso di fattispecie.

8. Il "ravvedimento operoso".

Ai sensi dell'art. 452–decies cod. pen., *"Le pene previste per i delitti di cui al presente titolo, per il delitto di associazione per delinquere di cui all'articolo 416 aggravato ai sensi dell'articolo 452-septies, nonchè per il delitto di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alle metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti. Ove il giudice, su richiesta dell'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado disponga la sospensione del procedimento per un tempo*

congruo, comunque non superiore a due anni e prorogabile per un periodo massimo di un ulteriore anno, al fine di consentire di completare le attività di cui al comma precedente in corso di esecuzione, il corso della prescrizione è sospeso".

Rispetto ad una primo passaggio parlamentare, il testo della norma prevede una differente graduazione della diminuzione di pena in relazione alla natura e alle modalità delle attività svolte, nonché la necessità che le citate attività riparatorie dei luoghi debbano avvenire "concretamente" e, in relazione alla tempistica, "prima che sia dichiarata l'apertura del dibattimento di primo grado".

La norma merita alcuni approfondimenti.

In prima battuta, sebbene costruita sin dalla dichiarazione programmatica come ipotesi di ravvedimento operoso, la fattispecie sembra distaccarsi dai conosciuti modelli codicistici: pare infatti non completamente assimilabile alla circostanza attenuante prevista dalla seconda parte dell'art. 62 n. 6 cod. pen., che secondo la giurisprudenza di legittimità ha pacificamente natura soggettiva ed è ravvisabile solo se l'azione è determinata da motivi interni[41]; non è altrettanto paragonabile alla attenuante di cui all'ultimo comma dell'art. 56 cod. pen., che opera se l'evento è volontariamente impedito, laddove nella fattispecie in esame si tratta di una condotta *ex post* finalizzata a "sanare" il danno prodotto da un evento già verificatosi.

Più in generale, la fattispecie pare mescolare ipotesi avvicinabili al ravvedimento operoso ("*...si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori ... nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti...*"), ad altre più inquadrabili come forme di collaborazione processuale ("*...aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nella individuazione degli autori...*), ad altre ancora operanti come condotte riparatorie ("*...provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi...*"), tutte comunque idonee non a provocare l'estinzione del reato ma a determinare un sensibile beneficio sul piano sanzionatorio.

Il dato testuale dell'inciso "*provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi*", in quanto richiedente la compresenza delle condizioni, non dovrebbe far residuare incertezze sulla necessità che l'attività operosa dell'imputato debba investire congiuntamente sia la messa in sicurezza che la bonifica: non sarà sufficiente cioè soltanto un'attività di "messa in sicurezza operativa", secondo la definizione data dall'art. 240, comma primo, lett. *n*, D. Lgs. 152 del 2006 ("*l'insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione*"), dovendo l'imputato attivarsi per la "bonifica", ossia per quell'insieme di interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse

[41] Sez. 1, n. 28554 del 9 giugno 2004, Garibizzo, Rv. 228845.

presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (art. 240, co. I, lett. *p* del D. Lgs. n. 152/2006).

Il nodo risiede, evidentemente, nel requisito della "concretezza" della messa in sicurezza, della bonifica e, ove possibile, del ripristino dei luoghi, e della interpretazione che ne sarà data: l'accentuazione del carattere di effettività della bonifica sembrerebbe escludere che l'effetto attenuante possa ricollegarsi a condotte che si arrestino sulla soglia degli obblighi preliminari alla bonifica (indagine preliminare, caratterizzazione, analisi sito specifica) o della presentazione del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, senza cioè che l'imputato proceda alla attività di bonifica vera e propria per come autorizzata dalla Regione attraverso apposita dalla conferenza di servizi (come previsto dall'art. 242 del D. Lgs. 152/2006).

Le fasi prodromiche dovrebbero rivestire invece un evidente ruolo ai fini della richiesta e relativa concessione della sospensione del procedimento (*recte*: processo, facendo la norma riferimento all'imputato e al dibattimento).

Trattandosi, salvo equivoci, di una facoltà del giudicante che procede ("*ove* il giudice..."), legata ovviamente ad una valutazione non meramente discrezionale[42], la "meritevolezza" della sospensione potrebbe agganciarsi ad una verifica della concreta volontà dell'imputato di procedere alla bonifica: in tal senso, un ausilio potrebbe derivare dall'analisi della giurisprudenza della Cassazione in tema di omessa bonifica prevista dall'art. 257 D. Lgs. 152/2006.

Come noto, infatti, il punto dolente[43] di tale ultima disposizione, sul terreno dell'efficacia della risposta repressiva/ripristinatoria, risiede nel fatto che gli obblighi preliminari al progetto di bonifica – l'obbligo di indagine preliminare, di caratterizzazione e di analisi di rischio sito specifica – pur posti in linea di massima a carico del soggetto inquinatore, non sono più provvisti di autonoma sanzione, né penale, né amministrativa, per il caso di loro inosservanza; sicché in caso di inerzia del soggetto, tale da impedire che si arrivi ad un progetto di bonifica da sottoporre alla approvazione dell'organo competente, il reato non sarebbe concretamente perseguibile.

E' questo il convincimento raggiunto dalla giurisprudenza della Cassazione, secondo cui "*In assenza di un progetto definitivamente approvato, non può configurarsi il reato di cui all'art. 257 TUA. Non sembra possibile, alla luce del principio di legalità, stante il chiaro disposto normativo, estendere l'ambito interpretativo della nuova disposizione*

[42] Un interessante parallelo può essere fatto con quanto già sperimentato, nella legislazione vigente, a seguito di istanza di sospensione dell'ordine di demolizione per effetto di presentazione di istanza di condono o sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, situazione nella quale la giurisprudenza della Corte – da ultimo, Sez. 3, Ordinanza n. 47263 del 25 settembre 2014, Russo, Rv. 261212 – vincola il corretto uso della discrezionalità del giudice dell'esecuzione all'obbligo di esaminare i possibili esiti ed i tempi di conclusione del procedimento amministrativo e, in particolare, il prevedibile risultato dell'istanza e la sussistenza di eventuali cause ostative al suo accoglimento, nonché la durata necessaria per la definizione della procedura, che può determinare la sospensione dell'esecuzione solo nel caso di un suo rapido esaurimento.

[43] Si cfr. A. DI LANDRO, *Bonifiche: il labirinto della legislazione ambientale dove le responsabilità penali "si perdono". Criticità e moderne prospettive della riparazione delle offese a un bene giuridici collettivo*, in Diritto Penale Contemporaneo, 28 febbraio 2014.

ricomprendendo nella fattispecie anche l'elusione di ulteriori adempimenti previsti dall'art. 242 TUA ed estendere quindi il presidio penale alla mancata ottemperanza di obblighi diversi da quelli scaturenti dal progetto di bonifica se non espressamente indicati"[44]. In un altro arresto[45], tuttavia, la Corte ha ravvisato la condizione a contenuto negativo dell'omessa bonifica anche nella sola omissione, da parte del soggetto tenuto, del piano di caratterizzazione, tale da impedire la stessa formazione del progetto di bonifica e, quindi, la sua realizzazione.

Rovesciando adesso l'angolo prospettico - non più determinato dalla necessità di evitare un vuoto di tutela conseguente ad un'incongruente scelta normativa (che non presidia con sanzione una serie di adempimenti funzionali alla bonifica, pur assegnandoli alla autodeterminazione del soggetto obbligato), ma alla luce di una fattispecie odierna che "premia" il comportamento riparatorio dell'imputato attenuando la sanzione prevista per i nuovi delitti - si tratterà allora di verificare se il livello di collaborazione giustificante un provvedimento non privo di conseguenze, quale la sospensione del dibattimento e la conseguente sospensione della prescrizione, debba individuarsi nell'avvio empiricamente verificabile delle operazioni materiali di bonifica (situazione che sicuramente testimonia di un atteggiamento operoso finalizzato al ripristino ambientale), nella approvazione del progetto operativo ovvero nella sua avvenuta presentazione (momento, quest'ultimo, a partire dal quale l'esito della procedura complessiva esce dal dominio prevalente del soggetto inquinatore) o anche solo nel completamento delle operazioni preliminari alla bonifica (fase forse ancora non sicuramente illuminante di un effettivo "ravvedimento").

Sul piano strettamente processuale, un ultimo cenno merita infine l'ipotesi in cui, in ragione del ricorso a riti speciali, non sia prevista l'apertura del dibattimento.

L'assenza di lumi normativi e (ovviamente) di conforti giurisprudenziali non consente di formulare conclusioni sicure: con cautela, non pare nemmeno disistimabile una eventuale interpretazione (*ratione legis*) che escluda, una volta che l'imputato sia stato ammesso al rito abbreviato o abbia formulato istanza di applicazione di pena concordata, la possibilità di richiedere ed ottenere la sospensione del processo per completare la bonifica, in ragione della connaturata funzione acceleratoria e semplificatoria di tali riti alternativi rispetto all'ordinario percorso dibattimentale; una incompatibilità "strutturale" che, anche ove non ritenuta motivo di inammissibilità della richiesta, potrebbe peraltro sorreggere il potere discrezionale del giudice nel rigettare una richiesta formulatagli in sede di abbreviato o di patteggiamento.

9. Le disposizioni sulla confisca.

Il nuovo art. 452-undecies cod. pen. prevede, in caso di condanna o di patteggiamento per i delitti previsti dagli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-septies e 452 octies,

[44] Cfr. Sez. 3, n. 22006 del 13 aprile 2010, Mazzocco ed altri, Rv. 247651
[45] Cfr. Sez. 3, n. 35774 del 2 luglio 2010, Morgante, Rv. 248561

la confisca delle cose costituenti il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato, ovvero, ove non sia possibile, la confisca per equivalente, di beni di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità.

Alcune osservazioni sulla disposizione.

In primo luogo, dalla confisca sembrerebbe essere esclusi, secondo il dato testuale, l'inquinamento e il disastro ambientali colposi, il che – costituendo tali ipotesi verosimilmente la maggioranza dei casi pratici – attenua fortemente l'efficacia dello strumento. Peraltro, va segnalato che il secondo comma dispone che la confisca per equivalente sia applicabile "*quando, a seguito di condanna per uno dei delitti previsti dal presente titolo, sia stata disposta la confisca di beni ed essa non sia possibile*": il riferimento indistinto a (tutti) i "delitti previsti dal presente titolo" è quasi certamente addebitabile a un mero lapsus del legislatore, ma potrebbe anche insinuare l'ipotesi alternativa che, ferma la confisca obbligatoria per i soli delitti dolosi indicati nel comma prima dell'articolo, per quelli colposi residui la praticabilità della confisca facoltativa.

Con riguardo specifico alla confisca per equivalente, va segnalato uno scostamento rispetto alla formulazione adoperata nell'art. 322-ter cod. pen.: mentre in quest'ultima disposizione si prevede che la confisca di valore sia disposta "*... quando essa (ndr. la confisca diretta) non è possibile ...*", il comma 2 del nuovo art. 452-undecies stabilisce che "*quando ... sia stata disposta la confisca di beni ed essa non sia possibile...*", suggerendo l'ipotesi – cui si oppone però con forza una interpretazione sistematica dell'istituto - di un iter procedurale che passi prima per un provvedimento di ablazione diretta e, solo all'esito negativo, per un secondo provvedimento di confisca per equivalente.

Nella formulazione definitiva, la norma contiene una clausola di salvaguardia a tutela dei terzi estranei al reato, con formulazione strutturata sulla falsariga del comma 3 dell'art. 240 cod. pen. ("*persona estranea al reato*"); sul punto, sarò interessante verificare l'incidenza dell'orientamento[46] della Cassazione che, in una ipotesi analoga per contesto e finalità quale quella del trasporto illecito di rifiuti di cui all'art. 259 del D. Lgs. n. 152 del 2006, pretende non solo l'estraneità al reato ma anche la buona fede del terzo.

La norma vincola la destinazione dei beni confiscati o dei loro proventi all'utilizzo per la bonifica dei luoghi, un dato che sembra spostare l'asse dell'inquadramento giuridico della confisca verso un carattere risarcitorio/ripristinatorio piuttosto che sanzionatorio, con quanto ne consegue anche in termini di possibile applicazione anche in caso di estinzione del reato in assenza di condanna per maturata prescrizione[47].

---

[46] Sez. 3, n. 1475 del 22 novembre 2012, Selmabipiemme Leasing S.p.a, Rv. 254336. Più in generale, in tema di sequestro di cose pertinenti a reato che ne renda obbligatoria la successiva confisca, la giurisprudenza di legittimità – da ultimo, Sez. 1, n. 68 del 17 ottobre 2013, Falcone, Rv. 258394, in una ipotesi di veicolo adoperato per favorire l'ingresso clandestino in Italia di soggetti provenienti da paesi extracomunitari) - è sostanzialmente concorde nel ritenere che il terzo che invochi la restituzione delle cose sequestrate qualificandosi come proprietario o titolare di altro diritto reale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa e, in particolare, oltre alla titolarità del diritto vantato, anche l'estraneità al reato, la mancata percezione di qualsiasi profitto derivante dal fatto penalmente sanzionato e la buona fede, intesa come assenza di condizioni in grado di configurare a suo carico un qualsivoglia addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità del bene.

[47] Anche alla luce delle affermazioni della Corte Costituzionale nella sentenza n. 49 del 26 marzo 2015.

La disposizione aggiunge che i beni siano messi "nella disponibilità" della pubblica amministrazione: manca anche in questo caso una chiara definizione normativa della forma giuridica di tale "disponibilità"; minori incertezze dovrebbero esserci nell'individuare nella Regione, titolare del potere autorizzativo alla bonifica, la "pubblica amministrazione" cui rimettere i beni confiscati nella ordinarietà dei casi.

Quale ulteriore effetto premiante di un positivo comportamento *post delictum*, è stabilito che l'istituto della confisca non trovi applicazione nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dei luoghi.

Il comma terzo dell'art. 1 della legge, intervenendo sull'art. 260 D. Lgs. 152/2006, prevede l'obbligatorietà della confisca, anche per equivalente, per le cose servite a commettere il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti o che ne costituiscono il prodotto o il profitto, anche qui salvo che appartengano a persone estranee al reato; il comma quarto del medesimo art. 1 dispone infine che l'art. 12-sexies del d.l. n. 306/1992, conv. in l. n. 256/1992, sia integrato con l'ampliamento ai delitti di cui agli artt. 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-septies e 452 octies delle ipotesi di confisca speciale dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito.

10. Il ripristino dello stato dei luoghi e il reato di omessa bonifica.

Il nuovo art. 452-duodecies cod. pen. dispone che, in caso di condanna o patteggiamento per uno dei nuovi delitti ambientali, il giudice debba ordinare il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendo le spese per tali attività a carico del condannato e delle persone giuridiche obbligate al pagamento delle pene pecuniarie in caso di insolvibilità del primo.

Nella formulazione definitiva è presente un secondo comma, diretto a prevedere una più puntuale disciplina della procedura di ripristino dei luoghi attraverso il rinvio alle disposizioni del Codice dell'Ambiente che già prevedono tale procedura.

Tuttavia, l'utilizzo del termine "recupero", riferito – come pare – allo stato dei luoghi, rischia di generare qualche equivoco, poiché nel Codice dell'Ambiente, tale espressione è adoperata con diverso e specifico riferimento alle operazioni di riutilizzo dei rifiuti[48]: una lettura coerente con l'intero impianto della normativa dovrebbe condurre ad una interpretazione omnicomprensiva del lemma, che porti ad includervi ogni attività materiale e giuridica necessaria per il "recupero" dell'ambiente inquinato o distrutto, e dunque anche e soprattutto la bonifica del sito da ogni particella inquinata e da ogni agente inquinante;

[48] Art. 183 comma 1 lett. h, D. Lgs 152/2006: "Recupero": le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto.

laddove il "ripristino" si colloca evidentemente su un piano ulteriore che contempla, ove possibile, la ricollocazione o riattivazione delle componenti che siano andate distrutte ovvero rimosse in quanto irrimediabilmente compromesse.

La fattispecie penale di omessa bonifica è stata introdotta nel corso di un primo passaggio al Senato della Repubblica.

Il nuovo art. 452-terdecies del codice penale punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da 20.000 a 80.000 euro chiunque, essendovi obbligato, non provvede alla bonifica, al ripristino e al recupero dello stato dei luoghi. L'obbligo dell'intervento può derivare direttamente dalla legge, da un ordine del giudice o da una pubblica autorità.

La nuova fattispecie non pare correre rischi di sovrapposizione con quella di cui all'art. 257 del D. Lgs. 152/2006, che prevede una contravvenzione (arresto da sei mesi a un anno o ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro) per chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica: la modifica di tale seconda disposizione, mediante l'introduzione della clausola di riserva "*Salvo che il fatto costituisca più grave reato*", fa in modo infatti che essa possa operare solo nelle ipotesi di un superamento delle soglie di rischio che non abbia raggiunto (quanto meno) gli estremi dell'inquinamento, ossia che non abbia cagionato una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili dei beni (acque, aria, etc.) elencati indicati dall'art. 452-bis.

Altrettanto opportunamente, anche il testo del comma 4 dello stesso art. 257 ha subito una necessaria variazione, nel senso che l'avvenuta bonifica costituisce condizione di non punibilità "per le contravvenzioni (non più "per i reati", come nella previgente formulazione) contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1". Trattasi di modifica quanto mai necessaria, perché diversamente la bonifica si sarebbe potuta interpretare come causa di non punibilità sia del reato di inquinamento che del disastro ambientale con effetti "reversibili", in chiaro contrasto con la volontà della novella che la configura come forma di ravvedimento operoso con effetto di circostanza attenuante; a seguito dell'intervento emendativo, la bonifica ex art. 257 D. Lgs. agisce dunque come causa estintiva solo con riferimento a quelle violazioni formali (*in primis*, il superamento delle soglie di rischio) che non abbiano però cagionato gli eventi atti a configurare i reati di cui agli artt. 452 bis e 452 quater, ipotesi nelle quali opera solo in senso attenuativo della pena.

Nel corso dell'esame in seconda lettura da parte della Camera dei Deputati è stato soppresso un ulteriore articolo - 452-quaterdecies – originariamente previsto all'interno del nuovo Titolo VI-bis del codice penale, volto a punire con la reclusione da 1 a 3 anni l'illecita ispezione di fondali marini. Tale fattispecie sanzionava l'utilizzo della tecnica del cd. "air

gun"[49] o di altre tecniche esplosive adoperate per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi.

11. La responsabilità degli enti da delitto ambientale.

Il comma ottavo dell'art. 1 della legge 68/2015 interviene sull'art. 25-undecies del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, estendendo il catalogo dei reati che costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche dipendente da reato.

In particolare, per effetto della modifica si prevedono a carico dell'ente specifiche sanzioni pecuniarie per la commissione dei delitti di inquinamento ambientale (da 250 a 600 quote), di disastro ambientale (da 400 a 800 quote), di inquinamento ambientale e disastro ambientale colposi (da 200 a 500 quote); di associazione a delinquere (comune e mafiosa) con l'aggravante ambientale (da 300 a 1.000 quote); di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (da 250 a 600 quote).

Inoltre, con l'inserimento del comma 1-bis nel menzionato articolo 25-undecies, si specifica, in caso di condanna per il delitto di inquinamento ambientale e di disastro ambientale, l'applicazione delle sanzioni interdittive per l'ente previste dall'art. 9 del D. Lgs. n. 231 del 2001 (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni; divieto di contrattare con la PA; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi). La disposizione impone che per il delitto di inquinamento ambientale, la durata di tali misure non può essere superiore a un anno.

12. L'intervento sulla prescrizione.

Attraverso il comma 6 dell'art. 1, la legge 68/2015 opera un inasprimento della disciplina della prescrizione dei nuovi delitti, i cui termini vengono raddoppiati rispetto a quelli ordinari previsti dall'art. 157, comma 6 cod. pen.: allungamento pensato evidentemente proprio in rapporto alle fattispecie di inquinamento e disastro con condotte progressive e stratificate, in rapporto alle quali si tratterà evidentemente, nella giurisprudenza, di verificare il termine iniziale di decorrenza.

Con riguardo all'art. 434 cod. pen., la Cassazione aveva affermato[50] che la fattispecie di cui al primo comma, reato di pericolo a consumazione anticipata, si perfeziona, nel caso di contaminazione di siti a seguito di sversamento continuo e ripetuto di rifiuti di origine industriale, con la sola "immutatio loci", purché questa si riveli idonea a cagionare un danno ambientale di eccezionale gravità.

---

[49] Tecnica di ispezione finalizzata all'analisi della composizione del sottosuolo marino consistente, in sostanza, in spari di aria compressa ad alta intensità sonora, esplosi a determinata distanza l'uno dall'altro, che generano onde riflesse da cui estrarre dati sulla composizione dei fondali marini.

[50] Sez. 3, n. 46189 del 14 luglio 2011, Passariello ed altri, Rv. 251592, cit.

Recentemente[51], con riferimento all'ipotesi di cui al comma secondo dell'art. 434 cod. pen., la Corte ha statuito che il momento di consumazione del reato coincide con l'evento tipico della fattispecie e quindi con il verificarsi del disastro, da intendersi come fatto distruttivo di proporzioni straordinarie dal quale deriva pericolo per la pubblica incolumità, ma rispetto al quale sono effetti estranei ed ulteriori il persistere del pericolo o il suo inveramento nelle forme di una concreta lesione; ne consegue che non rilevano, ai fini dell'individuazione del *dies a quo* per la decorrenza del termine di prescrizione, eventuali successivi decessi o lesioni pur riconducibili al disastro. In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che la consumazione del disastro doloso, mediante diffusione di emissioni derivanti dal processo di lavorazione dell'amianto, non può considerarsi protratta oltre il momento in cui ebbero fine le immissioni delle polveri e dei residui della lavorazione[52].

Con la nuovo struttura di delitto di evento del disastro ambientale e con l'introduzione del delitto (sempre di evento) di inquinamento ambientale si ripropone evidentemente il tema del *tempus commissi delicti*: occorrerà infatti verificare quale sia esattamente il momento nel quale possono dirsi integrati gli specifici eventi che qualificano i delitti nel nuovo catalogo, tenuto conto che in queste tipologie di reati il loro perfezionamento potrebbe verificarsi a distanza di tempo rispetto all'ultima condotta di materiale immissione di sostanze o comunque di fisica alterazione o manomissione dell'assetto preesistente.

In ogni caso, è indubbio che l'accertamento e la repressione dei più gravi delitti ambientali godono oggi di un termine oggettivamente macroscopico (nel caso di disastro ambientale doloso, pari a quarant'anni, allungati sino a cinquanta in presenza di atti interruttivi), rispetto al quale stridono i brevissimi termini dei reati contravvenzionali prodromici.

13. L'estinzione delle contravvenzioni ambientali.

Il comma nono dell'art. 1 della legge n. 68 del 2015 introduce nel Codice dell'Ambiente una "Parte sesta-bis" contenente la disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale, costituita da sette nuovi articoli (artt. da 318-bis a 318-octies).

Le disposizioni introdotte, modellate sulle previsioni contenute negli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo n. 758 del 1994 (recante modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro), replicano il meccanismo di estinzione degli illeciti mediante adempimento delle prescrizioni impartite e pagamento di somma determinata a titolo di sanzione pecuniaria.

L'art. 318-bis indica l'ambito applicativo della disciplina, applicabile alle ipotesi

[51] Sez. 1, n. 7941 del 19 novembre 2014, P.C., R.C. e Schmidheiny, Rv. 262789, cit.

[52] L'orientamento si espone alle critiche di chi rileva che essendo il pericolo per l'incolumità collettiva il tratto distintivo della fattispecie, il perdurare del pericolo in una consistenza significativa, equivale a protrazione della consumazione della fattispecie criminosa, quando tale protrazione sia riconducibile al comportamento attivo, od anche omissivo di un soggetto, sempre che su esso gravi l'obbligo giuridico di attivarsi a rimuovere gli effetti provocati dalla sua attività; di modo che in tali casi la fattispecie di disastro assume carattere di reato permanente (così E. ROSI, *Brevi note in tema di disastro ambientale*, in www.penalecontemporaneo.it, del 16 aprile 2015).

contravvenzionali in materia ambientale che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

Qualche dubbio interpretativo deriva dal fatto che la norma fa menzione solo delle "ipotesi contravvenzionali", sebbene nella intitolazione della nuova parte sesta-bis si parli anche di illeciti amministrativi; inoltre, si tratterà di verificare la possibile estensione della disciplina estintiva a contravvenzioni non contemplate nel Codice dell'Ambiente, ma ricomprensibili nella "materia ambientale".

Il concreto atteggiarsi del procedimento è regolato:

- dall'art. 318-ter, che riguarda le prescrizioni da impartire al contravventore, di competenza dell'organo di vigilanza (o della polizia giudiziaria), il termine per la regolarizzazione, l'obbligo di comunicazione della notizia di reato al pubblico ministero;

- dall'art. 318-quater, che regola la verifica dell'adempimento e l'irrogazione della sanzione, entro termini determinati, attraverso una serie di fasi procedimentali;

- dall'art. 318-quinquies, che prevede obblighi di comunicazione da parte del PM, che abbia in qualsiasi modo notizia della contravvenzione, all'organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria, per consentire di imporre le prescrizioni;

- dall'art. 318-sexies, che stabilisce i termini di sospensione del procedimento penale e le attività di indagine e cautelari effettuabili in loro pendenza;

- dall'art. 318-septies, che prevede l'estinzione della contravvenzione a seguito sia del buon esito della prescrizione che del pagamento della sanzione amministrativa, cui consegue l'archiviazione del procedimento da parte del pubblico ministero; la disposizione configura, infine, l'ipotesi di adempimento tardivo o con modalità diverse della prescrizione, facendone derivare la possibile applicazione di un'oblazione ridotta rispetto alle previsioni di cui all'articolo 162-bis del codice penale;

- dall'art. 318-octies, norma transitoria per la quale la disciplina per l'estinzione delle contravvenzioni non si applica ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore.

14. Le disposizioni residue.

Il comma quinto dell'art. 1 del provvedimento di legge interviene sull'articolo 32-quater del codice penale, relativo ai casi nei quali alla condanna per alcuni delitti consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, aggiornando il catalogo dei delitti ivi previsti attraverso l'inserimento dell'inquinamento ambientale, del disastro ambientale, del traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività, dell'impedimento del controllo e delle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

In tema di coordinamento di indagini in materia ambientale, la novella (art. 1 comma 7) introduce il dovere del pubblico ministero di dare comunicazione al Procuratore nazionale antimafia dell'avvio delle indagini su ipotesi di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico ed abbandono di materiale di alta radioattività, nonché attività

organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

In una prima formulazione, tale obbligo passava per l'introduzione dell'art. 118-ter (Coordinamento delle indagini in caso di delitti contro l'ambiente) nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura; nel testo definitivo, l'obbligo informativo a carico del PM procedente è ottenuto mediante l'integrazione del vigente articolo 118-bis delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale in materia di coordinamento delle indagini; il nuovo testo esclude però dal catalogo dei reati contro l'ambiente la fattispecie di cui all'articolo 260 del Codice dell'Ambiente (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) ed aggiunge quella associativa di cui all'art. 452-octies; la disposizione prevede, inoltre, che il Procuratore della Repubblica debba dare notizia dell'avvio delle indagini sui reati ambientali anche all'Agenzia delle entrate ai fini dei necessari accertamenti.

L'articolo 2 della legge - introdotto nel corso dell'esame al Senato - modifica gli articoli 1, 2, 5, 6, 8-bis e 8-ter della legge 7 febbraio 1992, n. 150 – recante la "*Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica*": le nuove disposizioni rendono più severa tale disciplina sanzionatoria, di natura contravvenzionale o amministrativa.

L'art. 3 dispone infine che la legge entri in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione, avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2015.

Redattore: Pietro Molino

Il vice direttore
Giorgio Fidelbo

Doc. N. 1694/2

Doc. A 5[illegible]

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE COMMESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SUI REATI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI

4 - MAG. 2016

ARRIVO

Prot. N. 3805

PROCURA GENERALE ALLEGATO 2

della Corte di cassazione

Riunione in tema di applicazione dell'art. 6 d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106

Roma 14/15 aprile 2016

I reati ambientali (Pasquale Fimiani)

1. Premessa

Già nell'intervento del Procuratore generale della Cassazione relativo all'amministrazione della giustizia dell'anno 2013, si faceva riferimento alla esigenza, nella materia ambientale, dell'adozione di protocolli di indagine specializzati e complessi, con la conseguente necessità di risolvere questioni che investono l'uniforme esercizio dell'azione penale (si osservava: " è difficilmente comprensibile, da parte della collettività, ad esempio, che una Procura della Repubblica indaghi sulle emissioni derivanti dal ciclo produttivo di uno stabilimento avente sede nel suo circondario ed altro ufficio requirente non assuma iniziative in ordine a diverso insediamento industriale che svolga analoga attività").

Il tema è stato ripreso negli interventi relativi agli anni successivi, in cui si è fatto riferimento, a proposito delle attività relative all'attuazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 106/2006, alla materia

ambientale quale una di quelle che "*potranno costituire oggetto di approfondimenti futuri*"[1], specie "nel settore dell'illecita circolazione dei rifiuti sul territorio, realizzata, di regola, mediante la loro falsa classificazione, finalizzata a trasformare documentalmente la disciplina giuridica del rifiuto in modo da renderla compatibile con la destinazione finale prescelta", con la conseguente esigenza[2], data la peculiarità di tali fenomeni "di puntuali protocolli investigativi, comprensivi di linee-guida omogenee per gli organi di controllo, anche relative agli accertamenti sui laboratori di analisi, nonché di procedure di coordinamento investigativo tra gli uffici giudiziari operanti sul territorio nazionale, considerato il carattere transdistrettuale di gran parte di tali illeciti".

La sopravvenienza della legge n. 68 del 2015, introduttiva di nuove figure di delitti contro l'ambiente, della estensione alla materia ambientale del coordinamento investigativo di cui all'art. 118-bis disp. att. c.p.p. e di una procedura di estinzione delle contravvenzioni in materia ambientale (articoli 318-*bis*/318-*octies*) sulla falsariga del meccanismo già previsto dal d.lgs. n. 758/1994, unitamente all'entrata in vigore il 1 giugno 2015 delle disposizioni di matrice eurounitaria (Regolamento della Commissione n. 1357/2014/UE e Decisione della Commissione 2014/955/UE) sulla classificazione dei rifiuti, hanno reso ancor più stringente e necessaria la verifica, sotto vari profili, dell'uniforme esercizio dell'azione penale nella materia, anche in considerazione del ruolo ormai centrale nell'ambito del diritto penale dell'economia.

2. Profili organizzativi degli uffici di Procura in tema di indagini ambientali

Per quanto attiene ai profili organizzativi degli uffici di Procura è stato chiesto ai Procuratori generali di riferire:

— se siano dettate negli uffici di Procura disposizioni organizzative con riguardo alla istituzione di gruppi di lavoro per la materia ambientale;

---

[1] Intervento relativo all'amministrazione della giustizia dell'anno 2014, in cui si fa riferimento a situazioni "di drammatica attualità, soprattutto con riferimento alla gravissima situazione di alcune zone del paese, quali l'area tra Napoli e Caserta, oggetto di speculativi, criminali sversamenti di rifiuti pericolosi", mentre nell'intervento relativo all'amministrazione della giustizia dell'anno 2015 si sottolinea come "la recente esperienza giudiziaria evidenzia che analoghi fenomeni di gravissimo inquinamento ambientale si presentano anche in altre zone del territorio nazionale, con impatti devastanti per la salubrità ambientale ed enormi costi per la collettività (indiretti, di natura sanitaria; e diretti, per il danno all'ambiente ed i conseguenti obblighi di bonifica)".

[2] Evidenziata nell'intervento relativo all'amministrazione della giustizia dell'anno 2015.

— se siano dettate linee guida o previsti protocolli per la esecuzione di indagini in materia ambientale da parte della polizia giudiziaria;

— se siano previsti criteri nella scelta della polizia giudiziaria delegata;

— se presso le sezioni di polizia giudiziaria operanti negli uffici di Procura siano previsti nuclei di p.g. specializzati nella materia ambientale.

Dal monitoraggio si evince che nella quasi totalità degli uffici sono operativi gruppi di lavoro specializzati nella materia ambientale.

Fanno eccezione alcuni uffici di ridotte dimensioni (ad esempio, le Procure di Locri e di Palmi; il Procuratore della Repubblica di Potenza riferisce che è prevista nel programma organizzativo una sezione "specializzata" in materia di reati ambientali e che si sta valutando la costituzione di una "Sezione" di Polizia Giudiziaria per il settore ambientale).

Si registrano abbinamenti con materie affini quali quella urbanistica (Procura di Grosseto, che segnala una prossima modifica del Progetto Organizzativo, secondo la quale il gruppo di lavoro della materia ambientale si occuperà anche dei reati in materia agroalimentare, in materia di farmaci e dei reati a tutela della pubblica incolumità).

La Procura di Palermo segnala che, a seguito di una rimodulazione del riparto delle competenze nei dipartimenti operata nell'anno 2015, la materia ambientale è stata ricompresa tra le competenze specifiche del Dipartimento 2 che si occupa di reati contro la P.A. spiegando che la decisione è stata "*assunta per la frequente interferenza tra reati ambientali e fenomeni di cattiva amministrazione, sia sotto il profilo di possibili fatti di corruzione lato sensu intesa, sia sotto il profilo di acclarate responsabilità da parte delle pubbliche amministrazioni per inerzia nell'adottare le adeguate misure di protezione e cura del territorio*".

Le attività di indagine vengono delegate alla polizia giudiziaria con competenza specialistica con tendenziale preferenza per i carabinieri del N.O.E., per il personale del Corpo Forestale e per le Agenzie regionali per l'ambiente.

In alcuni uffici è presente una sezione di polizia giudiziaria specializzata all'interno delle Sezioni di P.G., mentre altri si avvalgono di un gruppo interforze di polizia giudiziaria.

Non è segnalata, salve le precisazioni di cui ai paragrafi che seguono, l'adozione di protocolli di indagine per la P.G. in materia ambientale aventi carattere generale.

La Procura di Palermo segnala che in sede di *riunioni periodiche* del dipartimento si è discusso dì protocolli e linee guida da adottare in materia di reati ambientali, sia di criteri di selezione della P.G. cui delegare le indagini; in altri casi (Procura di Cagliari) risulta che già dallo scorso mese di dicembre è in corso una *iniziativa formativa* di elementi della polizia giudiziaria da parte di

magistrati dell'ufficio, finalizzata anche alla predisposizione di linee guida e protocolli investigativi.

Diversi uffici lamentano la scarsità delle risorse umane disponibili nei servizi di P.G. specializzati; al riguardo, va segnalato *l'accordo di programma* del 22 ottobre 2015 tra la Procura generale di Napoli, gli uffici di Procura della Repubblica sul territorio della Provincia di Napoli e la Città Metropolitana, per la destinazione di personale di Polizia della Città Metropolitana di Napoli (già appartenenti alle soppresse provincie) al controllo e contrasto dei reati urbanistici e ambientali e per l'applicazione di alcune di tali unità in tutti gli uffici di Procura interessati, senza alcun onere economico a carico dell'amministrazione giudiziaria.

3. L'acquisizione della prova scientifica: l'accertamento della violazione dei c.d. standards e la classificazione dei rifiuti

Un ruolo centrale nell'ambito dei reati in tema di inquinamento [3] è stato tradizionalmente attribuito alle varie contravvenzioni che sanzionano la violazione dei c.d. *standards*, cioè dei limiti di emissione, inclusive di quella di omessa bonifica dei siti contaminati (art. 257 T.U.A.)[4].

Tale ambito si è recentemente ampliato a seguito della introduzione dei delitti di inquinamento ambientale (art. 452-*bis*) e disastro ambientale (art. 452-*quater*), in quanto anche per la loro configurabilità è necessaria la verifica di natura tecnica sul livello di inquinamento causato dal fatto reato.

Si afferma in dottrina che la novella del 2015 ha comportato l'emersione di un sistema *tipizzato a tutela crescente*, in cui le contravvenzioni in tema di violazione dei c.d. *standards* rappresentano il primo gradino di un quadro di progressiva gravità, ora articolata in altri due livelli di protezione dell'ambiente rappresentati, rispettivamente, dai delitti di inquinamento e disastro ambientale di nuova introduzione.

Tali delitti si collocano, rispetto alle contravvenzioni e tra loro, in evidente progressione criminosa.

---

[3] Concetto definito dall'art. 5, lett *i-ter* T.U.A. come: "l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi".

[4] Trattandosi di reato di evento a condotta libera o reato causale puro, in cui l'evento incriminato è l'inquinamento superiore ai limiti di accettabilità sottoposto a condizione obiettiva di punibilità negativa rappresentata dalla omessa bonifica.

Infatti, il mero superamento degli *standards* non è "*ex se*" sufficiente ad integrare il delitto di inquinamento ambientale, in quanto è necessario un "*quid pluris*" della offensività della condotta, al fine di dare contenuto ai due parametri della *significatività e misurabilità* della compromissione o del deterioramento ambientale.

Una volta che sia accertato un più alto livello di offensività della condotta rispetto alle contravvenzioni ambientali in tema di superamento degli *standards*, queste devono ritenersi assorbite dal reato di cui all'art. 452-*bis* c.p.

Se, verso il basso, le fattispecie a confine sono rappresentate dalle contravvenzioni che puniscono la violazione degli *standards* di riferimento, verso l'alto sembra evidente la progressione criminosa che caratterizza i rapporti del delitto di inquinamento ambientale con le due figure di disastro ambientale incentrate sulla alterazione dell'ecosistema irreversibile o particolarmente onerosa (art. 453-*quater*, numeri 1 e 2, c.p.).

L'accertamento del livello di intensità della lesione e, quindi, della configurabilità dell'una piuttosto che dell'altra fattispecie di reato, si presenta allora problematico, in quanto i confini tra le varie fattispecie sono di incerta definizione e rimessi, sostanzialmente, a valutazioni di natura tecnica, tanto per accertare se il superamento degli *standards* sia pericoloso o dannoso per l'ambiente, quanto per stabilire se tale danno, ancorché significativo, sia reversibile o riparabile, o, piuttosto, irreversibile od eliminabile con soluzioni eccezionali e particolarmente onerose (nel qual caso si configura il più grave reato di disastro ambientale).

Valutazioni tecniche che sono necessarie anche nella materia della classificazione dei rifiuti, attività nella quale le difficoltà riguardano:

— l'applicazione delle regole introdotte dall'art. 13, comma 5, lett. b-*bis*), del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, che ha modificato l'allegato D alla parte IV del T.U. ambientale introducendo in premessa specifiche disposizioni sui criteri di classificazione dei rifiuti [5];

[5] Si riportano tali disposizioni:
«Classificazione dei rifiuti:
1. La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE.
2. Se un rifiuto è classificato con codice CER pericoloso 'assoluto', esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione. Le proprietà di pericolo, definite da H1 ad H15, possedute dal rifiuto, devono essere determinate al fine di procedere alla sua gestione.
3. Se un rifiuto è classificato con codice CER non pericoloso 'assoluto', esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione.

— il coordinamento tra le previsioni di tale norma e quelle di matrice eurounitaria entrate in vigore il 1 giugno 2015 (Regolamento della Commissione n. 1357/2014/UE e Decisione della Commissione 2014/955/UE), in quanto tali provvedimenti non fanno riferimento ad alcuna presunzione di pericolosità, per la classificazione di un rifiuto come pericoloso, ma a criteri di opportunità, proporzionalità e pertinenzialità, in base ai metodi di prova[6];

---

4. Se un rifiuto è classificato con codici CER speculari, uno pericoloso ed uno non pericoloso, per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le proprietà di pericolo che esso possiede. Le indagini da svolgere per determinare le proprietà di pericolo che un rifiuto possiede sono le seguenti:
a) individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso:
la scheda informativa del produttore;
la conoscenza del processo chimico;
il campionamento e l'analisi del rifiuto;
b) determinare i pericoli connessi a tali composti attraverso:
la normativa europea sulla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi;
le fonti informative europee ed internazionali;
la scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto;
c) stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo mediante comparazione delle concentrazioni rilevate all'analisi chimica con il limite soglia per le frasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione dei test per verificare se il rifiuto ha determinate proprietà di pericolo.
5. Se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico, e non sono perciò noti i composti specifici che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche di pericolo del rifiuto devono essere presi come riferimento i composti peggiori, in applicazione del principio di precauzione.
6. Quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalità stabilite nei commi precedenti, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto si classifica come pericoloso.
7. La classificazione in ogni caso avviene prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione».

[6] Ulteriore elemento di complessità è dato dalla *divergenza delle rispettive previsioni per quanto riguarda i criteri di attribuzione della caratteristica di pericolo HP 14.*

Il Reg. (UE) n. 1357/2014:

- al punto 7) dei "considerando", afferma che "per garantire l'adeguata completezza e rappresentatività anche per quanto riguarda le informazioni sui possibili effetti di un allineamento della caratteristica HP 14 ecotossico con il regolamento (CE) n. 1272/2008 , è necessario uno studio supplementare";
- nel nuovo testo dell'Allegato III, descrive la caratteristica di pericolosità HP 14 "ecotossico" come "rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali";
- nella nota in calce allo stesso Allegato III, afferma che "l'attribuzione della caratteristica di pericolo HP 14 è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consiglio".

Si pone un duplice dubbio interpretativo sul quale esistono tra i commentatori e gli interpreti difformi opinioni.
Il primo è se il riferimento, ai fini della loro individuazione, all'allegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consiglio sia un refuso, in quanto la direttiva è stata abrogata dall' articolo 60 del regolamento (CE) n. 1272/2008 (c.d. regolamento CLP che introduce in Europa il sistema di classificazione GHS (Globally Harmonized System) delle sostanze e delle miscele pericolose) con decorrenza 1 giugno 2015.
Il secondo riguarda il rapporto tra le disposizioni eurounitarie ed il punto 5, ultimo periodo, dell'introduzione all'allegato D) alla parte IV del T.U.A., come modificato dall'art. 3 del d.l. 25 gennaio 2012, n. 2, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 marzo 2012, n. 28, che recita: "nelle more dell'adozione, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di uno specifico decreto che stabilisca la procedura tecnica per l'attribuzione della caratteristica H14, sentito il parere dell'ISPRA, tale caratteristica viene attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell'accordo ADR per la classe 9 - M6 e M7". In questo contesto, il legislatore è intervenuto con l'art. 7, comma 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78 (recante "disposizioni urgenti in materia di enti territoriali") come

— la conseguente individuazione dei criteri di verifica della pericolosità dei rifiuti, qualifica da cui dipende la gravità del reato, se non la stessa sua configurabilità (si pensi al trasporto di rifiuti senza il formulario ovvero con formulario recante l'indicazione di dati incompleti o inesatti, che è punito con la pena di cui all'articolo 483 c.p. nel solo caso di trasporto di rifiuti pericolosi[7]).

E' stato quindi chiesto ai Procuratori generali di riferire:

— se siano state dettate linee guida o previsti protocolli investigativi per l'esecuzione di prelievi e di analisi in tema di inquinamento (su rifiuti, acque ed emissioni in atmosfera) e in quali termini le stesse tengano conto, in tema di classificazione dei rifiuti, delle regole previste dalla premessa dell'allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'art. 13, comma 5, lett. b-*bis*, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nonché dei criteri di classificazione previsti dal Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 e dalla Decisione 2014/955/UE della Commissione in pari data;

— se e con quali criteri tali attività di prelievo e di analisi siano delegate a consulenti tecnici privati ovvero a laboratori pubblici;

— se siano previsti negli uffici sistemi di monitoraggio dei criteri di affidamento di incarichi di consulenza in tema di analisi.

Dal monitoraggio si evince che nella quasi totalità degli uffici l'esecuzione di prelievi e di analisi in tema di inquinamento è affidata a laboratori pubblici accreditati ovvero alle Agenzie regionali per l'ambiente ed in via residuale a consulenti privati. La Procura della Repubblica di Siracusa segnala la sottoscrizione di un *Protocollo di intesa con il Dipartimento di Chimica* dell'Università di Catania.

Per quanto riguarda le ragioni del ricorso ai consulenti privati, si fa riferimento alla difficoltà segnalata dalle ARPA di soddisfare le richieste, ovvero ai casi di particolare complessità quali, ad esempio, "*fenomeni di inquinamenti molto diffusi che hanno portato alla contestazione del reato ex*

---

modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2015 , n. 125, secondo cui: "*Allo scopo di favorire la corretta gestione dei Centri di raccolta comunale per il conferimento dei rifiuti presso gli impianti di destino, nonché per l'idonea classificazione dei rifiuti, nelle more della adozione, da parte della Commissione europea, di specifici criteri per l'attribuzione ai rifiuti della caratteristica di pericolo HP14, ecotossico, tale caratteristica viene attribuita secondo le modalità dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada Adr per la classe 9 – M6 e M7*".

[7] Art. 258, comma 4, T.U.A., applicabile in via transitoria, nelle more dell'entrata in vigore del SISTRI, fino al 31 dicembre 2016, ai sensi dell'articolo 11 del d.l. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dal d.l. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 25 febbraio 2016, n. 21.

art. 434 c.p. "(Procura di Palermo, peraltro indicandoli in un numero esiguo), od ancora a situazioni di "*conflitto di interesse essendo l'ARPA organo di vigilanza alle dipendenze della Regione*" (Procura di Roma).

Non sono segnalati sistemi di monitoraggio sull'affidamento degli incarichi a consulenti privati, salvo casi in cui è previsto il *preventivo visto-assenso del Procuratore* (Procura di Foggia) o comunque una scelta con lui concordata (Procure di Locri e Palmi), od altri in cui si richiamano i criteri generali di rotazione degli incarichi di consulenza. Il Procuratore generale di Torino, pur segnalando che non risultano adottati, allo stato, sistemi di monitoraggio dei criteri di affidamento di incarichi di consulenza in tema di analisi, preannuncia l'iniziativa di "*rammentare l'opportunità e l'utilità dell'adozione di una buona prassi in tal senso, anche ai fini della conoscibilità preventiva e della connessa affidabilità e competenza dei prescelti, della assicurazione della rotazione negli incarichi: in buona sostanza, ai fini anche della trasparenza dell'azione*".

Non mancano, però, segnalazioni di utilizzo esclusivo dei laboratori delle strutture regionali (P.G. Bologna), che operano "*con criteri di sicura affidabilità e convenienza economica*" (Procura di Firenze); il tema dei *costi degli accertamenti* è evidenziato anche nella relazione del Procuratore generale di Trieste, il quale evidenzia che "*non può sottacersi come l'esecuzione di accertamenti possa comportare costi anche significativi*", pur precisando che "*d'altro canto le realtà economiche che possono divenire oggetto di indagini per reati del tipo in esame spesso consentono il recupero integrale delle spese*".

Fa eccezione il Procuratore della Repubblica di Potenza, il quale riferisce che le operazioni di prelievo e di analisi in tema di inquinamento "*sono state sempre delegate a consulenti tecnici privati di comprovata professionalità*".

In linea generale non risultano predisposte linee guida o protocolli investigativi per l'esecuzione dei prelievi ed analisi.

Fanno eccezione:

— la Procura di Catania, che "ha adottato un protocollo e linee guida indirizzate a tutti gli organi di P.G. interessati alla materia che prevede l'accurato accertamento dello stato dei luoghi con conseguente documentazione fotografica con l'ausilio dell'organo tecnico regionale (ARPA) in sede di ispezione e di prelievo di campioni; sono state date indicazioni in ordine all'opportunità di procedere, laddove necessario, a sequestro preventivo e fornita una interpretazione della normativa in ordine all'estinzione del reato previa ottemperanza alle prescrizioni";

— la Procura di Vibo Valentia, in cui risultano "fissati i criteri per le attività di prelievo e le analisi dei campioni, eseguite da tecnici del laboratorio pubblico regionale A.R.P.A.C.A.";

— la Procura di Grosseto che relativamente alla esecuzione di prelievi e di analisi in tema di inquinamento, pur non avendo emanato linee guida, né adottato protocolli operativi, ha fornito l'indicazione di procedere ai prelievi e alle analisi dei campioni con le garanzie degli accertamenti tecnici non ripetibili (art. 360 c.p.p.);

— la Procura di Foggia che ha dettato sul punto linee guida e protocolli di indagini destinati a indirizzare "in generale tutta l'attività che la polizia giudiziaria deve svolgere" in materia;

— la Procura di Salerno che per i prelievi e le analisi predette, nonché per il monitoraggio dei siti interessati ha delegato ed incaricato un apposito gruppo di lavoro costituito da personale dell'A.r.p.a.c., del Noe c.c. di Salerno, della Capitaneria di Porto e del locale Comando Forestale ai quali sono state impartite direttive scritte ed orali nei vari procedimenti istruiti relativamente alle modalità e ai tempi di esecuzione delle attività delegate anche in relazione alle indicazioni fornite dai consulenti tecnici nominati, con parallela formazione, in collaborazione con le predette Forze di Polizia, di una ***banca dati ambientale su base informatica*** alimentata da tutti gli esiti delle indagini espletate relativamente ai reati ambientali ed alla quale i colleghi interessati possono accedere e/o autorizzarne la consultazione alle forze di Polizia impegnate nelle relative indagini.

La Procura di Bari ha segnalato di avere allo studio "presso il pool ambiente analogo provvedimento, salve ovviamente le continue riunioni con gli operatori volte ad assicurare comunque "uniformità di modalità di intervento". La Procura di Trani, d'altro canto, ha sottolineato che finora non sono state "previste norme di dettaglio in ordine alle modalità di azione e ai criteri di operatività per quanto concerne l'attività di prelievo e dì analisi da parte dei laboratori in considerazione della varietà e peculiarità delle diverse tipologie di reato", ed il Procuratore generale di Bari osserva che di tale aspetto problematico occorrerà tener conto in sede di elaborazione di un protocollo distrettuale.

Le problematiche relative alla *classificazione dei rifiuti* sono affrontate dalla sola relazione del Procuratore generale di Lecce, il quale osserva che il tema è stato approfondito "con particolare rilievo per la presunzione di pericolosità; quanto agli effetti della decisione della Commissione 2014/955/UE risulta evidente la necessità di tener fermo il dettato della Legge 116/2014. Il recente parere consultivo del Consiglio di Stato del 07/05/2015 in relazione ad un nuovo DM in itinere, sottolinea come la citata L. 116/2014 ha rilegificato la materia, cosicché la modifica degli allegati

non può essere modificata con DM. In merito potrebbe essere apprezzata l'iniziativa di uno *specifico seminario di approfondimento presso codesta Procura Generale*".

4. Il traffico illecito di rifiuti ed i reati c.d. "spia"

Già nell'intervento del Procuratore generale della Cassazione relativo all'amministrazione della giustizia dell'anno 2013, si osservava come le relazioni dei Procuratori generali presso le Corti di Appello avessero evidenziato quali "*reati-spia*" di infiltrazioni della criminalità organizzata, pur con significative varianti tra le diverse aree territoriali del Paese, i reati in materia di gestione e traffico illegale di rifiuti, di cui agli artt. 256 e 259 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Testo unico ambientale).

Si pone, quindi, la questione del rapporto tra le contravvenzioni ambientali in tema di circolazione dei rifiuti, suscettibili, a certe condizioni, di costituire "*reati spia*" di infiltrazioni della criminalità organizzata, ed il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui al successivo art. 260, per il quale il riconoscimento deve presumersi sotteso alla scelta del legislatore, *ex* art. 51, comma 3 *bis*, c.p.p.[8], di attribuirne la competenza alla Direzione Distrettuale Antimafia.

Per tutti gli illeciti in tema di circolazione dei rifiuti, si pone l'esigenza di puntuali protocolli investigativi, comprensivi di linee guida per gli organi di controllo, anche relative agli accertamenti sui laboratori di analisi, nonché di procedure di coordinamento investigativo tra gli uffici giudiziari che tengano conto del carattere sovente "*transdistrettuale*" di gran parte delle attività illecite, sottolineato anche nell'intervento del Procuratore generale della Cassazione relativo all'amministrazione della giustizia dell'anno 2015, nonché delle modalità tendenzialmente omogenee con cui esse si manifestano.

Ed infatti, un elemento ricorrente negli illeciti in materia di circolazione dei rifiuti è rappresentato dalla finalità di simulare l'abusivo smaltimento sotto l'apparente liceità di un'operazione diversa, scopo che di regola viene perseguito:

— classificando falsamente i rifiuti mediante la realizzazione di falsi nella certificazione analitica [9];

[8] Sull'attribuzione alle Procure distrettuali della competenza per il delitto di cui all'art. 260 T.U.A. è, peraltro, in corso una riflessione, in quanto trattandosi di reato solo eventualmente connesso ad attività della criminalità organizzata.

[9] Con la "*declassificazione*" la natura dei rifiuti viene modificata tramite la falsificazione della documentazione di accompagnamento (certificati di analisi, formulari), all'origine presso i produttori o lungo il tragitto presso centri

— ricorrendo alla pratica del cosiddetto "giro bolla" o "triangolazione"[10];

— utilizzando falsi certificati di smaltimento per simulare lo sversamento o l'abbandono illecito dei rifiuti[11].

In via di prima esemplificazione, la verifica di tali illeciti può compiersi in primo luogo accertando la falsità dei certificati di analisi o partendo dalla disponibilità dei rifiuti (es. in seguito a sequestro del mezzo che li trasporta), ovvero compiendo una verifica "ex post" della documentazione concernente attività già compiute e che si presume falsa sulla base di elementi indiziari (ad esempio dopo il sequestro del mezzo e l'analisi dei rifiuti trasportati, si accerta la falsità della documentazione di accompagnamento e si passa alla verifica a ritroso delle operazioni compiute nel passato).

Di qui la duplice richiesta ai Procuratori generali di riferire:

1. sull'adozione di protocolli od altre specifiche forme di interlocuzione tra Procura distrettuale - designata *ex* art. 51, comma 3 *bis*, c.p.p., a svolgere le indagini in ordine al delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti - e le altre Procure del distretto, con riguardo ai reati-spia del citato delitto;
2. sull'eventuale previsione di specifiche modalità attuative della disposizione di cui all'art. 118-*bis*, comma 1, disp. att. c.p.p., come modificato dalla legge n. 68 del 2015, nella parte in cui ha stabilito che quando si procede per il delitto di cui all'art. 260 d.lgs. n. 152 del 2006 ne sia data notizia al Procuratore nazionale antimafia - antiterrorismo.

Rinviando su tale secondo punto al paragrafo che segue, quanto ai reati spia in tema di circolazione dei rifiuti non risultano adottati specifici protocolli, pur segnalandosi l'esistenza di ampio protocollo d'intesa con tra Procure distrettuali e circondariali riguardante tutti i delitti di competenza distrettuale, tra cui quello previsto dall'art. 260 T.U.A..

---

intermedi di stoccaggio. In tal modo i rifiuti vengono compresi sotto codici che presuppongono costi di gestione notevolmente inferiori rispetto a quelli dovuti.

[10] Trattasi di operazione in forza della quale i rifiuti sono cartolarmente fatti transitare da uno stoccaggio all'altro (di regola di più regioni), con il fine della declassificazione della tipologia, per aggirare, in particolare, le normative imperative di carattere generale e regionale, e/o per ovviare alle prescrizioni autorizzative dell'impianto a cui il rifiuto é destinato (che, ad esempio, è autorizzato per lo smaltimento di specifiche categorie di rifiuti ovvero che è abilitato al solo recupero). Si tratta, in sostanza, di trasformare documentalmente la disciplina giuridica del rifiuto in modo da renderla compatibile con la destinazione finale prescelta.

In sostanza, il rifiuto che entra, con scheda del produttore, con un determinato codice, è subito assunto in carico dal centro di stoccaggio con trascrizione nell'apposito registro di carico e scarico dei rifiuti. Successivamente, con nuova scheda dello stesso centro, il medesimo rifiuto, senza subire alcun trattamento e, in alcuni casi senza miscelazione con altri rifiuti, è inviato per lo smaltimento/recupero finale.

[11] Non di rado tali operazioni si accompagnano ad emissione di fatture per operazioni inesistenti (es. consulenze non meglio precisate) finalizzate a riportare i costi dell'operazione al livello (evidentemente più basso) effettivamente sostenuto rispetto a quelli apparenti di uno smaltimento lecito.

In questa prospettiva, la relazione del Procuratore generale di Firenze segnala: "un efficace e collaudato coordinamento assicura la tempestiva trasmissione dalle singole Procure circondariali a quella distrettuale dei procedimenti nei quali è ravvisabile la fattispecie di cui all'art. 260 D.Lgs. n. 152/2006. In tali procedimenti, analogamente a quanto avviene nel caso di importanti indagini per i delitti di cui all'art. 51, comma 3 bis, c.p.p., è prassi consolidata che, per evitare la dispersione di già acquisite conoscenze e per favorire una efficace sinergia nella conduzione delle indagini, il magistrato titolare della originaria indagine sia applicato alla Procura distrettuale e divenga coassegnatario del fascicolo. Il provvedimento è, ovviamente, adottato dal Procuratore Generale, su richiesta del Procuratore distrettuale e d'intesa con il Procuratore circondariale".

In altri casi si precisa (v. ad esempio la Procura di Grosseto) che, in mancanza di protocolli, il coordinamento con la Procura distrettuale in materia di procedimenti per il reato di traffico di rifiuti è assicurato di volta in volta da apposite interlocuzioni.

In alcuni casi sono previste *soluzioni organizzative di coassegnazione*, come nella Procura di Roma (che si si è organizzata disponendo, per il reato "de quo", la coassegnazione ad un magistrato del gruppo DDA e ad altro del gruppo ecologia, ciò anche al fine di non depauperare il patrimonio di esperienza acquisito dai colleghi esperti in materia di ambiente) ed in quella di Frosinone (in cui, secondo una prassi da tempo in vigore presso l'ufficio, quando si ravvisino gli estremi del reato di cui all'art. 260 cit. il pubblico ministero titolare del procedimento provvede a trasmettere gli atti alla Procura distrettuale, informandone il Procuratore e rappresentando contestualmente, con il consenso dello stesso, la propria disponibilità all'applicazione presso l'ufficio distrettuale per la trattazione, in codelega, del procedimento).

La richiesta di informazioni di questo ufficio ha, peraltro, favorito l'avvio di iniziative volte alla elaborazione di specifici protocolli sui reati in tema di circolazione dei rifiuti e sui rapporti tra le contravvenzioni ed il delitto di attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti.

La Procura generale di Catanzaro segnala che è "si riserva di convocare, con urgenza, apposita riunione con i Procuratori del Distretto per le conseguenti determinazioni al fine dell'adozione di apposito protocollo".

Analogamente, la Procura generale di Bari informa che "è stata già elaborata a cura della Procura distrettuale, una proposta di protocollo (che sarà oggetto di esame e discussione a breve) avente ad oggetto le modalità organizzative volte a garantire puntuale e tempestiva interlocuzione tra l'ufficio competente per le ipotesi ex art. 260 D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e le Procure del circondario competenti per quelli ex artt. 256 e 259 D.lgs. cit.".

4. Il coordinamento delle indagini ambientali e gli obblighi informativi di cui agli artt. 118-bis e 129 disp. att. c.p.p. – I protocolli investigativi sui nuovi delitti ambientali.

L'esigenza di coordinamento delle indagini ambientali e di circolarità nelle informazioni emerge, in modo sempre più chiaro, dalla recente evoluzione normativa.

L'art. 11 della legge 13 agosto 2010, n. 136 modificò l'art. 51, comma 3-*bis*, c.p.p. estendendo la competenza della Direzione Distrettuale Antimafia, costituita all'interno della Procura presso il Tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, al delitto di "attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti", previsto dall'art. 260 del Codice dell'ambiente.

Fece seguito il D.L. 10 dicembre 2013, n. 136, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 6 febbraio 2014, n. 6, che modificò l'art. 129 disp. att. c.p.p., prevedendo l'obbligo per il PM di informare il Ministero dell'ambiente e la Regione nel cui territorio i fatti si sono verificati "quando esercita l'azione penale per i reati previsti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero per i reati previsti dal codice penale o da leggi speciali comportanti un pericolo o un pregiudizio per l'ambiente".

E' poi intervenuta l'ampia modifica, da parte della legge n. 68 del 2015, dell'art. 118-*bis*, comma 1, disp. att. c.p.p., in tema di coordinamento delle indagini.

Tale intervento ha ampliato gli obblighi di informativa del Procuratore della Repubblica in quanto:

- ha esteso l'obbligo di informativa al Procuratore generale ai casi in cui procedere per i delitti di cui agli articoli 452-*bis* (inquinamento ambientale), 452-*quater* (disastro ambientale), 452-*sexies* (traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività) e 452-octies (aggravanti c.d ambientali) del codice penale;
- ha previsto che in tali casi l'informativa è dovuta anche "all'Agenzia delle entrate ai fini dei necessari accertamenti";
- ha aggiunto, in fine del comma, il seguente periodo: «Il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per i delitti di cui agli articoli 452-*bis*, 452-*quater*, 452-*sexies* e 452-octies del codice penale e all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti), e successive modificazioni, ne dà altresì notizia al Procuratore nazionale antimafia»[12].

[12] Anche sul versante eurounitario, la materia dei reati ambientali è entrata a pieno titolo tra quelli per i quali è prevista una operazione rafforzata tra le autorità giudiziarie dei paesi membri. Ed infatti, l'ordine europeo di indagine penale,

Si è, quindi, chiesto ai Procuratori generali di riferire:

1. se risultino adottati sistemi organizzativi che consentano di verificare la puntuale osservanza dell'obbligo, previsto dall'art. 129 disp. att. c.p.p., per il pubblico ministero di informare il Ministero dell'ambiente e la Regione nel cui territorio i fatti si sono verificati "quando esercita l'azione penale per i reati previsti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero per i reati previsti dal codice penale o da leggi speciali comportanti un pericolo o un pregiudizio per l'ambiente";
2. se siano previste specifiche modalità attuative della disposizione di cui all'art. 118-*bis*, comma 1, disp. att. c.p.p., come modificato dalla legge n. 68 del 2015, nella parte in cui: ha esteso l'obbligo di informativa al Procuratore generale ai casi in cui si procede per i delitti di cui agli articoli 452-*bis* (inquinamento ambientale), 452-*quater* (disastro ambientale), 452-*sexies* (traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività) e 452-*octies* (aggravanti c.d. ambientali) del codice penale; ha previsto che in tali casi l'informativa è dovuta anche "all'Agenzia delle entrate ai fini dei necessari accertamenti"; ha stabilito che quando si procede per i citati delitti nonché per quello di cui all'art. 260 d.lgs. n. 152 del 2006 ne sia data notizia al Procuratore nazionale antimafia - antiterrorismo.

Le risposte pervenute per la maggior parte si limitano ad evidenziare il puntuale rispetto degli obblighi informativi previsti dagli artt. 129 [13] e 118-*bis*, comma 1, disp. att. c.p.p., e l'emanazione di disposizioni organizzative al riguardo, ma non segnalano l'adozione di sistemi organizzativi o specifiche modalità attuative al riguardo; viene, peraltro, assicurato il costante scambio di informazioni tra gli uffici[14].

Iniziative per la elaborazione di protocolli operativi sono preannunciate dai Procuratori generali di Bari e Venezia.

---

previsto dalla direttiva 2014/41/CE, che dovrà essere recepita dall'Italia entro il 22 maggio 2017 e consistente in una decisione giudiziaria che uno Stato membro "di emissione" presenta a un altro Stato membro "di esecuzione", al fine di acquisire prove nell'ambito di un processo per reati aventi dimensione transfrontaliera, include nell'elenco dei reati "gravi" di cui all'articolo 11, la "criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette" (alleg. D, 12° alinea).

[13] Riguardo all'osservanza dell'obbligo, previsto dall'art. 129 disp. att. c.p.p., la Procura di Ivrea, segnala di aver redatto un modello per l'informativa al Ministero dell'Ambiente quando si esercita l'azione penale per reati ambientali, mentre le Procure di Reggio Calabria e Palmi evidenziano che esso è assicurato dal "Visto" del Procuratore della Repubblica o del Procuratore Aggiunto, coordinatore del settore ordinario, in occasione dell'esercizio dell'azione penale o di formulazione della richiesta di misura cautelare personale o reale.

[14] La Procura di Roma segnala di aver partecipato ad una riunione indetta dal Prefetto di Roma il 19 febbraio 2016 avente per oggetto il contrasto ai reati ambientali. In tale sede è stato affrontato il tema della gestione illegale dei rifiuti con la pratica del riciclaggio abusivo e dei roghi tossici.

Merita di essere illustrato l'assetto organizzativo della Procura generale di Napoli a seguito delle recenti novità normative e della crescente attenzione ai reati in materia di ambiente.
Si riporta in estratto la relazione del Procuratore generali di Napoli sul punto.

Nell'attuazione dei compiti attribuiti dall'art. 6 D.lg. 106/2006 alla Procura Generale presso la Corte di Appello, questo Ufficio ha dedicato uno speciale impegno all'azione di contrasto dei crimini ambientali, rispetto ai quali è più sentita l'esigenza di specializzazione tecnico-giuridica, del coordinamento tra le Procure della Repubblica del distretto e dello scambio d'informazioni, sia per natura stessa di tali reati, disciplinati da una complessa normativa speciale, sia per la diffusione sul territorio, il che coinvolge sovente più uffici circondariali nell'ambito dello stesso distretto in relazione a fenomeni d'inquinamento riconducibili ad unica fonte.
La peculiarità di questo territorio distrettuale, dove, grazie all'intervento massivo e altamente professionale delle Procure della Repubblica e delle Forze dell'ordine, sono venuti in luce allarmanti situazioni d'inquinamento (si veda, per tutti, il tristemente notorio disastro ambientale della cd "*terra dei fuochi*"), ha indotto questa dirigenza a mettere in agenda, come priorità da affrontare sin dal suo insediamento, le problematiche connesse al tema.
La sollecitazione è intervenuta anche da parte dei Procuratori degli uffici del distretto, che dal primo incontro hanno evidenziato problemi determinati dalla carenza di personale specializzato per il particolare tipo d'indagini e hanno auspicato una sempre maggiore circolazione d'informazioni tra gli uffici.
Gli interventi in materia, da parte di questa dirigenza, hanno già finora affrontato i diversi aspetti accennati, con l'inizio di un percorso di collegamento sinergico anche con altri soggetti istituzionali interessati all'azione di contrasto ai reati ambientali.
In specie:
Con il contributo di un gruppo di Sostituti Procuratori di collaborazione diretta (secondo le finalità di cui all'art. 6 del D.L.vo n. 106/2006), al fine di non disperdere la specializzazione di personale di polizia giudiziaria e di potenziare le risorse umane di collaborazione agli Uffici requirenti sul territorio, si è raggiunto un accordo, con la sottoscrizione di un accordo di programma tra questa Procura Generale, gli uffici di Procura della Repubblica sul territorio della Provincia di Napoli e la Città Metropolitana, per la destinazione di personale di Polizia della Città Metropolitana di Napoli (già appartenenti alle soppresse provincie) al controllo e contrasto dei reati urbanistici e ambientali e per l'applicazione di alcune di tali unità in tutti gli uffici di Procura interessati, senza alcun onere economico a carico dell'amministrazione giudiziaria (cfr. all. 6[15]).

[15] Su tale Accordo, v. *retro* par. 2.

È stato costituito, inoltre, un gruppo "reati ambientali", formato da due sostituti procuratori di questo Ufficio, cui è affidato anche il coordinamento, e magistrati delle Procure di primo grado, con l'obbiettivo di trovare soluzioni quanto più condivise. Il gruppo, aperto a tutti i sostituti procuratori che si occupano di indagini ambientali e designati dai rispettivi dirigenti, è, in via tendenziale, permanente, per facilitare l'azione di contrasto a tale tipo di crimine.

Con questo impegno, sono state individuate linee comuni alle Procure del distretto quanto alle prassi interpretative di determinate fattispecie di reato previste della nuova disciplina in materia.

La collaborazione con le altre istituzioni interessate a contrastare il fenomeno dell'inquinamento ambientale, quella amministrativa e di polizia giudiziaria, ciascuna con lo specifico ruolo, si è concretizzata in altre iniziative.

In particolare:

La Procura Generale di Napoli, con le Procure della Repubblica del Distretto, partecipa alla Cabina di Regia, costituita presso la Prefettura di Napoli, dall'Incaricato del Governo per il fenomeno dei roghi dei rifiuti in Campania.

In tale ambito, il gruppo "ecoreati" (Procuratore Generale e Procure della Repubblica del distretto) è arrivato ad una linea interpretativa condivisa sui principali punti critici in materia di estinzione delle contravvenzioni in materia ambientale previsa dagli artt. 318 bis e ss del d.lgs 152/06 (cfr. all. 7), con l'elaborazione comune di linee direttive da impartire alla polizia giudiziaria che opera sul territorio, diramate dallo stesso Commissario di Governo.

Questa Procura Generale, inoltre, partecipa con ruolo propulsivo e organizzativo alla innovativa attività di formazione delle Forze dell'Ordine e delle Polizie Locali che operano sul territorio di questo distretto per la salvaguardia dell'ambiente[16]. In particolare, sono partiti, sul territorio del patto "terra dei fuochi", al quale hanno aderito circa novanta comuni delle provincie di Napoli e Caserta, percorsi di "*Formazione Integrata Tecnico-Giuridico-Operativa*", per la formazione, per l'appunto, di cc.dd. detectives ambientali, il cui soggetto proponente è la suddetta Cabina di Regia, per il contrasto agli incendi dolosi di rifiuti in Campania.

I suddetti percorsi di formazione, che hanno la finalità di rafforzare "la capacità di repressione delle condotte illecite in materia ambientale con specifico riguardo al fenomeno dello smaltimento dei rifiuti", vedono partecipi, quali destinatari, operanti delle Forze dell'ordine, delle Polizie locali, dei Vigili del Fuoco, dell'Arpac e dell'ASL, concretamente impegnati nell'attività di contrasto del fenomeno.

La Procura Generale, con i due Sostituti Procuratori del gruppo "eco reati", compone il Comitato Scientifico, con il Direttore della Scuola regionale della Polizia locale in Campania e l'Incaricato del Ministero dell'Interno.

[16] Nella stessa prospettiva, il Procuratore generale di Lecce segnala che "è intendimento di questo Ufficio proporre un'attività seminariale tra i PM dei pool specializzati che operano in ciascuna Procura".

Le lezioni sono tenute da Pubblici Ministeri specializzati nella materia, con la partecipazione anche di magistrati della DDA esperti in indagini inerenti al traffico di rifiuti, coadiuvati nelle attività laboratoriali da operatori delle Forze dell'Ordine, anche questi con specifica competenza professionale.

Infine, si è ritenuto anche di favorire la più ampia diffusione, presso gli uffici requirenti del distretto, delle informazioni riguardanti gli strumenti operativi disponibili per le indagini da parte delle forze dell'ordine, incentivando l'impiego delle risorse pubbliche più efficaci e prive di costi per l'amministrazione.

In questo segmento di attività, la Procura Generale ha preso parte alla organizzazione di un recentissimo incontro, esteso a tutti Procuratori della Repubblica del distretto e ai Sostituti Procuratori che si occupano di indagini in materia ambientale, di presentazione delle potenzialità delle nuove tecnologie di telerilevamento per monitoraggio del territorio, applicate alla salvaguardia dell'ambiente nelle attività operative di polizia giudiziaria.

Gli strumenti tecnologici sono stati predisposti dalla Guardia di Finanza, nella sua compagine del Reparto Operativo Aeronavale, con applicazione di moderne tecnologie messe a disposizione da quattro Poli Universitari campani, costituiti in S.c.a r.l. (Bene-con) e da un ente regionale, la SMA Campania, che ha presentato una applicazione telematica di facile accesso e di interessanti potenzialità, per la segnalazione, l'informazione, il monitoraggio di tutti i fenomeni che riguardano la salvaguardia dell'ambiente ed alla quale possono fare ricorso anche i cittadini per segnalare roghi o di qualsiasi altro illecito ambientale, con relativo riscontro in tempo reale.

L'impegno a proseguire su questa linea, verso una individuazione - e successiva diffusione della conoscenza - dei mezzi d'indagine a disposizione delle forze dell'ordine, in materia ambientale, costituisce uno degli obbiettivi principali di questo Ufficio della Procura Generale di Napoli, sia nell'ottica di ottenere, da parte degli uffici requirenti del distretto, più efficaci risultati ai fini investigativi e probatori, sia per limitare il ricorso alle consulenze private che, oltre ad essere economicamente molto onerose, non sempre fruiscono degli stessi mezzi tecnologicamente all'avanguardia.

Collegata alla richiesta sulle modalità di osservanza degli obblighi informativi previsti dagli artt. 129 e 118-*bis*, comma 1, disp. att. c.p.p., è quella relativa alle problematiche operative emerse in sede di prima applicazione dei nuovi delitti ambientali previsti dalla legge 22 maggio 2015, n. 68, caratterizzata, secondo l'unanime pensiero dei commentatori, dall'ampia "*delega*" conferita alla giurisdizione nel delineare i contorni delle due fattispecie centrali nel nuovo impianto, quelle di inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.) e disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.)[17].

[17] Entrambi i reati presuppongono che la condotta avvenga "*abusivamente*", avverbio che ha aperto, fin dai primi commenti, un ampio dibattito sia sul rapporto con il principio di "determinatezza" della incriminazione penale, sia sul

suo significato, stante il dubbio, da alcuni sollevato, di una limitazione ai comportamenti posti in essere nell'esercizio di attività prive di qualsiasi titolo abilitativo.

Inoltre, per quanto riguarda il reato di inquinamento ambientale, è rimessa al "diritto vivente" la definizione:

a) dei rapporti tra i concetti di "compromissione" e "deterioramento", tra loro legati da una disgiuntiva, ma entrambi dai contorni indefiniti, in mancanza di una definizione e della specificazione della relazione con il concetto di danno ambientale contenuto nell'art. 300 T.U.A.;

b) dei parametri per stabilire quando essi siano "*significativi e misurabili*", laddove l'uso della congiunzione "e" sembra richiedere la necessaria compresenza di entrambe le condizioni, soluzione, peraltro, incongrua, potendosi avere situazioni di inquinamento diffuso, come tale, difficilmente misurabile;

c) della conseguente relazione con le fattispecie contravvenzionali di emissione nelle acque e nell'aria in violazione degli *standards*, in quanto, pur essendo evidente il rapporto di "*progressione criminosa*", con assorbimento della contravvenzione del delitto, appare di incerta definizione la soglia di compromissione raggiunta la quale tale fenomeno di assorbimento può ritenersi integrato;

d) del concetto di "*porzioni estese e significative del suolo e del sottosuolo*", essenziale ai fini della distinzione con la contravvenzione di omessa bonifica di cui all'art. 257 T.U.A.;

e) della nozione di "*ecosistema*", quale oggetto della tutela (art. 452-*bis*, comma 1, lett. b), presente anche nel reato di disastro ambientale;

f) del concetto di "*biodiversità, anche agraria*" che comporta la rilevanza dei fatti di inquinamento ambientale in tema di flora o fauna;

g) la valenza della disgiuntiva "o" per connettere tali due elementi, potendosi optare per una soluzione che richieda la compromissione congiuntamente, della flora e della fauna, ovvero anche di una sola delle due componenti.

Il legislatore, quindi, ha costruito un illecito che si potrebbe definire "*di scopo*", nel quale, sostanzialmente, ha individuato il risultato che intende raggiungere (punire l'inquinamento ambientale con una fattispecie di carattere generale) ed i parametri di riferimento per il giudice, per poi rimettergli la non facile attività di definizione dei vari elementi costitutivi della fattispecie.

Lo stesso dicasi per il reato di disastro ambientale, disegnato come fattispecie a condotta alternativa consistente:

1) nell'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

2) nell'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

3) nell'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Ciascuna delle tre ipotesi ripropone la stessa impostazione di illecito "*di scopo*", con ampia delega alla giurisdizione, che caratterizza il reato di inquinamento ambientale.

Ed infatti, oltre alla mancata definizione del concetto di ecosistema, questione comune al reato di cui all'art. 452-*bis* c.p., presentano problemi di individuazione:

a) il concetto di irreversibilità dell'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema, stante il dubbio sulla valenza da attribuire al termine "equilibrio" e sulla difficile qualificazione delle situazioni reversibili, ma in un lungo periodo di tempo;

b) la portata della particolare onerosità per la eliminazione della situazione di alterazione, dovendosi sciogliere il dubbio se essa abbia natura oggettiva (cioè riferita alle potenzialità economiche del soggetto interessato) od oggettiva (cioè riferita all'intervento in sé);

c) la valenza, quale parametro di riferimento, delle misure riparatorie del danno ambientale previste dalla parte VI del T.U.A.;

d) la natura eccezionale dei provvedimenti attraverso i quali è conseguibile la eliminazione dell'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema, dovendosi precisare se la norma si riferisca ai soli provvedimenti della P.A., ovvero, genericamente, a decisioni anche di soggetti privati (esempio: un aumento di capitale, quale operazione straordinaria per immettere nella società la liquidità necessaria per sostenere le spese di riparazione ambientale);

e) il livello di rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il

Tale richiesta era mirata non tanto a far emergere i profili interpretativi delle nuove fattispecie delittuose, profilo estraneo all'ambito dell'art. 6 del d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, quanto piuttosto a verificare se l'accertamento di tali reati, specie in considerazione del rapporto di progressione criminosa con le contravvenzioni che sanzionano la violazione dei c.d. *standards* implicanti il ricorso ad accertamenti tecnici complessi (v. *retro*, par. 2), ponesse particolari questioni operative incidenti sull'uniforme esercizio dell'azione penale.

Le risposte si sono, però, limitate a segnalare i primi casi di commissione dei nuovi delitti evidenziando l'assenza di difficoltà operative.

6. L'estinzione delle contravvenzioni ambientali mediante il meccanismo delle prescrizioni (articoli 318-bis/318-octies d.lgs. n. 152/2006)

Altro versante di approfondimento è quello relativo alla procedura di estinzione delle contravvenzioni in materia ambientale (articoli 318-*bis*/318-octies) introdotta dalla legge n. 68 del 2015 sulla falsariga del meccanismo già previsto dal d.lgs. n. 758/1994 in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro.

A differenza del d.lgs. n. 758, nel quale il legislatore ha fatto riferimento all'intera materia della sicurezza sul lavoro, per cui non si pongono dubbi sulla individuazione delle contravvenzioni alle quali la procedura è applicabile, nella materia ambientale, il legislatore del 2015 ha ritenuto necessaria la verifica, ai fini dell'accesso alla procedura estintiva, se il reato non abbia "*cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette*".

L'individuazione di tale condizione non è agevole, specie se si consideri che la gran parte delle contravvenzioni ambientali previste dal T.U.A. ha natura di reato di pericolo presunto, in cui è esclusa ogni valutazione del giudice sulla gravità della condotta e sulla entità del danno: l'offensività è, infatti, insita nella condotta ed è presunta per legge, poiché lede l'interesse della pubblica amministrazione al controllo preventivo sulle attività potenzialmente inquinanti (per i reati

---

numero delle persone offese o esposte a pericolo raggiunta la quale si integra l'offesa alla pubblica incolumità (se, al riguardo, può riprendersi la giurisprudenza formatasi sull'art. 434 c.p., la norma verrebbe a costituirne un sostanziale duplicato).

Dubbia, altresì, è la portata della clausola "*fuori dai casi previsti dall'articolo 434*" (salvezza della applicabilità del reato di disastro innominato).

che puniscono la mancanza di autorizzazione), ovvero al rispetto delle prescrizioni indicate nel titolo abilitativo o negli *standards* di emissione, quale condizione per il regolare esercizio dell'attività autorizzata.

La scelta di non specificare le contravvenzioni per le quali può ricorrersi alla speciale procedura, ma di subordinarne la operatività alla verifica, caso per caso, della sussistenza di determinate condizioni di concreta inoffensività, lascia spazi di opinabilità, determinando il rischio di contrasti interpretativi tra l'organo di vigilanza ed il P.M., e tra i vari uffici di Procura, che finirebbero per appesantire un sistema già ingolfato e dare risposte differenziate a seconda del contesto territoriale interessato.

Incertezze che si aggiungono a quelle relative all'applicabilità, nella materia ambientale, della causa di *non punibilità per particolare tenuità del fatto* prevista dall'art. 131-*bis* c.p., introdotto dal d.lgs. n. 28 del 2015.

La questione si pone in quanto i limiti di pena previsti dal comma 1 dell'art. 131-*bis* c.p. per la sua applicabilità fanno sì che la predetta causa di non punibilità riguardi gran parte dei reati ambientali; tra quelli previsti dal T.U.A. rimangono esclusi i reati di combustione illecita se relativo a rifiuti pericolosi (art. 256-*bis*) e le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260), mentre non tutti i delitti contro l'ambiente introdotti dalla legge n. 68 del 2015 ne rimangono esclusi (vi rientrano, il delitto di inquinamento ambientale colposo e quello di impedimento al controllo).

L'intero versante delle contravvenzioni ambientali, pur formalmente ancora intatto, si trova allora soggetto ad una duplice possibilità definitoria: quella di cui alla nuova parte sesta-*bis* del T.U.A. (articoli 318-*bis*/318-octies) introdotta dalla legge n. 68 del 2015 e quella della non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-*bis* c.p., introdotto dal d.lgs. n. 28 del 2015.

Sotto entrambi i profili, viene chiesta al P.M. una verifica che, in assenza di parametri normativi sufficientemente precisi, rischia di trovare risposte differenziate e tra loro contraddittorie in una materia che, concernendo limiti e procedure dell'attività di impresa, esige parità di trattamento e di condizioni tra i vari operatori economici.

E' stato quindi chiesto ai Procuratori generali di riferire se siano stati adottati protocolli operativi o linee guida per l'applicabilità della procedura estintiva e se essi prevedano: l'indicazione di criteri per l'accesso alla procedura, con riferimento alla necessaria verifica circa il fatto che il reato abbia "cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette"; criteri in tema di raccordo tra le norme in questione e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-*bis* c.p., introdotto dal d.lgs. n. 28 del 2015; specifiche istruzioni alla polizia giudiziaria in tema di contenuto della prescrizione,

termine per l'osservanza della stessa ed eventuale proroga, individuazione del destinatario della prescrizione, fase successiva all'imposizione della prescrizione (verifica dell'adempimento e pagamento dell'oblazione), rimedi nel caso di prescrizione incongrua, acquisizione della notizia di reato da parte di soggetti diversi dall'organo di vigilanza, rapporto del meccanismo della prescrizione con il procedimento ed il processo penale.

Dal monitoraggio si evince che protocolli operativi o linee guida per l'applicabilità della speciale procedura estintiva sono stati adottati nei distretti di Caltanissetta (protocollo 22 marzo 2016), Firenze (linee guida concordate nella riunione del 18 novembre 2015), Genova, Lecce, Milano (Milano, Como, Sondrio e Varese), Roma (tranne Viterbo, che segnala come sia in corso "un'opera di monitoraggio ed analisi consentirà di verificare quali saranno le problematiche su cui dovranno soffermarsi le linee guida ed i protocolli"), Trento e Trieste.

Il Procuratore generale di Torino segnala che "la Procura di Torino ha adottato Linee guida molto molto dettagliate in tema di prescrizioni ex legge n. 68/2015. In tali linee guida redatte dalla Procura di Torino, oltre ad essere dettata in modo specifico la linea operativa in materia di prescrizione per i reati contravvenzionali previsti dal D.lg. 152/2006, vengono affrontate e risolte alcune questioni che avevano costituito oggetto di discussione in occasione di una riunione del Procuratore generale con i Procuratori del Distretto nell'anno 2015. Innanzitutto, l'Ufficio di Torino ritiene, in via interpretativa, che la nuova procedura possa applicarsi alle contravvenzioni ex D.lg. 152/2006 punite con:

— la sola pena pecuniaria;

— ovvero con la pena alternativa dell'ammenda o dell'arresto;

— ovvero con pena congiunta, pecuniaria e detentiva.

Tale interpretazione è adottata anche dalla Procura di Verbania, mentre le altre procure del Distretto (tra le altre, espressamente, Aosta, Vercelli, Ivrea) ritengono escluse dall'applicazione della procedura di prescrizione quelle contravvenzioni che siano punite con la pena pecuniaria e detentiva congiunte, oltre a quelle punite esclusivamente con la pena dell'arresto"[18].

[18] Prosegue la relazione del Procuratore generale di Torino: «Questa questione, va ricordato, è stata all'origine di una indicazione del Procuratore Generale di Torino che aveva riassunto i risultati di quella riunione, fornendo indicazioni su quella che era l'opinione interpretativa maggioritaria e prevalente (quasi unanime) nel senso della esclusione delle contravvenzioni punite con pena congiunta. Il Procuratore della Repubblica di Torino, con un suo documento (che aveva assunto la forma del quesito rivolto, in primis, al Consiglio superiore della Magistratura ed al Procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione), ha decisamente contestato l'iniziativa del Procuratore generale di Torino, individuando, a suo dire, e secondo una sua personale interpretazione, dei precisi limiti all'azione ed alle competenze del Procuratore generale ed ai mezzi di cui lo stesso sarebbe dotato e dovrebbe avvalersi, al fine di stimolare ed assicurare l'uniforme esercizio dell'azione penale. In particolare, il Procuratore di Torino, prendendo proprio spunto dalla "Direttiva" (così impropriamente definitiva) del Procuratore generale presso la Corte d'Appello di

E' ancora in corso l'elaborazione di linee guida nei distretti di Bari, Bologna, Brescia, Messina, Palermo e Venezia.

In particolare, il Procuratore generale di Bari evidenzia come in occasione di alcune delle riunioni con i Procuratori del distretto, iniziate a partire dal dicembre 2015, "si è registrata l'avvenuta adozione da parte delle Procure di Bari e Foggia di provvedimenti contenenti indirizzi generali in tema di estinzione delle contravvenzioni ambientali mediante il meccanismo delle prescrizioni; provvedimenti che, per taluni aspetti, anche non marginali (quali l'ambito applicativo della disciplina) presentano profili di difformità. In ragione di tanto nonché, più in generale, dell'importanza e complessità della materia, nella comune consapevolezza della necessità che il comparto ambientale riceva una disciplina quanto più possibile uniforme, almeno sul piano organizzativo, si è convenuto di costituire presso questa Procura Generale un tavolo di lavoro dedicato. Il gruppo, già costituito, è attualmente impegnato tanto ad omogeneizzare le linee guida di cui si è detto sopra (anche allo scopo di evitare, indicazioni contraddittorie alla P.G. e alle autorità amministrative coinvolte nelle procedure de quo) tanto - più in generale - ad avviare lo studio e la predisposizione di prassi e modelli organizzativi condivisi relativamente ai restanti diversi aspetti della materia in esame".

Anche il Procuratore generale di Bologna segnala che in vista di un protocollo in via di prossima definizione tra le Procure, l'Arpa e il Noe sono state tenute diverse riunioni, nel corso delle quali si è sottolineata la necessità di uno stretto e tempestivo dialogo tra le forze di polizia accertatrici (che dettano le prescrizioni), e organo di asseverazione delle prescrizioni - individuato nella sola Arpa - e la Procura della Repubblica destinataria della notizia di reato, anche per la valutazione, da parte di

---

Torino con la quale si comunicava ad autorità varie del circondario l'interpretazione circa l'ambito giuridico di applicazione della legge, ne contestava il fondamento, la ritualità e -direi, quasi- la legittimità; parimenti, ha espresso riserve, rispondendo alla richiesta di informazioni propedeutiche alla redazione di queste risposte, quanto al primario ruolo, concorrente con quello dei Procuratori generali presso le Corti di appello, del Procuratore generale preso la Corte di Cassazione. Così scrive, il Procuratore di Torino: "Va doverosamente premesso, nell'ovvio ed assoluto rispetto per la diversa opinione del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, che lo scrivente non ritiene che rientri tra le competenze attribuite al Procuratore Generale dall'art. 6 del d.lgs. n. 106 del 2006 il "potere di coordinamento" al fine di "stimolare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale su tutto il territorio nazionale". L'art. 6 d.lgs. 20 febbraio 2066 n. 106, infatti, non prevede competenza del procuratore generale in tema di coordinamento delle indagini preliminari e gli attribuisce unicamente poteri di vigilanza sull'attività dei Procuratori della Repubblica del distretto E tali poteri di vigilanza o di controllo non possono certo considerarsi equivalenti a "poteri di coordinamento". L'Ufficio scrivente era e resta, anche se è mutata la persona fisica del Procuratore generale, di opinione e convinzione diversa. Ma non è questa la sede per affrontare, "funditus", l'argomento. La Procura di Torino ha evidenziato, infine, ulteriori problemi interpretativi in relazione ai presupposti per l'applicazione della procedura ed in particolare per quanto attiene all'esistenza o meno di un danno o di un pericolo eliminabile ad opera del contravventore, formulando una comune linea interpretativa per risolvere tali questioni. Le Procure del Distretto hanno, in maggioranza, già adottato Linee guida o protocolli per disciplinare presupposti e modalità di applicazione della speciale procedura d'imposizione delle prescrizioni e di pagamento delle relative sanzioni pecuniarie finalizzate all'estinzione dei reati ambientali».

quest'ultima, della esistenza dell'eventuale "danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali", che determina la inammissibilità della procedura estintiva del reato. Questo stretto e tempestivo dialogo è tanto più necessario quanto più si avverte la esigenza di evitare che il soggetto denunciato riceva prescrizioni alle quali inizi ad adeguarsi, per poi vedersi raggiungere da atti della Autorità Giudiziaria la quale ritenga inammissibile la procedura estintiva del reato.

Prosegue il Procuratore generale di Bologna segnalando che "*tra i temi affrontati vi è anche quello dell'individuazione del beneficiario delle somme corrisposte dal contravventore per estinguere il reato. Con il venir meno delle competenze delle Province, molti compiti e poteri in materia ambientale sono stati trasferiti alla Arpa, di talché l'Arpa dell'Emilia-Romagna ritiene di essere la destinataria naturale delle somme in questione. È noto peraltro che da alcuni si ritiene che le somme vadano versate alla cassa delle ammende analogamente a quanto avviene per l'oblazione ex artt. 162 e 162 bis c.p. È auspicabile un intervento chiarificatore del legislatore*".

Va, infine, segnalato che non risulta segnalato che stati adottati o risultano in preparazione protocolli operativi o linee guida per l'applicabilità della speciale procedura estintiva nei distretti di Cagliari, Catanzaro, Reggio Calabria e Salerno (quest'ultima però segnala che è stata invece elaborata ed è allo studio una proposta di direttiva in merito all'applicabilità dell'art. 131 bis c.p. ai reati ambientali).

7. L'esecuzione delle sentenze di condanna alla remissione in pristino per reati ambientali

Nella materia ambientale diverse sono le disposizioni finalizzate a fare in modo che la sentenza di condanna raggiunga il risultato dell'effettivo risanamento ambientale e l'eliminazione del danno causato dal reato.

Nel T.U.A., vengono in evidenza:

— l'art. 29-*quattuordecies*, in tema di violazione del regime autorizzatorio dell'autorizzazione integrata ambientale, nella parte in cui afferma che se l'esercizio non autorizzato riguarda una discarica, alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi;

— l'art. 139, per il quale con la sentenza di condanna per i reati previsti nella parte terza del decreto (quelli in materia di acque), o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato al risarcimento del danno e all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino;

— l'art. 255, comma 3, per il quale con la sentenza di condanna per le contravvenzioni di inottemperanza all'ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti abbandonati e di omessa separazione dei rifiuti pericolosi miscelati, o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto stabilito nella ordinanza o nell'obbligo non eseguiti;

— l'art. 256, comma 3, per il quale alla sentenza di condanna per la realizzazione e/o gestione di discarica non autorizzata, o alla decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi;

— l'art. 256-*bis* (combustione illecita di rifiuti), per il quale il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica (comma 1) ed alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi (comma 5);

— l'art. 257, per il quale con la sentenza di condanna per la contravvenzione di omessa bonifica, o con la decisione emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale;

— l'art. 260, comma 4 (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) per il quale il giudice, con la sentenza o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., ordina il ripristino dello stato dell'ambiente, e può subordinare ove possibile la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

Anche in tema di aree protette, l'art. 30, comma 3, della legge n. 394/1991, prevede che "in caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi degli articoli 733 e 734 del codice penale

(...) il responsabile è tenuto a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque è tenuto al risarcimento del danno".

Parimenti, in tema di esecuzione lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, l'art. 181, comma 2, d.lgs. n. 42/2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio) prevede che "con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato".

Va, poi, tenuto presente l'art. 452-*duodecies* c.p., introdotto dalla legge n. 69/2015, il quale prevede, al primo comma, che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p. per taluno dei delitti previsti dal VI del libro secondo del codice penale, introdotto dalla legge n. 68/2015, ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi[19], ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197 c.p.

In tutti questi casi compete al pubblico ministero, quale organo promotore dell' esecuzione ex art. 655 cod. proc. pen., determinare le modalità attuative della remissione in pristino e, qualora sorga una controversia concernente non solo il titolo, ma anche le modalità esecutive, va instaurato dallo stesso P.M., dall'interessato o dal difensore procedimento innanzi al giudice dell'esecuzione[20].

E' stato quindi chiesto ai Procuratori generali di riferire se siano previsti protocolli operativi per l'esecuzione delle sentenze di condanna per reati ambientali che prevedano obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi secondo le previsioni: del d.l.gs. n. 152/2006 (art. 29-*quattuordecies*, in tema di violazione del regime dell'autorizzazione integrata ambientale; art. 139, in materia di acque; art. 255, comma 3, in tema di inottemperanza all'ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti abbandonati e di omessa separazione dei rifiuti pericolosi miscelati; art. 256, comma 3, in tema di realizzazione e/o gestione di discarica non autorizzata; art. 256-*bis*, in tema di combustione illecita di rifiuti; art. 257, in tema di omessa bonifica; art. 260, comma 4, in tema di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti); della l. n. 394 del 1991 (art. 30, comma 3); del d.lgs. n. 42 del 2004 (art. 181, comma 2); della l. n. 68 del 2015 (introduttiva dell'art. 452-*duodecies* c.p.).

Dal monitoraggio si evince che *non esistono protocolli operativi per l'esecuzione di sentenze di condanna per reati ambientali che abbiano ordinato il ripristino dello stato dei luoghi o la bonifica.*

[19] In relazione al quale, in base al secondo comma dell'art. 452-duodecies c.p., si applicano le disposizioni di cui al titolo II della parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di ripristino ambientale.

[20] In tal senso, nella materia affine delle demolizioni edilizie, Cass. Sez. III n. 40763/2013.

Né sono indicati dati statistici o specificati tempi e modalità con cui il P.M. promuove l'esecuzione di tali sentenze.

ALLEGATO 3

Doc. N. 1387/2

Doc - 1387/2 Allegato 3

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

Bologna 19/5/2016
Prot.n. 3705/16 (2.1)
FASCICOLO M. 5

Alla Camera dei Deputati-Senato della Repubblica
Commissione Parlamentare di Inchiesta
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti
e su illeciti ambientali ad esse correlati
(prot. 3514 del 1/4/2016)

Oggetto: *Protocollo d'Intesa in materia di reati ambientali nel territorio distrettuale dell'Emilia Romagna.*

In adesione alla Vs. richiesta formulata con nota prot. n. 3514 del 1/4/2016, vi trasmetto il protocollo di intesa siglato il 18/5/2016 tra le Procure della Repubblica del Distretto, questo Ufficio, l'ARPA Emilia Romagna, il Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri, la Capitaneria di Porto di Ravenna e il Comando del Corpo Forestale dello Stato. E ciò anche in conformità con quanto disposto nella parte finale dell'accordo.

Porgo cordiali saluti.

Il Procuratore Generale
Ignazio De Francisci

M_DG.Procura Generale della Repubblica di BOLOGNA - Prot. 19/05/2016.0003705.U

Protocollo Intesa N. 1/16

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

PROTOCOLLO DI INTESA

tra

Procura Generale presso la Corte d'appello di Bologna

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini

Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia – Emilia-Romagna

Capitaneria di Porto di Ravenna

Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri – Bologna

Comando Regionale del Corpo Forestale dello Stato

ai fini della omogenea applicazione nel territorio distrettuale della disciplina prevista per i reati in materia ambientale, con particolare riferimento al procedimento di

estinzione delle contravvenzioni di cui alla Parte sesta-bis del d.l.vo 3 aprile 2006 n. 152, introdotta dall'art. 1 comma 9 della legge 22 maggio 2015 n. 168.

Premessa

La legge 22 maggio 2015 n. 68 ha introdotto nel codice dell'ambiente (d.l.vo 152/2006) la Parte sesta-bis intitolata alla disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale. Si tratta di un procedimento che vale ad estinguere alcune fattispecie di reati ambientali tramite l'adempimento delle prescrizioni impartite dall'organo accertatore e il successivo pagamento in sede amministrativa di una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione (art. 318-*quater*). In ragione del coinvolgimento nella procedura dell'organo accertatore, dell'organo asseveratore e dell'ufficio della Procura della Repubblica competente per territorio, è opportuno stabilire – tra gli Uffici che sottoscrivono il protocollo – modalità condivise di intervento per standardizzare e rendere più veloci gli adempimenti previsti dalla legge. È altresì primaria l'esigenza di un'applicazione omogenea, nel territorio distrettuale, di una disciplina che si presta a più interpretazioni. Va, in altri termini, evitato che i cittadini si trovino davanti ad applicazioni diverse della legge a seconda del circondario di Tribunale in cui il reato è stato commesso.

Le condizioni esplicitate dalla norma per l'ammissione alla procedura sono due: 1) che il reato sia una contravvenzione (restando esclusi i delitti); 2) che l'illecito non abbia cagionato "danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette" (art. 318-*bis* c.p.).

La discussione tra i sottoscrittori del protocollo ha tuttavia portato ad individuare una terza condizione per l'applicazione della disciplina; condizione desumibile da un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa. Tale condizione fa riferimento alle specie delle pene delle contravvenzioni in esame. In particolare, si ritiene che la procedura di estinzione possa applicarsi alle sole contravvenzioni punite con pena pecuniaria (ammenda) o alternativa (arresto o ammenda), restandone escluse le fattispecie sanzionate con sola pena detentiva (arresto) o con pena congiunta (arresto e ammenda).

Le ragioni della scelta interpretativa sono le seguenti. L'art. 318-*quater* del d. l.vo 152/2006 fa riferimento al pagamento di una "una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa". La disposizione non dice nulla in ordine a un'eventuale conversione della pena detentiva in pecuniaria, di talché – stando alla lettera della norma – la procedura non è applicabile alle contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto.

3

Applicare la disciplina alle contravvenzioni punite con pena congiunta (arresto e ammenda) e non a quelle punite con il solo arresto sarebbe contrario al principio di uguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione (trattamento uguale di casi uguali e dissimile di casi differenti), perché persone che hanno commesso reati meno gravi (puniti con il solo arresto), sarebbero escluse da una disciplina di favore che si applicherebbe, invece, a chi ha commesso reati più gravi (sanzionati con pena congiunta).

D'altro canto, applicare la procedura estintiva alle contravvenzioni che prevedono la pena detentiva, da sola o congiunta che sia, facendo ricorso al criterio di ragguaglio tra pene detentive e pecuniarie di cui all'art. 135 c.p. (250 € per ogni giorno di pena detentiva) trova tre ragioni di contrarietà. L'art. 318-*quater* d. l.vo 152/2006 non fa riferimento a questo criterio, sicché applicarlo in ragione della "clausola generale" contenuta nella norma del codice penale ("quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive"), sembra contrario al principio di legalità (art. 25, comma 2, Cost.), che impone che sia il legislatore a stabilire chiaramente, per legge, i presupposti per l'applicazione della pena e non il Giudice, in via interpretativa.

In secondo luogo, l'applicazione del criterio "un giorno di arresto / 250 € di ammenda", priverebbe in larga parte di effetti pratici la disciplina, con riguardo alle contravvenzioni in esame. Basti pensare che vi sono contravvenzioni punite con l'arresto fino a tre anni (v. ad es. l'art. 137 comma 11 d. l.vo 152/2006), per le quali la procedura estintiva sarebbe accessibile al contravventore pagando una somma pari a 68.437 € (un quarto del massimo della pena prevista, previo ragguaglio). Alle contravvenzioni punite con pena congiunta per le quali l'arresto può arrivare sino a tre anni (v. ad es. l'art. 137 comma 5 ultima parte d. l.vo cit.), a quella somma si aggiungerebbe un quarto della pena pecuniaria (nell'esempio, altri 30.000 €). L'osservazione non solo rende evidente come l'applicazione della disciplina alle contravvenzioni sanzionate (anche) con l'arresto incontrerebbe difficoltà pratiche, stante la sua esosità, ma porta ulteriore conforto alla tesi della improponibilità di un'interpretazione giurisprudenziale che arrivi agli effetti pratici ora indicati (una quantificazione assai elevata delle somme richieste al contravventore).

In terzo luogo, per quanto consta ai sottoscrittori dell'accordo, non esiste alcuna circoscrizione di Tribunale in cui la disciplina estintiva sia stata applicata anche alle contravvenzioni punite con il solo arresto. Il che conferma l'impraticabilità del ragguaglio pena detentiva / pena pecuniaria *ex* art. 135 c.p., e costituisce un ulteriore argomento a sostegno dell'interpretazione per cui la somma da pagare per estinguere il reato è quella desumibile dalla stretta lettera della legge (che fa riferimento alla sola ammenda). L'argomento rafforza, altresì, la tesi della irragionevolezza di un'applicazione della disciplina alle contravvenzioni punite con pena congiunta, le quali sarebbero doppiamente favorite: non solo rispetto alle contravvenzioni punite

con il solo arresto (escluse dal beneficio), ma anche con riferimento a quelle punite con la sola ammenda o con pena alternativa. Esse sarebbero, infatti, equiparate a queste ultime, eliminando ogni significato alla pena detentiva in termini di disvalore da elidere con l'adempimento della prescrizione e il pagamento della somma prevista.

A favore della riferibilità della procedura estintiva alle sole contravvenzioni punite con pena pecuniaria o alternativa depone anche la circostanza che la disciplina è mutuata dall'analogo procedimento estintivo dei reati in materia di sicurezza e igiene sul lavoro di cui agli artt. 20 ss. del d. l.vo 758/1994, che – appunto – si riferisce a queste sole contravvenzioni (art. 301 d. l.vo 81/2008).

Da ultimo, si osserva che l'art. 318-*septies* d.l.vo 152/2006 dispone che un inadempimento tardivo, ma comunque congruo, oppure l'eliminazione delle conseguenze della contravvenzione con modalità diverse da quelle dettate dall'organo di vigilanza, sono valutati ai fini dell'applicazione della oblazione *ex* art. 162-*bis* c.p. e che, quest'ultima norma, non si applica alle contravvenzioni punite con l'arresto o con pena congiunta. Ragioni di coerenza sistematica e, ancora una volta, di ragionevolezza portano a ritenere che il campo delle contravvenzioni estinguibili con la nuova procedura coincida con quello cui si applica l'oblazione del codice penale. Diversamente, esisterebbe un'area di contravvenzioni estinguibili *ex* Parte sesta-bis alla quale non sarebbe applicabile la previsione dell'art. 318-*septies* (perché punite con pena detentiva o congiunta).

Tanto premesso si conviene che:

1. la procedura estintiva è ammissibile per le contravvenzioni in materia ambientale previste dal d.l.vo 152/2006 punite con pena pecuniaria (ammenda) ovvero alternativa (arresto o ammenda);
2. la valutazione del danno o pericolo concreto e attuale di danno è effettuata dall'organo accertatore, ma un eventuale contrario avviso del Procuratore della Repubblica – al quale la notizia di reato va comunque trasmessa senza ritardo *ex* art. 347 c.p.p. – determina la esclusione o la ammissione del contravventore alla procedura, essendo questa, pur sempre, una condizione negativa dell'esercizio dell'azione penale (ovvero di procedibilità), la cui valutazione finale è necessariamente rimessa alla autorità giudiziaria, cui è devoluto l'esercizio obbligatorio dell'azione penale (art. 112 Cost.).

Queste precisazioni comportano che:

a) la somma da richiedere al contravventore sarà determinata con riferimento al quarto del massimo dell'ammenda prevista per la contravvenzione commessa (art. 318-*quater* comma 2);
b) l'organo accertatore, sia che si tratti di ente specializzato, sia che si tratti di polizia giudiziaria non specializzata, dovrà senza ritardo riferire alla

autorità giudiziaria – preferibilmente con la stessa notizia di reato – ogni elemento utile per le opportune valutazioni di merito in ordine al danno o pericolo di danno. In particolare motiverà adeguatamente la ritenuta inammissibilità della procedura (presenza del danno o del pericolo concreto e attuale). Nei casi ritenuti dubbi curerà comunque la tempestiva comunicazione, anche per le vie brevi, con l'organo asseveratore (come di seguito individuato) e con la competente Procura della Repubblica;

c) ai fini dell'agevolazione di queste ultime comunicazioni, sarà cura dei Procuratori della Repubblica nominare, all'interno dell'ufficio, un responsabile dei contatti con gli organi accertatori/asseveratori, scegliendolo preferibilmente all'interno del gruppo specializzato di Sostituti che trattano la materia ambientale. Il nominativo del contatto individuato e le modalità per un suo pronto reperimento saranno comunicati dai Procuratori della Repubblica all'ARPAE, al NOE, alla Capitaneria di porto di Ravenna, al Comando regionale del Corpo forestale dello Stato nonché alle altre forze di polizia giudiziaria competenti per gli accertamenti.

Si conviene inoltre che:

3. l'organo asseverатore delle prescrizioni è – con riferimento alle prescrizioni di tutti gli organi accertatori – l'ARPAE regionale. Tale organo avrà cura di predisporre delle prescrizioni standard per ciascuna delle violazioni estinguibili ai sensi della Parte sesta-bis del codice dell'ambiente (d. l.vo 152/2006). Tali prescrizioni saranno messe a disposizione e diffuse tra le forze di polizia giudiziaria, tramite i vertici competenti, ai fini di una più agevole adozione delle prescrizioni specifiche da adottare nei singoli casi concreti;

4. nei casi più complessi, laddove si trovi in dubbio circa la prescrizione da impartire al/ai contravventore/-i, l'organo accertatore prenderà contatto con i competenti uffici dell'ARPAE regionale ai fini dell'individuazione delle disposizioni da dare per far cessare l'illecito, le eventuali situazioni pericolose e l'attività potenzialmente pericolosa;

5. in caso di prescrizione successiva all'accertamento dell'illecito, resta comunque fermo l'obbligo di riferire senza ritardo la notizia di reato all'autorità giudiziaria *ex* art. 347 c.p.p. La comunicazione delle prescrizioni seguirà senza ritardo una volta che queste saranno impartite;

6. l'ARPAE, il NOE, la Capitaneria di porto di Ravenna e il Corpo forestale dello Stato, per quanto di competenza, cureranno i necessari coordinamenti con le Procure ai fini di valutare se le singole violazioni segnalate non siano condotte "spia" di delitti la cui commissione impedisce l'accesso alla procedura estintiva. Ad esempio, si valuterà se plurime violazioni delle dispo-

sizioni in materia di rifiuti non siano indici del reato di attività organizzate per il traffico illecito di cui all'art. 260 d. l.vo 152/2006, con competenza – tra l'altro – in capo alla Procura Distrettuale di Bologna (art. 51 comma 3-*bis* c.p.p.) e obbligo di informativa al Procuratore Nazionale Antimafia (art. 118-*bis* d. d'att. c.p.p. come novellato dall'art. 1 comma 7 della legge 68/2015);

7. l'ARPAE regionale curerà che l'asseverazione delle prescrizioni avvenga in tempi brevi, anche in considerazione che l'atto asseverativo è condizione di validità delle prescrizioni. Gli organi accertatori cureranno la tempestiva comunicazione dell'asseverazione al/ai contravventore/-i nonché al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore (v. art. 318-*ter* comma 2 del d. l.vo 152/2006);

8. poiché non è possibile un adempimento "disgiunto" o "pro parte" della prescrizione, il puntuale adempimento da parte di uno qualunque dei soggetti obbligati (dunque anche del legale rappresentante dell'ente di cui all'art. 318-*bis* comma 2) giova a tutti contravventori; anche per quanto riguarda il pagamento della somma prevista dall'art. 318-*quater* comma 2, la corresponsione della cifra comunque avvenuta, vale dire anche da parte di uno solo degli obbligati o da parte dell'ente o società da cui il/i contravventore/-i dipende/-ono, giova a tutti i responsabili. E ciò in virtù dell'interpretazione invalsa nell'analogo campo dell'estinzione delle violazioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro (art. 21 d. l.vo 758/1994), per cui occorre previlegiare al massimo "l'ambito di operatività della speciale causa di estinzione del reato, chiaramente introdotta dal legislatore allo scopo di interrompere l'illegalità e di ricreare le condizioni di sicurezza previste". Cosicché il raggiungimento del risultato (eliminazione dell'illecito, *n.d.r.*) fa passare in secondo piano l'interesse dello Stato alla punizione" dello specifico responsabile, seppure il pagamento provenga da altri (cfr. Cass., sez. 3, sent. 18914 del 15/2/2012, imp. Simone);

9. il termine di trenta giorni per il pagamento in via amministrativa fissato dall'art. 318-*quater* comma 2 d. l.vo 152/2006 è da ritenersi termine perentorio alla stregua dell'analogo termine fissato nell'art. 21 del d. l.vo 758/1994 (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 7773 del 5/12/2013, Rv. 258852, imp. Bongiovanni). Con la conseguenza che un pagamento successivo non sarà valevole ai fini della procedura di estinzione del reato, ma solo valutabile ai fini dell'oblazione *ex* art. 162-*bis* c.p. come sopra precisato (v. art. 318-*septies* comma 3 d. l.vo cit.);

10. in attesa di eventuali chiarimenti legislativi, i versamenti delle somme da effettuare in sede amministrativa per estinguere il reato saranno eseguiti sul fondo (conto corrente) indicato dall'ARPAE;

7

11. nel caso di contravvenzioni estinguibili con la procedura in esame e per le quali l'art. 25-*undecies* del d. l.vo 231/2001 preveda la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti, secondo quanto stabilito dagli artt. 5 ss. d. l.vo cit., l'organo accertatore eseguirà le dovute verifiche per l'applicazione della disciplina di settore, acquisendo in particolare il nominativo del legale rappresentante dell'ente o società al momento del reato e al momento dell'accertamento, l'organigramma aziendale e l'eventuale modello organizzativo di cui all'art. 6 d. l.vo cit.;

12. la eventuale responsabilità amministrativa dell'ente o società non è esclusa dall'adempimento delle prescrizioni (che varrà ai limitati fini di cui all'art. 17 d. l.vo cit.) e dal pagamento della somma di cui all'art. 318-*quater* comma 2 d.l.vo 152/2006 da parte del contravventore (arg. *ex* art. 8 d. l.vo 231/2001); in altri termini, anche in caso di estinzione del reato da parte del contravventore, il procedimento a carico della società o ente potrà proseguire, sussistendone gli estremi;

13. resta fermo che, ove gli organi accertatori debbano procedere ad analisi e verifiche che comportino necessità o facoltà di assistenza della difesa, saranno seguite le norme del codice di procedura penale che garantiscono i diritti degli indagati. Il procedimento infatti, anche se può terminare con un'estinzione del reato in sede amministrativa, è e resta un procedimento penale regolato, in sede di indagini, dagli artt. 326 ss. c.p.p.

I sottoscrittori reputano opportuno e doveroso trasmettere copia del presente protocollo alla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, che con nota 3514 prot. del 1° aprile 2016 ha chiesto alla Procura Generale la trasmissione di atti e segnalazioni riguardanti l'attuazione della legge 68/2015. E ciò ai fini delle valutazioni di competenza, nonché per l'eventuale comunicazione del provvedimento alla VIII^ Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati, e alla XIII^ Commissione Territorio, Ambiente e Beni Ambientali del Senato della Repubblica.

Bologna, 18 maggio 2016

Il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Bologna

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Parma

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini

Il Direttore della Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia – Emilia-Romagna

L'Ammiraglio Comandante la Capitaneria di Porto di Ravenna

Il Comandante del Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri – Bologna

Il Comandante Regionale del Corpo Forestale dello Stato

ALLEGATO 4

Doc. N. 1730/2

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

INDIRIZZI PER L'APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI ESTINZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AMBIENTALI EX PARTE VI-BIS D.LGS. 152/2006

GRUPPO DI LAVORO NAZIONALE ISPRA/ARPA/APPA N. 61 - AREA 8

Autori:

Il presente documento ed i relativi allegati rappresentano il prodotto finale delle attività svolte dal Gruppo di lavoro interagenziale "Ecoreati n. 61 – Area di attività 8".

Al Gruppo di lavoro hanno preso parte:

Marcello Mossa Verre (ARPA Toscana) - Coordinatore

Andrea Poggi (ARPA Toscana) – Coordinatore

Silvia Michelucci (ARPA Toscana)

Gianna Tonelli (ARPA Toscana)

Laura Boschini (APPA Trento)

Maurizio Fontana (APPA Trento)

Stefania Bisaccia (ARPA Basilicata)

Gaetano Santarsia (ARPA Basilicata)

Matteo Angelillis (ARPA Emilia Romagna)

Giovanni Fantini (ARPA Emilia Romagna)

Daniela Cantarutti (ARPA Friuli Venezia Giulia)

Glauco Spanghero (ARPA Friuli Venezia Giulia)

Rosanna Cintoli (ARPA Lazio)

Marco Rizzuto (ARPA Lazio)

Tiziana Pollero (ARPA Liguria)

Sabrina Sicher (ARPA Liguria)

Maria Teresa Cazzaniga (ARPA Lombardia)

Simone Santini (ARPA Umbria)

Carlo Emanuele Pepe (ARPA Veneto)

Loris Tomiato (ARPA Veneto)

Leonardo Arru (ISPRA)

Barbara Bellomo (ISPRA)

Rosanna Laraia (ISPRA)

Alfredo Pini (ISPRA)

INDICE

0. PREMESSA 4
0.A) OBIETTIVI ED ATTORI 4
0.B) COMPOSIZIONE DEL DOCUMENTO E SIGNIFICATO DEGLI ALLEGATI 5

1. SINTESI DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DAL GRUPPO DI LAVORO 6
1.A) AMBITI INDAGATI (GIURIDICO E TECNICO) 6
1.B) BANCA DATI DEGLI INDIRIZZI E TABELLE SINOTTICHE 9

2. PRINCIPALI INDICAZIONI E ORIENTAMENTI 11
2.A) ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI LARGAMENTE CONDIVISI 11
2.B) QUESTIONI INTERPRETATIVE CONTROVERSE E RELATIVI INDIRIZZI PER IL SNPA 14
2.C) CRITERI GUIDA GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI E DELL'ENTITÀ DELLE CONSEGUENZE AMBIENTALI DEI REATI 26
2.D) INDIVIDUAZIONE DI PRESCRIZIONI-TIPO PER L'ESTINZIONE DELLE PRINCIPALI CONTRAVVENZIONI AMBIENTALI 28

3. PROPOSTE DI INTERVENTO/PRECISAZIONE NORMATIVA DA RIVOLGERE AGLI ORGANI ISTITUZIONALMENTE PREPOSTI 34

4. PROPOSTA DI PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI OSSERVATORIO E DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULL'APPLICAZIONE DELLA L. 68/2015 36

ALLEGATI: 37

A) RICOGNIZIONE E ANALISI DEI CONTENUTI DELLE LINEE GUIDA/CIRCOLARI APPLICATIVE EMESSE DALLE PROCURE DELLA REPUBBLICA, DAGLI ENTI DEL SNPA E DA ALTRI ENTI 37
B) TABELLE SINOTTICHE DEGLI INDIRIZZI EMERSI A LIVELLO NAZIONALE 37
C) RIEPILOGO DELLA PROCEDURA ESTINTIVA DEI REATI DI CUI ALLA PARTE VI-BIS DEL D.LGS. 152/2006 37

0. PREMESSA

0.A) OBIETTIVI ED ATTORI

La Legge 22 maggio 2015 n. 68, entrata in vigore il 29.05.2015, ha riformato notevolmente la materia dei reati ambientali seguendo due distinte linee direttrici: da un lato, la legge ha rafforzato la tutela penale dell'ambiente prevedendo alcune nuove fattispecie di delitto per le violazioni più gravi, inserendo all'interno del Codice penale, il nuovo Titolo VI-bis "Dei delitti contro l'ambiente"; dall'altro, ha introdotto nuova una procedura di estinzione dei reati ambientali inserendo all'interno del D.Lgs. n. 152/2006, la Parte VI-bis.

In considerazione delle forti implicazioni per il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA) derivanti da tali novità normative, il Consiglio Federale, con propria Deliberazione n. 53 del 15.07.2015, ha adottato un documento recante "Primi indirizzi comuni al Sistema per l'applicazione della Legge n. 68 del 22.05.2015". Con il medesimo atto, il Consiglio Federale ha altresì deliberato la costituzione, nell'ambito dell'Area 8 del Programma triennale 2014 – 2016, di un apposito gruppo di lavoro interagenziale incaricato dell'elaborazione di linee di indirizzo comuni in vista di una quanto più omogenea applicazione delle suddette novità normative da parte degli operatori del SNPA.

Il coordinamento del gruppo di lavoro "Ecoreati n. 61 – Area 8" è stato affidato ad ARPA Toscana. Al gruppo di lavoro, oltre ad ISPRA, hanno preso parte le seguenti Agenzie: APPA Trento, ARPA Basilicata, ARPA Emilia Romagna, ARPA Friuli Venezia Giulia, ARPA Lazio, ARPA Liguria, ARPA Lombardia, ARPA Umbria e ARPA Veneto.

Nello scenario nazionale, alla data di avvio delle attività del gruppo di lavoro (17.11.2015), oltre ai primi indirizzi operativi emessi degli enti appartenenti al SNPA e rivolti al personale di vigilanza, si stava già registrando l'intervento di direttive/linee guida emesse da parte di alcune Procure della Repubblica e rivolte agli organi ed agli enti che svolgono attività di polizia giudiziaria in campo ambientale, nonché di alcuni documenti di indirizzo operativo emessi da altri enti a vario titolo interessati dalla nuova procedura estintiva dei reati. Tali documenti fornivano sia indicazioni operative in merito all'applicazione della nuova Parte VI-bis del D.Lgs. 152/06, sia indirizzi interpretativi sulle questioni più controverse lasciate aperte dalle nuove norme. Le disposizioni in oggetto, non essendo supportate da un sistematico apparato di definizioni, né dalla previsione di univoci criteri valutativi, comportano in effetti numerose problematiche di lettura che lasciano agli operatori chiamati ad applicarle, vari margini di incertezza operativa, talvolta anche molto rilevanti.

Considerando che nell'applicazione della procedura di cui alla nuova Parte VI-bis del D.Lgs. 152/06 gli enti appartenenti al Sistema nazionale per la protezione ambientale sono chiamati a svolgere un ruolo centrale e nevralgico, le attività del gruppo di lavoro si sono focalizzate particolarmente sugli aspetti applicativi di tale procedura e sulle principali problematiche interpretative ad essa afferenti, senza tuttavia escludere dal campo di attenzione la più vasta tematica dei nuovi delitti ambientali.

Per questo, il piano di lavoro del gruppo[1] ha individuato due principali obiettivi:

1. costituire un osservatorio delle problematiche giuridiche e degli indirizzi emessi da parte dei molteplici soggetti coinvolti nell'applicazione della nuova normativa, con particolare riferimento alla Parte VI-bis, D.lgs. n. 152/2006;
2. costituire un momento di sintesi ed elaborazione delle migliori pratiche sviluppate riguardo alla formulazione delle prescrizioni, al fine di stimolare una crescita uniforme della capacità di applicazione delle nuove norme da parte di tutte le strutture del SNPA.

[1] Si tratta del Piano Operativo di Dettaglio (POD) approvato dal Consiglio Federale in data 15.03.2016.

Per quanto riguarda i risultati attesi dalle attività del gruppo, il POD li ha individuati nei seguenti:

a) realizzazione di una banca dati degli indirizzi applicativi ed interpretativi ricevuti ed emessi dal SNPA;
b) redazione di un documento di sinossi ragionata dei primi indirizzi applicativi ed interpretativi;
c) proposta di indirizzi giuridici applicativi ed interpretativi comuni per il SNPA;
d) predisposizione di note tecniche di indirizzo per l'attività prescrittiva;
e) proposta di un osservatorio permanente sulla applicazione della L. 68/2015;
f) proposta di approfondimenti tecnici sull'attività prescrittiva.

0.B) COMPOSIZIONE DEL DOCUMENTO E SIGNIFICATO DEGLI ALLEGATI

Il presente documento contiene una sintesi dei risultati delle attività complessivamente svolte dal Gruppo di lavoro "Ecoreati n. 61 - area 8". In particolare, il documento contiene:

- un'illustrazione delle attività di indagine e approfondimento svolte dal gruppo di lavoro e del relativo metodo di lavoro applicato;
- la sintesi degli orientamenti applicativi della procedura di cui alla Parte VI-bis, D.lgs. n. 152/2006 più largamente condivisi;
- la sintesi delle questioni interpretative più controverse e le indicazioni e gli orientamenti per gli operatori del SNPA;
- criteri guida generali per la valutazione degli effetti e dell'entità delle conseguenze ambientali dei reati;
- una tabella dedicata alla individuazione di prescrizioni-tipo per l'estinzione delle principali contravvenzioni ambientali;
- un'illustrazione delle principali proposte di intervento/precisazione normativa individuate dal gruppo di lavoro, da rivolgere agli organi istituzionalmente preposti;
- una proposta di prosecuzione delle attività di osservatorio e di approfondimento tecnico sulla applicazione della Legge n. 68/2015.

In allegato, sono altresì riportati i documenti di approfondimento elaborati dal sottogruppo operativo giuridico e in particolare:

- una relazione sui risultati della ricognizione e dell'analisi giuridica delle indicazioni emesse a livello nazionale (Allegato A);
- tabelle sinottiche di raffronto degli indirizzi emessi a livello nazionale (Allegato B);
- una scheda di riepilogo della procedura di cui alla Parte VI-bis, D.lgs. n. 152/2006 (Allegato C).

1. SINTESI DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DAL GRUPPO DI LAVORO

1.a) AMBITI INDAGATI (GIURIDICO E TECNICO)

Per perseguire le finalità e realizzare gli obiettivi del gruppo di lavoro, così come definiti nell'ambito del POD, sono stati costituiti due sottogruppi operativi di lavoro, uno a vocazione giuridica (coordinato dall'Avv. Daniela Cantarutti di ARPA FVG) e l'altro a vocazione tecnica (coordinato dalla Dott.ssa Maria Teresa Cazzaniga di ARPA Lombardia). I sottogruppi di lavoro, pur nel diverso mandato, hanno costantemente utilizzato una modalità di raccordo tra le rispettive attività, al fine di concordare gli ambiti da indagare e coordinare la scelta di indirizzi/orientamenti da proporre al SNPA.

Preliminarmente, entrambi i sottogruppi hanno provveduto a raccogliere la documentazione necessaria per i rispettivi approfondimenti. Tale fase è stata condotta richiedendo la collaborazione degli enti appartenenti al Sistema Nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA).
In particolare, per quanto riguarda la documentazione giuridica, è stato richiesto ad ISPRA ed a tutte le ARPA/APPA di segnalare e mettere a disposizione del gruppo:
1) le indicazioni e le direttive emesse dalle Procure della Repubblica del rispettivo territorio di competenza;
2) le circolari emesse dagli enti appartenenti al SNPA;
3) ogni altro eventuale documento ritenuto di interesse per la tematica, emesso dagli enti istituzionali di riferimento (v. per es. indicazioni regionali/provinciali).
A conclusione di tale fase (che si è prolungata sino alla data del 04.03.16),[2] il sottogruppo operativo giuridico ha potuto valutare 51 posizioni (espresse in 59 documenti)[3] pervenuti da 16 Agenzie.

Tab. Totale posizioni espresse in documenti esaminati dal sottogruppo giuridico (al 04.03.2016 – data di chiusura della raccolta)

Soggetto emittente	N. posizioni
Procure generali	3
Procure circondariali	32
Altri enti	2
Enti SNPA	14
Totale	**51**

Sulla base del materiale raccolto, il sottogruppo giuridico ha svolto una lettura comparata dei vari indirizzi espressi, organizzandoli in tabelle sinottiche suddivise per argomenti (v. Allegato B). Gli argomenti oggetto di approfondimento sono stati quelli risultati di maggior interesse per il SNPA ed in particolare:
1. tipologia di contravvenzioni ammesse alla nuova procedura estintiva dei reati;
2. criteri di ammissibilità della procedura con riferimento al danno o pericolo di danno;
3. necessità della motivazione in ordine all'applicabilità della procedura;

[2] Al fine di consentire l'ultimazione delle attività del gruppo di lavoro, si è convenuto di chiudere le rilevazioni e le analisi allo stato dei documenti pervenuti a tale data. Gli ulteriori documenti pervenuti o reperiti successivamente, sono stati raccolti e inseriti nella Banca dati degli indirizzi (v. par. 1.b) e sono stati altresì valutati nella stesura finale del presente documento.
[3] Si precisa che laddove presenti più documenti emessi da un medesimo ente, gli stessi sono stati considerati unitariamente a livello di "posizione" dell'ente. Per il dettaglio dei documenti raccolti, si rinvia alla Relazione di cui all'Allegato A.

4. disciplina transitoria;
5. principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di sicurezza sul lavoro, applicabili anche in campo ambientale;
6. indicazioni procedurali per il caso di contravvenzioni che puniscono la mancanza di autorizzazioni/titoli abilitativi;
7. asseverazione delle prescrizioni: soggetti e procedure;
8. ruolo degli organi di vigilanza che non operano con qualifica di UPG e coordinamento tra procedura estintiva e procedure amministrative ordinarie;
9. ruolo del Pubblico Ministero e contestazione del contenuto delle prescrizioni;
10. indicazioni sull'incasso della sanzione pecuniaria;
11. modulistica.

Sulla base dei risultati emersi dalle tabelle sinottiche, il sottogruppo operativo giuridico ha infine provveduto a stilare un'apposita relazione illustrativa dei principali aspetti indagati (V. Allegato A), evidenziando per ciascuno di essi, le diverse posizioni espresse nel contesto nazionale (raccolte sino al 04.03.16) e gli orientamenti da proporre quali indirizzi per il SNPA. L'analisi ha altresì consentito di mettere in luce i principali fabbisogni di intervento normativo in vista di una precisazione/integrazione delle disposizioni della Parte VI-bis, del D.Lgs. 152/06.

Anche il sottogruppo operativo tecnico ha provveduto a raccogliere la documentazione necessaria, con la collaborazione delle ARPA/APPA alle quali è stato richiesto di compilare e mettere a disposizione una scheda informativa di riepilogo contenente:
1) tipologie di prescrizioni impartite dai relativi operatori con qualifica di UPG (se operanti nell'ambito dell'ente);
2) prescrizioni impartite da UPG di altri enti, per le quali è stata richiesta asseverazione alle Agenzie.

A conclusione di tale fase, il sottogruppo operativo tecnico ha potuto valutare i contributi pervenuti da 11 Agenzie, tra cui:

- ARPA Campania;
- ARPA Calabria;
- ARPA Liguria;
- ARPA Lombardia;
- ARPA Molise;
- ARPA Piemonte;
- ARPA Puglia;
- ARPA Sardegna;
- ARPA Toscana;
- APPA Trento;
- ARPA Valle d'Aosta.

L'analisi delle schede inviate dalle Agenzie ha consentito di evidenziare le situazioni più ricorrenti, distinguendo tra quelle più semplici e quelle che richiedono indirizzi orientativi univoci. L'analisi di dettaglio dei singoli casi registrati ha inoltre messo in luce che, fino ad oggi, i casi di emissione di prescrizioni/asseverazioni che si sono presentati con maggiore frequenza riguardano:

- abbandono e mala gestione di rifiuti;
- scarichi non autorizzati;
- inottemperanze connesse alle emissioni in atmosfera.

Sulla base di tali evidenze, sono stati pertanto effettuati dal sottogruppo operativo tecnico specifici approfondimenti sulle seguenti tematiche:
1. rifiuti;
2. scarichi;

3. emissioni in atmosfera;
4. AIA.

In particolare, nell'ambito di tale indagine, un primo approfondimento è stato dedicato alla disamina dei contenuti delle prescrizioni emesse/asseverate dalle Agenzie, al fine di individuare specifiche proposte di "prescrizioni tipo" per ciascuna violazione, comprensive della tempistica di adeguamento da richiedere al contravventore.[4]

Un altro focus di approfondimento ha avuto per oggetto le problematiche di valutazione del verificarsi di un danno o di un pericolo concreto e attuale di danno in conseguenza della commissione della violazione. Come è noto, secondo quanto previsto dall'art. 318-bis, comma 1, D.Lgs. 152/06, il mancato verificarsi di tali circostanze costituisce uno dei presupposti per l'applicazione della procedura estintiva, la cui valutazione è demandata al personale di vigilanza chiamato ad applicare le nuove norme. Sulla base di tali riflessioni, il sottogruppo operativo tecnico ha individuato alcune condizioni in presenza delle quali la valutazione circa il manifestarsi di un danno o di un pericolo concreto e attuale di danno richiede interventi e valutazioni che, per impegno e durata, risultano incompatibili con le finalità della norma e che pertanto rendono non prescrivibili le relative contravvenzioni. Si tratta di indicazioni che, pur non esaurendo i casi nel loro complesso, sono da considerarsi quali orientamenti proposti al SNPA, per il compimento delle valutazioni preliminari da svolgersi in vista dell'attivazione (o meno) della procedura estintiva.

Infine, un ulteriore specifico focus è stato dedicato ai criteri di applicazione della procedura al caso di reati di natura formale ed in particolare alle attività esercitate in assenza di titoli autorizzativi/abilitativi o in presenza di titoli scaduti. In esito a tali approfondimenti, effettuati in coordinamento con il sottogruppo operativo giuridico, sono state proposte indicazioni puntuali circa l'applicabilità della procedura, anche con specifica indicazione di contenuti "tipo" delle prescrizioni.

I risultati degli approfondimenti e delle proposte effettuati dal sottogruppo operativo tecnico sono stati raccolti in un'apposita tabella riepilogativa contenente prescrizioni-tipo per i reati di più frequente accertamento (V. successivo par. 2.D).

Sulla base della documentazione prodotta dai sottogruppi operativi giuridico e tecnico è stato infine redatto il presente documento che riassume le principali indicazioni e gli orientamenti per l'applicazione della Parte VI-bis, D.Lgs. 152/06 da parte degli enti del SNPA. Tale documento è stato sottoposto alla valutazione dei membri del Gruppo di lavoro ed altresì della rete dei referenti delle altre Agenzie (che per il gruppo di lavoro "ecoreati" è costituita dai Direttori generali delle Agenzie) per una quanto più ampia condivisione. In questa fase finale, i contenuti del documento sono stati altresì verificati e confermati alla luce degli ulteriori documenti di indirizzo emessi da parte di alcune Procure (sia circondariali, che generali), segnalati al Gruppo di lavoro successivamente al 04.03.16 (data di chiusura della raccolta dei documenti).[5]

---

[4] In tale fase, al fine di operare una corretta valutazione rispetto alla possibilità di attivazione della procedura estintiva dei reati, è stato applicato il criterio finalistico che, dalle rilevazioni del sotto-gruppo di lavoro giuridico, è risultato il più diffuso nelle posizioni espresse dalle Procure della Repubblica. In base a tale criterio, risulterebbe possibile applicare la procedura prevista dall'art. 318-bis e ss. ogniqualvolta la violazione possa essere rimossa attraverso l'adempimento di una prescrizione che consenta il ripristino dello stato originario dei luoghi con il fattivo comportamento del trasgressore.

[5] Si tratta, in particolare, dei seguenti documenti di indirizzo:

1. Protocollo d'intesa siglato il 18.06.16 tra la Procura generale di presso la Corte d'appello di Bologna, le relative Procure circondariali, l'ARPA Emilia Romagna, la Capitaneria di Porto di Ravenna, il Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Bologna e il Comando Regionale del Corpo Forestale dello Stato;
2. Indirizzi della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna, prot. n. 31 del 15.01.16;
3. Direttiva n. 266 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como del 10.03.16 e successiva nota di chiarimenti, prot. n.857 del 10.08.2016;
4. Nuovi indirizzi della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, prot. n. 5039 del 18.04.2016 e successiva nota di integrazione e rettifica, prot. n. 5040 del 18.04.16;

1.B) BANCA DATI DEGLI INDIRIZZI E TABELLE SINOTTICHE

Come da obiettivi definiti dal POD, il sottogruppo operativo giuridico ha realizzato una banca dati della documentazione raccolta ed un quadro di lettura sinottica degli indirizzi emessi. La banca dati denominata "Documentazione in materia di delitti contro l'ambiente (Legge n. 68 del 22/05/2015)" è stata resa disponibile attraverso un'applicazione web realizzata da ARPA Toscana. Attualmente, l'accesso può avvenire tramite il sito internet istituzionale di ARPAT, digitando l'indirizzo **http://www.arpat.toscana.it/snpa/ecoreati/banca-dati-ecoreati.**

Attraverso uno specifico modulo di ricerca è possibile effettuare selezioni mirate all'interno della banca dati ed estrazioni dei documenti, nel presupposto che la documentazione raccolta ha carattere pubblico e non presenta specifici profili di riservatezza. In ogni caso, per motivi di opportunità, ARPAT provvederà a fornire ai singoli enti emittenti un'apposita informativa circa la pubblicazione dei relativi documenti.

La successiva analisi sinottica degli indirizzi è stata realizzata mediante la redazione di tabelle di raffronto (V. Allegato B), organizzate sulla base degli argomenti oggetto dei focus di approfondimento elencati sopra (v. paragrafo 1.A). Tali tabelle riassumono le principali posizioni emerse, ne specificano le singole autorità emittenti, individuandone l'ambito territoriale di competenza e, in alcuni casi, specificandone il livello di omogeneità/disomogeneità rispetto alle posizioni eventualmente emesse dalle Procure Generali. Anche tali tabelle (nella versione in foglio di calcolo) consentono di effettuare ricerche mirate.

A seguire è riportato un prospetto sintetico sul livello di copertura delle indicazioni emesse dalle Procure di riferimento, dagli altri enti coinvolti e dalle ARPA/APPA. Il prospetto è stato redatto sia sulla base dei documenti pervenuti alla data del 04.03.2016 (data di chiusura della raccolta dei materiali da parte del gruppo di lavoro), che di quelli pervenuti successivamente.

Dai suddetti dati emerge la seguente situazione a livello nazionale:

- 12 Regioni dispongono di indirizzi delle Procure (sia circondariali che generali). Di queste, 4 Regioni dispongono sia di indirizzi delle Procure generali che delle procure circondariali, 1 dispone di soli indirizzi della Procura generale di riferimento (è il caso della Valle D'Aosta, per la quale ha competenza la Procura generale della Corte d'Appello di Torino) e 7 dispongono di indirizzi delle sole Procure circondariali. Nell'ambito di queste ultime diverso è tuttavia il grado di copertura territoriale: soltanto in un caso gli indirizzi delle procure circondariali coprono l'intero territorio (v. Liguria), mentre negli altri casi il livello di copertura è variabile.
- 8 Regioni difettano di qualsiasi tipo di indirizzo dell'Autorità giudiziaria.

---

5. Direttive della Procura di Lecce, prot. n. 2158 del 10.03.2016;
6. Linee guida della Procura di Bolzano del 29.03.2016 (accordo tra la Procura e l'APPA);
7. Parziale modifica della circolare n. 936/16 della Procura di Bari, prot. n. 5648 del 19.07.2016;
8. Parziale modifica della circolare n. 9 prot. 227 del 04/06/15 della Procura di Trento, prot. n. 1379 del 29/08/16;
9. Direttiva della Procura di Como, prot. n. 266 del 10.03.2016;
10. Indirizzi della Procura di Pavia, prot. n. 6712 del 09.09.2016;
11. Direttiva della Procura di Busto Arsizio, prot. n. 1873 del 28.09.2016;
12. Direttiva della Procura di Brescia, prot. n. 2080 del 10.10.2016;

Tali documenti esprimono perlopiù posizioni che avvalorano e confermano gli orientamenti espressi nelle posizioni già esaminate dal Gruppo di lavoro e pertanto si è ritenuto di poter confermare gli indirizzi formulati nel presente documento per gli operatori del SNPA. Per esempio, in ordine alla problematica relativa alla tipologia dei reati che possono essere ammessi alla procedura estintiva di cui alla Parte VI-bis, del D.Lgs. 152/06, negli ulteriori documenti considerati, viene confermato l'orientamento maggioritario di ritenere escluse le contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto o con la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda (orientamento suggerito anche negli indirizzi per il SNPA).

Con riferimento al livello di copertura degli indirizzi operativi delle ARPA/APPA emergono gli stessi dati numerici totali (anche se non perfettamente sovrapponibili rispetto al quadro precedente):

- 13 Regioni dispongono di indirizzi delle ARPA/APPA;
- 7 Regioni difettano di indirizzi delle ARPA/APPA.

Incrociando la lettura dei suddetti dati ne risulta, infine, che ben 4 Regioni difettano sia di indirizzi dell'Autorità giudiziaria, che di indirizzi delle ARPA/APPA.

Tab. Livello di copertura degli indirizzi emessi a livello nazionale
(dati raccolti tramite le segnalazioni degli enti appartenenti al SNPA)[6]

Regione	Procure generali (% su totale Procure generali presenti a livello regionale)	Procure circondariali (% su totale Procure circondariali presenti a livello regionale)	ARPA/APPA	Altri enti
1. Abruzzo	--	--	--	--
2. Basilicata	--	--	--	--
3. Calabria	--	10%	SI	--
4. Campania	50%	9%	SI	--
5. Emilia Romagna	100% (protocollo intesa)	22%	SI	--
6. Friuli VG	--	50%	SI	--
7. Lazio	--	67%	SI	--
8. Liguria	--	100%	SI	--
9. Lombardia	--	38%	SI	--
10. Marche	--	--	--	--
11. Molise	--	--	--	SI (Accordo reg.)
12. Piemonte	100%	78%	SI	--
13. Puglia	--	50%	SI	--
14. Sardegna	--	--	SI	--
15. Sicilia	--	--	--	--
16. Toscana	100%	55%	SI	--
17. Trentino Alto A.	--	67%	--	SI (Prov. Aut. Trento)
18. Umbria	--	--	SI	--
19. Valle d'Aosta	100% (v. Torino)	--	--	--
20. Veneto	--	--	SI	--

[6] Si precisa che la rilevazione è stata effettuata sulla base della documentazione complessivamente segnalata dalle ARPA/APPA al Gruppo di lavoro. I dati non hanno pertanto carattere ufficiale, né possono intendersi esaustivi del quadro dei documenti emessi a livello nazionale.

2. PRINCIPALI INDICAZIONI E ORIENTAMENTI

2.A) ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI LARGAMENTE CONDIVISI

Nell'ambito delle rilevazioni effettuate dal Gruppo di lavoro riguardo alla procedura di cui alla Parte VI-bis del D.Lgs. 152/06, alcune tematiche non hanno registrato particolari diversità interpretative e pertanto non sono state oggetto di rappresentazione nelle tabelle di analisi sinottica. A seguire si riportano tuttavia gli orientamenti condivisi ritenuti maggiormente rilevanti per gli operatori del SNPA.

1) **Contravvenzioni estinguibili tramite la procedura di cui alla Parte VI-bis, D.Lgs. 152/06**

Il meccanismo estintivo non riguarda tutte le contravvenzioni in materia ambientale, ma, come risulta dall'art. 318 bis, esclusivamente quelle previste dal D.Lgs. 152/2006. Si ritengono pertanto escluse le fattispecie previste in fonti normative diverse dal Testo Unico Ambientale (TUA), anche nei casi in cui il trattamento sanzionatorio è individuato tramite rinvio a disposizioni di legge contenute nel TUA (si veda ad esempio l'art. 16 del D.lgs n. 36/2003).

2) **Natura giuridica del verbale di prescrizioni**

Il tema della natura giuridica del verbale di prescrizioni non è stato trattato in modo specifico, ma solo incidentalmente nella relazione di cui all'Allegato A (vedi paragrafo 9 punto b), in quanto è risultato pacifico che debba riconoscersi al suddetto la natura di atto tipico di polizia giudiziaria. La conseguenza di ciò è che il verbale di prescrizioni è sottratto alle impugnazioni previste per i provvedimenti amministrativi, tanto in sede amministrativa, quanto in sede giurisdizionale. Il verbale di prescrizioni non è quindi impugnabile né con ricorso al TAR, né con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Su tale interpretazione convergono le Procure che si sono espresse e la copiosa giurisprudenza formatasi con riferimento all'analoga procedura estintiva disciplinata dal D.lgs. n. 758/1994 e consolidatasi con le pronunce gemelle delle Sezioni Unite della Cassazione civile (nn. 3694 e 3695 del 09.03.2012).

Con riferimento alla procedura estintiva di cui alla Parte VI-bis, D.Lgs. 152/06 si segnala, al momento, l'ordinanza del TAR Toscana n. 770 del 19.11.2015 che pare collocarsi nel solco tracciato dalla giurisprudenza in materia di sicurezza di lavoro.
Infine, anche la lettera dell'art. 318-ter porta a riconoscere la natura di atto di polizia giudiziaria alle prescrizioni: infatti, da un punto di vista soggettivo il verbale di prescrizioni non è imputabile ad un organo dell'apparato amministrativo, bensì all'organo di vigilanza nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, ovvero alla polizia giudiziaria, entrambi chiamati ad operare sotto la direzione dell'autorità giudiziaria.

Da un punto di vista oggettivo, dunque, l'atto con il quale vengono impartite le prescrizioni non è affatto avulso dal procedimento penale, in quanto presuppone l'accertamento di un reato ed ha la finalità di estinguere la contravvenzione accertata. Più in generale, infatti, il procedimento di estinzione, anche se può terminare con un'estinzione del reato in sede amministrativa è, e resta, un procedimento penale regolato, anche in sede di indagini, dalle norme del Codice di procedura penale (v. analisi e verifiche che comportino necessità o facoltà di assistenza della difesa).

3) Natura giuridica dell'asseverazione delle prescrizioni

L'art. 318-ter dispone che la prescrizione sia "asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata". Dalla lettura della disposizione si evince chiaramente che l'attività di asseverazione non richiede l'attribuzione di funzioni di polizia giudiziaria e non ha quindi la natura di atto di polizia giudiziaria. L'asseverazione svolge piuttosto una funzione di validazione tecnica delle prescrizioni e viene pertanto assolta dagli enti istituzionalmente preposti alle indagini tecniche connesse alla materia ambientale. Per l'individuazione degli enti asseveratori e, all'interno degli stessi, dei soggetti incaricati di tale funzione si rinvia al successivo paragrafo 2.B ed altresì, più ampiamente, alla relazione di cui all'Allegato A.

4) Obbligatorietà dell'applicazione della procedura estintiva in presenza dei presupposti richiesti dall'art. 318 bis

Il Gruppo di lavoro non ha affrontato in modo specifico tale tematica, tuttavia ha implicitamente ritenuto che l'applicazione della procedura estintiva sia dovuta in presenza dei presupposti indicati dall'art. 318 bis (ipotesi contravvenzionali previste dal TUA e assenza di profili di danno o pericolo). Pertanto la procedura estintiva deve essere applicata anche qualora non risulti possibile impartire la prescrizione prevista dall'art. 318-ter, analogamente a quanto stabilito per le contravvenzioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 15, comma 3, del D.Lgs. n.124/2004). Nel paragrafo 5 della relazione di cui all'Allegato A è stata infatti suggerita l'applicazione della procedura estintiva ai reati a condotta esaurita (ossia i reati istantanei già perfezionatisi) e ai casi in cui il trasgressore abbia già autonomamente provveduto all'adempimento dell'obbligo di legge, senza attendere l'imposizione della prescrizione da parte dell'organo di vigilanza. Del resto, la prescrizione ha lo scopo di eliminare le conseguenze del reato, ripristinando, per quanto possibile, la situazione precedente alla sua commissione, pertanto nei casi in cui non vi sia alcun effetto da rimuovere (come nelle ipotesi sopra citate), l'impossibilità di impartire prescrizioni non deve costituire un elemento ostativo all'avvio della procedura estintiva, in presenza degli altri requisiti per la sua applicazione.

5) Rapporti intercorrenti tra le prescrizioni ex art. 318-ter e i provvedimenti amministrativi degli enti titolari di funzioni amministrative in materia ambientale

Tale tematica è stata affrontata dal gruppo di lavoro (si veda il paragrafo 8 dell'Allegato A) limitatamente alla possibile interferenza tra le prescrizioni contenenti specifiche misure ex art. 318-ter, comma 3 e le misure oggetto delle diffide emesse dall'autorità competente, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie dell'AIA (art. 29-decies, comma 9, D.Lgs. 152/06). La questione si pone però, in termini più generali, con riferimento ai vari provvedimenti amministrativi (come ad es. l'ordinanza sindacale ex art. 192 del TUA) che gli enti con funzioni di amministrazione attiva sono legittimati, ma anche tenuti, ad adottare nelle ipotesi previste dalla normativa ambientale.

Considerato che la Parte VI-bis del D.Lgs. 152/06 non disciplina i rapporti tra le prescrizioni della procedura estintiva e i provvedimenti che concludono gli ordinari procedimenti amministrativi, si ritiene pacifico che le prescrizioni non sostituiscano i provvedimenti amministrativi, ma siano entrambi necessari dato che agli stessi sono ricollegabili diversi effetti giuridici. Le prescrizioni, infatti, incidono sul procedimento penale, in termini di estinzione dello stesso, mentre i provvedimenti amministrativi emanati dall'autorità competente producono i loro effetti sul piano amministrativo e talvolta, come nel caso della diffida, sono individuati dalla normativa ambientale come atti propedeutici per l'emanazione di successivi provvedimenti amministrativi (v. revoca dell'autorizzazione).

Tuttavia, al fine di evitare che siano prescritte misure difformi, si rende necessario un coordinamento tra gli enti coinvolti, che viene di norma realizzato tramite l'invio da parte dell'organo accertatore, all'ente titolare del procedimento amministrativo, di una copia del verbale di prescrizioni con l'indicazione che il contenuto delle prescrizioni è da intendersi come proposta ai fini dei provvedimenti amministrativi di competenza. Nel caso in cui si partecipi soltanto al processo di asseverazione, si suggerisce comunque di segnalare all'organo che procede ad impartire la prescrizione, l'opportunità di inviarne copia alle autorità competenti all'adozione di provvedimenti amministrativi in materia ambientale.

2.B) QUESTIONI INTERPRETATIVE CONTROVERSE E RELATIVI INDIRIZZI PER IL SNPA

Un'importante evidenza emersa dall'analisi dei documenti emessi dalle Procure della Repubblica e dagli altri enti interessati alla procedura estintiva di cui alla Parte VI-bis del D.Lgs. 152/06 è la disomogeneità degli orientamenti applicativi e interpretativi espressi su alcuni dei temi ritenuti maggiormente problematici.[7]

In considerazione di tale dato, le proposte di indicazioni ed orientamenti per il SNPA che sono state formulate per ciascun aspetto rappresentano un quadro di indirizzi condivisi per una quanto più possibile ampia omogeneizzazione a livello nazionale dei comportamenti degli operatori del SNPA.

Resta fermo che, a causa della specifica natura del rapporto tra l'Autorità giudiziaria e gli operatori di vigilanza che esercitano funzioni di polizia giudiziaria, tali indicazioni ed orientamenti dovranno necessariamente fare salvi i diversi indirizzi eventualmente emessi dalle Procure della Repubblica di riferimento (anche per singoli aspetti che risultassero divergenti rispetto al quadro condiviso).

L'art. 109 della Costituzione e altresì gli articoli 56 e 327 del Codice di Procedura Penale, sanciscono, infatti, una vera e propria dipendenza funzionale degli organi di polizia giudiziaria rispetto all'Autorità giudiziaria. Per questo motivo, il personale di vigilanza degli enti del SNPA operante con funzioni di PG, nel compimento delle attività afferenti il procedimento penale (siano esse svolte d'iniziativa o su delega dell'Autorità giudiziaria), è tenuto ad un generale dovere di rispetto delle direttive emesse dalle Procure della Repubblica territorialmente competenti. Va sottolineato, dunque, che una volta espressi indirizzi o direttive da parte dell'Autorità giudiziaria, tale personale, nell'esercizio delle funzioni di PG, non può essere condizionato da diversi orientamenti delle strutture amministrative dalle quali dipende gerarchicamente.

Cionondimeno, si ritiene che le indicazioni e gli orientamenti rappresentati nella presente relazione e nei documenti allegati, possano costituire un importante punto di riferimento per una tendenziale lettura condivisa delle suddette problematiche all'interno del SNPA.[8]

1. Tipologia di contravvenzioni ammesse alla procedura

L'individuazione delle contravvenzioni alle quali è applicabile la procedura estintiva è controversa, in quanto, da un lato l'art. 318-bis stabilisce un'applicazione generalizzata della procedura estintiva alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal D.Lgs 152/2006, dall'altro, l'art. 318-quater, prescrivendo, ai fini dell'estinzione della contravvenzione, il pagamento di una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda, esclude dal beneficio le contravvenzioni punite con l'arresto, suscitando nell'interprete il dubbio se l'esclusione debba riguardare le sole contravvenzioni punite con il solo arresto o anche le contravvenzioni punite con arresto e ammenda.

L'interpretazione suggerita, in linea con le indicazioni fornite dalla maggioranza delle Procure che si sono espresse, è quella di escludere dall'ambito di applicazione della procedura estintiva anche le contravvenzioni punite con arresto e ammenda, in quanto, l'assoggettabilità delle stesse alla procedura, a fronte dell'esclusione delle contravvenzioni punite con il solo arresto, darebbe luogo a una ingiustificata disparità di trattamento, data la tendenziale maggiore gravità delle contravvenzioni punite con arresto e ammenda rispetto a quelle punite con il solo arresto (un

[7] Per approfondimenti, su tali questioni, si rimanda più ampiamente all'Allegato A).
[8] Si consideri, peraltro, che dalla rilevazione chiusa al 4.3.16, nonostante vari siano stati i documenti di indirizzo emessi dalle Procure, risulta un vasto numero di Procure che non si sono espresse formalmente.

esempio evidente di quanto sopra esposto si rinviene confrontando le contravvenzioni previste dall'art. 137, comma 3 e comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006).

2. Criteri di ammissibilità della procedura con riferimento al danno o pericolo di danno

Relativamente alla valutazione circa il mancato verificarsi di un danno o un pericolo concreto e attuale di danno (alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette), che ai sensi dell'art. 318-bis, comma 1, del D.lgs. 152/2006 costituisce uno dei presupposti per l'applicazione della procedura di estinzione dei reati, dall'esame dei documenti di indirizzo sono emerse posizioni non omogenee. La posizione prevalente che si è registrata è quella di prevedere l'applicazione della procedura con riguardo non solo alle contravvenzioni formali, ma anche a quelle sostanziali, i cui effetti possono essere rimossi attraverso l'adempimento di prescrizioni.
Le altre posizioni sostengono invece che, oltre alle contravvenzioni formali, la procedura si applichi solo ai casi di contravvenzioni sostanziali che non abbiano comportato alcuna modifica ambientale, oppure che abbiano comportato modifiche ambientali marginali tali da poter essere rimosse facilmente e immediatamente. Residuano altre posizioni minoritarie che hanno fornito ulteriori indicazioni[9] o non hanno fornito alcuna indicazione.

Alla luce di quanto testualmente previsto dalle disposizioni in oggetto si rileva che molti sono i nodi che rimangono da sciogliere al fine di una corretta e omogenea applicazione della normativa. Si tratta di aspetti (per la cui illustrazione si rinvia al paragrafo 2 della relazione di cui all'Allegato A), per i quali sarebbe necessario un intervento legislativo di precisazione e chiarimento (sul punto si veda anche quanto riportato nel paragrafo 3 della presente relazione).
La rilevanza rivestita dalle suddette questioni, attinenti ai fondamenti stessi della procedura di estinzione, dirimenti già per la relativa attivazione e non solo per le modalità di svolgimento, nonché il fatto che numerose e sostanziali sono le divergenze tra le posizioni dei documenti di indirizzo esaminati, rende particolarmente difficile fornire agli operatori del SNPA il necessario punto di riferimento, per operare secondo una lettura uniforme e condivisa della procedura in oggetto.

In tale quadro di incertezza, un ausilio per la risoluzione almeno parziale delle questioni controverse può essere quello di operare una distinzione tra effetti ambientali del reato e danno ambientale. Non tutti i reati che producono un qualche effetto sull'ambiente producono necessariamente un "danno ambientale". A questa conclusione si perviene facendo riferimento alla definizione di danno contenuta nell'articolo 300 del D.lgs. 152/2006: "è danno ambientale qualsiasi deterioramento *significativo* e *misurabile*, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima" e, altresì, a quella implicitamente desumibile dall'articolo 452 bis C.p. (introdotto dalla L. 68/15) che, nel delineare l'elemento oggettivo del nuovo delitto di "inquinamento ambientale", fa riferimento a una compromissione o ad un deterioramento *significativi* e *misurabili* dello stato del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria o dell'ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna selvatica.

Tenendo conto di questa distinzione si apre uno spazio, per quanto dai confini incerti, tra reati che producono effetti sull'ambiente (da eliminare con la procedura estintiva tramite prescrizioni) e reati che hanno prodotto un "danno ambientale" per i quali la procedura non è applicabile.

Per facilitare la lettura del rapporto tra la procedura estintiva e le suddette norme, si rinvia in particolare al successivo paragrafo 2.C) sui criteri guida generali per la valutazione degli effetti e

[9] Tra le posizioni che hanno fornito criteri diversi, si segnala, in particolare, quella della Procura di Foggia che per i casi in cui non vi sia evidenza dell'assenza di danno o pericolo concreto e attuale di danno, prevede la necessità di effettuare una caratterizzazione del sito, secondo una procedura flessibile (a carico del trasgressore o alternativamente dell'ARPA). In esito a tale procedura potrà essere valutato se procedere o meno all'emissione delle prescrizioni.

dell'entità delle conseguenze ambientali dei reati, che offre un primo quadro di lettura sistematica del tema.

Dagli approfondimenti effettuati dal sottogruppo operativo tecnico sfociati nella individuazione delle prescrizioni tipo per l'estinzione delle principali contravvenzioni ambientali (v. successivo paragrafo 2.D) è stato inoltre possibile enucleare alcune indicazioni operative per valutare, nei casi concreti, la sussistenza o meno del danno ambientale ovvero del relativo pericolo (da notare che in questa sede ci si è limitati a considerare il solo danno alle risorse ambientali). Tali indicazioni, pur non esaurendo i casi nel loro complesso, possono tuttavia essere considerate quali primi orientamenti per il personale di vigilanza in vista dell'attivazione della procedura estintiva dei reati. In particolare, emerge che:

1) per alcune fattispecie non ricorrono mai le condizioni per attivare la procedura prescrittiva: si tratta in particolare del caso di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti (art.256, c. 2) con evidenza di percolamento al suolo o immissione di rifiuti nelle acque superficiali e sotterranee (art. 192, c. 1 e 2);

2) in alcune fattispecie si ritiene possibile impartire le prescrizioni purché accompagnate dallo svolgimento di verifiche analitiche: è il caso dell'abbandono o deposito incontrollato di rifiuti (art.256, c. 2) senza evidenza di sversamento di liquidi al suolo, per il quale la prescrizione dovrà prevedere la rimozione dei rifiuti, il loro avvio a recupero o smaltimento, la dimostrazione dell'avvenuto smaltimento o recupero ed infine la "verifica della non contaminazione del suolo mediante indagine preliminare".

3) in altre fattispecie, pur in presenza di superamenti di limiti di legge, si ritiene possibile impartire la prescrizione consistente nell'adottare accorgimenti tecnici volti ad evitare il ripetersi della violazione, previa analisi delle cause. E' questo il caso per es. di emissioni in atmosfera oltre i limiti di legge (art. 269, c.2) o di superamento dei limiti imposti dall'AIA (art. 29-quattuordecies, comma 3), se ci sono elementi di giudizio che depongono a favore della sussistenza di effetti non significativi sull'ambiente (per un chiarimento sui criteri di valutazione della significatività degli effetti si rinvia al successivo paragrafo 2.C).

Sempre dalle indicazioni contenute nel par. 2.D), possono essere tratti, infine, ulteriori spunti orientativi per gli operatori del SNPA (seppur con la precisazione che al fine di operare una corretta valutazione rispetto alle prescrizioni tipo da proporre, il documento ha preso in esame e applicato il criterio finalistico che ritiene applicabile la procedura ogniqualvolta la violazione possa essere rimossa attraverso l'adempimento di una prescrizione e quindi sia possibile il ripristino dello stato originario dei luoghi).

3. Necessità della motivazione in ordine all'applicabilità della procedura

Riguardo alla motivazione rispetto all'applicabilità della procedura, la posizione che emerge con prevalenza dall'esame dei documenti di indirizzo ritiene sussistere in capo al soggetto accertatore l'obbligo di motivare, espressamente e compiutamente la mancata applicazione, al caso specifico, della procedura di estinzione di cui alla Parte VI-bis del D.Lgs. 152/06. Altre posizioni minoritarie sostengono che la motivazione è dovuta sempre, sia nel caso di applicazione, che non applicazione della procedura o che è dovuta solo nel caso di applicazione della procedura.

In considerazione della natura di "*favor rei*" che viene riconosciuta alla procedura estintiva, l'orientamento suggerito per gli operatori del SNPA è quello di aderire alla lettura maggioritaria che ritiene necessario fornire, nella comunicazione della notizia di reato, adeguata e circostanziata motivazione nelle ipotesi in cui non si ritenga applicabile la procedura stessa (v. per mancanza dei presupposti di legge o per la sussistenza di altri elementi ostativi alla sua applicazione, come ad esempio, nel caso di notizia di reato contro ignoti). Nel caso in cui, invece, il soggetto accertatore

ritenga ricorrano i presupposti e le condizioni per attivare la procedura di estinzione, i relativi motivi (di fatto e di diritto) potranno risultare implicitamente dalla descrizione dei fatti.

4. Disciplina transitoria

L'art. 318-octies dispone che la procedura estintiva non trova applicazione ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore (29 maggio 2015) della Parte VI-bis, del D.Lgs. n. 152/2006.

L'assenza di riferimento alla natura penale dei procedimenti ha determinato difformi interpretazioni riguardo all'individuazione della pendenza del procedimento, tuttavia, l'interpretazione suggerita, in linea con le indicazioni fornite dalla maggioranza delle Procure, è quella di far coincidere la pendenza del procedimento con l'iscrizione della notizia di reato nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 C.P.P. Tale interpretazione ha il pregio di fornire una data certa della pendenza, conforme a quanto stabilito dal Codice di procedura penale ed è inoltre la più favorevole per il trasgressore.

5. Principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di sicurezza sul lavoro, applicabili anche in campo ambientale

La giurisprudenza ha elaborato, nel tempo, alcuni principi per l'analoga procedura estintiva dei reati in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 758/94). Tali principi sono stati ripresi e richiamati (in via più o meno esplicita) anche in alcuni dei documenti di indirizzo esaminati dal gruppo di lavoro, in quanto ritenuti applicabili anche nell'ambito della procedura di cui alla Parte VI-bis del D.Lgs. 152/06. Pur non rilevando nelle posizioni espresse particolari livelli di disomogeneità, si è comunque ritenuto di segnalarne i contenuti, vista la non ampia rappresentatività delle posizioni emerse.

5.a) Finalità e contenuto della prescrizione

Dalla rilevazione compiuta risulta l'orientamento maggioritario di considerare le prescrizioni non soltanto come ordini di eliminazione o non reiterazioni delle condotte illecite accertate, bensì anche come specifiche misure atte a far cessare le conseguenti situazioni di pericolo, ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose. Soltanto in poche posizioni si afferma che la prescrizione possa consistere soltanto nelle misure atte a far cessare la situazione di pericolo o la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose e non anche nell'obbligo di mettersi formalmente in regola con i precetti di legge.

L'orientamento suggerito per gli enti del SNPA è dunque quello di considerare la messa in regola con gli obblighi formali, come possibile contenuto delle prescrizioni. Per ulteriori e più approfondite indicazioni sul contenuto delle prescrizioni nelle contravvenzioni di natura formale si fa inoltre rinvio al successivo paragrafo 6.

5.b) Applicabilità della procedura a reati a condotta esaurita e casi di adempimento spontaneo

Dalla rilevazione compiuta risulta pressoché univoco l'indirizzo di considerare la procedura applicabile anche ai casi in cui il trasgressore abbia provveduto autonomamente a regolarizzare la situazione, senza attendere la prescrizione dell'organo di vigilanza, con il meccanismo della c.d. prescrizione "ora per allora".

Per quanto riguarda invece i reati a condotta esaurita, si rileva una certa difformità di orientamento, in particolare nelle indicazioni fornite dalle Procure. L'orientamento maggioritario da' indicazioni a favore dell'applicabilità della procedura estintiva a tali casistiche. Altre posizioni minoritarie negano invece tale possibilità. Per quest'ultimo orientamento, non potendo essere impartite prescrizioni, non si dovrebbe neppure attivare la procedura estintiva.

L'orientamento suggerito per gli enti del SNPA è quello di aderire alla lettura maggioritaria che ritiene applicabile la procedura estintiva ai reati a condotta esaurita ed ai casi di adempimento spontaneo, fatta salva la verifica dell'assenza di danno o di pericolo concreto e attuale, che resta comunque condizione per l'attivazione della procedura. Tale orientamento risulta peraltro coerente con quanto previsto e consolidato a livello normativo, nel settore della sicurezza sul lavoro (v. art. 15, D.lgs. 124/2004).

5.c) Natura del termine previsto per il pagamento della sanzione pecuniaria

In merito alla natura del termine dei trenta giorni concesso per legge ai fini del pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'art. 318-quater, comma 2, da parte del trasgressore, si rileva una totale uniformità di lettura. Le indicazioni fornite, infatti, concordano nel ritenere il termine in oggetto di natura perentoria.

In coerenza con tale lettura, alcune Procure sottolineano inoltre la "improrogabilità" del termine per il pagamento della sanzione e l'impossibilità di rateizzare il pagamento (principi già emersi nella giurisprudenza in materia di sicurezza del lavoro).
Infine, altre Procure considerano il tardivo pagamento della sanzione assimilabile al tardivo adempimento della prescrizione, ai fini dell'accesso alla procedura di oblazione in sede giudiziaria, ai sensi dell'art. 162-bis C.P. (aderendo, anche in questo caso, agli orientamenti minoritari della giurisprudenza già maturati in materia di sicurezza del lavoro).

L'orientamento suggerito per gli enti del SNPA è pertanto quello di considerare il termine per il pagamento di natura perentoria, sottolineando tuttavia, l'importanza di individuare con certezza il termine iniziale di decorrenza sul quale le disposizioni della Parte VI-bis del D.Lgs. 152/06 non si soffermano. Al fine di dare certezza a tale termine, si ritiene che il verbale di ammissione al pagamento debba essere notificato al trasgressore attraverso procedure che garantiscano la certezza della data di ricezione. Da questa posizione discende inoltre l'indicazione di considerare il pagamento non rateizzabile.

6. Indicazioni procedurali per il caso di contravvenzioni di natura formale

Alcune delle contravvenzioni previste dal D.Lgs. n. 152/2006 puniscono l'esercizio di una determinata attività in mancanza di autorizzazione/titolo abilitativo, a prescindere dal verificarsi di un danno o di un pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette. Si tratta di contravvenzioni comunemente definite di "pericolo astratto" o di tipo "formale", ossia caratterizzate dalla violazione di prescrizioni di tipo formale (come l'obbligo di ottenere un determinato titolo abilitativo per lo svolgimento di una data attività) che determinano una situazione di pericolo potenziale per l'ambiente che, di per sé, non è ostativa all'attivazione della procedura di estinzione/regolarizzazione. Tale procedura tuttavia sarà preclusa, in concreto, qualora l'organo accertatore accerti la sussistenza di un danno o di un pericolo concreto e attuale di danno, al pari di quanto accade per le altre ipotesi contravvenzionali che rientrano nell'ambito di applicazione della parte sesta bis (vedi art. 318 bis).

Mentre la possibilità di applicazione della procedura estintiva ai reati di natura è generalmente ammessa nei documenti analizzati, la questione maggiormente controversa riguarda il contenuto delle prescrizioni da impartire al trasgressore. Un primo orientamento sostiene che ai fini della

regolarizzazione è necessario che venga ottenuto il titolo abilitativo nel termine assegnato, con la precisazione che taluni ritengono che la prescrizione debba imporre al trasgressore solo la presentazione della relativa istanza, in considerazione del fatto che l'ottenimento del titolo non rientra nella disponibilità del trasgressore.

Un secondo orientamento, avente carattere minoritario, ritiene invece che la prescrizione non possa consistere nell'ordine di richiedere/ottenere il titolo abilitativo, ma in specifiche misure atte a far cessare la situazione di pericolo o la prosecuzione dell'attività potenzialmente pericolosa.
Dall'esame della casistica che si può presentare nella pratica degli operatori, a seconda della situazione concreta, può risultare più adeguato l'uno o l'altro degli orientamenti. Nella tabella riportata a seguire si è suggerito l'orientamento ritenuto più adatto per regolarizzare le diverse fattispecie: o prescrivendo la sospensione dell'attività ai sensi dell'art. 318 ter comma 3 (qualora l'attività sia ritenuta potenzialmente pericolosa), o prescrivendo la regolarizzazione sul piano amministrativo.

Casistica reati formali	Contenuto delle prescrizioni
1. Attività totalmente abusiva (mai autorizzata) o con autorizzazione rigettata	➢ Sospensione delle attività (totale)
2. Attività con modifiche sostanziali (che presupporrebbero modifiche autorizzative o differenti tipologie di autorizzazioni) per le quali la complessità delle valutazioni circa la possibilità di continuazione delle attività in assenza di pericolo, richiederebbe una istruttoria complessa (al pari di quella che dovrebbe essere condotta in fase autorizzativa)	➢ Sospensione delle attività totale o sospensione parziale con richiesta di regolarizzazione amministrativa
3. Attività svolta in mancanza di rinnovi di autorizzazioni o in situazioni di modifiche non autorizzate in cui, per elementi di conoscenza facilmente disponibili (e sempre che risulti invariato l'assetto normativo ed amministrativo di riferimento che regola l'attività) è possibile valutare che la continuazione delle attività avvenga in assenza di pericolo	➢ Richiesta di regolarizzazione amministrativa (presentazione richiesta e ottenimento titolo abilitativo)
4. Infrazioni formali che pur non comportando in se' rischi di pericoli sostanziali, comprometterebbero in maniera sostanziale la controllabilità delle attività (v. tracciabilità dei rifiuti, ecc...)	➢ Sospensione delle attività totale o sospensione parziale con richiesta di regolarizzazione amministrativa
5. Infrazioni di obblighi di comunicazioni/iscrizioni (v. anche adesioni ad autorizzazioni di carattere generale) per le quali sia agevole una verifica dei requisiti necessari	➢ Richiesta di regolarizzazione amministrativa (presentazione comunicazione/dichiarazione)

Esaminando tale prospetto si possono dunque evidenziare tre diverse tipologie di contenuto delle prescrizioni:

1. in tutti i casi nei quali sia necessario provvedere alla sospensione totale dell'attività, la prescrizione da impartire dovrà essere del tipo "sospendere le attività non autorizzate fino all'eventuale conseguimento della relativa autorizzazione….". I termini per l'adeguamento alla prescrizione dovranno essere congrui rispetto all'esigenza di garantire tecnicamente una sospensione delle attività che non provochi, a sua volta, danni o pericoli di danno all'ambiente. Nei casi in cui sia possibile provvedere ad una sospensione parziale delle attività (v. parti di

impianto modificate senza autorizzazione) oltre a tale misura si dovrà richiedere, quale ulteriore prescrizione, anche la regolarizzazione amministrativa (con le modalità illustrate al successivo punto 3);

2. in tutti i casi in cui per la regolarizzazione dell'attività è richiesta semplicemente una comunicazione e/o dichiarazione da parte del titolare dell'attività (ad esempio adesione all'autorizzazione alle emissioni in via generale), la prescrizione dovrà essere del tipo "presentare la comunicazione/dichiarazione ….. ". In questo caso il termine per la regolarizzazione della prescrizione dovrà essere individuato in quello strettamente necessario per produrre la comunicazione/dichiarazione in oggetto, con i relativi allegati tecnici;
3. infine, nei casi di attività svolte senza rinnovo dell'autorizzazione o con modifiche non autorizzate, posto che sia possibile valutare (per elementi di conoscenza facilmente disponibili e sempre che risulti invariato l'assetto normativo ed amministrativo di riferimento che regola l'attività) che la continuazione delle attività avviene in assenza di pericolo potenziale, l'indirizzo che si propone è quello di impartire due tipologie di prescrizioni:
   a) la prima avente ad oggetto la presentazione dell'istanza, assegnando un termine strettamente necessario per produrre la domanda ed i relativi allegati tecnici;
   b) la seconda avente ad oggetto il conseguimento del titolo abilitativo (che conclude il processo di regolarizzazione avviato con la presentazione dell'istanza), assegnando un termine congruo con i tempi della PA titolare del procedimento, con la precisazione che nel caso di ritardi della PA, il trasgressore potrà avvalersi della richiesta di proroga prevista ai sensi dell'art. 318 ter, comma 1 (proprio per le ipotesi in cui il mancato rispetto del termine non è imputabile al trasgressore).

   D'altra parte la previsione di un termine per la regolarizzazione che, unanimemente nei pronunciamenti raccolti, si attua con il rilascio del provvedimento richiesto, è senza dubbio indispensabile al fine di garantire una durata certa alla procedura di estinzione e, di riflesso, al periodo di sospensione del procedimento penale, che non tollera una sospensione *sine die*.
   Del resto, il termine è essenziale anche per la verifica della regolarizzazione da parte dell'organo accertatore.

7. Asseverazione delle prescrizioni: soggetti e procedure

7.a) Finalità e contenuto dell'asseverazione

La natura dell'attività di asseverazione delle prescrizioni emesse dagli organi di PG, è stata più o meno esplicitamente trattata nei documenti di indirizzo esaminati. Dalle indicazioni formulate, emerge in maniera sostanzialmente univoca che l'asseverazione si configura come un'attività di natura tecnica che non richiede l'attribuzione di funzioni di polizia giudiziaria e non ha quindi la natura di atto di PG (v. precedente paragrafo 2.a.).

Per quanto riguarda la finalità e gli elementi principali che caratterizzano l'attività di asseverazione, da una sovrapposizione delle indicazioni contenute nei documenti esaminati, si può ritenere che l'asseverazione consista nella valutazione tecnica, validazione, convalida, accertamento tecnico o, più in generale, nella verifica dei seguenti aspetti:

1. pertinenza ed efficacia delle prescrizioni rispetto agli obiettivi da conseguire;
2. fattibilità, adeguatezza, ragionevolezza delle prescrizioni e coerenza con le finalità, non solo nel rimuovere il reato, ma anche nel far cessare situazioni di pericolo ovvero prosecuzione di attività potenzialmente pericolose (in taluni casi si fa riferimento alla chiarezza e non equivocità delle prescrizioni);
3. congruità dei tempi previsti per la regolarizzazione;
4. presenza di criteri chiari per valutarne l'osservanza;
5. oggettività e riscontrabilità;

6. verifica di corrispondenza con le norme tecniche di settore e di coerenza con le finalità del provvedimento.

L'orientamento suggerito per gli enti del SNPA è dunque quello di considerare che il soggetto asseveratore è chiamato ad esprimere un parere, di natura tecnica, sulla prescrizione impartita dagli organi di polizia giudiziaria (siano essi interni o esterni all'ente), avente per oggetto quanto elencato sopra. Inoltre (fatto salvo il possibile coinvolgimento degli enti del SNPA nelle fasi antecedenti all'asseverazione), si ritiene che non rientri nelle competenze del soggetto asseveratore l'espressione di valutazioni circa l'applicazione o meno dell'istituto della prescrizione, che resta di esclusiva competenza dell'UPG che la impartisce. Tale orientamento risulta peraltro coerente con quanto previsto nei primi indirizzi assunti dal Consiglio federale nella Deliberazione n. 53 del 15/7/2015.

7.b) Obbligatorietà o meno dell'asseverazione

Circa l'obbligatorietà o meno di provvedere all'asseverazione delle prescrizioni emesse da parte degli operatori con funzioni di polizia giudiziaria (siano essi interni o esterni all'ente), dall'analisi dei documenti emergono indicazioni in circa la metà dei casi, con posizioni di natura piuttosto eterogenea. In particolare, alcune posizioni hanno ritenuto (alternativamente o congiuntamente) che l'asseverazione possa non essere necessaria nei casi di:

- prescrizioni impartite da un organo tecnico specializzato;
- prescrizioni meramente formali ed amministrative, che non comportino alcuna valutazione di natura tecnica;
- prescrizioni che non comportano valutazioni tecniche di un certo rilievo (superiore a quello che deve normalmente possedere un qualsiasi operatore appartenente agli organi di controllo).

Da altre posizioni emerge l'orientamento opposto, ovvero che l'asseverazione debba sempre accompagnare le prescrizioni a prescindere dal contenuto e dall'organo di PG che le emette. Da alcune Procure è stato inoltre affermato che il requisito dell'asseverazione debba essere considerato quale elemento indispensabile per la legittimità dell'atto stesso che impone le prescrizioni.

Alla luce dell'eterogeneità del quadro che emerge circa l'obbligatorietà o meno dell'asseverazione, non si è ritenuto opportuno, in sede di gruppo di lavoro, prediligere un orientamento specifico. Infatti, se da una parte potrebbe sembrare congrua la scelta di prevedere in modo sistematico l'asseverazione di tutte le prescrizioni, d'altra parte questa pratica rischierebbe di rallentare lo svolgimento del procedimento estintivo. L'indicazione che si suggerisce per gli enti del SNPA è pertanto che possa essere stabilito a livello locale, sulla base delle indicazioni fornite dalle singole Procure e delle specifiche modalità organizzative degli enti asseveratori, quali siano le tipologie di prescrizioni che debbano essere asseverate. Nel caso di prescrizioni emesse direttamente dagli operatori delle Agenzie che operano con qualifica di UPG, si ritiene comunque necessario, in coerenza con quanto già indicato dal Documento del Consiglio Federale n. 53/15 e altresì con le indicazioni contenute nel successivo paragrafo 7.e), che l'asseverazione venga sempre rilasciata a garanzia del più ampio apporto valutativo in termini professionali e specialistici rispetto ai contenuti delle prescrizioni e col fine di perseguire un buon livello di omogeneità di comportamento degli operatori del sistema.

7.c) Modalità di asseverazione

In merito alle modalità con cui il soggetto asseveratore possa negare l'asseverazione di una prescrizione o proporne una modifica, non esistono al momento indirizzi specifici delle Procure. Sul tema si sono pronunciate solo alcune Agenzie. L'orientamento che emerge è che si possa unicamente asseverare o non asseverare le prescrizioni così come formulate dal richiedente. Non

sarebbero invece ammesse asseverazioni condizionate all'integrazione delle prescrizioni o alla modifica del termine di adempimento. Le modifiche ritenute opportune potranno essere altrimenti proposte al richiedente, il quale potrà recepirle formulando nuove prescrizioni da sottoporre all'asseverazione.

Su questo argomento non si è ritenuto opportuno al momento formulare indicazioni specifiche per il SNPA. Rimane ovviamente sempre valida la possibilità di coordinamento con gli organi accertatori.

Riguardo alla necessità o meno di effettuare un preventivo sopralluogo, ai fini dell'asseverazione delle prescrizioni, si è espressa una sola Procura, specificando che l'asseverazione tecnica non postula necessariamente il preventivo sopralluogo dell'organo tecnico di vigilanza, al quale è rimessa la valutazione della necessità del sopralluogo medesimo.

L'orientamento suggerito per gli enti del SNPA è quello di aderire a tale lettura di non stretta necessità di effettuazione del sopralluogo, rimanendo nella facoltà del soggetto asseveratore individuare, sulla base della tipologia di violazione, della natura delle prescrizioni impartite e dello specifico contesto ambientale e territoriale, le modalità con cui acquisire gli elementi tecnici utili per la valutazione circa l'asseverabilità delle prescrizioni.

Infine, in merito al termine entro il quale l'organo asseveratore deve procedere con l'asseverazione, si è espressa una sola Procura che ha indicato il termine massimo di 30 giorni (come previsto dall''art. 2 comma 3 della L.241/1990), dal ricevimento della richiesta di asseverazione della prescrizione, da parte dell'organo di PG.

Anche su questo tema, fermo restando una generale esigenza di celerità nel rilascio dell'asseverazione tale da garantire le finalità riparative della procedura stessa (tempestiva della regolarizzazione e prevenzione del danno), non si ritiene comunque opportuno suggerire una tempistica specifica per il completamento della procedura. Tale scelta è motivata dalla constatazione che la durata della procedura di asseverazione possa essere variabile in rapporto alla complessità tecnica delle prescrizioni impartite, all'eventuale necessità di effettuare un sopralluogo o di acquisire ulteriori elementi utili all'analisi della problematica, nonché in rapporto alle diverse capacità organizzative dell'ente chiamato ad asseverare.

7.d) Soggetto preposto all'asseverazione

In merito al soggetto titolato ad asseverare le prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza, gli orientamenti che emergono dai documenti esaminati sono piuttosto eterogenei.

Le posizioni maggioritarie che emergono sono quelle che:

- attribuiscono tale funzione in via esclusiva agli enti del SNPA;
- attribuiscono tale funzione agli enti del SNPA ed ai corpi di polizia giudiziaria specializzata (anche se, su quali siano questi ultimi, le posizioni non sono univoche).

Da rilevare, infine, quale posizione minoritaria anche quella di alcune Procure che individuano come ente titolato ad asseverare anche (o solo) le amministrazioni competenti in materia ambientale, perlopiù per prescrizioni con contenuti meramente amministrativi.

Fermo restando che dai documenti esaminati gli enti del SNPA risultano pressoché unanimemente individuati quali soggetti preposti al rilascio delle asseverazioni tecniche (sia in via esclusiva, che non) in quanto enti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività tecnico-scientifiche e di controllo in campo ambientale, non si e' ritenuto opportuno individuare uno specifico orientamento in quanto l'individuazione dell'ente preposto all'asseverazione delle prescrizioni, dovrebbe essere effettuata dalle singole Procure, tenendo conto delle competenze richieste nelle valutazioni tecniche relative alla tipologia di violazioni commesse e di prescrizioni impartite e in relazione alle specificità territoriali in termini di disponibilità di tali competenze.

7.e) Competenza al rilascio dell'asseverazione

In merito all'individuazione all'interno dell'ente asseveratore, del soggetto specifico competente al rilascio dell'asseverazione, sono state fornite indicazioni solo da 7 Procure, mentre si sono espresse in tal senso soprattutto le Agenzie Ambientali. La posizione maggioritaria che ne emerge attribuisce la competenza al rilascio dell'asseverazione alla struttura di appartenenza dell'operatore o alla struttura sovraordinata a quella di appartenenza dell'operatore. Posizioni minoritarie attribuiscono tale competenza a strutture specializzate interne all'ente, alle strutture di vigilanza competenti territorialmente o, infine, anche al singolo operatore (su autorizzazione della struttura di appartenenza).

L'orientamento che si propone per gli enti del SNPA, in coerenza con quanto già indicato dal Documento del Consiglio Federale n. 53/15 è che la competenza all'asseverazione sia demandata, nel rispetto degli ordinamenti interni delle singole Agenzie, a specifiche strutture agenziali (direzionali/territoriali) e non ai singoli operatori di vigilanza proprio per caratterizzare l'asseverazione come un parere istituzionale dell'ente e non del singolo operatore. Tale indirizzo, nel caso di asseverazione di prescrizioni emesse da operatori delle Agenzie che operano con qualifica di PG, consente peraltro di garantire una sorta di alterità tra chi elabora le prescrizioni e chi le valuta, ai fini della relativa validazione tecnica.

8. Ruolo degli organi di vigilanza che non operano con qualifica di UPG e coordinamento tra procedura estintiva e procedure amministrative ordinarie

La tematica relativa al ruolo giocato dagli enti del SNPA che non operano con personale avente qualifica di UPG è stata affrontata in diversi documenti di indirizzo emessi dalle Agenzie stesse e altresì in alcuni documenti emessi dalle Procure.
Un primo assunto condiviso che emerge è che qualora l'accertamento di una contravvenzione sia effettuato da personale non UPG, l'organo di vigilanza deve trasmettere celermente gli esiti del controllo all'Autorità Giudiziaria, segnalando la circostanza di applicabilità o meno della procedura e fornendo all'AG tutti gli elementi necessari alla valutazione dei fatti, a partire dalla presenza o meno di danno o pericolo concreto e attuale di danno.

Un'altra considerazione che risulta ampiamente condivisa è che la specializzazione tecnica degli operatori del SNPA, almeno nei casi più complessi, risulta fondamentale, in ogni caso, ai fini dell'attivazione e della verifica della procedura, anche a prescindere dalla fase di "asseverazione" che come già detto, può coinvolgere direttamente tali enti. Piuttosto, gli indirizzi esaminati si distinguono riguardo alle modalità di comunicazione, cooperazione e interlocuzione tra il personale del SNPA e la PG.
I modelli proposti infatti fanno riferimento a diversi schemi, tra cui per es.

- l'organo di vigilanza (ARPA) si farà coadiuvare da un ufficiale e/o un agente di PG, che dovrà fornire la collaborazione al fine di consentire l'espletamento della procedura estintiva;
- la PG operante, prima di redigere le prescrizioni si rivolgerà all'ARPA per ottenere gli opportuni suggerimenti tecnici, mentre nei casi più complessi è consigliabile il coinvolgimento dell'ARPA anche in fase di verifica dell'adempimento. Inoltre, all'ARPA potrà essere richiesto un supporto consulenziale da parte della PG, ai fini della valutazione dell'esistenza del danno/pericolo concreto e attuale di danno;
- la PG potrà operare con l'ausilio di un ente specializzato (ad es. ARPA) all'uopo nominato ausiliario di PG, per l'emissione delle prescrizioni;

- nel caso in cui la PG chieda una valutazione tecnica sull'esistenza del danno o pericolo prima dell'emissione della prescrizione, l'ARPA inviterà la PG ad un esame congiunto della situazione anche mediante un nuovo accertamento della situazione riscontrata.

Alla luce di quanto sopra il modello di riferimento che si suggerisce per gli enti del SNPA, nel caso di attività svolta da personale senza qualifica di UPG, è il seguente:
1) gli organi di Polizia giudiziaria o il personale che opera con funzioni di PG, devono essere attivati, con le modalità eventualmente stabilite dall'AG di riferimento territoriale, ovvero tramite celere e circostanziata segnalazione da parte dell'organismo vigilante;
2) qualunque sia la forma di collaborazione individuata (la PG si pone a supporto degli enti del SNPA redigendo gli atti, ovvero la PG nomina gli enti del SNPA ausiliari di PG e compie gli atti congiuntamente), nel caso di accertamento svolto da operatori del SNPA resta sostanzialmente in capo ai medesimi la valutazione tecnica sull'applicabilità della procedura (ovvero l'assenza di pericolo concreto e attuale di danno), sulle prescrizioni applicabili e sui meccanismi di regolarizzazione; pertanto è necessario strutturare l'eventuale segnalazione corredandola di tali elementi;
3) se richiesto dalla PG di confermare l'applicabilità della procedura, in casi non accertati dagli operatori del SNPA, può essere necessario richiedere lo svolgimento di una specifica attività in sito;
4) è opportuno, infine, che gli operatori del SNPA, indipendentemente dalla qualifica rivestita durante l'accertamento, provvedano ad informare l'autorità competente in via amministrativa di aver proposto all'ente accertatore l'attivazione della procedura di cui alla Parte VI-bis del D.Lgs. 152/06, dandone altresì conto all'Autorità giudiziaria. Tale indicazione è motivata da una generale esigenza di coordinamento tra la procedura estintiva dei reati e le procedure di natura amministrativa di diffida/ordinanza previste dalla normativa a fronte di comportamenti non conformi alle norme vigenti/titoli autorizzativi (v. per esempio le procedure di cui all'art. 29-decies, commi 6 e 9 del D.Lgs. 152/06).

9. Ruolo del Pubblico Ministero e contestazione del contenuto delle prescrizioni

La questione del ruolo del PM nell'ambito della procedura di estinzione delle contravvenzioni in materia ambientale è stata oggetto di specifico approfondimento, in quanto la Parte VI-bis del D.Lgs. n. 152/2006 attribuisce al PM un ruolo, per così dire, "defilato" e "marginale" se paragonato al ruolo rivestito nell'ambito del procedimento penale, ove il PM assume la direzione delle indagini e dispone direttamente della polizia giudiziaria (vedi art. 327 C.P.P.).

Nell'ambito della procedura estintiva, all'opposto, il ruolo principale viene riconosciuto all'organo di vigilanza, che valuta autonomamente i presupposti per l'applicazione della stessa, impartisce la prescrizione e ne controlla l'avvenuto adempimento, senza alcuna preventiva interlocuzione con il PM, il quale solo in due momenti della procedura, all'inizio e alla fine della stessa, è destinatario rispettivamente della comunicazione della notizia di reato e della comunicazione di adempimento (e dell'eventuale pagamento) ovvero di inadempimento della prescrizione.

Sebbene il legislatore della parte VI-bis del D.Lgs. n. 152/2006 non abbia previsto alcun potere di direzione in capo al PM, né alcun momento di interlocuzione preventiva con lo stesso, si ritiene ciononostante auspicabile, laddove sussista la disponibilità della relativa Procura, l'instaurarsi di una prassi di collaborazione istituzionale tra i due organi, soprattutto nei casi di maggior complessità o di incertezza.

Parimenti la Parte VI-bis del D.Lgs. n. 152/2006 non riconosce al trasgressore la possibilità di contestare e tanto meno impugnare il verbale di prescrizione. Pertanto, considerato che le prescrizioni sono pacificamente un atto di polizia giudiziaria, non impugnabile dinanzi al TAR (vedi precedente paragrafo 2A) e che il PM non ha a disposizione strumenti per censurare l'operato dell'organo accertatore, si ritiene che le contestazioni in merito alle prescrizioni possano essere

proposte solo dinanzi al giudice penale, nell'ambito del processo penale che consegue all'inottemperanza delle stesse.

10. Indicazioni sull'incasso della sanzione amministrativa pecuniaria

L'ammissione al pagamento delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 318-quater, comma 2, D.Lgs. 152/06 costituisce un passaggio procedurale fondamentale, una volta accertato l'avvenuto adempimento, da parte del contravventore, delle prescrizioni. Il pagamento della suddetta somma, nei termini previsti per legge costituisce, infatti, condizione essenziale ai fini della positiva conclusione della procedura di estinzione dei reati, tant'è che del realizzarsi o meno della stessa, la PG è tenuta a riferire alla Procura di riferimento, in tempi peraltro abbastanza stringenti. Le disposizioni di cui alla Parte VI-bis del D.lgs 152/06 omettono, tuttavia, di fornire indicazioni espresse circa l'ente titolato ad incassare le suddette sanzioni pecuniarie. L'unica indicazione che si rintraccia nel citato art. 318-quater, comma 2, è che l'ammissione al pagamento è effettuata "in sede amministrativa", tuttavia l'espressione appare eccessivamente generica e non idonea a risolvere i dubbi procedurali.

Dai documenti di indirizzo esaminati risulta una disomogeneità di soluzioni procedurali, pur nella condivisione della provvisorietà delle indicazioni fornite. La posizione maggioritaria individua in ciascun organo/ente accertatore il soggetto che deve incassare le somme in oggetto. Negli altri casi, minoritari, si danno indicazioni di incasso a favore dell'Erario, perlopiù tramite utilizzo del modello F23, analogamente a quanto avviene per il procedimento di oblazione in sede giudiziale di cui all'art. 162-bis C.p. oppure si danno indicazioni a favore degli enti di amministrazione attiva competenti sulle diverse tematiche ambientali.

L'orientamento suggerito per gli enti del SNPA è quello di provvedere, in via provvisoria e in attesa di indirizzi nazionali più precisi, ad effettuare direttamente l'incasso. Tale orientamento riconferma quanto già previsto nei primi indirizzi assunti dal Consiglio federale nella Deliberazione n. 53 del 15/7/2015. L'indirizzo, tra l'altro, oltre ad essere risultato maggioritario nella rilevazione, è anche quello che al momento offre maggiori garanzie di efficacia e tempestività nel controllo dei versamenti effettuati dai trasgressori e pertanto consente lo svolgersi del successivo rapporto con le Procure di riferimento, nei tempi previsti per legge. E' essenziale tuttavia che gli enti del SNPA si dotino di un sistema di contabilizzazione separato rispetto alle entrate proprie, in vista di poter agevolmente riversare le suddette somme, una volta che saranno individuati gli enti destinatari delle risorse.

2.C) CRITERI GUIDA GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI E DELL'ENTITÀ DELLE CONSEGUENZE AMBIENTALI DEI REATI

Per facilitare la lettura del rapporto tra la procedura estintiva, le norme sul danno ambientale contenute nel D.Lgs. 152/06 e l'art. 452 bis C.p. (reato di inquinamento ambientale introdotto dalla L. 68/15), sono stati rappresentati nella tabella riportata a seguire appositi criteri guida generali per la valutazione degli effetti e dell'entità delle conseguenze ambientali dei reati. Tale documento, pur senza risolvere in via definitiva gli interrogativi e i margini di incertezza circa il verificarsi di un danno o di un pericolo concreto e attuale di danno, offre comunque un primo quadro di lettura sistematica del tema, sia alla luce delle definizioni rintracciabili nelle norme vigenti, sia secondo ulteriori definizioni elaborate dal gruppo di lavoro ad integrazione delle prime.

	Definizioni
1)	**Fattori di pressione:** fattori quali sostanze, energia, rumore, radiazioni, rifiuti, anche radioattivi, emissioni, scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente. (v. art. 2. co. 1, n. 2, D.lgs. 195/05)
2)	**Impatto ambientale:** l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente. (v. art. 5, co. 1, lett. c, D.Lgs. 152/06)
3)	**Alterazioni stimabili ma non misurabili:** alterazioni stimabili di cui non è possibile fornire una misurazione per irrilevanza quali/quantitativa o per esaurimento al momento dell'accertamento del reato.
4)	**Compromissioni/deterioramenti non significativi:** alterazioni che comportano la degradazione della qualità dell'ambiente, ma che (alternativamente): a) non siano causa certa o presumibile di superamento degli standard di qualità previsti per legge; b) risultino reversibili in breve termine attraverso processi rigenerativi naturali; c) risultino rimuovibili facilmente o in breve termine attraverso l'intervento umano.
5)	**Compromissioni/deterioramenti significativi:** alterazioni che comportano la degradazione della qualità dell'ambiente e che (alternativamente): a) siano causa certa o presumibile di superamento degli standard di qualità previsti per legge; b) possano compromettere i legittimi usi dell'ambiente in quanto non reversibili in breve termine attraverso processi rigenerativi naturali o non rimuovibili facilmente o in breve termine attraverso l'intervento umano.
6)	**Alterazione difficilmente reversibile:** alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali. (v. art. 452-quater, CP)
7)	**Assenza di pericolo:** assenza di modifica del rischio di alterazioni degradanti.
8)	**Pericolo eventuale:** incremento della probabilità di alterazioni degradanti, ma con pericolo di compromissioni/deterioramenti significativi escluso o altamente improbabile o condizionato da circostanze non effettivamente presenti.
9)	**Pericolo concreto e attuale:** Probabilità significativa di alterazioni degradanti con pericolo di compromissioni/deterioramenti significativi connesso a circostanze effettivamente presenti.

Criteri guida generali per la valutazione degli effetti e dell'entità delle conseguenze ambientali dei reati

			valutazione circa il verificarsi del pericolo per l'ambiente		
valutazione circa il verificarsi del danno all'ambiente	**Effetti sui fattori di pressione conseguenti alla violazione**	**Impatti sull'ambiente conseguenti alla violazione**	Assenza di pericolo	Pericolo eventuale	Pericolo concreto e attuale
	assenza di incremento delle pressioni	assenza di alterazioni degradanti	318-bis del TUA	318-bis del TUA	non estinguibile
	presenza di incremento delle pressioni	alterazioni degradanti stimabili ma non misurabili	318-bis del TUA	318-bis del TUA	non estinguibile
	presenza di incremento delle pressioni	alterazioni degradanti misurabili ma con compromissioni/deterioramenti non significativi	318-bis del TUA	318-bis del TUA	non estinguibile
	presenza di incremento delle pressioni	alterazioni degradanti misurabili con compromissioni/deterioramenti significativi	452-bis del CP	452-bis del CP	452-bis del CP
	presenza di incremento delle pressioni	alterazioni degradanti misurabili con compromissioni/deterioramenti significativi e morte o lesioni personali in conseguenza del reato di cui all'art. 452-bis CP	452-ter del CP	452-ter del CP	452-ter del CP
	presenza di incremento delle pressioni	alterazioni degradanti irreversibili o difficilmente reversibili o comportanti offesa alla pubblica incolumità	452-quater del CP	452-quater del CP	452-quater del CP

2.D) INDIVIDUAZIONE DI PRESCRIZIONI-TIPO PER L'ESTINZIONE DELLE PRINCIPALI CONTRAVVENZIONI AMBIENTALI

Gli approfondimenti effettuati dal gruppo di lavoro tramite l'analisi delle prescrizioni impartite dalle Agenzie nei primi 5/6 mesi dall'entrata in vigore della L. 68/15 hanno consentito di individuare le migliori pratiche sviluppate riguardo alla formulazione delle prescrizioni stesse. Nella tabella riportata nelle pagine che seguono, sono state individuate una serie di prescrizioni-tipo per i reati di più frequente accertamento.

La tabella include tutte le casistiche di reati riconducibili alle tematiche indagate, a prescindere dalla tipologia della pena prevista. In particolare, sono stati inclusi anche i reati puniti con pena congiunta (ammenda e arresto) per i quali, secondo l'orientamento maggioritario espresso nei documenti di indirizzo delle Procure, sarebbe da escludere l'applicazione della procedura (v. più ampiamente il paragrafo 2.B, punto 1). Tale inserimento è stato ritenuto opportuno al fine di fornire indicazioni utili a quelle Agenzie le cui Procure di riferimento (contrariamente alla posizione maggioritaria) ritengano che i reati puniti con pena congiunta possano essere inclusi nel campo di applicazione della procedura.

Si precisa, inoltre, che al fine di operare una corretta valutazione rispetto alle prescrizioni tipo da proporre, è stato utilizzato il criterio finalistico che ritiene applicabile la procedura ogniqualvolta la violazione possa essere rimossa attraverso l'adempimento di una prescrizione e quindi sia possibile il ripristino dello stato originario dei luoghi).

TABELLA PRESCRIZIONI TIPO

	Articolo violato	Articolo che prevede la sanzione	Contenuti prescrizione	Tempi di adeguamento	Note/Elementi da valutare con attenzione
RIFIUTI	art. 192 comma 1 - Abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo	art. 256 comma 2 (come comma 1, differenziato per rifiuti pericolosi e non)	a) Classificazione del rifiuto (se necessario tramite analisi)	min 30 gg (i tempi possono essere più ampi nel caso la classificazione del rifiuto richieda l'esecuzione di analisi)	Nel caso in cui siano evidenti sversamenti di liquidi su suolo, si ritiene la prescrizione non impartibile in quanto a priori non è escludibile il danno o pericolo di danno sulle matrici ambientali Il percorso prescrittivo è ben delineato dallo stesso 152 (art.192 comma3)
			b) Rimozione completa con avvio a recupero o smaltimento da parte di ditta autorizzata		Può essere valutata l'opportunità di richiedere cronoprogramma di rimozione in maniera tale da consentire la vigilanza
			c) Trasmissione della documentazione attestante corretto avvio a recupero/smaltimento		
			d) Ripristino dello stato dei luoghi		
			e) In seguito alla rimozione del rifiuto, verifica della non contaminazione del suolo mediante indagine preliminare		Nel caso l'indagine rilevasse contaminazione del suolo verrà avviato il relativo procedimento di messa in sicurezza/bonifica. Questo aspetto non impedisce l'applicazione della prescrizione e la verifica del relativo adempimento.
	art. 192 comma 2 - Immissione di rifiuti nelle acque superficiali e sotterranee	---	---	---	Si ritiene non prescrivibile ai sensi dell'art.318bis in quanto non è possibile escludere pericolo di danno se non a seguito di indagini approfondite, anche onerose
	art.208 comma 11 - Violazione delle condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione	art.256 comma 4 (come comma 1, differenziato per rifiuti pericolosi e non)	a) nel caso di superamento dei quantitativi giornalieri: accantonamento o allontanamento dei quantitativi in eccesso presso impianto autorizzato e mediante trasportatore autorizzato	24-48 ore	
			b) nel caso di superamento dei quantitativi annui nell'anno in corso: allontanamento del quantitativo in eccesso, laddove possibile, e interruzione dell'ingresso di nuovi rifiuti per l'anno in corso	24-48 ore	Nel caso di superamento dei quantitativi annui per l'anno precedente, la prescrizione è data sempre "ora per allora", in quanto la violazione si considera già superata

RIFIUTI	(segue)	(segue)	C) adozione di accorgimenti tecnici finalizzati all'adeguamento all'atto autorizzativo, da valutare in funzione dell'inosservanza riscontrata (es. mancanza di cartellonistica, errata delimitazione delle aree, difformità rispetto alle planimetrie, ecc.)	congruente con la tipologia di intervento da eseguire	
	artt. 208, 209, 211, 212, 214, 216 - Mancanza di autorizzazione	art.256 comma 1 a) rifiuti non pericolosi: arresto o ammenda art.256 comma 1 b) rifiuti pericolosi: arresto e ammenda	L'autorizzazione in materia di rifiuti presuppone istruttoria, garanzie fideiussorie o altre verifiche (p. es casellario giudiziario), che difficilmente sono verificabili velocemente. Dall'altra parte anche qualora le infrazioni siano di tipo formale viene ad essere compromessa la tracciabilità dell'intero sistema. Conseguentemente si ritengono tali violazioni non prescrivibili e le attività esercite da sospendere, fino all'autorizzazione da parte dell'AC.		Si ritiene non prescrivibile ai sensi dell'art.318bis
	art. 212 comma 8 - trasporto rifiuti propri	art.256 comma 1 a) rifiuti non pericolosi: arresto o ammenda art.256 comma 1 b) rifiuti pericolosi: arresto e ammenda			si ritiene non rilevante
	art. 187 comma 1 - Divieto di miscelazione dei rifiuti (compresa diluizione)	art. 256 comma 5 - arresto e ammenda	Si veda l'art. 187 comma 3 "Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma 4."		Valutare cosa fare nel caso non sia possibile tecnicamente o economicamente separare i rifiuti

	Articolo violato	Articolo che prevede la sanzione	Contenuti prescrizione	Tempi di adeguamento	Note/Elementi da valutare con attenzione
SCARICHI	art. 124 comma 1 - Mancanza di autorizzazione	art. 137 comma 1 - arresto o ammenda	a) Nel caso di scarico mai prima autorizzato (abusivo), la violazione è prescrivibile con sospensione immediata dello scarico e gestione alternativa del refluo prodotto come rifiuto b) Nel caso si tratti di mancato rinnovo di autorizzazione allo scarico, comunque esercito nel rispetto della precedente autorizzazione e senza che la normativa sia nel frattempo modificato: presentazione dell'istanza di rinnovo all'AC e rilascio dell'autorizzazione	a) immediata (tempi tecnici per interruzione in sicurezza) b) presentazione dell'istanza all'AC entro 15gg, fissazione dei tempi per l'autorizzazione con l'AC, da coinvolgere in fase di asseverazione	
	art. 101 comma 1 - Mancanza di autorizzazione	art. 137 comma 1 - arresto o ammenda	a) Nel caso di scarico mai prima autorizzato (abusivo), la violazione è prescrivibile con sospensione immediata dello scarico e gestione alternativa del refluo prodotto come rifiuto b) Nel caso si tratti di mancato rinnovo di autorizzazione allo scarico, comunque esercito nel rispetto della precedente autorizzazione e senza che la normativa sia nel frattempo modificato: presentazione dell'istanza di rinnovo all'AC e rilascio dell'autorizzazione	a) immediata (tempi tecnici per interruzione in sicurezza) b) presentazione dell'istanza all'AC entro 15gg, fissazione dei tempi per l'autorizzazione con l'AC, da coinvolgere in fase di asseverazione	
	art. 101 comma 1 - Superamento dei limiti allo scarico per sostanze pericolose	art. 137 comma 5 - arresto e ammenda	Immediata analisi delle cause e presentazione di relazione comprensiva di accorgimenti tecnici volti a evitare che il fenomeno si ripresenti	15 gg	Prescrizione prevista solo nei casi di superamento dei limiti di sostanze pericolose e qualora l'evento non sia ricorrente
	art. 113 comma 3 - Convogliamento acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne	art. 137 comma 1 e comma 9 - arresto o ammenda	Sospensione immediata dello scarico e gestione alternativa come rifiuti sospensione delle attività che originano l'obbligo di gestione separata delle acque	immediata	

	Articolo violato	Articolo che prevede la sanzione	Contenuti prescrizione	Tempi di adeguamento	Note/Elementi da valutare con attenzione
EMISSIONI IN ATMOSFERA	art. 269 - Mancata autorizzazione	art. 279 comma 1 - arresto o ammenda	a) Nel caso si tratti di attività mai prima autorizzata: non prescrivibile, in quanto è necessario effettuare un'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione b)nel caso di autorizzazione scaduta, ma attività esercita in continuità alla precedente autorizzazione, senza sostanziali modifiche di carattere normativo: violazione prescrivibile con presentazione dell'istanza di rinnovo all'AC e rilascio rinnovo da parte dell'AC c) Mancanza di autorizzazione per parti di impianto: prescrizione impartibile, con sospensione delle modifiche apportate e presentazione dell'istanza di autorizzazione all'AC	a) ---------- b) presentazione dell'istanza di rinnovo all'AC entro 15 gg, fissazione dei tempi per l'autorizzazione con l'Autorità Competente, coinvolta in fase di asseverazione c) Interruzione/sospensione immediata funzionamento parti di impianto non autorizzate (tempi tecnici per interruzione in sicurezza), presentazione istanza di autorizzazione all'AC entro 15 gg	
	artt. 272 - Mancata comunicazione	art. 279 comma 1 - arresto o ammenda	a) attività ricompresa tra le categorie soggette ad autorizzazione di carattere generale, per le quali non è necessaria una istruttoria: violazione prescrivibile con presentazione immediata domanda di adesione all'autorità competente	entro 48 ore	
	art. 269 comma 4 e 272 comma 2 - Superamento dei limiti all'emissione	art. 279 comma 2 - arresto o ammenda	Immediata analisi delle cause e presentazione di relazione comprensiva di accorgimenti tecnici volti a evitare che il fenomeno si ripresenti	15 gg	
	art. 269 comma 4 e 272 comma 2 - Violazione delle condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione	art. 279 comma 2 arresto o ammenda	Adozione di accorgimenti tecnici finalizzati all'adeguamento all'atto autorizzativo, da valutare in funzione dell'inosservanza riscontrata (es. adeguamento punti di prelievo, …)	congruente con la tipologia di intervento da eseguire	
	art. 269 comma 3 e 272 comma 1 - Mancata comunicazione di messa in esercizio	art. 279 comma 4 arresto o ammenda	Invio della comunicazione (nel caso la verifica sia eseguita tra la messa in esercizio e la messa a regime)	immediata	Se verificata dopo la messa a regime, la prescrizione è data sempre "ora per allora", in quanto la violazione si considera già superata
	art. 269 comma 6 - Mancata comunicazione risultati analitici a seguito della messa a regime dell'impianto	art. 279 comma 4 arresto o ammenda	Invio risultati analitici	immediata	Qualora mancassero i risultati delle analisi, si ricade nel caso della violazione delle prescrizioni dell'atto autorizzativo.

	Articolo violato	Articolo che prevede la sanzione	Contenuti prescrizione	Tempi di adeguamento	Note/Elementi da valutare con attenzione
AIA	Esercizio di attività in assenza di autorizzazione	29-quattordecies comma 1 1) Arresto o ammenda se non comporta attività con scarico di sostanze pericolose o gestione di rifiuti pericolosi 2 Arresto e ammenda se c'è scarico di sostanze pericolose, gestione di rifiuti pericolosi o esercizio dopo l'ordine di chiusura dell'installazione	Quando si tratta di impianto esistente in possesso delle autorizzazioni di settore p.es. AUA, 208, 216, ecc): Attuare modifiche alle modalità operative che consentano di assicurare che l'esercizio dell'attività avvenga al di sotto delle soglie previste per quella specifica categoria dalla normativa e nel rispetto delle autorizzazioni di settore possedute. Nel frattempo il gestore può richiedere l'autorizzazione.	immediata	Nel caso di nuova installazione priva di autorizzazione: la violazione non è prescrivibile, in quanto si tratta di esercizio abusivo. In questo caso è necessario chiedere la sospensione dell'attività.
	Violazione delle condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione, con riferimento a superamento di limiti e gestioni rifiuti	29-quattordecies comma 3: ammenda - superamento dei limiti non delle sostanze pericolose, gestione rifiuti non pericolosi comma 4 - Ammenda e arresto: Violazione delle condizioni e prescrizioni dell'autorizzazion e per scarico di sostanze pericolose, gestione rifiuti epricolosi, utilizzo di combustibili non autorizzati	Adozione di accorgimenti tecnici finalizzati all'adeguamento all'atto autorizzativo, da valutare in funzione dell'inosservanza riscontrata Si vedano anche le specifiche casistiche già commentate nel caso di violazioni relative a scarichi, emissioni in atmosfera e rifiuti	congruente con la tipologia di intervento da eseguire	
	Modifiche sostanziali in assenza di autorizzazione	29 quattordiecies comma 5 - arresto o ammenda	Riportare le condizioni di operatività dell'impianto a quelle autorizzate (p. es riduzione quantitativi, sospensione funzionamento nuove linee, disattivazioni parti di impianto, se possibile, ecc)	immediata	Nel caso di modifiche comportanti sicurezza e operatività complessiva dell'impianto, valutare le tempistiche di ripristino in funzione della specificità dell'impianto

3. PROPOSTE DI INTERVENTO/PRECISAZIONE NORMATIVA DA RIVOLGERE AGLI ORGANI ISTITUZIONALMENTE PREPOSTI

Dagli approfondimenti svolti nell'ambito delle attività demandate al gruppo di lavoro sono emerse alcune problematiche sulle quali, fermo restando la scelta di formulare (talvolta anche in via transitoria) indicazioni e orientamenti per gli enti del SNPA, si ritiene comunque auspicabile l'intervento di modifiche normative ad integrazione e/o precisazione delle disposizioni che regolano la procedura estintiva dei reati.

In particolare, si ritiene di formulare le seguenti proposte di intervento normativo:

1. Precisazioni relative al campo di applicazione della procedura estintiva con riguardo alle tipologie di reati. In particolare, individuazione delle contravvenzioni estinguibili in ragione della specie di pena prevista dal legislatore (pena edittale). Per sciogliere i dubbi interpretativi evidenziati nel precedente paragrafo 2 b) punto 1, si propone una modifica integrativa dell'art. 318 bis, rubricato "ambito di applicazione". In particolare si propone che dopo le parole "*le disposizioni della presente parte si applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previsto dal presente decreto*" siano aggiunte le parole "*punite con …*".

2. Introduzione di definizioni dei principali concetti utilizzati nella Parte VI-bis del D.Lgs. 152/06, con riguardo alla problematica del danno/pericolo concreto e attuale di danno ed all'ambito di applicazione della procedura estintiva tra cui:
   a) definizione del concetto di danno che preclude l'applicazione della procedura estintiva e precisazione dei parametri di "significatività" e "misurabilità" a cui attualmente fanno riferimento l'art. 300, D.lgs. 152/06 e l'art. 452-bis del C.P., che ha introdotto il nuovo delitto di inquinamento ambientale;
   b) definizione del concetto di "pericolo concreto e attuale" di danno, anche in contrapposizione al pericolo presunto o eventuale di danno, che stante il tenore dell'art. 318-ter, comma 3, D.Lgs 152/06[10], sembrerebbe non escludere l'applicabilità della procedura.

3. Precisazioni relative al campo di applicazione della procedura, tra cui:
   a) chiarimenti in ordine alla valenza del superamento dei limiti tabellari previsti per legge, con particolare riferimento alle sostanze pericolose (ovvero se dai superamenti, in quanto tali, si possa desumere la sussistenza di un pericolo concreto e attuale di danno, ancorché non necessariamente di danno ambientale tale da escludere la stessa applicabilità della procedura di estinzione);
   b) chiarimenti in ordine alla valenza della mancanza di autorizzazione nei casi di emissioni o scarichi di sostanze pericolose (ovvero se la mancanza del titolo, in quanto tale, implica la sussistenza di un pericolo concreto e attuale di danno);
   c) chiarimenti in ordine alle interrelazioni tra procedura di estinzione del reato e obblighi di bonifica di siti inquinati, laddove ricorressero i presupposti per l'attivazione di entrambe le procedure, al fine di evidenziare il rapporto tra superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) e/o concentrazioni soglia di rischio (CSR) e campo di applicazione della procedura estintiva con riguardo alla problematica del danno/pericolo concreto e attuale di danno.

[10] La citata disposizione infatti prevede *"Con la prescrizione, l'organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose*".

4. introduzione di disposizioni, anche procedurali, che chiariscano l'ente destinatario del gettito delle entrate derivanti dall'applicazione della procedura estintiva dei reati e la destinazione finale di tali risorse, anche a favore degli Enti che svolgono attività di controllo ambientale.

4. PROPOSTA DI PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI OSSERVATORIO E DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULL'APPLICAZIONE DELLA L. 68/2015

In considerazione della recente entrata in vigore della L. 68/15 e della complessità delle novità introdotte (sia sul fronte della procedura estintiva dei reati, che dell'introduzione delle nuove fattispecie di delitti ambientali), sono prevedibili, a livello nazionale, ulteriori sviluppi nelle letture interpretative e nelle prassi applicative delle nuove norme, nonché l'uscita dei primi pronunciamenti giurisprudenziali.
Visto l'elevato livello di coinvolgimento degli enti del SNPA nell'applicazione delle nuove norme, si ritiene opportuno proporre, quale attività d'interesse del sistema, la prosecuzione delle attività di osservatorio sull'applicazione della L. 68/15, nonché di raccolta e confronto delle migliori pratiche sviluppate nell'esperienza applicativa degli enti del SNPA.

In particolare, si ritiene utile proporre le realizzazione delle seguenti attività di sistema:

1) pubblicazione senza restrizioni di accesso ed aggiornamento costante della banca dati degli indirizzi con gli eventuali ulteriori documenti emessi dalle Procure di riferimento, dagli altri enti interessati nonché dagli enti del SNPA. La banca dati potrà inoltre costituire un punto di raccolta e riferimento a livello nazionale degli eventuali interventi normativi/regolamentari che dovessero essere emessi riguardo alla procedura estintiva dei reati ed altresì alle nuove fattispecie di delitti ambientali, nonché delle eventuali pronunce giurisprudenziali emesse in materia. Tale aggiornamento dovrebbe essere garantito tramite un impegno stabile di segnalazione della documentazione di interesse da parte degli enti del SNPA;
2) predisposizione di un aggiornamento semestrale riguardo alle evoluzioni del quadro normativo, degli indirizzi e della giurisprudenza emessa ed eventuale revisione degli indirizzi e degli orientamenti interpretativi per gli operatori del SNPA;
3) implementazione di un sistema periodico raccolta e di rilevamento delle prescrizioni emesse o asseverate dagli enti del SNPA, al fine di disporre di dati di sistema sull'applicazione della procedura estintiva dei reati e sull'accertamento dei nuovi delitti ambientali;
4) predisposizione di una rivalutazione semestrale delle indicazioni sulle prescrizioni-tipo, ampliamento della casistica delle fattispecie di reato esaminate e svolgimento di ulteriori approfondimenti in vista dello sviluppo progressivo dei criteri tecnici di valutazione del danno/pericolo concreto e attuale di danno per gli operatori del SNPA.

ALLEGATI:

A) RICOGNIZIONE E ANALISI DEI CONTENUTI DELLE LINEE GUIDA/CIRCOLARI APPLICATIVE EMESSE DALLE PROCURE DELLA REPUBBLICA, DAGLI ENTI DEL SNPA E DA ALTRI ENTI

B) TABELLE SINOTTICHE DEGLI INDIRIZZI EMERSI A LIVELLO NAZIONALE

C) RIEPILOGO DELLA PROCEDURA ESTINTIVA DEI REATI DI CUI ALLA PARTE VI-BIS DEL D.LGS. 152/2006

Doc. N. 1111/2

ALLEGATO 5

LEGAMBIENTE

Doc - 1111/2

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SULLE ATTIVITA' ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI
RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI
25 MAR. 2016
ARRIVO
Prot. N. 3466

Ecogiustizia è fatta

Il bilancio dei primi 8 mesi di applicazione della nuova legge sugli ecoreati in Italia

Tutti i numeri e le inchieste più significative

Roma, 22 marzo 2016

La legge n. 68 del 2015, che introduce nel nostro Codice penale il Titolo VI-bis dedicato ai delitti ambientali, comincia a dare i suoi frutti. Come emerge da questo dossier curato da Legambiente, grazie alla collaborazione del Corpo forestale dello Stato, del Comando Tutela Ambiente dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e delle Capitanerie di porto, **i primi 8 mesi di applicazione delle nuove norme stanno già dimostrando l'efficacia del nuovo sistema sanzionatorio.**

Sarà necessario, ovviamente, del tempo per verificare quanto sia cambiata, in profondità, la storia delle attività di prevenzione e repressione dei fenomeni d'illegalità ambientale nel nostro Paese. Ma le indicazioni contenute in questo primo bilancio consentono già oggi di affermare che l'impianto legislativo varato dal Parlamento il 19 maggio del 2015 ed entrato in vigore il 29 maggio, giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale, sta facendo davvero da spartiacque nel nostro Paese "in nome del popolo inquinato". Se fino a ieri, vale la pena ricordarlo, forze dell'ordine e autorità giudiziaria avevano a disposizione armi spuntate ed erano spesso costrette ad "arrampicarsi sugli specchi", contestando nei procedimenti giudiziari articoli e commi previsti per tutt'altro (dall'art. 434, il cosiddetto disastro innominato, al getto pericoloso di cose, piuttosto che l'insudiciamento delle colture o il danneggiamento di beni), oggi, finalmente, possono contare su delitti specifici da contestare, come l'**inquinamento** e il **disastro ambientale**, con limiti di pena adeguati che consentono **l'utilizzo di tecniche investigative efficaci** e **tempi di prescrizione raddoppiati**, com'è espressamente previsto dalla stessa legge 68, per evitare la certezza della prescrizione, invece che della pena.

All'inquinamento e al disastro ambientale si aggiungono altri quattro delitti (**morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento al controllo** e **omessa bonifica**); la previsione dei delitti colposi e una **lunga serie di aggravanti** - tra cui quelle contro l'ecomafia vera e propria e contro i pubblici funzionari corrotti - anche specificatamente poste a tutela della pubblica incolumità; misure molto drastiche come **la confisca dei beni, anche per equivalente, per gli inquinatori come già previsto per i mafiosi**; sanzioni severe contro **la responsabilità giuridica delle imprese**. Un elenco di delitti che peraltro non sostituisce o abroga il sistema sanzionatorio preesistente, a cominciare dai reati contravvenzionali contemplati principalmente nel d.lgs. 152/2006, il Codice dell'ambiente.

L'articolo 452 quater della legge 68, che disciplina il disastro ambientale, fa salvo il vecchio disastro innominato (art. 434 del Codice penale), utilizzato nel passato con alterne fortune per usare un eufemismo.

Accanto ai delitti, un ulteriore elemento di novità è rappresentato dall'introduzione della **parte Sesta bis del d.lgs. 152/2006 prevista per i reati ambientali contravvenzionali che non hanno arrecato danno o pericolo di danno** alle risorse ambientali, urbanistiche e paesaggistiche protette. Si tratta di norme che introducono (mutuandolo dalle procedure previste in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro) un meccanismo amministrativo di estinzione della pena per evitare il procedimento penale. Proprio **il ricorso al meccanismo delle prescrizioni si sta rivelando**, come emerge dalla lettura dei dati, **uno degli aspetti di più diffusa attuazione delle norme introdotte dalla legge 68/15, anche in considerazione della possibilità di una contestazione immediata.**

Delitti più gravi, come l'inquinamento o il disastro ambientale, comunque già applicati in questi primi 8 mesi di vigenza degli ecoreati, **richiedono lo sviluppo di indagini spesso delicate e complesse e daranno, molto probabilmente, esiti ancora più significativi nel prossimo futuro.**

Procedimenti amministrativi di estinzione della pena e inchieste penali più penetranti possono dunque rappresentare una **micidiale manovra a tenaglia di repressione contro gli inquinatori**, come già si racconta in queste pagine. E, soprattutto **determinano effetti preventivi, non misurabili in questa sede,** ma che Legambiente ha avuto già modo di osservare, soprattutto negli investimenti in materia di adeguamento alle norme ambientali degli impianti produttivi e di diffusione di attività formative nel mondo delle imprese sul nuovo sistema di tutela penale dell'ambiente.

La "riforma di civiltà", come l'ha più volta definita Legambiente durante i 21 anni di costante impegno associativo contro l'ecomafia e per l'ecogiustizia, acquisisce anche un significato particolare per il Paese, grazie al fatto che rappresenta il coronamento di un progetto di legge d'iniziativa parlamentare, circostanza tutt'altro che scontata, frutto dell'unificazione di tre testi presentati da Pd, M5s e Sel all'inizio della legislatura attuale. A gennaio 2016 delle 174 leggi approvate dall'inizio della legislatura solo il 20% risulta essere di iniziativa parlamentare (fonte Openpolis). Un passaggio doppiamente storico a difesa dell'ambiente, della salute e della parte sana dell'economia.

Per **completare una già straordinaria riforma** e **rendere ancora più incisiva l'azione di** prevenzione e contrasto dei fenomeni d'illegalità ambientale è necessario sviluppare

alcune iniziative specifiche e approvare ancora qualche altro strumento normativo. Ecco, in sintesi, **le 8 proposte di Legambiente**:

1) mettere in campo un'**azione di formazione sulla nuova legge per tutti gli attori del sistema di repressione dei reati ambientali** (forze dell'ordine e Capitanerie di porto, magistrati, ufficiali di polizia giudiziaria e tecnici delle Arpa, corpi di polizia municipale, direttori delle aree protette);
2) definire **linee guida nazionali per garantire una uniforme applicazione in tutto il Paese della parte Sesta bis del Codice ambientale**, quella che riguarda i reati minori che non rientrano tra i nuovi delitti ambientali previsti dalla legge 68, fino ad oggi non completamente garantita;
3) istituire un **Fondo nazionale presso il ministero dell'Ambiente in cui far confluire tutte le sanzioni pecuniarie previste per i reati minori** (dopo aver rispettato le prescrizioni, evitando il procedimento penale ed estinguendo così il reato) da utilizzare solo ed esclusivamente **per bonificare i siti orfani** sul modello del Superfund statunitense istituito nel 1980;
4) potenziare le attività d'indagine contro gli ecoreati attraverso la **costituzione di un corpo di polizia ambientale specializzato e sempre più strutturato sul territorio**, approfittando della definizione del decreto sull'accorpamento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri e utilizzando al meglio tutte le enormi competenze dimostrate sul campo fino ad oggi dagli investigatori dei due corpi;
5) procedere subito all'**approvazione definitiva del progetto di legge sul sistema delle Agenzie regionali protezione ambiente** calendarizzato in aula al Senato per il prossimo 5 aprile, dove giace ormai da più di due anni, che garantirebbe un miglioramento del sistema dei controlli pubblici in campo ambientale, uniformandoli su tutto il territorio nazionale;
6) approvare una legge efficace per lo **stop al consumo di suolo** e definire quanto prima nuove regole per procedere in modo più spedito all'**abbattimento degli ecomostri e delle costruzioni abusive** (a tal proposito va fermato il pericoloso Ddl Falanga, già approvato dal Senato e ora in discussione in Commissione giustizia della Camera, perché andrebbe in direzione opposta con l'unico effetto di fermare gli abbattimenti messi in campo in questi anni dalle Procure della Repubblica sul territorio nazionale);

7) calendarizzare in tempi brevi la discussione del provvedimento sulle **agromafie**, in corso di definizione dal gruppo di lavoro costituito del ministro della Giustizia Andrea Orlando e presieduto da Giancarlo Caselli;
8) lavorare per la definizione dei **delitti contro gli animali**, recuperando il lavoro che era stato fatto, sotto forma di emendamento, durante la fase di discussione della legge sugli ecoreati.

Si tratta di un pacchetto di misure e provvedimenti, attuabile in questa legislatura, che consentirebbe, a nostro avviso, dopo l'approvazione nello scorso anno della legge sugli ecoreati e del Collegato ambientale, di rafforzare in maniera significativa il quadro normativo a sostegno della riconversione ecologica del nostro Paese.

1. I numeri

Legambiente ha raccolto ed elaborato i dati relativi all'applicazione della legge 68 dal 29 maggio 2015 al 31 gennaio 2016 da parte delle forze dell'ordine (Corpo forestale dello Stato, Comando Tutela Ambiente dell'Arma dei carabinieri e Guardia di finanza) e Capitanerie di porto. Complessivamente in questo arco di tempo, a fronte di 4.718 controlli effettuati, sono stati contestati **947 reati penali e violazioni amministrative**, con **1.185 persone denunciate** e il **sequestro di 229 beni** per un **valore complessivo di quasi 24 milioni di euro**.

La prima frontiera di applicazione della nuova legge, di cui è possibile dare conto, è stata quella relativa all'applicazione della cosiddetta parte Sesta bis del Codice dell'ambiente: le prescrizioni hanno riguardato ben **774 reati contravvenzionali** (che non hanno comportato danni o pericolo di danno alle risorse ambientali, urbanistiche e paesaggistiche), con la denuncia di **948 persone**, **177 sequestri** per un valore di oltre **13 milioni di euro**.

Particolarmente significativo, in considerazione della gravità e della complessità delle inchieste da sviluppare e del tempo breve trascorso dall'entrata in vigore della legge, è il dato relativo ai casi di applicazione del delitto di **inquinamento ambientale** (art. 452 bis del Codice penale): sono stati ben **118**, con la denuncia di **156 persone** e **50 sequestri**, per un valore di oltre **10 milioni di euro**.

Sono da sottolineare anche le **30 contestazioni del delitto di disastro ambientale** (art. 452 quater) con la denuncia di 45 soggetti, gli **11 casi di impedimento al controllo** (art. 452

septies), i **12 casi di delitti colposi** (art. 452 quinques) e le **2 contestazioni del delitto di morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale** (art. 452 ter).

ATTIVITA' OPERATIVA IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE SUGLI ECOREATI N. 68/2015

	Controlli effettuati	Infrazioni accertate	Denunce	Sequestri	Valore sequestrato
Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)	**441**	**118**	**156**	**50**	**10.695.030**
Morte o lesione come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (art. 452-ter – c.p.)	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**
Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)	**29**	**30**	**45**	**1**	**0**
Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinques c.p.)	**33**	**12**	**22**	**1**	**0**
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**
Impedimento di controllo (art. 452-septies c.p.)	**10**	**11**	**14**	**0**	**0**
D. Lgs. 152/06 Parte Sesta-bis. Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia ambientale	**4.204**	**774***	**948**	**177**	**13.230.016**
Totale	**4.718**	**947**	**1.185**	**229**	**23.925.046**

Fonte: elaborazione Legambiente su dati di Corpo forestale dello Stato, Comando Tutela Ambiente dell'Arma dei carabinieri, Guardia di finanza e Capitanerie di porto (dal 29/5/2015 al 31/1/2016)
* Dato comprensivo degli illeciti amministrativi e penali

Il quadro complessivo dell'applicazione della legge 68 su scala regionale non contiene, in questo dossier, i dati della Guardia di finanza, la cui elaborazione si articola solo sul livello nazionale. Sulla base dei dati disponibili, dunque, il **Lazio** è la regione dove si è concentrato il più alto numero di contestazioni della legge 68, ben **134**, con il corollario di 121 denunce e 17 sequestri; subito dopo spicca la **Campania (95)**, dove si registra il maggior numero di persone denunciate, 137. Al terzo posto figura la **Toscana** (**73 ecoreati accertati**), seguita da **Umbria** (68), **Emilia Romagna** (67), **Puglia** (62), e **Lombardia** (58).
Il maggior numero di **sequestri** è stato riscontrato in Puglia (28), seguita dalla Calabria (25) e dalla Toscana (22).

ATTIVITA' OPERATIVA IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE SUGLI ECOREATI N. 68/2015

	Regione	Infrazioni accertate*	Denunce	Sequestri
1	Lazio	134	121	17
2	Campania	95	137	12
3	Toscana	73	108	22
4	Umbria	68	59	5
5	Emilia Romagna	67	81	8
6	Puglia	62	79	28
7	Lombardia	58	67	11
8	Molise	47	43	21
9	Abruzzo	40	77	10
10	Piemonte	40	59	8
11	Basilicata	38	30	5
12	Veneto	28	38	2
13	Calabria	23	29	25
14	Liguria	19	23	2
15	Sicilia	17	87	14
16	Marche	12	9	5
17	Valle d'Aosta	10	10	2
18	Sardegna	9	27	3
19	Trentino Alto Adige	9	11	0
20	Friuli Venezia Giulia	5	12	4

Fonte: elaborazione Legambiente su dati del Corpo forestale dello Stato, del Comando Tutela Ambiente dell'Arma dei carabinieri e delle Capitanerie di porto (29/5/2015 – 31/1/2016)
*Dato comprensivo degli illeciti amministrativi e penali

Numeri complessivi che dimostrano come la legge sia stata già metabolizzata da parte di tutte le forze dell'ordine e applicata in maniera significativa, con gradualità differente rispetto all'entità e alla valenza dei reati ambientali, su tutto il territorio nazionale. Rimane invece impossibile stabilire quanti potenziali ecocriminali siano stati messi in fuga da queste norme più stringenti, cioè dalla forza deterrente della nuova cornice penale.

Andando nel dettaglio delle singole forze dell'ordine (laddove i dati in nostro possesso ce lo consentono) in questi primi mesi di applicazione della nuova legge 68/15 (dal 29 maggio 2015 al 31 gennaio 2016):

- il **Corpo forestale dello Stato** ha effettuato 1.835 controlli che hanno portato all'accertamento di 427 ecoreati (354 nei confronti di soggetti identificati, 73 da soggetti ignoti), con 456 persone denunciate e al sequestro di 110 beni per un valore di oltre 5,5 milioni di euro. Rispetto al numero di accertamento per singolo delitto, 28 sono stati i casi di inquinamento ambientale (17 persone denunciate), 2 i casi di disastro ambientale (12 persone denunciate) e 11 di impedimento al controllo (14 persone denunciate), mentre sono state 201 le prescrizioni impartite secondo la Parte Sesta bis del Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006);

- il Comando Tutela Ambiente dell'Arma dei carabinieri, grazie ai suoi 29 Nuclei operativi ecologici (Noe) dislocati su tutto il territorio nazionale, ha condotto 773 controlli, di cui 208 riscontrati non conformi, denunciando penalmente 287 persone, impartendo 189 sanzioni penali e 40 sequestri (per un valore che supera i 7 milioni di euro). Sono 54 le persone segnalate in via amministrativa, con 86 sanzioni amministrative comminate per un totale di oltre 382mila euro. Nel dettaglio, i Noe che hanno rilevato più infrazioni penali sono stati quelli di Perugia (41), Pescara (27), Salerno (24), Roma e Cagliari (14), Catanzaro (12), Bologna e Campobasso (10);
- la **Guardia di finanza** ha contestato 25 volte la legge 68, denunciando 75 persone (57 per il delitto di inquinamento ambientale previsto dall'art. 452 bis) ed effettuando 22 sequestri di aree private per un valore di quasi 2,5 milioni di euro;
- le **Capitanerie di porto** sono state protagoniste di 45 contestazioni per i delitti previsti dalla legge 68 (compreso un caso di applicazione delle prescrizioni per reati contravvenzionali) e la denuncia di 63 persone, grazie soprattutto all'attività svolta in provincia di Salerno. Va sottolineata anche la contestazione di 2 casi del nuovo delitto di omessa bonifica (previsto dall'art. 452 terdecies).

2. Una prima analisi dell'applicazione della legge 68 per settore d'intervento

La lettura di questi primi 8 mesi di applicazione della legge 68 da parte delle forze dell'ordine e della magistratura consente di delineare anche una sorta di "classificazione" dei **settori più esposti alle pratiche illecite**.

È il caso della **depurazione**, dove ai controlli degli inquirenti si sono accompagnate negli ultimi mesi numerosissime violazioni della legge, con un alto ricorso alle prescrizioni. Su questo fronte si sono contraddistinte tutte le forze dell'ordine e sarebbe impossibile in questo lavoro citare tutti gli interventi in tal senso. Solo per fare qualche esempio, l'11 febbraio scorso è stata la Capitaneria di Porto di Salerno, coordinata dalla Procura salernitana, a sequestrare gli impianti di depurazione di Amalfi e Praiano (Salerno). Al centro dell'operazione il cattivo funzionamento dei due impianti con conseguente sversamento dei rifiuti direttamente in mare, nel cuore della Costiera Amalfitana, uno dei gioielli d'Italia.

Appena due giorni prima erano stati i carabinieri del Noe di Lecce a sequestrare l'impianto di depurazione delle acque reflue civili di Martina Franca, in provincia di Taranto.

Stesso scenario di impianti di depurazione fatiscenti o non funzionanti in Sicilia, dove solo tra Agrigento e Sciacca negli ultimi mesi sono stati messi i sigilli a 5 depuratori, a Ribera, Licata, Agrigento, Villaggio Mosè e, in ultimo, Cattolica Eraclea. A Tusa (Me) nel novembre 2015 sono stati gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sant'Agata Militello a intervenire sul depuratore locale, la cui gestione è risultata fuori legge. Da sottolineare che in questo caso subito dopo la scoperta e la decisione dei poliziotti di impartire le prescrizioni, i gestori si sono prontamente conformati a quanto prescritto.

A ottobre è stata, invece, la Capitaneria di Porto di Crotone a sequestrare tre depuratori sui 5 esistenti a Caccuri, provincia di Crotone, per gestione illegale. Durante le indagini è emerso il solito copione: le acque reflue urbane provenienti dalla rete fognaria cittadina facevano ingresso nei depuratori situati nelle località Campo, Rupe e Santa Rania ma non venivano sottoposte al previsto ciclo depurativo e finivano tal quali, attraverso dei bypass, direttamente nei corsi d'acqua o fossi naturali. Gli impianti di depurazione, infatti, non erano nemmeno serviti da energia elettrica e versavano in completo stato di abbandono e totalmente inefficienti, per cui sono stati posti sotto sequestro, con facoltà d'uso per essere ripristinati.

L'applicazione della legge 68 si è contraddistinta anche in diversi casi di **estrazione abusiva di sabbia e ghiaia** dai corsi d'acqua, da nord a sud passando per il centro. Continuando una lunga tradizione ecocriminale, l'alveo di molti fiumi, come il Po, continua a essere facile bersaglio da parte di imprese spregiudicate, sia in maniera completamente criminale che attraverso una gestione illegale delle autorizzazioni in possesso. Tra i casi più eclatanti scoperti di recente (novembre 2015), il saccheggio di sabbia e ghiaia dal greto del torrente Titerno, in provincia di Benevento, tanto da portare i finanzieri a contestare in questo caso l'inquinamento ambientale ex art. 452 bis. Diverse operazioni simili di prelievo abusivo nei corsi d'acqua e lungo i litorali costieri si sono comunque avute anche in Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e in Campania.

Passando alla **tipologia dei soggetti responsabili di reati ambientali** colpiti dalla legge 68, emerge in particolare la presenza di **ditte di trattamento e gestione di rifiuti**, che come ha ricordato anche l'ultima Relazione annuale (2015) della Direzione nazionale antimafia (Dna) troppe volte vengono smascherate in azioni illegali. Accanto a queste, non sono mancate

imprese di costruzioni, aziende vitivinicole, cooperative agricole, aziende zootecniche, aziende olearie, ditte specializzate in finiture metalliche e/o in carpenteria, laboratori di analisi, aziende produttrici di detersivi, di mobili, presidi ospedalieri.

Non c'è infatti alcun dubbio sulla natura squisitamente economica dei crimini ambientali, colpa di una parte, purtroppo significativa, di mondo produttivo tenacemente avvinta a vecchie e spregiudicate logiche illegali. Fin qui nulla di nuovo, come raccontiamo sin dagli anni Novanta nei nostri dossier e nelle diverse edizioni del Rapporto Ecomafia. Di nuovo c'è invece che questi pseudo-imprenditori adesso rischiano molto di più grazie alla legge 68, che agisce sia in termini repressivi che preventivi, alzando l'asticella dei rischi a cui va incontro chi decide di fare concorrenza sleale sul mercato, inquinando l'ambiente e minacciando la salute dei cittadini.

L'analisi complessiva delle attività repressive condotte grazie al nuovo quadro normativo mostra, come già accennato, che la legge 68 viene in ausilio degli inquirenti non solo rispetto ai sei nuovi delitti, ma anche nei casi di accertamento di **reati ambientali contravvenzionali ai sensi della Parte Sesta bis del D.lgs. 152/2006**, soprattutto nel campo della gestione dei rifiuti (su tutti l'art. 256 del Codice ambientale sulla gestione illegale di rifiuti).

In sostanza, il nuovo art. 318 bis prevede un procedimento amministrativo di estinzione della pena attraverso l'emanazione da parte delle autorità di controllo e repressione di prescrizioni da impartire ai responsabili (prescrizioni asseverate da parte dell'ente specializzato competente per materia, che solitamente è l'Agenzia regionale protezione ambiente). Lo scopo è sanare entro termini fissati gli illeciti (mettendosi in regola con la legislazione ambientale) e con il pagamento di una sanzione pecuniaria (stabilita in una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la stessa contravvenzione commessa) per evitare il procedimento penale ed estinguere così il reato. Questo procedimento amministrativo può comunque essere adottato solo per le ipotesi contravvenzionali in materia ambientale che non hanno comportato danni o pericolo di danni alle "risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette". Nessun procedimento amministrativo del genere, insomma, per i casi di inquinamento e disastro ambientale o altri delitti ambientali previsti dalla legge sugli ecoreati.

Il Corpo forestale dello Stato in questi primi mesi di applicazione della nuova normativa ha impartito ben 201 prescrizioni (79 delle quali già ottemperate entro i termini fissati), portando alla denuncia di 307 persone. Ma si tratta dello stesso indirizzo che il Comando

tutela ambiente dell'Arma dei carabinieri sta imprimendo alla propria azione in materia di contrasto agli ecocrimini.

Senza avere ancora statistiche dettagliate ufficiali, l'analisi empirica mostra in maniera evidente come **nella maggior parte dei casi le aziende alle quali sono state comminate le prescrizioni adempiono, entro i termini, a quanto loro prescritto**: ne beneficia l'ambiente, con la messa in regola della condotta incriminata (evitando per il futuro l'eventuale pregiudizio) e ne beneficia anche il sistema di amministrazione della giustizia, avendo evitato i tempi lunghi di procedimenti penali che, spesso, nonostante il dispendio di risorse sono costretti a cedere il passo alle ravvicinate prescrizioni.

Non mancano però i casi in cui le prescrizioni non vengono rispettate (oppure vengono rispettate oltre fuori tempo massimo), sintomo evidente di azioni criminali deliberate e ponderate, che quindi giustificano l'intervento tempestivo e deciso dell'Autorità giudiziaria per dare seguito al procedimento penale. Dopo aver dato all'azienda una *chance* di mettersi in regola, la scelta della perseveranza ecocriminale apre, giustamente, le porte al giudizio penale, dunque.

3. Le principali inchieste contro gli ecoreati in Italia (29 maggio 2015 - 31 gennaio 2016)

Come emerge da questo primo dossier di Legambiente, pur nella consapevolezza delle difficoltà ancora da superare, la legge 68 del 2015 sta già dando un contributo importante perché l'Italia possa diventare un paese più moderno e giusto, che persegue a muso duro gli ecocriminali, prendendosi cura in maniera adeguata della bellezza e salubrità dei territori e, allo stesso tempo, delle imprese che da sempre operano correttamente e responsabilmente verso la collettività. La legge 68 vuole infatti tutelare, oltre l'ambiente, le imprese sane, soprattutto quelle più innovative e di qualità, vittime privilegiate della concorrenza sleale di imprenditori senza scrupoli ed ecomafiosi.

Le inchieste più significative, che raccontiamo nell'ultima parte di questo dossier, spiegano ancora meglio dei numeri come si stiano profilando tempi duri per ecofurbi ed ecocriminali, nella speranza che molti di questi decidano una volta per tutte di stare dalla parte della legge fino in fondo. La forza deterrente, seppure impossibile da *pesare* statisticamente, è infatti la vera cifra qualitativa di questo provvedimento normativo. In una logica squisitamente economica, i costi - misurati in termini di rischi penali ed economici di dover far fronte alla

severità della nuova legge - oggi pesano più dei profitti attesi. Ed è con questo nuovo quadro sanzionatorio che le aziende, soprattutto quelle più disinvolte, sono oggi costrette a misurarsi. □ solo l'inizio, l'Italia ne è testimone. Ed è già tempo di scrivere un'altra storia.

Corpo forestale dello Stato

- Il 17 giugno 2015 gli agenti del Corpo forestale dello Stato hanno scoperto nell'area ex Pozzi di Calvi Risorta (Caserta) una mega discarica abusiva, una delle più grandi mai scoperte in Europa, su un'area di circa 25 ettari, ospitante qualcosa come 2 milioni di metri cubi di rifiuti, anche pericolosi. Sono oltre dieci le persone, in particolare proprietari dei terreni, iscritti nel registro degli indagati, che dovranno rispondere del reato di disastro ambientale e omessa bonifica.
- Il 30 luglio 2015 il Comando Stazione Forestale di Ortona ha posto sotto sequestro un'area di circa 13.000 mq in contrada Venna di Tollo (Ch), dove sin dalla metà degli anni '90 sono stoccati rifiuti speciali illecitamente arrivati da varie regioni del Nord Italia. Rifiuti in parte interrati su un'area di circa 7.000 mq ed in parte stoccati *provvisoriamente* in diversi big-bags accatastati all'interno di due capannoni. Quattro le persone deferiti all'Autorità giudiziaria per una serie di reati, tra cui anche il nuovo delitto di inquinamento ambientale (ex art. 452 bis del codice penale).
- Il 23 novembre 2015 il Corpo forestale dello Stato ha posto sotto sequestro il depuratore comunale di Fagnano Castello, situato in località Rondinelle, in provincia di Cosenza. Le indagini hanno accertato le condizioni di assoluta fatiscenza dell'impianto, non funzionante da anni, privo di energia elettrica e in totale stato di abbandono: i liquami accumulati venivano sparsi sul terreno riversandosi poi nel vallone "Cannatello". L'impianto è stato trovato colmo di fanghi di depurazione mai smaltiti. Due le persone denunciate all'Autorità Giudiziaria per gestione illecita dei rifiuti, sversamento di liquami sul suolo, inquinamento di corsi d'acqua; ai due denunciati sono state impartite le prescrizioni previste dalla legge 68.
- Il 27 novembre 2015 il Corpo forestale dello Stato ha posto sotto sequestro l'area dell'ex stabilimento della Legnochimica (da tempo in liquidazione) in contrada Lecco a Rende (Cs), estesa per circa 90.000 mq. Sotto i sigilli sono finiti 15 pozzi situati nella zona, alcuni dei quali usati a scopo irriguo e altri utilizzati da alcuni allevamenti di bestiame. Il provvedimento si è reso necessario poiché la falda acquifera, come emerso dalle consulenze tecniche, è risultata fortemente inquinata

da metalli pesanti. L'area, mai bonificata, è stata negli anni oggetto di incendi dolosi che hanno causato le proteste della popolazione locale per l'inquinamento che ne è scaturito. Al liquidatore viene contestato il delitto di omessa bonifica e di inquinamento ambientale.

- Il 2 dicembre 2015 il Corpo forestale dello Stato ha concluso un'indagine sul funzionamento del sistema di depurazione nella zona di Chieti Scalo, denominata "Panta Rei". Le analisi effettuate dall'Arpa hanno confermato la presenza di un refluo inquinato, con superamento di diversi parametri tabellari, tra i quali i fenoli. Tra i reati contestati il disastro ambientale previsto dalla legge 68.

Comando tutela ambiente dell'Arma dei Carabinieri

Noe di Roma

- Il 19 gennaio 2016 sono stati sequestrati due impianti di trattamento rifiuti, insediati a Roccasecca e a Colfelice, per la presenza di valori oltre soglia di metalli pesanti riscontrati nella falda acquifera. Tra i reati ipotizzati anche quello di inquinamento ambientale (art. 452 bis del codice penale).
- Il proprietario di un'area di circa 1.200 metri quadrati è stato denunciato per deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi e l'area posta sotto sequestro; allo stesso sono state impartite le prescrizioni previste dalla legge 68.
- Il legale rappresentante di un'azienda vinicola è stato denunciato per scarico di acque reflue in assenza di autorizzazione, oltre allo stoccaggio di rifiuti pericolosi oltre i limiti consentiti dall'autorizzazione in possesso. Sono state anche imposte le prescrizioni ex art. 318 bis previste dalla legge 68.
- Tre persone sono stare denunciate anche per inquinamento ambientale (art. 452 bis del codice penale) per l'estrazione abusiva di circa 74 mila metri cubi di materiale in assenza di autorizzazione, comportando la modifica irreversibile di un'area di circa 3mila metri quadrati.

Noe di Firenze

- I legali rappresentanti di due società che gestivano due impianti di depurazione di reflui civili sono stati denunciati per deposito incontrollato di rifiuti speciali; agli

stessi sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis, successivamente ottemperate entro i termini concessi.

- Il legale rappresentante di una società di gestione di rifiuti è stato denunciato per deposito incontrollato di rifiuti e sottoposto alle prescrizioni ex art. 318 bis. Accertata la loro ottemperanza il denunciato è stato ammesso al pagamento di euro 6.500 per l'estinzione del reato.
- Il legale rappresentante di una ditta specializzata nel trattamento dei rifiuti è stato denunciato per stoccaggio in difformità rispetto a quanto previsto dall'autorizzazione della Provincia. Allo stesso sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis, rispettate entro i termini fissati (con pagamento della sanzione) per l'estinzione del reato.

Noe di Grosseto

- Il legale rappresentante di una società di trattamento di rifiuti è stato denunciato per abbandono di rifiuti liquidi e per aver violato le prescrizioni dell'Autorizzazione integrata ambientale; gli sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis, ottemperate entro i limiti fissati con pagamento della sanzione per l'estinzione del reato.
- Il proprietario di una ditta di trattamento di rifiuti è stato denunciato per gestione illegale e gli sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis, non ancora ottemperate (al momento in cui si scrive, ndr).
- Il proprietario di una azienda vitivinicola è stato denunciato per aver violato l'Autorizzazione integrata ambientale (Aia) ed è stato sottoposto alle prescrizioni ex art. 318 bis, prontamente ottemperate con pagamento della sanzione per l'estinzione del reato.
- I legali rappresentanti di una società operante nel settore nautico sono stati denunciati per deposito incontrollato di rifiuti e gli sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis; dopo che queste ultime non sono state ottemperate, i militari ne hanno dato comunicazione all'Autorità Giudiziaria per l'avvio del procedimento penale.

Noe di Perugia

- Due soggetti sono stati denunciati per gestione illecita di rifiuti pericolosi e gli sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis. Non essendo state, queste ultime,

ottemperate entro i termini fissati, ne è stata data comunicazione all'autorità giudiziaria.

- I legali rappresentanti di quattro società operanti nel settore dei rifiuti sono stati denunciati per violazione dei limiti tabellari imposti per le emissioni in atmosfera; per tale ragione gli sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis (prontamente rispettate).
- I legali rappresentanti di quattro società sono stati denunciati per aver operato in assenza dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera; contestualmente sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis.
- I legali rappresentanti di cinque società sono stati denunciati per deposito incontrollato di rifiuti; contestualmente ai cinque sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis, ottemperate da quattro società, mentre per una ditta si è aperta la procedura per inottemperanza chiamando in causa l'Autorità giudiziaria.
- Il proprietario di una società è stato denunciato per aver operato in assenza di autorizzazione per le emissioni in atmosfera; allo stesso sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis, successivamente ottemperate nei termini fissati.

Noe di Cagliari

- Il legale rappresentante e il direttore tecnico di un impianto di trattamento di rifiuti plastici sono stati denunciati per violazioni nella gestione degli impianti; con tale accusa sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis, poi ottemperate entro i limiti stabiliti (con pagamento dell'ammenda) per l'estinzione del reato.
- Il titolare di una officina meccanica è stato denunciato per gestione illegale di rifiuti pericolosi; allo stesso sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis, ottemperate entro i limiti fissati (con pagamento dell'ammenda) per l'estinzione del reato.
- Il proprietario e il gestore di un impianto di produzione di calcestruzzo sono stati denunciati per deposito incontrollato di rifiuti, per scarico di acque reflue non autorizzate e "per aver versato in atmosfera cose atte ad imbrattare e molestare (soprattutto polveri originate dalle operazioni di carico dei silos)"; a entrambi sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis, ottemperate entro i termini fissati.
- I gestori di una società di recupero di rifiuti pericolosi sono stati denunciati per gestione irregolare e gli sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis, successivamente ottemperate entro i tempi fissati.

- I gestori di un impianto di depurazione sono stati denunciati per irregolarità alle disposizioni del Dlgs 152/2006; agli stessi sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis, ottemperate entro i limiti fissati. Non essendo stata pagata l'ammenda, ne è stata data comunicazione all'Autorità giudiziaria.
- Il titolare di un'azienda olearia è stato denunciato per gestione non autorizzata di rifiuti speciali non pericolosi; allo stesso sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis e si è in attesa di verificarne l'adempimento.
- Il gestore di un impianto di depurazione è stato denunciato per stoccaggio non autorizzato di rifiuti speciali; gli sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis e si è in attesa di verificarne l'adempimento.

Noe di Sassari

- L'amministratore unico di un impianto di recupero di rifiuti è stato denunciato per violazione dell'Autorizzazione integrata ambientale (Aia); gli sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis e si è in attesa di verificarne l'adempimento.

Noe di Ancona

- I legali rappresentanti di una società sono stati denunciati per gestione non autorizzata, deposito incontrollato e getto pericoloso di rifiuti speciali; sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis, successivamente ottemperate entro i tempi fissati.
- Il legale rappresentante di una cooperativa agricola è stato denunciato per deposito incontrollate di rifiuti speciali; sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis, successivamente ottemperate entro i tempi fissati.
- Il legale rappresentante di una azienda agricola è stato denunciato per esercizio dell'attività in assenza dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue; sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis, successivamente ottemperate entro i tempi fissati.

Noe di Pescara

- I legali rappresentanti di 17 società sono stati denunciati per irregolarità riguardanti in particolare le emissioni in atmosfera e la gestione illecita di rifiuti; sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis e si è in attesa di verificarne l'adempimento.

Noe di Campobasso

- Il titolare di una società è stato denunciato per stoccaggio illecito di rifiuti speciali pericolosi oltre i limiti temporali previsti e per aver esercitato le attività aziendali in assenza della prescritta autorizzazione alle emissioni in atmosfera; contestualmente sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis, successivamente ottemperate entro i termini fissati.
- Due persone sono state denunciate per stoccaggio non autorizzato di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee); sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis e si è in attesa di verificarne l'adempimento.

Noe di Brescia

- Il titolare di un'azienda vitivinicola è stato denunciato per aver attivato uno scarico di acque in assenza di autorizzazione; contestualmente sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis e si è in attesa di verificarne l'adempimento.
- Il legale rappresentante di un oleificio è stato denunciato per aver operato in assenza della prescritta autorizzazione alle emissioni in atmosfera; contestualmente sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis e si è in attesa di verificarne l'adempimento.

Noe di Genova

- Su 83 controlli effettuati presso frantoi, sansifici, cantine vinicole, cantieri edili e impianti di trattamento rifiuti i militari hanno accertato 8 reati alla normativa ambientale prevista dal Codice dell'Ambiente, provvedendo a impartire ad altrettanti soggetti, legali rappresentanti di aziende, le prescrizioni ex art. 318 bis.

Noe di Alessandria

- Il legale rappresentante di una società specializzata in finiture in metallo è stato denunciato per aver realizzato un deposito incontrollato di rifiuti; contestualmente

sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis e si è in attesa di verificarne l'adempimento.

Noe di Trento

- I legali rappresentanti di due società operanti nel settore del recupero dei rifiuti sono stati denunciati per inosservanza alle disposizioni contenute nell'atto di autorizzazione a svolgere l'attività; contestualmente sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis.
- Due persone sono state denunciate per incenerimento illecito di rifiuti; contestualmente sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis.

Noe di Udine

- Il legale rappresentante di una società operante nel settore analitico è stato denunciato per non aver recuperato o smaltito correttamente i prodotti chimici scaduti giacenti nel proprio magazzino; contestualmente gli sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis.
- Il legale rappresentante di una società specializzata nella fornitura di materiali da costruzione e il legale rappresentante di una società edile sono stati denunciati per gestione di rifiuti in ambito transfrontaliero in assenza di autorizzazioni; contestualmente, ai due sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis.
- I legali rappresentanti di due società sono stati denunciati per aver gestito rifiuti inerti in assenza delle autorizzazioni richieste; contestualmente sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis.
- I legali rappresentanti di tre società sono stati denunciati per gestione di rifiuti costituiti da indumenti usati in assenza di autorizzazioni; contestualmente sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis.
- Il legale rappresentante di una società operante nel settore della carpenteria metallica è stato denunciato per aver installato e attivato un impianto di granigliatura in assenza di autorizzazioni; contestualmente sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis.

Noe di Venezia

- Il legale rappresentante di un frantoio è stato denunciato per aver superato i limiti temporali per il deposito temporaneo di rifiuti; contestualmente sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis.

Noe di Bologna

- Il rappresentante di una società è stato denunciato per aver attivato tre impianti in assenza delle autorizzazione alle emissioni in atmosfera previste dal Codice dell'Ambiente; contestualmente sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis.
- Il titolare di una azienda operante nel settore del trasporto dei rifiuti, in concorso con i legali rappresentanti dell'azienda che li produceva, è stato denunciato per gestione illecita; contestualmente sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis, non ottemperate nei limiti previsti.
- Il titolare di una azienda operante nel settore dei rifiuti è stato denunciato per gestione illecita; contestualmente, sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis.
- Il titolare di una azienda operante nel settore dei rifiuti è stato denunciato per gestione illecita e per violazione delle disposizioni sulla tenuta degli impianti; contestualmente sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis, non ottemperate nei limiti previsti.
- Il titolare di una azienda operante nel settore dei rifiuti è stato denunciato per gestione illecita e per violazioni alle disposizioni previste dall'Autorizzazione Integrata Ambientale; contestualmente sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis, non ottemperate nei limiti previsti.
- Il titolare di una società a cui era stata affidata la gestione di rifiuti di una stazione ecologica comunale è stato denunciato per violazioni al Codice dell'Ambiente; contestualmente sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis, successivamente ottemperate nei limiti previsti.
- Il titolare di una azienda operante nel settore dei detersivi è stato denunciato per aver violato i limiti tabellari relativi alle emissioni in atmosfera; contestualmente sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis.

Noe di Treviso

- Il titolare di una azienda operante nel settore della produzione di mobili è stato denunciato per superamento dei limiti tabellari per le emissioni in atmosfera; contestualmente sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis.
- Il titolare di un impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi costituiti da plastica e carta è stato denunciato per gestione illecita; contestualmente sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis, non ottemperate entro i limiti prescritti.
- Il titolare di una impresa produttrice di bitume è stato denunciato per gestione illecita di rifiuti; contestualmente sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis.

Noe di Napoli

- Il **29 luglio 2015** i Carabinieri del Noe, insieme al personale dell'Ente Parco fiume Sarno, hanno accertato all'interno del canale che sfocia nel Sarno ingenti quantitativi di rifiuti di ogni tipo, comprese sostanze oleose, sedimenti e fanghi industriali e di depurazione. Tra i reati contestati anche l'inquinamento ambientale secondo l'art. 452 bis del codice penale.

Noe di Caserta

- Il **29 settembre 2015** i carabinieri del Noe, in collaborazione con l'Arpac, hanno accertato presso gli ospedali «Moscati» di Aversa e il presidio ospedaliero di Marcianise una lunga serie di violazioni. Le illegalità hanno riguardato principalmente lo scarico dei reflui particolarmente inquinanti direttamente nella rete fognaria senza i trattamenti previsti dalla legge. Con questa accusa, gli inquirenti hanno impartito ai responsabili delle due strutture sanitarie le prescrizioni previste dalla legge 68/15.
- Il titolare di una officina meccanica è stato denunciato per aver operato in assenza dell'autorizzazione richiesta per le emissioni in atmosfera; contestualmente sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis.
- Il titolare di un'azienda zootecnica è stato denunciato per gestione illegale dei reflui; contestualmente sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis.

Noe di Potenza

- Il titolare di un opificio dedito alla produzione di olio di oliva è stato denunciato per aver attivato uno scarico di acque in assenza di autorizzazione e per aver operato in assenza della preventiva comunicazione relativa alle emissioni in atmosfera; contestualmente sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis.

Noe di Catanzaro

- I titolari di quattro aziende vinicole sono stati denunciati per gestione illegale dei rifiuti; contestualmente sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis.
- Il titolare di una società di gestione di rifiuti è stato denunciato per aver adibito un ex campo sportivo allo stoccaggio temporaneo di rifiuti solidi urbani; contestualmente sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis, successivamente ottemperate entro i limiti di tempo prescritti.
- Il titolare di una società di gestione di rifiuti è stato denunciato per aver adibito un parcheggio destinato ai mezzi per la raccolta di Rsu allo stoccaggio temporaneo di rifiuti differenziati e indifferenziati; contestualmente sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis.

Noe di Lecce

- L'amministratore unico della ditta brindisina è stato denunciato per gestione illecita di rifiuti ed è stato disposto il sequestro di un'area di 300 mq, dove era stati depositati in maniera incontrollata rifiuti speciali. Contestualmente i militari hanno disposto le prescrizioni al fine di imporre lo smaltimento regolare dei rifiuti stoccati.

Noe di Palermo

- Il legale rappresentante di un impianto di recupero di rifiuti è stato denunciato per inosservanza dei limiti quantitativi di messa in riserva e per le modalità di conduzione dell'impianto (in difformità rispetto al progetto autorizzato); contestualmente sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis.

Guardia di finanza

- Il 28 agosto 2015 la Guardia di finanza ha sequestrato nel comune di San Gillo, provincia di Torino, 450 tonnellate di rifiuti, anche pericolosi, in un capannone

industriale abbandonato. Ai proprietari del sito sono state comminate le prescrizioni previste dalla legge 68/15.

- Il 6 novembre 2015 la Guardia di finanza ha sottoposto a sequestro tre aree a ridosso del torrente Titerno, nelle località di Madonna delle Grazie di Faicchio e Cannaulino, in provincia di Benevento, per un totale di 60.000 metri quadrati. Le indagini hanno smascherato operazioni di prelievo abusivo di materiali inerti (sabbia, ghiaia e pietrisco) nel greto e a ridosso delle sponde del fiume, fino ad una profondità di oltre 6 metri. Insieme all'area sono finiti sotto sequestro anche gli impianti e i mezzi meccanici utilizzati per l'estrazione e il trasporto di materiale, mentre sei sono state le persone denunciate. Il valore complessivo dei beni sottoposti a sequestro ammonta a circa 1 milione di euro. Lo sbancamento abusivo veniva ricolmato con materiale di scarto e rifiuti speciali, causando danni all'ecosistema fluviale del Titerno, alterandone le sponde e determinando un abbassamento dell'alveo che rischiava di esporre le zone circostanti al rischio inondazione. Tra i reati contestati anche l'inquinamento ambientale (art. 452 del codice penale).
- Il 7 gennaio 2016 la Guardia di finanza ha scoperto una discarica abusiva nella zona industriale di Borgaro Torinese, nell'area metropolitana di Torino, composta da circa 240 tonnellate di rifiuti speciali, tra cui 6 tonnellate di prodotti chimici e oli esausti. Ai due i titolari della società coinvolti è stata contestata la gestione illegale di rifiuti e sono state impartite le prescrizioni ex art. 318 bis.
- Il 29 febbraio 2016 la Guardia di finanza ha sequestrato un'intera area industriale di 20 mila metri quadrati tra i comuni di Sarzana e Castelnuovo Magra, in provincia di La Spezia, al cui interno sono state rinvenute circa 13 tonnellate di rifiuti speciali, tra cui anche fibre di amianto. Ai due titolari dell'area è stato imposto di provvedere alla messa in sicurezza e alla bonifica dei luoghi in ottemperanza alla legge 68/15.

Capitanerie di porto

- Il 30 giugno 2015 la Capitaneria di porto di Manfredonia ha sequestrato il depuratore locale perché le acque reflue finivano senza trattamento direttamente in mare, circostanza ben visibile dalle schiume presenti nello scarico finale. Tra i reati contestati l'art. 452 bis del codice penale, ossia l'inquinamento ambientale previsto dalla legge 68/2015.

- Il 30 settembre 2015 la Capitaneria di porto di Napoli ha portato a termine l'operazione denominata "Miglio d'oro" tra i comuni di Torre del Greco ed Ercolano con il sequestro di un'area di circa 10.000 mq, illecitamente destinata allo stoccaggio di rifiuti industriali. Quindici le persone denunciate all'Autorità giudiziaria per un lungo elenco di reati ambientali, tra cui l'inquinamento ambientale (art. 452 bis del codice penale); allo stesso tempo ai denunciati sono state impartite le prescrizioni (ottemperate entro i termini fissati) ai sensi della parte sesta bis della legge 68/15.
- Il 22 novembre 2015 la Capitaneria di porto di Napoli ha provveduto al sequestro di 4 allevamenti zootecnici su un'area agricola di 400 chilometri quadrati che si estende tra Eboli, Altavilla Silentina e Albanella con l'accusa di inquinamento dei fiumi Sele e Calore. I maggiori illeciti sono stati riscontrati nella gestione dei reflui e dei rifiuti che finivano nei terreni senza alcun tipo di trattamento. Gli allevatori sono stati denunciati per smaltimento abusivo di rifiuti speciali, realizzazione di scarichi abusivi di acque reflue e modifica dello stato dei luoghi sottoposti a vincolo paesaggistico. Sono state emesse a carico degli allevatori le prescrizioni ex legge 68/15 con lo scopo di eliminare in tempi brevi tutte le condotte illecite.
- Il 1 dicembre 2015 la Capitaneria di porto, insieme all'Agenzia delle dogane di Napoli, ha sequestrato beni per un totale di 240 milioni di euro nei confronti della società Kuwait Petroleum Italia, nell'ambito dell'operazione denominata "Terra pulita". Otto le persone indagate per lo stoccaggio illecito di ingenti volumi di rifiuti pericolosi (42mila metri cubi di acque oleose) e il loro successivo smaltimento illecito. Per il Gip che ha firmato il sequestro la gestione era "in palese violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione ambientale". Alla società, che ha respinto ogni addebito, sono state impartite le prescrizioni previste dalla legge 68 al fine di sanare gli illeciti di carattere contravvenzionale.

Polizia di Stato

- Il 28 ottobre 2015 gli agenti del Commissariato di Polizia di Sant'Agata Militello hanno posto sotto sequestro rifiuti speciali pericolosi e non, prodotti da un cantiere nautico nel comune di Torrenova (Me) privo di autorizzazioni ambientali. Due le persone denunciate, a cui sono state impartite le prescrizioni prevista dalla legge 68/15.

- Il 5 novembre 2015 la Polizia di Stato ha condotto un blitz sulla gestione del depuratore di Tusa (Me), privo di autorizzazione (l'ultima risaliva al 1998). La vasca di decantazione (detta imhoff), che avrebbe dovuto fornire un primo trattamento al refluo, non era nemmeno collegata alla condotta fognaria e risultava così inutilizzata da tempo. I reflui venivano scaricati direttamente sul suolo, per poi confluire nel sottostante torrente Cicero. Gli agenti, in attesa di conoscere lo stato della contaminazione prodotta, hanno impartito ai gestori dell'impianto le prescrizioni secondo quanto previsto dalla legge 68/15.

Operazioni interforze

- Il 10 dicembre 2015 un'operazione congiunta del Corpo forestale dello Stato e della Guardia di finanza, coordinata dalla Dia e denominata "Terra nostra", ha portato al sequestro di due impianti di produzione di energia da biomasse presenti in provincia di Cagliari, una a Decimoputzu e l'altra a Guspini. Sequestrati gli impianti ma anche beni e conti correnti riconducibili agli amministratori che nel corso del tempo si sono susseguiti alla guida della società, per complessivi 8 milioni di euro. Dalle indagini sarebbe emerso l'irregolare raccolta, trasporto e smaltimento dei residui della produzione di biogas con il conseguente sversamento incontrollato e continuo su terreni agricoli. I reati ipotizzati sono truffa aggravata, raccolta, trasporto e smaltimento illecito di rifiuti, abusi edilizi e disastro ambientale (art. 452 quater della legge 68/15).
- Il 14 gennaio 2016 il Corpo forestale dello Stato e la Capitaneria di porto hanno sequestrato presso il molo Fornelli a La Spezia l'area di cantiere, dove al momento erano in corso le operazioni di dragaggio nello specchio d'acqua antistante. Tra i reati contestati anche l'inquinamento ambientale (art. 452 bis del codice penale).

ALLEGATO 6

SENATO DELLA
CAMERA DEI DEPUTATI
TE COMMISSIONE AL CICLO DEI
IENTALI ED ILLECITI CORRELATI
13 FEB. 2017
ARRIVO
565

46170/16

Doc. N. 1729/1

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

CAMERA DI CONSIGLIO
DEL 21/09/2016

Sent. n. sez.
1932/2016

REGISTRO GENERALE
N.10094/2016

Composta da:

GIOVANNI AMOROSO - Presidente -
LUCA RAMACCI - Rel. Consigliere -
ELISABETTA ROSI
ANGELO MATTEO SOCCI
GIOVANNI LIBERATI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI LA SPEZIA
nei confronti di:

SIMONELLI FABRIZIO nato il 05/10/1967 a LA SPEZIA

avverso la sentenza del 22/01/2016 del TRIB. LIBERTA' di LA SPEZIA

sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI;
lette/sentite le conclusioni del PG *L. D.ssa che ha concluso in il rigetto del ricorso.*

Udit i difensor Avv.;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale della Spezia, con ordinanza del 22/1/2016 ha accolto l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in data 29/12/2015 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale ed avente ad oggetto una porzione di fondale ed un cantiere, ipotizzandosi, a carico di **Fabrizio SIMONELLI**, progettista e direttore dei lavori di dragaggio del «molo Garibaldi» e del «molo Fornelli», il reato di inquinamento ambientale di cui all'art. 452-*bis* cod. pen., concretatosi nell'avere omesso di rispettare le norme progettuali, provocando dispersione di sedimenti nelle acque circostanti, conseguente trasporto degli inquinanti in essi contenuti (idrocarburi e metalli pesanti) e tali da cagionare un deterioramento ed una compromissione significativa delle acque del golfo di La Spezia.

Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2. Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione dell'art. 321 cod. proc. pen. in relazione all'art. 452-*bis* cod. pen., osservando che il Tribunale ha riconosciuto l'astratta configurabilità, nella fattispecie, degli elementi costitutivi del reato oggetto della provvisoria incolpazione, fatta eccezione per il deterioramento significativo delle acque, che ha invece escluso con giudizio che, secondo il Pubblico Ministero ricorrente, avrebbe travalicato l'ambito della limitata cognizione attribuita al giudice del riesame, sconfinando in un pieno giudizio di merito.

Aggiunge che le valutazioni effettuate dal Tribunale, avuto riguardo agli esiti delle indagini in corso, sarebbero comunque in contrasto con quanto stabilito dall'art. 452-*bis* cod. pen. ed, inoltre, che i giudici del riesame, sempre sulla base di quanto accertato, avrebbero in ogni caso potuto qualificare diversamente i fatti come delitto tentato o, al più, come contravvenzione in relazione all'art. 674 cod. pen.

Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.

Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, ha invece concluso per il rigetto del ricorso.

In data 20/9/2016 la parte offesa Legambiente Onlus, tramite il proprio difensore, depositava memoria difensiva a sostegno delle proprie ragioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati.

Va premesso che la vicenda in esame, per quanto è dato rilevare dal ricorso e dall'ordinanza impugnata, unici atti ai quali questa Corte ha accesso, è caratterizzata dalle seguenti principali scansioni fattuali.

Nell'ambito di operazioni di dragaggio, finalizzate all'attuazione di un progetto di bonifica dei fondali dei moli «Fornelli» e «Garibaldi», la ditta incaricata, come documentato da diverse annotazioni del Corpo Forestale e della Capitaneria di Porto, avrebbe violato palesemente le prescrizioni progettuali, le quali prevedevano particolari accorgimenti per limitare l'intorbidimento delle acque, quali la presenza di una vasca d'acqua a bordo della draga per poter lavare la benna prima di ogni immersione e la predisposizione di un sistema di conterminazione per evitare la dispersione della torbidità nelle acque circostanti, costituito da elementi galleggianti in poliuretano (panne) ai quali sono fissati elementi verticali in poliestere resinato (gonne), che scendono verso il fondo al quale devono essere solidarizzati. Le gonne, inoltre, dovevano essere giuntate tra loro con nastro in polipropilene e trattenute al fondo con ancore piombi e, in caso di rottura degli elementi del sistema, il dragaggio avrebbe dovuto essere interrotto per il tempo necessario alla riparazione. L'area di lavoro andava inoltre delimitata con un sistema a «panne fisse» galleggianti ancorate a corpi in cemento armato di 8.000 Kg posti sul fondale.

Il Tribunale, indicando nel dettaglio le ulteriori prescrizioni finalizzate a minimizzare gli effetti dell'attività, precisa che, in occasione di diversi sopralluoghi, si era accertato che le gonne non risultavano affatto ancorate al fondo e risultavano essere emerse in superficie a causa delle turbolenze provocate dall'elica del rimorchiatore, con la conseguenza che, ad ogni azione della benna dell'escavatore, veniva sversata al di fuori delle panne una considerevole quantità di fango, registrandosi, quindi, elementi di torbidità estremamente elevati e superiori al consentito, come documentato dalle verifiche effettuate dall'ARPAL.

I giudici del riesame danno altresì atto di altri dati fattuali, tra i quali assumono rilievo, per ciò che concerne la vicenda in esame: la documentata presenza, nell'area da bonificare, di sedimenti fino a 100 cm. che denotano una significativa contaminazione di metalli pesanti ed idrocarburi policiclici aromatici (viene, a tale scopo, testualmente citato il contenuto del

progetto di bonifica); la piena consapevolezza, da parte dei responsabili dell'azienda incaricata dei lavori, della condotta abusiva, tanto che, essendo costoro avvisati preventivamente dall'ARPAL dei futuri controlli, sospendevano momentaneamente i lavori per non innalzare il livello di torbidità (il Tribunale indica le dichiarazioni di una persona informata sui fatti).

Emerge, inoltre, dal ricorso, che le modalità di esecuzione dei lavori erano conseguenza di una precisa scelta imprenditoriale, il cui fine era quello di concludere celermente l'intervento, abbattendo i costi ed ottenendo, così, un maggiore profitto e che detta attività, all'atto del sequestro, si era protratta per oltre dieci mesi.

Il Pubblico Ministero ricorrente evidenzia anche che il livello di torbidità delle acque conseguente alla dispersione dei fanghi inquinanti risultava, rispetto a quello verificato quando l'attività veniva svolta nell'osservanza delle prescrizioni, fino a 30 volte superiore per il molo «Garibaldi» e fino a 4,8 volte per il molo «Fornelli», evidenziando, però, che le indagini avevano consentito di accertare che i dati forniti dall'ARPAL erano comunque minimizzanti.

Sulla base dei dati appena sintetizzati, dunque, il Tribunale ha fondato il proprio giudizio, escludendo la sussistenza del *fumus* del reato per le ragioni indicate in premessa ed oggetto di censura in ricorso.

2. Occorre a questo punto verificare se, come lamentato dal Pubblico Ministero ricorrente, i giudici del riesame abbiano effettivamente travalicato l'ambito della cognizione loro attribuita dalla legge, sconfinando in un giudizio di merito.

La risposta non può che essere negativa.

Secondo i condivisibili principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, infatti, la valutazione della sussistenza del *fumus commissi delicti* demandata la giudice del riesame va effettuata mediante una verifica puntuale e coerente delle risultanze processuali, esaminando, conseguentemente, non solo le allegazioni probatorie del Pubblico Ministero ma anche le confutazioni e gli altri elementi offerti dalla difesa degli indagati (*ex pl.*, Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, P.M. in proc. Macchione, Rv. 265433; Sez. 5, n. 49596 del 16/9/2014, Armento, Rv. 261677; Sez. 5, n. 28515 del 21/5/2014, Clampani e altri, Rv. 260921; Sez. 4, Sentenza n. 15448 del 14/3/2012, Vecchione, Rv. 253508; Sez. 3, n. 27715 del 20/5/2010, Barbano, Rv. 248134; Sez. 3, n. 26197 del 5/5/2010, Bressan, Rv. 247694;Sez. 3, n. 18532 del 11/3/2010, D'Orazio, Rv. 247103, con ampi richiami ai precedenti)

Quanto alla valutazione sull'elemento soggettivo del reato si è ripetutamente affermato che il controllo demandato al giudice del riesame sulla concreta fondatezza dell'ipotesi accusatoria secondo il ricordato parametro del *fumus* del reato può riguardare anche

l'eventuale difetto dell'elemento soggettivo, purché di immediato rilievo (Sez. 6, n. 16153 del 6/2/2014, Di Salvo, Rv. 259337; Sez. 2, n. 2808 del 2/10/2008, (dep. 2009), Bedino, Rv. 242650; Sez. 4, n. 23944 del 21/5/2008, Di Fulvio, Rv. 240521; Sez. 1, n. 21736 del 11/5/2007, Citarella, Rv. 236474. Si veda anche Corte Cost. ord. 157, 18 aprile 2007, menzionata in gran parte delle ricordate decisioni).

Il sequestro preventivo è legittimamente disposto in presenza di un reato che risulti sussistere in concreto, indipendentemente dall'accertamento della presenza dei gravi indizi di colpevolezza o dell'elemento psicologico, atteso che la verifica di tali elementi è estranea all'adozione della misura cautelare reale (Sez. 6, n. 45908 del 16/10/2013, Orsi, Rv. 257383; Sez. 6, n. 10618 del 23/2/2010 , P.M. in proc. Olivieri, Rv. 246415; Sez. 1, n. 15298 del 4/4/2006, Bonura, Rv. 234212 ed altre prec. conf.).

3. Date tali premesse, deve osservarsi che, nella fattispecie, il Tribunale ha certamente fatto buon uso dei suddetti principi, che pure ha richiamato, procedendo ad una completa verifica, sulla base degli elementi posti a sua disposizione, della sussistenza degli elementi costitutivi del reato ipotizzato, tra i quali ovviamente rientra anche l'evento, che però ha motivatamente escluso.

Così operando, il Tribunale non ha travalicato i limiti della propria cognizione, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, né può dirsi che abbia operato una valutazione piena del merito, essendosi limitato a rilevare, sulla base dei dati disponibili e sotto il profilo del *fumus* del reato, l'assenza di una compromissione o di un deterioramento consistente e quantificabile.

4. Questione diversa è, invece, quella concernente la correttezza dell'interpretazione dell'art. 452-bis cod. pen. offerta dai giudici del riesame.

Va ovviamente dato atto della circostanza che trattasi di questione nuova, dal momento che la richiamata disposizione è stata, come noto, introdotta con la legge 22 maggio 2015 n. 68, la quale ha disposto l'inserimento nel codice penale, nel Libro Secondo, della Parte Sesta–*bis* relativa ai delitti contro l'ambiente rispetto ai quali neppure la dottrina, nei contributi sinora offerti, è pervenuta a conclusioni univoche.

Tale novità richiede, pertanto, un minimo approfondimento.

5. L'art. 452-*bis* cod. pen. così dispone: *È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione*

o *un deterioramento significativi e misurabili:*

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Il Tribunale del riesame ha, in primo luogo, ritenuto sussistente il requisito della «*abusività*» della condotta, sul presupposto che l'attività veniva svolta in spregio alle prescrizioni imposte dal progetto di bonifica.

Pare dunque opportuno ricordare, in relazione al requisito dell'abusività della condotta (richiesto anche da altre disposizioni penali), che con riferimento al delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, originariamente sanzionato dall'art. 53-*bis* del d.lgs. 22/97 ed, attualmente, dall'art. 260 del d.lgs. 152\06, si è recentemente ricordato (Sez. 3, n. 21030 del 10/3/2015, Furfaro ed altri, non massimata) che sussiste il carattere abusivo dell'attività organizzata di gestione dei rifiuti - idoneo ad integrare il delitto - qualora essa si svolga continuativamente nell'inosservanza delle prescrizioni delle autorizzazioni, il che si verifica non solo allorché tali autorizzazioni manchino del tutto (cosiddetta attività clandestina), ma anche quando esse siano scadute o palesemente illegittime e comunque non commisurate al tipo di rifiuti ricevuti, aventi diversa natura rispetto a quelli autorizzati.

La sentenza, nella quale vengono escluse violazioni dei principi costituzionali rispetto ad eventuali incertezze interpretative connesse, tra l'altro, alla portata del termine «abusivamente», segue ad altre, in parte citate, nelle quali si è giunti alle medesime conclusioni (Sez. 3, n. 18669 del 8/1/2015, Gattuso, non massimata; Sez. 3, n. 44449 del 15/10/2013, Ghidoli, Rv. 258326; Sez. 3, n. 19018 del 20/12/2012 (dep. 2013), Accarino e altri, Rv. 255395; Sez. 3, n. 46189 del 14/7/2011, Passariello e altri, Rv. 251592; Sez. 3 n. 40845 del 23/9/2010, Del Prete ed altri, non massimata ed altre prec. conf.).

Tali principi sono senz'altro utilizzabili anche in relazione al delitto in esame, rispetto al quale deve peraltro rilevarsi come la dottrina abbia, con argomentazioni pienamente condivisibili, richiamato i contenuti della direttiva 2008/99/CE e riconosciuto un concetto ampio di condotta «abusiva», comprensivo non soltanto di quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali, ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale, ma anche di prescrizioni amministrative.

Alla luce di tali considerazioni le conclusioni assunte sul punto dal Tribunale risultano del tutto legittime come pure riconosciuto dal ricorrente.

6. Anche in ordine all'individuazione del bene ambientale sul quale si riverberano le conseguenze della condotta non vi è incertezza alcuna, essendo le acque in genere, così come l'aria, espressamente contemplate dall'art. 452-*bis* cod. pen. senza alcun riferimento quantitativo o dimensionale, di fatto difficilmente individuabile, diversamente da quanto previsto riguardo al suolo ed al sottosuolo, il cui degrado deve interessarne «*porzioni estese o significative*».

È tuttavia evidente che, in ogni caso, l'estensione e l'intensità del fenomeno produttivo di inquinamento ha comunque una sua incidenza, difficilmente potendosi definire «*significativo*» quello di minimo rilievo, pur considerandone la più accentuata diffusività nell'aria e nell'acqua rispetto a ciò che avviene sul suolo e nel sottosuolo.

La questione, tuttavia, non si pone nel caso in esame, risultando dall'ordinanza impugnata (pag. 7) che l'area interessata dall'intervento bonifica ha un'estensione di 85.000 mq.

7. Ciò che invece viene posto in dubbio dai giudici del riesame, come si è detto in precedenza, è il fatto che l'esito delle condotte accertate abbiano effettivamente determinato quella compromissione o un deterioramento significativi e misurabili che la norma richiede.

Nell'individuazione del significato concreto da attribuire ai termini «compromissione» e «deterioramento» non assume decisivo rilievo la denominazione di «inquinamento ambientale» attribuita dal legislatore al reato in esame, che evidenzia, sostanzialmente, una condizione di degrado dell'originario assetto dell'ambiente e neppure sembra di particolare ausilio la definizione contenuta nell'art. 5, comma 1, lett 1-*ter* del d.lgs. 152\06, che lo stesso articolo, in premessa, indica come fornita ai fini dell'applicazione di quello specifico testo normativo, così come il riferimento ad un «deterioramento significativo e misurabile» contenuto nella definizione di danno ambientale nell'art.300 del medesimo d.lgs.

Più in generale, deve ritenersi non rilevante, a tali fini, l'utilizzazione del medesimo termine nel d.lgs. 152\06 (o in altre discipline di settore) non soltanto perché effettuata in un diverso contesto e per finalità diverse, ma anche perché, quando lo ha ritenuto necessario, la legge 68\2015 ha espressamente richiamato il d.lgs. 152\06 o altre disposizioni.

L'indicazione dei due termini con la congiunzione disgiuntiva "o" svolge una funzione di collegamento tra i due termini - autonomamente considerati dal legislatore, in alternativa tra loro - che indicano fenomeni sostanzialmente equivalenti negli effetti, in quanto si risolvono entrambi in una alterazione, ossia in una modifica dell'originaria consistenza della matrice ambientale o dell'ecosistema caratterizzata, nel caso della "compromissione", in una

condizione di rischio o pericolo che potrebbe definirsi di "squilibrio funzionale", perché incidente sui normali processi naturali correlati alla specificità della matrice ambientale o dell'ecosistema ed, in quello del deterioramento, come "squilibrio strutturale", caratterizzato da un decadimento di stato o di qualità di questi ultimi.

Da ciò consegue che non assume rilievo l'eventuale reversibilità del fenomeno inquinante, se non come uno degli elementi di distinzione tra il delitto in esame e quello, più severamente punito, del disastro ambientale di cui all'art. 452-*quater* cod. pen.

8. L'ambito di operatività dell'art. 452-*bis* cod. pen. è anche delimitato dalla ulteriore precisazione che la compromissione o il deterioramento devono essere comunque, «significativi» e «misurabili», venendo così elevato in modo considerevole il livello di lesività della condotta, escludendo i fatti di minore rilievo.

Anche in questo caso, infatti, non può prescindersi dal significato lessicale dei termini utilizzati - anch'essi non estranei al diritto ambientale, in quanto utilizzati, ad esempio, nel già citato art. 300 del d.lgs. 152\06 – considerando che il termine "significativo" denota senz'altro incisività e rilevanza, mentre "misurabile" può dirsi ciò che è quantitativamente apprezzabile o, comunque, oggettivamente rilevabile.

L'assenza di espliciti riferimenti a limiti imposti da specifiche disposizioni o a particolari metodiche di analisi consente di escludere l'esistenza di un vincolo assoluto per l'interprete correlato a parametri imposti dalla disciplina di settore, il cui superamento, come è stato da più parti già osservato, non implica necessariamente una situazione di danno o di pericolo per l'ambiente, potendosi peraltro presentare casi in cui, pur in assenza di limiti imposti normativamente, tale situazione sia di macroscopica evidenza o, comunque, concretamente accertabile.

Ovviamente, tali parametri rappresentano comunque un utile riferimento nel caso in cui possono fornire, considerando lo scostamento tra gli standard prefissati e la sua ripetitività, un elemento concreto di giudizio circa il fatto che la compromissione o il deterioramento causati siano effettivamente significativi come richiesto dalla legge mentre tale condizione, ovviamente, non può farsi automaticamente derivare dal mero superamento dei limiti.

9. Ciò posto, deve rilevarsi che il Tribunale, nel fornire la propria lettura della norma codicistica in esame, richiamando sommariamente i contenuti della relazione redatta dall'Ufficio del massimario (rel. n. III/04/2013 del 29/5/2015) ha ritenuto di qualificare i richiesti requisiti della compromissione o del deterioramento come condizione di

"tendenziale irrimediabilità", caratterizzata da *"situazioni di strutturali e non provvisorie inabilità del bene rispetto alle sue funzioni"*, evidenziando anche la rilevanza del danno che caratterizza la condotta.

Ha tuttavia escluso la sussistenza del reato sulla base di alcune considerazioni che non appaiono, tuttavia, condivisibili.

L'attività posta in essere dall'indagato, ancorché ritenuta abusiva nei termini dianzi specificati, viene presa in considerazione, quanto agli effetti, con riferimento al solo livello di torbidità delle acque, ritenuta un fenomeno inevitabile in presenza di attività di dragaggio.

Il Tribunale esclude però la compromissione o il deterioramento consistente e qualificabile ritenendo non rilevante, in quanto non più verificatasi, una moria di molluschi avvenuta nel 2015.

10. Tali conclusioni non convincono, perché, in primo luogo, paiono riferirsi ad una individuazione dei termini "compromissione" e "deterioramento" che concentra l'attenzione su una condizione di "tendenziale irrimediabilità" che, per le ragioni in precedenza indicate, la norma non prevede.

Inoltre, il riferimento alla torbidità dell'acqua ed alla moria di mitili nei termini sopra specificati paiono, in assenza di ulteriori specificazioni, riferite soltanto ad alcuni degli effetti prodotti dalla condotta oggetto di provvisoria incolpazione, prescindendo così dal considerare compiutamente quelle condizioni di "squilibrio funzionale o strutturale" che, ad avviso del Collegio, caratterizzano la condotta penalmente rilevante.

In altre parole, sembra che i giudici del riesame abbiano valutato solo quei dati fattuali astrattamente riconducibili alla condizione di irrimediabilità tendenziale del danno preventivamente individuata, offrendo argomentazioni certamente accurate, ma basate su un presupposto errato, lasciando in disparte, evidentemente perché non ritenuti rilevanti, altri aspetti dei quali viene invece dato atto in altre parti del provvedimento, quali, ad esempio, la presenza nei fanghi fuoriusciti dall'area di bonifica, di sostanze tossiche quali i metalli pesanti ed idrocarburi policiclici aromatici (questi ultimi qualificati anche come cancerogeni e mutageni), la cui presenza nelle acque, indipendentemente dagli effetti letali sulla fauna, può determinarne la contaminazione; il livello di torbidità comunque accertato nonostante l'ARPAL avvisasse preventivamente dei controlli gli interessati, i quali, opportunamente evitavano il dragaggio in previsione dei controlli.

I dati acquisiti andavano dunque diversamente e globalmente valutati ai fini della qualificazione giuridica dei fatti e della sussistenza del *fumus* del reato.

11. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo esame alla luce dei principi affermati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale della Spezia.

Così deciso in data 21.9.2016

Il Consigliere Estensore
(Dott. Luca RAMACCI)

Il Presidente
(Dott. Giovanni AMOROSO)

Doc. N. 1641/1

ALLEGATO 7

50352/16

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

ACR

Aldo Fiale	- Presidente -	Sent. n. sez. 8354
Angelo M. Socci		CC – 3/11/2016
Aldo Aceto		R.G.N. 45298/2015
Enrico Mengoni	- Relatore -	
Alessandro M. Andronio		

Doc - 1641/1

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SULLE ATTIVITÀ ILLECITE COMMESSE AL CICLO DEI
RIFIUTI E SUI REATI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI
7 - DIC. 2016
ARRIVO
Prot. N. 5227

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze

nel procedimento nei confronti di

(omissis) , nato a (omissis)

avverso la sentenza del 14/8/2015 del Tribunale di Firenze;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 14/8/2015, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze dichiarava non luogo a procedere nei confronti di (omissis) (omissis) - indagato per il reato di cui agli artt. 192, 256, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - perché il fatto non sussiste; rilevava, al riguardo, che l'accusa si fondava esclusivamente su atti di indagine compiuti da personale dell'A.r.pa.t., al

quale non può esser riconosciuta la qualifica di polizia giudiziaria, sì da risultare gli atti medesimi «radicalmente inutilizzabili».

2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, deducendo – con unico motivo – la violazione dell'art. 57 cod. proc. pen. e del d.m. n. 58 del 1997. Premesso il carattere oggettivamente controverso della questione, specie in ordine all'individuazione dell'autorità competente ad assegnare la qualifica in oggetto, e richiamata la legge Regione Toscana n. 12 del 2013 (che la stessa qualifica ha espressamente riconosciuto, così però inducendo dubbi di incostituzionalità), si afferma che la soluzione affermativa non potrebbe, tuttavia, esser negata in forza di una lettura congiunta ed armonica degli articoli citati (e delle disposizioni contrattuali del personale *de quo*); a mente dei quali, infatti, tali soggetti – addetti a funzioni di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale, presidiate dalla legge penale – ricoprirebbero senza dubbio la qualifica di cui trattasi, senza peraltro rendere necessario il conferimento della stessa attraverso espressa previsione normativa.

3. Con requisitoria scritta del 7/3/2016, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato, condividendo le tesi del ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso merita accoglimento.

Rileva innanzitutto il Collegio che la sentenza impugnata – lungi dall'affermare con motivata sicurezza un principio di diritto, per poi porlo a fondamento della decisione – ha sottolineato in primo luogo il carattere controverso della questione, «a più riprese e a più livelli dibattuta e nel tempo si sono così susseguiti vari pronunciamenti e pareri, di segno opposto tra loro, che hanno prima affermato e poi negato che il personale Arpa abbia ricevuto, da norme di rango statale, la qualifica di u.p.g.»; mossa questa premessa, il Giudice ha quindi ritenuto opportuno «prendere atto dell'orientamento che, certamente nel circondario fiorentino, si è affermato, e che fa discendere da ciò l'assenza della qualifica» in oggetto. Orientamento, subito dopo, argomentato con il richiamo al d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*) ed al d.m. 17 gennaio 1997, n. 58 (*Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro*), così poi concludendo che la disciplina di quest'ultimo non può trovare applicazione nei confronti del personale A.r.p.a.t., non concernendo – *in parte qua* – il settore della tutela delle acque e della corretta gestione dei rifiuti.

4. Orbene, ritiene il Collegio che questa conclusione non possa esser condivisa, in uno con la premessa argomentativa che la sostiene, in forza delle considerazioni di cui al ricorso, che si apprezzano per la particolare lucidità e fondatezza.

5. In tal senso, quindi, occorre muovere dall'art. 57 cod. proc. pen., a mente del cui comma 3 "sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55"; da individuarsi, queste ultime, nel "prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale", nonché nello svolgere "ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria".

Di seguito, occorre richiamare la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, la quale – all'art. 21 (*Organizzazione dei servizi di prevenzione*) – stabilisce che "in applicazione di quanto disposto nell'ultimo comma dell'art. 27, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (12/b), spetta al prefetto stabilire, su proposta del presidente della regione, quali addetti ai servizi di ciascuna unità sanitaria locale, nonché ai presidi e servizi di cui al successivo articolo 22 assumano ai sensi delle leggi vigenti la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo da essi esercitate relativamente all'applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro (comma 3). Al personale di cui al comma precedente è esteso il potere d'accesso attribuito agli ispettori del lavoro dall'art. 8, secondo comma, nonché la facoltà di diffida prevista dall'art. 9, D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520" (comma 4).

Tale disposizione, sia pur direttamente non riferibile al caso di specie (poiché attinente soltanto alla materia della sicurezza del lavoro), deve però esser letta in combinato disposto con il d.l. 4 dicembre 1993, n. 496 (*Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente*), convertito nella l. 21 gennaio 1994, n. 61, il cui art. 03 stabilisce che "Per lo svolgimento delle attività di interesse regionale di cui all'articolo 01 e delle ulteriori attività tecniche di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale, eventualmente individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le medesime regioni e province autonome con proprie leggi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istituiscono rispettivamente Agenzie regionali e provinciali, attribuendo ad esse o alle loro articolazioni territoriali le funzioni, il personale, i beni mobili e immobili, le attrezzature e la dotazione finanziaria dei presidi multizonali di prevenzione, nonché il personale,

l'attrezzatura e la dotazione finanziaria dei servizi delle unità sanitarie locali adibiti alle attività di cui all'articolo 01".

Lo stesso decreto, al successivo art. 2-*bis*, prescrive poi che, "nell'espletamento delle funzioni di controllo e di vigilanza di cui al presente decreto, il personale ispettivo dell'ANPA, per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, e delle Agenzie di cui all'articolo 03 può accedere agli impianti e alle sedi di attività e richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'Agenzia di appartenenza. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica o di controllo".

Da ultimo, e soltanto per via cronologica, occorre qui richiamare il già citato decreto ministeriale 17/1/1997, n. 58 (*Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro*), con il quale il Ministro della Sanità, prima ancora di elencare le competenze spettanti al tecnico medesimo, afferma (art. 1, comma 2) che "Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, operante nei servizi con compiti ispettivi e di vigilanza è, nei limiti delle proprie attribuzioni, ufficiale di polizia giudiziaria; svolge attività istruttoria, finalizzata al rilascio di autorizzazioni o di nulla osta tecnico sanitari per attività soggette a controllo".

Orbene, così richiamata la normativa di riferimento, occorre innanzitutto evidenziare che la stessa – di natura legislativa e regolamentare - riveste indubbio carattere generale, relativo cioè all'intero territorio nazionale, come (implicitamente) richiesto dal citato art. 57 cod. pen. proprio in tema di attribuzione delle funzioni di polizia giudiziaria; dal che, l'irrilevanza, nel caso di specie, della l. Regione Toscana 22 giugno 2009, n. 30, novellata sul punto dalla l. r. 2 aprile 2013, n. 12, che ha comunque, parimenti, attribuito al direttore generale dell'Arpat (in luogo del prefetto, come sopra indicato) la competenza ad individuare – peraltro, "con atto di natura ricognitiva" – il personale che, nell'ambito delle attività di ispezione e vigilanza, svolge funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria.

Di seguito, ed in adesione alla prospettazione del Procuratore ricorrente, sottolinea il Collegio che tale disciplina – e, in particolare, il citato decreto ministeriale n. 58 del 1997, in uno con il d. l. n. 496 del 1993 – costituisce un imprescindibile e chiaro supporto normativo per affermare la qualifica di cui trattasi in capo al personale in esame, proprio in ragione delle specifiche competenze allo stesso attribuite ed alla rilevanza – anche costituzionale – del bene al quale le stesse attengono, oggetto di tutela penale; in particolare, il

decreto medesimo - emanato in attuazione del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, ripreso nell'ordinanza impugnata – stabilisce (art. 1, comma 1) che "il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, è responsabile, nell'ambito delle proprie competenze, di tutte le attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene di sanità pubblica e veterinaria". Una competenza ampia, quindi, diffusamente descritta al comma 3 dell'art. 1, a mente del quale il tecnico medesimo: a) istruisce, determina, contesta e notifica le irregolarità rilevate e formula pareri nell'ambito delle proprie competenze; b) vigila e controlla gli ambienti di vita e di lavoro e valuta la necessità di effettuare accertamenti ed inchieste per infortuni e malattie professionali; c) vigila e controlla la rispondenza delle strutture e degli ambienti in relazione alle attività ad esse connesse; d) vigila e controlla le condizioni di sicurezza degli impianti; e) vigila e controlla la qualità degli alimenti e bevande destinati all'alimentazione dalla produzione al consumo e valuta la necessità di procedere a successive indagini specialistiche; f) vigila e controlla l'igiene e sanità veterinaria, nell'ambito delle proprie competenze, e valuta la necessità di procedere a successive indagini; g) vigila e controlla i prodotti cosmetici; h) collabora con l'amministrazione giudiziaria per indagini sui reati contro il patrimonio ambientale, sulle condizioni di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli alimenti. Fino a stabilirsi, quale disposizione di chiusura, che lo stesso tecnico della prevenzione dell'ambiente "vigila e controlla quant'altro previsto da leggi e regolamenti in materia di prevenzione sanitaria e ambientale, nell'ambito delle proprie competenze" (art. 1, comma 3, lett. i).

Competenze per le quali – si ribadisce – lo stesso decreto n. 58/1997 riconosce la qualifica di polizia giudiziaria anche al personale dell'A.r.p.a.t. che ha compiuto gli accertamenti di cui al giudizio in esame; sì da condividere l'assunto del Procuratore ricorrente in forza del quale, «poiché la tutela dell'ambiente è materia presidiata dalla legge penale, le funzioni di vigilanza e controllo che la citata normativa statale riconosce (e, quanto alla Regione Toscana, anche la conforme e successiva legislazione regionale) ai Tecnici delle Agenzie Regionali non possono non essere ricondotte nell'alveo della previsione di cui all'art. 55 c.p.p. e, quanto alla qualifica spettante ai soggetti che ne sono titolari, alla generale previsione di cui al citato terzo comma del successivo art. 57 c.p.p.».

E sì, ancora, da imporre l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Firenze, per l'ulteriore esame del procedimento.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Firenze.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2016

Il Consigliere estensore
Enrico Mengoni

Il Presidente
Aldo Fiale

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

IL 28 NOV 2016

ALLEGATO 2

Relazione sulle questioni ambientali connesse a prospezione, produzione e trasporto di idrocarburi in Basilicata.

(Relatori: on. Alessandro Bratti, sen. Paola Nugnes e sen. Laura Puppato)

PROPOSTA DI RELAZIONE

1. L'attività della Commissione
2. L'industria petrolifera nella regione Basilicata
   - 2.1. Impianti e infrastrutture
   - 2.2. Aspetti economici e tutela dell'ambiente
     - 2.2.1. Le *royalties*
     - 2.2.2. Il "bonus carburanti" e altri proventi
     - 2.2.3. Il quadro occupazionale
3. La vicenda giudiziaria Centro Olio Val d'Agri
   - 3.1 La fase delle indagini preliminari
   - 3.2 I soggetti
   - 3.3 Le autorizzazioni
   - 3.4 La questione del codice CER
   - 3.5 Il problema delle emissioni
   - 3.6 Tecnoparco Valbasento
   - 3.7 Gli sviluppi ulteriori
4. Le acquisizioni della Commissione
   - 4.1 Il contesto: i sindaci
   - 4.2 Segue: ARPA Basilicata
   - 4.3 Segue: le associazioni ambientaliste
   - 4.4 Le nuove audizioni
   - 4.5 La documentazione
     - 4.5.1 Documenti provenienti da enti e soggetti pubblici
     - 4.5.2 Atti di indagine e giudiziari
     - 4.5.3 Documenti provenienti da ENI, Tecnoparco Valbasento e altri soggetti privati
     - 4.5.4 Documenti provenienti da associazioni e comitati ambientalisti
5. Conclusioni

1. L'attività della Commissione

La Commissione ritiene che le recenti vicende, anche giudiziarie, che hanno portato alla massima evidenza l'attività petrolifera nella regione Basilicata necessitino di un'analisi tempestiva che tenga conto di più fattori, e non esclusivamente di quello giudiziario o della sua frammentaria divulgazione, sulla base di un campo di osservazione ampio, qual è nella natura dell'attività parlamentare e di quella delle inchieste parlamentari in particolare.

Pur a partire dal campo istituzionale specifico di questa Commissione, non si può fare a meno di rilevare come parlare di idrocarburi in Basilicata significhi considerare più questioni: il quadro normativo, i procedimenti e provvedimenti amministrativi, il sistema dei controlli e i monitoraggi ambientali; le indagini sanitarie; l'analisi dei flussi finanziari generati dagli accordi tra enti pubblici e aziende e dal sistema delle *royalties*; la situazione occupazionale.

La Commissione aveva già in precedenza ritenuto di occuparsi della regione Basilicata, in particolare per quanto riguarda la situazione dei SIN di Tito, in provincia di Potenza e dell'area industriale della Val Basento, in provincia di Matera; quanto agli oggetti di inchiesta della Commissione così come definiti dalla legge istitutiva, 7 gennaio 2014, n. 1, va rilevato che già nell'inchiesta svolta nell'anno 2000 dalla Commissione bicamerale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti della XIII Legislatura, si manifestava preoccupazione per la presenza nella regione Basilicata di ben 890 siti inquinati censiti, la metà dei quali connessi alle attività di prospezione petrolifera; mentre nella Relazione territoriale sulla regione Basilicata approvata nella XVI Legislatura si sottolineava la necessità di un sistema di controlli più adeguato e di un'altrettanto adeguata gestione delle informazioni in materia ambientale.

La Commissione ha svolto una missione in Basilicata, avente ad oggetto un approfondimento sulle questioni ambientali connesse a prospezione, produzione e trasporto di idrocarburi, nei giorni 19-22 aprile 2016, a brevissima distanza dall'esecuzione del sequestro preventivo delle vasche V560-TA-002 e V560-TM-001 del COVA ENI di Viggiano, del pozzo di reiniezione Costa Molina 2 di Montemurro, dell'impianto di trattamento e smaltimento di pertinenza di Tecnoparco Valbasento S.p.A. di Pisticci.

Al fine di acquisire informazioni utili sono state preventivamente formulate richieste specifiche di relazioni e documenti e si è svolta il 13

aprile 2016 l'audizione del comandante dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente, generale di brigata Sergio Pascali e del comandante del NOE di Potenza, capitano Luigi Vaglio.

Il programma della prima missione ha previsto le audizioni del prefetto di Potenza, Marilisa Magno, del questore di Potenza, Giuseppe Gualtieri, del procuratore della Repubblica di Potenza Luigi Gay, accompagnato da Francesco Basentini, procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Potenza, Laura Triassi, Veronica Calcagno e Anna Gloria Piccininni, sostituti procuratori della Repubblica presso il tribunale di Potenza ed inoltre Elisabetta Pugliese, sostituto procuratore della direzione nazionale antimafia, per avere un quadro delle indagini svolte su più filoni; seguite dall'audizione del direttore generale di ARPA Basilicata, Edmondo Iannicelli accompagnato dagli ingegneri Maria Angelica Auletta, Lucia Mangiamele, Gennaro Onofrio e dalla dottoressa Lucia Summa; di amministratori locali, e in particolare Vito Di Trani, sindaco di Pisticci, accompagnato dall'assessore all'ambiente Pasquale Domenico Grieco e da Anio D'Angiella, avvocato del comune, il sindaco del comune di Viggiano, Amedeo Cicala, accompagnato da Rosita Gerarda, assessore al Bilancio, e dall'architetto Antonella Amelina, responsabile dell'area tecnica; il sindaco di Montemurro, Senatro Di Leo, accompagnato da Nino Rocco Benece, assessore al bilancio e alle attività produttive; ampio spazio è stato dato alle associazioni ambientaliste, con le audizioni di Albina Colella, rappresentante di "Med No Triv", Giuseppe Di Bello e Antonio Grazia Romano, rappresentanti del movimento "Mo' basta", Felice Santarcangelo, rappresentante dell'"Organizzazione ambientalista lucana", Annamaria Dubla, rappresentante di "Ambiente e legalità", Gianbattista Mele, rappresentante di "Isde - Medici per l'ambiente"; sono stati poi auditi rappresentanti, dirigenti, tecnici e consulenti di ENI (Carlo Vito Russo, Angelo Grimaldi, Manfredi Giusto, Giuseppe Ricci, Vladimiro Bonamin, Paola Ficco, con gli avvocati Emanuela Gallo e Francesco Manna); le audizioni nel corso della prima missione sono state completate con il presidente della regione Basilicata, Marcello Pittella, accompagnato da Aldo Berlinguer, assessore all'ambiente, Filomena Pesce, funzionario ufficio compatibilità ambientale, Emilia Piemontese, dirigente ufficio compatibilità ambientale, Carmen Santoro, direttore generale dipartimento ambiente ed energia, Vito Marsico, direttore generale della presidenza della giunta regionale.

Durante la missione sono stati svolti sopralluoghi agli impianti ENI di Viggiano e al Tecnoparco Valbasento di Pisticci.

Il 4 maggio 2016 sono stati auditi i rappresentanti di Tecnoparco Valbasento, Nicola Savino, presidente, accompagnato da Domenico Scarcelli, responsabile dei servizi ambientali.

Successivamente le audizioni sono state completate con i rappresentanti delle aziende del settore Oil&Gas della Val d'Agri, il 26 maggio 2016: Michele Arleo, responsabile logistica della Transar Trasporti srl, Antonio Garramone, amministratore della Garramone Michele e Figli Snc, Stefano Sini, Area Manager della Italfluid Geoenergy Srl, Ida Leone, direttrice dell'associazione Assoil School, e Maria Antonietta da Nazaret, responsabile del laboratorio di Baker Hughes srl; con l'audizione di Maurizio Bolognetti, segretario dell'Associazione Radicali lucani, il 9 giugno 2016; di Davide Bubbico, ricercatore presso il dipartimento di scienze economiche e statistiche dell'Università di Salerno, esperto di economia degli idrocarburi in Basilicata il 22 giugno 2016.

La prima missione in Basilicata, le acquisizioni documentali e le audizioni, sono state finalizzate ad avere un quadro della situazione delle attività di prospezione, produzione e trasporto di idrocarburi per quanto riguarda le materie d'inchiesta della Commissione, e quindi per la valutazione di criticità politico-organizzative, amministrative e normative in forza delle quali si possono verificare fenomeni illeciti, al di là di singoli fatti di eventuale rilevanza penale. Si collocano in questo ambito le questioni delle emissioni in atmosfera dal Centro Olio Val d'Agri, le operazioni di reimmissione delle acque di separazione provenienti dal ciclo produttivo del Centro Olio Val D'Agri nel pozzo Costa Molina 2, la gestione dei rifiuti prodotti all'interno del Centro Olio Val d'Agri, l'attività di Tecnoparco Val Basento di Pisticci.

La Commissione ha completato le sue acquisizioni con una nuova missione in Basilicata l'8 settembre 2016, nel corso della quale è stato eseguito un sopralluogo nel Centro Olio Val D'Agri e sono stati auditi il vice prefetto vicario di Potenza, Emilio Dario Sensi, il presidente della regione Basilicata, Marcello Pittella, insieme a Carmen Santoro, direttore generale del dipartimento ambiente ed energia della regione, Emilia Piemontese, dirigente nel medesimo dipartimento, Vito Marsico, direttore generale della presidenza della regione Basilicata (e altri rappresentanti della regione, che in questa occasione non hanno direttamente interloquito con la Commissione); di seguito sono stati nuovamente sentiti il procuratore della repubblica di Potenza, Luigi Gay, insieme al procuratore aggiunto Francesco Basentini e al sostituto procuratore Laura Triassi, nonché i dirigenti ENI, Vito Carlo Russo, Giuseppe Ricci, Emanuela Gallo, Manfredi Giusto.

Giorgio Santoriello, rappresentante dell'associazione "Cova Contro", è stato audito nella sede della Commissione il 12 dicembre 2016.
Sia in vista della prima missione che successivamente alla stessa, nonché in coincidenza della seconda missione, la Commissione ha ritenuto di acquisire ampia documentazione da soggetti pubblici e privati, autorità amministrative e giudiziarie, aziende, associazioni ambientaliste, al fine di fornire un quadro conoscitivo ampio e dialettico che per mezzo della presente relazione la Commissione intende portare a conoscenza delle istituzioni e dei cittadini.

2. L'industria petrolifera nella regione Basilicata

2.1. Impianti e infrastrutture

Le informazioni di base sulle attività petrolifere nella regione Basilicata hanno costituito l'esordio delle audizioni svolte a Potenza, con l'efficace quadro di sintesi offerto dal prefetto[1]:
"la scoperta del petrolio nella regione Basilicata, come è noto, risale agli anni 1950, quando l'ENI avviò le prime attività di ricerca ed estrazione di idrocarburi. Da allora il 15,9 per cento della superficie regionale è stato interessato da permessi di ricerca e il 21,2 da concessioni per lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi, per un totale del 37,1 per cento del territorio interessato da titoli minerari. Sulla base dei dati forniti dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG) , alla data del 31 dicembre 2014 risultano 213 pozzi perforati nella provincia di Potenza e 271 in quella di Matera, dei quali solo una parte sono stati o stanno per essere oggetto di estrazione petrolifera, attività che a oggi è totalmente riconducibile alle società ENI e Total. Attualmente per la prospezione geofisica, per l'acquisizione di titoli minerari, per la ricerca e successiva estrazione e produzione di prodotti fossili (petroliferi e gas) sono previste diciassette concessioni nella provincia di Matera e sette in quella di Potenza. L'ENI è presente nella regione Basilicata, in particolare in Val d'Agri (a Potenza) e nelle aree di Pisticci e Ferrandina (a Matera) con l'attività di ricerca e produzione di

[1] Informazioni generali sono state fornite dal Prefetto di Potenza altresì nella relazione acquisita dalla Commissione come doc. n. 1234/1.

idrocarburi. Alla fine degli anni 1950 l'ENI affidò alla controllata ANIC, l'azienda di Stato operante nel settore petrolchimico, la realizzazione dell'insediamento industriale di Pisticci (a Matera), che fu inaugurato nel 1971, nel quale risultano presenti otto pozzi. […] Le attività di ricerca nella provincia di Potenza, in Val d'Agri, risalgono ai primi anni 1980, mentre la fase di sviluppo è iniziata nel 1990. I comuni interessati dalla presenza di pozzi e/o dal passaggio delle condotte di trasporto sono: Viggiano, Calvello, Marsico Nuovo, Grumento Nova, Marsicovetere, Montemurro, Paterno e Tramutola. Con l'istituzione nel 2007 del Parco nazionale Val d'Agri – Lagonegrese, sette di queste postazioni ricadono oggi nel perimetro dell'area protetta. I pozzi presenti nella concessione di Val d'Agri sono 40, di cui 26 attualmente in produzione e uno di re-iniezione, il famoso Costa Molina 2, che è stato oggetto di sequestro dell'autorità giudiziaria, destinato esclusivamente alle re-iniezione delle acque di strato, cioè quelle acque estratte associate all'olio e al gas che, dopo essere state trattate, vengono reimmesse nel giacimento di origine. L'olio proveniente dai pozzi di estrazione confluisce, tramite condotte sotterranee, al Centro Olio Val d'Agri (COVA), che è costituito da cinque linee di convogliamento del greggio (la quinta è stata completata di recente), dove avviene il processo di separazione dell'olio estratto dal gas e dell'acqua[2]. Tramite oleodotto interrato, l'olio viene convogliato alla raffineria di Taranto. Il gas, invece, è immesso direttamente nella rete SNAM. Tutte le condotte di raccolta sono interrate e suddivise in sezioni. Le operazioni svolte all'interno del COVA sono classificate, quindi, come attività di estrazione di petrolio greggio e di gas naturale e non costituiscono attività di raffinazione.

Nel 2008 l'ENI ha trasferito in Val d'Agri, con sede a Viggiano, il centro direttivo di coordinamento delle sue attività di ricerca, esplorazione e produzione di petrolio e gas naturale dell'Italia meridionale. Mi riferisco al distretto meridionale di Basilicata e Puglia (DIME). Oggi, con un livello di produzione di circa 82.000 barili di olio al giorno e 3, 4 milioni di metri cubi di gas al giorno, il distretto meridionale rappresenta la maggiore realtà italiana per la produzione di idrocarburi. Infatti, il giacimento di Val d'Agri è il campo a olio più importante d'Italia e uno dei più grandi d'Europa. La scadenza della concessione dell'ENI è prevista per il 26 ottobre 2019."

Quanto a Total, scrive, in sintesi il questore di Potenza[3]: "il sito di estrazione, scoperto nel 1989, si estende principalmente nel territorio del comune di Corleto Perticara (PZ) dove ricade la costruzione,

[2] Una descrizione dettagliata del processo, sulla base delle AIA, è contenuta nel § 3.3

[3] Doc. n. 1133/1-2

iniziata da due anni, di cinque pozzi d'estrazione e di un centro di trattamento del greggio appena estratto. Un sesto pozzo si trova sul territorio limitrofo del comune di Gorgoglione (MT) mentre altri due punti d'estrazione saranno perforati a completamento delle procedure autorizzative. In un altro comune limitrofo, Guardia Perticara (PZ), è prevista la realizzazione del centro di stoccaggio del GPL. L'impianto a regime prevede una capacità produttiva giornaliera di circa 50.000 barili di petrolio, di 230.000 metri cubi di gas naturale, 240.000 tonnellate di GPL e 80 tonnellate di zolfo. Con l'avvio della produzione estrattiva, gli idrocarburi saranno convogliati, tramite una rete di condotte interrate, dai pozzi al "centro di trattamento" dove verranno separati nei sottoprodotti di petrolio grezzo, gas combustibile, zolfo e GPL, e poi spediti attraverso canalizzazioni interrate ai diversi siti di stoccaggio e distribuzione. Il petrolio grezzo sarà convogliato tramite la costruzione di una conduttura sotterranea di 8 km, verso il già esistente oleodotto Viggiano-Taranto, lungo 136 km di cui 96 in Basilicata, il gas sarà convogliato alla rete locale di distribuzione SNAM mentre lo zolfo verrà trasportato con automezzi". Il centro della Total non avrà la combustione in torcia, come avviene invece per il COVA dell'ENI[4].

Il Centro Olio Val d'Agri è un'industria a rischio di incidente rilevante, soggetta a normativa Seveso II e II-bis, per la quale è obbligatoria la realizzazione del piano di emergenza esterno. Il prefetto ha riferito che il piano attualmente vigente è stato approvato con decreto prefettizio nel 2009 e aggiornato nel 2014 e disciplina, con il coordinamento della prefettura di Potenza, le attività di tutti i soggetti facenti parte del sistema di protezione civile. A specifica domanda della Commissione ha risposto che "per quanto riguarda l'informazione ai cittadini, questo piano di protezione civile è proprio un piano per l'esterno; non è un piano interno al Centro olio, che ha il suo piano di sicurezza.

[4] Va subito chiarito che le indagini su Tempa Rossa non riguardano aspetti ambientali o del ciclo dei rifiuti, bensì finanziamenti pubblici ritenuti illeciti; si rinvia a al § 3.1 (ha dichiarato il questore di Potenza nel corso dell'audizione del 20 aprile 2016: "a regime, sarà simile al Centro olio Val d'Agri (COVA) di Viggiano, perché produrrà circa 50.000 barili di petrolio e 240.000 metri cubi di gas vari (metano e GPL) […] Mentre nel multifase di Viggiano ci sono solo olio greggio, gas naturale e ovviamente acque di strato, che non sono una produzione, lì ci sarà, oltre al gas naturale, anche il GPL. L'indagine non ha riguardato questo aspetto. Lo spunto investigativo sono stati dei finanziamenti della regione Basilicata, i famosi finanziamenti Sviluppo Basilicata, a una società del figlio del sindaco di Corleto".

Naturalmente sono state fatte le esercitazioni e sono stati informati i cittadini di quello che devono fare"[5].

[5] Il funzionario dell'Unità operativa grandi rischi industriali ARPA Potenza ha riferito in audizione circa l'applicazione delle norme in materia di incidenti rilevanti: "il decreto legislativo di recepimento della Seveso II è stato abrogato e che il 26 giugno 2015 è stato emanato il decreto legislativo n.105, di recepimento della cosiddetta Seveso III, quindi, siamo in vigenza della Seveso III. Ci sarà un anno interlocutorio, dall'abrogazione del decreto legislativo n. 334 fino al primo giugno 2016, quando andrà completamente in vigore il 105 […] In Basilicata abbiamo nove stabilimenti a rischio di incidente rilevante che sono attivi e quattro stabilimenti che hanno già ricevuto il cosiddetto «nulla osta di fattibilità». […] Questa nuova Seveso divide le categorie in due gruppi, di soglia superiore e di soglia inferiore, mentre il vecchio decreto legislativo individuava tre categorie […] Noi, sia tra gli stabilimenti attivi, sia in quelli con nulla osta di fattibilità, abbiamo due ospiti eccezionali. Tra quelli attivi, abbiamo il Centro Olio, il COVA […] mentre tra quelli in possesso del nulla osta di fattibilità ne abbiamo due, altrettanto importanti ma non attivi, che sono entrambi nella zona di Tempa Rossa, di proprietà Total: sono il Centro Olio e il deposito GPL, anch'esso riconosciuto come un'attività di soglia superiore. […] Il prefetto deve organizzare e gestire i piani di emergenza esterni che sono diversi dai piani di emergenza interni, redatti e gestiti direttamente dal gestore dello stabilimento. L'altra istituzione è il comune, perché da questo elemento nasce la compatibilità, più o meno, territoriale dello stabilimento rispetto al territorio comunale. Pertanto, svolgiamo le attività dell'ARPAB in questi organismi.
Per il Centro Olio, abbiamo in itinere ancora un rapporto di sicurezza in esame, ma credo che fra poco faranno l'aggiornamento, perché hanno presentato un progetto abbastanza importante che è un'appendice al vecchio Centro Olio ma che rivede cose anche delle vecchie quattro linee. Questo progetto è chiamato, per velocità, «progetto particolareggiato della cosiddetta quinta linea» perché prima c'erano quattro linee. Sulla quinta linea, il gruppo di lavoro ha già trasmesso la relazione e abbiamo fatto le prescrizioni, cioè cose normali, ma non abbiamo attività non svolte.
Sulle attività di Tempa Rossa, per entrambi gli stabilimenti abbiamo partecipato all'emanazione del nulla osta di fattibilità. Si tratta di un documento importante perché il nulla osta di fattibilità del Comitato tecnico regionale dei vigili del fuoco è uno dei documenti base per poter ottenere poi il permesso a costruire. Intendo dire che, se il comune deve dare un particolare permesso, deve tener conto di questo. Abbiamo, quindi, partecipato a questo tipo di autorizzazione.
[…] la consultazione e l'informazione ai cittadini è responsabilità del prefetto e a me risulta che sia stata fatta […] subito dopo l'emanazione del piano di emergenza esterno. Sono in grado di dire la data del decreto prefettizio, il n. 12.912, che è il 14 marzo 2014. A valle di questa data, cioè il 14 marzo, il 20 marzo abbiamo partecipato […] a un meeting, presso una struttura che non ricordo se è di Viggiano o di Marsico Nuovo, al quale erano presenti funzionari regionali, della protezione civile, prefettizi eccettera, alcuni ospiti e la popolazione, ma questo è stato un di più perché la vera consultazione e informazione era stata già fatta dal prefetto, o almeno credo, con manifesti e *online*. […] Di esercitazioni ne abbiamo fatta una e siamo intervenuti anche come ARPAB, a dicembre 2014. Abbiamo simulato, o meglio il prefetto ha simulato, un certo incidente e ci siamo fermati al primo *step*, cioè, se non ricordo male, al cosiddetto «stato di attenzione».

Ha aggiunto che l'ENI "secondo le prescrizioni contenute nell'AIA rilasciata dalla regione, ha adottato un sistema di monitoraggio della qualità delle matrici ambientali, che comprende la qualità dell'aria, le emissioni acustiche, gli ecosistemi e altro".

Quanto ad ARPAB, ha dichiarato che "di esercitazioni ne abbiamo fatta una e siamo intervenuti anche come ARPAB, a dicembre 2014. Abbiamo simulato, o meglio il prefetto ha simulato, un certo incidente e ci siamo fermati al primo *step*, cioè se non ricordo male, al cosiddetto < stato di attenzione>".

In sede di audizione è stato altresì sottolineato come le recenti vicende siano state occasione per evidenziare la delicatezza e complessità della presenza dell'industria petrolifera sul territorio regionale, delle ricadute economiche e occupazionali, delle problematiche ambientali.

In realtà una intensificazione delle iniziative di associazioni e comitati locali si era avuta a partire dal 2013, occasionata dal verificarsi di eventi-torcia (vistose sfiaccolate, con fuoriuscita di fumo) dal camino di combustione del Centro olio Val d'Agri, e, alla fine del 2014 dall'entrata in vigore del cosiddetto «decreto Sblocca-Italia» fortemente osteggiato dai comitati.

I temi delle proteste sono stati così individuati del prefetto: "nelle aree interessate dalle estrazioni minerarie non mancano produzioni agricole, anche DOP, che temono la minaccia di contaminazioni, con il conseguente negativo riflesso sulla qualità dei prodotti[6]. Anche il trasporto di prodotti petroliferi, che avviene in buona parte attraverso un oleodotto, ma anche tramite autocisterne (da Pisticci fino alla raffineria di Taranto), fa registrare forti preoccupazioni nelle popolazioni che risiedono lungo i tratti viari attraversati da convogli, a causa di numerosi incidenti, verificatisi negli ultimi anni in prossimità di zone dove insistono coltivazioni e attività zootecniche, che hanno

[6] La Commissione ha acquisito una nota del 18 maggio 2016 dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e Basilicata [v. docc. 1382/1 e 1382/8] riguardante il lavoro di un gruppo di ricercatori dello stesso istituto; la ricerca svolta (pubblicata dalla rivista scientifica "*Environmental Monitoring and Assessment*" con il titolo "*Environmental monitoring of the area surronding oil wells in Val d'Agri (Italy): element accumulation in bovine organs*") compendia gli studi sugli organi di accumulo di ovini e bovini che pascolano nelle aree della Val d'Agri per verificare il livello di diciotto metalli pesanti. Su un totale di 129 animali esaminati, solo 5 hanno presentato livelli superiori ai limiti indicati dalla *European Commission Regulation* per cadmio e piombo, mentre tutti gli altri animali avevano livelli molto inferiori. Il lavoro, oltre a suggerire l'ovino come animale indicatore del livello di inquinamento dell'ambiente da metalli pesanti, con rilievo per futuri riscontri, sottolinea che nelle aree di pascolo prospicienti i pozzi di estrazione del petrolio, tali livelli sono estremamente bassi, e che si possono escludere allo stato pericoli attuali e concreti per la salute umana.

causato lo sversamento di petrolio sulla sede stradale e sui campi circostanti. Le dinamiche connesse allo sfruttamento dei suoli, legate ai profili di tutela ambientale, sono state al centro del dibattito politico soprattutto nel periodo concomitante al recente referendum popolare abrogativo[7], del quale è stato promotore il presidente del consiglio della regione Basilicata".

Il prefetto ha peraltro precisato che "in questa realtà naturalmente sono proteste sempre molto civili e molto contenute […] in un ambito tranquillo e gestibile dal punto di vista dell'ordine pubblico".

Più in dettaglio il questore di Potenza, audito il 20 aprile 2016, ha così espresso le sue valutazioni sul punto: "da una parte noi siamo stati favoriti dal fatto che ogni tipo di protesta è confluito in istituzioni dello Stato, quali i consigli regionali e le giunte regionali. Ciò ha stemperato molto l'aspetto antagonista del movimento ambientalista, portandolo su temi seri e di sostanza e non di mero antagonismo. Naturalmente il nostro lavoro è stato anche quello di isolare i movimenti No Triv da altri movimenti sul territorio nazionale, quali i No Tav, i quali hanno un altro atteggiamento e un altro modo di porsi rispetto al problema ambientalista e, quindi, chiaramente avrebbero potuto strumentalizzare una protesta che invece si fa in punto di scienza ambientalista […] Spesso [nel] Sud d'Italia, dietro alle associazioni si nascondono gruppi di potere e ci sono lotte politiche interne di basso profilo. Devo dire che qui, invece, per il momento […] le associazioni sono animate dalla seria volontà di evitare che l'ambiente, sia montano che marino, possa venire inquinato o depauperato, anche nella sua valenza economica.

Infine, devo dire che non vi è una chiusura totale all'estrazione petrolifera. Questo è importante. Comunque, dalla presenza delle estrazioni in Basilicata vengono dei benefici innegabili di natura economica, per l'indotto, ma anche per le prospettive di utilizzo delle *royalty*. Ci sono degli aspetti che gli ambientalisti, pur volendo un'assoluta regolamentazione e un'assoluta garanzia che l'ambiente venga tutelato e che soprattutto non perda la sua vocazione turistica, che in alcuni posti è abbastanza elevata. Tuttavia, non vi è una

[7] Il riferimento è al referendum svoltosi il 17 aprile 2016 avente ad oggetto la richiesta di abrogazione dell'articolo 6, comma 17, terzo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 239 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", limitatamente alle parole "per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale"; il quorum non è stato raggiunto, poiché i votanti sono stati il 32,15 per cento. L'affluenza nel Comune di Viggiano, sede del Centro Olio Val d'Agri, è stata del 37,04 per cento; nella provincia di Potenza del 49%, nella provincia di Matera del 52,3%.

chiusura totale. Questo, dal mio punto di vista, è positivo, perché anche in questo c'è sempre un margine per il dialogo".
Individuando un ulteriore tema sensibile ha poi sottolineato l'importanza, per dare risposte strutturate al mondo ambientalista, che la regione Basilicata avesse realizzato o potesse realizzare un serio sistema di controlli. Dal punto di vista della sicurezza delle infrastrutture, la Questura collabora anche con le società petrolifere, considerata la presenza sul territorio di circa cento chilometri di condotte per il COVA e altri centotrentasei della condotta verso Taranto. Il questore ha riferito di un unico episodio di danneggiamento a una stazione delle condotte, risalente al 2012.
La Total è titolare della concessione Gorgoglione, relativa al giacimento Tempa Rossa nell'alta valle del Sauro. Il giacimento petrolifero è stato scoperto nel 1989 e dal 1999 riunisce le tre concessioni precedentemente esistenti, denominate "Gorgoglione", "Corleto Perticara" e "Tempa d'Emma"; è concesso alla Total per il 50 per cento, alla Shell per il 25 per cento e alla Mitsui E&P Italia B S.r.l. per il restante 25 per cento.
Il progetto di sviluppo di Tempa Rossa prevede la messa in produzione di 6 pozzi, già perforati, più altri 2 in attesa di autorizzazione. Non vi sono al momento, su questo impianto, evidenze di interesse per questa Relazione della Commissione; le vicende giudiziarie di cui si darà conto infra non riguardano aspetti ambientali; negli atti acquisiti dalla Commissione si dà peraltro conto di osservazioni al procedimento AIA - VIA per il Centro olio Total - Tempa Rossa – Comune di Corleto Perticara e all'istanza di ampliamento concessione "Gorgoglione" della Total E&P Italia S.p.A. da parte dell'associazione ambientalista lucana OLA.

L' ENI in Basilicata
Come detto, la società ENI ha istituito nel 2008 il Distretto Meridionale (DIME), con sede in Viggiano, che presidia tutte le attività di esplorazione e produzione di petrolio e gas naturale in Basilicata e Puglia, coordina le attività in Calabria ed è responsabile della realizzazione dei nuovi progetti di sviluppo a mare in Sicilia.
Gli impianti di ENI in Basilicata sono:

la Rete di raccolta Val d'Agri
E' costituita da una serie di pozzi, nei quali avviene l'estrazione dell'olio greggio, che sono collegati al Centro Olio tramite condotte interrate. I pozzi oggi presenti nella Concessione "Val d'Agri" sono 40. Uno dei pozzi ("Costa Molina 2" a Montemurro) è destinato

esclusivamente alla reiniezione in giacimento delle acque di strato, cioè di quelle acque estratte associate all'olio e al gas che vengono reimmesse nel giacimento di origine. I Comuni interessati dalla presenza dei pozzi e/o dal passaggio delle condotte di trasporto sono: Viggiano, Calvello, Marsico Nuovo, Grumento Nova, Marsicovetere, Montemurro, Paterno e Tramutola.

Il Centro Olio Val d'Agri (COVA)

Ubicato nella zona industriale di Viggiano, occupa una superficie di circa 180.000 metri quadrati, ha una capacità nominale di trattamento di 104.000 barili di petrolio/giorno (corrispondenti a 16.500 metri cubi al giorno) e 3.100.000 Sm3/g (standard metri cubi al giorno) di gas associato al greggio. Nel COVA avviene il trattamento dell'olio prodotto dai pozzi qui convogliato per mezzo della rete di raccolta. Il fluido estratto dal giacimento e in arrivo al COVA è una "miscela multifase", che contiene diverse proporzioni delle tre "fasi", oleosa, acquosa e gassosa. Il trattamento consiste nella separazione dell'olio estratto dal gas e dall'acqua di strato cui è naturalmente associato, al fine di poter esportare olio stabilizzato e gas[8].

[8] Così l'azienda descrive, in sintesi, l'attività del COVA (doc. n. 1140/2): "il Centro Olio Val D'Agri (COVA) è un impianto progettato e realizzato per svolgere attività di coltivazione e separazione degli idrocarburi liquidi (olio) e gassosi (gas naturale) dall'acqua di strato con la quale vengono estratti dal giacimento della Val D'Agri. Attualmente la produzione del giacimento Val d'Agri è pari a 75 mila barili di petrolio/giorno e 4,6 milioni Smc3/giorno, a tal fine:
Eni è titolare della concessione mineraria per la coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi del giacimento Val D'Agri, resa dal Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto Ministeriale 28 dicembre 2005;
l'attività di separazione degli idrocarburi liquidi e gassosi che avviene presso il Centro Olio è autorizzata dalla Regione Basilicata con Deliberazione 4 maggio 2011 n. 627, con cui è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale e giudizio favorevole di compatibilità ambientale;
l'attività di reiniezione in giacimento dell'acqua separata dagli idrocarburi liquidi e gassosi è stata autorizzata il 5/09/2001 dalla Regione Basilicata con determina dirigenziale 75/20017/D1010 e successivamente con provvedimento di "Ratifica di modifica non sostanziale" (n.0146217/75AB del 09/09/2013) dell'AIA (DGR n.627/11) in quanto attività connessa (funzionalmente e fisicamente) alle operazioni svolte nel COVA;
la struttura impiantistica progettata per la separazione degli idrocarburi liquidi e gassosi è autorizzata dall'UNMIG [Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse] di Napoli con verbali di rispondenza alla normativa mineraria.
La miscela idrocarburica estratta dai pozzi petroliferi della Val d'Agri è convogliata al Centro Olio Val d'Agri (COVA) ove è sottoposta principalmente a processi finalizzati alla separazione delle tre fasi costituenti, olio, gas e acque di strato, e al trattamento delle stesse, una volta separate. L'olio prodotto è inviato alla raffineria di Taranto, tramite oleodotto dedicato, per la raffinazione e la successiva

E' entrato in produzione nel 2001, a seguito dell'ampliamento del preesistente Centro Olio Monte Alpi, in attività dal 1996, ed è a servizio della concessione di coltivazione idrocarburi "Val d'Agri". All'interno del COVA il greggio estratto, che attualmente proviene dalle dorsali Grumento Nova, Caldarosa, Caldarosa ex Costa Molina, Volturino-Alli, Monte Alpi e Volturino-Cerro Falcone, ripartito in ingresso all'impianto a seconda delle aree geografiche di provenienza, subisce trattamenti che consistono nella separazione e nella successiva lavorazione delle tre fasi presenti nel fluido estratto (olio greggio, gas, acqua).
La capacità nominale di trattamento dell'intero impianto è pari a 16.500 m3/g di olio (corrispondenti a 104.000 barili/giorno) e di 3.100.000 Sm3/g (standard metri cubi al giorno) di gas associato al greggio.
La realizzazione di una quinta linea di trattamento gas, insieme alla realizzazione delle attività già previste dal piano di sviluppo della concessione, è destinata a consentire il raggiungimento della capacità massima autorizzata di produzione di greggio, pari a 104.000 barili di olio al giorno e l'incremento della produzione di gas.

l'Oleodotto Viggiano-Taranto
L'oleodotto è interrato e collega il COVA e la Raffineria di Taranto, è di proprietà della società SOM SpA (Società Oleodotti Meridionali, ENI 70 per cento, Shell 30 per cento). È gestito, sorvegliato e manutenuto dalla divisione ENI Refining & Marketing.

---

commercializzazione; il gas naturale è immesso nella rete di distribuzione Snam Rete Gas ed è in parte utilizzato per autoconsumo, mentre l'acqua di strato, una volta trattata per eliminare i solidi sospesi e gli eventuali oli e gas residui, è in parte reiniettata a circuito chiuso nel medesimo giacimento di provenienza, ossia in unità geologiche profonde, attraverso il pozzo Costa Molina 2 ed in parte esitata all'esterno per essere smaltita come rifiuto liquido presso impianti di smaltimento autorizzati.
Tra le materie prime ed ausiliarie utilizzate nell'impianto e autorizzate in AIA per la separazione di idrocarburi e di gassosi dalle acque vi sono in particolare:
Metildietanolammina (MDEA), utilizzata nel processo di addolcimento (desolforazione) del gas associato. La soluzione amminica rigenerata viene stoccata in serbatoi a tetto fisso polmonati con azoto; Glicole Trietilenico (TEG), impiegato nel processo di disidratazione del gas addolcito associato al greggio. Stoccato in serbatoio a tetto fisso inertizzato con azoto.
Ulteriori sostanze impiegate come additivi per preservare l'impianto e il sistema di reiniezione. Poiché il fluido estratto dal giacimento è costituito da una miscela ternaria costituita da gas, olio ed acqua, la separazione degli idrocarburi va intesa necessariamente come un processo unitario ed interconnesso volto alla separazione delle tre componenti."

14

il Centro Olio di Pisticci
Situato a dicei chilometri dal comune di Pisticci (MT), nella concessione "Serra Pizzuta", occupa una superficie di circa 35.000 metri quadrati, ha una capacità nominale di trattamento di 300 metri cubi al giorno di olio.
Il campo di Pisticci è entrato in produzione nel 1961 ed è allacciato a otto pozzi. L'olio proveniente dai pozzi che confluisce tramite condotte sotterranee al Centro Olio, viene separato da gas e acqua di strato, stoccato in appositi serbatoi e avviato tramite autobotti alla Raffineria di Taranto.

la Centrale gas di Pisticci
Situata a circa 8 km dal comune di Pisticci (MT), nella concessione "Serra Pizzuta", occupa una superficie di circa 15.000 metri quadrati, è allacciata a 20 pozzi, di cui uno solo attualmente erogante. La produzione di gas segue un trend decrescente. Il gas estratto viene trattato e compresso per essere immesso nei due metanodotti Snam Rete Gas.

la Centrale gas di Ferrandina
Situata sulla fondovalle della Val Basento, nel comune di Salandra, occupa una superficie di circa 100.000 metri quadrati, è oggi prevalentemente in fase di dismissione, a eccezione di una piccola area, provvista di separatori ancora in esercizio, tuttora attiva. Il gas prodotto viene trattato e inviato alla centrale di Pisticci dove viene disidratato, condizionato e tramite compressione inviato a Snam Rete Gas.

Le attività operative del Distretto Meridionale sono concentrate nello sviluppo del giacimento Val d'Agri, ad oggi il più grande giacimento di petrolio *onshore* dell'Europa Occidentale.
Il DIME è strutturato in sei macrounità tra cui assumono particolare importanza in materia di sicurezza ambientale (e per i rapporti con gli enti pubblici, oggetto di indagine e di ipotizzati illeciti) le seguenti due:
1. Unità "Sicurezza, salute, ambiente e *permitting* Distretto Meridionale" (SIME), che ha il compito di assicurare il costante aggiornamento del sistema di gestione integrato HSE e di assicurare l'esecuzione delle attività di *audit* HSE. Garantisce il supporto specialistico per individuare le soluzioni tecniche ottimali per la tutela della sicurezza, dell'ambiente e della salute dei lavoratori nelle operazioni, nonché la predisposizione della documentazione in

materia di ambiente, sicurezza e salute. Verifica la coerenza dei sistemi vigenti con le linee guida aziendali, proponendo azioni finalizzate al miglioramento della gestione delle attività. Verifica, tra le altre, la corretta gestione dei rifiuti, delle emissioni, degli scarichi, supportando le attività per la scelta ottimale dei siti; assicura il *reporting* dei dati inerenti all'ambiente, alla sicurezza e alla salute del Distretto Meridionale; assicura la gestione dei rapporti con gli enti pubblici e provvede all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività. E' di supporto al Responsabile del DIME per la gestione delle relazioni con gli *stakeholders* del territorio. Al responsabile dell'Unità SIME rispondono gerarchicamente l'ufficio ambiente, l'ufficio sicurezza e l'ufficio *permitting*. L'ufficio ambiente presidia tutte le attività dettate dalle prescrizioni di legge (emissioni, qualità dell'aria, acque superficiali e sotterranee, rumore, gestione rifiuti, ecc.) e dalle normative ENI; garantisce la corretta pianificazione delle indagini ambientali (emissioni, scarichi, rumore, acque di strato...) sui siti e i cantieri; si rapporta con Regione e ARPAB, al fine di concordare le modalità di attuazione dei piani di monitoraggio ambientale e ne garantisce la corretta attuazione; sovrintende alla compilazione di relazioni tecniche in risposta a prescrizioni o a seguito di particolari eventi impiantistici; verifica che non vi siano anomalie nelle centraline di monitoraggio della qualità dell'aria e del rumore, oltre che sul sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni atmosferiche; verifica la *compliance* delle attività rispetto al sistema di gestione ambientale.

2. Unità "Operations Distretto Meridionale" (OPME) si occupa del coordinamento delle attività relative a perforazione, giacimenti, produzione, Manutenzione e Logistica. Da tale unità dipende, tra gli altri, Ufficio Produzione Val d'Agri (PROD/ME), il cui responsabile si occupa della gestione del Centro Olio Val D'Agri, relativo network e pozzi afferenti. Principali funzioni sono il coordinamento di tutte le attività inerenti la produzione del Centro Olio, la reportistica di produzione e il coordinamento delle attività all'interno dello stesso.

2.2. Aspetti economici e tutela dell'ambiente

Le vicende oggetto di esame della Commissione hanno portato alla pubblica attenzione l'attività petrolifera nella regione Basilicata non soltanto per quanto riguarda gli aspetti giudiziari e la connessione, di cui si dirà, con i procedimenti e provvedimenti amministrativi, il

sistema dei controlli e i monitoraggi ambientali; ma anche per quanto riguarda i flussi finanziari generati dagli accordi tra enti pubblici e aziende e dal sistema delle *royalties*; nonché la situazione occupazionale.
Come accennato, dalla metà degli anni novanta la Basilicata si trova al centro di interessi di portata nazionale per effetto delle attività estrattive di gas e petrolio che interessano la Val d'Agri.
Evidentemente una così intensa attività estrattiva ha generato anche un considerevole flusso di proventi direttamente legati allo sfruttamento delle risorse energetiche presenti nel sottosuolo della regione lucana.
In particolare, indipendentemente dai canoni[9] dovuti direttamente allo Stato dai concessionari per tutte le fasi di *upstream* degli idrocarburi (attività di prospezione, ricerca, coltivazione ed estrazione), le ingenti risorse finanziarie generate dall'estrazione petrolifera in Basilicata a favore degli enti territoriali ivi collocati sono riconducibili:
- alle cosiddette *royalties*;
- al "bonus carburanti";
- agli altri proventi che discendono da accordi intercorsi con le compagnie petrolifere.

2.2.1 Le *royalties*

In linea generale, le *royalties* sono dei compensi che vengono riconosciuti al titolare di un brevetto o di una proprietà intellettuale da parte di chiunque effettui lo sfruttamento di detti beni per fini commerciali e/o di lucro; nel caso in specie, esse rappresentano la remunerazione che viene riconosciuta allo Stato ed agli enti locali da parte delle compagnie petrolifere che sfruttano le risorse energetiche del sottosuolo lucano. Da un punto di vista legislativo, la normativa primaria che afferisce alla corresponsione di *royalties* si rinviene nella legge 11 gennaio 1957, n. 6[10]; essa è stata successivamente superata dal

[9] Gli importi dei canoni sono stabiliti dall'articolo 18 del decreto legislativo 625/1996.

[10] La norma prevedeva che il concessionario del diritto di coltivazione, oltre i canoni che doveva corrispondere allo Stato in ragione della superficie di terreno occupata dalla coltivazione, doveva corrispondere anche una aliquota "in natura" del prodotto estratto, che allora era pari al 9% della quantità estratta. Tale aliquota era possibile corrispondere nel valore equivalente, anziché in natura, ma solo per periodi determinati. Se la coltivazione insisteva su territori ricompresi nell'area della Cassa per il Mezzogiorno, un terzo dell'aliquota in natura di cui si è detto era devoluta alla regione in cui si effettuano le coltivazioni. Tale aliquota, tuttavia, veniva trasformata nell'equivalente valore e versata alla Cassa che la utilizzava a

decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, in base al quale, a decorrere dalle produzioni ottenute dal 1° gennaio 1997, il titolare di ciascuna concessione di coltivazione deve corrispondere annualmente allo Stato un importo pari al 7 per cento del proprio fatturato[11], aliquota che si riduce al 4 per cento per le sole estrazioni di olio in mare.

Diversa è anche la destinazione riservata a tali proventi: per ciascuna concessione di coltivazione situata in terraferma il valore dell'aliquota (calcolato nella misura del 7 per cento della quantità estratta), è corrisposto per il 55 per cento alla regione a statuto ordinario e per il 15 per cento ai comuni interessati, restando a favore dello Stato il rimanente 30 per cento: tuttavia, a decorrere dal 1 ° gennaio 1999, alle regioni a statuto ordinario del Mezzogiorno è corrisposta, per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree di estrazione e adiacenti, anche la restante parte dell'aliquota (30 per cento) che era riservata allo Stato.

In conclusione, il 7 per cento del valore della produzione di idrocarburi liquidi estratti nella regione Basilicata viene versato per l'85 per cento alla Regione e per il restante 15 per cento ai Comuni nei cui territori si svolge l'attività estrattiva.

L'ammontare delle risorse da royalties

Attingendo da un'indagine sull'utilizzo delle risorse generate dall'estrazione petrolifera condotta dalla Sezione Regionale di Controllo della Basilicata della Corte dei Conti[12] e dalla consultazione della pubblicazione "L'economia del petrolio ed il lavoro" di Davide Bubbico, opportunamente integrati ed aggiornati dai dati estrapolati dai *report* rinvenienti sul sito dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG) del Ministero dello Sviluppo Economico, è stato possibile quantificare le risorse finanziarie incamerate dagli enti territoriali lucani (Regione e Comuni).

---

favore della regione interessata, mediante interventi aggiuntivi a quelli ordinari di sua competenza nel settore dell'industrializzazione.

[11] In sostanza, l'importo viene determinato applicando l'aliquota del 7% al valore ottenuto dalle quantità immesse in consumo per ciascun anno da ciascun titolare di concessione per il prezzo medio ponderato di vendita dell'anno di riferimento. I dati sulle quantità e sui prezzi dei prodotti sono comunicati all'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG) del Ministero dello Sviluppo Economico da ciascun titolare di concessione entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

[12] Cfr. doc. 1241/1.

In particolare, nella tabella che segue, sono riportati gli importi delle *royalties* percepite dagli enti locali territoriali lucani nel periodo 2001/2015.

Tab. 1 – Importi royalties percepiti dagli enti locali della Basilicata nel periodo 2001/2015 (valori espressi in euro)

ENTE PERCETTORE	TOTALE 2001-2015
Regione Basilicata	1.287.388.598 (1)
Comune di Viggiano	156.478.868
Comune di Grumento Nova	25.029.695
Comune di Calvello	24.946.161
Comune di Marsico Nuovo	10.745.981
Comune di Montemurro	6.184.060
Comune di Marsicovetere	650.854
Comune di Corleto Perticara	566.741
Comune di Pisticci	314.066
Comune di Garaguso	301.030
Comune di Ferrandina	206.885
Comune di Salandra	52.195
Comune di Policoro	10.130
Comune di Tursi	3.039
TOTALE	**1.512.878.303**

(1) Stando a quanto comunicato dalla regione Basilicata a questa Commissione (doc. 1382/3), l'importo totalmente incassato ammonterebbe, invece, ad euro 1.287.511.173.

Fonte: elaborazioni su dati UNMIG e della Sezione Regionale di Controllo della Basilicata della Corte dei Conti ("Indagine sull'utilizzo delle risorse generate dall'estrazione petrolifera")

In sostanza, nel quindicennio 2001/2015, le istituzioni locali della Basilicata hanno percepito un'entrata tributaria[13] supplementare pari ad oltre 1,5 miliardi di euro.

[13] Sul punto, vale la pena di ricordare che la Regione Basilicata, con la legge regionale n. 40 del 1995 (successivamente modificata dalla legge regionale n. 31 del 2001) ha aderito alla tesi della natura tributaria dell'entrata corrispondente alle attuali *royalties* in quanto prestazioni patrimoniali imposte per legge, con determinazione di una base imponibile (valore della produzione commisurato alla quantità di prodotto per il prezzo medio di mercato) e l'applicazione di una aliquota di prelievo (7%). Di contro, esiste, in dottrina, anche una tesi secondo la quale le *royalties* sono da considerarsi delle entrate extra-tributarie, tenuto conto che la causa del prelievo è di natura corrispettiva per il concesso sfruttamento economico della risorsa naturale: in tale contesto, infatti, i canoni incassati dallo

Per avere una percezione del gettito da *royalties* con un riferimento temporale più attuale, è stato ridotto il periodo di riferimento al quinquennio 2011/2015 (vedi tabella che segue); in questo caso, il livello delle risorse finanziarie si attesta ad oltre 800 milioni di euro, evidenziando la mancata percezione di risorse da parte dei comuni di Corleto Perticara, Salandra, Policoro e Tursi.

Tab. 2 – Importi royalties percepiti dagli enti locali della Basilicata nel periodo 2011/2015 (valori espressi in euro)

ENTE PERCETTORE	TOTALE 2011-2015
Regione Basilicata	712.837.282
Comune di Viggiano	80.982.646
Comune di Grumento Nova	12.127.440
Comune di Calvello	18.088.919
Comune di Marsico Nuovo	9.095.581
Comune di Montemurro	3.031.860
Comune di Marsicovetere	1.234.535
Comune di Corleto Perticara	0
Comune di Pisticci	7.132
Comune di Garaguso	169.510
Comune di Ferrandina	2.252
Comune di Salandra	0
Comune di Policoro	0
Comune di Tursi	0
TOTALE	**837.577.157**

Fonte: elaborazioni su dati UNMIG

Ancora più interessante è il dato che emerge dall'analisi dei proventi da *royalties* percepiti dagli enti territoriali lucani rispetto al dato nazionale.

Tab. 3 – Importi royalties percepiti nel periodo 2011/2015 (valori espressi in euro)

DESTINATARI GETTITO	ANNO GETTITO				
	2011	2012	2013	2014	2015

Stato, quali corrispettivi per il concesso sfruttamento economico della risorsa naturale, sono allocati nel bilancio come "proventi diversi" (Categoria V per gli EE.LL.).

Regioni	127.815.763	170.551.185	195.374.521	182.414.624	163.055.982
Regione Basilicata	*100.480.359*	*141.984.594*	*168.974.962*	*158.590.202*	*142.807.165*
%Basilicata su tot. Regioni	*79%*	*83%*	*86%*	*87%*	*88%*
Comuni	19.171.171	27.371.916	32.358.564	29.196.155	26.444.750
Comuni della Basilicata	*17.072.869*	*24.667.954*	*30.384.963*	*27.402.825*	*25.201.264*
% Comuni Basilicata su tot. Comuni	*89%*	*90%*	*94%*	*94%*	*95%*

Fonte: elaborazioni su dati UNMIG

Emerge, infatti, che, nel quinquennio 2011/2015, la percentuale di *royalties* destinata agli enti locali lucani è andata aumentando in valori percentuali: da una parte, la regione Basilicata - rispetto al totale delle *royalties* destinate a tutte le regioni italiane - è passata dal 79 per cento del 2011 all'88 per cento del 2015; dall'altra, i comuni della Basilicata - rispetto al totale delle *royalties* destinate a tutte gli altri comuni italiani – hanno visto lievitare la propria quota-parte di risorse dall'89 per cento del 2011 ad addirittura il 95 per cento del 2015.
Con particolare riferimento ai Comuni beneficiari di *royalties*, la tabella che segue specifica, invece, gli importi percepiti, per ogni singolo anno del quinquennio 2011/2015, da ciascun ente locale.

Tab. 4 – Importi royalties percepiti dai Comuni della Basilicata nel periodo 2011/2015 (valori espressi in euro)

ENTE PERCETTORE	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**TOTALE 2011-2015**	%
Comune di Viggiano	11.216.126	15.985.894	19.686.908	18.108.916	15.984.802	80.982.646	*64,9%*
Comune di Grumento Nova	1.840.112	2.459.368	2.889.821	2.634.024	2.304.115	12.127.440	*9,7%*
Comune di Calvello	2.081.897	3.689.052	4.334.732	3.951.036	4.032.202	18.088.919	*14,5%*
Comune di Marsico Nuovo	1.380.084	1.844.526	2.167.366	1.975.518	1.728.087	9.095.581	*7,3%*
Comune di Montemurro	460.028	614.842	722.455	658.506	576.029	3.031.860	*2,4%*
Comune di Marsicovetere	0	0	583.681	74.825	576.029	1.234.535	*1,0%*
Comune di Corleto Perticara	0	0	0	0	0	0	*0,0%*
Comune di Pisticci	7.132	0	0	0	0	7.132	*0,0%*
Comune di Garaguso	85.238	84.272	0	0	0	169.510	*0,1%*
Comune di Ferrandina	2.252	0	0	0	0	2.252	*0,0%*
Comune di Salandra	0	0	0	0	0	0	*0,0%*
Comune di Policoro	0	0	0	0	0	0	*0,0%*
Comune di Tursi	0	0	0	0	0	0	*0,0%*
TOTALE	**17.072.869**	**24.677.954**	**30.384.963**	**27.402.825**	**25.201.264**	**124.739.875**	

Fonte: elaborazioni su dati UNMIG e "L'economia del petrolio ed il lavoro" di Davide Bubbico

L'analisi dei dati raccolti evidenzia come il comune di Viggiano rappresenti l'ente locale maggiormente interessato ai benefici dell'attività di sfruttamento del sottosuolo della regione lucana, avendo incamerato, nel periodo 2011/2015, ben il 64,9 per cento delle complessive risorse destinate ai Comuni della Basilicata.
A ben vedere, rapportando il valore nominale degli introiti da *royalties* del comune di Viggiano nel quinquennio 2011-2015 (€ 80.982.646) con quello determinato a favore di tutti i comuni del territorio nazionale nel medesimo arco temporale (€ 135.088.556), il prefato ente locale ha introitato quasi il 60 per cento delle risorse nazionali.

L'utilizzo delle risorse da royalties

Definiti, quindi, gli importi incassati dagli enti territoriali lucani, di particolare interesse, in questa sede, è la verifica di come tali risorse siano state impiegate.
Prima di addentrarci nell'analisi dei dati, va innanzitutto definito se tali entrate siano vincolate a finalità specifiche, che porrebbero un corrispondente vincolo di destinazione sulle spese da esse finanziate.
Esplicativa, in tal senso, appare la prima fonte normativa di riferimento in tema di *royalties*, la legge n. 6/1957: essa specificava che tali risorse erano destinate "allo sviluppo delle (...) attività economiche [della Regione] ed al suo incremento industriale". Le somme eventualmente non utilizzate a tale scopo erano destinate, sempre in favore della regione interessata, all'esecuzione delle opere straordinarie indicate nell'articolo 1 della legge n. 646/1950, mediante interventi aggiuntivi a quelli ordinari di sua competenza in detto settore. Dal canto loro, i comuni avrebbero destinano tali risorse allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, all'incremento industriale e a interventi di miglioramento ambientale, nei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni.
La successiva fonte, l'articolo 20 del D.lgs. n. 625/1996, attualmente in vigore, nel rideterminare l'aliquota regionale nella misura del 55 per cento, non ha dato disposizioni ulteriori o diverse circa il loro utilizzo.
Anche la legge regionale 40 del 1995[14] non ha fatto altro che confermare la destinazione dei proventi in argomento allo "sviluppo

[14] Cfr. nota 6.

delle attività economiche ed all'incremento industriale del comprensorio interessato".
Quanto ai Comuni, ai quali è destinato il 15 per cento dell'aliquota di prodotto, il citato articolo 20 del decreto legislativo 625/1996 prescrive, al pari della legge n. 6/1957, che le risorse siano destinate allo "sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche all'incremento industriale e a interventi di miglioramento ambientale".
Stando alle conclusioni della Sezione regionale di controllo della Basilicata della Corte dei Conti, indicazioni così generiche non sembrano idonee a esprimere un vincolo teleologico chiaro e univoco alla spesa, né a far ritenere che le risorse di che trattasi siano destinate alle sole spese di investimento[15].
Ad ogni buon conto, prendendo le mosse dai documenti acquisiti dalla Commissione, è stato possibile verificare come le risorse finanziarie provenienti da *royalties* siano state in effetti impiegate.
In particolare, la regione Basilicata, con nota 105526/11A1 del 30 giugno 2016[16], ha comunicato la ripartizione dell'utilizzo delle entrate straordinarie in parola in relazione al periodo 2010/2015: in tale contesto, nella tabella che segue, sono stati riportati i valori delle spese sostenute in "conto capitale" e quelle "correnti", senza entrare nel dettaglio delle singole voci

[15] Ne ha parlato in maniera diretta il sindaco di Viggiano nel corso della sua audizione del 21 aprile 2016: "come amministrazione abbiamo contestato alle passate amministrazioni regionali […] il mancato sviluppo; le *royalties* furono date per fare sviluppo, per mitigazione ambientale e per creare posti di lavoro alternativi al mondo del petrolio; invece si è continuato in una spesa socio-assistenzialistica senza garantire un vero sviluppo. Questo purtroppo è successo anche a Viggiano ed è stato il motivo della candidatura, perché qualcosa è stata fatta, ma con molta lentezza e soprattutto senza un progetto di visione globale, per cui vi era spesso una spesa a macchia di leopardo. Si può anche fallire ma prima bisogna puntare su qualcosa e soprattutto velocizzare. Spesso è stata utilizzata come scusa la spesa delle *royalties*, perché erano rimasti milioni di euro non spesi, cosa di cui sono grato alle precedenti amministrazioni perché al nostro arrivo abbiamo trovato una cassa di 60-64 milioni di euro di avanzo". Nelle parole del sindaco di Montemurro, comune in cui si trova il pozzo Costa Molina 2 si coglie per altro verso il disallineamento tra la richiesta di maggiori entrate e la loro finalizzazione: "quest'anno prendiamo 350.000 euro, ma ci sono stati anni in cui si prendevano 500-600.000 euro. Negli anni precedenti si lavorava sulla prevenzione, pulendo le strade interpoderali, regimentando le acque, quindi restavano 100.000 euro con cui sono stati fatti dei bandi, l'anno scorso per incentivare le nascite perché il comune ha una bassa natalità, abbiamo realizzato dei *bed and breakfast*, siamo intervenuti sugli olivi perché Montemurro è famoso per il suo olio, abbiamo provato a incentivare queste attività […] però la strategicità di quel pozzo avrebbe dovuto far sì che le *royalties* non fossero così basse"
[16] Doc. n. 1382/3.

Tab. 5 – Impiego risorse da royalties Regione Basilicata nel periodo 2010/2015 (valori espressi in euro)

ANNO	ROYALTIES	TIPOLOGIA SPESE	
		Spese in "conto capitale"	Spese "correnti"
2015	142.807.164	74.607.164 *52%*	68.200.000 *48%*
2014	158.590.201	75.190.201 *47%*	83.400.000 *53%*
2013	168.974.961	79.766.782 *47%*	89.208.179 *53%*
2012	140.251.121	58.751.121 *42%*	81.500.000 *58%*
2011	102.101.496	48.400.000 *47%*	53.701.496 *53%*
2010	65.879.291	47.277.324 *72%*	18.601.967 *28%*
TOTALE	**778.604.239**	**383.992.594** *49%*	**394.611.645** *51%*

Fonte: dati forniti dalla regione Basilicata con nota n. 105526/11A1 del 30 giugno 2016[17]

In sostanza, nel periodo 2010-2015, la regione Basilicata ha impiegato le risorse provenienti dalle *royalties* in maniera quasi paritetica tra le due tipologie di spesa: il 49 per cento per quelle in "conto capitale" ed il 51 per cento per quelle "correnti".

Per quanto attiene, invece, ai comuni della Basilicata percettori di *royalties*, i dati statistici sono rinvenibili esclusivamente nella già citata pubblicazione "Indagine sull'utilizzo delle risorse generate dall'estrazione petrolifera"[18] della Sezione Regionale di Controllo della Basilicata Corte dei Conti.

La magistratura contabile ha, infatti, richiesto ai predetti enti locali, per il periodo oggetto dello studio (2001-2013), di fornire notizie in ordine all'impiego delle risorse in argomento.

[17] Docc. n. 1382/1, 1382/3

[18] Doc. 1241/1.

Le risposte pervenute dai Comuni sono state frammentarie ed, in alcuni casi, discordanti con i dati in possesso della Corte dei Conti: ad ogni buon conto, per avere almeno un minimale parametro di riferimento, si riportano, nella tabella che segue, le percentuali delle spese in "conto capitale" e quelle "correnti" sostenute dai cinque comuni ritenuti maggiormente significativi in base alle risorse da *royalties* incamerate.

Tab. 6 – Impiego risorse da royalties di alcuni comuni della Basilicata nel periodo 2001/2013 (valori espressi in euro)

ENTE PERCETTORE	ROYALTIES PERCEPITE 2001/2013	TIPOLOGIA SPESE	
		Spese in "conto capitale"	Spese "correnti"
Comune di Viggiano	122.385.150	*51,9%*	*48,1%*
Comune di Grumento Nova	20.091.556	*35,8%*	*64,2%*
Comune di Calvello	16.962.923	*59,2%*	*40,8%*
Comune di Marsico Nuovo	7.042.376	*35,8%*	*64,2%*
Comune di Montemurro	4.949.525	*6,2%*	*93,8%*

Fonte: elaborazioni su dati dalla Sezione Regionale di Controllo della Basilicata della Corte dei Conti ("Indagine sull'utilizzo delle risorse generate dall'estrazione petrolifera")

La magistratura contabile conclude affermando che "la mancanza di vincoli legali di destinazione deve, tuttavia, coniugarsi con l'esigenza che le risorse da royalties siano utilizzate nel rispetto sia dei principi della "sana gestione" finanziaria, sia per obiettivi comunque coerenti con la finalità di promozione dello sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, dell'incremento industriale e degli interventi di miglioramento ambientale […] D'altra parte, se è indice di virtuosità la realizzazione di un avanzo della gestione corrente, anche grazie all'apporto delle risorse petrolifere, da destinare a spese di parte capitale, è anche vero che la possibilità di realizzare in concreto spese per investimenti presuppone capacità progettuale, amministrativa e tecnica che, spesso, non è alla portata degli Enti di più piccole dimensioni che, pure, ricevono proventi superiori ai bisogni della sola parte corrente".

E' proprio la mancanza di capacità o possibilità concreta di investire queste somme – per vincoli obiettivi, per mancanza di risorse umane

adeguate - che qualifica in senso negativo la vicenda complessiva; come correttamente rileva la magistratura contabile "in questo senso gioca un ruolo non sempre sinergico il sistema di calcolo dell'obiettivo finanziario finalizzato al rispetto del patto di stabilità interno, come anche i vincoli assunzionali e gli altri obiettivi di finanza pubblica, che andrebbero opportunamente calibrati in relazione alla potenzialità finanziaria che lo stesso legislatore conferisce a questi Enti.
Per contro, non è sembrata adeguatamente sfruttata, sebbene sia previsto come obiettivo di finanza pubblica, la possibilità di utilizzare parte di queste risorse per la progressiva riduzione anticipata dell'indebitamento, locale e regionale, e non solo per il suo ammortamento, cosa che potrebbe portare a un rafforzamento della situazione patrimoniale degli Enti e a una ulteriore e progressiva riduzione del costo annuo del debito, con miglioramento della liquidità, presente ma soprattutto futura".

Il Programma Operativo Val d'Agri (POV)

Nell'ambito delle risorse destinate agli enti territoriali della regione Basilicata va annoverato anche il Programma Operativo per lo Sviluppo del Comprensorio della Val d'Agri. Esso rappresenta uno strumento che detta le linee progettuali ed i conseguenti interventi diretti a sostenere lo sviluppo economico e produttivo del territorio, utilizzando parte delle *royalties* derivanti dall'attività estrattiva di idrocarburi dei giacimenti petroliferi situati nell'area.
Il fondamento normativo del POV è individuabile:

- nel comma 1-bis, dell'articolo 20,decreto legislativo 625/1996 (comma aggiunto dall'articolo 7, L. 140/1999, poi modificato dal comma 366 dell'articolo 1, L. 296/2006) ha prescritto che la quota di proventi originariamente riservata allo Stato (30 per cento dell'aliquota del 7 per cento), sia corrisposta alle regioni a statuto ordinario del Mezzogiorno "per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree di estrazione e adiacenti";
- nella L.R. 40/1995, che, oltre ad aver stabilito che l'aliquota relativa ai giacimenti petroliferi siti nella Val d'Agri devoluta alla Regione ai sensi della legge 11 gennaio 1957, n. 6 fosse destinata allo sviluppo delle attività economiche ed all'incremento industriale del comprensorio interessato[19], aveva previsto, l'istituzione di un apposito

[19] Legge Regionale 40/1995, articolo 1 - L'aliquota relativa ai giacimenti petroliferi siti nella Val d'Agri devoluta alla Regione ai sensi della legge 11 gennaio 1957, n. 6 è destinata allo sviluppo delle attività economiche ed all'incremento industriale del comprensorio interessato così come delimitato dalla Tabella A.

fondo per lo sviluppo delle attività economiche e l'incremento produttivo ed industriale della Val D'Agri[20];

- nell'articolo 39 della L.R. 4 febbraio 2003, n. 7 in cui viene stabilita la dotazione finanziaria a disposizione del Programma Operativo Val d'Agri, determinata in 350 milioni di euro[21];
- nella delibera di Giunta Regionale del 13 maggio 2003, n. 838, con cui è stato approvato lo schema di Accordo di Programma denominato "Programma operativo Val d'Agri/Melandro/Sauro/Camastra" (POV), ratificato dal Consiglio regionale con Delibera n. 645 nella seduta del 27 maggio 2003.

In sostanza, la regione Basilicata, autonomamente ovvero finanziando le province, i comuni facenti parte del programma[22] e le comunità montane, potrà agire secondo una strategia di sviluppo incentrata su quattro linee di intervento:

1. salvaguardia e miglioramento del contesto di vivibilità ambientale (Misura A);
2. potenziamento della dotazione di infrastrutture essenziali (Misura B);
3. miglioramento delle dotazioni di servizio per l'elevazione della qualità della vita (Misura C);
4. aumento delle condizioni e delle occasioni di occupabilità durevole e sostenibile attraverso il sostegno alle attività produttive (Misura D).

---

[20] Legge Regionale 40/1995, articolo 2 - Nel bilancio di previsione è istituito annualmente il "Fondo per lo sviluppo delle attività economiche e l'incremento produttivo ed industriale della Val D'Agri" costituito dai trasferimenti dello Stato a titolo di compartecipazione regionale all'imposta erariale sul prodotto di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi estratti di cui alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, al netto degli oneri a carico della Regione Basilicata derivanti dagli accordi stipulati con l'ENI S.p.A.

[21] Legge Regionale 7/2003, articolo 39 - Il Piano di sviluppo della Val D'Agri di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 40 è finanziato, per un importo pari a 350 milioni di Euro, mediante l'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 2 della medesima legge regionale n. 40/1995.

[22] Allo stato, i comuni che fanno parte del Programma Operativo Val d'Agri, risultano essere 35: Abriola, Accettura, Aliano, Anzi, Armento, Brienza, Brindisi Montagna, Calvello, Castelmezzano, Castelsaraceno, Cirigliano Pietrapertosa, Corleto Perticara, Gallicchio, Gorgoglione, Grumento Nova, Guardia Perticara, Laurenzana, Marsico Nuovo, Marsicovetere, Missanello, Moliterno, Montemurro, Paterno, Roccanova, Sant'Arcangelo, San Chirico Raparo, San Martino d'Agri, Sarconi, Sasso di Castalda, Satriano di Lucania, Spinoso, Stigliano, Tramutola e Viggiano.

Per una migliore comprensione delle tipologie di interventi da potersi effettuare in ciascuna linea, si riporta lo schema estratto dal "Report di Attuazione 2012"[23].

Tab. 7 – Schema linee di intervento suddivise per ciascuna Missione del Programma Operativo Val d'Agri/Melandro/Sauro/Camastra

Missione "A"	Missione "B"	Missione "C"	Missione "D"
Salvaguardia e miglioramento del contesto di vivibilità ambientale	*Infrastrutture essenziali*	*Elevazione qualità della vita*	*Sostegno alle attività produttive*
A.1 Riqualificazione dei centri urbani C Riqualificazione dei centri storici C Riqualificazione di aree degradate e dismesse C Eliminazione barriere architettoniche M Interventi su edifici di culto	**B.1 Viabilità e collegamenti** P Fondovalle del Cogliandrino P Collegamento Castelsaraceno e S. Chirico Raparo	**C.1 Sport** C Potenziamento infrastrutture sportive **C.2 Cultura** C Realizzazione di un auditorium C Sviluppo di uno o più parchi tematici	**D.1 Sostegno all'impresa** R Sostegno imprese esistenti e nuove nei settori a potenziale sviluppo endogeno R Sostegno imprese esistenti e nuove operanti nei settori alla persona
A.2 Architettura paesaggistica e ambientale C Protezione, ricomposizione e fruizione paesistica del territorio C Opere di civiltà nelle zone rurali	**B.2 Viabilità locale** M Connessioni intercomunali P Segnaletica stradale intercomunale	**C.3 Scuola, Formazione, Saperi** R Realizzazione cantieri - scuola R Strutture di laboratorio M Adeguamento scuole esistenti M Messa in rete biblioteche	**D.2 Impresa e Territorio** R Animazione e promozione cultura d'impresa R Promozione di nuova imprenditorialità
A.3 Valorizzazione delle risorse naturali R Preparazione dell'Action Plan del Parco Nazionale della Val d'Agri R Interventi infrastrutturali connessi alla valorizzazione delle risorse naturali	**B.3 Aree industriali, artigianali e infrastrutture turistiche** M Completamenti/ ampliamenti realizzazioni e miglioramento aree destinate alla localizzazione di attività produttive	**C.4 Sviluppo Telematico** R Sperimentazione wireless R Introduzione Banda Larga **C.5 Servizi socio sanitari-assistenziali** C Completamento infrastrutture P Inserimento lavorativo soggetti svantaggiati	**D. 3 Localizzazione d'Impresa** R Singoli investimenti produttivi di dimensione unitaria significativa

Legenda: **C** (Comuni) **P** (Provincia) **R** (Regione) **M** (Altri interventi misti)
Fonte: Programma Operativo Val d'Agri/Melandro/Sauro/Camastra - "Report di Attuazione 2012"

Dalla medesima fonte, è possibile verificare, alla data del 31 dicembre 2011, il valore delle risorse stanziate, quello relativo agli impegni di spesa e gli importi realmente utilizzati per la realizzazione degli

[23] Rinvenibile sul sito del Programma Operativo Val d'Agri / Melandro / Sauro / Camastra www.povaldagri.basilicata.it

interventi programmati, raggruppati in base alle seguenti aree omogenee di intervento:

- operazioni infrastrutturali;
- operazioni materiali e immateriali a carattere trasversale;
- sostegno alle attività produttive.

Interventi infrastrutturali

Il Programma Operativo, ha assegnato direttamente ai Comuni del comprensorio risorse finanziarie con cui programmare e realizzare gli interventi infrastrutturali previsti per la riqualificazione dei centri urbani (tematica A.1), architettura paesaggistica ed ambientale (tematica A.2), sport (tematica C.1) e servizi socio sanitari-assistenziali (tematica C.5).

Nella tabella che segue, si evidenziano gli importi, distinti per ciascun comune, programmati, impegnati e spesi alla data del 31/12/2011per la realizzazione degli interventi in parola.

Tab. 8 – Programma Operativo Val d'Agri/Melandro/Sauro/Camastra - Dati finanziari degli interventi infrastrutturali ripartiti tra i comuni interessati (valori espressi in euro)

COMUNE	PROGRAMMATO	IMPEGNATO	SPESO
ABRIOLA	3.643.223	3.638.347	1.589.872
ALIANO	3.103.719	3.103.719	1.756.275
ANZI	3.077.595	2.215.467	1.434.760
ARMENTO	2.758.130	2.499.630	747.423
BRIENZA	4.935.842	4.935.842	1.859.585
BRINDISI MONTAGNA	2.763.692	2.763.692	1.454.278
CALVELLO	3.525.513	3.499.513	1.403.572
CASTELSARACENO	3.051.246	3.051.246	1.400.326
CORLETO PERTICARA	4.395.914	4.398.434	1.889.375
GALLICCHIO	2.453.487	2.441.687	804.356
GORGOGLIONE	2.577.954	2.578.484	1.205.116
GRUMENTO NOVA	2.896.727	2.904.227	718.645
GUARDIA PERTICARA	2.204.848	2.204.848	597.884
LAURENZANA	3.473.458	3.423.458	1.210.459
MARSICONUOVO	4.978.732	4.978.732	2.262.113
MARSICOVETERE	4.787.305	4.787.305	2.029.982
MISSANELLO	2.088.025	2.088.025	1.135.867
MOLITERNO	5.197.170	5.187.170	1.796.524
MONTEMURRO	3.035.355	2.826.855	1.213.058
PATERNO	3.581.933	2.773.272	680.960
ROCCANOVA	3.246.000	2.211.000	1.642.543
SAN CHIRICO RAPARO	3.225.777	3.105.377	1.867.916
SAN MARTINO D'AGRI	2.666.410	2.666.410	1.328.704
SANT'ARCANGELO	6.761.266	6.711.266	5.493.121
SARCONI	2.282.197	2.252.500	1.224.271

SASSO DI CASTALDA	3.177.438	3.177.438	1.713.333
SATRIANO DI LUCANIA	3.370.713	3.370.713	1.929.795
SPINOSO	2.687.392	2.677.992	952.780
TRAMUTOLA	4.003.094	4.003.094	2.485.663
VIGGIANO	3.683.489	2.798.750	1.068.028
TOTALI	**103.633.644**	**99.274.493**	**46.896.584**

Fonte: Programma Operativo Val d'Agri/Melandro/Sauro/Camastra - "Report di Attuazione 2012"

Operazioni materiali e immateriali a carattere trasversale

Gli interventi a carattere trasversale, afferenti a diverse linee del Programma Operativo, sono volti a migliorare la salvaguardia, la vivibilità ambientale del territorio e la qualità della vita dei suoi abitanti.

Nel novero degli indicati interventi, hanno destato particolare attenzione quelli per i quali sono previsti finanziamenti direttamente agli enti locali, vale a dire:

- la realizzazione di impianti fotovoltaici nei comuni del Comprensorio;
- la realizzazione di opere di metanizzazione nei centri urbani;
- il completamento, l'ampliamento e il miglioramento delle dotazioni nelle aree destinate all'allocazione di attività produttive e/o turistiche;

Con riferimento alla realizzazione di impianti fotovoltaici, è stato stabilito un cofinanziamento pari al 25 per cento dell'investimento ammesso: nella tabella che segue, vengono riepilogati, per ciascun comune del comprensorio, il quadro di sintesi degli interventi finanziati, con indicazione dei contributi erogati al 31.12.2011

Tab. 9 – Programma Operativo Val d'Agri/Melandro/Sauro/Camastra - Dati finanziari degli interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici nei comuni del comprensorio (valori espressi in euro)

Comune	Intervento	Importo intervento	Spesa ammissibile	Contributo concesso	Importo erogato	Stato di attuazione
Abriola	Impianto Fotovoltaico per edificio scolastico	Progetto non presentato	73.500,00	18.375,00	-	Non ancora avviato
Aliano	Impianto Fotovoltaico per pubblica illuminazione	115.193,00	72.913,16	18.228,29	18.228,29	Completato
Brienza	Impianto Fotovoltaico per pubblica illuminazione	Progetto non presentato	154.825,00	38.706,25	-	Non ancora avviato
Castelsaraceno	Impianto Fotovoltaico per pubblica illuminazione	132.350,00	72.750,00	18.187,50	18.187,50	Completato
Corleto Perticara	Impianto Fotovoltaico per Scuola Media	Progetto non presentato	47.414,00	11.853,50	-	Non ancora avviato
Gallicchio	Impianto Fotovoltaico per impianti sportivi	33.147,44	30.029,00	7.507,25	7.507,25	Completato
Grumento Nova	Impianto Fotovoltaico per pubblica illuminazione	Progetto non presentato	110.741,00	27.685,25	-	Non ancora avviato
Guardia Perticara	Impianto Fotovoltaico per Zona PIP	309.874,14	125.002,51	31.250,63	31.250,63	Completato
Marsico Nuovo	Impianto Fotovoltaico per Scuola Media	160.861,22	126.352,00	31.588,00	31.588,00	Completato
Moliterno	Impianto Fotovoltaico per pubblica illuminazione	41.200,00	27.200,00	6.800,00	2.040,00	1ª anticipazione
	Impianto Fotovoltaico per Cimitero	45.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	Completato
Montemurro	Impianto Fotovoltaico per edificio scolastico	156.241,57	130.000,00	32.500,00	32.500,00	Completato
Roccanova	Impianto Fotovoltaico per pubblica illuminazione	302.280,00	227.757,00	56.939,25	56.939,25	Completato
Sasso di Castalda	Impianto Fotovoltaico per pubblica illuminazione	151.998,00	130.000,00	32.500,00	32.500,00	Completato
Satriano di Lucania	Impianto Fotovoltaico per pubblica illuminazione	281.851,76	249.362,00	62.340,50	62.340,50	Completato
Tramutola	Impianto Fotovoltaico per Scuola Media	Progetto non presentato	43.596,00	10.899,00	-	Non ancora avviato
Viggiano	Impianto Fotovoltaico per Scuola Media	100.720,00	100.720,00	25.180,00	7.554,00	1ª anticipazione
Totali		**1.830.717,13**	**1.762.161,67**	**440.540,42**	**310.635,42**	

Avuto riguardo, poi, alla realizzazione di opere di metanizzazione, i comuni di Gallicchio, Armento, Castelsaraceno, Montemurro e Marsico Nuovo sono stati destinatari, sempre in ambito POV, di un cofinanziamento per un impegno finanziario di circa 3 milioni di euro, la cui distribuzione, alla data del 31 dicembre 2011, può evincersi dalla tabella che segue.

COMUNE	INIZIATIVA	IMPEGNATO	SPESO	% SPESA
GALLICCHIO	Opere di	99.012	99.012	100%

	metanizzazione nel centro urbano			
ARMENTO	Opere di metanizzazione nel centro urbano	107.319	107.319	100%
CASTELSARACENO	Opere di metanizzazione nel centro urbano	76.898	76.898	100%
MARSICO NUOVO	Opere di metanizzazione nei centri urbani di Pergola e Galaino	2.605.675	0	0%
MONTEMURRO	Completamento della rete urbana del gas metano	250.000	0	0%
	TOTALI	**3.138.904**	**283.229**	**9,0%**

Fonte: Elaborazioni su dati Programma Operativo Val d'Agri/Melandro/Sauro/Camastra - "Report di Attuazione 2012"

Per quanto riguarda, infine, il completamento, l'ampliamento e il miglioramento delle dotazioni nelle aree destinate all'allocazione di attività produttive e/o turistiche (rientrante nella tematica B.3), dopo l'individuazione dei territori disponibili, sono stati finanziati i lavori di urbanizzazione solo di alcune zone destinate alla localizzazione di attività produttive.
Esplicativa, in tal senso, la tabella che segue, che riepiloga gli impegni finanziari assunti per le opere in parola distinti per ciascuno dei comuni beneficiari del finanziamento.

Tab. 10 – Programma Operativo Val d'Agri/Melandro/Sauro/Camastra - Dati finanziari delle opere di urbanizzazione di alcuni comuni del comprensorio (valori espressi in euro)

COMUNE	INIZIATIVA	PROGRAMMATO	IMPEGNATO	SPESO	% SPESA
ALIANO	Urbanizzazione dell'area adibita ad insediamenti produttivi e industriale di Aliano	300.000	300.000	209.511	70%
GORGOGLIONE	Completamento urbanizzazione area PIP	250.000	250.000	75.000	30%
LAURENZANA	Urbanizzazione dell'area adibita ad insediamenti produttivi e industriale di Laurenzana	150.000	150.000	112.630	75%

MISSANELLO	Urbanizzazione dell'area adibita ad insediamenti produttivi e industriale di Missanello	450.000	450.000	0	0%
MOLITERNO	Completamento aree per insediamenti produttivi	1.100.000	1.100.000	0	0%
TRAMUTOLA	Completamento aree per insediamenti produttivi zona industriale Matinelle, insistente sui comuni di Tramutola e Marsico Vetere	2.000.000	2.000.000	300.000	15%
MARSICO VETERE		1.600.000	1.600.000	664.478	42%
VIGGIANO	Urbanizzazione area industriale di Viggiano	3.900.000	3.900.000	1.122.372	29%
	TOTALI	**9.750.000**	**9.750.000**	**2.483.990**	**25,5%**

Fonte: Elaborazioni su dati Programma Operativo Val d'Agri/Melandro/Sauro/Camastra - "Report di Attuazione 2012"

Sostegno alle attività produttive

Nell'ambito del Programma Operativo Val d'Agri/Melandro/Sauro/Camastra sono anche contemplate misure d'incentivazione per sostenere il tessuto produttivo delle aziende nel settore manifatturiero, dell'agricoltura, del commercio, del turismo, dei servizi, previste nella *Mission* D.

In tale contesto, la regione Basilicata, soggetto attuatore degli interventi di sostegno alle attività produttive, è ricorsa, in una prima fase attuativa, allo strumento dei regimi di aiuto in *de minimis* attraverso la concessione di contributi alle imprese - con sede operativa nei Comuni interessati dalle estrazioni petrolifere - per poi passare, in un secondo momento, all'approvazione di mirati ed articolati piani d'intervento a sostegno delle imprese.

Lo sforzo finanziario operato della Regione fino al 31/12/2011 è sintetizzato nella tabella che segue.

Tab. 11 – Programma Operativo Val d'Agri/Melandro/Sauro/Camastra - Dati finanziari delle misure d'incentivazione alle attività produttive (valori espressi in euro)

INIZIATIVA	PROGRAMMATO	IMPEGNATO	SPESO	% SPESA
Azioni di sostegno alle imprese manifatturiere esistenti	29.743.152	29.743.152	10.467.756	35%
Miglioramento dell'offerta ricettiva esistente	2.100.000	1.587.272	1.082.756	52%
Nuove strutture per il tempo libero	3.100.000	2.990.173	881.702	28%
Interventi di rivitalizzazione dei centri storici	6.253.447	6.208.345	3.730.859	60%

Creazione di impresa e delle PMI esistenti per la rivitalizzazione dei centri storici	3.000.000	3.000.000	0	0%
Formazione per giovani imprenditori agricoli	175.000	175.000	119.095	68%
Formazione di operatori per i danni ambientali	310.000	310.000	251.414	81%
Valore Natura Turismo Ambientale a sostegno dell'Economia Locale	130.000	130.000	78.000	60%
Bandi POR Agricoltura	38.756.746	25.715.600	20.556.068	53%
Bandi POR Asse Sviluppo Locale	12.940.707	12.218.022	5.872.376	45%
Riconversione imprese di autotrasportatori convenzionate con l'ENI	2.896.660	2.894.234	1.778.145	61%
Imprese Ecocompatibili	140.004	140.004	0	0%
Agevolazioni per lo sviluppo e l'innovazione delle PMI	12.000.000	12.000.000	775.800	6%
Valorizzazione e promozione del "Canestrato di Moliterno"	2.850.000	2.850.000	0	0%
Valorizzazione e promozione della "Mela dell'Alta Val d'Agri"	2.950.000	2.950.000	0	0%
Azioni di sostegno alle imprese manifatturiere esistenti	3.000.000	1.106.758	232.212	8%
Miglioramento dell'off erta ricetti va esistente	1.000.000	107.634	32.760	3%
TOTALI	**121.345.716**	**104.126.194**	**45.858.943**	**38%**

Fonte: Elaborazioni su dati Programma Operativo Val d'Agri/Melandro/Sauro/Camastra - "Report di Attuazione 2012"

Da ultimo, non può trascurarsi, in questa sede, che la Struttura di Progetto "Val d'Agri" della regione Basilicata ha redatto nel 2011 il documento di "Analisi del ciclo dei rifiuti nell'area dell'Alto Agri " rivolto ad un'area campione di 13 Comuni (Castelsaraceno, Grumento Nova, Marsico Nuovo, Marsicovetere, Moliterno, Montemurro, Paterno, San Chirico Raparo, San Martino d'Agri, Sarconi, Spinoso, Tramutola e Viggiano), dalla quale è emerso un quadro preoccupante in ordine ai livelli di raccolta differenziata.

Tab. 12 – Programma Operativo Val d'Agri/Melandro/Sauro/Camastra - Dati raccolta differenziata 2010 di alcuni comuni del comprensorio.

COMUNE	RACCOLTA DIFFERENZIATA (t)	RACCOLTA DIFFERENZIATA (%)
CASTELSARACENO	84.0	22.8
GRUMENTO NOVA	58.4	8.8
MARSICO NUOVO	323.8	30.2
MARSICOVETERE	588.0	32.8
MOLITERNO	273.7	20.4
MONTEMURRO	20.6	5.3
PATERNO	32.7	3.0
SAN CHIRICO RAPARO	42.1	11.5

SAN MARTINO D'AGRI	19.3	7.3
SARCONI	88.8	21.6
SPINOSO	110.6	21.4
TRAMUTOLA	199.0	18.2
VIGGIANO	118.1	10.6

Fonte: Programma Operativo Val d'Agri/Melandro/Sauro/Camastra - "Report di Attuazione 2012"

In tale contesto, nell'ottica di promuovere un sistema di gestione dei rifiuti solidi urbani (RSU) di tipo comprensoriale e di giungere ad una contrazione dei costi legati alla chiusura della discarica di Moliterno (i rifiuti vengono conferiti alla discarica ubicata nel comune di Sant'Arcangelo), è stato stabilito di impegnare un contributo di 800.000 euro per favorire un approccio più efficiente ed efficace al processo che va dalla raccolta del rifiuto al suo smaltimento o recupero.
Al momento, non sono disponibili dati sulla distribuzione e sull'impiego di questo contributo. Va, in definitiva, evitato che l'utilizzo delle *royalties* risulti effimero o propagandistico

2.2.2. Il "bonus carburanti" e altri proventi

Il "bonus carburanti", si sostanzia nel riconoscimento ai soli residenti nella regione Basilicata (ma anche in quelle ove sono, allo stesso modo, presenti impianti di estrazione di idrocarburi), maggiorenni e muniti di patente di guida, di un'agevolazione economica che consente ai cittadini di ottenere una tessera ricaricabile da sfruttare per l'acquisto di carburante.
Tale agevolazione è stata prevista dall'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99 in virtù del quale, a partire dal 1° gennaio 2009, per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in terraferma l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, è elevata dal 7 per cento al 10 per cento[24]. Le somme corrispondenti al valore dell'incremento di aliquota sono versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ed interamente riassegnate al "Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi nonché dalle attività di rigassificazione

[24] In pratica, si tratta, per le compagnie petrolifere (concessionarie all'estrazione di prodotto) di un incremento delle *royalties* da corrispondere.

anche attraverso impianti fissi offshore" istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12.11.2010[25], sono state definite le modalità procedurali di utilizzo da parte dei residenti nelle regioni interessate dei benefici previsti dal presente articolo e i meccanismi volti a garantire la compensazione finalizzata all'equilibrio finanziario del Fondo. In sostanza ci si è limitati a istituire «bonus idrocarburi» attribuito direttamente ai soli residenti nella regione, maggiorenni e muniti di patente di guida, purché il beneficio superi la misura di 30 euro annui per ciascun beneficiario.

A decorrere dal 12 novembre 2014, le modifiche introdotte dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, di conversione con modificazioni del decreto legge 12 settembre 2014 n. 133, hanno disposto la riformulazione del Fondo e una diversa finalità del suo utilizzo. In particolare, le risorse appostate nel Fondo dovranno essere utilizzate per la promozione di misure di sviluppo economico e l'attivazione di una *social card* per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi.

Da una ricerca *open source*, il bonus carburante, nel 2016, è stato distribuito in base ai livelli reddituali; in particolare, esso ammonta a:

- 30 euro, per redditi superiori a 75.000 euro annui;
- 110 euro, per redditi compresi tra 28.000 e 75.000 euro annui;
- 220 euro, per redditi inferiore a 28.000 euro annui.

Oltre alle risorse sin qui descritte, il territorio lucano è stato destinatario di ulteriori proventi che discendono da accordi intercorsi direttamente tra la Regione e gli enti subregionali, da un lato, e lo Stato e/o le compagnie petrolifere, dall'altro.

Non si tratta di proventi necessariamente rappresentati da somme di danaro: possono essere utilità rese sotto forma di lavori, infrastrutture, servizi, o altre iniziative dirette a creare esternalità positive o a rimediare a quelle negative derivanti dall'attività estrattiva; in altri casi, sono risorse espressamente previste da norme di legge al di fuori, tuttavia, di un organico e omogeneo sistema di entrate.

Si sintetizzano, di seguito, i principali accordi e/o intese che nel corso del tempo sono stati raggiunti[26]

Accordi Stato-Regione Basilicata

Con delibera di Giunta n. 2940, del 12 ottobre 1998, si è preso atto del Protocollo d'intesa del 7 ottobre 1998 sottoscritto dal Presidente del

[25] Pubblicato nella G.U. 27 gennaio 2011, n. 21.

[26] "Indagine sull'utilizzo delle risorse generate dall'estrazione petrolifera" della Sezione Regionale di Controllo della Basilicata Corte dei Conti, doc. 1241/1.

Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Giunta Regionale di Basilicata, relativo al Piano di interventi per accelerare lo sviluppo economico delle aree della regione Basilicata interessate dall'estrazione degli idrocarburi. In particolare, l'accordo ha previsto l'impegno del Governo a realizzare, attraverso le amministrazioni competenti, i seguenti interventi infrastrutturali:

- S.S. "di Brienza", completamento del sesto lotto della variante Tito-Brienza;
- S.S. "Fondo Valle Sauro", costruzione del tronco Corleto Perticara-S.P. Camastra;
- Aviosuperficie di Grumento, completamento della struttura anche per lo svolgimento di compiti di protezione civile in funzione antincendio rispetto ai parchi nazionali del Pollino, del Cilento e della Val d'Agri-Lagonegrese;

Nel mese di novembre del 1999, a distanza di un anno dal Protocollo d'intesa sottoscritto in data 7.10.1998, la Giunta regionale con delibera n. 1226, ha approvato l'Intesa istituzionale di programma tra il Governo della Repubblica Italiana e la regione Basilicata[27].

Fra le altre cose, gli obiettivi dell'intesa si sostanziavano nel potenziamento delle infrastrutture di collegamento viario e ferroviario, finalizzato alla riduzione del divario nella competitività del sistema regionale rispetto al resto del Paese.

In particolare, nell'accordo di programma vengono confermati gli interventi previsti nell'ambito del Protocollo d'intesa sottoscritto il 7 ottobre 1998 relativamente ai lavori di completamento del VI lotto della SS 95 Tito-Brienza e della strada Fondo Valle del Sauro, tronco Corleto Perticara - S.P. Camastra (relazione tecnica APQ1) e, nel ribadire i lavori per l'ampliamento dell'aviosuperficie di Grumento, si programma il completamento della rete ferroviaria della regione e ad accrescerne il livello di efficienza funzionale, attuando il disegno dell'inserimento in rete di Matera sulla direttrice Bari-Altamura-Matera-Ferrandina, integrando la connessione di quest'ultima sulla Napoli-Potenza-Taranto (relazione tecnica APQ2).

L'indagine condotta dalla magistratura contabile ha proceduto, interloquendo con la regione Basilicata, anche alla verifica, fino all'anno 2010, dello stato di attuazione degli accordi in parola ed dell'effettivo impiego di tali risorse. In tale contesto si è accertato che:

- con riferimento agli interventi sulla S.S. "Brienza", completamento del VI lotto della variante Tito-Brienza, il costo dell'opera, pari a circa 99 milioni di euro, risulta privo di copertura finanziaria;

[27] L'intesa è divenuta accordo di programma quadro sottoscritto in data 5 gennaio 2000.

- avuto riguardo S.S. "Fondo Valle Sauro", costruzione del tronco Corleto Perticara-S.P. Camastra, risulta una copertura finanziaria pari a 181 milioni di euro, non ancora impegnati né spesi;
- in relazione ai lavori di ampliamento dell'aviosuperficie di Grumento, il valore dell'opera, pari a 19,7 milioni di euro, è privo di copertura finanziaria.

Accordi Regione Basilicata - Eni

Con Delibera di Giunta n. 1265 del 2 giugno 1999 sono stati approvati gli Accordi attuativi del Protocollo d'intesa Regione Basilicata ed ENI S.p.a. del 18 novembre 1998[28], sottoscritti dal Presidente della regione Basilicata e dall'Amministratore Delegato dell'ENI S.p.a. .

Le principali linee di intervento dell'accordo, con indicazione degli importi che ENI si era impegnata a finanziare, sono sintetizzabili in:

- progetti ed interventi di compensazione ambientale, che prevedeva interventi di risanamento forestale e ambientale tesi a minimizzare la alterazioni dovute alle attività connesse all'estrazione petrolifera (finanziamento ENI di lire 50 miliardi di lire annui per 11 anni);
- programmi regionali per lo sviluppo sostenibile, (finanziamento ENI di lire 4 miliardi di lire annui per 10 anni), consistenti:
  - in incentivi per le attività industriali ed artigianali eco-compatibili nell'area, per il miglioramento tecnologico e per la riduzione delle emissioni atmosferiche delle attività produttive esistenti e per lo sviluppo di un turismo eco-compatibile;
  - in interventi per la protezione e la tutela ambientale ai fini della salvaguardia delle risorse naturali esistenti e di sostegno allo sviluppo eco-compatibile;
  - nel sostegno all'attività di produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli e delle preparazioni agro-alimentari;
  - nell'adeguamento e ristrutturazione funzionale di fabbricati, borghi rurali per l'accoglienza, organizzazione di servizi per la fruizione turistica.
- sistema di monitoraggio ambientale, attuato mediante la realizzazione di una rete di misura delle emissioni, una rete chimico-fisica in automatica con prelievo di campioni ed analisi di laboratorio, una rete di biomonitoraggio, una rete *remote sensing*, una rete sismica, il tutto con riferimento al territorio interessato dalle attività petrolifere (finanziamento ENI di lire 10 miliardi di lire);

[28] L'accordo è stato successivamente implementato con apposito *addendum* sottoscritto in data 5 giugno 2009.

- gestione del sistema di monitoraggio ambientale, assicurato dalla regione Basilicata (finanziamento ENI di lire 6 miliardi di lire annui per 15 anni);
- programma regionale di completamento della rete di distribuzione del metano, (finanziamento ENI pari ai 2/3 dell'intervento per un massimo importo di 50 miliardi di lire);
- istituzione di osservatorio Ambientale (finanziamento ENI dei costi, per la durata di 15 anni a decorrere dall'avvio della sua operatività, per il supporto logistico ed organizzativo).

L'indagine condotta dalla magistratura contabile ha proceduto, interloquendo con la regione Basilicata, anche alla verifica, fino all'anno 2010, dello stato di attuazione degli accordi in parola ed dell'effettivo impiego di tali risorse da parte degli enti territoriali coinvolti. Nel rinviare alla citata pubblicazione per i dettagli sulle opere/interventi effettuati, si riporta, nella tabella che segue, l'ammontare dei proventi utilizzati per ciascuna delle linee di intervento.

Tab.13 – Impiego risorse provenienti da accordi con ENI (valori espressi in euro)

LINEA DI INTERVENTO	IMPORTI STANZIATI PER ANNO	DURATA (ANNI)	TOTALE IMPORTI STANZIATI	IMPORTI IMPEGNATI	IMPORTI SPESI
Progetti ed Interventi di Compensazione Ambientale	5.681.025,89	11	62.491.284,79	62.491.284,79	62.491.284,79
Programmi Regionali per lo Sviluppo Sostenibile	2.065.827,00	10	20.658.270,00	20.658.270,00	20.658.270,00
Sistema di Monitoraggio ambientale	5.164.569	1	5.164.568,99	5.164.568,99	5.164.568,99
Gestione del Sistema di monitoraggio Ambientale	3.098.741,00	15	46.481.115,00		
Metanizzazione Regionale	25.822.845	1	25.822.844,95	25.822.844,95	25.822.844,95
Osservatorio Ambientale (1)					
TOTALI	**41.833.007,89(2)**		**160.618.083,73**	**114.136.968,73**	**114.136.968,73**

(1) Non sono disponibili, al 2010, i dati contabili relativi all'Osservatorio ambientale: esso, infatti, è stato inaugurato soltanto il 3 marzo 2011.

(2) I valori dei finanziamenti Eni, originariamente previsti in lire, sono stati convertiti in euro.

Fonte: elaborazioni su dati dalla Sezione Regionale di Controllo della Basilicata della Corte dei Conti ("Indagine sull'utilizzo delle risorse generate dall'estrazione petrolifera")

Accordi Regione Basilicata – Total, Shell e Esso

In data 19 settembre 2006, con delibera di Giunta n. 1363, è stato approvato l'Accordo Quadro Regione Basilicata - Total Italia S.p.a. (contitolare nella misura del 50 per cento), Shell Italiana E&P S.p.a. (contitolare nella misura del 25 per cento) e Esso Italiana S.r.l. (contitolare nelle misura del 25 per cento), relativo alla Concessione di coltivazione di idrocarburi denominata "Gorgoglione".

L'Accordo si articola in quattro punti, in base ai quali, le compagnie petrolifere si impegnano a corrispondere:

1. contributi per compensazione per la perdita dell'uso alternativo del territorio e per compensazione per la reintegrazione dell'equilibrio ambientale e territoriale. In pratica, consistono:
   - nell'erogazione di un importo di 50 cent € al barile;
   - nell'erogazione di un importo forfettario di 1 milione di euro all'anno per 4 anni, a partire dall'anno in cui sarà possibile dare inizio ai lavori di sviluppo e coltivazione del giacimento Tempa Rossa;
   - in una fornitura gratuita alla regione Basilicata di gas naturale;
2. un contributo per monitoraggio ambientale, quantificato in 3 milioni di euro, per la pianificazione, progettazione e realizzazione di una rete di monitoraggio ambientale, ed 1,5 milioni di euro/anno per il suo funzionamento e manutenzione;
3. contributi di scopo per lo sviluppo sostenibile, consistenti in versamenti annui di importo variabile da 500.000 euro fino a 2,5 milioni di euro a seconda dei rispettivi livelli di produzione;
4. ulteriori contributi per reintegrazione dell'equilibrio ambientale e territoriale, pari a 250.000 euro annui per l'organizzazione di eventi per la promozione dell'ambiente e del territorio.

Sempre attingendo dalla citata indagine condotta dalla magistratura contabile lucana, si è appreso che, dal 2007 al 2012, è stato corrisposto dalle compagnie petrolifere soltanto il contributo per la realizzazione di eventi di promozione del territorio e dell'ambiente, per un ammontare complessivo di 1,5 milioni di euro, totalmente impegnati e spesi.

2.2.3 Il quadro occupazionale

Il sequestro preventivo – eseguito il 31 marzo 2016 - delle vasche V560-TA-002 e V560-TM-001 del COVA ENI di Viggiano e del pozzo di

reiniezione Costa Molina 2 di Montemurro, che verranno in seguito esaminate nei loro profili ambientali, tecnici e giuridici, ha prodotto l'interruzione dell'attività del COVA di Viggiano.

Nell'audizione del 20 aprile 2016 il prefetto di Potenza ha riferito degli effetti del sequestro sull'occupazione nei seguenti termini: "si evidenzia che in relazione al sequestro di alcuni impianti dell'ENI, in particolare dopo il diniego del dissequestro dell'area oggetto di indagine, il 19 aprile [2016], presso la locale sede di Confindustria, la società ha formalmente avviato la procedura per la messa in cassa integrazione di 150 lavoratori. Nell'ambito della stessa riunione è emerso che nel breve termine, presumibilmente entro due mesi, il blocco delle attività avrà ricadute anche sulle aziende dell'indotto, sia del petrolchimico che del metalmeccanico, dove sono attualmente impiegati circa 300 lavoratori"; mentre la prospettiva su ENI, in caso di protrazione del sequestro, sarebbe stata del coinvolgimento del 70 per cento dei lavoratori dipendenti (al momento del sequestro, secondo i dati successivamente forniti, si trattava di 354 lavoratori diretti).

La valutazione del dato occupazionale indiretto riferibile alle attività petrolifere è reso problematico dalle diverse prospettive e metodi di valutazione: ad esempio il sindaco di Viggiano, nella sua audizione ha affermato "tra diretti e indiretti, secondo me, non superiamo le 1.200 unità", lamentando che ENI si avvalga di maestranze provenienti anche da altre regioni d'Italia; lo stesso sindaco ha peraltro attribuito al sequestro degli impianti l'effetto di uno "shock economico-sociale pesantissimo".

La Commissione ha acquisito propri dati e informazioni relativi all'indotto occupazionale ed economico – diretto e indiretto – generato dalla presenza delle attività estrattive[29].

Dati significativi sono stati acquisiti dall'Associazione Assoil School che raccoglie aziende dell'indotto. Secondo le elaborazioni illustrate

[29] Intendendo come appartenenti all'indotto diretto quelle aziende facenti parte della filiera produttiva, titolari di contratti di fornitura di beni o servizi, direttamente con ENI o in subappalto; e all'indotto indiretto quelle aziende o esercizi commerciali che forniscono beni o servizi non direttamente legati alla filiera produttiva, ma condizionati in maniera decisiva dalla presenza di ENI. Per l'indotto diretto ENI richiede l'accettazione dei modelli ENI ex decreto legislativo 231/2001 e l'adozione di sistemi di gestione conformi ai maggiori standard internazionali (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001). Sull'indotto indiretto l'audito Stefano Sini, ha precisato che "parliamo di alberghi, ristoranti, bar, assicurazioni, banche, supermercati, che hanno avuto nel solo mese di aprile una contrazione del volume d'affari del 60 per cento, ma questo vale principalmente per alberghi, ristoranti e bar. In generale, per tutte le strutture commerciali della zona hanno visto una contrazione tra il 30 e il 60 per cento. Anche lì, quindi, si stima una perdita di posti di lavoro, con il perdurare di questo blocco, di oltre 150 persone"

alla Commissione nell'audizione del 26 maggio 2016[30] e riguardanti 56 aziende dell'indotto che occupavano, al gennaio 2016, 1779 persone, per 595 di esse è stata richiesta a maggio 2016, dopo il sequestro degli impianti ENI, la cassa integrazione guadagni ordinaria; per due terzi delle aziende l'orizzonte di sostenibilità di una prosecuzione del fermo degli impianti era stimata in quattro mesi.
Le successive acquisizioni documentali e il contenuto delle audizioni dell'8 settembre 2016, nel corso della seconda missione hanno dato conto della complessiva corretta gestione della vicenda da parte dei soggetti interessati, come meglio si dirà nei §§ 3.7 e 4.4

3. La vicenda giudiziaria Centro Olio Val d'Agri

3.1 La fase delle indagini preliminari

Al procuratore della Repubblica di Potenza è stata formulata richiesta di una sintetica relazione e di trasmissione mirata di atti giudiziari, a cui ha fatto seguito l'audizione del 20 aprile 2016.
Ciò ha consentito di avere un quadro certo e formale degli addebiti provvisori elevati a carico dei numerosi indagati in corso di indagini preliminari per quanto riguarda in specifico la materia d'inchiesta della Commissione[31].
L'audizione dei rappresentanti di ENI, il 22 aprile 2016, ha consentito il confronto tra le posizioni delle parti sulle questioni ambientali centrali nell'indagine sul Centro Olio Val d'Agri e la percezione delle modalità di sviluppo e di evoluzione attesa degli approfondimenti d'indagine.
Il 13 aprile 2016 era pervenuta alla Commissione l'ordinanza applicativa di misure cautelari personali, dalla quale si ricavano le ipotesi di reato effettivamente ritenute indiziariamente sussistenti dal giudice per le indagini preliminari, che costituiscono uno dei presupposti per l'esame, compito della Commissione, del contesto e delle criticità politico-organizzative e normative nelle quali si verificano fenomeni illeciti, al di là di singoli fatti di eventuale

[30] Contenute nei docc. n. 1271/1, 1287/2

[31] La richiesta di rinvio a giudizio, successivamente emessa, e da cui è scaturito il processo ora in corso in fase di udienza preliminare è totalmente riproduttiva di quegli addebiti provvisori.

rilevanza penale il cui accertamento competerà alla magistratura giudicante.

L'ordinanza, di 878 pagine complessive, applicava la misura cautelare degli arresti domiciliari a carico di cinque dipendenti dell'ENI e quella del divieto di dimora in Potenza nei confronti di un funzionario della regione Basilicata.

Gli indagati nel procedimento penale relativo alla gestione del Centro Olio Val d'Agri erano all'epoca complessivamente trentasette.

Con il medesimo atto contenente le ordinanze cautelari personali, il giudice per le indagini preliminari ha altresì disposto il sequestro preventivo di:

vasche V560-TA-002 e V560-TM-001 del COVA ENI di Viggiano;

impianto di trattamento e smaltimento di pertinenza di Tecnoparco Valbasento S.p.A. di Pisticci;

pozzo di reiniezione Costa Molina 2 di Montemurro.

L'ordinanza basa le considerazioni sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza sull'impianto dell'annotazione conclusiva depositata dal NOE alla procura della Repubblica di Potenza il 27 maggio 2015, nella quale sono riassunti gli esiti delle indagini sino a quel momento svolte[32].

Lo schema d'indagine che è possibile ricostruire – anche sulla base delle audizioni del 13 aprile 2016 - può essere sintetizzato nell'acquisizione da parte della procura della Repubblica di Potenza di notizie di reato di varia fonte (comunicazioni di notizie di reato, denunce di privati, di enti esponenziali) relativamente alle quali il NOE è stato delegato allo svolgimento di indagini, il cui esito è compendiato nella citata annotazione[33].

---

[32] La Commissione in data 3 dicembre 2015 aveva richiesto genericamente al Procuratore della Repubblica di Potenza atti relativi all'indagine (di cui era stata data notizia dalla stampa) "sullo smaltimento dei rifiuti prodotti nel Centro olio di Viggiano"; la risposta del Procuratore della Repubblica è pervenuta alla commissione il 30 marzo 2016: sono stati trasmessi atti di indagine, l'annotazione conclusiva del NOE di Potenza, i decreti di perquisizione ed esibizione di documenti eseguiti nel dicembre 2015; il 13 aprile 2016, a seguito di richiesta più recente in vista della missione, il Procuratore della Repubblica di Potenza ha trasmesso una sua nota e l'ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di sei dei trentasette indagati.

[33] Negli atti di indagine si fa riferimento al fascicolo n. 4542/2010-21 DDA (n. 3154/2011 Gip): il che sta a indicare un'indagine avviata nel 2010, a carico di soggetti noti, per delitti di competenza della DDA; il procuratore della Repubblica di Potenza non ha fornito specifiche informazioni su come siano state gestite le iscrizioni ed eventuali richieste di proroga del termine delle indagini preliminari o altre richieste al giudice per le indagini preliminari (che ha iscritto la prima volta presso il suo ufficio il fascicolo nel 2011) ma ha affermato, in audizione: "il procedimento nasce nel

In particolare: il generale comandante dei NOE ha parlato di "segnalazioni dalla comunità lucana" che avrebbero determinato le indagini; mentre uno dei sostituti procuratori che accompagnavano il procuratore della Repubblica di Potenza nell'audizione del 20 aprile 2016, ha affermato "tutte queste denunce a vario titolo, sia di cittadini sia di organizzazioni di tutela dell'ambiente, sono state considerate menzionate all'interno della richiesta di misura cautelare, a dimostrazione che vi era un problema ambientale avvertito nel sito"; e lo stesso procuratore della Repubblica, nella medesima circostanza ha parlato di "un'estesa e continua richiesta di intervento e di giustizia in generale".
Nel corso delle indagini la procura della Repubblica di Potenza ha nominato propri consulenti, ai quali ha formulato i seguenti quesiti:

consulente Nazzareno Santilli:
Accerti il C.T.U.[34], attraverso l'analisi dei supporti informatici (hard disk ed altro) montati all'interno dei server installati presso il COVA di Viggiano e gli uffici della EBC di Potenza e destinati alla memorizzazione dei dati di monitoraggio delle emissioni, oggetto del decreto di perquisizione locale per la quale sono stati delegati i CC NOE di Potenza, le modalità di gestione dei citati dati di monitoraggio relativamente al periodo aprile 2013 – marzo 2014 verificando se gli stessi dati e le medesime modalità siano o meno compatibili con le prescrizioni contenute nell'AIA e nella normativa statale, con particolare riferimento alle giornate e ai momenti (contenuti nel predetto periodo) che la P.G. avrà cura di indicare.
Accerti il CTU quanto altro utile alle indagini

consulenti Mauro Sanna, Ivo Pavan, Cesare Carocci
Accertino i CC.TT.UU., attraverso l'utilizzo dei necessari strumenti tecnici e mediante l'analisi dei reflui oggetto delle attività di campionamento e di rilevazione, eseguite in data odierna presso il COVA di Viggiano sito a Viggiano alla C.da Cembrina, l'eventuale presenza nei predetti reflui di componenti chimici e/o di materiali inquinanti e/o dannosi per l'uomo e/o

2010. Veniva iscritto in relazione a una presunta attività illecita di smaltimento di rifiuti presso il centro Tecnoparco. Lì nasce l'indagine proprio sulla società che aveva il compito di smaltire i rifiuti del Centro Olio di Viggiano. Il Centro Olio di Viggiano nella sua attività estrattiva produceva dei liquidi di scarto, cosiddette acque di estrazione, che in parte venivano smaltite presso la Tecnoparco e in parte reimmesse nel terreno attraverso il cosiddetto processo di reiniezione, attività quest'ultima regolarmente autorizzata, ma a determinate condizioni, nel provvedimento emesso dalla regione, la cosiddetta AIA, autorizzazione integrata ambientale".

[34] Il riferimento a "C.T.U." sembra improprio, trattandosi di figura prevista nel processo civile (artt. 61ss. c.p.c.) mentre nel procedimento penale il pubblico ministro può nominare propri "consulenti tecnici" (articolo 359 c.p.p.).

per l'ambiente, derivanti dal predetto stabilimento o comunque collegabili ai cicli di lavorazione e produzione dolo stesso svolti, verificando inoltre se :
a) la classificazione data ai predetti reflui sia o meno conforme alla normativa;
b) la gestione di tali reflui avvenga in maniera conforme a quanto disposto dai provvedimenti autorizzativi (AIA) e dalla normativa di riferimento;
c) i provvedimenti autorizzativi siano o meno conformi ed attuativi di quanto previsto dalla normativa.
Accertino i CC.TT.UU. quanto altro utile alle indagini.

In sede di audizione, il 20 aprile 2016, il procuratore della Repubblica di Potenza, ha spontaneamente reso delle dichiarazioni giustificative della scelta di affidare le indagini a questi consulenti – per quanto risulta non scelti negli albi del tribunale – anziché rivolgersi, per gli accertamenti di natura tecnica al sistema delle agenzie di controllo ambientale:
"non ci sono enti pubblici a cui possiamo rivolgerci. Non abbiamo una garanzia di indipendenza da parte dell'ARPAB, ad esempio, perché in passato, specie nel caso della Fenice, furono arrestati non solo *manager* dalla Fenice, ma anche alcuni funzionari dell'ARPAB. Abbiamo anche delle dichiarazioni dell'ex dirigente dell'ARPAB che ha acceso un po' l'attenzione su alcuni aspetti che l'ARPAB aveva dovuto affrontare in mancanza di fondi, e anche alle volte in mancanza di risposte delle loro segnalazioni. Abbiamo solo un ente a carattere nazionale, l'ISPRA, che però ha sede a Roma, poi non abbiamo altri enti pubblici cui poterci rivolgere, ripeto però avendo una garanzia di indipendenza."
La procura della Repubblica, nel corso delle sue protratte indagini, aveva peraltro nominato consulente il direttore generale dell'ARTA Abruzzo, soggetto pubblico qualificato, che, come lo stesso procuratore della Repubblica di Potenza ha dichiarato in audizione, aveva svolto una serie di accertamenti ("nel febbraio 2014 veniva effettuata un'ispezione con i consulenti tecnici nominati dalla procura. Le operazioni consistettero nel prelievo di alcuni campioni di liquidi dai camion che si stavano recando verso Tecnoparco e gli altri centri di smaltimento. Le analisi venivano svolte dall'*équipe* di esperti diretti dal dottor Damiani dell'ARPA di Abruzzo").
Tuttavia quel consulente era stato sostituito perché, secondo il procuratore della Repubblica di Potenza non aveva conservato un rapporto fiduciario in quanto "prima che iniziassero operazioni tecniche, precisamente qualche giorno prima del loro avvio, veniva attivata una serie di intercettazioni telefoniche e ambientali aventi come obiettivo *manager* e funzionari di ENI e di Tecnoparco. Erano

emersi, infatti, indizi che facevano ipotizzare un avvicinamento del consulente della procura".

Secondo il procuratore della Repubblica, dunque, le intercettazioni sarebbero state autorizzate dal giudice per le indagini preliminari a seguito dell'"avvicinamento" del consulente; lo stesso atecnico termine, il procuratore della Repubblica aveva utilizzato poco prima, sempre durante l'audizione: "sono stati raccolti indizi che indicavano come uno dei consulenti sarebbe stato avvicinato, tanto che, poiché la consulenza finale non dava quella garanzia di risposta esaustiva, si è conferito ad altri consulenti un incarico, che poi ha portato ai risultati che ormai conoscete".

Dunque la sostituzione del consulente con altri sarebbe avvenuta sia per l'"avvicinamento" che perché la consulenza (si intende: svolta dal direttore di ARTA Abruzzo) "non dava garanzia di risposta esaustiva"[35].

Dunque "è stato dato altro incarico il 23 luglio 2014 al consulente tecnico, dottor Sanna, che mi sembra che sia un ex funzionario dell'ARPA Lazio".

La questione è stata oggetto di specifica richiesta di approfondimento in sede di audizione.

E' stato infatti chiesto, richiamando le affermazioni del procuratore della Repubblica di Potenza circa la mancanza di "garanzia di indipendenza" di ARPA Basilicata (che lasciavano intendere una "dipendenza" dell'Agenzia): "se anche nel procedimento in corso ci sono dei sospetti corruttivi rispetto all'attuale gestione di ARPAB. È abbastanza complicato pensare, in relazione a un istituto pubblico come ARPAB, demandato dalla legge ai controlli di natura ambientale, proprio l'Agenzia che dovrebbe fare questo lavoro, in un momento delicato e importante come quello che si sta vivendo in questi giorni su queste inchieste così importanti [che] la sua indipendenza sia discutibile"; la risposta del procuratore della Repubblica è stata:

[35] La procura della Repubblica ha indagato il proprio consulente, in concorso con il consulente degli indagati, per l'ipotesi di cui all'articolo 373 c.pen. che punisce il perito (o consulente) che "dà parere o interpretazione mendaci, o afferma fatti non conformi al vero"; a specifica richiesta della Commissione, il procuratore della Repubblica di Potenza, il 7 giugno 2016 (doc. n. 1295/2) ha comunicato che il procedimento (per fatti risalenti al luglio 2014 ed epoca anteriore) è ancora nella fase delle indagini preliminari). Nessuna informazione successiva è stata fornita sull'eventuale esercizio dell'azione penale, né di esso è stato detto alcunché nel corso della nuova audizione dell'8 settembre 2016.

"Purtroppo, l'ARPAB non dava ai colleghi particolari motivi di garanzia. L'ARPAB è comunque un ente pubblico, ma regionale. So che è in corso una modifica per quanto riguarda la figura di polizia giudiziaria. Sono risultati comunque indagati sia nell'episodio della Fenice sia in altri. Adesso non ricordo tutte le situazioni, anche perché risalgono al 2014. In generale, al di là dell'ente pubblico o meno, quando ci sono indagini particolarmente delicate è evidente che si preferisce, per evitare qualunque genere di problema, cercare sia quando si tratta di responsabilità professionale sia per quanto riguarda in particolare quest'indagine. Non conosciamo l'attuale gestione dell'ARPAB, ma abbiamo elementi per il passato per ritenere che all'epoca non ci desse le garanzie di cui avevamo bisogno".

Queste affermazioni segnalano un punto critico.

Siamo in presenza di indagini che sono in corso da oltre due anni, relative a modalità di gestione del ciclo produttivo di ENI da lungo tempo note a tutti i soggetti pubblici e di controllo.

Le ipotesi formulate dalla procura della Repubblica di Potenza postulano una smentita frontale degli esiti delle attività amministrative di rilascio di autorizzazioni e di controllo sull'attività produttiva di ENI in Basilicata.

Questo implica una rottura prolungata del coordinamento tra valutazione giudiziaria penale, successiva ed eventuale a fronte di illeciti, e ordinaria attività amministrativa, la cui liceità è un postulato: in realtà non smentito con certezza, per quanto riguarda ARPAB, dalle indagini attualmente in corso, ma, come i pubblici ministeri hanno dichiarato da "elementi del passato", comunque ritenuti sufficienti a generare una percezione di sfiducia negli enti.

In sostanza l'ipotesi della procura della Repubblica, accolta dal giudice per le indagini preliminari, sembra essere quella dell'inattendibilità dei controlli eseguiti da ARPA Basilicata, dimostrata dalle diverse conclusioni a cui sono pervenuti i citati consulenti; e della dolosamente errata classificazione dei rifiuti provenienti dall'impianto, sempre sulla base delle valutazione dei propri consulenti.

In uno degli atti di indagine successivi al deposito dell'annotazione il NOE fa rilevare come analoga valutazione potrebbe, ad esito di ulteriori indagini, riguardare l'esercizio dei compiti di controllo attribuiti al MISE[36].

[36] Sono indicati i riferimenti normativi e descritte le strutture del MISE che si occupano di "sicurezza ambientale delle attività minerarie ed energetiche", in particolare UNMIG: nell'ordinanza questa struttura è citata solo nel testi di alcune intercettazioni riportate integralmente, nelle quali i funzionari ENI si consultano in vista di un controllo successivo a un incidente.

Il procuratore della Repubblica di Potenza, a domanda, non ha riferito di sviluppi di indagine in questa direzione[37].

Dai documenti prodotti da ENI[38] risultano due circostanze che sembrano porre in relazione gli sviluppi di indagine con la pressione ambientale che i numerosi esposti collazionati in precedenza dalla procura della Repubblica sono venuti a creare, orientando quegli sviluppi nel senso di produrre comunque un risultato accusatorio.

A posteriori, come si è detto, la procura ha indagato il proprio primo consulente: il quale tuttavia, ad esito delle operazioni compiute, aveva concluso in una relazione in data 28 luglio 2014 nel senso che le acque inviate a smaltimento e reiniettate non costituivano un rifiuto pericoloso e che il codice CER attribuito dal gestore era corretto.

Altra questione singolare è la sopravvenienza di misure cautelari quali risposta di massima invasività, senza che l'azienda sia stata ammessa ad interloquire in sede procedimentale a fronte di un'ampia condivisione con l'organo inquirente di attività tecniche e di dati specifici. Scrivono i difensori di ENI: "Il Centro Oli di Viggiano, nel corso degli ultimi anni, è stato al centro di continue e vivaci polemiche alimentate a vario titolo da ambientalisti di diversa estrazione che in diverse e mutevoli occasioni hanno paventato il rischio (ritenuto concreto ed effettivo) che le attività dell'impianto fossero nocive per l'ambiente circostanze. Le polemiche, alimentate dalla stampa locale e nazionale, hanno naturalmente procurato un notevole allarme sociale. ENI S.p.a., considerata l'importanza delle attività del Centro Oli di Viggiano e nella consapevolezza che una così importante attività industriale doveva e deve necessariamente svolgersi nel pieno rispetto dell'ambiente e della salute umana, decideva di prendere contatti con la locale procura della Repubblica rappresentando la volontà della società di effettuare una "fotografia" dello stato di salute dell'impianto

---

[37] Sull'intero quadro è stata posta, in audizione una serie di domande da parte della Commissione: "il presidente della regione o altri attori di questo sistema erano a conoscenza che c'era qualcosa che non andava o secondo voi no, e quindi questi episodi erano circoscritti solo ad alcune persone? Qualcuno, come l'attuale presidente della regione o quello precedente, ha subìto delle pressioni? Parlate di indagini che all'inizio erano note a ENI. Le misure cautelari che poi avete preso sono dovute a rapporti impropri con i funzionari pubblici? È stata o sarà contestata a qualcuno la corruzione? Per quanto riguarda il MISE, visto che anche nel NOE c'è una relazione che riguarda il suo ruolo e la sua attività, qual è appunto il ruolo o eventuali carenze del ministero?

Le risposte della procura della Repubblica di Potenza sono state negative su tutti questi punti.

[38] Come emerge in particolare dai fatti esposti e dai documenti citati nel ricorso al tribunale del riesame avverso il decreto di sequestro, doc. n. 1165/2

al fine di verificare, attraverso l'ausilio di professionisti di altissimo livello e di indiscussa fama internazionale, se sussistessero profili di criticità ambientale nella gestione delle attività dell'impianto.
Nei contatti con la locale procura della Repubblica era stata rappresentata l'opportunità di svolgere in contraddittorio e nell'ambito di un leale rapporto di collaborazione tra tecnici le attività necessarie per verificare, dai punto di vista oggettivo, la sussistenza o meno di criticità ambientali nella gestione delle attività del Centro Oli di Viggiano, ponendo l'accento sulla assoluta necessità che la questione fosse deferita a tecnici di effettivo spessore. ENI s.p.a., infatti, riteneva di essere in grado di dimostrare agevolmente che la gran parte degli allarmi pubblicati dalla stampa locale costituivano il frutto di valutazioni e conclusioni formulate da soggetti (in taluni casi anche professori universitari) le cui affermazioni, palesemente, rivelavano una non corretta conoscenza dei temi[39] […]
Nel corso delle indagini preliminari Eni S.p.a. si era posta, altresì, il problema di verificare, anche in un'ottica di controllo, se la gestione

[39] Viene, sintomaticamente, citata la vicenda "contrada La Rossa": "ambientalisti di varia estrazione, tra cui professori universitari ed ex esponenti delle istituzioni (si ricordi per tutti la prof. Colella), per quasi due anni hanno allarmato la società civile di Viggiano perché a loro dire il rinvenimento di acque di colore nerastro in contrada La Rossa costituiva la prova dell'evidente danno ambientale causato da asserite perdite del pozzo di Costa Molina 2. Secondo gli "esperti" le acque in questione provenivano certamente dalle attività di re-iniezione delle acque all'interno del pozzo Costa Molina 2 essendo, a loro dire, simile la composizione chimica. Al fine di dirimere ogni dubbio sulla assoluta inconsistenza dei rischi paventati Eni s.p.a., sebbene non fosse stata formalizzata alcuna contestazione da parte de! Pubblico Ministero, affidava incarico al prof. Eros Bacci, biologo, già professore di Ecotossicologia, perché verificasse se le acque rinvenute in contrada La Rossa fossero assimilabili alle acque re-iniettate all'interno del pozzo Costa Molina 2. Il Prof. Eros Bacci depositò al riguardo due relazioni (una in data 29 aprile 2014 ed un'altra in data 17 novembre 2014) che dimostravano l'assoluta inconsistenza del procurato allarme sociale. Successivamente il Pubblico Ministero, in data 13 gennaio 2015, affidò specifico incarico al dott. Ivo Pavan al fine di verificare se le acque rinvenute in contrada La Rossa fossero in qualche modo ricollegabili con il ciclo di produzione dei Centro Oli di Viggiano ovvero con i liquidi re-iniettati all'interno del pozzo Cozza Molina 2. Il dott. Pavan, conformemente al consulente tecnico di ENI s.p.a., concludeva affermando che "i campioni di analisi prelevati presso le pozze di C.La Rossa nel comune di Montemurro hanno una natura completamente diversa rispetto al liquido iniettato all'interno del pozzo di Costa Molina" e che "i terreni sottostanti le pozze prelevati sia in superficie sia in profondità di 70 cm non hanno evidenziato la presenza di componenti chimici in concentrazioni tali da essere ritenuti dannosi per l'ambiente"
Appare evidente, allora, che il rapporto di leale e trasparente collaborazione tra ENI s.p.a. ed i consulenti del P.M., in relazione alle vicende di contrada La Rossa, si è rivelato proficuo".

delle acque di processo effettuata da parte del gestore locale fosse effettivamente conforme alla normativa vigente. Nell'ambito di tale attività di controllo ci si è posti come obiettivo quello di verificare: a) se le acque inviate a smaltimento come rifiuto liquido in uscita dall'unità V560 fossero da qualificarsi come rifiuto non pericoloso con conseguente attribuzione del corretto codice CER; b) se la re-iniezione delle acque all'interno del pozzo Costa Molina 2 avvenisse nel pieno rispetto della legge. A tal fine sono state commissionate a tecnici indipendenti una serie di relazioni indipendenti i cui esiti sono stati comunicati al pubblico ministero. Tra i vari elaborati depositati assumeva particolare rilevanza la campagna di monitoraggio della qualità delle acque affidata alla società SGS.

ENI S.p.a. ha affidato alla società SGS il compito di monitorare in continuo per un arco temporale di 42 giorni la qualità delle acque re-iniettate nel pozzo Costa Molina 2 e delle acque trattate come rifiuto liquido. A dimostrazione che tale attività veniva svolta nell'esclusivo fine di valutare l'effettiva qualità delle acque esaminate nella prospettiva di porsi come principale obbiettivo il rispetto dell'ambiente (e non l'esito del processo) tutti i dati di monitoraggio venivano caricati sui sito internet https://engage.sgs.com messo a disposizione della procura della Repubblica per la consultazione diretta dei dati giornalieri delle analisi - una volta caricati dal laboratorio - unitamente ai verbali di campionamento e trasporto ed ai report fotografici giornalieri.

Il pubblico ministero, pertanto, aveva la possibilità di controllare il dato analitico in diretta, in qualunque momento della giornata ed indipendentemente da attività d'indagine partecipata o meno.

Tale imponente attività di monitoraggio, che costituiva il massimo della garanzia e trasparenza per l'ufficio del pubblico ministero, non è stata neppure presa in considerazione dall'organo inquirente"[40].

Le indagini svolte dal NOE hanno riguardato:

le emissioni in atmosfera e l'inottemperanza a prescrizioni dettate dalla DGR 313/2011 in sede di aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale per il progetto di ammodernamento e miglioramento performance produttive del Centro Olio Val d'Agri di Viggiano;

le fughe di H2S (idrogeno solforato) dal Centro Olio Val d'Agri;

due "eventi-torcia" al COVA, il 13 gennaio 2014 e 18 maggio 2014 (prolungato sfiaccolamento dalla torcia di sicurezza, prodotto dal convogliamento a combustione in torcia di gas e alta visibilità della fiaccola, con conseguente allarme della popolazione) cui sarebbero

[40] Un'ampia relazione era stata fornita da ENI alla procura della Repubblica di Potenza sin dal febbraio 2015: doc. n. 1165/16

collegati rapporti impropri e asseritamente illeciti tra funzionari pubblici e dirigenti ENI;
le operazioni di reimmissione delle acque di separazione provenienti dal ciclo produttivo del Centro Olio Val D'Agri, nel pozzo Costa Molina 2, basate su Autorizzazione Integrata Ambientale n. 627 del 4 maggio 2011, che secondo i consulenti della procura della Repubblica non sarebbe conforme a norme vigenti, e che avrebbero dato luogo a illecito smaltimento di rifiuti liquidi speciali pericolosi (CER 190204* "miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso") contenenti metildietanolammina (MDEA) e glicole trietilenico[41], prodotti dal Centro Olio Val D'Agri, gestendo i rifiuti speciali pericolosi come acque provenienti dalla separazione trifasica del fluido estratto dai pozzi petroliferi[42]; nonché a reati contro la pubblica amministrazione da parte di funzionari dell'ARPA e della regione Basilicata;
un'alterazione di campioni che il NOE ipotizza sulla base di intercettazioni, asseritamente avvenuta nel febbraio 2014;
un traffico illecito di rifiuti, la cui ipotesi si basa sulla presenza di sostanze quali ammina e glicole nelle acque campionate nella "Vasca 560", da cui si deduce la miscelazione dei rifiuti all'interno del Centro Olio Val d'Agri e l'uso di codici CER non idonei per lo smaltimento delle acque provenienti dall'impianto[43].

---

[41] Nella prospettazione di ENI questo assunto sarebbe smentito dal fatto che "il TEG è per sua natura una sostanza non pericolosa e la MDEA (sulla base delle stesse analisi effettuate dal consulente tecnico del pubblico ministero) è presente nelle acque re-iniettate i n misura inferiore a 10.000 volte il limite soglia normativamente previsto" (doc. n. 1280/2, p. 3)

[42] Con ipotizzata violazione dell'articolo 104 decreto legislativo n. 152 del 2006 che, in materia di scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, che prevede la possibilità di autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti, oppure in unità dotate delle stesse caratteristiche, che contengano o abbiano contenuto idrocarburi, purché lo scarico non contenga altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi.

[43] Nello specifico ENI ha attribuito al refluo proveniente dalla V560 TA 002 il codice CER 16 10 02 (soluzioni acquose di scarto diverse da quelle di cui al CER 161001*) mentre il CER corretto secondo il consulente della Procura sarebbe il 19 02 04* (miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso); alle acque di contro-lavaggio i codici CER 16 10 01* - soluzioni acquose di scarto contenenti sostanze pericolose (in passato) e 16 10 02 (soluzioni acquose di scarto diverse da quelle di cui al CER 161001*), mentre il CER corretto secondo il consulente della Procura sarebbe il 13 05 08* (Miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione acqua/olio). Nella prospettazione di ENI "l'articolo 187 del decreto legislativo n. n. 152 del 2006 non è applicabile al caso di specie in quanto il Centro Olio di Viggiano non effettua affatto una attività di miscelazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi

Da quest'ultima affermazione investigativa si fa discendere l'ipotesi di traffico illecito di rifiuti, attuato nell'ambito dei i contratti stipulati da ENI – Syndial con i raggruppamenti temporanei di impresa che gestiscono i rifiuti prodotti dal Centro Olio Val D'Agri.

I contratti in essere, nel periodo in cui si sono svolte le indagini (2013-2014) sono due:

n. 2500013059 del 4 giugno 2013 avente come società capofila la ditta Ireos S.p.A. con sede in Genova;

n. 2500013091 del 16 luglio 2013 avente come società capofila Ecosistem S.p.A. di Lamezia Terme.

Ad analoghe conclusioni, e sulla base del medesimo presupposto consulenziale, gli investigatori pervengono quanto al coinvolgimento dell'impianto Tecnoparco Valbasento, nel quale sono state conferite, utilizzando il CER 16 10 02, 197.081,74 tonnellate nell'anno 2013 e 172.417,33 nell'anno 2014 di acque (secondo i consulenti della procura della Repubblica rifiuto liquido) provenienti dalla vasca V560 TA002; e 19.594,49 tonnellate nell'anno 2013 e 23.012,16 tonnellate nell'anno 2014 dalla V560 TM001. In misura minore vi sono stati analoghi conferimenti presso altre società (De Cristofaro srl, I.A.M. SpA, Consuleco srl, Econet srl, Depuracque srl, Mida Tecnologie Ambientali srl, Hidrochemical Service srl, S.OL.VI.C. srl, Uniproject srl, Co.Ge.R. scrl, Herambiente SpA).

Gli addebiti provvisori elevati nei confronti degli indagati sottoposti a misure cautelari, e quelli per i quali si procede nei confronti degli altri indagati, contenuti nell'ordinanza applicativa di misure cautelari, sono compiutamente descrittivi dei fatti per i quali effettivamente la procura della Repubblica di Potenza ha inteso procedere (come detto, la richiesta di rinvio a giudizio da cui è scaturito il processo ora in corso in fase dibattimentale è semplicemente riproduttiva di quegli addebiti provvisori).

I fatti contestati sarebbero stati commessi tra il 2013 e il 2015.

L'incolpazione principale in fase di indagine riguardava il traffico illecito di rifiuti; i reati contro la pubblica amministrazione ipotizzati erano quelli di omissione di atti di ufficio e di abuso di ufficio, ma, nonostante le protratte intercettazioni[44] e l'ipotesi di relazioni

essendo le acque ivi considerate non «rifiuti liquidi» ma «reflui» denominati «acque di processo», come tali estranee al concetto di miscelazione di rifiuti". La qualificazione accusatoria di tali acque come rifiuti liquidi sarebbe dunque frutto "di una non condivisibile frammentazione in diversi processi produttivi di quello che invece costituisce un unico processo produttivo"(doc. n. 1280/2, p. 3)

[44] A domanda precisa rivolta dalla Commissione sulla durata effettiva delle intercettazioni svolte in quanto ritenute indispensabili alle indagini, i magistrati della procura della Repubblica di Potenza, nell'audizione del 20 aprile 2016 non hanno

improprie tra dipendenti ENI e soggetti pubblici, non è stato contestato alcun episodio di corruzione o concussione.
Nel corso delle indagini sono state svolte ispezioni negli impianti interessati: gli auditi del NOE hanno parlato di "accertamenti svolti in regime di contraddittorio"; uno dei sostituti della procura della Repubblica di Potenza presenti all'audizione del 20 aprile 2016 ha chiarito che è stato applicato l'articolo 360 del codice di procedura penale[45]: il dato emergente è dunque che delle indagini in corso, protrattesi lungamente, gli indagati dell'ENI avevano piena conoscenza e che ad esse hanno fornito un apporto come parti del procedimento.
Ciononostante il giudice per le indagini preliminari - che ha emesso la sua ordinanza il 29 marzo 2016, a fronte di richiesta della procura della Repubblica depositata il 6 agosto 2015 e integrata il 20 novembre 2015 - ritiene persistenti le esigenze cautelari di cui all'articolo 274, primo comma, lett. a) del codice di procedura penale (pericolo di inquinamento probatorio) e 274, primo comma, lett. c) del codice di procedura penale (pericolo di reiterazione dei reati) nel fatto che "tutti i rapporti intercorsi tra ENI e gli organi della pubblica amministrazione […] venuti in rilievo ed oggetto di disamina non solo sono ancora in piedi, ma risultano proiettati verso la conclusione di futuri rapporti che saranno verosimilmente gestiti con le stesse modalità […]. Tutte le numerose relazioni intrattenute tra i numerosi soggetti indagati risultano più che mai salde."
Venivano ritenute indicative delle esigenze cautelari:

"le circostanze fattuali relative all'occultamento delle reali motivazioni dei superamenti dei limiti soglia per le emissioni in atsmofera [*rectius*: atmosfera], con conseguente indicazione di una causa non aderente al dato reale; la prassi illegittima di mantenere aperte le comunicazioni degli sforamenti per ridurre in maniera artificiosa e quindi subdola il numero delle comunicazioni medesime; l'avere posto in essere lo stratagemma del preventivo trattamento dei campioni prelevati dal laboratorio CO.RI di Viggiano per il successivo invio al laboratorio Chelab allo scopo di fare in modo che le analisi effettuate da detto ultimo laboratorio fornissero dei risultati di compatibilità con i valori limite, risultati che, tuttavia, proprio a causa del preventivo trattamento erano alterati in quanto espressivi di valoric

---

fornito una risposta precisa: dalle loro dichiarazioni si deduce, per i due filoni di indagine, una durata complessiva non inferiore a dieci mesi, soggetta dunque a reiterate proroghe rispetto alla durata di quindici giorni prevista all'articolo 267, terzo comma, c.p.p. .

[45] Accertamenti tecnici non ripetibili, con avviso agli indagati e possibile partecipazione degli stessi e dei loro consulenti.

[*rectius*: valori] raggiunti proprio a causa del preventivo "filtraggio" dei campioni medesimi; la tendenza manifestata in occasione degli infortuni sul lavoro occorsi presso il centro Olii a non fornire per iscritto una versione aderente al dato reale (embematica [*rectius*: emblematica] la conversazione dell'Angelini che impone al suo sottoposto di non fare menzione di determinate circostanze nella relazione relatuiva [*rectius*. relativa] all'incidente), la condotta di alcuni degli indagati (Lisandrelli e Cirelli) quale manifestatasi con riguardo alla vicenda della nave "Firenze"[46] integrano altrettanti parametri oggettivi da cui desumere una naturale inclinazione degli indagati alle attività di alterazione e quindi permettono di apprezzare la probabilità che gli indagati possano realmente turbare il processo di conservazione della prova inquinando le relative fonti. L'acclarata diretta "vicinanza" tra il managment [*rectius*: management] ENI e la dirigenza pubblica nella persona del Lambiase che pure il PM richiama al fine di tratteggiare l'esigenza cautelare del di cui alla lett. a) dell'articolo 274 del codice di procedura penale deve invece trovare la collocazione sua propria nell'ambito del pericolo di reiterazione dei reati in considerazione della possibilità per l'ENI di continuare ad ottenere da compiacenti funzionari pubblici provvedimenti amministrativi favorevoli che le consentano di proseguire in condizioni di non legittimità la propria attività."

Sul punto del traffico illecito di rifiuti a partire dalla gestione dei reflui negli impianti di Viggiano, così si esprime il giudice per le indagini preliminari:

"per il tramite dagli esperti nominati dalla procura è stato possibile risalire ad una compiuta analisi del processo produttivo ed in particolare delle fasi caratterizzanti il controllo e la gestione dei liquidi derivanti dall'attività estrattiva.
Dirimente in ottica accusatoria è risultato il rinvenimento di componenti chimiche dannose, come le ammine, in fasi ed in zone del processo produttivo, ove le stesse non avrebbero dovuto trovarsi.
Nella vasca V560-TA-001, in base a quanto chiarito dai consulenti tecnici, aveva luogo un miscelazione non autorizzata di liquidi e di sostanze pericolose, successivamente trasferita - dopo un'operazione di filtraggio -

[46] Si fa riferimento a un episodio ricostruito in base alle intercettazioni e risalente al febbraio 2014. La nave, utilizzata per le attività petrolifere off-shore si trovava ormeggiata al largo delle coste pugliesi, in acque di competenza della Capitaneria di porto di Brindisi. Sulla nave tecnici dell'ISPRA avevano installato delle gabbie con all'interno dei mitili, che avrebbero dovuto essere successivamente analizzati al fine di rivelare un possibile inquinamento ambientale mediante analisi di sostanze bioaccumulate. Erano state intercettate una serie di telefonate tra diversi dipendenti ENI, i quali, dopo che i mitili erano andati dispersi per cause occasionali, essendosi prodotta la lacerazione delle reti che li contenevano (ne erano rimasti nelle gabbie solo una ventina) discutono animatamente se segnalare il fatto ai tecnici dell'ISPRA oppure – secondo loro per evitare una figuraccia – sostituirli con altri, da comprare.

nella vasca V560-TA-002 : da quest'ultimo serbatoio, poi, i reflui contenenti le pericolose ammine venivano in parte trasportati presso i centi [*rectius*: centri] di smatimento [*rectius*: smaltimento] (soprattutto presso Tecnoparco) ed in parte condotti fino al pozzo di reiniezione Costa Molina 2.
La presenza di ammina veniva altresì riscontrata anche nelle cosiddette "acque di controlavaggio", stoccate nella vasca V560-TM-001 e successivamente trasferite presso appositi impianti di smaltimento.
In tutti i citati casi, i reflui liquidi (sia che fossero inviati a smaltimento sia che fossero reiniettati nel pozzo Costa Molina 2) venivano gestiti con modalità arbitrarie ed illegittime, in quanto la presenza in essi delle ammine avrebbe dovuto indurre i vertici del COVA a :
1) evitare qualsiasi sversamento dei liquidi nel pozzo di reiniezione;
2) classificare diversamente i rifiuti e conseguentemente
3) a richiedere ai competenti impianti un trattamento ed uno smaltimento decisamente più complesso e costoso.
Se si pone mente al dato per il quale l'omissione delle condotte indicate ai punti sub 1) e 2) costituiva il mezzo attraverso il quale ENI era in grado di risparmiare un volume di costi davvero impressionante, risparmio integrante la motivazione sottesa a quella illecita modalità di gestione dei reflui, ne discende agevolmente come siffatta motivazione esprima un valore decisamente non trascurabile ai fini del vaglio del pericolo di reiterazione dei reati risultando permanente l'interesse a perpetuare siffatte modalità illecite di gestione dei rifiuti e, conseguentemente, la tendenza a commettere anche ulteriori reati offensivi dello stesso bene preservato dalla medesima normativa ambientale immanente essendo il fine di realizzare la massimizzazione dei profitti. Le citate modalità operative, contrassegnate da quei profili di illiceità di cui si è detto, sono state costantemente accertate durante tutto il periodo di indagine in capo a tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nella produzione, trasporto e gestione dei reflui liquidi."

Il giudice per le indagini preliminari fa riferimento a un accertamento costante in tutto il periodo di indagine. Risulta peraltro dall'audizione del NOE che i prelevamenti e le analisi effettuati dai consulenti della procura della Repubblica furono soltanto due, durante tutte le indagini: e gli auditi hanno riferito di non avere svolto propria attività di indagine sul punto.
E' evidente una valutazione del giudice per le indagini preliminari sottesa alle valutazioni indiziarie dei reati ipotizzati dal pubblico ministero: e cioè "il rinvenimento di componenti chimiche dannose, come le ammine" poco oltre definite "le pericolose ammine".
E' una tesi discorsivamente riprodotta dal procuratore della Repubblica di Potenza, in audizione, quando afferma che ENI "aveva iniziato a dequalificare le acque estratte, considerandole come rifiuti non pericolosi. Con questa falsa classificazione i rifiuti venivano conferiti a Tecnoparco, che provvedeva di conseguenza a smaltirli con

un impianto che non prevedeva però la depurazione delle sostanze presenti in quel rifiuto pericoloso"; mentre il Procuratore aggiunto della Repubblica afferma "ENI all'interno di quelle famose vasche di cui è stato disposto il sequestro produce, agevola, determina una miscelazione dei reflui liquidi dei vari processi produttivi. Questa miscelazione non è autorizzata nell'AIA, è una cosa che ENI non avrebbe dichiarato alla regione Basilicata, e quindi come tale non poteva essere fatta".

Vi è un ulteriore elemento che induce a riflessione sulle premesse e lo sviluppo della vicenda giudiziaria.

Afferma durante l'audizione del 20 aprile 2016 la sostituta procuratrice della Direzione nazionale antimafia che accompagnava il procuratore della Repubblica di Potenza, con riferimento allo smaltimento delle acque del Centro Olio Val d'Agri: "il problema che chiaramente un ufficio di procura si pone è quello di interrompere un'attività criminosa, a maggior ragione nel caso in cui può arrecare danno alla salute e all'ambiente".

Questa affermazione pone in evidenza, rispetto all'approccio a un fenomeno che apertamente si riteneva "dannoso per la salute e l'ambiente", la questione della mancata adozione di un provvedimento di sequestro preventivo di urgenza da parte del pubblico ministero o della polizia giudiziaria non appena ritenuto di avere accertato le asserite violazioni di norme a tutela dell'ambiente, dunque tra il 27 maggio 2015 (data di conclusione degli accertamenti del NOE) e il 6 agosto 2015 (data in cui la procura della Repubblica ha formalizzato la richiesta di misure cautelari); lasciando invece – se danno all'ambiente vi era – che l'attività autorizzata del Centro Olio Val d'Agri proseguisse sino all'aprile 2016; né risulta che vi sia stata contestazione di altre e singole violazioni di norme penali – non assorbite dal delitto di cui all'articolo 260 decreto legislativo n. 152 del 2006 – tra il 2013 e il 2016.

Non solo: a espressa richiesta della Commissione – finalizzata a verificare sotto altro profilo l'interrelazione tra provvedimenti amministrativi, attività di controllo e intervento giudiziario - la procura della Repubblica di Potenza ha affermato[47] che "non risultano, allo stato, imposte prescrizioni, non di competenza dell'A.G., ai sensi della L. 22 maggio 2015 n. 68." Posizione singolare, considerata la complessità della vicenda e le irregolarità presupposte, ma anche contraddittoria rispetto ad altra risposta fornita dal procuratore della

[47] Doc. n. 1295/2 datato 7 giugno 2016

Repubblica di Potenza, in diverso contesto[48], dalla quale risulta il puntuale intervento dell'ufficio di procura sulla polizia giudiziaria, in tema di interpretazione e applicazione del nuovo Titolo VI del decreto legislativo n. 152 del 2006.

D'altro canto risulta evidente che il perno di una vicenda giudiziaria che ha comportato l'applicazione di misure cautelari personali e un sequestro che ha bloccato uno dei più importanti impianti produttivi italiani ruota intorno a un problema tecnico di codice CER sul quale la procura della Repubblica, recependo valutazioni consulenziali, fonda la contestazione di uno dei più gravi delitti contro l'ambiente. E peraltro di fronte alla domanda circostanziata di un componente della Commissione su questa centrale questione[49], il Procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Potenza risponde "non ho le competenze di un esperto" facendo seguire a questa affermazione un richiamo *de relato* a quanto contestato: "almeno per quanto ci viene riferito dai nostri consulenti tecnici".

Il tema del codice CER è affrontato in questa Relazione in un successivo paragrafo, ad esso dedicato.

A domanda specifica del Presidente della Commissione, il procuratore aggiunto di Potenza ha dichiarato che al momento non vi sono elementi per contestare alcuno dei delitti introdotti alla legge 22 maggio 2015, n. 68, e che una qualificazione giuridica in tal senso di condotte attribuibili a soggetti operanti nell'ambito delle attività petrolifere potrà eventualmente conseguire agli esiti di una consulenza epidemiologica che verificherà l'impatto delle attività sulla salute e sull'ambiente.

---

[48] Si tratta dell'inchiesta della Commissione sull'attuazione della legge 22 maggio 2015, n. 68, in cui sono state richieste informazioni agli uffici giudiziari: la risposta del procuratore della Repubblica di Potenza, del 12 aprile 2016 è stata acquisita come doc. n. 1389/1-2.

[49] Sen. Laura Puppato: "Il grosso della partita è stato determinato dalla classificazione, per l'appunto, determinata da parte di ENI come acque reflue successive a lavorazioni di petrolio, mentre in relazione alle analisi fatte relativamente al materiale, si sono identificate sostanze che normalmente non ci sono, non dovrebbero esserci nelle acque reflue. Questo ha fatto presupporre che ci fosse miscelazione di rifiuto e che questo, dal punto di vista economico e ambientale, abbia portato all'inquinamento e a un maggior reddito o a un minor costo, che è la stessa cosa, da parte di ENI. Oggi la situazione è tale per cui a vostra conoscenza ENI nega o può affermare che vi è stata miscelazione di rifiuti, ma in casi particolari e non sistemici? O nega che in quelle acque di risulta possano esserci in assoluto quegli elementi, quelle sostanze pericolose che sono state poi rinvenute? La situazione è abbastanza ingarbugliata, ma si può tentare di renderla più chiara anche per noi: vorrei che ci diceste quali sono, a vostra conoscenza, le posizioni"

Il NOE ha svolto indagini su dati INAIL e dell'emergenza sanitaria Basilicata di cui non risultano dagli atti esiti significativi in punto di aspetti ambientali o di tutela delle condizioni di lavoro; non risultano altre attività di indagine in materia da parte della polizia giudiziaria specializzata.

Ulteriori questioni di interesse della Commissione sono emerse dall'esame degli atti acquisiti e del contenuto delle audizioni.

E' stato chiesto se esiste una connessione ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale (che non risulta dagli atti giudiziari) tra i procedimenti penali a carico di ENI per le attività di Viggiano e quello riguardante altri soggetti per la vicenda di Tempa Rossa e se esistono delle indagini collegate.

Sul punto il procuratore della Repubblica di Potenza, nella nota inviata a questa Commissione il 13 aprile 2016 si esprimeva in termini generici, parlando di "un approfondito e complesso percorso investigativo, le cui indagini, coordinate da questa procura Distrettuale e dalla procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, sono state delegate alla Squadra Mobile della Questura di Potenza e al Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Potenza. Tali indagini, che sono durate diverso tempo per le difficoltà oggettive sia investigative che tecniche, si sono concentrate sulla gestione delle risorse petrolifere da parte di amministratori pubblici, imprese del settore ed alcuni operatori economici"[50].

[50] La vicenda Tempa Rossa è così sintetizzata dal Procuratore della Repubblica di Potenza: "in relazione al Centro Olii di Tempa Rossa, ubicato a Corleto Perticara e gestito da Total, le indagini (che coinvolgono 23 indagati) si sono concentrate sulle procedure di gestione osservate dagli amministratori comunali di Corleto Perticara e sulle condotte illecite assunte da alcuni di costoro, sovente con l'interessato consenso di alcuni imprenditori. Figura centrale del percorso investigativo è apparso il Sindaco di Corleto Perticara dell'epoca, Vicino Rosaria che, unitamente all'alloro Vice Sindaco, Genovese Giovambattista, adottava un protocollo operativo di assoluta prevaricazione nei confronti delle imprese interessate ad ottenere l'aggiudicazione dei lavori per la realizzazione del Centro Olii. Autori di plurime condotte di concussione e di corruzione, i due amministratori pubblici finivano col condizionare il rilascio delle necessarie autorizzazioni all'assunzione di lavoratori e di manodopera, individuati secondo logiche di totale clientelismo che finivano col danneggiare l'equa distribuzione delle offerte di lavoro, tanto da suscitare alle volte, ma caso eccezionale, la reazione di qualcuno. Le pressioni indebite della Vicino, sovente, erano rivolte ai manager e ai responsabili delle imprese del settore petrolifero, allo scopo di avvantaggiare imprese ed imprenditori "vicini" all'ex Sindaco : l'obiettivo in tali casi era quello di agevolare le imprese "amiche" nell'ottenimento di appalti e servizi.

Nell'audizione del 20 aprile 2016 il Questore di Potenza aveva precisato che lo spunto investigativo veniva finanziamenti della regione Basilicata (Sviluppo Basilicata), a una società del figlio del sindaco di Corleto.

Non diverso sostanzialmente né tecnicamente più specifico è stato quanto affermato in sede di audizione dai sostituti titolari dell'indagine, uno dei quali ha dichiarato: "emergevano delle identità soggettive di taluni indagati per quanto riguarda anche la Total come società di autotrasporto di Criscuolo, e quindi abbiamo unificato anche per la materia trattata con l'indagine Total. È un unico procedimento"; e l'altro, più ampiamente: "in entrambi i filoni d'indagine erano presenti società e personaggi del gruppo Criscuolo, famiglia Criscuolo. Sono entrambi indagati, entrambi poi raggiunti da richieste di misura cautelare […] Più precisamente, Criscuolo Carmela e Criscuolo Pasquale, che fanno parte dello stesso nucleo familiare, sono soci a vario titolo, amministratori, delle varie società del gruppo Criscuolo. Nel filone ENI i Criscuolo si occupano anche del trasporto di reflui liquidi da ENI a Tecnoparco, ai vari centri di smaltimento trattamento, nonché attraverso la società Cori, titolare di un laboratorio, delle analisi. Poi vedremo che c'è una particolare vicenda nell'indagine ENI che riguarda la Cori. Dall'altra parte, Criscuolo Pasquale è il soggetto che era socio, sempre per il tramite di una delle sue società del gruppo familiare di Outsourcing, di una società di servizi che riceve un contributo dalla regione Basilicata, a Corleto – siamo, quindi, nel filone Total – per offrire consulenza, servizi, logistica alla Total […] Siccome nella strategia investigativa che avevamo ideato […] vi era necessità di fare servizi di intercettazione, perché entrambi i Criscuolo vengono sottoposti a intercettazione – poi passo agli altri elementi – abbiamo valutato l'opportunità di unire i due filoni anche per ottimizzare le risorse congiuntamente. Considerate anche che avevamo a disposizione le ridottissime risorse umane dei due uffici di polizia giudiziaria, che evidentemente avrebbero potuto anche sotto quest'aspetto scambiarsi informazioni, e quindi rendere il nostro lavoro molto più semplice.

Un altro punto molto importante di connessione soggettiva evidentissima era data dalla presenza nel filone Total tra gli indagati di tale Viggiano Donato, ex direttore generale del dipartimento ambiente della regione Basilicata, che credo nel febbraio-marzo 2011 in qualità di direttore generale appunto del dipartimento ambiente espresse parere favorevole al rilascio dell'AIA, poi data dalla regione Basilicata in maggio 2011, a favore di ENI. La moglie del Viggiano […] risulta socia in una delle società dei Criscuolo, precisamente la società Mediterranea Ingegneria, partecipazione che verrà liquidata dopo qualche mese dall'avvenuto rilascio da parte della regione Basilicata dell'AIA, maggio 2011. In sostanza, avevamo i Criscuolo in tutte le due indagini, avevamo questo dirigente della regione indagato nel filone

Total, che invece aveva espresso parere favorevole al rilascio dell'AIA a favore di ENI, anche costoro furono soggetti a intercettazione: capite bene che lo scenario investigativo ci rendeva necessario, doveroso aggiungerei, unire i filoni delle indagini."
Si tratta di affermazioni che probabilmente trovano fondamento, così come dichiarato, in questioni "gestionali" dell'ufficio inquirente ma che esulano da un dato normativo processuale che dovrebbe incoraggiare invece il favore per la separazione dei procedimenti penali e l'omogenità dell'oggetto degli stessi.
Peraltro la stessa singolarità si riproduce nella richiesta di rinvio a giudizio, in cui i primi diciannove capi di imputazione riguardano reati contro la pubblica amministrazione asseritamente commessi dal sindaco di Corleto Perticara e suoi correi e che non riguardano le questioni ambientali costituenti oggetto della presente inchiesta della Commissione.

3.2 I soggetti

Come già accennato, nell'ambito del proc. pen. n. 4542/2010 instaurato presso la procura della Repubblica di Potenza, sono stati originariamente indagati 37 soggetti (di cui 5 destinatari di misure cautelari personali eseguite in data 31 marzo 2016) appartenenti al management ENI, altri imprenditori dell'indotto petrolifero nonché pubblici funzionari.
Per una più agevole lettura, l'elenco degli indagati è stato compendiato nell'unito prospetto, riportante anche la società e/o ente di riferimento:

COGNOME	NOME	DATA NASCITA	SOCIETA'/ENTE	
ALLEGRO	NICOLA	22/07/1978	ENI	*
ANGELINI	ROBERTA	01/08/1960	ENI	*
AVERSA	ROCCO ANTONIO	23/11/1963	ECOSISTEM SRL	
BAGATTI	LUCA	31/08/1983	ENI	*
BERTUCCI	MARIA ROSA	08/03/1959	I.A.M. SPA	
BIANCHINI	ALFONSO	13/09/1968	CO.RI SRL	
BOVE	BRUNO ROSARIO	12/07/1956	ARPA BASILICATA	
CARDUCCI	LONGINO	03/07/1951	UNIPROJECT SRL	
CARLUCCI	TERESA	15/05/1965	CRISCUOLO ECOPETROL SRL	
CIRELLI	ANTONIO	03/11/1974	ENI	*
CRISCUOLO	CARMELA	16/07/1968	CRISCUOLO ECOPETROL SRL	
			CO.RI SRL	
CRISCUOLO	GIUSEPPE	11/03/1940	CRISCUOLO ECOPETROL SRL	
CURCIO	ANTONIO	01/03/1967	ECOSISTEM SRL	
DE CRISTOFARO	FRANCESCO	17/10/1953	DE CRISTOFARO SRL	
DE CRISTOFARO	GIOVANNI	04/05/1975	DE CRISTOFARO SRL	
DELL'ACQUA	FRANCO	22/04/1966	SUDELETTRA SRL	
FORINA	ITALO	01/01/1941	SOLVIC SRL	
FRAGOMENI	GIUSEPPE	20/03/1943	I.A.M. SPA	
FUMAGALLI	SILVIO	22/04/1981	IREOS SPA	

GENTILE	FLAVIO SALVATORE	31/07/1965	ENI	
GHELLER	RUGGERO	15/05/1972	ENI	
GIORGIO	EGIDIO	09/12/1974	EBC SRL	
LAMBIASE	SALVATORE	10/10/1950	REGIONE BASILICATA	
LATINI	FAUSTO	08/01/1961	UNIPROJECT SRL	
LISANDRELLI	VINCENZO	13/10/1982	ENI	*
MASOTTI	ROCCO	09/11/1955	ARPA BASILICATA	
MAZZOTTA	SALVATORE	19/07/1973	ECOSISTEM SRL	
MONFREDINI	CLAUDIA	04/05/1982	ENI	
MORISE	VINCENZO	10/01/1947	CONSULECO SRL	
MUNARI	EMILIO	19/01/1961	IREOS SPA	
ROBELLO	MASSIMO	15/04/1973	IREOS SPA	
SANTORO	DOMENICO ANTONIO	09/09/1955	PROVINCIA POTENZA	
SAVINO	NICOLA	05/04/1947	TECNOPARCO VALBASENTO SPA	
SCARCELLI	DOMENICO	03/07/1967	TECNOPARCO VALBASENTO SPA	
SCHIASSI	ALDO	20/03/1955	ARPA BASILICATA	
TROVATO	ENRICO	26/10/1974	ENI	
VITA	RAFFAELE SEBASTIANO	25/08/1955	ARPA BASILICATA	

* DESTINATARIO MISURA CAUTELARE PERSONALE

E' sembrato opportuno ricostruire l'assetto, individuare le cariche e determinare le cointeressenze dei summenzionati soggetti economici privati coinvolti, a vario titolo, nella vicenda giudiziaria; allo scopo, sono state effettuate mirate interrogazioni alla banca dati della Camera di Commercio (Telemaco), opportunamente corroborate dalla consultazione – per le persone fisiche emerse - dei precedenti di polizia esistenti allo S.D.I. (Sistema D'Indagine), dalle quali è emerso quanto segue.

CRISCUOLO ECO PETROL SRL

La società in argomento, costituita in data 10/01/1997 ed iscritta al Registro delle Imprese in data 06/02/1997, con sede in Viggiano (PZ), Località Cembrina, Zona Industriale (P.IVA 01256860766), esercente l'attività di raccolta di rifiuti pericolosi solidi e non solidi, ha un capitale sociale di euro 96.900, le cui quote sono detenute da:

– **CRISCUOLO Carmela**[51], indagata nel p.p. 4542/2010 della procura della Repubblica di Potenza, per un valore nominale di euro 48.450, pari al 50 per cento del capitale sociale;

– **CRISCUOLO Pasquale**[52], per un valore nominale di euro 24.225, pari al 25 per cento del capitale sociale;

[51] **CRISCUOLO Carmela**, nata a Polla (SA) il 16/07/1968 (c.f. CRSCML68L56G793V).

– **CRISCUOLO Vincenza**[53], per un valore nominale di euro 24.225, pari al 25 per cento del capitale sociale.

L'amministrazione della società è affidata a **CRISCUOLO Giuseppe**[54], amministratore unico (Rappresentante dell'impresa), indagato nel p.p. 4542/2010 della procura della Repubblica di Potenza.
Il soggetto economico in parola annovera, tra le altre, partecipazioni nella:

– "TESAL – TECNOLOGIE E SERVIZI AMBIENTALI LUCANI SPA" (per quote pari al 49 per cento del capitale sociale);

– "PANGEA SRL" (per quote pari al 20 per cento del capitale sociale).

Per un'immediata comprensione dell'assetto e delle cariche sociali del soggetto economico in argomento, si rimanda al seguente grafico.

[52] **CRISCUOLO Pasquale**, nato a Polla (SA) il 26/09/1974 (c.f. CRSPQL74P26G793Q).
[53] **CRISCUOLO Vincenza**, nata a Polla (SA) il 02/07/1973 (c.f. CRSVCN73L42G793P).
[54] **CRISCUOLO Giuseppe**, nato a Polla (SA) il 11/03/1940 (c.f. CRSGPP40C11G793I).

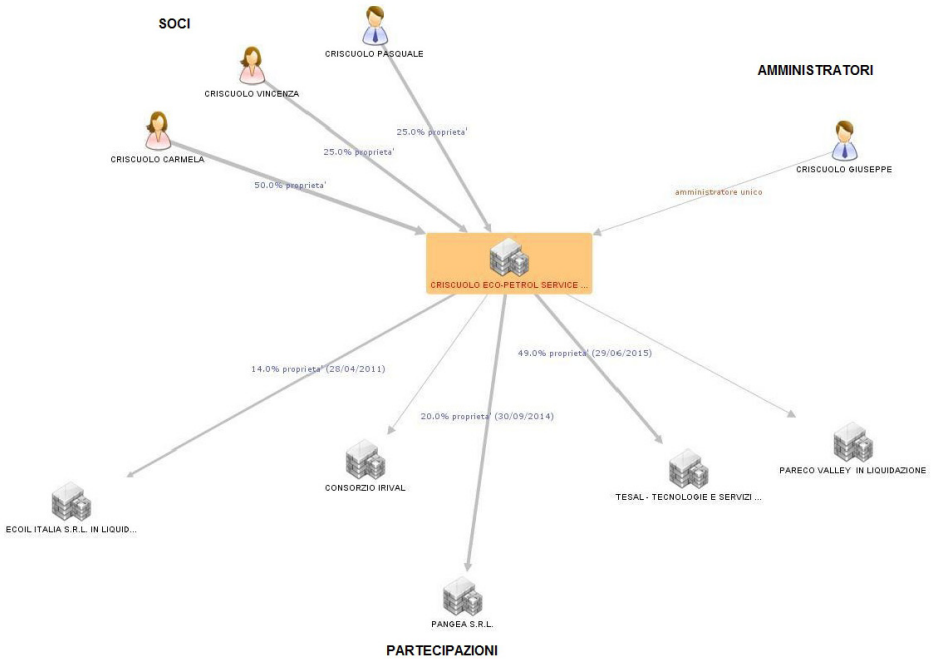

C.O.R.I. SRL

La società in argomento, costituita in data 13/01/2000 ed iscritta al Registro delle Imprese in data 20/04/2000, con sede in Viggiano (PZ), contrada Cembrina snc (P.IVA 01406220762), esercente l'attività di indagini ambientali ed ecologiche, ha un capitale sociale di euro 12.000, le cui quote sono detenute da:

– **CRISCUOLO Pierpaola**[55], per un valore nominale di euro 4.500, pari al 37,5 per cento del capitale sociale;
– **CAPODIFERRO Caterina**[56], per un valore nominale di euro 3.000, pari al 25 per cento del capitale sociale;
– **CRISCUOLO Pasquale**[57], per un valore nominale di euro 2.250, pari al 18,75 per cento del capitale sociale;

[55] **CRISCUOLO Pierpaola**, nata a Polla (SA) il 29/06/1975 (c.f. CRSPPL75H69G793M).
[56] **CAPODIFERRO Caterina**, nata a Castelsaraceno (PZ) il 19/01/1961 (c.f. CPDCRN61A59C271D).
[57] Vedi nota 12.

– **CRISCUOLO Vincenza**[58], per un valore nominale di euro 2.250, pari al 18,75 per cento del capitale sociale.

L'amministrazione della società è affidata a **CRISCUOLO Giuseppe**[59], amministratore unico (Rappresentante dell'impresa).
Il soggetto economico in parola annovera partecipazioni non significative in alcuni consorzi.
Per un'immediata comprensione dell'assetto e delle cariche sociali del soggetto economico in argomento, si rimanda al seguente grafico.

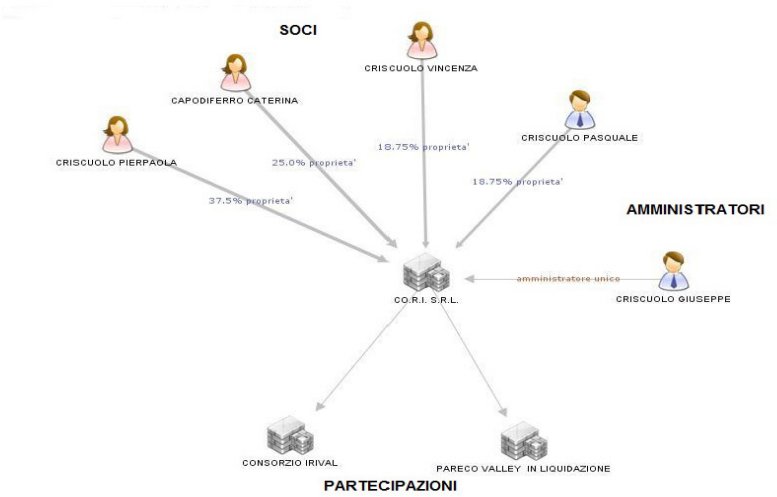

IREOS SPA
La società in argomento, costituita in data 18/10/1979 ed iscritta al Registro delle Imprese in data 27/11/1979, con sede in Genova, via Turr 165 (P.IVA 01111510101), esercente l'attività di raccolta, recupero e smaltimento di rifiuti industriali incluse le bonifiche ambientali, ha un capitale sociale di euro 2.100.000, le cui azioni sono detenute da:

– **TEALDO Gian Luigi**[60], per un valore nominale di euro 28.500, pari al 1,36 per cento del capitale sociale;
– **VERNAZZOLA SRL**[61], per un valore nominale di euro 128.250, pari al 6,11 per cento del capitale sociale;

---

58 Vedi nota 13.
59 Vedi nota 14.
60 **TEALDO Gian Luigi**, nato a Genova il 27/12/1968 (c.f. TLDGLG68T27D969Z).
61 **VERNAZZOLA SRL**, con sede in Assago (MI), Centro Direzionale Milanofiori (P. IVA 04790480968), esercente l'attività di consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale. Il capitale sociale di euro 10.000 è detenuto da **BESIO**

– **EHM SRL**[62], per un valore nominale di euro 128.250, pari al 6,11 per cento del capitale sociale;
– **IREOS GROUP SPA**[63], per un valore nominale di euro 1.500.000, pari al 71,43 per cento del capitale sociale;
– la stessa **IREOS SPA** (azioni proprie), per un valore nominale di euro 315.000, pari al 15 per cento del capitale sociale.

L'Amministrazione della società è affidata a:
– **MUNARI Emilio**[64], Presidente del Consiglio di amministrazione, rappresentante dell'impresa, indagato nel p.p. 4542/2010 della procura della Repubblica di Potenza;
– **BORIN Giorgio**[65], consigliere;
– **TEALDO Gian Luigi**[66], consigliere;
– **CANEPA Riccardo**[67], procuratore.

Il soggetto economico in parola annovera, tra le altre, partecipazioni nella:
"ELCITER SRL" (quote pari al 20 per cento del capitale sociale);
"IRWEG SRL" (quote pari al 51 per cento del capitale sociale);
"IRECO SRL" (quote pari al 15 per cento del capitale sociale);
"IREOS LABORATORI SRL" (quote pari al 98 per cento del capitale sociale);
"SICURECO LIGURIA SRL" (quote pari al 10 per cento del capitale sociale).

Alessandra, nata a Genova il 06/02/1959 (c.f. BSELSN59B46D969Z), per quote pari ad euro 6.500 (65% del capitale sociale) e da **PROFUMO Luigi**, nato a Genova il 07/09/1952 (c.f. PRFLGU52P07D969J), per quote pari ad euro 3.500 (35% del capitale sociale).

[62] **EHM SRL**, con sede in Genova, via Carducci 5/7 D (P. IVA 01479250993), esercente l'attività di gestione di partecipazioni. Il capitale sociale di euro 20.000 è totalmente detenuto da **MUNARI Emilio**, nato a Genova il 19/01/1961 (c.f. MNRMLE61A19D969T).

[63] **IREOS GROUP SPA**, con sede in Assago (MI), Centro Direzionale Milanofiori (P. IVA 01828610996), esercente l'attività di consulenza aziendale nei settori industriali, commerciali, energetici ed ambientali. Il capitale sociale di euro 3.010.000 è detenuto da **TEALDO Gian Luigi**, sopra meglio generalizzato, per azioni pari ad euro 301.000 (10% del capitale sociale), dalla **VERNAZZOLA SRL**, sopra meglio individuata, per azioni pari ad euro 1.354.500 (45% del capitale sociale) e dalla **EHM SRL**, sopra meglio individuata, per azioni pari ad euro 1.354.500 (45% del capitale sociale).

[64] **MUNARI Emilio**, nato a Genova il 19/01/1961 (c.f. MNRMLE61A19D969T).

[65] **BORIN Giorgio**, nato a Limbiate (MB) il 17/07/1956 (c.f. BRNGRG56L17E591U).

[66] Vedi nota 20.

[67] **CANEPA Riccardo**, nato a Busalla (GE) il 28/05/1952 (c.f. CNPRCR52E28B282U).

Per un'immediata comprensione dell'assetto e delle cariche sociali del soggetto economico in argomento, si rimanda al seguente grafico.

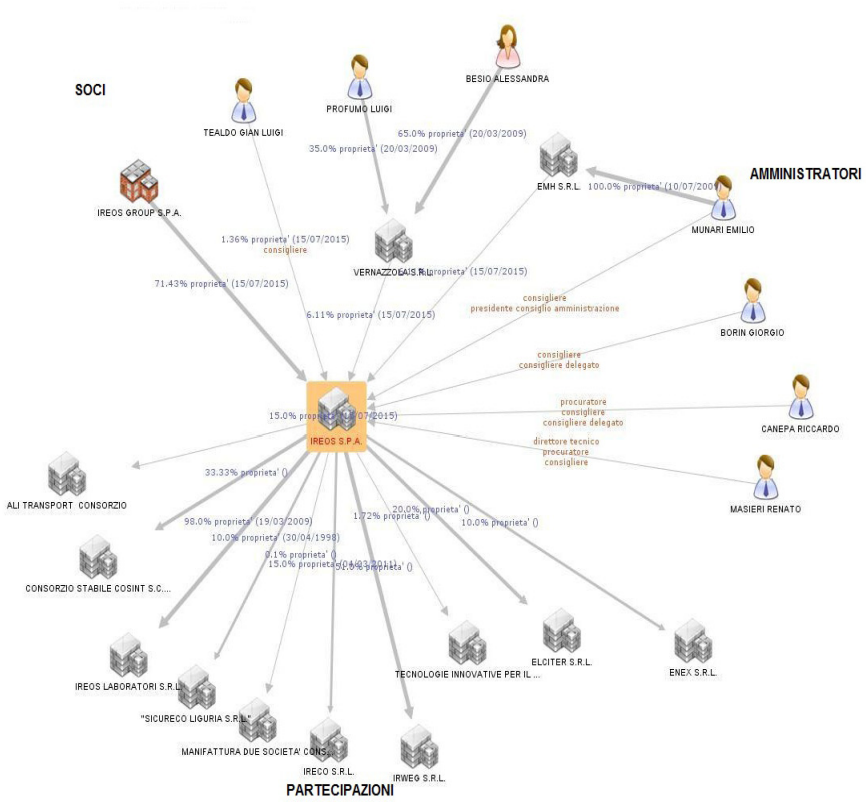

E.B.C. SRL – ENVIRONMENT BUILDING CORPORATION

La società in argomento, costituita in data 02/09/2005 ed iscritta al Registro delle Imprese in data 15/09/2005, con sede in Potenza, via dell'Edilizia snc (P.IVA 01623800768), esercente l'attività di servizi alle imprese ed enti pubblici e privati attinenti a problematiche sanitarie e ambientali, ha un capitale sociale di euro 100.000, le cui quote sono interamente detenute da VARLOTTA Raffaela Giovanna[68].

[68] **VARLOTTA Raffaela Giovanna**, nata a Rionero in Vulture (PZ) il 24/06/1960 (c.f. VRLRFL60H64H307U).

L'amministrazione della società è affidata a OTTATI Francesco Mario[69], amministratore unico (rappresentante dell'impresa).
Il soggetto economico in parola annovera partecipazioni non significative in alcuni consorzi.
Per un'immediata comprensione dell'assetto e delle cariche sociali del soggetto economico in argomento, si rimanda al seguente grafico

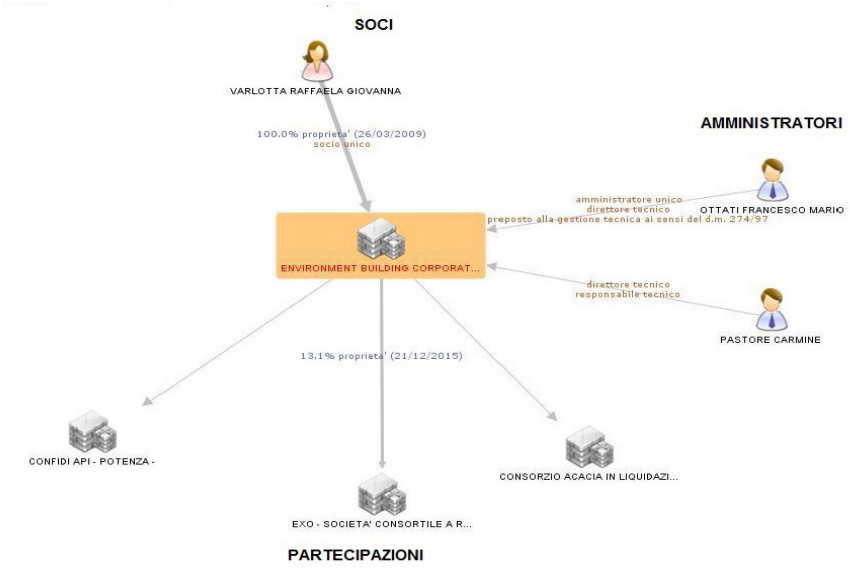

TECNOPARCO VALBASENTO SPA

La società in argomento, costituita in data 27/03/1990 ed iscritta al Registro delle Imprese in data 19/02/1996, con sede in Pisticci (MT), via Pomarico snc (P.IVA 00523220770), esercente l'attività di gestione e fornitura di servizi alle imprese industriali insediate nella valle del Basento, assicurazione e utilizzazione infrastrutture e disponibilità di servizi a sostegno dello sviluppo industriale, ha un capitale sociale di euro 945.000, le cui azioni sono detenute da:

[69] **OTTATI Francesco Mario**, nato a Potenza il 20/02/1961 (c.f. TTTFNC61B20G942Z).

- **CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI MATERA**, per un valore nominale di euro 378.000, pari al 40 per cento del capitale sociale;
- **ECOMEDITERRANEA S.R.L.**[70], per un valore nominale di euro 9.450, pari al 1 per cento del capitale sociale;
- **FINPAR S.P.A.**[71], per un valore nominale di euro 128.250, pari al 6,11 per cento del capitale sociale;
- **VEOS SPA**[72], per un valore nominale di euro 212.625, pari al 22,5 per cento del capitale sociale.

---

[70] **ECOMEDITERRANEA S.R.L.**, con sede in Bari, Corso Trieste 11 (P. IVA 05035440725), esercente l'attività di partecipazione al capitale di rischio di imprese impegnate in processi di sviluppo produttivo. Il capitale sociale di euro 510.000 è detenuto da **DE GIORGIO Carla**, nata a Bari l'08/10/1971 (c.f. DGRCRL71R48A662N), per quote pari ad euro 153.000 (30% del capitale sociale), da **MOR Francesca**, nata a Firenze il 15/07/1970 (c.f. MROFNC70L55D612G), per quote pari ad euro 117.300 (23% del capitale sociale), da **SOMMA Francesco**, nato a Potenza il 26/10/1967 (c.f. SMMFNC67R26G942W), per quote pari ad euro 117.300 (23% del capitale sociale), da **SOMMA Michele**, nato a Potenza il 16/05/1966 (c.f. SMMMHL66H16G942Q), per quote pari ad euro 117.300 (23% del capitale sociale) e da **DEBOLI Giuseppe**, nato a Carbonara di Bari (BA) l'08/04/1974 (c.f. DBLGPP74D08B737R), per quote pari ad euro 5.100 (1% del capitale sociale).

[71] **FINPAR S.P.A.**, con sede in Bari, Corso Trieste 11 (P. IVA 00671880771), esercente l'attività di sviluppo del tessuto produttivo locale, attraverso la partecipazione al capitale di rischio di imprese, nuove o già costituite. Il capitale sociale di euro 1.917.653,40 è detenuto da **ECOMEDITERRANEA S.R.L.**, sopra meglio individuata, per azioni pari ad euro 1.499.32.50 (78,19% del capitale sociale), da **FINCAST SRL**, con sede in Matera, Borgo Venusio, via Germania 10/O, (P. IVA 00534810775), per azioni pari ad euro 320.204 (9,02% del capitale sociale), da **GBS HOLDING S.R.L.** , con sede in Roma, Largo Anzani 15, (P. IVA 06533691009), per azioni pari ad euro 131.696 (3,71% del capitale sociale), da **SOMMA Francesco**, sopra meglio generalizzato, per quote pari ad euro 126.533 (3,56% del capitale sociale), da **SOMMA Ernesto**, nato a Potenza il 16/05/1966 (c.f. SMMRST66H16G942Y), per azioni pari ad euro 126.533 (3,56% del capitale sociale), da **CAMPANALE Fabrizio**, nato a Conversano (BA) il 19/10/1970 (c.f. CMPFRZ70R19C975S), per azioni pari ad euro 12.549,60 (0,65% del capitale sociale), da **DE GIORGIO Carla**, s.m.g., per azioni pari ad euro 12.549,60 (0,65% del capitale sociale) e da **SOMMA Faustino**, nato a Vaglio Basilicata (PZ) l'11/03/1935 (c.f. SMMFTN35C11L532U), per azioni pari ad euro 12.549,60 (0,65% del capitale sociale).

[72] **VEOS SPA**, con sede in Monza, via S. M. Pelletier 4 (P. IVA 01872010762), esercente l'attività di acquisto e vendita all'ingrosso di energia elettrica e di prodotti e dei diritti collegati al settore dell'energia elettrica. Il capitale sociale di euro 2.000.000 è detenuto da **ORLANDI Massimo**, nato a Roma il 05/01/1961 (c.f. RLNMSM61A05H501V), per azioni pari ad euro 1.200.000 (40% del capitale sociale), da **BANI Riccardo**, nato a Pisa il 02/08/1962 (c.f. BNARCR62M02G702R), per azioni pari ad euro 400.000 (20% del capitale sociale)

L'Amministrazione della società è affidata a:

- **SAVINO Nicola**[73], Presidente del Consiglio di amministrazione, rappresentante dell'impresa, indagato nel p.p. 4542/2010 della procura della Repubblica di Potenza;
- **SOMMA Michele**[74], amministratore delegato, rappresentante dell'impresa;
- **RICCIUTI Egidio**[75], Vice Presidente del Consiglio di amministrazione;
- **CASINO Michele**[76], consigliere;
- **GIAMMETTA Maridemo**[77], consigliere;
- **BANI Riccardo**[78], consigliere;
- **DE GIORGIO Antonio**[79], consigliere.

Il soggetto economico in parola annovera, tra le altre, partecipazioni nella:

- "CRACO RICERCHE S.R.L." (per quote pari al 7,69 per cento del capitale sociale);
- "PISTICCI ENERGIA S.R.L." (per quote pari al 20 per cento del capitale sociale);
- "SOCIETA' MEDITERRANEA ENERGIA AMBIENTE S.P.A." (per quote pari al 10 per cento del capitale sociale);
- "RESEARCH CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A R.L." (per quote pari al 0,67 per cento del capitale sociale);
- "EMMEGIESSE S.P.A." (per azioni pari al 4,55 per cento del capitale sociale);
- "ERI S.R.L." (per azioni pari al 100 per cento del capitale sociale);
- "ARTA LAB S.R.L. (per azioni pari al 20 per cento del capitale sociale);
- "CONSORZIO SERVIZI INDUSTRIA".

---

e da **RICCIUTI Egidio**, nato a Vaglio Basilicata (PZ) il 31/05/1968 (c.f. RCCGDE68E31L532V), per azioni pari ad euro 400.000 (20% del capitale sociale).

[73] **SAVINO Nicola**, nato a San Mauro Forte (MT) il 05/04/1947 (c.f. SVNNCL47D05I029U.

[74] Meglio generalizzato in nota 30.

[75] Meglio generalizzato in nota 32.

[76] **CASINO Michele**, nato a Irsina (MT) il 24/09/1960 (c.f. CSNMHL60P24E326K).

[77] **GIAMMETTA Maridemo**, nato a Matera il 01/01/1962 (c.f. GMMMDM62A01F052G).

[78] Meglio generalizzato in nota 32.

[79] **DE GIORGIO Antonio**, nato a Roma il 07/06/1946 (c.f. DGRNTN46H07H501A).

Per un'immediata comprensione dell'assetto e delle cariche sociali del soggetto economico in argomento, si rimanda al seguente grafico.

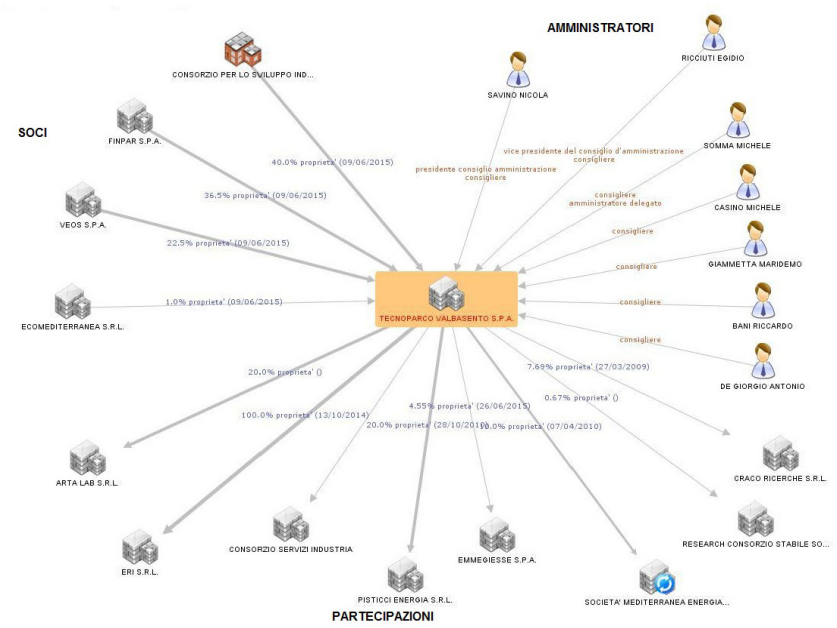

SUDELETTRA SPA

La società in argomento, costituita in data 06/06/1974 ed iscritta al Registro delle Imprese in data 19/02/1996, con sede in Matera, via del Commercio – zona PAIP 2 (P.IVA 00065920779), esercente l'attività di progettazione, esecuzione, realizzazione, gestione, montaggio e manutenzione di impianti per la produzione e distribuzione di energia, strumentazioni, impianti telefonici e di apparecchiature elettroniche ed elettriche, ha un capitale sociale di euro 1.000.000, le cui azioni sono detenute da:

- **MARSILIO Lorenzo Felice Ropro**[80], per un valore nominale di euro 816.000, pari all' 81,6 per cento del capitale sociale;
- la stessa **SUDELETTRA SPA**, per un valore nominale di euro 184.000, pari al 18,4 per cento del capitale sociale.

L'amministrazione della società è affidata a **MARSILIO Enrico**[81], amministratore unico (Rappresentante dell'impresa).

---

[80] **MARSILIO Lorenzo Felice Ropro**, nato a Ferrandina (MT) il 12/10/1947 (c.f. MRSLNZ47R12D547O).

[81] **MARSILIO Enrico**, nato a Matera il 21/03/1982 (c.f. MRSNRC82C21F052K).

Il soggetto economico in parola non annovera partecipazioni in altri soggetti economici.
Per un'immediata comprensione dell'assetto e delle cariche sociali del soggetto economico in argomento, si rimanda al seguente grafico.

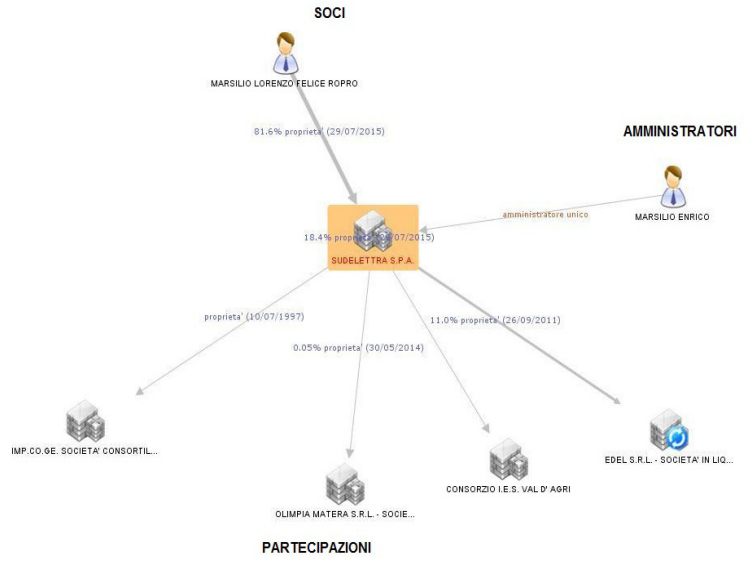

ECOSISTEM SRL
La società in argomento, costituita in data 15/01/1988 ed iscritta al Registro delle Imprese in data 19/02/1996, con sede in Lamezia Terme (CZ), Località Lenza-Viscardi snc (P.IVA 00853710796), esercente l'attività di raccolta olii minerali usati, ha un capitale sociale di euro 260.000, le cui quote sono detenute da:

– **T & C S.R.L.**[82], per un valore nominale di euro 130.000, pari al 50 per cento del capitale sociale;

[82] **T & C S.R.L.**, con sede in Lamezia Terme (CZ), viale San Bruno 199 (P. IVA 02597470794), esercente l'attività di locazione di beni immobili propri e sublocazione, compravendita di beni immobili (propri), progettazione e costruzione di immobili civili, residenziali e industriali. Il capitale sociale di euro 10.000 è detenuto da **MARCHIO Tonino**, nato a Lamezia Terme (CZ) il 24/05/1966 (c.f. MRCTNN66E24F888C), per quote pari ad euro 8.500 (85% del capitale sociale) e da **MASTROIANNI Caterina**, nata a Lamezia Terme (CZ) il 09/02/1970 (c.f. MSTCRN70B49M208V), per quote pari ad euro 1.500 (15% del capitale sociale).

- **ECOA - SRL UNIPERSONALE**[83], per un valore nominale di euro 130.000, pari al 50 per cento del capitale sociale.

L'Amministrazione della società è affidata a:

- **AVERSA Rocco Antonio Achille**[84], Presidente del Consiglio di amministrazione, rappresentante dell'impresa, indagato nel p.p. 4542/2010 della procura della Repubblica di Potenza;
- **MAZZOTTA Salvatore**[85], amministratore delegato, rappresentante dell'impresa, indagato nel p.p. 4542/2010 della procura della Repubblica di Potenza;
- **CARNOVALE Giampaolo**[86], procuratore.

Il soggetto economico in parola annovera partecipazioni nella:

- "ECOTEC SRL" (per quote pari al 70 per cento del capitale sociale);
- "DECA SRL" (per quote pari al 50 per cento del capitale sociale).

Per un'immediata comprensione dell'assetto e delle cariche sociali del soggetto economico in argomento, si rimanda al seguente grafico:

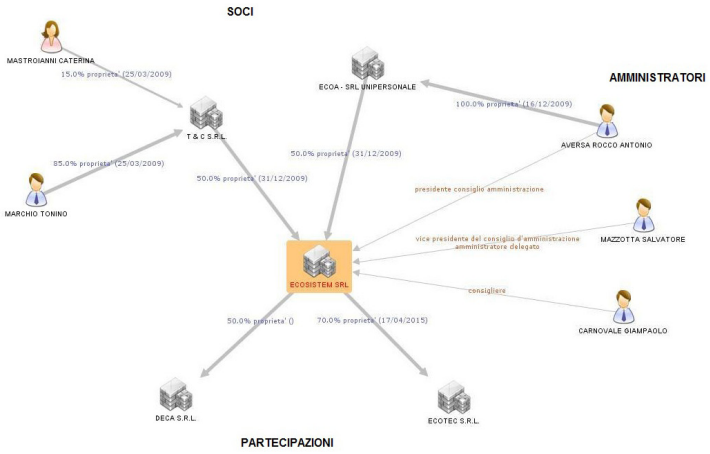

[83] **ECOA - SRL UNIPERSONALE**, con sede in Lamezia Terme (CZ), località San Pietro Lametino (P. IVA 03076630791), esercente l'attività di holding. Il capitale sociale di euro 10.000 è interamente detenuto da **AVERSA Rocco Antonio Achille**, nato a Catanzaro il 23/11/1963 (c.f. VRSRCN63S23C352C).

[84] Meglio generalizzato in nota 43.

[85] **MAZZOTTA Salvatore**, nato a Catanzaro il 19/07/1973 (c.f. MZZSVT73L19C352W).

[86] **CARNOVALE Giampaolo**, nato a Lamezia Terme (CZ) il 10/06/1969 (c.f. CRNGPL69H10M208L).

CONSULECO SRL

La società in argomento, costituita in data 19/03/1999 ed iscritta al Registro delle Imprese in data 05/09/2011, con sede in Bisignano (CS), Località Muccone 24 (P.IVA 02235210792), esercente l'attività di gestione impianto di depurazione di rifiuti speciali non pericolosi, ha un capitale sociale di euro 60.400, le cui quote sono detenute da:

- MORISE Nicodemo[87], per un valore nominale di euro 50.000, pari al 82,78 per cento del capitale sociale;
- MORISE Vincenzo[88], per un valore nominale di euro 10.400, pari al 17,22 per cento del capitale sociale.

L'amministrazione della società è affidata a MORISE Vincenzo, sopra meglio generalizzato, amministratore unico (Rappresentante dell'impresa), indagato nel p.p. 4542/2010 della procura della Repubblica di Potenza.

Il soggetto economico in parola annovera partecipazioni nella:

- "CONSORZIO CRATILIA";
- "CONSULTURIST S.R.L.", (per quote pari al 90 per cento del capitale sociale).

Per un'immediata comprensione dell'assetto e delle cariche sociali del soggetto economico in argomento, si rimanda al seguente grafico.

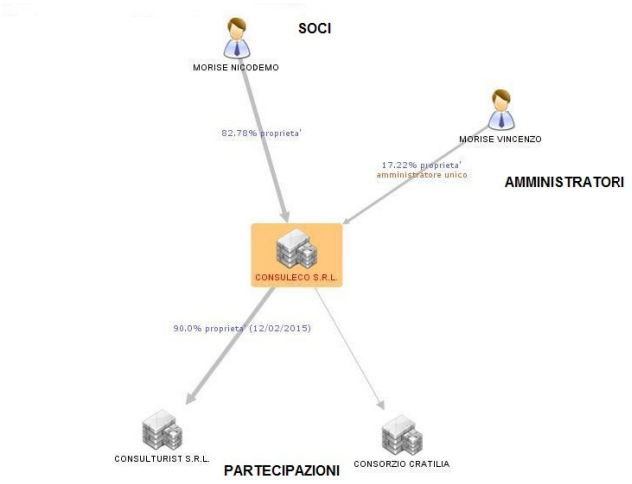

[87] **MORISE Nicodemo**, nato a Catanzaro il 27/08/1979 (c.f. MRSNDM79M27C352F).

[88] **MORISE Vincenzo**, nato a Cirò (KR) il 10/01/1947 (c.f. MRSVCN47A10C725J).

I.A.M. SPA

La società in argomento, costituita in data 12/01/1995 ed iscritta al Registro delle Imprese in data 09/05/2011, con sede in Reggio Calabria, via Argine Destro Annunziata 13/B (P.IVA 01379950809), esercente l'attività di ricerca, studio, progettazione e realizzazione nonché manutenzione e gestione di impianti tecnologici nel settore informatico e in quello dei servizi idrici, di irrigazione, di illuminazione pubblica, di telecomunicazione, di sicurezza, ha un capitale sociale di euro 1.033.000, le cui azioni sono detenute da:

- **FARGIL S.R.L.**[89], per un valore nominale di euro 924.535, pari al 89,5 per cento del capitale sociale;
- **QUA.S.A.R. AMBIENTE S.R.L**[90], per un valore nominale di euro 30.990, pari al 3 per cento del capitale sociale;
- **S.A.C.A S.P.A.-SERVIZI AMBIENTALI CENTRO ABRUZZO**[91], per un valore nominale di euro 23.242, pari al 2,25 per cento del capitale sociale;
- **3TI ITALIA S.P.A.**[92], per un valore nominale di euro 7.747, pari al 0,75 per cento del capitale sociale;

---

[89] **FARGIL S.R.L.**, con sede in Roma, via Ezio 49 (P. IVA 13535171006), esercente l'attività di consulenza amministrativa e finanziarie per aziende. Il capitale sociale di euro 10.000 è interamente detenuto da **LICO Santo**, nato a Vibo Valentia il 23/09/1990 (c.f. LCISNT90P23F537X).

[90] **QUA.S.A.R. AMBIENTE S.R.L.**, con sede in Reggio Calabria, via Argine Destro Annunziata 13/B (P. IVA 02549480800), esercente l'attività di consulenza, assistenza, ricerca e monitoraggio, tra gli altri, nel settore ambientale. Il capitale sociale di euro 10.000 è detenuto da **FRAGOMENI Giuseppe**, nato a Bianco (RC) il 20/03/01943 (c.f. FRGGPP43C20A843P), per quote pari ad euro 5.100 (51% del capitale sociale) e da **MALLAMACI Domenico**, nato a Reggio Calabria il 24/08/1963 (c.f. MLLDNC63M24H224Y), per quote pari ad euro 4.900 (49% del capitale sociale).

[91] **S.A.C.A S.P.A.-SERVIZI AMBIENTALI CENTRO ABRUZZO**, soggetto economico incorporante la UNDIS SPA. La S.A.C.A. SPA ha sede in Sulmona, via del Commercio 2 (P. IVA 01321570663), ed esercita l'attività di gestione servizio idrico, raccolta di rifiuti solidi non pericolosi, costruzione di opere idrauliche e installazione impianti elettrici, idro-termo-sanitari, di sollevamento e per la protezione antincendio. Il capitale sociale di euro 696.996 è detenuto da, con piccole partecipazioni da una serie di comuni abruzzesi (Pratola Peligna, Scanno, Vittorito, Cansano, Sulmona, Campo di Giove, Introdacqua, Villalago, Cocullo, Raiano, Rivisondoli, Roccaraso, Castel di Sangro, Scontrone, Pescocostanzo, Alfedena, Roccacasale, Corfinio, Pettorano sul Gizio).

– **COMUNE DI POLISTENA**, per un valore nominale di euro 10.330, pari all'1 per cento del capitale sociale;
– **COMUNE DI ROSARNO**, per un valore nominale di euro 5.165, pari allo 0,5 per cento del capitale sociale.

L'Amministrazione della società è affidata a:

– **FRAGOMENI Giuseppe**[93], Presidente del Consiglio di amministrazione, rappresentante dell'impresa, indagato nel p.p. 4542/2010 della procura della Repubblica di Potenza;
– **MALLAMACI Domenico**[94], amministratore delegato, rappresentante dell'impresa;
– **GIUGNO Francesco**[95], consigliere;
– **ARCUDI Domenico Giuseppe**[96], consigliere;
– **GUERRISI Cristian**[97], consigliere.

Il soggetto economico in parola annovera partecipazioni nella:

– "Tesi Spa - Tecnologie e Servizi per l'innovazione Società Per Azioni" (per azioni pari al 18,38 per cento del capitale sociale);
– "Cosenza Crati società consortile a responsabilità limitata" (per quote pari al 10 per cento del capitale sociale).

---

[92] **3TI ITALIA S.P.A.**, con sede in Roma, via del Fornetto 85 (P. IVA 07025291001), esercente l'attività di progettazioni, studi di fattibilità, direzioni lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica di opere pubbliche e private, consulenza nelle discipline dell'ingegneria e dell'architettura. Il capitale sociale di euro 2.000.000 è detenuto da **3TI PROGETTI CEPPAROTTI INGLETTI POSSATI INGEGNERI ASSOCIATI S.R. L.**, con sede in Roma, via del Fornetto 85 (P. IVA 05339351008), per azioni pari ad euro 1.334.151 (66,71% del capitale sociale), da **CASCIANI Giorgio**, nato a Roma il 06/06/1966 (c.f. CSCGRG66H06H501R), per azioni pari ad euro 508.823 (25,44% del capitale sociale), da **CEPPAROTTI Giovanni Maria**, nato a Roma il 11/01/1955 (c.f. CPPGNN55A11H501Y), per azioni pari ad euro 40.127 (2,01% del capitale sociale), da **INGLETTI Alfredo**, nato a Roma il 04/01/1965 (c.f. NGLLRD65A04H501Y), per azioni pari ad euro 40.127 (2,01% del capitale sociale), da **POSSATI Stefano Luca**, nato a Roma il 06/05/1964 (c.f. PSSSFN64E06H501K), per azioni pari ad euro 40.127 (2,01% del capitale sociale) e da **CECCHINI Alberto**, nato a Roma il 14/12/1962 (c.f. CCCLRT62T14H501H), per azioni pari ad euro 36.645 (1,83% del capitale sociale).

[93] Meglio generalizzato in nota 51.

[94] Meglio generalizzato in nota 51.

[95] **GIUGNO Francesco**, nato a Lamezia Terme (CZ) il 16/09/1976 (c.f. GGNFNC76P16M208Q).

[96] **ARCUDI Domenico Giuseppe**, nato a Reggio Calabria il 04/05/1970 (c.f. RCDDNC70E04H224W).

[97] **GUERRISI Cristian**, nato a Gioia Tauro (RC) il 11/01/1989 (c.f. GRRCST89A11E041I).

Per un'immediata comprensione dell'assetto e delle cariche sociali del soggetto economico in argomento, si rimanda al seguente grafico

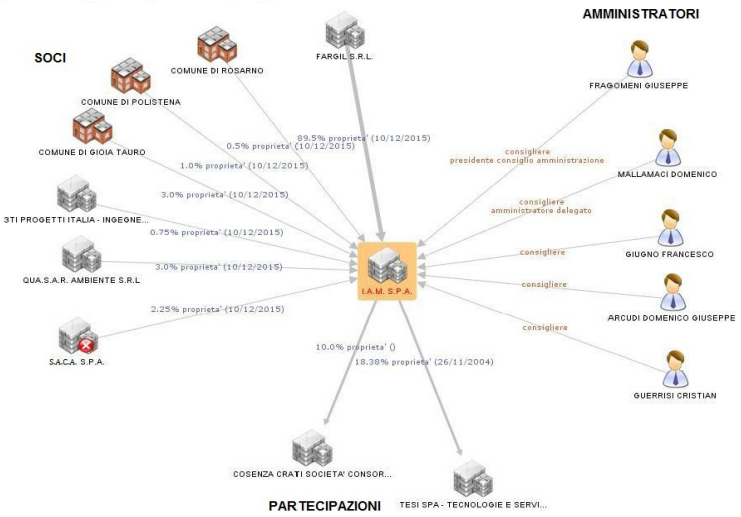

DE CRISTOFARO SRL

La società in argomento, costituita in data 20/01/2009 ed iscritta al Registro delle Imprese in data 22/01/2009, con sede in Lucera (FG), contrada Montaratro S.P. 109 Km. 28 snc (P.IVA 03639530710), esercente l'attività di lavori generali di costruzione e manutenzione di edifici per conto proprio e/o per conto di terzi, ha un capitale sociale di euro 2.200.000, le cui quote sono detenute da:

DE CRISTOFARO Francesco[98], indagato nel p.p. 4542/2010 della procura della Repubblica di Potenza, per un valore nominale di euro 1.430.000, pari al 65 per cento del capitale sociale;

DE CRISTOFARO Giovanni[99], indagato nel p.p. 4542/2010 della procura della Repubblica di Potenza, per un valore nominale di euro 110.000, pari al 5 per cento del capitale sociale;

DE CRISTOFARO Sara[100], per un valore nominale di euro 110.000, pari al 5 per cento del capitale sociale;

---

[98] **DE CRISTOFARO Francesco**, nato a Motta Montecorvino (FG) il 17/10/1953 (c.f. DCRFNC53R17F777C).

[99] **DE CRISTOFARO Giovanni**, nato a Foggia il 04/05/1975 (c.f. DCRGNN75E04D643V), indagato nel p.p. 4542/2010 della Procura della Repubblica di Potenza.

[100] **DE CRISTOFARO Sara**, nata Lucera (FG) il 09/10/1979 (c.f. DCRSRA79R49E716J).

DCF HOLDING S.R.L.[101], per un valore nominale di euro 550.000, pari al 25 per cento del capitale sociale.

L'amministrazione della società è affidata a DE CRISTOFARO Francesco, sopra meglio generalizzato, amministratore unico (rappresentante dell'impresa). Il soggetto economico in parola non annovera partecipazioni in altri soggetti economici.
Per un'immediata comprensione dell'assetto e delle cariche sociali del soggetto economico in argomento, si rimanda al seguente grafico

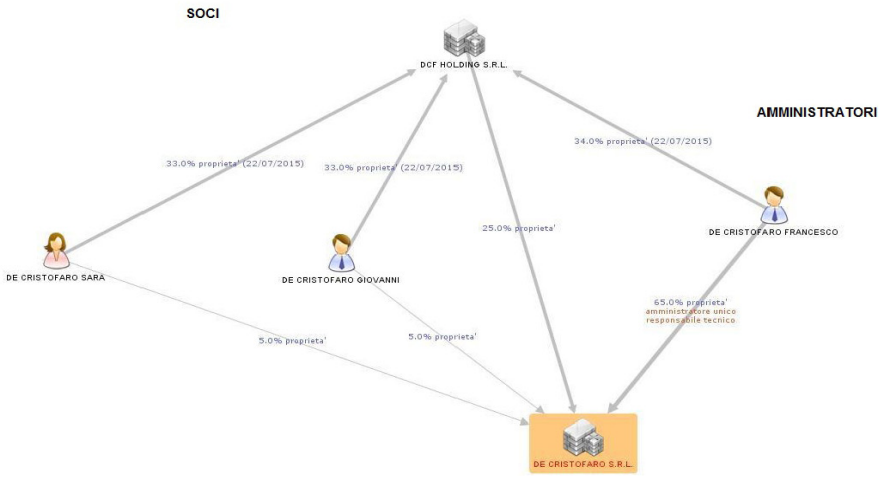

SOLVIC SRL
La società in argomento, costituita in data 14/12/1979 ed iscritta al Registro delle Imprese in data 19/02/1996, con sede in Canosa di Puglia (BA), via Cerignola Km 0,900 (P.IVA 02431020722), esercente

[101] DCF HOLDING S.R.L., con sede in Lucera (FG), contrada Montaratro S.P. 109 Km. 28 snc (P.IVA 03957030715), esercente l'attività di assunzione e gestione di partecipazioni. Il capitale sociale di euro 600.000 è detenuto da DE CRISTOFARO **Francesco**, meglio generalizzato in nota 58, per quote pari ad euro 204.000 (34% del capitale sociale), da DE CRISTOFARO **Giovanni**, meglio generalizzato in nota 59, per quote pari ad euro 198.000 (33% del capitale sociale) e da DE CRISTOFARO **Sara**, meglio generalizzato in nota 60, per quote pari ad euro 198.000 (33% del capitale sociale).

l'attività di trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi, ha un capitale sociale di euro 100.000, le cui quote sono detenute da:

- **FORINA Giuseppe**[102], per un valore nominale di euro 50.000, pari al 50 per cento del capitale sociale;
- **FORINA Italo**[103], per un valore nominale di euro 50.000, pari al 50 per cento del capitale sociale.

L'amministrazione della società è affidata a **FORINA Italo**, sopra meglio generalizzato, amministratore unico (Rappresentante dell'impresa), indagato nel p.p. 4542/2010 della procura della Repubblica di Potenza. Il soggetto economico in parola non annovera partecipazioni in altri soggetti economici.
Per un'immediata comprensione dell'assetto e delle cariche sociali del soggetto economico in argomento, si rimanda al seguente grafico

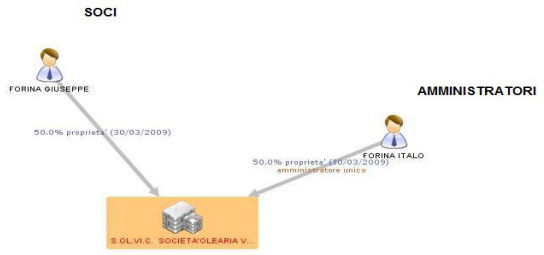

UNIPROJECT SRL
La società in argomento, costituita in data 27/10/2000 ed iscritta al Registro delle Imprese in data 07/12/2000, con sede in Maltignano (AP), via Bonifica 2 (P.IVA 01667110447), esercente l'attività di gestione impianti di trattamento rifiuti liquidi, recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti, ha un capitale sociale di euro 91.800, le cui quote sono interamente detenute dalla **UNIECO SOCIETA' COOPERATIVA**[104].

---

[102] **FORINA Giuseppe**, nato a Canosa di Puglia (BA) il 06/01/1927 (c.f. FRNGPP27A06B619K).

[103] **FORINA Italo**, nato a Canosa di Puglia (BA) il 01/01/1941 (c.f. FRNTLI41A01B619A).

[104] **UNIECO SOCIETA' COOPERATIVA**, con sede in Reggio Emilia, via Meuccio Ruini 10 (P.IVA 00301010351), esercente l'attività di costruzioni in genere.

L'Amministrazione della società è affidata a:
CARDUCCI Longino[105], Presidente del Consiglio di amministrazione, rappresentante dell'impresa, indagato nel p.p. 4542/2010 della procura della Repubblica di Potenza;
LATINI Fausto[106], amministratore delegato, rappresentante dell'impresa, indagato nel p.p. 4542/2010 della procura della Repubblica di Potenza;
CARNEVALI Stefano[107], consigliere.

Il soggetto economico in parola annovera partecipazioni non significative in un consorzio.
Per un'immediata comprensione dell'assetto e delle cariche sociali del soggetto economico in argomento, si rimanda al seguente grafico

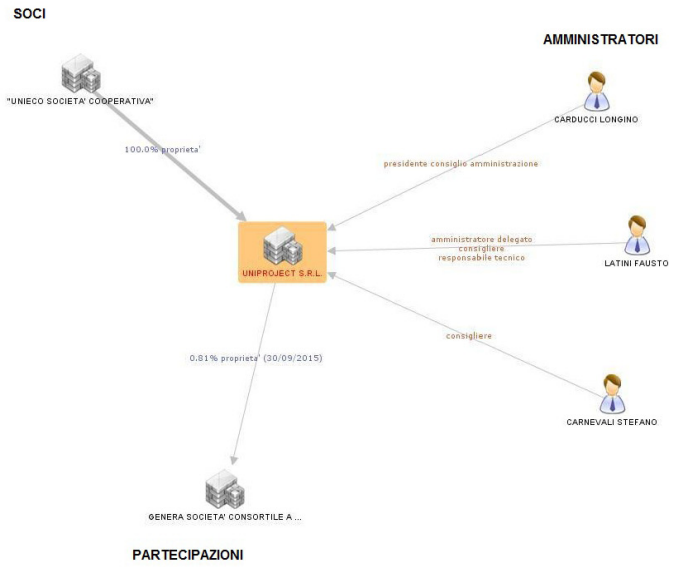

Nella richiesta di richiesta di rinvio a giudizio del 28 luglio 2016 gli imputati sono 59 (essendo come detto ivi compresi i chiamati a

[105] **CARDUCCI Longino**, nato a Offida (AP) il 03/07/1951 (c.f. CRDLGN51L03G005J).
[106] **LATINI Fausto**, nato a Jesi (AN) il 08/01/1961 (c.f. LTNFST61A08E388X).
[107] **CARNEVALI Stefano**, nato a Carpi (MO) il 09/06/1961 (c.f. CRNSFN61H09B819A).

rispondere di reati contro la pubblica amministrazione per le vicende total – Tempa Rossa) e dieci società sono imputate per responsabilità di cui al decreto legislativo 231/2001[108].
Si tratta, oltre che di ENI S.p.a., delle società, già sopra esaminate: Ecosistem s.r.l., Ireos S.p.a., Tecnoparco Valbasento S.p.a., Criscuolo Eco-Petrol Service s.r.l., De Cristofaro s.r.l., I.A.M. S.p.a., Consuleco s.r.l., Solvic s.r.l., Uniproject s.r.l. .

3.3 Le autorizzazioni

Va sottolineato che, pur essendo in corso in sede giudiziaria un processo per traffico illecito di rifiuti, parliamo evidentemente di una realtà produttiva e di gestione dei rifiuti che si svolge in maniera non occulta, coinvolgendo aziende che operano in piena visibilità e nell'ambito di una "rete amministrativa" assai strutturata.
Di questo contesto sono parte essenziale le autorizzazioni amministrative sulla base delle quali per anni si è svolta l'attività produttiva, ed in particolare le Autorizzazioni Integrate Ambientali, oggetto di due successive deliberazioni di Giunta regionale.
E' possibile quindi avere una visione dell'impianto e del ciclo produttivo del complesso "Centro Olio Val d'Agri" sulla base di quei provvedimenti[109].
L'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con deliberazione di Giunta regionale n. 313 del 11 marzo 2011, riporta al punto 2.2 la descrizione dell'impianto e del ciclo produttivo del complesso denominato "Centro Olio Val d'Agri".
Il processo si svolge sulla linea di trattamento Monte Alpi e su quattro linee Val d'Agri. Le quattro linee Val d'Agri, realizzate in fasi separate

[108] Peraltro la formulazione dell'imputazione è generica, descrivendosi, quale condotta incriminata "perché otteneva vantaggi economici o comunque vantaggi dalla consumazione del reato di cui all'articolo 260 [o, in altro capo, 256], DL [rectius: decreto legislativo] n. 152 del 2006", senza indicazione dei criteri di addebito soggettivo derivanti dagli artt. 5-8 decreto legislativo 231/2001, e pertanto non sono possibili in questa sede considerazioni ulteriori sui modelli organizzativi che potrebbero aver determinato la commissione di illeciti ambinetali.
[109] La descrizione di fonte aziendale delle attività del COVA è contenuta nella nota sintetica acquisita dalla Commissione come documento 1140/2, in cui sono riportate: una descrizione complessiva dell'attività del COVA e del ciclo produttivo; la descrizione del sistema di monitoraggio ambientale; un approfondimento sulla gestione delle acque di strato; un focus sulle emissioni in aria; una valutazione di sintesi sullo stato di salute dei dipendenti del COVA.

(Fase l, Fase 2A e Fase 2B), trattano in modo parallelo ed indipendente gli idrocarburi provenienti dalla concessione di coltivazione idrocarburi unificata "Val d'Agri".
Nel dettaglio:
la realizzazione delle linee di produzione l e 2 e dei servizi ausiliari di processo ha costituito la Fase l;
la realizzazione della linea di produzione 3 ha costituito la Fase 2A;
la realizzazione della linea di produzione 4 e l'ampliamento dei servizi ausiliari di processo ha costituito la Fase 2B.
Il greggio in ingresso all'impianto subisce tutti i trattamenti necessari per la commercializzazione, i quali consistono, essenzialmente, nella separazione e conseguente lavorazione delle tre fasi presenti nel fluido estratto: olio greggio, gas e acqua.
La capacità nominale di trattamento dell'intero impianto è pari a 16.500 m^3/g di olio e 3.100.000 Sm^3/g di gas associato al greggio, e in particolare:
1.500 m^3/g di olio e 300.000 Sm^3/g di gas per la linea di produzione Monte Alpi;
3.000 m^3/g di olio e 600.000 Sm^3/g dì gas per ognuna delle prime tre linee di produzione dell'impianto Val d'Agri;
6.000 m^3/g di olio e 1.000.000 Sm^3/g di gas, per la quarta linea di produzione dell'impianto Val d'Agri, entrata in funzione nel settembre 2004.
Il greggio arriva dai pozzi ad un sistema di collettori (*manifold*) per poi essere inviato al processo che si basa sulla separazione trifase in acqua, gas e olio greggio. L'olio, all'uscita dei separatori, è prima inviato alle colonne di stabilizzazione (strippaggio ovvero degasaggio) e poi stoccato in serbatoi a tetto galleggiante in attesa del convogliamento in raffineria mediante oleodotto.
Il gas di media e bassa pressione associato all'olio, separato all'ingresso in centrale e contenente idrogeno solforato (H_2S), è convogliato e inviato agli impianti di addolcimento (desolforazione) da cui si ottiene gas dolce. L'idrogeno solforato e l'anidride carbonica sono assorbiti mediante soluzione di Metildietanolammina (MDEA) e si liberano durante la fase di rigenerazione della stessa per il successivo invio al sistema di recupero zolfo, che ha lo scopo di trasformare lo H_2S in zolfo liquido che viene stoccato in apposito serbatoio che lo mantiene ad idonea temperatura fino alla successiva commercializzazione.
Il gas dolce di Monte Alpi è inviato a tre colonne di disidratazione: si tratta di recipienti a pressione in cui il gas è fatto passare attraverso setacci molecolari in modo da abbassarne il punto di rugiada a -10°C e separarne l'acqua contenuta. Il gas dolce di Val d'Agri viene invece

inviato a una colonna di disidratazione a glicole trietilenico dove, attraversando in controcorrente una corrente di glicole, cede l'acqua contenuta fino ad abbassare il suo punto di rugiada a -10°C. Il gas prodotto viene utilizzato quota parte per autoconsumo ed in parte immesso nella rete di distribuzione Snam Rete Gas.
L'acqua di strato (acqua contenuta nel fluido estratto), separata dal greggio, viene trattata al fine di eliminare i gas, gli idrocarburi ed i solidi disciolti in essa e successivamente reiniettata in unità geologiche profonde nel pozzo denominato Costa Molina 2. Questa attività è assoggettata ad altro provvedimento autorizzativo della regione Basilicata (Ufficio Ciclo dell'Acqua, D.D. n. 1219/09 dell'11 settembre 2000; rinnovo autorizzazione, D.D. 75A/2001/D/1010 del 5 settembre 2001) allo scarico nel sottosuolo delle acque derivanti dall'estrazione e separazione idrocarburi del Centro Olio Val d'Agri nel pozzo di iniezione Costa Molina 2.
La Regione Basilicata ha sospeso le autorizzazioni dopo il provvedimento giudiziario di sequestro del pozzo Costa Molina 2[110].
L'interpretazione dell'articolo 104 decreto legislativo n. 152 del 2006 data dalla procura della Repubblica di Potenza, che ha condizionato il provvedimento amministrativo di sospensione, prescinde da un eventuale dato di superamento tabellare ma ha riguardo alla sola ipotizzabilità (negata dalla procura della Repubblica a seguito di valutazoni consulenziali, non negata dalle autorità amministrative di regolazione e controllo) di una legittima reiniezione di quelle acque[111].
Peraltro l'ARPAB aveva posto il problema della "zona grigia" delle prescrizioni contenute nelle AIA su questo punto.
Ne ha riferito la funzionaria dell'Ufficio certificazioni ambientali e attività tecniche ARPAB: "sulla questione della reiniezione, l'allora dirigente dell'ufficio aveva inviato una comunicazione all'autorità competente. Stiamo parlando di una comunicazione del 24 marzo 2015,

[110] Per gli sviluppi recenti v. § 3.7

[111] In sede di audizione, il 20 aprile 2016, la funzionaria dell'Ufficio certificazioni ambientali e attività tecniche ARPAB ha dichiarato: "in merito alla richiesta sulle ammine filmanti, quello che posso riferire, rispetto alle audizioni che il direttore ha avuto in questi giorni con gli uffici, è che in ARPA non c'era una metodica per la rilevazione delle ammine filmanti, che la dirigente dell'ufficio del laboratorio strumentale è riuscita a mettere a punto nel corso dell'anno 2015. Gli ultimi dati di settembre 2015, che sono stati puntualmente comunicati all'ufficio compatibilità ambientale, non hanno rilevato, in questo caso, superamenti delle ammine. C'era un superamento dei solidi sospesi, che è stato però segnalato. Questo vale per quanto riguarda le analisi della vasca prima della reiniezione. Per quanto riguarda le analisi delle ammine filmanti, posso dirvi che queste vengono effettuate anche nei pozzi lungo la condotta di reiniezione. In questi casi, quasi sempre, i dati ritrovati sono stati al di sotto del limite di rilevabilità".

in cui si segnalava la difficoltà di attuare molte delle prescrizioni contenute nella modifica non sostanziale all'AIA che riguardava appunto lo scarico in unità geologica profonda, nel pozzo di Costa Molina 2. L'ARPA aveva provveduto a segnalare la difficoltà oggettiva del tener fede e di verificare il rispetto di queste prescrizioni […] l'agenzia aveva evidenziato l'impossibilità di svolgere le attività di cui alle prescrizioni, in particolare per i seguenti punti: per il punto 7 lettera b), in quanto non sono stati definiti i livelli di concentrazione delle sostanze utilizzate nelle acque di strato; rispetto al punto 9 lettera d), c'era l'impossibilità, in quanto non erano stati definiti i livelli di concentrazione, mentre, per il punto 10 lettera a), in quanto non sono stati definiti in maniera certa i livelli di cui sopra".

Le unità asservite al processo primario, la maggior parte delle quali presenti su ciascuna linea, sono:

Manifold (Unità V130);
Separazione (Unità V200);
Trattamento del greggio (Unità V210);
Trasporto e stoccaggio greggio (Unità V220);
Compressione gas bassa pressione (Unità V360);
Addolcimento gas (Unità V330);
Disidratazione gas (Unità V310) e Rigenerazione TEG (Unità V380);
Controllo del punto di rugiada (Unità V340);
Compressione gas alta pressione (Unità V360).

Le unità seguenti garantiscono, invece, i servizi ausiliari al processo; esse sono comuni alle quattro linee di produzione Val d'Agri e parzialmente integrate con il preesistente Centro Olio Monte Alpi:

Sistema gas combustibile (Unità V420);
Sistema aria compressa (Unità V460);
Generazione elettrica principale (Unità V470);
Generazione elettrica di emergenza (Unità V480);
Sistema acqua industriale (Unità V520);
Vapore e condense (Unità V620);
Sistema Olio diatermico (Unità 410 - Monte Alpi);
Refrigerazione (Unità V400);
Impianto recupero zolfo (Unità VSSO);
Torce e termodistruttori (Unità V230/V580/V585);
Drenaggi e Trattamento degli scarichi liquidi (Unità V540/VSSO/VS60);
Sistema antincendio ad acqua;
Sistemi di controllo, sicurezza e blocco;
Produzione azoto, iniezione additivi chimici, trattamento acque oleose, glicole per disidratazione gas.

Nello schema che segue sono indicati i blocchi del processo produttivo

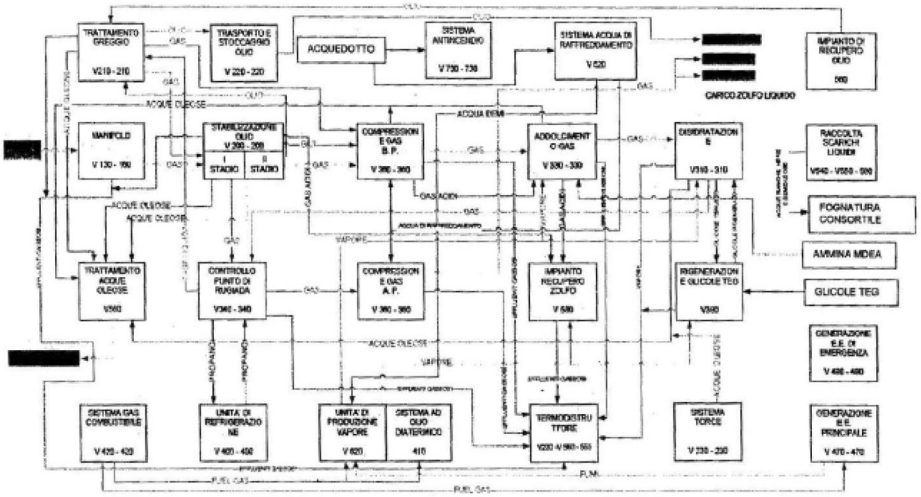

Al punto 2.2.1 della D.G.R. n. 313 del 11 marzo 2011 sono descritte le unità asservite al processo primario. Attraverso il sistema di collettori *manifold* l'olio greggio viene alimentato al processo.

Il greggio proveniente dalle linee 1, 2 e 3 viene alimentato al "separatore di ingresso" (V200-VA-101) che svolge anche funzione di separatore bifasico (liquido/gas); la fase gassosa è inviata all'unità di addolcimento (desolforazione) mentre la fase liquida è inviata al separatore trifasico denominato "Separatore di I° Stadio" (V200-V5-101). Quest'ultimo genera:

una corrente di olio che viene inviata in controllo di livello al secondo stadio;

una corrente gassosa che viene mandata all'unità di Addolcimento Gas (Unità V330);

una corrente d'acqua che viene inviata all'unità di Trattamento Acque Oleose (Unità V560).

Il "Separatore di II° Stadio" (V200-VS-102) effettua una seconda separazione; la corrente d'olio uscente viene alimentata all'unità di Trattamento Greggio (V210) mentre il gas e l'acqua separati vengono inviati, rispettivamente, all'unità di compressione gas a Bassa Pressione (V360) e all'unità di trattamento Acque Oleose (V560).

84

Per quanto riguarda la linea 4, l'olio, prima di entrare al secondo stadio di separazione, viene riscaldato passando attraverso il " Riscaldatore Olio" V200-HA-401 (ad una temperatura di 37 °C); la corrente di olio in uscita dal suddetto separatore viene prima raffreddata e poi inviata a stoccaggio (Unità V220).
Dopo la separazione di II° stadio il greggio viene inviato alla colonna (V210-YE-101), una torre di "strippaggio" (degasaggio) a piatti, per la stabilizzazione dell'olio ottenuta mediante la separazione spinta del gas residuo contenuto nell'olio già sottoposto alla separazione di ingresso, di primo e di secondo stadio.
L'olio che esce dal fondo della colonna viene raffreddato e inviato all'unità "Stoccaggio dell'Olio" (V220) per essere poi spedito al deposito di Taranto, mentre il gas che esce dalla testa viene unito a quello prodotto dal "Separatore di II° Stadio" ed inviato al compressore di bassa pressione (V360-KB-101).
Sui serbatoi (V220) è stato installato un impianto VOC Control (Volatile Organic Compounds) il quale, permette l'abbattimento e la neutralizzazione dei vapori organici e di altri composti odorigeni.
Il gas di bassa pressione proveniente dal "Separatore di II° Stadio" (V20Q-VS-102) è alimentato all'unità di "Addolcimento Gas" (V330).
Per quanto riguarda le linee 1, 2 e 3, l'addolcimento del gas (desolforazione) avviene tramite una soluzione di Metildietanolammina (MDEA).
I condensati vengono recuperati e ricircolati al "Separatore di II° stadio" V200-VS-102. Il gas viene poi separato da eventuale liquidi, filtrato ed inviato alla colonna di assorbimento; all'ingresso in colonna il gas viene prima riscaldato e poi la soluzione amminica rimuove lo H_2S e parte della CO_2. Dalla testa della colonna di assorbimento, il gas addolcito e desolforato viene raffreddato per interscambio con il gas in ingresso alla colonna ed alimentato all'unità di disidratazione.
La soluzione amminica esausta, ricca in H_2S e CO_2 è riscaldata per interscambio e rigenerata in una colonna a piatti ("Rigeneratrice Ammina") per riscaldamento con vapore a media pressione. I gas acidi liberati sono inviati all'unità di Recupero Zolfo (V580).
L'ammina rigenerata è rilanciata, dopo raffreddamento attraverso scambiatori ad aria e filtrazione, alla colonna di assorbimento. La linea 4 si differenzia dalle altre linee esclusivamente perché non è presente il *flash drum* (separatore gas di *flash*) per l'ammina esausta ed il gas liberato all'interno dell'apparecchiatura viene utilizzato come gas combustibile (*fuel gas*) per le utenze interne del Centro Olio.
L'ammina è stoccata in serbatoi a tetto fisso polmonati con azoto.

La disidratazione del gas avviene, per le 4 linee Val d'Agri, mediante glicole trietilenico (TEG, Triethylene Glycol). Il gas addolcito (desolforato e privato di parte della CO_2) proveniente dall'assorbitore ammina (Unità V330) viene raffreddato nello scambiatore V340-HA-101 (V340-HA-401 per la linea 4) ed alimentato all'assorbitore glicole (V310-VE-101). Sul piatto di testa dell'assorbitore viene inviato, tramite pompe, il TEG rigenerato, proveniente dal serbatoio di stoccaggio glicole rigenerato (V380-TA-002).

Le tre unità di rigenerazione glicole sono costituite da: filtrazione glicole esausto, colonna di strippaggio, scambiatori per il recupero termico, pompe di rilancio al serbatoio glicole rigenerato (V380-TA-002), aerorefrigerante.

Il gas desolforato, disidratato e degasolinato è inviato all'unità "Compressione Alta Pressione" per essere portato alle condizioni di pressione (76 bar assoluti) che ne permettano l'immissione nel gasdotto Snam Rete Gas.

Il Centro Olio Val d'Agri ha un sistema di smaltimento degli sfiati continui e degli scarichi di emergenza, integrato con il Centro Olio Monte Alpi.

Per sfiati continui si intendono i rilasci di apparecchiature da cui si libera una fase gassosa, sottoprodotto del processo, dovuta a *flash* (evaporazione parziale della corrente satura per effetto di una riduzione di pressione) della corrente principale o a *venting* (sfiato) di serbatoi, e il gas in uscita dalle sezioni di arricchimento (gas di coda) del gas acido presenti nella sezione di recupero zolfo; mentre, per scarichi di emergenza si intendono, principalmente, quelli delle valvole di sicurezza e di depressurizzazione di emergenza. La prima tipologia di scarichi viene smaltita da un sistema di termodistruttori, la seconda da un sistema di torce (fiaccole)[112].

Il Centro Olio Val d'Agri è dotato delle seguenti Unità di impianto per il trattamento degli scarichi liquidi:

sistema drenaggi aperti e trattamento acque piovane potenzialmente inquinate e non inquinabili unità V540;

sistema drenaggi chiusi: unità V550;

sistema trattamento acque di processo: unità V560;

La sezione Monte Alpi provvede con reti indipendenti da quelle della sezione Val d'Agri allo smaltimento degli effluenti liquidi.

Eccetto che per l'Unità V560, che esegue il trattamento di disoleazione dell'acqua di processo per la reiniezione nei pozzi, nel Centro Olio Val

[112] Sulla depressurizzazione di emergenza mediante torcia e i relativi problemi v. § 3.5

d'Agri non sono stati previsti impianti di trattamento e smaltimento degli effluenti liquidi.
Gli effluenti liquidi provenienti dall'Unità V540 vengono pertanto inviati all'esistente impianto di trattamento per il recupero dell'olio installato nell'ex Centro Olio Monte Alpi (Unità 560).
Sono definite acque di processo le acque di formazione (acque di strato) associate alla produzione di olio nel COVA. Il trattamento di tali acque si rende necessario per la loro successiva reiniezione nei pozzi, che avviene nel pozzo denominato Costa Molina 2.
Le acque da trattare sono caratterizzate da un alto contenuto di sali, di olio e di solidi sospesi e risultano sature di gas associato alla temperatura e pressione del separatori di processo da cui hanno origine.
Il trattamento consiste nella separazione del gas assodato seguito da disoleazione, degasaggio e stoccaggio.
Successivamente si provvede alla filtrazione mediante filtri *dual media*, per separare ulteriormente olio ed eventuali solidi sospesi, ed infine, allo stoccaggio per la successiva reiniezione nei pozzi mediante pompaggio ad alta pressione. I filtri *dual media* vengono rigenerati attraverso una corrente discontinua di acqua di controlavaggio che, effettuata la rigenerazione, viene inviata alla vasca di raccolta acqua di controlavaggio V560-TM-001 e poi caricata in autobotti.
In base all'AIA, per le attività di trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti costituiti dalle acque di processo (definite dai codici CER 161001 e 161002) ENI si avvale di società contrattiste, debitamente autorizzate ai sensi della vigente normativa.
Le acque così trattate vengono stoccate nel serbatoio V560-TA-002 a da lì vengono pompate nel pozzo di reiniezione tramite le pompe V560-PB-001 A/B. Si affronterà in seguito il problema della definizione delle acque nell'AIA.
Con deliberazione di giunta regionale n. 627 del 4 maggio 2011 si è provveduto a un aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale n. 313/2011 a seguito del progetto di "Ammodernamento e miglioramento performance produttive del produttive del Centro Olio Val d'Agri sito in contrada Cembrina - Zona Industriale nel comune di Viggiano (PZ)".
L'ammodernamento si era reso necessario per adeguare l'impianto alle nuove condizioni chimico-fisiche del fluido di giacimento estratto. Infatti la capacità produttiva autorizzata del Centro Olio Val d'Agri (COVA) è pari a 16.500 STm^3/giorno di olio (corrispondenti a 104.000 barili/g su base annua) ma, a causa delle mutate caratteristiche del giacimento, lo stabilimento si trova ad operare in condizioni differenti,

dovendo trattare un fluido in ingresso caratterizzato da maggiori quantitativi di gas associato all'olio (GOR "Gas Oil Ratio"), diversa composizione della carica con aumento dell'acidità (aumento percentuale del contenuto di CO_2 ed H_2S nel gas), maggiori quantitativi di acqua di strato per naturale evoluzione nella coltivazione del giacimento (*water cut*).

Tali caratteristiche avevano comportato una riduzione della capacità produttiva dello stabilimento rispetto ai livelli autorizzati, limitando la produzione a circa 13.100 STm^3/giorno di olio (corrispondenti a 82.000 barili/g). Al fine di ripristinare la capacità produttiva già autorizzata di 104.000 barili anche nelle nuove condizioni del giacimento, ENI S.p.A. ha ritenuto necessario intervenire con una serie di modifiche impiantistiche da apportare al Centro Olio, riguardanti, in particolare interventi sul sistema trattamento gas, e il *revamping* del sistema di trattamento delle acque di produzione.

Oltre agli interventi di adeguamento citati, ENI si proponeva anche di realizzare un insieme di interventi per l'ottimizzazione della funzionalità impiantistica e della flessibilità operativa dell'impianto.

Schema a blocchi del processo produttivo ante operam

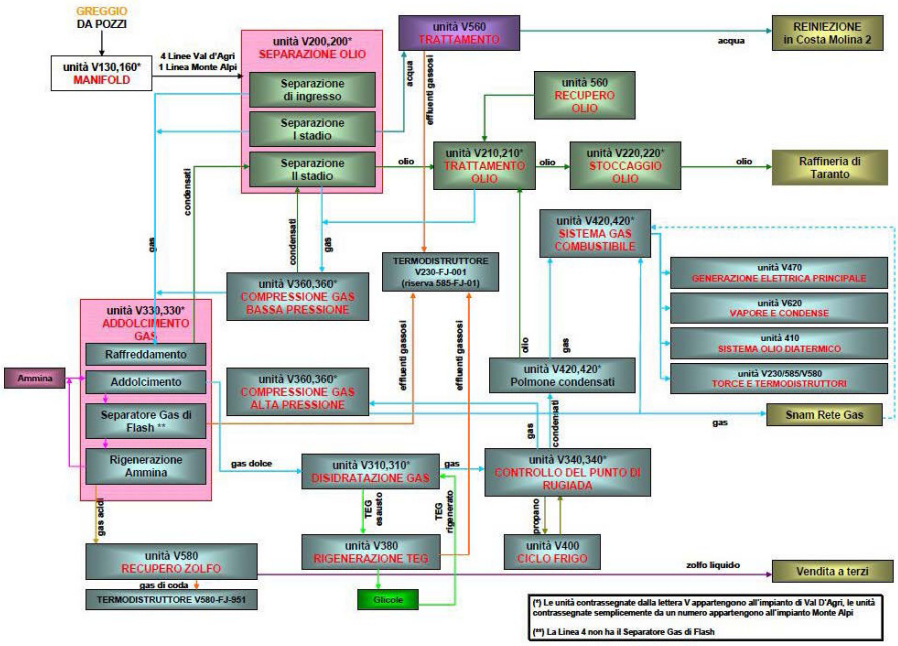

Gli interventi autorizzati con la deliberazione 627/2011 di modifica dell'AIA sono stati:
interventi di miglioramento funzionalità impiantistica;
progetto "Interventi di mitigazione acustica passiva";
progetto per l'installazione di nuovi skid iniezione chemicals;
progetto "Nuovo trasformatore 20 kV", per l'installazione di un trasformatore in riserva all'esistente;
progetto "KO drum al termodistruttore SRU", che prevede l'installazione di un serbatoio avente lo scopo di evitare l'eventuale trascinamento di liquido nella camera di combustione e di una soffiante (con KO drum) sul gas di testa della colonna V580-VE-501;
progetto "Bunkerizzazione sala controllo";
progetto "Riserva termodistruttore" allo scopo di rendere il termodistruttore 585-FJ-01 riserva del termodistruttore dell'impianto recupero zolfo V580-FJ-951;
installazione Vessel recupero condensa.
Era stato previsto un articolato intervento di ammodernamento della gestione delle acque di strato (progetto "Ammodernamento sistema trattamento acque di strato") che, a seguito della modifica dell'autorizzazione ha consentito di trattare fino a 5.500 m3/giorno di acqua di strato; ad esso si sono associati il progetto "Up-grading sistema water injection", avente lo scopo di potenziare l'impianto di reiniezione di acque di strato (in unità geologiche profonde) fino a 5.500 m3/giorno; e il progetto "Adeguamento pensiline di caricamento" per consentire di caricare le acque di strato su autobotti per l'avvio a smaltimento in caso di indisponibilità della reiniezione in profondità.
Per quanto riguarda gli interventi sul sistema trattamento gas, si tratta del progetto "Ricircolo effluenti gassosi" che, mediante l'installazione di un compressore di ricircolo degli effluenti gassosi, ha l'obiettivo di ridurre le emissioni di SO2 dal termodistruttore sfiati di processo; del progetto "Adeguamento trattamento gas acido", che prevede l'adeguamento della 4a Linea Val d'Agri e l'installazione di un ciclo frigo a R134a; del progetto "Nuova 5a Linea trattamento gas", che prevede la realizzazione di una nuova linea di trattamento.
L'acqua di strato (acqua contenuta nel fluido estratto dal giacimento), separata dal greggio, viene trattata al fine di eliminare i gas, gli idrocarburi ed i solidi disciolti in essa e successivamente reiniettata in unità geologiche profonde nel pozzo denominato Costa Molina 2. Tale attività è soggetta ad autorizzazione della regione Basilicata, Ufficio Ciclo dell'Acqua, D.D. 75AC/2009/d/1219 dell'11 settembre 2009,

rinnovo autorizzazione D.D. 75A/2001/D/1010 del 5 settembre 2001 allo scarico nel sottosuolo delle acque derivanti dall'estrazione e separazione idrocarburi del Centro Olio Val d'Agri nel pozzo di iniezione Costa Molina.

L'ammodernamento del sistema di cui alla modifica di AIA, ha previsto un'ottimizzazione della separazione olio e solidi sospesi tramite un nuovo flottatore a gas indotto (IGF e relative pompe) e l'inserimento di un sistema di filtrazione tipo Nutshell (con relative pompe). Si è previsto che il sistema continuasse ad utilizzare il serbatoio raccolta olio esistente (V560-VA-002), al quale sono convogliati l'olio separato, le schiume oleose provenienti dai flottatori e l'olio separato dal chiarificatore controlavaggio filtri.

L'*upgrading* del sistema *water injection* ne ha come detto aumentato la capacità da 3.200 m^3/giorno a 5.500 m^3/giorno; sono stati installati un collettore e un tratto di condotta all'interno del Centro Olio, per il collegamento con la condotta esterna di trasporto dell'acqua di strato dal Centro Olio al pozzo reiniettore "Monte Alpi 9".

Attraverso l'adeguamento delle tre pensiline si è reso possibile, in caso di indisponibilità della reiniezione, caricare su autobotti l'acqua di strato, opportunamente trattata ai fini della reiniezione e stoccata all'interno dei serbatoi V560-TA-002 e V560-TA-003 o i fanghi prodotti a seguito del controlavaggio dei filtri Nutshell presenti nell'unità di trattamento acque.

Gli interventi sul sistema di trattamento gas incidono sul ricircolo degli effluenti gassosi con l'obiettivo di ridurre la emissione del quantitativo annuo di SO_2 dal termodistruttore di processo V230-FJ-001 (o dalla sua riserva, l'585-FJ-01) e di aumentare il recupero complessivo di H_2S come zolfo attraverso l'inserimento di un compressore ad anello liquido che recuperi il gas prelevato dal collettore di alimentazione dei termodistruttori V230-FJ-001 e 585-FJ-01 e lo ricircoli alle unità di processo.

Inoltre sono stati previsti interventi di adeguamento del trattamento del gas acido della 4ª Linea Val d'Agri e la realizzazione della 5ª Linea di trattamento gas che comprendono anche l'adeguamento dell'Unità V360-Compressione gas.

In particolare, è prevista l'installazione di un nuovo treno di compressione di alta pressione, identico ai sei esistenti. L'installazione del nuovo compressore ha permesso di mantenere l'attuale filosofia di funzionamento dell'Unità di compressione gas di alta pressione, passando da una configurazione 4+2 (4 in marcia e 2 di riserva) ad una 5+2 (5 in marcia e 2 di riserva).

L'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con deliberazione di Giunta regionale n. 313 del 11 marzo 2011 – non modificata dal successivo provvedimento sopra sintetizzato - al punto 4.2.3 "Acque di processo (acque di strato)" chiarisce che le acque di processo sono costituite da:
acque di strato, associate agli idrocarburi liquidi e provenienti da opportuni trattamenti;
acque separate come condensati e provenienti dagli impianti di trattamento degli idrocarburi gassosi;
eluati provenienti dalla rigenerazione del demineralizzatore previa neutralizzazione.
Le acque di processo, come tali definite nell'AIA, sono trattate nell'apposita Unità V560 per poter essere reiniettate in unità geologiche profonde.
Si colloca in questa previsione l'ambiguità sulla quale è intervenuta, dall'esterno, la valutazione del consulente della procura della Repubblica di Potenza.
Si tratta, propriamente, di una questione di interpretazione del provvedimento autorizzatorio: che potrebbe aver lasciato un'"area grigia" tale da consentire all'azienda di far rientrare le acque derivanti dal processo sopra descritto nella previsione del citato punto 4.2.3 del provvedimento di autorizzazione.
L'affidamento creato nel destinatario dei provvedimenti amministrativi è stato consolidato nei cinque anni di esercizio di attività conforme a quei provvedimenti o quantomeno di attività la cui eventuale difformità non è mai stata contestata dalle autorità incaricate del controllo[113].
La sopravvenienza che ha interrotto l'attività così regolata e svolta è stato il sequestro preventivo disposto dal giudice per le indagini preliminari.

[113] Per nessuna delle quali, come si è visto, è stata ipotizzata, sul punto, la commissione di reati o l'esistenza di forme di collusione con soggetti privati interessati all'attività autorizzata e regolata

3.4 Il problema del codice CER

La classificazione ENI di rifiuti prodotti nel Centro Olio Val d'Agri e i codici CER utilizzati nell'ambito di tale attività sono così sintetizzabili sulla base degli atti d'indagine acquisiti:

1. Acque semi-oleose, generate dalla separazione delle frazioni acquose dal glicole che risultano contaminate da idrocarburi e glicole. Questo rifiuto viene classificato con i CER 16.10.01*; 16.10.02; 16.10.03* e 16.10.04.

A loro volta le acque semi-oleose vengono suddivise in fasce, in base al livello di contaminazione:

a. Debolmente Contaminate Fascia A (Acque di cantina) aventi tra l'altro come parametri di riferimento il COD < 500 mg/l e il Glicole Totale < 50 mg/l;

b. Debolmente Contaminate Fascia B (drenaggio bacini contenimento) aventi tra l'altro come parametri di riferimento il COD < 5000 mg/l e il Glicole Totale < 500 mg/l;

c. Mediamente Contaminate (drenaggio aree impianti – manutenzioni) aventi tra l'altro come parametri di riferimento il COD < 50000 mg/l e il Glicole Totale < 4000 mg/l;

d. Fortemente Contaminate Fascia A (Manutenzioni e Lavaggi Impianti) aventi tra l'altro come parametri di riferimento il COD < 125000 mg/l e il Glicole Totale < 10000 mg/l;

e. Fortemente Contaminate Fascia B (Manutenzioni e Lavaggi Impianti) aventi tra l'altro come parametri di riferimento il COD < 250000 mg/l e il Glicole Totale < 50000 mg/l;

f. Fortemente Contaminate Fascia C (Manutenzioni e Lavaggi Impianti) aventi tra l'altro come parametri di riferimento il COD < 500000 mg/l e il Glicole Totale < 150000 mg/l;

g. Fortemente Contaminate Fascia D (Manutenzioni e Lavaggi Impianti) aventi tra l'altro come parametri di riferimento il COD > 500000 mg/l e il Glicole Totale > 150000 mg/l;

2. Acque Oleose provenienti dalle operazioni di manutenzione sugli impianti del Centro Oli e/o da drenaggi di parti di impianto, comprese le acque meteoriche che possono risultare contaminate da idrocarburi. Questo rifiuto viene classificato con il codice CER 16.10.01*; 16.10.02; 16.10.03* e 16.10.04.

Le acque oleose vengono suddivise in fasce, ovvero:

a. Debolmente Contaminate Fascia A (Acque di cantina);

b. Debolmente Contaminate Fascia B (drenaggio bacini contenimento);

c. Mediamente Contaminate (drenaggio aree impianti – manutenzioni);

d. Fortemente Contaminate Fascia A (Manutenzioni e Lavaggi Impianti);

e. Fortemente Contaminate Fascia B (Manutenzioni e Lavaggi Impianti);

f. Fortemente Contaminate Fascia C (Manutenzioni e Lavaggi Impianti);

g. Fortemente Contaminate Fascia D (Manutenzioni e Lavaggi Impianti);

3. Soluzioni acquose di lavaggio, provenienti dalle operazioni di controlavaggio dei filtri, classificate con il codice CER 16.10.01* - Rifiuto

Speciale Pericoloso, aventi l'altro come parametri di riferimento il COD < 40000 mg/l e il Glicole Totale < 4000 mg/l;

4. Acque di produzione, costituite dalle acque derivanti dal processo di separazione degli idrocarburi ed il rifiuto è classificato con il CER 16.10.01*; 16.10.02; 16.10.03* e 16.10.04. Le caratteristiche medie del rifiuto sono, tra l'altro, il COD < 5000 mg/l e il Glicole Totale < 500 mg/l;

5. Acque reflue di collaudo idraulico derivanti da attività di collaudo e *dewatering sea-line*.

Questo rifiuto viene caratterizzato con il CER 16.10.01* e 16.10.02.

Sempre sulla base degli atti acquisiti dalla Commissione il quadro dei contratti ENI per lo smaltimento dei rifiuti del Centro Olio Val d'Agri risulta così schematizzabile

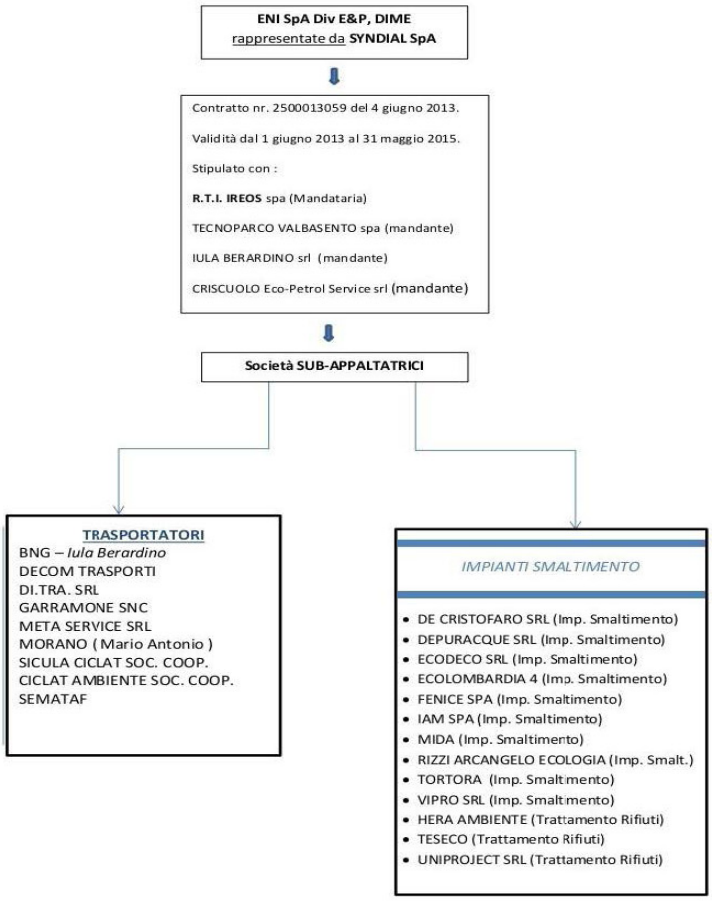

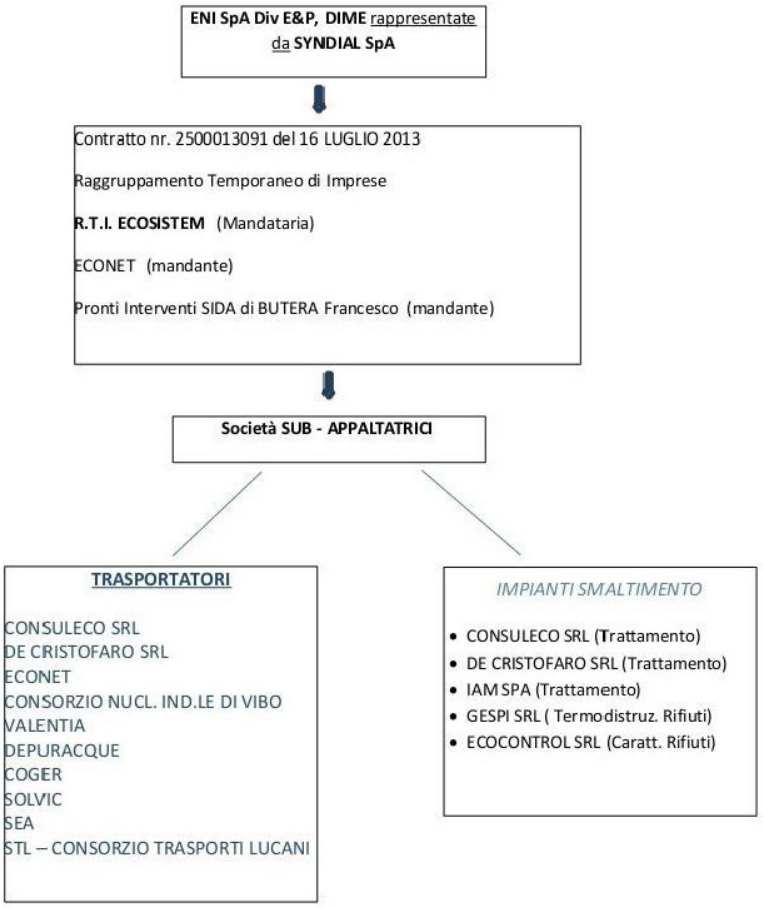

Con il medesimo atto contenente le ordinanze cautelari personali, il giudice per le indagini preliminari ha altresì disposto il sequestro preventivo di:
vasche V560-TA-002 e V560-TM-001 del COVA ENI di Viggiano;
impianto di trattamento e smaltimento di pertinenza di Tecnoparco Valbasento S.p.A. di Pisticci;
pozzo di reiniezione Costa Molina 2 di Montemurro.
Il giudice per le indagini preliminari aveva altresì disposto che "in relazione alla vasca V560-TA-002 ed al serbatoio di raccolta delle acque di controlavaggio V560-TM-001 nonché in relazione all'impianto di

trattamento e smaltimento di pertinenza di Tecnoparco, sia concessa l'autorizzazione della facoltà d'uso a condizione che i reflui liquidi prodotti e miscelati dal COVA siano caratterizzati con i codici CER appropriati (e dunque corrispondenti a quelli segnalati dai consulenti tecnici del PM) e vengano di conseguenza trasferiti presso impianti adeguati e soprattutto autorizzati al trattamento dei reflui così come riqualificati. Interventi da eseguirsi sotto il controllo dei CC NOE e delle Autorità Amministrative competenti in materia."

Il procuratore della Repubblica di Potenza, nell'audizione del 20 aprile 2016 ha affermato, rivendicando una sorta di *self-restraint*: "sono stati sequestrati solo quei settori su cui vi erano elementi che indicavano un sicuro inquinamento".

Al di là delle ipotesi di accusa va però rilevato che il sequestro non può considerarsi "settoriale" rispetto al ciclo produttivo che da anni il Centro Olio Val d'Agri ha in essere, poiché – salvo quanto si dirà sul condizionamento della facoltà d'uso – da esso non possono essere escluse le vasche, né la reiniezione, prevista dall'articolo 104 decreto legislativo n. 152 del 2006 e considerata *best practice* nell'attività di estrazione petrolifera[114].

In sintesi, come si è visto, l'ipotesi di traffico illecito di rifiuti si basa sulla presenza di sostanze quali ammina e glicole nelle acque campionate nella "Vasca 560", da cui si deduce la miscelazione dei rifiuti all'interno del Centro Olio Val d'Agri e l'uso di codici CER non idonei per lo smaltimento delle acque provenienti dall'impianto.

Nello specifico ENI ha attribuito al refluo proveniente dalla V560 TA 002 il codice CER 16 10 02 (soluzioni acquose di scarto diverse da quelle di cui al CER 161001*) mentre il CER corretto secondo il consulente della procura sarebbe il 19 02 04* (miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso); alle acque di contro-lavaggio i codici CER 16 10 01* - soluzioni acquose di scarto contenenti sostanze pericolose (in passato) e 16 10 02 (soluzioni acquose di scarto diverse da quelle di cui al CER 161001*), mentre il CER corretto secondo il consulente della procura sarebbe il 13 05 08* (Miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione acqua/olio).

Da questa affermazione consulenziale si fa discendere l'ipotesi di traffico illecito di rifiuti, attuato nell'ambito dei i contratti stipulati da ENI – Syndial con i raggruppamenti temporanei di impresa che gestiscono i rifiuti prodotti dal Centro Olio Val D'Agri.

[114] Sul punto, ampiamente, il doc. n. 1165/5

L'analisi delle affermazioni consulenziali e la descrizione degli sviluppi, di cui si darà conto, vanno compiute sulla base di alcune premesse tecniche sulla classificazione dei rifiuti.
La valutazione delle caratteristiche di pericolo e la classificazione dei rifiuti devono essere effettuate conformemente a quanto riportato dall'allegato alla decisione 2000/532/CE, così come sostituito dall'allegato alla decisione 2014/955/UE.
L'attribuzione del pertinente codice dell'elenco europeo dei rifiuti è effettuata attraverso la procedura individuata al paragrafo denominato "Elenco dei rifiuti" dell'allegato alla decisione 2000/532/CE.
I diversi tipi di rifiuti inclusi nell'elenco sono definiti specificatamente mediante il codice a sei cifre per ogni singolo rifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli.
Di conseguenza, per identificare un rifiuto nell'elenco occorre procedere dapprima identificando la fonte che genera il rifiuto consultando i capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. Occorre rilevare che è possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività in capitoli diversi. Per esempio un costruttore di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e rivestimento di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione.
Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto. Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16. Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non specificati altrimenti) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata nella prima fase.
Come si può rilevare, i criteri di classificazione dei rifiuti si basano sull'individuazione dell'attività generatrice, per alcune tipologie di rifiuti, e sulla funzione che rivestiva il prodotto d'origine, per altre tipologie (ad esempio, per i rifiuti di imballaggio, qualsiasi sia la loro origine, si fa sempre riferimento alla voce 15 01 dell'elenco europeo).
Pertanto, le prime due cifre del codice si riferiscono alla categoria industriale e/o generatrice del rifiuto (I livello), la terza e la quarta alla sub categoria industriale relativa al singolo processo produttivo o alla singola sub-attività generatrice del rifiuto (II livello), mentre le ultime

due cifre individuano la specifica tipologia di rifiuto generato (III livello).

L'individuazione del pertinente codice dell'elenco europeo dei rifiuti porta a una delle tre seguenti situazioni:

1. il rifiuto è individuato esclusivamente da un codice non pericoloso, ossia da un codice non asteriscato dell'elenco europeo di cui all'allegato della decisione 2000/532/CE che non è accompagnato da una voce specchio pericolosa. Ad esempio, il codice 03 03 01 (scarti di corteccia e legno) identifica un rifiuto non pericoloso derivante dalla produzione e lavorazione di polpa, carta e cartone (sub capitolo 03 03) che non presenta una corrispondente voce specchio. Il suddetto rifiuto è, pertanto, sempre classificato come non pericoloso in base all'origine.
2. il rifiuto è individuato esclusivamente da un codice pericoloso, ossia da un codice asteriscato (*) dell'elenco europeo di cui all'allegato alla decisione 2000/532/CE che non è accompagnato da una voce specchio non pericolosa. Ad esempio, il codice 05 01 03* individua le morchie depositate sul fondo dei serbatoi derivanti dalle operazioni di raffinazione del petrolio (sub capitolo 05 01); tale codice non è accompagnato da una voce specchio non pericolosa e, pertanto, si riferisce a un rifiuto da classificarsi come pericoloso in base all'origine. La ricerca delle caratteristiche di pericolo associate a un rifiuto pericoloso sarà, tuttavia, sempre necessaria ai fini della successiva gestione dello stesso.
3. il rifiuto è individuato da voci specchio; in questo caso esso può essere classificato come pericoloso o non pericoloso in funzione del contenuto di sostanze ben definite o del contenuto di sostanze pericolose non meglio specificate. Nel caso in cui l'attribuzione della pericolosità sia legata al livello di concentrazione di una o più specifiche sostanze pericolose, l'individuazione della pericolosità sarà connessa alla ricerca dello/degli specifico/i contaminante/i. Nel caso, invece, di riferimento generico al contenuto di sostanze pericolose la classificazione del rifiuto sarà vincolata alla ricerca di tutte le possibili sostanze pericolose che, in base al ciclo produttivo ovvero all'attività generatrice, potrebbero essere presenti nel rifiuto stesso.

La consulenza tecnica conferita dalla procura della Repubblica di Potenza sin dal 23 luglio 2014 ha avuto lo scopo di accertare (così come risulta dal quesito già sopra riportato)

"attraverso l'utilizzo dei necessari strumenti tecnici e mediante l'analisi dei reflui oggetto delle attività di campionamento e di rilevazione, eseguite presso il COVA di Viggiano sito a Viggiano alla C.da Cembrina, l'eventuale presenza nei predetti reflui di componenti chimici e/o di materiali inquinanti e/o dannosi per l'uomo e/o per l'ambiente, derivanti dal predetto

stabilimento o comunque collegabili ai cicli di lavorazione e produzione dallo stesso svolti, verificando inoltre se:
a) la classificazione data ai predetti reflui sia o meno conforme alla normativa;
b) la gestione di tali reflui avvenga in maniera conforme a quanto disposto dai provvedimenti autorizzativi (AIA) e dalla normativa di riferimento;
c) i provvedimenti autorizzativi siano o meno conformi ed attuativi di quanto previsto dalla normativa".

L'impianto COVA di Viggiano è autorizzato con DGR 313 del 11 marzo 2011 con la quale è stata rilasciata l'AIA aggiornata con DGR 627 del 4 maggio 2011. E' in corso l'istruttoria del procedimento di modifica sostanziale dell'AIA per lo scarico in unità geologiche profonde attraverso il pozzo "Monte Alpi 9 Or Deep".

La relazione di consulenza descrive il processo a cui viene sottoposto il greggio estratto dai 26 pozzi attualmente attivi, che si basa sulla separazione trifase del fluido estratto in acqua, gas e olio. La ricostruzione del processo produttivo è stata effettuata sulla base dello schema a blocchi 4.1 dell'Addendum Autorizzazione Integrata Ambientale Centro Olio Val d'Agri –Relazione Tecnica Parte B – Sezione I – Spc. 00-ZA-E-85520 - Inviata alla regione Basilicata in data 4 dicembre 2009 - DIME/SIME 3259 (Tavola 1-2).

La consulenza tecnica ha operato sulla base delle analisi effettuate sui campioni prelevati il 19 febbraio 2014 da personale dell'ARTA Abruzzo (in base al precedente rapporto consulenziale con la procura della Repubblica di Potenza) e il 23 luglio 2014 dai consulenti della procura, di quanto constatato durante il sopralluogo, degli elementi presenti nella documentazione in atti e di quelli desunti dalle indagini.

Campioni prelevati il 19 febbraio 2014

Campione n. 1	acqua di strato filtrata prelevata dal serbatoio denominato V560- TA002;
Campione n. 2	acqua di strato non filtrata prelevata prima dell'ingresso all'impianto di filtrazione dal serbatoio denominato V560-TA-001
Campione n. 3	rifiuto liquido prelevato dalla pensilina denominata "BAIA 4" , dichiarato dall'ing. Bagatti, provenire dal serbatoio V560-TA002;
Campione n. 4	rifiuto liquido (acque di controlavaggio) prelevato dal mezzo targato EB256HJ con rimorchio AH16429; a bordo era presente il campione denominato XFO8971/I3
Campione n. 4 bis	rifiuto liquido identificato XFO8971/13 relativo sempre ad acque di contro lavaggio, prelevato dall'autista del mezzo sopra citato, alla presenza di personale dell'ENI, e conferito, su richiesta, ai Tecnici ARTA
Campione n. 5	rifiuto liquido (acque di contro lavaggio) prelevato dal mezzo targato EP997DW con rimorchio AE57828; a bordo era presente il campione denominato XFO8964/13

Una quota dei campioni di acque di strato e di rifiuti liquidi prelevati da personale dell'ARTA Abruzzo in occasione delle verifiche ispettive condotte presso il Centro Olio dal Nucleo Operativo Ecologico di Potenza, su delega della procura della Repubblica di Potenza in data 19 febbraio 2014, come da "verbale di accertamento, di sopralluogo e di prelievo campioni", è stata consegnata ai tecnici del Centro Olio per le analisi di parte.

Campioni prelevati il 23 luglio 2014

Campione n. 1	serbatoio denominato V560- TA002
Campione n. 2	serbatoio denominato V560 PAGO! A/B
Campione n. 3	prelevato in testa al pozzo Costa Molina 2
Campione n. 4	prelevato nella Pensilina di Carico Baia 2 su autocisterna, di cui al FIR XFO N° 00004051/14 del 23 luglio 2014
Campione n. 5	prelevato dalla tubazione di adduzione dalla Vasca V560 TM001 all'autocisterna, di cui al FIR XFO N° 4054/14 del 23 luglio 2014
Campione n. 6	da autocisterna targata BN569PE, di cui al FIR XFO N° 4043/14 del 23 luglio 2014)
Campione n. 7	da autocisterna targata DK904CC, di cui al FIR XFO N° 4050/14 del 23 luglio 2014

Il greggio estratto dai pozzi, costituito da acqua, gas e olio, contenente anche gli additivi chimici utilizzati per facilitare il processo estrattivo dalle sei dorsali arriva in Centrale dove tramite un sistema di collettori viene alimentato al processo secondo la seguente modalità[115]:
il greggio estratto proveniente dalle prime quattro dorsali (Grumento Nova, Caldarosa, Caldarosa ex Costa Molina e Volturino/Alii) va ad alimentare una qualunque delle quattro linee di trattamento olio (Linea 1, 2, 3 e 4);
il greggio estratto proveniente dalla dorsale Monte Alpi va ad alimentare la linea Monte Alpi. Esiste la possibilità di inviare tale olio anche alle linee Val d'Agri;
il greggio estratto proveniente dalla dorsale Volturino - Cerro Falcone va ad alimentare la sola Linea 4 ad esso dedicata.
Sulla base della suddetta ricostruzione il consulente della procura della Repubblica ha evidenziato che i reflui liquidi dello stabilimento COVA (composto dalle quattro linee dell'impianto Val d'Agri e dalla linea dell'impianto Monte Alpi), sono costituiti dalle acque di strato presenti

[115] Si tratta del processo autorizzato con le AIA descritte al § 3.3, sul quale, a seguito delle valutazioni consulenziali è intervenuto il sequestro.

nel greggio estratto dal sottosuolo, separate dall'olio e dal gas in esso contenute e dai reflui che si generano nei diversi processi di trattamento svolti sull'olio ed il gas separati.
I tre fluidi che compongono il greggio estratto dal sottosuolo: olio, acqua e gas, sono separati nell'Unità V200.
L'olio grezzo separato, in uscita dall'unita V200, è inviato alle colonne di stabilizzazione (Unità V210) che provvedono a rimuovere l'H2S disciolto in esso, è poi stoccato in appositi serbatoi in attesa di essere inviato tramite oleodotto alla raffineria di Taranto.
Il gas separato dalla fase liquida è sottoposto agli ulteriori trattamenti al fine di eliminare la CO2, l'H2S e la parte residua di acqua, per renderlo idoneo alla distribuzione.
Il refluo che si produce in questa fase è costituito dall'acqua di strato e dalle acque contenute nei drenaggi e nei condensati, separate principalmente nell'unità V200 ed in parte nei separatori laterali delle colonne stabilizzatrici dell'unità V210.
Nell'unità V200 ed in particolare nell'unità V210 oltre all'olio grezzo confluiscono anche:
i condensati della sezione V340 controllo punto di rugiada in idrocarburi;
i condensati dell'unità V360 compressione gas;
i condensati dell'unità V330 addolcimento gas;
i drenaggi acidi (contenenti H2S) raccolti nel serbatoio V550-VA-001;
i drenaggi umidi (contenenti idrocarburi ed acqua) raccolti nel serbatoio V550-VA-002;
l'olio recuperato nell'impianto 560 Monte Alpi.
Il gas separato viene sottoposto in successione a diversi trattamenti:
compressione gas bassa pressione (Unità V360) che produce condensato;
desolforazione necessaria per eliminare l'idrogeno solforato mediante assorbimento in una soluzione di metildietanolammina (MDEA). Anche in questo trattamento sono prodotti condensati oleosi recuperati e ricircolati al "Separatore di II° stadio" V200-VS-102;
disidratazione: la disidratazione del gas prodotto dalle 4 linee dell'impianto Val d'Agri avviene in colonna di disidratazione a glicole trietilenico. L'olio recuperato dall'assorbitore glicole è inviato all'Unità V340, mentre il glicole trietilenico esausto è alimentato all'Unità V380 di rigenerazione glicole e stoccato per essere riutilizzato, CO2 ed idrocarburi leggeri sono inviati al termodistruttore. Il refluo che si produce in questa fase è quello che si separa dall'assorbitore.
La purificazione del gas avviene nell'Unità V340. I condensati oleosi separati sono inviati alle colonne di *stripping* condensati in cui sono

separati dai loro componenti più leggeri. Il prodotto di fondo è inviato alla colonna di stabilizzazione del greggio (Unità V210), mentre i gas di testa sono inviati al sistema *fuel gas*.
Il refluo che si produce nell'Unità V420 (sistema gas combustibile) è costituito dai condensati raccolti nel serbatoio VS-001 (non risulta indicato il destino dei condensati raccolti nei due KO Drum a servizio dell'unità).
Tutti i reflui prodotti dai processi descritti sono accumulati nel serbatoio V560-TA-001, che ha funzione di stoccaggio, equalizzazione e miscelazione dei reflui che previo trattamento di filtrazione sono stoccati nel serbatoio V560-TA-002(20), dal quale è poi evacuata mediante condotta per essere reiniettata nel pozzo Costa Molina 2 o in alternativa, mediante autocisterne viene inviata allo smaltimento in impianti di trattamento rifiuti esterni.
La consulenza rileva criticamente la mancanza di valutazioni analitiche sui reflui prodotti dai singoli processi che, considerata la miscelazione e quindi la diluizione reciproca a cui sono sottoposti, sarebbe necessaria per valutare la concentrazione reale delle sostanze nei reflui originari.
Le analisi effettuate nell'ambito della consulenza sui reflui miscelati hanno evidenziato la presenza di componenti chimici, quali metildietanolammina (MDEA) e glicole trietilenico (TEG), impiegati nei processi di desolforazione e disidratazione del gas, che non risulta siano stati ricercati nelle analisi effettuate su tali reflui dai laboratori incaricati da ENI.
Il consulente della procura della Repubblica ha ritenuto che la classificazione dei reflui non fosse conforme alla normativa di settore ed in particolare a quanto prevede la decisione 2000/532/CE in quanto non rispondenti per origine e composizione ai processi dai cui gli stessi risultano generati.
I codici CER corretti – secondo il consulente - sarebbero stati i seguenti:
13 05 07*: acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua, codice che compete al refluo acquoso costituito dalle acque di strato associate agli idrocarburi liquidi separate dal greggio estratto dal sottosuolo;
05 07 02: rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla purificazione del gas naturale, codice che compete ai reflui derivanti dai trattamenti del gas, separato dall'acqua di strato e dall'olio
06 06 02*: rifiuti contenenti solfuri pericolosi, codice che compete ai rifiuti derivanti della produzione, dai processi chimici dello zolfo e dai processi di desolforazione;

13 08 02*: altre emulsioni, relativo a rifiuti di oli non specificati altrimenti, codice che compete ai rifiuti costituiti in genere da emulsioni
13 05 08*: miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua codice che compete ai rifiuti del controlavaggio dei *dual filter*.
Inoltre, secondo la consulenza tecnica, alla miscela delle acque di strato e dei reflui provenienti dai diversi processi svolti nello stabilimento COVA, raccolti nel serbatoio V560-TA-002, in quanto prodotti da specifici trattamenti chimico fisici di rifiuti industriali, avrebbe dovuto assegnato il codice CER 19 02 04*: miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso.
Ciò in quanto i costituenti tale miscuglio sono il rifiuto non pericoloso con codice CER 05 07 02: rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla purificazione del gas naturale, i rifiuti pericolosi: codice CER 13 05 07*: acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua, codice CER 06 06 02*: rifiuti contenenti solfuri pericolosi derivanti dalla produzione dei processi chimici dello zolfo e dei processi di desolforazione e codice CER 130802* altre emulsioni relative a rifiuti di oli non specificati altrimenti, rifiuti che non sono stati sottoposti specificatamente ad alcuna caratterizzazione esaustiva che dimostrasse l'assenza in essi di sostanze pericolose.
Per quanto riguarda il rifiuto derivante dal contro lavaggio dei filtri *dual media*, raccolti nella vasca interrata V560-TM-001, da cui è prelevato per essere trasferito mediante autobotti agli impianti di smaltimento rifiuti esterni, stante la sua origine secondo il consulente dovrebbe essere identificato dal codice CER 13 05 08*: miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua, a cui i rifiuti derivanti dal lavaggio dei filtri *dual media* sono assimilabili.
Con riferimento al quesito relativo alla conformità della gestione dei rifiuti liquidi alla normativa di settore la consulenza ha ritenuto di evidenziare che la stessa non fosse conforme sia a causa della errata classificazione dei reflui generati dai processi che per l'assenza di una autorizzazione ai sensi dell'articolo 187 del decreto legislativo n. 152 del 2006 alla miscelazione dei rifiuti.
La consulenza assume dunque la non conformità degli atti autorizzativi alla normativa in quanto nell'AIA non viene verificata e validata la classificazione adottata dal gestore. Questo perché i CER sarebbero elencati in modo acritico senza specificare effettivamente i reflui liquidi che ad essi corrispondono e quindi quali siano quelli effettivamente smaltiti con tali codici.

Inoltre le prescrizioni previste nel Piano di Monitoraggio e Controllo contenuto nell'AIA sarebbero state troppo generiche e non tarate sulle condizioni di esercizio reale dello stabilimento. In particolare per quanto riguarda la miscelazione dei rifiuti l'AIA contiene un riferimento generico all'articolo 187 del decreto legislativo n. 152 del 2006 che non riporta le modifiche introdotte al citato decreto dal decreto legislativo 205/2010, anche in conseguenza dell'abrogazione dell'allegato G.

La consulenza tecnica rileva anche che "in conseguenza del mancato controllo della non corretta classificazione dei rifiuti da parte del Gestore e dell'assenza di una specifica espressa autorizzazione alla miscelazione dei differenti rifiuti derivanti dai diversi processi svolti nello stabilimento COVA, di fatto, nessuna verifica sullo smaltimento dei rifiuti, che tenesse conto dei rifiuti effettivamente smaltiti, non solo non è stata svolta ma, mancando i suddetti presupposti, nemmeno era attuabile."

Si tratta di considerazioni consequenziali, che costituiscono una critica ab extra al contenuto dei provvedimenti amministrativi che sono stati citati e che, insieme a quanto si è detto circa il contenuto dei provvedimenti amministrativi relativamente alle acque di strato costituisce il punto critico del rapporto tra forme dell'azione amministrativa, sua efficacia, pluralità di sistemi di controllo, che la vicenda in esame porta in evidenza e che verrà più oltre discusso.

Si rileva infine nella consulenza della procura della Repubblica che il refluo inviato allo scarico nel pozzo Molina 2 è costituito oltre che dalle acque di strato estratte dal giacimento sotterraneo anche da altre sostanze derivanti dai processi svolti nello stabilimento COVA, in particolare metildietanolammina (MDEA) e glicole trietilenico (TEG), derivanti dagli altri processi di produzione dello zolfo e della desolforazione e disidratazione del gas.

Il giudice per le indagini preliminari, nell'emettere il provvedimento di sequestro, aveva concesso al Centro Olio di Viggiano la facoltà d'uso degli impianti sequestrati condizionandola a due vincoli:

qualificazione dei rifiuti liquidi inviati a smaltimento come rifiuti pericolosi con attribuzione del codice CER 190204* per le acque di strato provenienti dal serbatoio V560-TA-002 e CER"130508* per le acque di contro lavaggio dei filtri "dual media" contenute nella vasca V560-TM-001 in luogo del CER 161002 assegnato da ENI;

cessazione dell'attività di reiniezione all'interno del pozzo Costa Molina 2 delle acque generate nel corso del processo produttivo a causa, dome detto, della presenza in tali acque delle sostanze denominate MDEA e TEG.

Secondo la procura della Repubblica di Potenza, a causa della miscelazione dei reflui provenienti dalla linea di "purificazione del gas" attraverso l'utilizzo di MDEA e di TEG con le acque di strato derivanti dal processo di separazione primaria degli idrocarburi si generano due effetti: da una parte la produzione di un rifiuti con caratteristiche tali da dover essere identificati attraverso il codice dell'elenco europeo dei rifiuti 190204*, in quanto miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso, dall'altra la reiniezione all'interno del pozzo Cesta Molina - 2 acque contenenti tracce di MDEA e TEG.

Nel corso dell'audizione dei dirigenti ENI del 20 aprile 2016 e con ancora maggiore chiarezza nell'istanza di dissequestro degli impianti depositata il successivo 20 maggio 2016, l'azienda ha chiarito i motivi, tecnico-organizzativi e giuridici, che impedivano di accedere alla predetta facoltà d'uso.

Infatti la reiniezione delle acque all'interno del pozzo Costa Molina 2 era ritenuta condizione essenziale "per la concreta e realistica" gestione dell'impianto; in mancanza dell'utilizzo del pozzo Costa Molina 2 sarebbe stato necessario smaltire le acque attraverso l'utilizzo giornaliero di centinaia e centinaia di autobotti che non avrebbero potuto coprire le esigenze per un limite fisico (e comunque l'impatto ambientale di un siffatto trasporto su strada sarebbe stato devastante).

Inoltre, secondo la prospettazione di ENI, il COVA non avrebbe mai potuto gestire quelle acque utilizzando il codice CER 190204*, estraneo alla natura e allo scopo delle attività dell'impianto.

Il codice CER 190204*, infatti, è espressamente previsto per i rifiuti prodotti dagli "impianti di trattamento di rifiuti", laddove il COVA non è tale, bensì un "impianto autorizzato all'estrazione e commercializzazione di idrocarburi liquidi e gassosi". La qualificazione del Centro Oli di Viggiano come impianto di trattamento di rifiuti richiederebbe un nuovo iter autorizzativo AIA incompatibile con la natura della reale attività produttiva.

Le tesi della procura della Repubblica di Potenza e dei suoi consulenti, sopra riportate e analizzate nelle loro conseguenze, sono contestate dall'azienda sulla base delle seguenti considerazioni[116]:

"a) le acque re-iniettate all'interno del pozzo Costa Molina-2 sono certamente re-iniettabili ai sensi dell'articolo 104, comma 3, del D.Lvo n. 152 del 2006. Tale norma, infatti, testualmente stabilisce che possono essere re-iniettate nell'unità geologica profonda non soltanto le acque di strato ma anche le acque derivanti dalla separazione degli

[116] Così sintetizzate nell'istanza di dissequestro depositata il 20 maggio 2016, doc. n. 1280/2

idrocarburi e, inoltre, con esse o finanche singolarmente le sostanze pericolose che servono proprio alla predetta separazione degli idrocarburi dalle altre sostanze presenti in origine nel giacimento e che, se non separate, non consentirebbero la commercializzazione degli idrocarburi. Pertanto, considerato che la MDEA ed il TEG sono sostanze che servono alla separazione degli idrocarburi e che, inoltre, il TEG è per sua natura una sostanza non pericolosa e la MDEA (sulla base delle stesse analisi effettuate dal consulente tecnico del pubblico ministero) è presente nelle acque re-iniettate in misura inferiore a 10.000 volte il limite soglia normativamente previsto, in nessun modo viene violato il precetto di cui all'articolo104, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

b) l'articolo 187 del decreto legislativo n. 152 del 2006 non e applicabile al caso di specie in quanto il Centro Olio di Viggiano non effettua affatto una attività di miscelazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi essendo le acque ivi considerate non «rifiuti liquidi» ma «reflui» denominati «acque di processo», come tali estranee al concetto di miscelazione di rifiuti. La qualificazione di tali acque come rifiuti liquidi, infatti, èfrutto […] di una non condivisibile frammentazione in diversi processi produttivi di quello che invece costituisce un unico processo produttivo".

Nella "Nota smaltimenti acque di strato e di controlavaggio Centro Olio Val d'Agri: Analisi quantitativi e CER - periodo 2006-2015. Analisi costi 2012 – 2015" il Gestore dichiara che dal 2012, a seguito delle modifiche normative intervenute (D.L. n. 2 del 25 gennaio 2012 convertito in legge n. 28 del 2012), le acque di contro-lavaggio sono risultate classificate come rifiuto liquido non pericoloso. Nel 2012, pertanto, una quota parte di acque di contro-lavaggio, pari a 5.693,96 tonnellate, prodotte fino alla pubblicazione del suddetto DL, sono state smaltite con codice CER 161001*, mentre il rimanente quantitativo nell'anno, pari a 33.346,04 tonnellate, è stato smaltito con codice CER 161002, per uno smaltimento complessivo di acque di contro-lavaggio nell'anno 2012 pari a 39.040 tonnellate.

Per le acque di strato si specifica che il codice CER utilizzato per gli smaltimenti è sempre il 161002.

In merito ENI S.p.A. evidenzia che quota parte di acqua di strato stoccata nei serbatoio "V560 TA 002", non potendo essere reiniettata in giacimento per limiti tecnici del pozzo di reiniezione in parte viene caricata mediante pensiline su autobotti e smaltita come rifiuto liquido e in parte viene usata per alimentare in controcorrente i filtri dual media, dai quali, una volta esaurita la sua funzione, viene avviata a raccolta nella vasca "V560 TM 001" e smaltita come rifiuto liquido.

Nella relazione tecnica trasmessa alla procura della Repubblica Tribunale di Potenza p.p. n. 4542/2010 r.g.n.r. - Mod. 21 – DDA, ENI S.p.A. evidenzia che nessuno dei capitoli dell'Elenco europeo dei rifiuti individua esattamente l'attività nello specifico svolta presso l'Unità V560 del COVA, né possono essere utili alla classificazione dei citati rifiuti le categorie nominali individuate dai capitoli 13 (es. oli), 14 (solventi) e 15 (imballaggi); per questo motivo si è fatto ricorso al criterio residuale della categoria 16, ed in particolare al CER 161002 "rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 160101"[117].

Prima dell'entrata in vigore della legge 28/2012 gli stessi rifiuti erano stati classificati da ENI S.p.A. come rifiuti liquidi pericolosi per la caratteristica di pericolo H14 (CER 161001 - Rdp 11/000045578 del 13/02/2011 - Chelab), anche se in modo cautelativo da parte del Laboratorio in quanto il risultato riscontrato (idrocarburi C1-C40 = 1465 mg/kg) era comunque abbondantemente inferiore al limite previsto all'epoca applicabile (25.000 mg/kg).

A seguito dell'entrata in vigore della legge 28/2012 i suddetti rifiuti liquidi sono stati classificati come non pericolosi (CER 161002) in ragione del nuovo criterio di rilevazione della caratteristica di pericolo H14 per la quale il limite di concentrazione per gli idrocarburi (classificati cautelativamente come R51/53) passa dal 2,5 per cento (25.000 mg/kg) ai 25 per cento (250.000 mg/kg), in armonia con i criteri ADR.

Nella citata istanza di revoca del provvedimento di sequestro preventivo, ENI S.p.A. ha proposto una soluzione tecnica per l'impianto tale da consentire di separare, cosi come proposto d'altra parte dallo stesso consulente del pubblico ministero, la linea di trattamento del gas dalle linee di convogliamento delle acque di strato.

La modifica tecnico gestionale proposta da ENI S.p.A. è dunque finalizzata a garantire che la MDEA ed il TEG, utilizzati esclusivamente all'interno del processo di separazione degli idrocarburi gassosi, non confluiscano con le acque di strato verso l'Unità V560. Le acque provenienti dalla linea di trattamento gas, che possono contenere MDEA e TEG, al momento del caricamento su autobotte dal serbatoio V550-VA-001, potranno essere identificate attraverso il codice CER 161001* in quanto non più costituite da un miscuglio di reflui.

Infine, il pozzo Costa Molina 2 potrà tornare ad essere utilizzato in quanto le acque di strato re-iniettate non conterrebbero più né MDEA né TEG, neppure in tracce.

[117] Rifiuti liquidi acquosi contenenti sostanze pericolose

Si deve sottolineare che sempre nell'istanza di dissequestro il gestore dichiara che le modifiche proposte "non incidono in modo sostanziale sulla struttura dell'impianto e pertanto non necessitano né di una modifica sostanziale dell'AIA, né delle autorizzazioni previste dagli impianti di trattamento".

Tale affermazione è riscontrata dalla direttrice generale del Dipartimento ambiente ed energia della Regione nel corso dell'audizione svoltasi a Potenza l'8 settembre 2016 e conferma che l'operazione di miscelazione dei due reflui dai quali si originava il rifiuto liquido oggetto dell'indagine della procura evidentemente non era esplicitamente coperta dall'autorizzazione integrata ambientale[118].

[118] "In data 8 giugno 2016, la società ENI ha presentato l'istanza di modifica non sostanziale per l'esecuzione del progetto finalizzato ad ottemperare le prescrizioni della procura. Pur confermando la legittimità dell'operato, quindi di tutto quello che era stato realizzato, però, al fine di riprendere l'esercizio dell'attività estrattiva, l'ENI ha proposto un progetto con cui veniva diviso lo smaltimento delle acque di strato provenienti dalla divisione olio-acqua-gas da quello delle acque, che provenivano dalla separazione olio-gas-acqua-zolfo. Da questo momento in poi, è seguito un iter impegnativo, che ha avuto un momento particolarmente significativo nella riunione della CIRM, che si è tenuta l'8 luglio. A seguito di questa riunione, la CIRM, la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie, dopo un'ampia discussione, l'ha ritenuto una variazione non significativa del programma dei lavori appropriati. Bisogna premettere e precisare che, in relazione al provvedimento di revoca dell'esercizio di immissione di acque di strato nelle unità geologiche profonde, che era stato disposto dalla regione Basilicata, l'ENI ha proposto non soltanto un giudizio al TAR, quindi con un'impugnativa al TAR, senza, però, la richiesta di misura cautelare, ma anche un'istanza di revoca del provvedimento di sospensione dell'attività di reiniezione del pozzo di Costa Molina 2. A seguito di una serie di consultazioni, avute con i comuni interessati, quindi a seguito di più riunioni per valutare tutte le componenti di questo progetto, la regione Basilicata ha ritenuto fare la ratifica, autorizzando la modifica non sostanziale, in quanto ritenuta adeguata, al fine di tutelare e di evitare la commistione e la confluenza di queste acque di strato provenienti dal processo di desolforizzazione, evitando l'immissione nella vasca V 560 delle acque provenienti dalla desolforizzazione. La regione Basilicata, ritenendola non significativa, così come era stata definita dal CIRM, e non avendo l'ENI presentato tutti i presupposti per una modifica non sostanziale, ha adottato un provvedimento di ratifica degli interventi, che erano stati presentati nell'ambito del progetto da parte di ENI, e ha adottato, il 25 luglio di quest'anno, un provvedimento di autorizzazione alla ratifica non sostanziale del progetto di ENI. La società ha comunicato, in data 5 agosto 2015, il riavvio graduale degli impianti, a partire dal 22 agosto 2016, ed è stata riattivata anche l'attività di reiniezione nel pozzo Costa Molina 2 […] È evidente che la valutazione sulla non sostanzialità della modifica proposta, che è una modifica progettuale e non riguarda la produzione, è stata valutata, tenendo conto dei requisiti previsti dalla legge n. 152, all'articolo 5, comma 1, lettera 1-*bis*, e all'articolo 29-*nonies*, che declina quali sono gli elementi e i presupposti da valutare, per considerare non sostanziale o sostanziale una modifica.

Si tratta di questione rilevante per uno dei punti essenziali della vicenda che qui si esamina, vale a dire il rapporto tra provvedimenti amministrativi autorizzatori, la cui liceità e legittimità il procedimento penale non risulta avere posto in dubbio, e i provvedimenti giudiziari e le ipotesi accusatorie di cui si discute.
E' evidente che la soluzione tecnica prospettata da ENI è stata finalizzata a riavviare al più presto la produzione, al fine di superare le già verificatesi rilevanti conseguenze sul piano economico ed evitare quelle possibili sul piano occupazionale del provvedimento di sequestro[119]; ferma restando la diversa valutazione giuridica sulle questioni interpretative delle norme offerte dalla procura della Repubblica di Potenza e dai suoi consulenti, oggetto ora di compiuto esame nel processo attualmente in corso, in fase di udienza preliminare.

3.5 Il problema delle emissioni

Il Centro Olio Val d'Agri è dotato di un sistema di sicurezza basato su valvole di sicurezza e di depressurizzazione di emergenza i cui scarichi vengono smaltiti da un sistema di torce (fiaccole)[120].
Nella sua audizione del 20 aprile 2016 il procuratore della Repubblica di Potenza ha così sintetizzato la parte di indagine relativa alle emissioni in atmosfera, e in particolare ai cosiddetti eventi-torcia, conseguenti all'attivazione del sistema di emergenza:
"le intercettazioni dimostravano che non tutte le anomalie divenivano oggetto di autonoma segnalazione. Al contrario, poiché molte di esse si ripetevano nel giro dello stesso giorno, ovvero a cadenza quotidiana, i responsabili indebitamente ricomprendevano in un'unica segnalazione più eventi e anomalie e facevano risultare che le stesse fosse addebitate a un'unica causa tecnica, cosa in realtà non corrispondente al vero. In realtà, la frequenza e la ripetizione davvero allarmanti di tali anomalie probabilmente dimostrava e dimostra un grave *deficit* tecnico e funzionale dell'impianto, verosimilmente collegabile al suo sovrasfruttamento che i responsabili indagati del Centro Olio volevano e vorrebbero tuttora nascondere. Tale conclusione risulterebbe avvalorata altresì dal numero assolutamente insolito e preoccupante

Le motivazioni sono espressamente indicate nel provvedimento, con cui abbiamo ratificato la proposta di modifica non sostanziale".

[119] Su cui v. § 2.2.3 e § 3.7

[120] Non si tratta dunque del "gas flaring perenne" a più elevato impatto ambientale.

dei cosiddetti eventi fiaccola, che si sarebbero verificati a partire dal 13 gennaio 2014. Tre di essi addirittura si sono verificati a partire da fine agosto 2014 e nel giro di una ventina di giorni".

Nella prospettazione del procuratore della Repubblica il dolo dei dirigenti dell'ENI trova dunque ragione in questa affermazione: "un grave *deficit* tecnico e funzionale dell'impianto, verosimilmente collegabile al suo sovrasfruttamento che i responsabili indagati del Centro Olio volevano e vorrebbero tuttora nascondere"[121].

Il procuratore aggiunto della Repubblica, nel medesimo contesto di audizione ha così quantificato il numero degli eventi:

"nel periodo tra metà 2014 e metà 2015, quindi in un anno, si sono verificati quindici episodi; da ottobre 2015 a oggi, al 1° aprile [2016], si sono verificati sette episodi di *gas flaring* […] è normale, è fisiologico, quando avviene a determinate condizioni e con una certa frequenza. Stiamo parlando di numeri molto, troppo allarmanti"[122].

A fronte di queste affermazioni la Commissione ha richiesto una relazione riassuntiva e definitiva sui dati relativi a questi eventi alla Prefettura di Potenza, che ha risposto riportando analiticamente quanto avvenuto[123].

E' stato precisato che il gruppo di lavoro tecnico (Vigili del fuoco, ARPAB, Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità Ambientale e Ufficio Protezione Civile, Provincia, Prefettura, Consorzio Sviluppo Industriale - Ast, Comuni interessati, Gestore) ha ritenuto di attivare lo "stato di attenzione" (che prevede informativa alla Prefettura e agli altri soggetti individuati nel Piano, richiesta agli enti e soggetti preposti al controllo di approfondimenti tecnici, comunicazione da parte del gestore di risoluzione del problema) anche per eventi anomali (sfiaccolate, fuoriuscita di fumo), non ricompresi nella casistica degli scenari incidentali individuati nel Piano di emergenza esterna[124], ma oggetto di particolare attenzione per la tutela della popolazione.

L'utilità di questa forma di tutela ulteriore trova riscontro nelle osservazioni dell'ARPAB. L'Agenzia, come è emerso nell'audizione del direttore generale e dei funzionari e tecnici che lo hanno accompagnato, si era posta il problema della modifica delle AIA, al

---

[121] Rispetto a questa apodittica affermazione si veda tuttavia il doc. n. 1220/5, che verrà citato anche *infra*, nonché il doc. 1168/18, citato in successiva nota.

[122] Si tratterebbe quindi di ventidue episodi in ventuno mesi, con una media di un evento-torcia ogni ventinove giorni

[123] Doc. n. 1288/1-2 pervenuto in data 8 giugno 2016

[124] Il Piano di emergenza esterna approvato il 27 marzo 2009 è stato riesaminato e aggiornato il 14 marzo 2014.

fine di rendere chiaro che cosa dovesse essere considerato eventi incidentale piuttosto che semplice anomalia.
In una relazione del 21 maggio 2014 l'allora direttore sottolineava "la necessità improcrastinabile di modificare la DGR n. 627 del 2011, per definire in maniera univoca e senza possibilità di interpretazioni arbitrarie le situazioni considerate eventi incidentali". Su questo, con l'ENI era aperta una discussione, come riferito in audizione dalla funzionaria dell'Unità operativa gestione reti di monitoraggio ARPA: "il registro che dovevano compilare sugli eventi incidentali, rispondendo alla prescrizione n. 35, era completamente vuoto, in quanto nessuna anomalia era per loro un evento incidentale". Ma nessuna modifica in seguito era intervenuta.
Queste, in dettaglio, le situazioni esaminate e riferite alla Commissione:

"Anno 2014: 5 eventi anomali (13 gennaio, 18 maggio, 26 agosto, 1° settembre, 8 settembre):
• 13 gennaio 2014 - stato di attenzione/problema tecnico che ha causato il blocco delle apparecchiature dell'impianto che è stato depressurizzato con conseguente convogliamento e combustione in torcia di gas e alta visibilità della fiaccola.
• 18 maggio 2014 - stato di attenzione/attivazione del sistema di sicurezza passiva a seguito di un blocco temporaneo della turbina C che ha causato il blocco selettivo di 2 compressori in marcia con conseguente convogliamento e combustione in torcia di gas e alta visibilità della fiaccola.
• 26 agosto 2014 - stato di attenzione/attivazione del sistema di sicurezza passiva a seguito di un blocco temporaneo della turbina A con conseguente convogliamento e combustione ih torcia di gas e alta visibilità della fiaccola.
• 1° settembre 2104 - stato di attenzione "black - out esterno a causa di una temporanea mancanza di alimentazione dell'energia elettrica con evento di visibilità della fiaccola".
• 8 settembre 2014 - stato di attenzione - "temporaneo stato di minima tensione sull'interruttore di arrivo di energia elettrica (per circa 25 minuti) si è verificato evento visibilità della fiaccola".
A seguito del frequente ripetersi di fenomeni ravvicinati di alta visibilità della torcia, accompagnati da emissioni odorigene e sonore di particolare intensita la Prefettura ha interessato l'UNMIO e tutti gli uffici tecnici competenti.
In data 12 settembre 2014, si e svolto un sopralluogo congiunto dei rappresentanti della regione Basilicata e dell'UNMIG che ha disposto una rivisitazione tecnico-progettuale per minimizzare la probabilità del verificarsi di eventi similari prescrivendo al contempo delle misure di contenimento attuate dalla società.

Anno 2015: 8 eventi anomali (18 gennaio, 7 marzo, 16 maggio, 25 maggio, 18 settembre, 13 novembre, 28 novembre e 4 dicembre):
18 gennaio 2015 - fiamma alta e fuoriuscita di fumo segnalati da articoli di stampa locale.
7 marzo 2015 - fumata nera segnalata da articoli di stampa locale.
16 maggio 2015 - stato di attenzione - "chiusura spuria valvola di sezionamento SNAM e successivo convogliamento di gas in torcia con alta visibilità della fiaccola"
25 maggio 2015 - fiammata segnalata da articoli di stampa locale. 18 settembre 2015 - fiammata accompagnata da fumo nero e denso e forti emissioni odorigene segnalati da articoli di stampa locale.
13 novembre 2015 - stato di attenzione - "chiusura parziale della valvola Snam rete gas, a seguito di un transitorio determinatosi sull'assorbimento della "nuova V linea, con conseguente convogliamento di gas in torcia e chiusura di alcuni pozzi per limitarne i l fenomeno di visibilità".
28 novembre 2015 - stato di attenzione - "chiusura parziale della valvola Snam rete gas a seguito di un transitorio determinatosi sull'assorbimento della nuova V linea, con conseguente convogliamento di gas in torcia e chiusura di alcuni pozzi per limitarne il fenomeno di visibilità".
4 dicembre 2015 - segnalazione del COVA su un principio di incendio di entità limitata verificatosi all'interno dello stabilimento di un'unità della linea Monte Alpi.
In particolare per l'evento del 4 dicembre 2015 non ascrivibile alla tipologia di *gas flaring* l'UNMIG di Napoli ha disposto la sospensione temporanea dell'esercizio linea "Monte Alpi" interessata dal principio di incendio e nel contempo ha prescritto alla Società ENI di relazionare entro 15 giorni sulle cause e circostanze che lo hanno determinato.
Il responsabile dei Distretto Meridionale Eni ha comunicato la sospensione temporanea dell'esercizio e le azioni intraprese per prevenire il verificarsi di analoghi episodi.

Anno 2016: 2 eventi anomali (26 febbraio e 23 marzo):
26 febbraio 2016 - stato di attenzione - "accadimento transitorio in fase di avvio causato da chiusura SNAM con conseguente convogliamento di gas metano in torcia ed aumento di visibilità della fiaccola".
23 marzo 2016 - stato di attenzione - "trascinamento di condense al termodistruttore che ha determinato fumosità e visibilità al camino dello stesso".

Si tratta, secondo questo report analitico, di quindici eventi anomali – di cui undici eventi-torcia – in ventisette mesi.
Un riscontro è rinvenibile nella nota ENI "Affidabilità e parametri manutentivi del Centro Olio Val d'Agri", acquisita dalla

Commissione[125], che offre un richiamo comparativo a performance di impianti analoghi: in base ai dati forniti "rispetto ad altri *asset* a complessità paragonabile, il Centro Olio Val d'Agri presenta valori contenuti di mancate produzioni di tipo non pianificato", comprensive degli eventi di cui qui si discute:

	COVA	*Others* (pool di *asset* operati da ENI di complessità simile a COVA)
2012	*1,3 %*	*3,4%*
2013	*2,1%*	*> 5%*
2014	*1,0%*	*2,3%*
2015	*0,1%*	*0,5%*

Il tema della qualità dell'aria ha peraltro una valenza di rilievo per le popolazioni interessate, a fronte della quale si evidenziano le difficoltà di ARPAB (su cui, più ampiamente si veda il § 4.3) nelle attività di monitoraggio e valutazione.

L'Agenzia si occupa della gestione delle quindici centraline di qualità dell'aria, disseminate sul territorio lucano, di cui cinque in Val d'Agri. In audizione la funzionaria dell'Unità operativa gestione reti di monitoraggio ha chiarito che "una di queste ha una serie storica di dati dal 2006 ed è quella a est e più vicina al Centro Olio (circa 500 metri in linea d'aria); altre quattro, invece, sono nate in seguito alla delibera n. 627 del 2011, quindi all'autorizzazione AIA, e sono poste rispetto ai punti cardinali principali, per monitorare gli impatti sui punti recettori, quindi prima del comune di Viggiano rispetto al Centro Olio e nel comune di Grumento e poi sulla Valle dell'Agri, masseria De Blasiis e Costa Molina 2; i dati sono quotidianamente pubblicati sul sito sotto forma di bollettino". Sintomatico è peraltro quanto riferito in corso dell'audizione dal direttore generale dell'Agenzia e dal tecnico dell'unità operativa gestione reti di monitoraggio secondo cui il centro di controllo, costituito dal *server*, dal sistema di acquisizione e trasmissioni dati da locale in centrale e dal sistema di elaborazione è obsoleto, insufficiente all'immagazzinamento dei dati e soggetto a frequenti avarie.

[125] Doc. n. 1220/5; un altro confronto con un *benchmark* internazionale qualificato è fornito nel doc. 1165/18, p. 68; confronto anch'esso favorevole alla qualità delle prestazioni del COVA.

3.6 Tecnoparco Val Basento

La società Tecnoparco Valbasento S.p.A. è entrata nelle indagini relative all'attività del COVA di Viggiano in quanto destinataria di parte delle acque derivanti dal processo produttivo ENI, secondo le modalità e le ipotesi accusatorie già sopra descritte.
Quale attività derivata dalla vicenda d'indagine sopra richiamata il Ministero dell'ambiente ha riferito[126] che "con nota acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. - n. 6302/STA del 6.04.2016 il Nucleo Operativo Ecologico di Potenza ha comunicato, tra l'altro l'avvenuto sequestro penale preventivo del depuratore industriale Tecnoparco Val Basento di Pisticci. In merito il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha trasmesso la documentazione pervenuta all'ISPRA quale Istituto competente per la valutazione e quantificazione del danno ambientale".
La società è fornitore dell'ENI per il servizio di trattamento rifiuti liquidi sin dal 1998; il rapporto è continuato sino ad oggi in virtù dell'aggiudicazione di gare di evidenza pubblica[127].

[126] Doc. n. 1196/2

[127] Quanto alla classificazione scrive la società: "nel caso dei rifiuti prodotti nel Centro Oli Val d'Agri (COVA), la Società ENI, in qualità di produttore, ha provveduto alla loro caratterizzazione e classificazione attribuendo ad essi i codici 161001 e 161002, in conformità alle previsioni contenute nell'AIA del COVA. Tali codici sono stati inseriti nella documentazione posta a base delle gare alle quali la Tecnoparco, in concorrenza con altri impianti di smaltimento, ha partecipato.". Ed ancora: "In nessuna occasione gli accertamenti analitici condotti hanno prodotto risultati difformi da quelli riportati dal produttore, né tantomeno tali da indurre a dubitare della conformità del rifiuto alla tipologia di processo produttivo descritto da ENI nelPAIA relativa al centro Olio Val d'Agri (COVA). A tal proposito gioca un ruolo determinante l'analisi del COD (chemical oxygen demand, ovvero richiesta chimica di ossigeno). Tale parametro analitico (il cui valore di concentrazione di esprime in mg02/l) rappresenta la quantità di ossigeno necessaria ad ossidare i composti organici ed inorganici disciolti in una matrice acquosa (sia essa un rifiuto liquido, un'acqua reflua, un'acqua di scarico...) e costituisce un indicatore indispensabile per valutare la presenza di inquinanti, tra cui quelli organici. Di fatti, maggiore è la concentrazione di composti organici, maggiore sarà il valore di COD riscontrato. In nessuna occasione i valori di COD riscontrati (di solito non superiori ai 3000 mg02/l e comunque caratterizzati da una minima variabilità connaturata a qualsiasi processo produttivo) hanno mai indotto a ritenere che nel rifiuto fossero presenti sostanze in tipologia e/o concentrazione anomala rispetto alle attese e tali da qualificare ai sensi di legge il rifiuto come pericoloso. Vale la pena sottolineare che i

In effetti l'attività della società nel campo ambientale è stata oggetto di attenzione e preoccupazione da parte della comunità locale in termini riferiti alla Commissione in particolare dal sindaco di Pisticci, oltre che da alcune associazioni ambientaliste.

Nell'audizione del 21 aprile 2016 il sindaco di Pisticci ha palesato le preoccupazioni della comunità locale rispetto all'attività di Tecnoparco, ricordando come sin dall'estate 2012 si siano manifestati cattivi odori provenienti dall'impianto, con un forte impatto sul quartiere di Pisticci Scalo, dove abitano 700-800 persone. Gli accertamenti svolti dalla ARPAB hanno registrato per l'idrogeno solforato H2S numeraosi superamenti del valore guida contro gli odori molesti fissato a 7 microgrammi per metro cubo dall'OMS, da non superare più di trenta minuti di esposizione. VA rilevato che si tratta peraltro di valori guida internazionali, non tradotti in limiti normativi.

Secondo il sindaco i lavori svolti dalla società non avrebbero ad oggi consentito di superare del tutto il problema[128].

Anche in questo caso ciò che i cittadini e i loro rappresentanti lamentano è una ritenuta scarsa attenzione dei livelli regionali di governo e di controllo: "A più riprese abbiamo interessato la regione Basilicata che è proprietaria del 40 per cento di Tecnoparco, siamo venuti a Potenza in regione a parlare di queste cose e abbiamo incontrato esponenti della regione, esponenti dell'ARPAB, esponenti dell'ISPRA e in quelle circostanze mi sembrava di essere la controparte, laddove noi denunciavamo questa situazione e dall'altra parte invece si minimizzava sostenendo che non ci fossero problemi per la salute[129]."

---

risultati dell'attività di caratterizzazione svolta, in termini analitici, sono assolutamente sovrapponibili a quelli delle analisi effettuate dai laboratori incaricati dalla Procura nel procedimento penale in corso.

In aggiunta alla caratterizzazione sopra descritta, ciascuno dei singoli conferimenti è stato sottoposto a campionamento e successiva analisi dei principali parametri, in particolare gli idrocarburi."

[128] All'inizio dell'audizione, esponendo in forma libera la sue posizioni dichiarava "il problema non è stato assolutamente risolto" (p. 3); in seguito, a domanda della Commissione precisava "in parte li ha risolti" (p. 15)

[129] Un altro passaggio dell'audizione del sindaco di Pisticci rende palese il cortocircuito istituzionale che alla fine ha determinato la pressione diffusa sulla procura della repubblica di Potenza e il suo percorso di indagine; dice il sindaco che, dopo la risposta delle istituzioni regionali, ritenuta insoddisfacente: "abbiamo fatto un esposto alla procura della Repubblica contro ignoti perché si parlava già allora di alterazione dei codici CER per i materiali che venivano da Viggiano, eravamo preoccupati per questa cosa e non sapendo di cosa si potesse trattare abbiamo fatto un esposto alla procura della Repubblica. Siamo venuti varie volte a Potenza a parlare di queste cose, però di soluzioni niente, e questa è una cosa gravissima."

Altri temi affrontati dal sindaco – nonché dall'assessore all'ambiente del comune di Pisticci - e meritevoli di attenzione – sono stati quelli della mancanza di un'analisi del bioaccumulo di sostanze pericolose e della mancanza di analisi epidemiologiche a fronte della percezione di un aumento di patologie ad esse correlabili.

La società Tecnoparco Valbasento S.p.A. ha offerto alla Commissione una compiuta descrizione delle sue attività[130].

La società nasce nel 1990, in seguito ad un Accordo di Programma tra Stato, Regione Basilicata, Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera ed ENI, quale Gestore delle infrastrutture situate nell'Area industriale di Pisticci Scalo.

In sintesi le attività svolte dalla società consistono in: produzione e distribuzione di energia elettrica e di vapore; produzione e distribuzione di gas tecnici; produzione e distribuzione di acque industriali; depurazione di acque reflue e trattamento rifiuti liquidi; movimentazione di materie prime, prodotti ausiliari e attività di servizio.

La Tecnoparco Valbasento S.p.A. dispone di una piattaforma ecologica autorizzata al trattamento di rifiuti liquidi, che opera in regime di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) il cui ultimo aggiornamento è stato rilasciato dalla regione Basilicata nel settembre 2010[131]. La Tecnoparco ha dichiarato di essere in possesso di certificazioni ISO 9001 (qualità), ISO 14001 (ambiente), OHSAS 18001 (sicurezza), oltre a dichiarazione ambientale convalidata in conformità al regolamento EMAS III.

Le attività di monitoraggio e controllo sono svolte dal laboratorio chimico ambientale della società, accreditato ACCREDIA e iscritto all'albo del MIUR dei laboratori di ricerca scientifica. Nell'anno 2014 il laboratorio interno ha analizzato oltre 20.000 campioni.

L'impianto per la depurazione delle acque reflue ed il trattamento di rifiuti liquidi (TASA-TRAS) effettua il trattamento di acque che provengono sia da utenti ubicati nell'area industriale di Pisticci che da utenti esterni, e ad esito vengono immesse in conformità ai valori limite di emissione in acque superficiali.

II servizio di trattamento delle acque di scarico è assicurato per ventiquattro ore al giorno. L'impianto TASA/TRAS si compone di due linee distinte di trattamento reflui poste in serie: la prima (TASA) comprende l'impianto a percolazione ed è utilizzata per il trattamento di reflui a più alto carico organico; la seconda (TRAS) comprende

[130] Doc. n. 1137/1-2

[131] Autorizzazione originaria con DGR n. 8301 del 14 dicembre 1992; AIA con DGR n. 1387 del 1° settembre 2010.

l'impianto a fanghi attivi, utilizzato per il trattamento dei reflui provenienti dal TASA e di quelli a più basso carico organico. Gli assetti impiantistici vengono gestiti e variati n funzione delle potenzialità di trattamento degli impianti e delle caratteristiche quali-quantitative dei reflui in ingresso (concentrazioni di COD, azoto totale, età). La linea a percolazione è composta da un trattamento fisico (grigliatura, preaereazione), un trattamento chimico-fisico (chiariflocculazione, Fenton) e da un trattamento biologico (reattori a percolazione). L'impianto TRAS è dotato di una linea a fanghi attivi. La piattaforma è dotata di serbatoi e vasche di pretrattamento e stoccaggio preliminare per una capacità di circa 27.000 mc, nonché di vasche di sicurezza per un volume complessivo di 35.000 mc (idonee a consentire in caso di incidenti una funzionalità di quattro giorni senza scaricare acque nel corpo recettore).

La società ha dichiarato di avere svolto nel biennio 2014 - 2015 attività di manutenzione per un totale di 2.860.000 euro e di avere investito 3.228.000 euro per adeguamenti tecnologici. In aggiunta a tali investimenti nel corso degli ultimi tre anni sono stati eseguiti lavori sull'impianto finalizzati a ridurre emissioni di tipo diffuso che in precedenza si generavano[132].

Successivamente al sopralluogo effettuato negli impianti, la Commissione ha chiesto una serie di chiarimenti alla società, a cui è stata data tempestiva risposta; la società ha fornito alla Commissione dati completi sui suoi bilanci e sui conferitori nel periodo 2012-2015[133].

I chiarimenti forniti sono stati i seguenti.

Sulle campionature allo scarico eseguite dall'azienda e sulla loro consultabilità:

"Il personale di impianto esegue campionamenti allo scarico su base giornaliera, utilizzando un campionatore automatico ivi installato. Tali campioni vengono inviati al laboratorio chimico dell'azienda che, in conformità al piano di monitoraggio e controllo previsto dall'AIA

[132] Che la società così descrive: "copertura vasche S118, S28, S13 per complessivi 530 mq; installazione di due nuovi scrubber ad umido (E16 ed E17) in grado di convogliare e trattare 6000 mc/ora di emissioni gassose; sostituzione di uno scrubber ad umido esistente con uno di ultima concezione (E3) dotato anche di filtri a carbone attivo catalitico in grado di convogliare e trattare 8000 mc/ora di emissioni gassose; copertura percolatore primario e vasche S110 ed S116 per complessivi 740 mq; copertura percolatore secondario e vasca S106 per complessivi 396 mq; installazione di un nuovo scrubber ad umido (E18) in grado di convogliare e trattare 8000 mc/ora di emissioni gassose; copertura vasche S9, S10, S11 ed S12 per complessivi 2283 mq; installazione di un innovativo sistema di abbattimento delle emissioni diffuse basato sulla tecnologia del plasma freddo"

[133] Docc. n. 1272/1-4, pervenuti il 30 maggio 2016.

rilasciata con DGR 1387 del 01/09/2010, esegue le analisi chimiche. I risultati di tali analisi vengono trasmessi all'impianto che li archivia in appositi registri. Con frequenza mensile il laboratorio emette un rapporto di prova conforme ai requisiti fissati dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025; 2005. Tali rapporti di prova vengono inviati a Regione, Provincia di Matera, Arpab, Asm, comune di Pisticci".

Sulle procedure che l'azienda adotta per garantire la verifica della corretta attribuzione dei codici all'origine:

"A fronte della richiesta di conferimento di un rifiuto da parte di un cliente, prima dell'avvio del processo di omologa, si procede alla verifica della presenza nell'AIA delle nostre società del codice CER attribuito dal produttore. Se la verifica è positiva si avvia il processo di omologa del rifiuto. Le attività di omologa richiedono: 1. La compilazione da parte del cliente di una scheda descrittiva del rifiuto con indicazione del processo che l'ha generato ivi inclusa la quantità presunta da smaltire. 2. L'acquisizione di un campione rappresentativo del rifiuto da conferire che viene conservato e gestito dal laboratorio chimico di Tecnoparco. 3. L'esecuzione sul campione di rifiuto di tutte le analisi chimiche necessarie a valutarne la smaltibilità e a verificare l'attendibilità del codice CER attribuito dal produttore, anche in funzione della presenza di eventuali caratteristiche di pericolo previste dalla normativa vigente. La trattabilità del rifiuto viene valutata in base ai seguenti parametri: a) documentazione ricevuta dal cliente b) controlli visivo-olfattivi sul campione ricevuto, c) esiti delle determinazioni analitiche eseguite dal laboratorio chimico Tecnoparco, d) prove chimico-fisiche-effettuate sul campione ricevuto e) eventuali prove di biodegradabilità effettuate sul campione ricevuto. Stabilita la trattabilità del rifiuto si provvede all'omologa, compilando ed archiviando le apposite schede di esame reflui/rifiuti ai fini dell'accettabilità. Se il rifiuto proposto non risulta trattabile si comunica al cliente l'impossibilità ad effettuare la prestazione. Viceversa se il rifiuto risulta trattabile si comunica l'avvenuta omologazione del rifiuto determinandone anche la tariffa commerciale. Superata la fase di omologa, si procede alla stesura del contratto. I conferimenti sono oggetto di una preventiva programmazione settimanale. Ogni conferimento viene campionato e, sui campioni prelevati, vengono eseguiti alcuni controlli analitici il cui numero e tipologia sono sconosciuti al cliente. In ogni caso, con frequenza semestrale, vengono ripetuti tutti gli accertamenti analitici eseguiti in fase di omologa e gli esiti analitici vengono valutati al fine di confermare le valutazioni relative all'attribuzione del codice CER ed alla trattabilità del rifiuto".

Sulle quantità trattate complessivamente in Tecnoparco:
"L'impianto della Tecnoparco tratta sia acque reflue industriali sia rifiuti liquidi. I quantitativi in uscita coincidono con quelli in ingresso differendo da essi solo per le acque meteoriche che, al netto delle acque di prima pioggia che vengono raccolte e trattate, recapitano allo scarico. Gli approvvigionamenti idrici della Tecnoparco non derivano da captazioni sotterranee ma da captazione fluviale e successivo addolcimento. Tali acque, peraltro distribuite anche agli utenti interni dell'area industriale, sono utilizzate per scopi interni (produzione e vendita di acqua demineralizzata, rete antincendio, torri evaporative, lavaggio piazzali, ecc). Il consumo si aggira in media intorno ai 3.823.000 mc/anno nel periodo tra il 2012 ed il 2015. Tale quantitativo è al lordo delle perdite evaporative tipiche dei circuiti di raffreddamento e delle produzioni industriali, nonché delle perdite di distribuzione".
Sulle provenienze dei materiali destinati al trattamento in ingresso, le destinazioni di quelli in uscita e la capacità dell'impianto:
"I rifiuti provenienti dalla Basilicata e dalle regioni limitrofe Puglia, Calabria e Campania costituiscono la quasi totalità dei conferimenti facendo registrare, negli ultimi quattro anni, una percentuale oscillante tra il 90 per cento ed il 96 per cento. Per quanto attiene i rifiuti prodotti dalla Tecnoparco, essi sono costituiti per massima parte dai fanghi di risulta del processo depurativo. Il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento di tali fanghi viene affidato a ditte regolarmente autorizzate. Ecco gli impianti di destino presso in quali sono stati conferiti i fanghi negli ultimi quattro anni: Semataf di Guardia Perticara (Potenza), Italcalve Spa di Taranto, Sea Servizi Ecologici Ambientali Srl di Camerata Picena (Ancona), Vergine Spa di Taranto, Ecolevante Spa di Grottaglie (Taranto), Teate Ecologia Srl di Chieti […]
La capacità depurativa dell'impianto non è stata mai saturata. La società è autorizzata al trattamento di complessivi 1.000.000 mc/anno di rifiuti liquidi e […] ha smaltito nel quadriennio 2012-2015 un quantitativo annuo massimo pari a mc 602.096 (anno 2014). Quanto poi al trattamento del COD (Chemical Oxygen Demand), fissato in max 800 Kg/ora, il quantitativo annuo massimo trattato è stato pari a 509 Kg/ora (anno 2015)".
Il Tecnoparco Val Basento è inserito nel SIN "Area industriale della Val Basento, la cui situazione, in sintesi, è stata riferita alla Commissione dal ministero dell'ambiente[134] nei seguenti termini:
"il sito dell'area industriale della Val Basento è stato individuato quale intervento di bonifica di interesse nazionale dall'articolo 14 della legge

[134] Nota del Capo di gabinetto pervenuta il 27 aprile 2016 e acquisita come doc. n. 1196/1-2

31 luglio 2002, n. 179. Con D.M. 26 febbraio 2003 è stato definito il perimetro del sito di interesse nazionale che comprende i seguenti Comuni della Provincia di Matera: Grottole, Salandra, Miglionico, Pomarico, Ferrandina e Pisticci. Il sito della Val Basento, che occupa una superficie di circa 34 ettari (escluse le aree agricole i cui esiti della caratterizzazione hanno dato valori inferiori alle CSC anno 2004), è interessata dalla presenza di tre insediamenti industriali (Salandra al confine nord, Ferrandina e Pisticci a ridosso del confine sud del perimetro), inseriti tra aree a prevalente vocazione agricola. Sull'area insistono anche svariate attività produttive di tipo chimico, nonché aree dismesse che furono in passato sede di produzione e manufatti in cemento-amianto, e altre di produzione di metanolo. Il sito racchiude un'area piuttosto ampia, posizionata lungo l'asta fluviale del fiume Basento, orientata secondo l'asse nord-ovest/sud-est. La ricostruzione stratigrafica eseguita a seguito di sondaggi condotti fino ad una profondità di circa 15 m nell'area ha messo in luce la presenza di terreni di alluvioni fini recenti, quali sabbie medio-fini, limi ed argille limose, poggianti su alluvioni grossolane, quali ghiaie e ciottoli in matrice sabbiosa. A profondità maggiori si rinviene un complesso argilloso, nell'insieme impermeabile pur presentando fratture superficiali che localmente possono limitare tale caratteristica. La vicinanza del fiume Basento e il pericolo connesso alla possibile presenza di contaminazione nelle aree industriali attive e/o dimesse, hanno portato a ritenere che il sito presenti caratteristiche di elevato rischio ambientale e sanitario.

[…] La contaminazione ad oggi riscontrata risulta essere, in particolare per le aree industriali, sia per i suoli che per le acque di falda, a carico di metalli pesanti, IPA, solventi clorurati e composti aromatici […] ad oggi risulta che; sono stati attivati n. 15 interventi di messa in sicurezza d'emergenza in aree private. Inoltre la Conferenza di servizi decisoria del 15.02.2007 ha approvato il Progetto Consortile di Messa in sicurezza d'emergenza delle acque di falda del Comparto industriale di Pisticci trasmesso dalla Tecnoparco Val Basento. Hanno aderito a tale progetto i seguenti soggetti: Tecnoparco Val Basento, Biosearch Manufacturing, Lirgom Automotive. Freudemberg Politex, ITL, LAES, Pregis, Panasonic, Equipolymers, CFP, Helesi, Nylstar, Immobiliare Snia, Dow Italia. Ad oggi non risultano completati i lavori: sono stati trasmessi ed approvati in sede di conferenza di servizi 64 piani di caratterizzazione delle 67 aziende perimetrate; sono stati trasmessi e discussi in sede di Conferenza di servizi gli esiti della caratterizzazione di 53 aree su 67 perimetrate; sono stati approvati con Decreto Ministeriale n. 3 progetti definitivi di bonifica, per le aree dell'ex

Centrale di Desolforazione ENI in comune di Salandra e n. 1 progetto di bonifica dei suoli trasmesso dalla Gas Plus relativo all'area "Pozzo Pantaniello 1"; è stato dichiarato concluso il procedimento ai sensi dell'articolo 252 del D.Lgs 152/06 per n. 20 aree dai cui esiti della caratterizzazione non sono emersi superamenti delle CSC".

Alcuni elementi rilevanti sono emerso dall'audizione del 20 aprile 2016 del direttore generale di ARPA Basilicata, grazie ad interventi dei funzionari che lo accompagnavano. In particolare la funzionaria dell'ufficio suolo rifiuti ARPA Matera ha precisato: "per quanto concerne i piezometri va detto che il Tecnoparco è inserito nel SIN Valbasento. Per quanto riguarda i piezometri, all'interno di Tecnoparco, quindi di tutto il centro industriale di Pisticci, ci sono varie aziende e ognuna di loro ha una rete piezometrica perché ha subìto un iter di caratterizzazione dal decreto legislativo n. 152, trattandosi di un sito di interesse nazionale da bonificare, quindi abbiamo regolarmente – ci sono anche i dati – campionato le acque sotterranee di ogni azienda, comprese quelle di Tecnoparco, relazionato e inviato le relazioni. Ci sono normali superamenti che possono essere ricostruiti. Comunque, abbiamo tutto il database, relativamente a tutto il SIN della Val Basento e anche all'agglomerato di Pisticci, che è accessibile […] Nell'area di Tecnoparco, in passato, abbiamo trovato dei superamenti, piccoli rispetto alle CSC previste, di solventi clorurati. Per questo motivo è stato fatto un progetto consortile di messa in sicurezza delle acque di falda, all'interno di Tecnoparco, cioè venivano emunte delle acque sotterranee e periodicamente trattate e poi si verificava la conformità con dei monitoraggi periodici. Allo stato attuale, quei piccoli superamenti dei clorurati sono rientrati, forse anche a seguito di questo progetto di messa in sicurezza. Nel SIN, non è sicuramente l'area di Pisticci quella più contaminata dai clorurati.

Per quanto riguarda invece le competenze regionali va, in positivo, sottolineato, quanto riferito nel corso dell'audizione dell'8 settembre 2016 dalla Dirigente del dipartimento ambiente e energia della Regione: "in ordine al Tecnoparco, noi abbiamo, già dal 14 marzo del 2016, avviato a riesame l'AIA, cioè l'Autorizzazione integrata ambientale dello stabilimento. Peraltro, data la mole delle informazioni che erano richieste, a partire dal 4 luglio, è iniziata la consultazione pubblica, per cui a breve [saremo] in grado di iniziare a convocare le dovute conferenze di servizi e iniziare a predisporre l'attività istruttoria, quella più di dettaglio, che ci consentirà di giungere ad avere un provvedimento autorizzatorio più completo".

Una delle preoccupazioni emerse è stata quella della presenza di contaminazione radioattiva a valle dell'impianto.

Sul punto, a specifica domanda della Commissione, nel corso dell'audizione del 20 aprile 2016, la funzionaria dell'Ufficio certificazioni ambientali e attività tecniche ARPAB ha dichiarato: "Nel mese di ottobre 2014, su richiesta del sindaco di Pisticci[135], nel cui territorio ricade l'impianto di Tecnoparco e a cui veniva conferita parte delle acque di strato, l'ARPAB ha effettuato dei campionamenti e le relative analisi radiometriche su una partita di acque di produzione e su alcuni fanghi prodotti presso il Tecnoparco, quindi in entrata e in uscita. I livelli di concentrazione alfa totali, dovuti essenzialmente ai radionuclidi naturali presenti nelle suddette acque di produzione, sono risultati naturalmente superiori a quelli che solitamente sono, invece, rilevati nelle matrici ambientali, quindi nelle acque superficiali, sotterranee e potabili. Questo è accaduto perché, trattandosi di reflui, non c'era normativa di riferimento, quindi sono stati confrontati con i valori delle matrici ambientali. I livelli di radioattività nei fanghi di depurazione sono risultati inferiori ai livelli generali di allontanamento, previsti per i NORM nella linea guida RP-122 parte II eccetera. In seguito alla trasmissione della relativa relazione, l'ARPAB, di intesa con ISPRA, regione e comune richiedente, ha anche proceduto a effettuare una campagna di monitoraggio radiometrico sulle matrici ambientali nell'area interessata dagli scarichi, praticamente nel fiume Basento, dell'impianto di Tecnoparco. Questo monitoraggio è stato fatto in particolare sulle acque e sui sedimenti

[135] Che nell'audizione del 21 aprile 2016 ha dichiarato: "vengono fatti dei controlli sulla radioattività dell'acqua e ARPAB certifica che le acque che vengono da Viggiano hanno una radioattività 9 volte superiore a quella dell'acqua potabile […] La cosa è un po'preoccupante, si tratta di raggi alfa e raggi beta, non qualcosa che riguarda i gamma. Loro dicono che è radioattività naturale, ma che significa? Gli elementi sono naturali, non fanno male se stanno a dieci chilometri sotto terra, ma dal momento in cui vengono in superficie la situazione cambia radicalmente"; con maggiore precisione l'assessore all'ambiente del comune di Pisticci ha poi detto: "per noi sono notizie giornalistiche di alcune associazioni che hanno fatto queste indagini in maniera autonoma e poi è intervenuta ARPA, che ha certificato 600 becquerel, che possono essere in maniera naturale, ma probabilmente da biologo ritengo che possa esserci una sorta di gradiente determinata da due variabili. Una è la sabbia, perché generalmente nella separazione quando si fanno i gradienti si mettono anche dei cuscinetti di sabbia, l'altro elemento è la concentrazione salina del mare, che potrebbe addirittura determinare una precipitazione dei radionuclidi. Questo è possibile in alcune circostanze. Non dimentichiamo poi che siamo in un territorio argilloso, quindi c'è anche una sorta di accumulo e quindi di mancato drenaggio, perché queste concentrazioni di radionuclidi sono associate a macchie nere, quindi probabilmente c'è anche una motrice di natura fisica che trattiene questi radionuclidi."

fluviali immediatamente a valle dello scarico di Tecnoparco e sulle acque di falda interne ed esterne al perimetro dell'impianto. Dai risultati ottenuti, non sono emerse anomalie radiometriche, rispetto ai dati storici regionali, del monitoraggio ARPAB, su matrice della stessa tipologia. Da allora, l'ARPAB continua a monitorare le matrici ambientali immediatamente a monte e a valle dello scarico di Tecnoparco, con periodici campionamenti *in loco* e analisi presso il laboratorio di radioattività ARPAB. A oggi, non sono emerse anomalie radiometriche rispetto ai valori fondamentali."

Pur prescindendosi nella presente relazione dal tema complessivo della gestione del SIN, si può assumere come sintesi della situazione quanto affermato dalla presidente dell'Associazione Ambiente e legalità, che si è occupata, sin dalla sua costituzione, della Val Basento in quanto SIN, e "ha svolto un lavoro approfondito sulle origini storiche/produttive del suo inquinamento, oltre ad occuparsi delle emergenze ambientali derivanti dai siti industriali della Tecnoparco Valbasento Spa e della Mythen Spa, sino a giungere all'amara conclusione che più si procrastinava la bonifica della Val Basento, più le nuove emergenze ambientali si sovrapponevano alla prima nel tentativo di eludere le responsabilità, penali e civili".

Anche in questo caso, come in altri esaminati dalla Commissione, la mancanza di un orientamento al risultato e all'efficacia dell'azione amministrativa abbatte il grado di fiducia dei cittadini e non consente di vagliare con decisione le condotte di buona impresa rispetto alle aree grigie.

Una vicenda giudiziaria più recente ha coinvolto la Tecnoparco Valbasento S.p.a., il cui presidente e vicepresidente sono stati destinatari di avviso di conclusione delle indagini preliminari della procura della Repubblica di Roma per il reato di cui all'articolo 260 decreto legislativo n. 152 del 2006, ipotizzato in relazione alla ritenuta declassificazione di rifiuti da pericolosi a non pericolosi[136].

[136] Gli addebiti provvisori contenuti nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari sono i seguenti: "del reato di cui all'articolo 260 D.Lvo 3 aprile 2006, n. 152, perché, nelle rispettive qualità […] al fine di conseguire un ingiusto profitto, consistito in un ingente risparmio di spesa per la Tecnoparco Valbasento S.p.a. e nell'intero corrispettivo corrisposto da quest'ultima per la A&A s.r.l., per un importo complessivo di circa € 151.000, con più operazioni ed attraverso l'allestimento di mezzi ed attività continuative ed organizzate trasportavano, cedevano, ricevevano e - per la A&A s.r.l. - gestivano abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. Più in particolare: 1) La Dow Italia S.r.l., in persona del presidente […] quale società produttrice del rifiuto liquido classificabile con codice CER 16.10.01*, attraverso una condotta metallica trasferiva i rifiuti presenti nella vasca S752A dell'area industriale di Pisticci Scalo di Matera in un serbatoio di stoccaggio posizionato nell'isola 5 della

3.7 Gli sviluppi recenti

Il 20 maggio 2016 i difensori di ENI hanno depositato un'istanza di revoca del provvedimento di sequestro preventivo emesso, in data 29 marzo 2016, dal Giudice per le indagini preliminari, il cui contenuto tecnico è stato più sopra esaminato.
L'istanza proponeva una soluzione tecnica consistente nel separare "così come proposto d'altra parte dallo stesso CT del PM, la linea di trattamento del gas dalle linee di convogliamento delle acque di strato", facendo sì che "a) la MDEA ed il TEG, utilizzati esclusivamente all'interno del processo di separazione degli idrocarburi gassosi, non confluiranno con le acque di strato verso l'Unità V560. Venendo meno la presunta "miscelazione" di tali sostanze con reflui, secondo l'impostazione dei consulenti del pubblico ministero, di "altri processi produttivi" il rifiuto liquido che si produrrà al momento del caricamento su autobotte dal serbatoio TA002, potrà essere trattato come 'rifiuto' sulla base delle sue caratteristiche chimiche di volta in volta analizzate ma non necessiterà più dell'attribuzione del codice CER 19 02 04* *, bensì del CER 16 10 02; analogamente, alle acque di controlavaggio filtri verrà attribuito il codice CER 16 10 02; b) le acque provenienti dalla linea di trattamento gas, che possono contenere MDEA e TEG, costituiranno, al momento

---

medesima area industriale, isola gestita dalla Tecnoparco Valbasento S.p.a., privo di segnalazioni indicanti il codice della sostanza pericolosa, in guisa da declassificare, attraverso operazioni di ripulitura meramente fittizie, ed in assenza delle prescritte autorizzazioni, il rifiuto da pericoloso in rifiuto non pericoloso; 2) la Tecnoparco Valbasento S.p.a., in persona del presidente […] e del vicepresidente […], dopo aver fittiziamente trattato il rifiuto liquido pericoloso cedutole dalla Dow Italia s.r.l., facendolo apparire come non pericoloso, in modo tale da risultare come produttore iniziale piuttosto che come nuovo produttore, e non garantendo la tracciabilità dei rifiuti, li trasportava e ti cedeva alla A&A s.r.l. in persona del Responsabile IPPC […] e dell'amministratore delegato […], attività che avveniva sotto il diretto controllo del Consorzio per lo sviluppo industriale per la provincia di Rieti, in persona del legale rappresentante […] che riceveva i rifiuti presso il depuratore sito in località Campo Saino - Rieti; 3) la A & A s.r .l., in persona del Responsabile IPPC […] e dell'amministratore delegato […] e sotto il diretto controllo del Consorzio per lo sviluppo industriale per la provincia di Rieti, in persona del legale rappresentante […], gestore del depuratore di Campo Saino in Rieti, riceveva dalla Tecnoparco Valbasento S.p.a., in persona del presidente […] e del vicepresidente […], e gestiva abusivamente, in violazione dell'art 110 D.Lvo 3 aprile 2006, n. 152, ingenti quantitativi di rifiuti, pari ad un peso di circa 3.364,900 Kg di rifiuti liquidi aventi, apparentemente, codice CER 16.10.02 "soluzioni acquose di scarto contenenenti sostanze pericolose", diverse da quelle di cui al codice CER 16.10.01*, per un corrispettivo di € 0.045 al Kg. In Pisticci (MT) e Rieti, dal giugno 2014 al 12 gennaio 2015

123

del caricamento su autobotte dal serbatoio V550-VA-001, un rifiuto liquido, a cui sarà preliminarmente e precauzionalmente attribuito il codice CER 16 10 01* ("rifiuto pericoloso"); c) il pozzo Costa Molina 2 potrà tornare ad essere utilizzato in quanto le acque di strato re-iniettate non conterranno nessuna traccia (neppure minimale) di MDEA e TEG."

Il 26 maggio 2016 la Commissione ha chiesto alla procura della Repubblica di Potenza notizie sugli esiti dell'istanza.

Il 31 maggio 2016 la procura della Repubblica di Potenza ha depositato un provvedimento con il quale disponeva il dissequestro temporaneo delle vasche V560-TM-001 e V-560-TA-002 nonché del pozzo di reiniezione Costa Molina 2 al solo fine di consentire la realizzazione delle opere e dei lavori indicati da ENI, prevedendo per l'esecuzione il termine del 31 agosto 2016.

Il contenuto del provvedimento è stato comunicato dalla procura della Repubblica di Potenza in risposta alla richiesta della Commissione[137].

Secondo la stessa procura della Repubblica, sulla base di valutazioni svolte dai suoi consulenti, l'esecuzione dei lavori di adeguamento, proposti da ENI con l'istanza di dissequestro del 20 maggio 2016, avrebbe determinato, scrivono i pubblici ministeri, "una netta divisione tra il processo di separazione olio-gas-acqua (che dà vita alle acque di strato) e quelli relativi a gas-acqua-zolfo (che danno vita a reflui liquidi di origine diversa da quella dell'acque di strato)".

ENI ha in effetti svolto quei lavori e li ha conclusi in tempi anche più rapidi rispetto a quelli concessi dalla procura della Repubblica, che ha quindi delegato il NOE dei Carabinieri ad accertamenti specifici, ha demandato ai propri consulenti ulteriori valutazioni, concludendo con un parere favorevole al dissequestro, con alcune condizioni direttamente conseguenti alla ricostruzione tecnica di cui ampiamente si è detto[138].

---

[137] Doc. n. 1284/1-2, datato 7 giugno 2016

[138] E così descritte: "1. I reflui, che verranno inviati ai serbatolo V560 TA POS, non possono e non devono essere classificati con iI codice CER 161001*: soluzioni acquose di scarto contenenti sostanze pericolose. Il codice CER 161001* o 16 10 01 può essere utilizzato solo e quando il produttore non riscontra esatti codici CER nell'elenco europeo sulla base dell'origine del rifiuto. I rifiuti liquidi raccolti nel serbatoio sopra citato derivano da un'operazione di miscelazione di diverse categorie di rifiuti. Il CER che a loro compete è il CER 19 02 03 (rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi) o il CER 19 02 04* (rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso), a seconda che contengano o meno sostanze pericolose. Anche la classificazione del refluo prodotto nel controlavaggio dei filtri dual media raccolto nel serbatoio V560 TA001, a cui il Gestore assegnava codici residuali quali CER 16 10 01* e/o CER 16 10 02, è in contrasto con quanto stabilito dalla Decisione 2000/532/CE, competendo a tale rifiuto, per la sua origine, il codice

Di seguito gli schemi descrittivi del processo produttivo così come autorizzato e svolto sino al sequestro e di quello conseguente alle modifiche che hanno portato al dissequestro[139]:

PROCESSO PRODUTTIVO ORIGINALE COVA

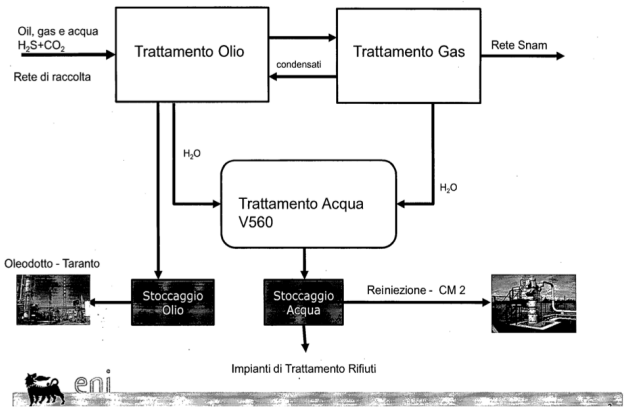

MODIFICA TRATTAMENTO COVA

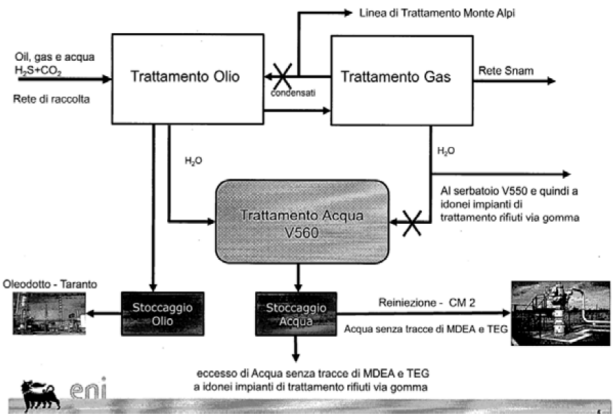

CER 13 OS 08* (miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua) a cui il refluo derivante dai controlavaggi dei filtri è assimilabile. I codici CER da utilizzare dovranno essere comunicati alla Regione Basilicata per le conseguenti valutazioni in termini autorizzativi.

2. Fino a diversa statuizione processuale, il Gestore non può e non deve utilizzare le vecchie tubazioni (attualmente dismesse ma presenti in impianto), impiegate in precedenza per il convogliamento in modo promiscuo dei reflui dei differenti processi svolti nello stabilimento COVA"

[139] Doc. n. 1439/1, illustrato ed acquisito nel corso del sopralluogo della Commissione agli impianti dell'8 settembre 2016.

L'8 agosto 2016 il giudice per le indagini preliminari ha disposto il dissequestro.

Non si può omettere di osservare che il provvedimento, che conclude, quantomeno sotto il profilo cautelare, una vicenda che ha prodotto un impatto economico e sociale rilevantissimo, che ha comportato la disamina da parte dei soggetti del procedimento penale di questioni scientifiche e giuridiche di assoluto rilievo e che ha portato a soluzioni operative di rilevante spessore tecnico, è limitato a poche righe vergate a mano sul retro del parere della procura della Repubblica[140].

Pare di dover affermare che l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giudiziari debba corrispondere ad un'esigenza di chiarezza e completezza derivante dall'articolo 111 Costituzione che in questo caso difetta anche in considerazione della centralità della pronuncia giurisdizionale in materia cautelare reale dopo una vicenda di così rilevante impatto (come altrimenti si dirà nel § 4.4).

Per quanto riguarda l'esito giudiziario dell'applicazione della misura cautelare reale, a seguito di una richiesta di chiarimento conseguente ad affermazioni rese nella nuova audizione del procuratore della Repubblica di Potenza da suo sostituto l'8 settembre 2016, il procuratore ha chiarito alla Commissione che "il provvedimento di sequestro preventivo dell'impianto ENI della Val d'Agri è stato confermato dal Tribunale del Riesame di Potenza il 16 aprile 2016 e la Suprema Corte in data 28 settembre 2016 ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse in quanto, nelle more della procedura avanti alla Corte di Cassazione, il G.I.P., su parere favorevole di questo Ufficio, aveva revocato il sequestro, a seguito dell'adeguamento degli impianti ENI"[141]

Il procuratore della Repubblica di Potenza, sin dalla prima audizione aveva ipotizzato uno sviluppo di indagine basato su acquisizioni epidemiologiche, per evidenziare eventuali impatti dell'attività petrolifera sulla popolazione, tale da configurare reati diversi da quelli per i quali si è proceduto.

---

[140] "Il Gip, letta l'istanza di dissequestro delle vasche e del pozzo in oggetto;
considerato il dissequestro temporaneo di tali siti nonché l'avvenuta esecuzione delle opere di adeguamento; considerato altresì l'avvenuto sopralluogo dei carabinieri del NOE e dei tecnici della Procura della Repubblica;
visto il parere favorevole del PM e le condizioni ivi fissate

pqm

dispone il dissequestro delle vasche V560-TM-001 e V-560-TA-002 e del pozzo di reiniezione Costa Molina 2 prescrivendo il rispetto delle previsioni meglio specificate nel presente parere del PM che qui si abbino [*rectius*: abbiano] per riportate".

[141] Doc. n. 1516/1-2, pervenuto il 25 ottobre 2016

Non vi sono informazioni ulteriori su questo sviluppo, né di eventuali esiti vi è traccia nel recente esercizio dell'azione penale, come detto meramente riproduttivo degli addebiti cautelari.

Allo stato esiste uno studio, frutto del rapporti di collaborazione tra Regione Basilicata e Istituto superiore di sanità[142], che ha analizzato i dati di mortalità della popolazione di venti comuni interessati dall'attività nel periodo 2003-2010; lo studio non evidenzia particolari criticità e tuttavia va considerato un mero studio preliminare, base di sviluppo per approfondimenti necessari sia in relazione a più matrici ambientali, sia in forma di vera e propria indagine epidemiologica[143].

Va precisato che, come appreso nell'audizione del presidente della regione Basilicata dell'8 settembre 2016, è stata ora raggiunta un'intesa-quadro tra Regione e Istituto superiore di sanità, della quale va completato l'iter amministrativo, per un'indagine epidemiologica da affidare all'Istituto superiore di sanità, in collaborazione con la

---

[142] "La descrizione del profilo di salute delle popolazioni della Val d'Agri attraverso lo studio dei dati sanitari correnti" (doc. n. 1138/2)

[143] Come del resto si riconosce nelle conclusioni dello studio citato: "lo studio ambientale condotto, anche se preliminare, non sembra evidenziare particolari criticità di carattere ambientale, in particolare per le concentrazioni del PM2,5 rilevate presso i centri abitati e per le concentrazioni dei metalli contenuti nel particolato sospeso. Le deposizioni atmosferiche sebbene non individuino criticità, evidenziano alcune variabilità stagionali, con particolare riferimento ai contaminanti organici, che andrebbero approfondite per comprenderne l'origine. In particolare un approfondimento sarebbe necessario per comprendere le ragioni della variabilità stagionale del profilo dei contaminanti organici osservata, per indagare le concentrazioni di fondo in aree verosimilmente imperturbate dal centro Olio COVA da confrontare con quelle rilevate nell'area in studio, ed infine, per comprendere se le concentrazioni rilevate degli inquinanti (organici ed inorganici) hanno la potenzialità di contaminare la catena alimentare per i prodotti coltivati nell'area. Il profilo di salute dei residenti nelle aree interessate alla concessione estrattiva non sembra essere critico. L'analisi congiunta dei risultati dell'ospedalizzazione e della mortalità evidenzia una situazione che non si discosta da quella regionale per ciò che riguarda le patologie tumorali, mentre è degna di attenzione la situazione riguardante altre patologie non tumorali - ad eziologia multifattoriale - per le quali risultano, eccessi di mortalità e ospedalizzazioni rispetto alla intera Regione Basilicata. Anche l'analisi svolta sui soli due comuni di Viggiano e Grumento Nova conferma quella riferita a tutta l'area interessata dalla concessione, tenendo comunque conto che i risultati ottenuti, provengono da una popolazione di piccola numerosità, riguardano eventi rari e quindi le stime di eccesso ottenute vanno considerate con grande cautela.

Si renderà comunque necessario un approfondimento sia per quanto concerne la valutazione dell'esposizione della popolazione in relazione alle matrici non indagate nel presente studio, ad esempio alimenti e acque sotterranee e superficiali, e sia per quanto concerne l'aspetto sanitario valutando l'eventuale necessità di indagini epidemiologiche di tipo non descrittivo.

fondazione "Basilicata ricerca biomedica", a totale capitale pubblico, sostenuta dalla regione Basilicata.

Il comune di Viggiano, a sua volta, ha istituito commissione di valutazione di impatto sanitario che sta procedendo a uno studio in collaborazione con il CNR di Pisa; secondo quanto riferito in audizione dal sindaco di Viggiano è stata acquisita "nutrita documentazione dagli ospedali per capire i fenomeni in particolare in Val d'Agri, l'impatto e la fotografia sanitaria oggi per quanto concerne lo stato di salute della popolazione della Val d'Agri, con particolare riferimento ai comuni Di Viggiano e Grumento Nova, perché nel corso degli anni nell'ambito della comunità viggianese e valdagrina è emersa la voglia di tutelarsi, di vederci chiaro e di stare più tranquilli".

Come si è già detto, la soluzione tecnica prospettata da ENI è stata finalizzata a ottenere il dissequestro e riavviare al più presto la produzione, al fine di evitare le conseguenze rilevantissime sul piano economico e occupazionale del provvedimento di sequestro.

La modifica degli impianti è stata accompagnata dai necessari provvedimenti amministrativi: con la nota n. 1319 dell'8 giugno 2016 la società Eni S.p.A. Divisione D&P ha presentato istanza di modifica non sostanziale per l'esecuzione del progetto finalizzato al dissequestro definitivo delle unità V560-TA-002 e V560-TM-001 del Centro oli Val d'Agri e del pozzo di reiniezione Costa Molina 2. In seguito, con nota n. 1474 del 22 giugno 2016, ha richiesto – e successivamente ottenuto dalla regione Basilicata - la revoca della sospensione della attività di reiniezione delle acque di strato in unità geologica profonda attraverso il pozzo Costa Molina 2, in comune di Montemurro, che era stata disposta con DGR n. 384/2016 ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 9, lett. b) del decreto legislativo n. 152 del 2006.

L'autorizzazione all'esercizio temporaneo del centro Olio Val d'Agri secondo la nuova configurazione impiantistica è stata rilasciata dal Ministero dello Sviluppo economico con provvedimento prot. n. 2327 dell'11 agosto 2016 per la durata di un anno.

Rimane ferma la diversa valutazione giuridica sulle questioni interpretative delle norme poste dalla procura della Repubblica di Potenza e dai suoi consulenti, oggetto di compiuto esame nel processo attualmente in corso in fase di udienza preliminare.

Per quanto riguarda il merito, la procura della Repubblica ha infatti esercitato l'azione penale con richiesta di rinvio a giudizio del 28 luglio 2016.

I primi diciannove capi di imputazione riguardano reati contro la pubblica amministrazione asseritamente commessi dal sindaco di Corleto Perticara e suoi correi e che non sono pertinenti le questioni

ambientali costituenti oggetto della presente inchiesta della Commissione.

Le imputazioni riguardanti la vicenda qui esaminata, come si è già detto, sono testualmente riproduttive degli addebiti provvisori elevati in fase cautelare (e quindi risalenti alla richiesta della procura della Repubblica del 6 agosto 2015, integrata il 20 novembre 2015).

Il fatto che per l'imputazione principale, quella di traffico illecito di rifiuti, si sia ricopiato il precedente addebito, genera una singolarità per quanto riguarda la data di commesso reato, indicata come "a partire almeno dal 2013 e fino almeno alla data odierna": formula che poteva avere senso in fase cautelare, ma che risulta contraddittoria laddove si consideri che con l'esecuzione dei sequestri l'asserita condotta illecita è necessariamente cessata, e dunque non poteva protrarsi fino alla data "odierna" di emissione della richiesta di rinvio a giudizio[144].

Quanto all'andamento dell'udienza preliminare, la Commissione rileva – sulla base dell'esame dei verbali trasmessi dal Tribunale di Potenza - l'esistenza di alcune criticità gestionali.

Una prima udienza si è svolta il 6 ottobre 2016. L'attività processuale è stata meramente formale e limitata, in quanto il giudice incaricato della trattazione era in corso di trasferimento e comunque incompatibile a causa del compimento di atti in corso di indagine[145].

Di fronte ad altro giudice, l'udienza preliminare del 24 novembre 2016 si è connotata per gravi problemi logistici: è stata formalizzata da diversi avvocati la necessità di un'aula di udienza adeguata al numero di persone coinvolte e presenti, allo stato costrette a stare in piedi per molte ore in uno spazio limitato; esigenza rispetto alla quale la giudice dell'udienza preliminare si è impegnata a rappresentare questa esigenza "a chi di competenza"[146].

---

[144] Del pari disallineata rispetto alla formulazione dell'accusa principale è l'imputazione di cui al decreto legislativo 231/2001 (riportata nel § 3.3), laddove, a fronte di una ricostruzione del traffico illecito di rifiuti che sarebbe qualificato, nella prospettiva accusatoria, da una politica aziendale tesa a un risparmio dei costi puntualmente, anche se deduttivamente, quantificato, si parla di "vantaggi economici o comunque vantaggi".

[145] Si legge nel verbale (doc. n. 1629/2): "sarei incompatibile alla trattazione di questo procedimento perché ho svolto funzioni di Gip, ho autorizzato alcune proroghe di intercettazione; non sto formalizzando e non ho formalizzato la mia dichiarazione di astensione per una questione pratica, perché sono comunque in via di trasferimento, a giorni, come molti di voi sanno, per cui il mio ruolo verrà... questa udienza con tutti i fascicoli che si trovano sul mio ruolo, verrà coperto di qui a qualche giorno da un nuovo magistrato"

[146] Doc. n. 1629/3

Nel frattempo le ventotto costituzioni di parte civile della prima udienza sono lievitate a circa novanta con i depositi intervenuti; risulta peraltro da altra comunicazione acquisita dal Tribunale che esse hanno raggiunto l'abnorme numero di trecentoquarantatre[147], evidenziando una frammentazione di soggetti esponenziali e associativi del tutto anomala e – a fronte della contestazione di reati non direttamente offensivi di beni privati – una moltiplicazione estrema di istanze risarcitorie nei confronti degli imputati e delle aziende coinvolte. Vi è tra l'altro traccia di istanze per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, i cui oneri non sono al momento preventivabili.
All'udienza del 12 dicembre 2016 sono state discusse le richieste di esclusione delle parti civili e questioni riguardanti le persone offese; all'udienza del 21 dicembre 2016 il giudice ha pronunciato ordinanza di esclusione di alcune parti civili: ne rimangono nel processo duecentosettantasette; all'udienza dell'11 gennaio 2017 sono state proposte eccezioni sull'utilizzabilità degli atti asseritamente compiuti dopo la scadenza dei termini d'indagine

4 Le acquisizioni della Commissione

4.1 Il contesto: i sindaci

Le attività svolte dalla Commissione nell'ambito del presente approfondimento hanno disegnato un contesto allargato a una pluralità di soggetti, rispetto al quale le vicende giudiziarie hanno costituito l'occasione per elevare il livello di attenzione, ma non possono rappresentare l'elemento risolutivo del corretto ed equilibrato rapporto tra attività economica e tutela dell'ambiente.
L'intervento della Commissione ha consentito di dare voce, nel terreno neutro ed elevato della funzione di controllo parlamentare, ai soggetti che, anche rimanendo fuori dall'interlocuzione tra le parti processuali, hanno invece poteri e doveri di rappresentanza e controllo, preesistenti all'intervento dell'autorità giudiziaria e costanti.
Quanto ai sindaci, si è già riferito - nel § 3.6 - delle posizioni dell'amministrazione locale di Pisticci con particolare riferimento alle preoccupazioni per l'attività di Tecnoparco Val Basento.

[147] Doc. n. 1629/1

Il 21 aprile 2016 sono stato auditi anche i sindaci di Viggiano e Montemurro, località sulle quali al momento insiste la massima pressione delle attività petrolifere.
Il sindaco di Viggiano ha richiamato l'effetto persistente - sulla popolazione e sulla percezione che essa ha dell'attività produttiva - della scelta storica di insediare il COVA in un'area caratterizzata dalla destinazione agricola e comunque antropizzata.
Le vicende giudiziarie hanno messo in luce il tema delle emissioni in atmosfera, su cui l'amministrazione locale aveva già chiesto attenzione; anche per le emissioni acustiche risultano segnalazioni, anche se il comune si è trovato in ritardo con il piano di zonizzazione acustica.
La questione degli eventi-torcia, che hanno colpito, come si è detto, la sensibilità della popolazione, e aumentato la pressione sull'autorità giudiziaria, è stata pure richiamata dal sindaco: "avvertiamo grossi fastidi, puzze, rumori, forti tremori e anche spavento perché una fiamma alta 70-80 metri spaventerebbe chiunque, oppure per la presenza di nuvole nere che fuoriescono per un'ora o due (ma in eventi straordinari). Voglio però sottolineare che questi eventi straordinari si stanno verificando, da 2-3 anni a questa parte, con continuità. Mentre prima la fiammata era un fatto occasionale, che si verificava una o due volte all'anno e non erano nemmeno fiammate molto alte, oggi invece, soltanto a novembre 2015, che ho definito «il novembre nero di Viggiano», si sono verificati numerosi sfiaccolamenti, numerosi incidenti e addirittura un incendio".
Per far fronte alle esigenze di controllo e informazione, il sindaco ha ricordato come abbia, invano, chiesto ad ARPAB di dotarsi di un presidio permanente a Viggiano.
Sempre sulla particolarità della situazione locale, in relazione al forte impatto delle attività petrolifere, è stato ricordato come nei piani di emergenza esterna debba rientrare anche il presidio ospedaliero di Villa d'Agri, toccato dalla riduzione di risorse per la sanità: "[nel piano] è inserito anche l'ospedale civile di Villa d'Agri che è a otto chilometri, quindi il piano di emergenza esterno è stato approvato con la presenza dell'ospedale civile di Villa d'Agri, che ad oggi rischia un fortissimo depotenziamento dovuto ai tagli sulla sanità. Proprio per la presenza del Centro Oli e perché è legato al piano di emergenza esterno, senza il quale il Centro Oli non può conservare la sua funzione, penso che dovrebbe avere una piccola deroga nel sistema sanitario nazionale, perché abbiamo un impianto Seveso-ter e ad otto chilometri penso che ci debba essere un ospedale".
Il sindaco è particolarmente espressivo quando descrive la situazione come vissuta in concreto in quei luoghi: "credo che il grave errore

consista nel fatto che dalla regione Basilicata, cioè da Potenza, si studia sulle carte il fenomeno del Centro Oli, ma lo studio sulle carte rispetto può essere diverso da ciò che accade realmente […] sembra di essere in un annoso giudizio, senza un giudice che decida: c'è un accusarsi a vicenda senza mai venirne a capo".

Laddove il "giudice" invocato sarebbe semplicemente l'autorità pubblica di controllo, che valuta e decide in contraddittorio con i privati; ma che a causa della sua debolezza produce il già citato effetto di traslazione sull'autorità giudiziaria.

L'amministrazione locale e la popolazione palesano una preoccupazione sulle prospettive di eventuale ulteriore espansione delle attività, dopo la realizzazione della quinta linea del COVA, così espressa dal sindaco: "la Val d'Agri è arrivata già al capolinea. Questo significa che non reggerà una sesta e una settima linea: non è possibile fare aumenti di produzione di petrolio in Val d'Agri perché andrebbero ad incidere in maniera negativa, inesorabile e senza ritorno sugli altri sistemi economici, che pure sono importanti. La zootecnia, ad esempio, fa milioni di euro di fatturato e vende latte di grande qualità alla Granarolo e alla Parmalat, quindi c'è un sistema economico altro in piedi, come c'è l'artigianato, come c'è ancora un po'di turismo che vorremmo rilanciare[148], tutta un'altra serie di situazioni che si andrebbe a compromettere in maniera inesorabile".

La questione della gestione delle royalties – a cui è stato dedicato il § 2.2 della presente relazione – è stata affrontata dal sindaco di Viggiano sia sotto il profilo della destinazione di scopo dei proventi, ritenuta scarsamente congrua in passato (poiché "le *royalties* furono date per fare sviluppo, per mitigazione ambientale e per creare posti di lavoro alternativi al mondo del petrolio; invece si è continuato in una spesa socio-assistenzialistica senza garantire un vero sviluppo"), sia sotto il profilo delle difficoltà di spesa, per vincoli di bilancio e mancanza di personale amministrativo.

Il sindaco di Montemurro, comune nel cui territorio è situato il pozzo Costa Molina 2, ha sottolineato come amministrazione abbia sempre dovuto "incalzare" l'ARPAB affinché effettuasse i controlli di sua competenza; inoltre, ha ricordato il sindaco, "abbiamo chiesto controlli sulle acque potabili, controlli sulla radioattività, che sono stati fatti

[148] In altro passaggio della sua audizione (p. 8 del resoconto) il sindaco peraltro enfatizza questa ritenuta vocazione turistica: "Viggiano aveva e auspicabilmente avrà una grande vocazione turistica, di appartamenti acquistati da persone provenienti dalla vicina Puglia, che dagli anni '80 sono sempre venuti a sciare; perché Viggiano ha splendide piste da sci, ha una splendida montagna, ha un paesaggio stupendo".

anche se abbiamo faticato per ottenerli sollecitandoli più volte, e i risultati sulle acque potabili non ci danno problemi".
Anche Montemurro è coinvolta dal problema delle emissioni del COVA, e la comunità locale ha sollecitato alla regione, su questo tema, l'attivazione di controlli costanti.
Anche attraverso questa audizione si coglie dunque l'asimmetria tra impatto delle attività industriali su piccole comunità locali e lontananza o percepita assenza del primo livello utile di possibile controllo e regolazione, vale a dire quello regionale.

4.2 Segue: ARPA Basilicata

L'audizione del direttore generale di ARPA Basilicata si è svolta in occasione della prima missione, il 20 aprile 2016.
All'epoca il nuovo direttore generale era stato nominato da pochi mesi, e aveva iniziato la sua attività il 3 dicembre 2015.
Egli ha descritto una situazione di grave disagio, determinata dall'esito traumatico della gestione del precedente direttore generale, connotata da indagini giudiziarie, sottrazioni sospette di documentazione, disorientamento dell'intera struttura; da una grave carenza di risorse, sia umane che strumentali e da una confusa situazione immobiliare[149].
Il nuovo direttore generale ha anche fatto cenno a irregolarità nelle gare di appalto, segnalate all'ANAC, e a ritardi gravi nell'approvazione dei bilanci.
L'impianto strutturale dell'Agenzia, secondo la legge regionale n. 37/2015, prevede una direzione generale allargata in alta direzione, con direttore amministrativo, direttore tecnico-scientifico e direttore generale; e stabilisce in modo puntuale che le sedi debbano essere nei capoluoghi di provincia, cioè Potenza e Matera.
L'Agenzia è dotata di circa centocinquanta unità di personale[150], che rispetto al bacino di popolazione – poco meno di seicentomila abitanti – potrebbe risultare astrattamente adeguata ma che, a detta del direttore generale, sconta le criticità date dalla natura del territorio e degli insediamenti produttivi.
I dirigenti, arrivati in passato al consistente numero di ventidue, attualmente sono ridotti a undici.

[149] Considerazioni in parte anticipate nei docc. 1134/1-3
[150] Comprensive dei trentaquattro dipendenti di Agrobios, una società privata assorbita dalla regione e "assegnata" ad ARPA; il personale dell'ARPA è disciplinato dal contratto della sanità, i dipendenti di Agrobios sono inquadrati nel contratto collettivo della chimica.

Il bilancio corrente è di quattordici milioni di euro annui.
La carenza di risorse umane e di risorse tecnologiche ha indotto l'ARPAB a chiedere una pianificazione formalizzata delle attività, deliberata in consiglio regionale e a consultare AssoARPA[151] per sostenerle sotto il profilo formativo, di disponibilità di mezzi ulteriori ovvero di acquisizione di *best practices* a livello delle agenzie regionali.
Peraltro, come ha realisticamente riferito l'audito, rischia di rivelarsi inutile uno stanziamento (si è parlato di dieci milioni di euro) per attrezzature, senza adeguamento delle risorse umane "perché le attrezzature per funzionare hanno bisogno delle professionalità idonee"; è stato peraltro precisato che la giunta prevede di proporre al consiglio uno stanziamento di otto milioni di euro, per la parte corrente, che servirebbe per il personale e la formazione.
E' centrale l'affermazione del direttore generale dell'ARPAB, secondo cui, in sintesi "il divario tra l'ARPA, le istituzioni e la popolazione è enorme, per cui, se vogliamo recuperare la credibilità, ci diciamo con molta umiltà che [le cose] non le abbiamo fatte".
Ma lo è altrettanto l'osservazione sul fatto che se c'è una "questione idrocarburi" in Basilicata, le dimensioni dell'attività di prospezione, produzione e trasporto di idrocarburi nella regione sono impari rispetto alle risorse in possesso di ARPAB: ha osservato il direttore generale che la locale Università, pur ricevendo fondi originati dall'attività petrolifera[152], non ha promosso competenze specialistiche; e ha espressamente invocato un intervento di ISPRA, con tecnici esperti in materia petrolifera con i quali supportare l'Agenzia regionale.
Alla missione della Commissione e all'audizione del Direttore generale di ARPA Basilicata ha fatto seguito da parte di costui l'adozione di una deliberazione (n. 216 del 27 aprile 2016[153]) nella cui premessa è richiamata la situazione di crisi dell'Agenzia ma anche la allora recentissima missione della Commissione bicamerale d'inchiesta, con il suo valore di stimolo e sollecitazione per le realtà locali; sono altresì citate la delibera n. 25 del 21 gennaio 2016 con cui erano state individuate tutte le attività non espletate o parzialmente espletate dall'Agenzia con indicazione per ciascuna linea d'attività delle riscorse

[151] AssoARPA è un'associazione delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, organizzata su base volontaria, che raccoglie al momento diciannove Agenzie.
[152] Si veda il § 2.2
[153] Doc. n. 1197/1

umane e tecnologiche carenti[154]; e la delibera n. 207 del 19 aprile 2016 con la quale è stato approvato il *masterplan* di fabbisogni dell'Agenzia per il triennio 2016-2018.
La delibera è finalizzata a pianificare il recupero di attività in precedenza non svolte, ma prefigura anche l'istituzione di un rapporto con altre "[Agenzie] regionali maggiormente esperte a livello nazionale, attraverso il coordinamento dell'AssoARPA, o […] ISPRA" al fine di garantire all'ARPA Basilicata di potere utilizzare quelle conoscenze e competenze per le quali la sua struttura è impari.
Si tratta di un percorso poi effettivamente avviato, come la Commissione ha appreso nel corso della missione svolta nel settembre 2016 (si veda il § 4.4).

4.3 Segue: le associazioni ambientaliste

La Commissione ha dedicato una parte significativa della sua presenza in Basilicata all'audizione dei rappresentanti di associazioni ambientaliste locali effettivamente attive nel campo dell'oggetto della presente inchiesta e come tali segnalate dalla prefettura.
Va precisato che nel corso delle audizioni sono state formulate denunce di comportamenti attivi e omissivi di soggetti pubblici e privati che, sotto la responsabilità dei dichiaranti, hanno assunto veste di notizia di reato. Pertanto in apertura della successiva audizione del procuratore della Repubblica di Potenza è stata letta la seguente dichiarazione formale: "considerato che nell'ambito dell'audizione delle associazioni ambientaliste lucane oggi svolte davanti a questa Commissione sono state rese dichiarazioni contenenti notizie di reato a prima lettura riferibili a reati di falso in atto pubblico, abuso d'ufficio, omissione d'atti d'ufficio e reati ambientali, asseritamente verificatisi in tempi e luoghi diversi; che le dichiarazioni risultano inscindibili e che allo stato parrebbero essere state solo in parte oggetto di denuncia all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, la Commissione dispone la trasmissione al procuratore della Repubblica di Potenza per quanto di competenza delle trascrizioni integrali delle predette audizioni nelle parti pubbliche, con riserva di trasmettere alla predetta autorità giudiziaria le parti non pubbliche su eventuale richiesta motivata della stessa."

[154] Acquisita dalla Commissione, unitamente alla delibera n. 21 del 14 gennaio 2016, altrettanto rilevante per l'analisi delle risorse economiche dell'Agenzia, come doc. n. 1164/1

Il variegato quadro delle posizioni delle associazioni è integralmente rilevabile dalla corposa documentazione che esse hanno prodotto, che è stata archiviata presso la Commissione e che sarà pertanto disponibile per ulteriori valutazioni e acquisizione di conoscenze da parte di soggetti istituzionali o singoli interessati: nel successivo § 4.5 è riportato il quadro dell'intera documentazione.

In sede di audizione è stato possibile interloquire direttamente con i rappresentanti delle associazioni e contestualizzare le loro dichiarazioni.

Quale considerazione di sintesi si può affermare che, pur nella diversità di impostazioni e di temi approfonditi – talora con apprezzabile sforzo di scientificità – non sono emerse posizioni di assoluta o radicale opposizione all'attività estrattiva: è bensì comune la rappresentata esigenza di adeguatezza degli enti pubblici a fronte della rilevanza dell'attività di prospezione, produzione e trasporto di idrocarburi che si svolge e che sarà destinata a svolgersi in Basilicata, nonché di trasparenza e costante informazione alla popolazione.

In una situazione pregressa in cui la sensazione diffusa era quella dell'insufficienza dell'attività pubblica di regolazione e controllo, è stata privilegiata la via della denuncia di ipotizzati reati.

L'esito, per ora rappresentato dalla vicenda giudiziaria di cui si è dato conto, è circoscritto; e l'annuncio della procura della Repubblica di Potenza di un approfondimento in corso su eventuali più gravi ipotesi di reato è solo iniziale.

Il tema della corretta declinazione, integrazione ed efficacia nell'esercizio dei poteri pubblici – evidenziato dal contesto sin qui descritto - verrà affrontato nelle conclusioni.

Di seguito si sintetizzano invece gli apporti forniti dalle associazioni evidenziando che i temi e le questioni da esse proposti meritano un approfondimento da parte degli organi pubblici di regolazione e controllo, senza che si debba percorrere esclusivamente la via giudiziaria penale, le cui forme e criteri possono non corrispondere all'esigenza primaria di tutela preventiva della popolazione e salvaguardia dell'ambiente.

Una particolare menzione va data in questo senso alle audizioni, a completamento di quelle tenutesi durante le missioni, del segretario dei Radicali lucani e del rappresentante dell'associazione "Cova contro", che si sono svolte rispettivamente il 9 giugno 2016 e il 12 dicembre 2016.

In entrambi i casi le audizioni si sono incentrate sull'esposizione alla Commissione del contenuto di una serie di esposti e denunce già presentati a polizie giudiziarie o direttamente all'autorità giudiziaria.

E' utile il rinvio integrale alla documentazione trasmessa alla Commissione e meglio descritta nel § 4.5 per quanto riguarda i temi ambientali affrontati; mentre va sottolineata la necessità che gli inquirenti destinatari delle numerose denunce le esaminino distintamente, per singoli fatti, e con accuratezza: ciò al fine di ipotizzare con corretta qualificazione giuridica, ovvero escludere motivatamente, la ricorrenza di ipotesi di reato.

Non gioverebbe al vaglio della serietà delle associazioni, né alle aspettative della popolazione, né all'ordinato sviluppo delle attività giudiziarie una valutazione d'insieme di una "tematica" o di "fenomeni", contraddittoria rispetto alla funzione del diritto penale di valutazione di singole condotte.

La visione complessiva, in questa prospettiva, dei temi ambientali – significativa anche per i tempi - può considerarsi fornita dagli apporti contenuti negli atti di un convegno tenutosi a Viggiano il 19 gennaio 2013 sul tema "Tutela del territorio tra petrolio, acqua e sismicità in alta val d'Agri", con la partecipazione di relatori del Politecnico di Torino, dell'Università della Basilicata, dell'Associazione Medici per l'Ambiente, dell'Università di Napoli Federico II, i cui atti sono stati trasmessi alla Commissione[155].

Il più grande giacimento in terraferma di idrocarburi d'Europa insiste in una zona ricca di risorse idriche e sensibile dal punto di vista geologico e dunque merita particolare attenzione: tra le proposte scaturite dal convegno vi sono la realizzazione di un monitoraggio ambientale integrato e l'istituzione di un centro di studi per la protezione ambientale del territorio "in grado di raccogliere dati, effettuare misure e analisi, gestire i monitoraggi", oltre a un'efficace prevenzione primaria a favore della salute umana, riducendo l'esposizione ad agenti patogeni.

Si deve notare come anche questa presa di posizione sconti la percepita inadeguatezza delle strutture pubbliche di regolazione e controllo, rientrando i compiti sopra indicati nell'attività istituzionale dell'ARPAB e delle funzioni regionali in materia di sanità[156].

---

[155] Doc. n. 1141/4

[156] Di seguito si riporta un passaggio degli atti citati, che riassume i temi di cui si è detto; va precisato che l'affermazione secondo cui il COVA di Viggiano sarebbe "una vera e propria raffineria" è da ritenersi non corretta, poiché nessuna attività di raffinazione petrolifera vi si svolge, come emerge dalla descrizione del ciclo produttivo (si veda il § 3.3): "L'Alta Val d'Agri […] ospita il più grande giacimento in terraferma di idrocarburi d'Europa (finora sfruttato), e uno dei più importanti serbatoi di acque superficiali e sotterranee d'Italia, il Lago del Pertusillo, un invaso artificiale che fornisce acqua destinata al consumo umano a due regioni, Puglia e Basilicata. Il territorio è caratterizzato da faglie attive e terremoti di forte intensità, come quello del

1857 che causò la morte di 925 lucani. L'Alta Val d'Agri rappresenta, dunque, un territorio molto fragile e vulnerabile rispetto all'attività petrolifera. La ricchezza di risorse idriche dell'Alta Val d'Agri si manifesta con la presenza di 23 corsi d'acqua di cui il fiume Agri è il maggiore, di poco più di 650 sorgenti, di circa 76 sorgenti con portate superiori a 1l/sec con una portata media annua totale delle sorgenti degli acquiferi carbonatici di circa 3.550l/sec ed un volume medio annuo di 112 Mm3. Nella parte meridionale dell'Alta Val d'Agri è ubicata l'invaso del Pertusillo, circa 2,5 km a valle del Centro Oli di Viggiano, una vera e propria raffineria. L'invaso ha una capacità di circa 155 milioni di metri cubi d'acqua, di cui il 65,6% viene fornito alla Puglia a scopo potabile e il 34,4% alla Basilicata a scopo irriguo e potabile. L'Alta Val D'Agri ospita 26 pozzi petroliferi attivi e un oleodotto lungo 137 Km. E' presente anche il pozzo di reiniezione Costa Molina 2 ed un altro previsto nel territorio di Grumento, in prossimità di faglie sismo genetiche. Le perforazioni petrolifere attraversano sicuramente diversi acquiferi sovrapposti, quelli più superficiali dei quali alimentano pozzi idropotabili, mentre quelli più profondi sono gli stessi che alimentano le sorgenti, ed è probabile che interessino anche alcune faglie attive sismo genetiche. In Alta Val d'Agri alcuni pozzi petroliferi sono ubicati nell'area di ricarica degli acquiferi, ovvero un'area che attraversa l'area di ricarica dell'acquifero che alimenta la sorgente Peschiera di Pedale. Tutte le attività petrolifere, compresi i centri di pre-trattamento e gli oleodotti sono centri di pericolo d'inquinamento che, secondo l'Agenzia per l'Ambiente americana valgono un rischio da 7 a 8 su una scala il cui massimo grado è 9. Tra 20 anni, tutto il serbatoio naturale che alimenta le sorgenti potrà essere inquinato per diffusione e per contatto diretto, se i pozzi non saranno rivestiti con cementazione e se non verranno applicate le precauzioni ed i controlli previsti dalle legge. Nella primavera del 2010, 2011, 2012 il lago è stato soggetto a fenomeni di eutrofizzazione con fioritura di alghe e moria di carpe a causa di biotossine algali. La fioritura algale è normalmente causata da abbondanza di nutrienti nell'invaso, come fosforo, azoto e zolfo. Lo zolfo è legato anche al petrolio, poiché è presente come impurità nell'olio greggio (a 2.5 Km dell'invaso del Pertusillo c'è il Centro Oli di Viggiano, dove si realizza la desolforazione del greggio). Le analisi di 4 campioni acque e 11 sedimenti hanno evidenziato la presenza di alte concentrazioni di idrocarburi e di metalli pesanti(bario, manganese, vanadio, borio, nichel, piombo, cadmio, zinco, alluminio, ferro, ecc). Nei sedimenti dei 7 campioni su 11 la quantità di idrocarburi supera il limite di legge preso come riferimento. Nei sedimenti le più alte concentrazioni di idrocarburi e metalli si trovano lungo il margine orientale petrolizzato e scarsamente popolato dell'invaso del Pertusillo. Le più alte concentrazioni di idrocarburi si osservano alla confluenza di due piccoli fossi, poco a monte del loro sbocco nel Pertusillo, e cioè il Fosso di Spetrizzone e il Fosso di Scannamogliera che drenano una piccolissima area, che comprende alcuni pozzi petroliferi tra cui il pozzo di reiniezione Costa Molina 2. Abbondante nei sedimenti è il bario, la maggiore concentrazione di bario è stata misurata alla confluenza dei Fossi di Spetrizzone e Scannamogliera. Nelle acque il bario raggiunge concentrazioni di 3.000 microgrammi/litro, cioè fino a 3 volte superiori al limite del bario nelle acque di classe A2 (1000 microgrammi/litro) e fino a 4 volte superiori al limite delle acque potabili. […] A distanza di oltre 15 anni dall'inizio delle attività petrolifere, il sistema di monitoraggio risulta ancora in fase di avvio e, peraltro, non esaustivo di tutte le matrici ambientali necessarie per un monitoraggio ambientale integrato. Le attività petrolifere espongono il territorio a diversi tipi di impatto potenziali: rilascio di sostanze inquinanti, emissione di sostanze gassose in fase di esplorazione, emissione di sostanze inquinanti legate ai processi industriali di desolforazione del petrolio

138

L'Area Oasi WWF Italia ha inviato alla Commissione documentazione prodotta dal WWF, con il deposito di un esposto sulle emissioni in atmosfera[157]. In data 3 dicembre 2013 alcuni soggetti tra cui il Presidente WWF Basilicata, il referente dell'associazione "Laboratorio per Viggiano", l'associazione "L'onda rosa", l'Associazione Mediterranea per la Natura, hanno indirizzato al presidente della regione Basilicata una missiva avente ad oggetto "Parere Costa Molina D.L.vo n. 1152/2006 (e.s.m.i) ratifica di modifica non sostanziale relativa all'impianto denominato Centro Olio Val D'Agri sito nella zona industriale del comune di Viggiano", in cui si chiedeva la revoca del parere in autotutela e l'accesso agli atti.
Scrivevano le associazioni ambientaliste: "dalla documentazione acquisita presso il comune di Viggiano siamo venuti a conoscenza che il Dirigente dell'Ufficio Compatibilità Ambientale del Dipartimento Ambiente e Territorio ha rilasciato l'autorizzazione al proseguimento delle attività di scarico in unità geologiche profonde delle acque di strato tramite il pozzo di reiniezione "Costa Molina 2" nelle more della conclusione dell'iter di aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale del Centro Oli Val d'Agri. Tale parere è stato rilasciato nonostante l'ufficio ciclo dell'acqua del 12 agosto 2013 aveva

lucano. Il monitoraggio integrato di un area complessa come quella appenninica lucana va realizzata in maniera continua. La realizzazione di un sistema di monitoraggio integrato richiede una centralizzazione del set dati, con una struttura in grado di georeferenziarli e renderli fruibili alla collettività. L'avvio di una fase di ricerca che vede coinvolto l'Istituto IMAA-CNR ricco di competenze. La minimizzazione degli effetti nel caso del rischio d'inquinamento di acque e aria deve essere valutata con appositi metodi, il principale dei quali è HRS (*Hazard Ranking System*)l'applicazione del quale, negli USA, è legge federale. Ma per sviluppare una simile valutazione bisogna avere a disposizione una gran massa di dati che, per l'Alta Val d'Agri, mancano in parte o in tutto. Si propone un centro studi per la protezione ambientale, in grado di raccogliere dati, effettuare misure e analisi, gestire i monitoraggi ecc, opportunamente attrezzato e dotato di personale (giovani laureati e diplomati) già formato e da formare specificatamente con opportuni corsi. […] È necessario per il rischio delle contaminazioni delle acque contenere il danno, prevedere la delineazione delle aree di salvaguardia di sorgenti, pozzi e specchi d'acqua che forniscono o possono fornire acque destinate al consumo umano. Contemporaneamente una proposta operativa per entrambi le valli: redigere le Carte della vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento. Urgente per l'Alta Val D'Agri è la realizzazione di un monitoraggio ambientale integrato e l'istituzione di un centro di studi per la protezione ambientale del territorio in grado di raccogliere dati, effettuare misure e analisi, gestire i monitoraggi. Per quel che riguarda la tutela della salute umana, la risposta è una sola riguarda la necessità di ricorrere ad iniziative volte ad una efficace prevenzione primaria, ovvero alla riduzione dell'esposizione collettiva ai sempre ubiquitari patogeni ambientali, cioè a quegli interventi che rimuovono le cause di malattia"

[157] Doc. n. 1136/1

comunicato all'ENI, come di propria competenza, di non poter procedere al rinnovo della richiesta di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde delle acque di strato tramite il pozzo di reiniezione Costa Molina, conseguentemente a quanto già espresso nella Conferenza di servizi del 29 novembre 2012, quando l'Ufficio Ciclo dell'Acqua aveva espresso un parere contenente una serie di integrazioni e prescrizioni richieste come condizione essenziale all'assenso sull'AIA e al proseguimento di qualsiasi attività di reiniezione dei pozzi succitati". Si evidenziava il fatto che l'autorizzazione al prosieguo delle attività di reiniezione fosse stata rilasciata con semplice nota dall'Ufficio Compatibilità Ambientale e non con determina, come avvenuto in precedenza da parte dell'Ufficio Ciclo Dell'Acqua, e si chiedeva di revocare in autotutela il parere in questione[158].

Le stesse associazioni ambientaliste hanno presentato diversi esposti alla procura della Repubblica di Potenza relativi a fenomeni di *gas flaring*, emissioni anomale di gas, sversamenti, inquinamento atmosferico, acustico e dei suoli, verificatisi tra il gennaio 2001 e il novembre 2013.

L'esame dei fatti denunciati indica come si tratti di anomalie e incidenti che coprono un lungo arco di tempo, ciascuno dei quali potenzialmente oggetto di indagine penale ma soprattutto di necessario intervento di regolazione e controllo da parte delle autorità preposte, e, per quanto riguarda gli aspetti di tutela ambientale in primo luogo dell'ARPA.

L'associazione WWF Italia - Basilicata, Legambiente Basilicata, l'Associazione Libera Basilicata, il Comitato No Triv di Potenza, l'associazione A.S.D. Appennino Lucano hanno a loro volta presentato una denuncia alla procura della Repubblica di Matera, alla procura della Repubblica di Potenza e alla procura distrettuale antimafia di Potenza sollecitando indagini a partire dagli esiti dello *screening* radiometrico eseguito dall'ARPAB nell'ottobre 2014 in Val Basento al fine di verificare lo stato radiologico di fanghi e dei reflui provenienti dal Centro Oli Val d'Agri[159].

Anche in questo caso il substrato della scelta di una denuncia penale è il clima di sfiducia maturato nei confronti delle istituzioni amministrative e delle strutture tecniche locali.

[158] Doc. n. 1136/2

[159] Doc. n. 1136/3; si veda anche il § 3.6

A prescindere dalla posizione personale di una delle persone audite[160] per "Mediterraneo No Triv", i temi proposti sono da ritenere meritevoli di esame e approfondimento da parte dei soggetti preposti alla tutela ambientale.

Si tratta, in particolare delle questioni relative a fuoriuscite anomale di acque profonde in superficie ed relativo impatto sui suoli dei terreni petroliferi della Val d'Agri eventualmente ascrivibili ad attività di reiniezione[161]; nonché della possibile contaminazione da idrocarburi nelle acque e nei sedimenti della riserva di acqua dolce del Pertusillo (la Basilicata è la regione italiana con la più grande produzione di petrolio e al tempo stesso una delle più importanti fonti di acqua dolce per il paese), valutando se possa essere di origine naturale, possibilmente dalla foce del Tramutola dalla quale si è ipotizzato il deflusso nell'ambiente di un insieme di acqua, petrolio e gas, o a scarichi domestici e agricoli non autorizzati, ovvero derivante dalle attività petrolifere[162].

Il Comitato Mediterraneo No Triv, in merito allo stato delle acque del Pertusillo, ha denunciato alla Commissione Europea alcune criticità ambientali.

Secondo il Comitato, in Basilicata non risulta adottata nessuna misura volta a impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali e di tutti i corpi idrici artificiali, a ridurre progressivamente l'inquinamento, ad arrestare o eliminare gradualmente le emissioni, gli scarichi e le perdite di sostanze pericolose prioritarie, ad assicurare un equilibrio tra l'estrazione e il ravvenamento delle acque sotterranee; inoltre, non può considerarsi svolto l'esame dell'impatto delle attività umane sullo stato delle acque superficiali, l'analisi economica dell'utilizzo idrico, il registro delle aree protette, il monitoraggio dello stato delle acque superficiali e delle acque sotterranee, il controllo dei pertinenti limiti di emissione, i controlli comprendenti le migliori prassi ambientali in materia di emissione.

La violazione del diritto comunitario si concretizza, secondo il Comitato, nella mancata adozione delle misure di prevenzione e nella

---

[160] Doc. n. 1141/1; la prof. Albina Colella è parte in un procedimento civile in corso contro ENI, proprio in base alle sue denunce sulle acque anomale di contrada La Rossa, relativamente alle quali sostiene trattarsi di acque di scarto petrolifero iniettate nel Pozzo Costa Molina 2 e fuoriuscite in superficie a causa di perdite del pozzo stesso che, nel 1999, subiva un incidente; sula questione, per la posizione dell'azienda si veda anche il doc. n. 1165/13-14.

[161] Doc. n. 1141/2

[162] Doc. n. 1141/3

mancata azione di riparazione quando si è verificato il danno ambientale[163].

Il Comitato Mediterraneo No Triv ha anche segnalato al comune di Pisticci la necessità di applicare il principio di precauzione, in relazione alla contaminazione del suolo in Val Basento, ai miasmi avvertiti a Pisticci Scalo, e a un incidente occorso in agro di Pisticci e relativo alla rottura di conduttore di gas nel Pozzo Pisticci 25-26-27.

Il Comitato ha poi sollevato la questione – già citata - concernente l'esito dello *screening* radiometrico eseguito dall'ARPAB da cui, pur non essendo riscontrati livelli di rilevanza radiologica, emergeva un superamento dei limiti di concentrazione di radionuclidi naturali e artificiali stabiliti con direttiva europea, oltre a sottolineare gli aspetti di necessaria cautela che l'attività estrattiva richiede indotti dai dati sismologici[164] .

L'Associazione Ambiente e Legalità[165], nei documenti trasmessi alla Commissione, sostiene una tesi affine a quelle dei consulenti della procura della Repubblica circa le acque di produzione del COVA di Viggiano; aggiunge informazioni a proposito di un'attività alternativa si trattamento di acque ad opera di Simam S.p.A. su incarico di Syndial S.p.A., società del gruppo ENI[166].

---

[163] La tutela delle acque del lago del Pertusillo è, come detto, tema particolarmente sensibile; sul punto si rinvia altresì al doc. n. 1382/6: si tratta degli esami, condotti tra l'agosto e l'ottobre 2015, di carcasse di pesce persico rinvenute nei pressi del muro di cinta della diga del Pertusillo e di ricerche di metalli pesanti in campioni di pesci catturati nell'invaso nel 2012-13; il fatto che in queste occasioni sia stata esclusa la presenza di sostanze inquinanti riferibili alle attività petrolifere non esclude evidentemente la necessità di un elevato livello di attenzione e ricerca di riscontri anche successivi.

[164] Doc. n. 1142/2.

[165] L'Associazione Ambiente e Legalità ha opportunamente fornito informazioni allegando atto costitutivo e statuto e una sintesi delle attività del sodalizio, affermando di essersi occupata sin dalla sua costituzione in particolare della Val Basento in quanto individuata come sito di interesse nazionale (doc. n. 1293/1-2)

[166] Doc. n. 1157/1: "La Simam Spa, aveva presentato istanza di procedura di VIA per la realizzazione di una campagna di smaltimento rifiuti mediante impianto mobile definito 'test pilota di trattamento' su incarico di Syndial, da utilizzare appositamente per il trattamento del CER 16.10.02 in un'area adiacente al Centro oli per minimizzare il trasporto su gomma del rifiuto in questione. Tale impianto permetteva il riutilizzo delle acque di produzione trattate come acqua demineralizzata per circa un 70% delle acque in ingresso, e forniva una tecnologia di trattamento in grado di incrementare il fattore di recupero delle acque di produzione in acqua demineralizzata dal 70% al 90% grazie ad un'apposita sezione di evaporazione. Veniva contestata al COVA l'attribuzione del codice CER 16.10.02. L'impianto Simam è in grado di produrre un'acqua conforme ai limiti di riutilizzo come acqua demineralizzata per la produzione di vapore da impiegare presso il centro oli Val d'Agri ed un'acqua da poter utilizzare per eventuali altre operazioni

Sul punto la Commissione ha chiesto chiarimenti sia a Syndial che agli organismi pubblici coinvolti.

L'azienda ha riferito tempestivamente[167], precisando di avere avviato uno studio per un potenziale riutilizzo delle acque di estrazione; lo studio, condotto in collaborazione con la funzione Ricerca e Sviluppo ENI, ha consentito di disegnare, progettare e realizzare la sperimentazione pilota. Si tratta di un progetto di ottimizzazione delle risorse idriche che non si configura né come sostitutivo né come alternativo alla reiniezione in unità geologiche profonde quale destinazione delle acque di strato prodotte dal giacimento, considerata, come detto, *best practice* a livello internazionale.

Syndial ha affidato alla ditta Simam, nell'ambito di un già esistente contratto quadro per il trattamento acque mediante impianti mobili, l'incarico di effettuare test su scala semindustriale per definire il processo ottimale, utilIzzando come alimentazione acque di strato provenienti dal COVA; Simam, a completamento della progettazione, ha quindi presentato istanze autorizzatorie agli enti pubblici competenti, rimaste prive di esito, ovvero oggetto di contenzioso giurisdizionale amministrativo, in particolare a causa della valutazione negativa della Sovraintendenza per i Beni Culturali di Potenza.

Da ultimo, il 23 novembre 2016, si è tenuto presso la sede della regione Basilicata un incontro tecnico richiesto dalla Direzione generale del dipartimento ambiente ed energia della regione a cui sono stati invitati

---

all'interno del Centro Oli quali operazioni di lavaggio o come acqua servizi. La Simam ha intrapreso una campagna per lo smaltimento delle acque di produzione prodotte presso il Centro Oli di Viggiano ed individuate dal CER 16.10.02. La Simam era stata incaricata da Syndial Spa per l'esecuzione di un test pilota di trattamento per una quantitativo massimo di 1000 ton. portata di trattamento pari a circa 40 mc/d. Tuttavia, la Regione Basilicata - Servizio valutazione impatti negò l'autorizzazione poiché l'impianto di trattamento aveva una capacità di trattamento di 18 mc/h e quindi superiore alle 100 t/d. A seguito di diniego da parte della Regione Basilicata all'espletamento della campagna, Simam Spa ha optato all'immediata richiesta di apertura della campagna presso la propria officina di Schieppe di Orciano (Pesaro Urbino). La campagna è stata regolarmente eseguita tra novembre 2013 e gennaio 2014 con esito positivo. La Syndial Spa ha commissionato a Simam spa l'esecuzione di una campagna di smaltimento rifiuti mediante impianto mobile nelle immediate vicinanze del COVA proprio per il trattamento del CER 16.10.02. La pratica risulta bloccata per il diniego ricevuto dalla Sovraintendenza per i Beni Culturali di Potenza poiché, su un area industriale che nel corso degli anni era in attesa di sperimentazione e rilascio delle autorizzazioni, avanzavano arbusti della fattispecie 'Bosco'". Va rilevato che l'organizzazione ambientalista Lucana "OLA" si era opposta a questa sperimentazione.

[167] Con nota del 6 dicembre 2016, acquisita come doc. n. 1619/1-2

gli uffici competenti, la sovrintendenza e il comune di Viggiano[168], oltreché Simam per definire lo stato dei procedimenti autorizzativi. In quella sede Simam ha fornito delucidazioni tecniche in merito al progetto ma la Sovrintendenza ha confermato la propria posizione di diniego. A fronte dei ritardi nell'iter autorizzativo, e del contenzioso insorto, Syndial, su richiesta di ENI e in attesa del pronunciamento definitivo in sede giudiziale, ha identificato un'area alternativa per l'installazione dell'impianto.

L'"Organizzazione Ambientalista Lucana (OLA)" ha consegnato alla Commissione una memoria contenente diversi elaborati nei quali si trattano più questioni, affrontate a partire dal 2009: richiesta supplemento di istruttoria tecnica nell'ambito dello studio ENI relativo alla VIA "pozzo Monte Alpi 9 OR Deep – reiniezione"; esposto relativo al pozzo ENI Cerro Falcone 2X nel SIC Serra di Calvello – ZPS Monte Volturino – Zona 1 del P.N. Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese per ritenuta inosservanza della Direttiva 92/43/CEE "Habitat"; richiesta alla Commissione europea di verifica sulla sicurezza e dei piani di emergenza del COVA per il rischio da incidente rilevante[169] e osservazioni alla revisione e aggiornamento del piano di emergenza esterno del COVA; segnalazione della delocalizzazione del pozzo Cerro Falcone 2X dal SIC Serra di Calvello al SIC Monte Volturino da parte della regione Basilicata; osservazioni al procedimento AIA-VIA centro olio Total - Tempa Rossa – comune di Corleto Perticara e all'istanza di ampliamento concessione "Gorgoglione" della Total E&P Italia S.p.A.; la richiesta di applicazione del principio di precauzione quanto all'area pozzo "Monte Enoc 1" in Viggiano; l'associazione cita e documenta poi una serie ulteriore di osservazioni rivolte in particolare alla regione Basilicata su vari aspetti dell'attività petrolifera, tra le quali quelle riferite agli studi di impatto ambientale riguardanti la messa in produzione del pozzo "Pergola 1" e gli oleodotti, per problemi legati alla sismicità, alla tutela degli habitat naturali, alla rete idrografica e alle peculiarità idrogeologiche.

La complessità delle questioni ha significamente indotto il rappresentante dell'OLA, in vista dell'audizione, ad affermare "questa regione non può permettersi di fare altri errori per quanto riguarda le emergenze ambientali a cui è sottoposta".

---

[168] Il sindaco di Viggiano aveva citato questa vicenda nel corso della sua audizione del 21 aprile 2016 (p. 9 del resoconto), quindi prima di questo sviluppo del procedimento.

[169] A seguito di un incidente del 5 maggio 2011, nel quale alcuni operai erano stati intossicati da una nube di gas, era stata istituita una commissione d'inchiesta regionale.

ISDE Italia Medici per l'ambiente sezione di Potenza ha sottoposto alla Commissione il tema del livello di attenzione degli enti istituzionali e delle aziende petrolifere alla qualità dell'aria in Val d'Agri e ai suoi riflessi sullo stato di salute delle popolazioni[170], tema del quale l'associazione si è occupata sin dal 2011 con specifiche segnalazioni.

La questione, non direttamente pertinente agli oggetti di indagine della Commissione, rientra tuttavia nel complesso di quei problemi su cui - come si è ripetuto sintetizzando gli apporti di diverse associazioni ambientaliste – è necessario che le autorità pubbliche di regolazione e controllo mantengano un'attenzione costante, associata a qualità scientifica totale e trasparenza massima. Sul tema delle emissioni sono in tal senso da richiamare anche i documentati e ampi contributi delle associazioni "Laboratorio per Viggiano", "L'onda rosa", e WWF Basilicata[171].

Il rappresentante del "Movimento Mo' basta" ha consegnato documentazione relativa ai monitoraggi per la qualità ambientale e sulle acque potabili. Anche in questo caso l'attenzione e la critica si sono appuntate sulla qualità e i risultati dei controlli eseguiti da ARPAB, quanto alla frequenza dei controlli sui corpi idrici e al significato dell'alterazione di alcuni valori[172].

L'associazione "Cova contro", il movimento "Mo' basta" e l'associazione "La Quinta Porta" hanno formulato alla Commissione delle proposte che rappresentano un'altra forma di espressione della sfiducia maturata nel corso del tempo verso le istituzioni pubbliche, il che costituisce criticità più volte emersa.

In sintesi si propone di sollecitare l'ISPRA e il Ministero dell'ambiente a procedere alla raccolta e pubblicazione dei dati ambientali; indagare i motivi per cui la regione Basilicata, il Ministero della salute, l'Istituto superiore di sanità non abbiano effettuato alcun monitoraggio in merito alla valutazione della contaminazione della filiera alimentare nelle aree interessate e non abbiano assicurato la prosecuzione del monitoraggio del bacino del Pertusillo per microcistine e cianobatteri[173].

Il movimento "Mo' basta" ha altresì sottoposto alla Commissione alcune questioni relative alle attività dell'ENI in Basilicata - oggetto tra l'altro di una "lettera aperta" del 16 novembre 2014 indirizzata al presidente della Regione, al direttore generale del dipartimento regionale ambiente e territorio, al direttore generale dell'ARPAB - sotto

[170] Doc. n. 1162/1.

[171] Si vedano in particolare i contenuti del documento n. 1236/1.

[172] Cadmio, mercurio, bario, zinco, manganese: doc. n. 1166/1.

[173] Doc. 1235/1, pag. 2

i profili di criticità politico-amministrative, emissioni in atmosfera, gestione delle acque di processo, tutela del bacino idrico della Val d'Agri e ritenuta violazione della direttiva 2000/60/CE[174].
Ancora una volta emergono i limiti dell'interlocuzione tra cittadini e loro soggetti esponenziali e istituzioni locali: si lamentano le inadeguate risposte della regione a seguito dei rilevamento di radioattività; il mancato controllo dell'ARPAB delle acque di processo del COVA; il mancato coinvolgimento dei cittadini durante il processo di messa a punto e di adozione dei piani di sicurezza esterno e del piano di sicurezza comunale; la mancata adozione di provvedimenti da parte degli enti locali pur in presenza di significativi valori delle emissioni in atmosfera rilevati dalle centraline ARPAB; la carenza di notizie sul termodistruttore nel COVA.
Anche da questa fonte provengono poi indicazioni sull'interruzione dell'iter avviato dall'ENI per la costruzione di un impianto alternativo di trattamento delle acque di processo.
Pur in presenza di un quadro assai frastagliato di soggetti che a vario titolo si occupano di questioni ambientali, la cui rappresentatività in termini numerici, di congruenza normativa e incidenza fattuale è fortemente asimmetrica[175], la Commissione ha ritenuto di dare ascolto al massimo numero possibile di tali soggetti.

4.4 Le nuove audizioni

Come si è detto nel § 1, la Commissione ha completato le sue acquisizioni con una nuova missione in Basilicata l'8 settembre 2016, nel corso della quale è stato eseguito un sopralluogo nel Centro Olio Val d'Agri e si è proceduto alle audizioni di rappresentanti istituzionali della prefettura di Potenza, della regione Basilicata, della procura della Repubblica di Potenza e di dirigenti ENI.
Il vice prefetto vicario di Potenza – in sostituzione del prefetto, assente per un infortunio - ha ricostruito le vicende relative all'impatto occupazionale, emerso come problema grave dopo il sequestro e superato dalle modifiche agli impianti effettuate da ENI, che hanno portato al dissequestro e al riavvio delle attività.
Come è stato ricordato "la società petrolifera nell'immediato ha proceduto alla chiusura graduale della produzione dei pozzi e alla fermata generale temporanea degli impianti del COVA fino alla

[174] Doc. n. 1235/1, pag. 22ss.
[175] Percepibile anche nelle vicende processuali in corso: si veda il § 3.7, *in fine*.

sospensione dell'attività. Conseguentemente, ha deciso di avviare per 150 dipendenti le procedure per il ricorso alla cassa integrazione guadagni ordinaria, procedure rimandate in vista della decisione della Corte di cassazione a cui l'ENI aveva fatto ricorso"; la società aveva previsto, in alternativa, la ricollocazione presso altre unità produttive di 140 lavoratori.

Come si è visto non si è arrivati alla pronuncia della Cassazione sulla legittimità del sequestro, essendo intervenuta la restituzione dopo la più volte citata modifica del processo produttivo.

L'azienda non ha chiesto la cassa integrazione e non ha disposto trasferimenti. Nel corso delle stesse audizioni dell'8 settembre 2016, il direttore centrale ENI ha in effetti così consuntivato l'accaduto: "vorrei informare la Commissione che subito dopo la chiusura noi avevamo pensato a un programma di riposizionamento di alcune risorse, che naturalmente erano lì per portare avanti l'impianto. Stavamo anche pensando, non essendo sicuri di quanto fosse durata la fermata, a possibili provvedimenti di cassa integrazione. Tuttavia, l'azienda non voleva appesantire e abbiamo bloccato tutto […] Abbiamo tenuto tutti lì per quattro mesi e mezzo. Devo dire che abbiamo fatto bene, perché effettivamente poi siamo ripartiti".

Il vice prefetto vicario ha sottolineato che "il prolungarsi del fermo dell'attività produttiva, connesso all'evolversi della vicenda giudiziaria, e le possibili ricadute negative sui livelli occupazionali nell'area della Val d'Agri hanno da subito destato forte preoccupazione nelle maestranze coinvolte, per le problematiche lavorative e sociali di rilievo che si sarebbero potute determinare nel medio-lungo periodo".

Neppure da parte dei lavoratori vi sono state forzature; presenti numerosi, all'esterno dei cancelli del COVA, in occasione del primo sopralluogo della commissione, il 20 aprile 2016, i lavoratori della società petrolifera e quelli delle imprese dell'indotto hanno attivato, dal 25 aprile 2016, un presidio permanente dinanzi all'ingresso del COVA, con l'organizzazione di alcune manifestazioni e *sit-in*, al fine di mantenere alta l'attenzione sull'intera vicenda.

La prefettura ha coordinato incontri tra le parti sociali, con particolare attenzione alle imprese dell'indotto, per i cui lavoratori - impiegati presso aziende di piccole e medie dimensioni e con risorse economiche insufficienti a fronteggiare un prolungato fermo delle commesse da parte dell'ENI - non in tutti i casi sarebbe stato possibile attivare ammortizzatori sociali[176]; presso la prefettura è stato istituito un tavolo

[176] Peraltro per 595 lavoratori dell'indotto era stata richiesta a maggio 2016, dopo il sequestro degli impianti ENI, la cassa integrazione guadagni ordinaria, v. § 2.2

di monitoraggio della vicenda, finalizzato a seguire costantemente le eventuali ulteriori criticità che si fossero manifestate, per prevenire ripercussioni negative sui lavoratori e sulle comunità locali.
La prefettura ha confermato l'impegno per l'attuazione dei piani di emergenza esterna anche mediante "la realizzazione di esercitazioni di complessità differenziata, strutturate su livelli diversi di attivazione delle risorse e di coinvolgimento dei vari enti e della popolazione interessata, peraltro già pianificate"; tema oggetto di interesse della Commissione sin dalla prima missione.
Il procuratore della Repubblica di Potenza ha ripercorso le fasi del procedimento che hanno portato al dissequestro, comunicando l'avvenuto esercizio dell'azione penale: "il 28 luglio 2016 […] il procedimento è stato definito con la richiesta di rinvio a giudizio, che riguarda cinquantanove imputati e quindici società[177]".
Le imputazioni riguardanti la vicenda qui esaminata, come si già è avuto occasione di segnalare, sono testualmente riproduttive degli addebiti provvisori elevati in fase cautelare; la procura della Repubblica ha chiesto un processo unico a carico di un così elevato numero di imputati cumulando le asserite illiceità ambientali nella gestione del Centro Olio Val d'Agri con la distinta vicenda di Tempa Rossa, incentrata in principalità su accuse per reati contro la pubblica amministrazione.
Nel corso dell'audizione, richiamando la vicenda della reiniezione nel pozzo Costa Molina 2, uno dei sostituti che accompagnavano il procuratore ha voluto sottolinerare: "il punto che secondo me va rimarcato è che l'utilizzo del pozzo di reiniezione per prodotti miscelati, ovvero le acque di strato con miscelazione, avrebbe causato e causava un inquinamento serio, perché ovviamente nel pozzo di reiniezione può essere gettato solo quello che si estrae, ossia le acque di strato". E' un richiamo all'interpretazione tecnica dell'articolo 104 decreto legislativo n. 152 del 2006 del quale, nella prospettazione accusatoria, si nega l'applicabilità in presenza di sostanze ulteriori rispetto alle acque di strato: ma la dichiarazione citata si deve ritenere atecnica, poiché in alcun modo, né in fase di indagine, né nell'esercizio dell'azione penale e dunque sulla base dell'intera indagine svolta, è stata ipotizzata la commissione del reato di cui all'articolo 452-bis c.pen., suscettibile di conseguire all'accertamento di un "inquinamento serio".
I dirigenti di ENI hanno illustrato sinteticamente l'esito dei lavori per la divisione dei processi che ha portato al dissequestro dell'impianto,

[177] In effetti dieci nella richiesta di rinvio a giudizio.

anche a seguito della verifica in sede di autorizzazione amministrativa con gli enti competenti (UNMIG e Regione); dalle analisi e controlli effettuati risulta che effettivamente nella vasca 560 confluisce ora esclusivamente l'acqua di strato che proviene dalla separazione dell'olio, priva delle tracce di sostanze di lavorazione - metildietanolammina (MDEA) e glicole trietilenico (TEG) – che venivano contestate[178]; la reingegnerizzazione del processo ha comportato l'esclusione dalla produzione della "linea Monte Alpi" ma è stata studiata per minimizzare l'impatto sull'operatività dell'intero impianto, che, secondo quanto affermato in sede di audizione, produce circa 80.000 barili al giorno (a fronte di una capacità, e di una autorizzazione, per 104.000 barili al giorno).

Sulla questione – centrale nell'ipotesi accusatoria di traffico illecito di rifiuti – dei costi di smaltimento, il dirigente tecnico ENI responsabile delle attività ha riferito che con la nuova configurazione "aumentano i costi di trasporto. Prima parlavamo di una situazione in cui noi smaltivamo solamente in Tecnoparco Valbasento, mentre adesso andiamo in Calabria, in Emilia Romagna o in altre parti d'Italia e, quindi, c'è un costo di distribuzione. L'altra volta noi avevamo fatto una stima, che però era sugli anni precedenti […] Quella stima ci diceva che con i nuovi codici avremmo speso intorno al 10-15 per cento in più."

Su domanda della Commissione sono stati forniti alcuni significativi dati economici sugli effetti della chiusura degli impianti.

La mancata produzione è stata pari a 36.500 barili equivalenti al giorno; in termini di ricavi, il valore della produzione mancante dal 1° aprile all'11 agosto 2016[179], considerato l'andamento effettivo dei prezzi del petrolio, è stato di circa quattrocentocinquanta milioni di euro, il che corrisponde a un mancato introito di *royalties* per le comunità locali di quarantacinque milioni di euro.

Il costo degli interventi per la modifica degli impianti è stato di nove milioni di euro.

L'impatto negativo sull'operatività della raffineria di Taranto è calcolabile in circa venti milioni di euro, mentre non è stato possibile acquisire una quantificazione precisa di quello sulle decine di aziende dell'indotto.

L'audizione più articolata è stata quella del presidente della regione Basilicata.

---

[178] La modifica è ben descritta nella presentazione acquisita come doc. n. 1439/1, i cui schemi sono già stati riportati *supra* § 3.7

[179] Il sequestro degli impianti era stato eseguito il 31 marzo 2016

Per quanto riguarda il tema della presente relazione, l'attenzione, anche alla luce della precedente missione, si è concentrata, da parte del presidente e della delegazione della regione, sui programmi e le attività che hanno costituito una "messa in moto" delle istituzioni rispetto a carenze in precedenza rilevate.

Il presidente ha riferito dell'avvio del piano di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee, da attuare in due semestri, e comprendente un monitoraggio chimico-fisico e biologico dei corpi idrici superficiali e profondi e delle acque marino-costiere.

Quanto alle criticità gestionali di ARPAB, il tema dominante è quello del reperimento di personale, anche specializzato, su cui così si è espresso il presidente della Regione:

"L'ARPA, insieme al dipartimento ambiente, territorio e politiche della sostenibilità, ha messo in campo un *masterplan* [che] prevede l'implementazione delle iniziative di controllo e monitoraggio, che già ARPA espletava, e anche ciò che per legge era ed è previsto e che ARPA non espletava, per mancanza di tecnologia e di personale. L'investimento complessivo, che noi abbiamo destinato all'implementazione tecnologica, è di 9 nove milioni di euro.

La rimanente quota, fino a un concorso dei 35 milioni di euro complessivi, è destinato alla manutenzione nonché all'acquisto di materiali eccetera, ma anche al reclutamento di risorse professionali altamente specializzate, perché queste progettualità possano essere seguite e eseguite da competenze. Per accelerare i tempi […] l'ARPA, attraverso la stazione unica degli appalti regionale, ha deciso di attivare procedure di gara per il reperimento di una società di lavoro interinale. In questo modo, si possono tenere tempi anche piuttosto celeri, anche perché l'alternativa di un rafforzamento diretto di ARPAB oggettivamente diventava impraticabile, per i vincoli che ci sono […] sui tetti di spesa, sul 50 per cento da rispettare per il reclutamento con i contratti cosiddetti «atipici» e per il reclutamento diretto del personale in una struttura pubblica. Il piano triennale di assunzioni di ARPAB, che noi abbiamo validato ed approvato, prevede, in quest'annualità, il reclutamento, attraverso un concorso, di quattro unità. Si può immaginare come, avendone bisogno di un numero tra 70 e 80, non era possibile far diversamente.

A tal proposito, sovviene, in punta di piedi, la richiesta di valutazione da parte del Parlamento e del Governo nazionale di una deroga al reclutamento del personale per situazioni come queste, ovviamente sul versante del controllo e del monitoraggio ambientale e soprattutto lì dove giacciono e insistono impianti complessi. In Europa, un impianto come quello del COVA non c'è, per cui o noi ci rafforziamo attraverso

le relazioni, ma anche attraverso il nostro personale, per cui lo formiamo e ulteriormente specializziamo, o diventa complicato poi tener testa a situazioni anche di criticità."

Si tratta di questione seria e complessa, che segnala i limiti della "linearità" di taluni vincoli alle risorse disponibili per l'amministrazione pubblica.

A fronte della necessità di risorse qualificate aggiuntive e di uno straordinario concorso di competenze, la scelta è stata quella della conclusione di accordi con ISPRA e con alcune Agenzie regionali, con l'intervento di AssoARPA, il cui quadro è stato così sintetizzato: "abbiamo messo in campo un accordo con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che prevede il coinvolgimento dell'ISPRA, quindi ci sono la regione e il Ministero, con il coinvolgimento dell'ISPRA, precipuamente sul monitoraggio, sul controllo e su AIA, VAS, VIA; soprattutto adesso, saremo chiamati anche a rivedere l'AIA nel rapporto con le compagnie petrolifere. Più complessivamente, partendo dal centro COVA, quindi da Viggiano, allargheremo lo sguardo, da oggi o quando sarà, alla Total di Corleto Perticara e su altre criticità o necessità, che si dovessero rinvenire. La seconda intesa molto importante già fatta è quella tra l'ARPA della regione Basilicata e l'AssoARPA nazionale. Questa seconda intesa – ci sono stati più incontri ed è stata formalizzata e deliberata – prevede sei ambiti di intervento. Il primo è, come denominato da titolo, il potenziamento dell'Agenzia, con il coordinamento di ARPA Veneto e con il concorso di ARPA Friuli Venezia Giulia e ARPA Sardegna. Un secondo ambito è legato alle AIA, VIA e AUA, con ARPA Lazio. C'è un terzo progetto sui valori di fondo, che per noi sono importantissimi. Questo progetto andrà sviluppato in accordo con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con l'ISPRA. C'è un quarto progetto su qualità e accreditamento, perché noi vorremmo accreditare la nostra ARPA. Questo deve essere un obiettivo e l'ARPA Emilia-Romagna, in questo ragionamento complessivo con l'AssoARPA, ci ha consegnato disponibilità ad accompagnarci in questo percorso. Il quinto riguarda il Piano di tutela delle acque […] affidando il coordinamento ad ARPA Lombardia, mentre il sesto punto riguarda il monitoraggio ambientale, con il coordinamento di ARPA Toscana, anche se c'è un ulteriore coordinamento su questo tema da definire nei prossimi consigli, che l'AssoARPA convocherà".

Si tratta, così come descritta, di una scelta innovativa, e in certo modo anticipatoria rispetto alla costruzione che dovrà essere attuata in base

alla L. 28 giugno 2016 n. 132[180], che merita di essere seguita con attenzione.

4.5 La documentazione

La Commissione intende favorire la più ampia conoscenza delle fonti documentali relative all'oggetto della presente relazione.
Vengono pertanto di seguito indicati i documenti acquisiti dalla Commissione organizzati per provenienza, e dunque:

1. Documenti provenienti da enti e soggetti pubblici
2. Atti di indagine e giudiziari
3. Documenti provenienti da ENI, Tecnoparco Valbasento e altri soggetti privati
4. Documenti provenienti da associazioni e comitati ambientalisti

La documentazione acquisita è a disposizione dei parlamentari, dei soggetti esponenziali e dei cittadini interessati, secondo le modalità di accesso in uso.

1. Documenti provenienti da enti e soggetti pubblici

1132/1
Guardia di Finanza. Comando Regionale Basilicata
Nota con cui invia la relazione sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti
1132/2
Guardia di Finanza. Comando Regionale Basilicata
Relazione sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti.
1133/1
Questura di Potenza
Nota con cui invia la relazione sulle attività di estrazione e trasporto di idrocarburi nonché sul ciclo di smaltimento e trasferenza dei rifiuti
1133/2
Questura di Potenza.
Relazione sulle attività di estrazione e trasporto di idrocarburi nonché sul ciclo di smaltimento e trasferenza dei rifiuti.
1134/1
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA)
Nota con cui invia la relazione sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti con particolare riferimento alle attività di estrazione e trasporto di idrocarburi

[180] "Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale"

1134/2
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA)
Relazione sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti con particolare riferimento alle attività di estrazione e trasporto di idrocarburi
1134/3
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA)
Allegati alla relazione sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti con particolare riferimento alle attività di estrazione e trasporto di idrocarburi
1135/1
Legione Carabinieri della Basilicata
Nota con cui invia la relazione sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti
1135/2
Legione Carabinieri della Basilicata
Relazione sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti
1138/1
Regione Basilicata. Il Presidente
Relazioni scientifiche sulla salute delle popolazioni della Val d'Agri nell'ambito dell'accordo di collaborazione tra l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e la regione Basilicata.
1138/2
Regione Basilicata. Il Presidente
1^ relazione scientifica sulla salute delle popolazioni della Val d'Agri nell'ambito dell'accordo di collaborazione tra l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e la regione Basilicata
1138/3
Regione Basilicata. Il Presidente
2^ relazione scientifica sulla salute delle popolazioni della Val d'Agri nell'ambito dell'accordo di collaborazione tra l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e la regione Basilicata
1160/1
Città di Pisticci. Il Sindaco
Documentazione varia concernente le diverse problematiche legate alla Val Basento con particolare riferimento allo smaltimento presso gli impianti di depurazione di Tecnoparco SpA delle acque di lavorazione provenienti dal COVA di Viggiano.
1163/1
Città di Viggiano. Il Sindaco
Documentazione varia concernente le criticità ambientali ricadenti nel comune di Viggiano e nella Val d'Agri
1164/1
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) della Basilicata
Documentazione varia concernente le attività di monitoraggio e controllo dell'Agenzia dell'Ambiente (ARPA) nel territorio lucano
1196/1
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Relazioni concernenti i Siti di Interesse Nazionale (SIN) di "Area industriale della Val Basento" e "Area industriale di Tito Scalo"
1196/2
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Relazione concernente il Sito di Interesse Nazionale (SIN) "Area industriale della Val Basento"
1196/3

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Relazione concernente il Sito di Interesse Nazionale (SIN) "Area industriale di Tito Scalo". (PZ)
1197/1
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) della Basilicata
Verbale di deliberazione nr. 216 del 27/04/2016 del Direttore Generale dell'ARPA Basilicata, concernente disposizioni sulle attività non espletate dagli uffici
1241/1
Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Basilicata
Deliberazione n. 71/2014/PRS concernente l'utilizzo delle risorse generate dall'estrazione petrolifera
1288/1
Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Potenza
Nota con cui invia la relazione sugli eventi di "gas flaring" (eventi - torcia) segnalati nel Centro Olio Val d'Agri di Viggiano
1288/2
Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Potenza
Relazione sugli eventi di "gas flaring" (eventi - torcia) segnalati nel Centro Olio Val d'Agri di Viggiano
1294/1
Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Potenza
Nota con cui invia l'appunto integrativo alla relazione sugli eventi di "gas flaring" (eventi - torcia) segnalati nel Centro Olio Val d'Agri di Viggiano
1294/2
Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Potenza
Appunto integrativo alla relazione sugli eventi di "gas flaring" (eventi - torcia) segnalati nel Centro Olio Val d'Agri di Viggiano
1382/1
Regione Basilicata. Il Presidente,
Nota con cui trasmette la documentazione concernente il Centro Olio Val d'Agri e Tecnoparco Valbasento
1382/2
Regione Basilicata. Il Presidente,
Documentazione relativa alle autorizzazioni integrate ambientali rilasciate per il Centro Olio Val d'Agri e Tecnoparco Valbasento
1382/3
Regione Basilicata. Il Presidente,
Relazione contenente i dati di sintesi relativi alla percezione delle royalties e alla destinazione dei fondi da essa provenienti.
1382/4
Regione Basilicata. Il Presidente,
Documentazione relativa al procedimento di diffida nei confronti dell'ENI, nonché relativa al Centro Olio Val D'Agri e Tecnoparco Valbasento
1382/5
Regione Basilicata. Il Presidente,
Fascicolo personale dell'Ing. Gaetano Santarsia
1382/6
Regione Basilicata. Il Presidente
Appunto, dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata, relativo ai risultati degli esami di laboratorio sulle carcasse di pesci rinvenute nella diga del Pertusillo.(PZ)

1382/7
Regione Basilicata. Il Presidente
Copia della deliberazione di giunta nr. 384/2016 avente ad oggetto la reiniezione in unità geologiche profonde delle acque di strato mediante il pozzo "Costa Molina 2".
1382/8
Regione Basilicata. Il Presidente
Appunto, dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata, relativo alle analisi sugli organi di accumulo di ovini e bovini che pascolano nelle aree della Val D'Agri.
1397/1
Regione Basilicata. L'assessore all'Ambiente
Nota con cui invia la relazione concernente il trattamento e smaltimento dei rifiuti liquidi industriali. (Rifiuti liquidi).
1397/2
Regione Basilicata. L'assessore all'Ambiente
Relazione concernente il trattamento e smaltimento dei rifiuti liquidi industriali. (Rifiuti liquidi).
1397/3
Regione Basilicata. L'assessore all'Ambiente
Allegati alla relazione concernente il trattamento e smaltimento dei rifiuti liquidi industriali. (Rifiuti liquidi)
1441/1
Prefettura- Ufficio territoriale del Governo di potenza
Relazione concernente il Centro Olio Val d'Agri con sede in Viggiano. (COVA). (PZ)
1615/1
Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo. Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Basilicata.
Nota con cui invia l'appunto concernente le questioni ambientali connesse a prospezione, produzione e trasporto di idrocarburi in Basilicata. (Basilicata).
1615/2
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Basilicata
Appunto concernente le questioni ambientali connesse a prospezione, produzione e trasporto di idrocarburi in Basilicata. (Basilicata).

2. Atti di indagine e giudiziari

1125/1
Procura della Repubblica presso il tribunale di Potenza
Nota con cui invia la documentazione concernente i principali atti di indagine sul Centro OLI COVA di Viggiano
1125/2
Procura della Repubblica presso il tribunale di Potenza
Informativa del NOE di Potenza nell'ambito del procedimento penale nr. 4542/2010 R.G.N.R.
(indagine sul Centro OLI COVA di Viggiano)
1125/3
Procura della Repubblica presso il tribunale di Potenza
Allegato A (EMISSIONI) all'informativa del NOE di Potenza nell'ambito del procedimento penale nr. 4542/2010 R.G.N.R.

(indagine sul Centro OLI COVA di Viggiano)
1125/4
Procura della Repubblica presso il tribunale di Potenza
Allegato B (H2S) all'informativa del NOE di Potenza nell'ambito del procedimento penale nr. 4542/2010 R.G.N.R.
(indagine sul Centro OLI COVA di Viggiano)
1125/5
Procura della Repubblica presso il tribunale di Potenza
Allegato C (DIFFIDA) all'informativa del NOE di Potenza nell'ambito del procedimento penale nr. 4542/2010 R.G.N.R.
(indagine sul Centro OLI COVA di Viggiano)
1125/6
Procura della Repubblica presso il tribunale di Potenza
Allegato D (REINIEZIONE) all'informativa del NOE di Potenza nell'ambito del procedimento penale nr. 4542/2010 R.G.N.R.
(indagine sul Centro OLI COVA di Viggiano)
1125/7
Procura della Repubblica presso il tribunale di Potenza
Allegato E (TRAFFICO) all'informativa del NOE di Potenza nell'ambito del procedimento penale nr. 4542/2010 R.G.N.R.
(indagine sul Centro OLI COVA di Viggiano)
1125/8
Procura della Repubblica presso il tribunale di Potenza
Documentazione varia concernente gli accertamenti sanitari effettuati nell'ambito dell'indagine sul Centro OLI COVA di Viggiano
1125/9
Procura della Repubblica presso il tribunale di Potenza
Consulenze tecniche conferite dalla procura di Potenza al dr. Pavan, Sanna, Santilli e altri, nell'ambito dell'indagine sul Centro OLI COVA di Viggiano
1125/10
Procura della Repubblica presso il tribunale di Potenza
Decreti di ispezione e verbali effettuati nell'ambito dell'indagine sul Centro OLI COVA di Viggiano.
1125/11
Procura della Repubblica presso il tribunale di Potenza
Documento di Valutazione dei rischi Distretto Meridionale ENI SPA UPSTREAM, nell'ambito dell'indagine sul Centro OLI COVA di Viggiano
1125/12
Procura della Repubblica presso il tribunale di Potenza
Appunto, datato 19/01/2016, del NOE di Potenza sulle analisi del MISE su ENI, nell'ambito dell'indagine sul Centro OLI COVA di Viggiano
1125/13
Procura della Repubblica presso il tribunale di Potenza
Schema generale dell'Impianto OLI COVA di Viggiano
1127/1
Procura della Repubblica presso il tribunale di Potenza
Appunto concernente le indagini sul Centro Olio Val d'Agri (COVA) di Viggiano e sul Centro Olii di Tempa Rossa
1127/2
Procura della Repubblica presso il tribunale di Potenza

Ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari e del divieto di dimora - decreto di sequestro preventivo
emessa nell'ambito del procedimento penale n. 4542/2010 R.G.N.R, concernente le indagini sul Centro Olio Val d'Agri (COVA) di Viggiano
1284/1
Procura della Repubblica presso il tribunale di Potenza
Nota con cui invia la documentazione concernente la revoca del provvedimento di sequestro preventivo nell'ambito del procedimento penale n. 4542/2010 R.G.N.R
1284/2
Procura della Repubblica presso il tribunale di Potenza
Documentazione concernente la revoca del provvedimento di sequestro preventivo, nell'ambito del procedimento penale n. 4542/2010 R.G.N.R.
1295/1
Procura della Repubblica presso il tribunale di Potenza
Nota con cui invia la relazione concernente l'attività di traffico illecito di rifiuti liquidi prodotti dal Centro Oli di Viggiano
1295/2
Procura della Repubblica presso il tribunale di Potenza
Relazione concernente l'attività di traffico illecito di rifiuti liquidi prodotti dal Centro Oli di Viggiano
1303/1
Procura della Repubblica presso il tribunale di Matera
Nota sui provvedimenti concernenti la Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (MT)
1389/1
Procura della Repubblica presso il tribunale di Potenza
Nota con cui invia la relazione concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (PZ)
1389/2
Procura della Repubblica presso il tribunale di Potenza
Relazione concernente l'attuazione della Legge nr. 68/2015 sugli ecoreati. (PZ)
1445/1
Procura della Repubblica presso il tribunale di Potenza
Richiesta di rinvio a giudizio emessa in data 28/07/2016 contro Rosaria VICINO + altri, nell'ambito del procedimento penale nr. 4542/2010 R.G.N.R. . (PZ)
1476/1
Provvedimento di dissequestro e restituzione del pozzo di reiniezione "Costa Molina 2, emesso in data 09/08/2016 dal Tribunale di Potenza - Sezione (GIP), con relativi verbali di notifica e dissequestro redatti dal (NOE) di Potenza, nell'ambito del procedimento penale
nr. 4542/2010 R.G.N.R. . (COVA). (PZ)
1516/1
Procura della Repubblica presso il tribunale di Potenza
Nota e appunto concernente il provvedimento di sequestro preventivo dell'impianto ENI della Val d'Agri. (COVA). (PZ)
1516/2
Procura della Repubblica presso il tribunale di Potenza
Estratto della decisione della Corte di Cassazione con la quale ha dichiarato il ricorso inammissibile, nell'ambito del provvedimento di sequestro preventivo dell'impianto ENI della Val d'Agri. (COVA). (PZ)
1629/1
Tribunale di Potenza. Il Presidente

Nota con cui invia copia dei verbali di udienza preliminare redatti nell'ambito del procedimento penale nr. 4542/2010 R.G.N.R. a carico di Nicola ALLEGRO, Rosaria VICINO + 67. (ENI) (PZ)
1629/2
Tribunale di Potenza. Il Presidente
Verbale di udienza preliminare redatto in data 06/10/2016, nell'ambito del procedimento penale nr. 4542/2010 R.G.N.R. a carico di Nicola ALLEGRO, Rosaria VICINO + 67. (ENI) (PZ) (Basilicata)
1629/3
Tribunale di Potenza. Il Presidente
Verbale di udienza preliminare redatto in data 24/11/2016, nell'ambito del procedimento penale nr. 4542/2010 R.G.N.R. a carico di Nicola ALLEGRO, Rosaria VICINO + 67. (ENI) (PZ) (Basilicata)
1630/1
Procura della Repubblica presso il tribunale di Roma. Il Procuratore
Nota con cui invia copia dell'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari e informazione di garanzia e sul diritto di difesa emesso nei confronti di Andrea ALLEVA + 5, nell'ambito del procedimento penale nr. 54001/2015 R.G.N.R. . (TECNOPARCO VALBASENTO)
1630/2
Procura della Repubblica presso il tribunale di Roma. Il Procuratore
Copia dell'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari e informazione di garanzia e sul diritto di difesa emesso nei confronti di Andrea ALLEVA + 5, nell'ambito del procedimento penale nr. 54001/2015 R.G.N.R.

3. Documenti provenienti da ENI, Tecnoparco Valbasento e altri soggetti privati

1137/1
Tecnoparco Valbasento
Nota con cui invia la relazione sull'attività svolta dalla Tecnoparco con particolare riferimento al settore ambiente
1137/2
Tecnoparco Valbasento
Relazione sull'attività svolta dalla Tecnoparco con particolare riferimento al settore ambiente.
1140/1
Ente Nazionale Idrocarburi (ENI)
Nota con cui invia la relazione sul Centro Olio Val D'Agri (COVA)
1140/2
Ente Nazionale Idrocarburi (ENI)
Relazione sul Centro Olio Val D'Agri (COVA)
1165/1
Ente Nazionale Idrocarburi (ENI)
Lettera di trasmissione redatta dai difensori di fiducia di ENI SpA con la quale trasmettono la documentazione tecnica nell'ambito del procedimento penale diretto dalla Direzione Distrettuale
Antimafia di Potenza
1165/2
Ente Nazionale Idrocarburi (ENI)

Motivi del ricorso avverso il provvedimento di sequestro preventivo di parte dello stabilimento ENI "Centro Oli di Viggiano"
1165/3
Ente Nazionale Idrocarburi (ENI)
Nota di commento all'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari e del sequestro preventivo di parte dello stabilimento ENI "Centro Oli di Viggiano", nell'ambito del procedimento penale diretto dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Potenza
1165/4
Ente Nazionale Idrocarburi (ENI)
Allegato n. 1 alla nota di commento all'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari e del sequestro preventivo:
"Centro Olio Val d'Agri di Viggiano - nota tecnica"
1165/5
Ente Nazionale Idrocarburi (ENI)
Allegato n. 2: "Reiniezione delle acque di produzione del Centro Olio Val d'Agri – verifica della conformità alla normativa italiana e confronto con le best practice internazionali"
1165/6
Ente Nazionale Idrocarburi (ENI)
Allegato n. 3: "Acque di strato e acque di controlavaggio smaltite dal COVA quali rifiuti liquidi -
classificazione e attribuzione del CER tra normativa passata, presente e futura"
1165/7
Ente Nazionale Idrocarburi (ENI)
Allegato n. 4: "La reiniezione delle acque di strato in unità geologica profonda nella normativa ambientale e mineraria"
1165/8
Ente Nazionale Idrocarburi (ENI)
Allegato n. 5: "Consulenza tecnica dell'Ing. Lorenzo Giammattei"
1165/9
Ente Nazionale Idrocarburi (ENI)
Allegato n. 6: "Integrazione tecnica alla consulenza tecnica dell'Ing. Lorenzo Giammattei –
esiti degli accertamenti analitici di parte"
1165/10
Ente Nazionale Idrocarburi (ENI)
Allegato n. 7: "Nota tecnica sulla gestione dei rifiuti liquidi generati dal processo di trattamento delle acque di strato presso il COVA e compatibilità con l'AIA"
1165/11
Ente Nazionale Idrocarburi (ENI)
Allegato n. 8: "Nota tecnica sull'integrità del pozzo denominato Costa Molina 2 nel Comune di Montemurro"
1165/12
Ente Nazionale Idrocarburi (ENI)
Allegato n. 9: "Analisi del provvedimento di autorizzazione regionale allo scarico in unità geologica profonda, attraverso il pozzo Costa Molina 2, delle acque di strato derivanti dal processo di separazione degli idrocarburi"
1165/13
Ente Nazionale Idrocarburi (ENI)
Allegato n. 10: "La questione delle acque di contrada La Rossa - Montemurro"

1165/14
Ente Nazionale Idrocarburi (ENI)
Allegato n. 11: "Acque di produzione reiniettate al pozzo Costa Molina 2 e acque delle due Polle in contrada La Rossa – Montemurro, quale relazione"
1165/15
Ente Nazionale Idrocarburi (ENI)
Allegato n. 12: "Grado di naturalità dell'ambiente nell'intorno del COVA di Viggiano"
1165/16
Ente Nazionale Idrocarburi (ENI)
Allegato n. 13: "La qualità delle acque di strato e di reiniezione del Centro Olio Val d'Agri di Viggiano"
1165/17
Ente Nazionale Idrocarburi (ENI)
Allegato n. 14: "Nota tecnica di aggiornamento concernente il Centro Olio Val d'Agri di Viggiano" 0
1165/18
Ente Nazionale Idrocarburi (ENI)
Allegato n. 15: "Gestione delle emissioni in atmosfera del Centro Olio Val d'Agri - verifica della rispondenza alle Best Available Techniques e agli indirizzi delle *best practice* internazionali"
1165/19
Ente Nazionale Idrocarburi (ENI)
Slide concernenti il Centro Olio Val d'Agri di Viggiano
1165/20
Ente Nazionale Idrocarburi (ENI)
Appunto concernente la concessione di coltivazione idrocarburi e la situazione autorizzativa del Centro Olio Val d'Agri di Viggiano
1220/1
Ente Nazionale Idrocarburi (ENI)
Nota con cui invia la documentazione sul Centro Olio Val D'Agri
1220/2
Ente Nazionale Idrocarburi (ENI)
Nota su smaltimenti acque di strato e di controlavaggio (COVA)
1220/3
Ente Nazionale Idrocarburi (ENI)
Flussi volumetrici delle acque di strato (COVA)
1220/4
Ente Nazionale Idrocarburi (ENI)
Nota rapporti tra ENI e IPLOM
1220/5
Ente Nazionale Idrocarburi (ENI)
Nota affidabilità (COVA)
1220/6
Ente Nazionale Idrocarburi (ENI)
Nota radioprotezione smaltimento acque di produzione (COVA)
1220/7
Ente Nazionale Idrocarburi (ENI)
Nota Safety performance Eni e DIME
1220/8
Ente Nazionale Idrocarburi (ENI)
Nota sugli infortuni ed eventi avvenuti nel COVA
1271/1
160

Associazione Assoil School
Slides sulle "Ricadute economiche ed occupazionali sul tessuto produttivo dell'indotto del Centro Olio Val d'Agri (COVA).
1272/1
Tecnoparco Valbasento SpA
Nota con cui invia la documentazione concernente l'attività svolta da Tecnoparco Valbasento SpA
1272/2
Tecnoparco Valbasento SpA
Appunto concernente l'attività svolta dalla Tecnoparco Valbasento SpA
1272/3
Tecnoparco Valbasento SpA
Bilanci approvati per gli anni 2012, 2013 e 2014
1272/4
Tecnoparco Valbasento SpA
Elenco dei soggetti conferitori (produttori) per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015
1280/1
Ente Nazionale Idrocarburi (ENI)
Nota con cui invia l'istanza di revoca del provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Potenza nell'ambito del procedimento penale nr. 4542/2010 R.G.N.R.
1280/2
Ente Nazionale Idrocarburi (ENI)
Istanza di revoca del provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Potenza nell'ambito del procedimento penale nr. 4542/2010 R.G.N.R
1287/1
Associazione Assoil School
Nota con cui invia il prospetto concernente il dettaglio della situazione occupazionale delle 56 aziende Oil&Gas dell'indotto di Viggiano
1287/2
Associazione Assoil School
Prospetto concernente il dettaglio della situazione occupazionale delle 56 aziende Oil&Gas dell'indotto di Viggiano
1327/1
Davide Bubbico. Università di Salerno. Dipartimento di scienze economiche e statistiche.
Sintesi del volume dal titolo:" L'economia del lavoro e il petrolio. L'estrazione degli idrocarburi in Basilicata tra fabbisogno energetico nazionale e impatto sull'economia locale".
1439/1
Ente Nazionale Idrocarburi (ENI)
Slides sul processo produttivo dello stabilimento COVA Val d'Agri di Viggiano.
1446/1
Ente Nazionale Idrocarburi (ENI)
Deliberazioni della Giunta Regionale della Basilicata concernenti il pozzo "Costa Molina 2" del Centro Olio Val d'Agri.
1463/1
Ente Nazionale Idrocarburi (ENI)
Nota con cui invia copia del ricorso per cassazione e avviso di fissazione udienza, nell'ambito del procedimento penale relativo al Centro Olio Val d'Agri (COVA) di Viggiano.
1463/2

Ente Nazionale Idrocarburi (ENI)
Ricorso per cassazione e avviso di fissazione udienza, nell'ambito del procedimento penale relativo al Centro Olio Val d'Agri (COVA) di Viggiano.

1619/1
Ente Nazionale Idrocarburi (ENI) – SYNDIAL
Nota con cui invia la documentazione concernente il trattamento di acque di processo del COVA di Viggiano. (COVA)

1619/2
Ente Nazionale Idrocarburi (ENI) – SYNDIAL
Relazione concernente il trattamento di acque di processo del COVA di Viggiano. (COVA) (PZ)

1619/3
Ente Nazionale Idrocarburi (ENI) – SYNDIAL
Allegati alla relazione concernente il trattamento di acque di processo del COVA di Viggiano. (COVA)

4. Documenti provenienti da associazioni e comitati ambientalisti

1136/1
WWF Italia. Area Rete ed Oasi
Nota con cui invia la richiesta di revoca parere "Costa Molina" in autotutela e richiesta accesso atti 2
nonché copia dell'esposto concernente un presunto inquinamento dell'aria nell'area del "Centro Olio Val d'Agri" (COVA) nel comune di Viggiano.

1136/2
WWF Italia. Area Rete ed Oasi
Richiesta di revoca parere "Costa Molina" in autotutela e richiesta accesso atti relativamente al "Centro Olio Val d'Agri"

1136/3
WWF Italia. Area Rete ed Oasi
Copia dell'esposto concernente un presunto inquinamento dell'aria nell'area del "Centro Olio Val d'Agri" (COVA) nel comune di Viggiano

1141/1
Albina Colella - Mediterraneo No Triv
Documentazione concernente il presunto inquinamento delle acque della Val d'Agri.

1141/2
Albina Colella - Mediterraneo No Triv
Pubblicazione scientifica (in lingua inglese) concernente una presunta immissione di idrocarburi nell'invaso d' acqua del Pertusillo, nella Val d'Agri

1141/3
Albina Colella - Mediterraneo No Triv
Pubblicazione scientifica (in lingua inglese) concernente il presunto inquinamento delle acque di Cd La Rossa, nella Val d'Agri

1141/4
Albina Colella - Mediterraneo No Triv
Relazione, del 2013, concernente il presunto inquinamento delle acque della Val d'Agri

1142/1
Comitato Mediterraneo No Triv
Relazione, comprensiva degli allegati, concernente lo stato ambientale della Val Basento e delle acque del Pertusillo

1142/2
Comitato Mediterraneo No Triv
Relazione, comprensiva degli allegati, concernente lo stato ambientale della Val Basento e delle acque del Pertusillo
1157/1
Associazione Ambiente e Legalità
Documentazione concernente lo smaltimento delle acque di produzione presso il centro oli di Viggiano, la Piattaforma "Tecnoparco Valbasento SPA" e l'impianto "TRAF" sito in località Pantaniello di Ferrandina
1161/1
Organizzazione lucana ambientalista
Documentazione concernente le problematiche ambientali della Val d'Agri
1162/1
ISDE Italia Medici per l'Ambiente
Documentazione concernente la qualità dell'aria in Val d'Agri e i riflessi sullo stato di salute delle popolazioni.
1166/1
Associazione "Liberiamo la Basilicata"
Appunti concernenti il controllo delle acque superficiali nell'invaso del Pertusillo.
1235/1
Associazioni "Mo Basta", "Cova Contro" e "La quinta porta"
Documentazione varia sul presunto inquinamento presente nella regione Basilicata. (Basilicata).
1236/1
Organizzazione Ambientalista Lucana
Documentazione varia sul presunto inquinamento presente nella regione Basilicata, con particolare riferimento alla Val d'Agri
1293/1
Associazione "Ambiente e Legalità"
Nota con cui invia copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione "Ambiente e Legalità"
1293/2
Associazione "Ambiente e Legalità"
Copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione "Ambiente e Legalità"
1298/1
Radicali Lucani. Il Segretario
Nota con cui invia la documentazione concernente l'inquinamento prodotto dal Centro Oli di Viggiano
1298/2
Radicali Lucani. Il Segretario,
Documentazione concernente l'inquinamento prodotto dal Centro Olii di Viggiano
1496/1
Associazione di Volontariato Ambientale "Cova Contro"
Documentazione varia concernente il Centro Olio Val d'Agri (COVA) - Tempa Rossa.
1553/1
Associazione di Volontariato Ambientale "Cova Contro"
Appunto concernente il Centro Olio Val d'Agri (COVA) - Tempa Rossa.
1553/2
Associazione di Volontariato Ambientale "Cova Contro"
Documentazione varia concernente il Centro Olio Val d'Agri (COVA) - Tempa Rossa.
1623/1

Associazione di Volontariato Ambientale "CovaContro". Il Rappresentante, Giorgio Santoriello
Relazione sull'attività dell'Associazione "Cova Contro".

5. Conclusioni

La Commissione ha ritenuto di affrontare lo specifico tema delle questioni ambientali connesse a prospezione, produzione e trasporto di idrocarburi in Basilicata ritenendo che le vicende che hanno portato alla pubblica evidenza l'attività petrolifera in questa regione necessitassero di un'analisi tempestiva di più fattori, e non esclusivamente di quello giudiziario, sulla base di un campo di osservazione ampio, qual è nella natura dell'attività parlamentare e di quella delle inchieste parlamentari in particolare. Le attività sono state finalizzate ad avere un quadro della situazione delle attività di prospezione, produzione e trasporto di idrocarburi per quanto riguarda le materie d'inchiesta della Commissione, e quindi per la valutazione di criticità politico-organizzative, amministrative e normative in forza delle quali si possono verificare fenomeni illeciti, al di là di singoli fatti di eventuale rilevanza penale: e tuttavia, pur partendo dal campo istituzionale specifico della Commissione, parlare di idrocarburi in Basilicata significa considerare più questioni, entro le quali la tutela dell'ambiente e la prevenzione di fenomeni illeciti si collocano: il quadro normativo, i procedimenti e provvedimenti amministrativi, il sistema dei controlli e i monitoraggi ambientali; le indagini sanitarie; l'analisi dei flussi finanziari generati dagli accordi tra enti pubblici e aziende e dal sistema delle *royalties*; la situazione occupazionale.
L'attività della Commissione nella materia oggetto della presente relazione ha visto l'integrazione tra l'acquisizione di ampie fonti documentali, le audizioni svolte nella sede parlamentare e i sopralluoghi e le audizioni svolti in Basilicata: la percezione diretta e l'approccio con la realtà locale è valso particolarmente in questo caso a dare conto delle vicende e di quanto dovrà utilmente svilupparsi.
La scoperta del petrolio nella regione Basilicata risale agli anni 1950. Da allora e fino ad oggi, una rilevante quota del territorio regionale è stata interessata da permessi di ricerca e da concessioni per lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi.

La rilevanza delle attività estrattive è testimoniata dal fatto che nel 2008 l'ENI ha trasferito in Val d'Agri il centro direttivo di coordinamento delle sue attività di ricerca, esplorazione e produzione di petrolio e gas naturale dell'Italia meridionale e che la Total è fortemente impegnata nella realizzazione di nuovi impianti della concessione Gorgoglione.

Il giacimento di Val d'Agri è il campo a olio più importante d'Italia e uno dei più grandi d'Europa.

Le recenti vicende giudiziarie sono state occasione per evidenziare la delicatezza e complessità della presenza dell'industria petrolifera sul territorio regionale, in ragione delle problematiche ambientali; anche se negli ultimi anni le iniziative di associazioni e comitati locali erano comunque state intense.

Alcune caratteristiche circa questa presenza di realtà ambientaliste locali sono emerse dai lavori della Commissione: una sostanziale correttezza nell'approccio e nelle iniziative, mai travalicate in problemi di ordine pubblico pur a fronte dell'intensa e palese preoccupazione delle popolazioni, e orientate su temi di sostanza e non di mero antagonismo; la forte frammentazione dell'associazionismo ambientalista o comunque dei soggetti che si dichiarano impegnati nella tutela collettiva dell'ambiente; il tentativo, quantomeno da parte di alcune delle associazioni, di dare supporto scientifico alle proprie affermazioni; la sfiducia nelle istituzioni pubbliche regionali di regolazione e controllo, che ha trasformato le iniziative di molti soggetti in denunce ed esposti ad ampio raggio all'autorità giudiziaria, finendo con l'invocarne l'intervento non nei termini fisiologici di accertamento di singoli fatti di eventuale rilevanza penale, bensì come soggetto garante esterno rispetto alla ritenuta inefficacia dei procedimenti e dei controlli amministrativi.

D'altro canto è innegabile che dalla presenza delle estrazioni in Basilicata provengono dei benefici di natura economica, per l'occupazione diretta e nell'indotto, ma anche per le prospettive di utilizzo delle *royaltyes* e di altri proventi che discendono da accordi intercorsi con le compagnie petrolifere.

Tuttavia, pur in presenza di ricavi ingenti (le sole *royalties* ammontano a oltre 1,5 miliardi di euro tra il 2001 e il 2015, di cui ottocento milioni di euro nell'ultimo quinquennio) le indicazioni generiche contenute nella normativa di riferimento non sono state idonee a esprimere e far realizzare un vincolo teleologico chiaro e univoco alla spesa, né a farla destinare a investimenti; in particolare a uno sviluppo produttivo alternativo, duraturo e lungimirante, e alla tutela ambientale.

La devoluzione a spese correnti va in parallelo con la difficoltà da parte degli enti locali di dotarsi di capacità progettuale, amministrativa e tecnica per investire queste somme.

E' uno degli elementi di singolarità della vicenda lucana, che accomuna le vicende finanziarie a quelle di tutela ambientale: vincoli di finanza pubblica e limiti alle assunzioni confinano il sistema amministrativo locale e quello degli enti di controllo in dimensioni incongrue rispetto al "peso specifico" delle attività petrolifere su quel territorio.

Un recupero di cedibilità del sistema può passare per la progettazione e realizzazione di effettivi interventi di compensazione ambientale, di programmi regionali per lo sviluppo sostenibile, di incentivi per le attività economiche ecocompatibili (in particolare agroalimentari), nell'efficace gestione di sistemi di monitoraggio e controllo ambientale.

Inseritasi in questo contesto, la vicenda giudiziaria Centro Olio Val d'Agri si è connotata per un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali e contestuale decreto di sequestro, che hanno portato, tra l'inizio di aprile e l'inizio di agosto del 2016 al blocco degli impianti ENI. Ben al di là della tecnicità delle vicende giudiziarie la valutazione della vicenda in sede di inchiesta parlamentare segnala alcune criticità specifiche.

Quella che è stata definita in sede di audizione come "un'estesa e continua richiesta di intervento e di giustizia in generale", si è tradotta in un intervento giudiziario che ha inciso sul valore dei provvedimenti amministrativi che da tempo regolano l'attività produttiva e sull'affidamento su di essi da parte dei destinatari: considerando altresì che l'addebito principale riguarda il traffico illecito di rifiuti, che sono contestati reati di omissione di atti di ufficio e di abuso di ufficio, ma, nonostante le ipotesi di relazioni improprie tra dipendenti privati e soggetti pubblici, non è stato accertato alcun episodio di corruzione o concussione.

Il nucleo centrale della vicenda giudiziaria ruota intorno a un problema tecnico/giuridico di classificazione dei rifiuti e attribuzione del relativo codice CER sul quale l'autorità giudiziaria, recependo valutazioni consulenziali, fonda la contestazione di uno dei più gravi delitti contro l'ambiente.

Le ipotesi formulate dall'autorità giudiziaria inquirente postulano una smentita frontale degli esiti delle attività amministrative di rilascio di autorizzazioni e di controllo sull'attività produttiva: questo implica una rottura prolungata del coordinamento tra valutazione giudiziaria penale, successiva ed eventuale a fronte di illeciti, e ordinaria attività amministrativa.

Va considerata la sensibilità specifica e legittima rispetto ai timori della popolazione, degli oggetti di indagine (per fatti risalenti al 2013 - 2015), che hanno riguardato a vario titolo le emissioni in atmosfera del Centro Olio Val d'Agri di Viggiano, le operazioni di gestione, smaltimento e reimmissione delle acque di separazione provenienti dal ciclo produttivo, dalla cui classificazione si fa discendere l'ipotesi di traffico illecito di rifiuti, con il coinvolgimento, tra gli altri, dell'impianto Tecnoparco Valbasento di Pisticci. Ad esso la Commissione ha ritenuto di dedicare un esame, nelle sue attività e nella presente relazione, considerata la rilevanza dell'impatto ambientale che la gestione di rifiuti in quel sito provoca, con coinvolgimento della popolazione e degli enti locali.

Non risulta che vi sia stata contestazione di altre e singole violazioni di norme penali – non assorbite dal delitto di cui all'articolo 260 decreto legislativo n. 152 del 2006 – tra il 2013 e il 2016, non risultano imposte prescrizioni ai sensi del titolo VI del decreto legislativo n. 152 del 2006, né sono contestati delitti di cui alla L. 22 maggio 2015 n. 68.

Peraltro è stato anticipato un possibile sviluppo di indagine in tal senso sulla base degli esiti di una consulenza epidemiologica che verificherà l'impatto delle attività sulla salute e sull'ambiente.

Sul tema esiste allo stato uno studio, frutto del rapporti di collaborazione tra Regione Basilicata e Istituto superiore di sanità, che va però considerato un mero studio preliminare, base di sviluppo per necessari approfondimenti sia in relazione a più matrici ambientali, sia in forma di vera e propria indagine epidemiologica, che all'attualità non è stato in grado di evidenziare particolari criticità.

Questioni poste in evidenza dalla vicenda giudiziaria in corso sono quelle delle risorse investigative, interne ed esterne, della scelta dei consulenti, del ruolo istituzionale delle Agenzie.

Il basso grado di fiducia nell'assolvimento dei compiti specifici di ARPAB – determinato anche da carenze strutturali e critica gestione dirigenziale - ha indotto l'autorità giudiziaria inquirente ad avvalersi di risorse esterne per valutazioni tecniche che avrebbero potuto invece rientrare nei compiti istituzionali dell'ARPAB.

La debolezza nella costruzione dei provvedimenti amministrativi può avere, tra l'altro, favorito, un'interpretazione dell'autorizzazione da parte dell'azienda petrolifera tale da consentire la gestione di un processo produttivo così come concretamente configuratosi sino al provvedimento di sequestro.

Va infatti sottolineato che, pur essendo in corso in sede giudiziaria un processo per traffico illecito di rifiuti, si tratta di una realtà produttiva e di gestione dei rifiuti che si svolge in maniera non occulta,

coinvolgendo aziende che operano in piena visibilità e nell'ambito di una "rete amministrativa" assai strutturata, in base ad autorizzazioni rilasciate dalle istituzioni preposte, che avrebbe dovuto essere sottoposta a controlli e vigilata.

Di questo contesto sono parte essenziale le autorizzazioni amministrative sulla base delle quali per anni si è svolta l'attività produttiva, ed in particolare le autorizzazioni integrate ambientali che prevedevano che le acque di processo, come tali definite nell'AIA, erano trattate nell'apposita Unità V560 e reiniettate in unità geologiche profonde.

Si tratta, propriamente, di una questione di interpretazione del provvedimento autorizzatorio: che potrebbe aver lasciato un'"area grigia" tale da consentire all'azienda di agire per lungo tempo così come in concreto è avvenuto, senza interventi correttivi in sede amministrativa (le prescrizioni previste nel piano di monitoraggio e controllo sarebbero state troppo generiche e non tarate sulle condizioni di esercizio reale dello stabilimento) o di pregressa censura in sede giudiziaria.

Si colloca qui il punto di ambiguità su cui è intervenuta la valutazione consulenziale dell' accusa la quale, con considerazioni che costituiscono una critica *ab extra* al contenuto dei provvedimenti amministrativi, porta a evidenziare, in questa sede, il punto critico del rapporto tra forme dell'azione amministrativa, sua efficacia, pluralità di sistemi di controllo.

Va comunque evidenziato che a fini revoca del provvedimento di sequestro preventivo ENI S.p.A ha proceduto a una modifica dell'impianto che allo stato consente di separare la linea di trattamento del gas dalle linee di convogliamento delle acque di strato garantendo che la MDEA ed il TEG, utilizzati esclusivamente all'interno del processo di separazione degli idrocarburi gassosi, non confluiscano con le acque di strato verso l'Unità V560.

Il ritardo degli organismi pubblici di controllo nell'adeguare i propri mezzi ed interventi ad una realtà complessa quale quella dell'impatto sull'ambiente delle attività petrolifere, insieme al diffuso difetto di fiducia nei controlli ordinari, è attestato anche dal dibattito intorno al funzionamento del sistema di sicurezza del COVA, basato su valvole di sicurezza e di depressurizzazione di emergenza i cui scarichi vengono smaltiti da un sistema di torce; anche in questo caso, prescindendo dalla configurabilità di reati, si evidenziano i temi significativi della sensibilità della popolazione rispetto a fenomeni visibili e preoccupanti quali quello del *gas flaring*.

Su domanda della Commissione sono stati forniti alcuni significativi dati economici sugli effetti della chiusura degli impianti, calcolabili in circa cinquecento milioni di euro di costi e mancati ricavi per ENI, e circa quarantacinque milioni di euro di mancato introito di *royalties* per le comunità locali.

E' l'implementazione delle risorse dell'ARPAB la prima risposta alle esigenze chiaramente manifestate dalle comunità locali.

Ferma restando la validità del modello collaborativo avviato su base convenzionale con altre Agenzie regionali, la questione lucana potrà essere un efficace banco di prova per l'attuazione concreta del nuovo Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e per un'assunzione di ruolo da parte di ISPRA.

A sua volta la Regione non potrà esimersi dal riportare la questione della tutela dell'ambiente al centro della propria attenzione, anche migliorando il collegamento tra acquisizione di risorse economiche aggiuntive derivanti dalle attività petrolifere e iniziative specifiche di programmi per lo sviluppo sostenibile, incentivi per le attività economiche ecocompatibili, efficace gestione di sistemi di monitoraggio ambientale.

Il contesto nel quale esaminare le vicende oggetto della presente relazione è stato allargato a una pluralità di soggetti, rispetto ai quali le vicende giudiziarie hanno costituito l'occasione per elevare il livello di attenzione, ma non possono rappresentare l'elemento risolutivo del corretto ed equilibrato rapporto tra attività economica e tutela dell'ambiente.

Fermo restando che non è mai auspicabile una sostanziale dipendenza esclusiva da un unica attività produttiva, i sindaci hanno potuto riferire delle preoccupazioni delle comunità locali per gli effetti delle attività estrattive sull'ambiente e sull'economia non industriale, e dunque in particolare per le attività agroalimentari, storicamente insediate in quei territori.

Non vi sono chiusure rispetto all'attività estrattiva, ma richieste puntuali di verifica di adeguatezza dei piani di emergenza esterna, di realizzazione di reti di monitoraggio ambientale, di presenza costante delle funzioni di controllo dell'ARPAB.

E' contenuta in questo alveo anche la posizione delle associazioni ambientaliste, cui la Commissione ha ritenuto di dare ampio spazio, e che è integralmente rilevabile dalla corposa documentazione che esse hanno prodotto, archiviata presso la Commissione e disponibile per ulteriori valutazioni e acquisizione di conoscenze da parte di soggetti istituzionali o singoli interessati.

Quale considerazione di sintesi si può affermare che, pur nella diversità di impostazioni e di temi approfonditi – talora con apprezzabile sforzo di scientificità – non sono emerse nelle acquisizioni della Commissione posizioni di assoluta e radicale opposizione all'attività estrattiva: è bensì comune la rappresentata esigenza di adeguatezza degli enti pubblici a fronte della rilevanza dell'attività di prospezione, produzione e trasporto di idrocarburi che si svolge e che sarà destinata a svolgersi in Basilicata, nonché di trasparenza e costante informazione alla popolazione.

In una situazione pregressa in cui la percezione diffusa era quella dell'insufficienza dell'attività pubblica di regolazione e controllo, è stata privilegiata la via della denuncia di ipotizzati reati. L'esito, per ora rappresentato dalla vicenda giudiziaria di cui si è dato conto, è circoscritto; e l'annuncio di un approfondimento di indagine su eventuali più gravi ipotesi di reato è solo iniziale.

Gli apporti forniti dalle associazioni evidenziano peraltro che i temi e le questioni da esse proposti meritano un approfondimento da parte degli organi pubblici di regolazione e controllo, senza che si debba percorrere esclusivamente la via giudiziaria penale, le cui forme e criteri possono non corrispondere all'esigenza primaria di tutela preventiva della popolazione e salvaguardia dell'ambiente.

Va invece sottolineata la necessità che gli inquirenti destinatari delle numerose denunce le esaminino distintamente, per singoli fatti, con accuratezza: ciò al fine di ipotizzare, con corretta qualificazione giuridica, ovvero escludere motivatamente, la ricorrenza di ipotesi di reato, mantenendo ferma la funzione del diritto penale di valutazione di singole condotte.

Quanto agli organismi pubblici di regolazione e controllo, ad essi compete, in atto e in prospettiva, l'esame dell'impatto delle attività produttive sullo stato delle acque superficiali e profonde, la tutela effettiva delle aree protette, il monitoraggio dello stato delle acque superficiali e delle acque sotterranee, il controllo delle emissioni secondo le migliori prassi.

Agli enti territoriali lucani compete la cura delle attività produttive a vocazione locale che vanno tutelate anche al fine di garantire lavoro e sviluppo indipendenti dalle attività petrolifere.

Attraverso le voci esponenziali delle comunità locali e dei cittadini si coglie dunque l'asimmetria tra impatto delle attività industriali su queste realtà e lontananza o percepita assenza del primo livello utile di possibile controllo e regolazione, vale a dire quello regionale.

Cruciale appare in questo senso, come già si è detto, il ruolo di ARPA Basilicata. L'Agenzia ha vissuto una fase di grave disagio, determinata

dall'esito traumatico della gestione dirigenziale precedente all'attuale, connotata da indagini giudiziarie, sottrazioni sospette di documentazione, disorientamento dell'intera struttura; nonché da una grave carenza di risorse, sia umane che strumentali.
Ciò è a dirsi non tanto in relazione alla popolazione quanto alle criticità date dalla natura del territorio e degli insediamenti produttivi.
Le iniziative assunte in epoca più recente e dopo la prima missione in Basilicata della Commissione, segnalano la volontà di trovare soluzioni praticabili.
La Regione Basilicata, nel passaggio tra l'impatto della vicenda rilevato nel corso della prima missione della Commissione, nell'aprile 2016, e la seconda missione, nel settembre 2016, ha mostrato l'intenzione di avviare programmi e attività che costituiscono una "messa in moto" delle istituzioni rispetto a carenze in precedenza rilevate, e che meritano di essere seguiti con attenzione.
Così è a dirsi dell'avvio del piano di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee, degli investimenti previsti per ARPAB, anche se rimane il nodo dei limiti al reclutamento del personale.
La Regione chiede al Parlamento e al Governo di valutare una deroga per consentire il controllo e il monitoraggio ambientale in presenza di un'attività di prospezione, produzione e trasporto di idrocarburi tra le più complesse d'Europa: si tratta di questione seria e complessa, che segnala i limiti della "linearità" di taluni vincoli alle risorse disponibili per l'amministrazione pubblica.
Il più grande giacimento in terraferma di idrocarburi d'Europa insiste in una zona ricca di risorse idriche e sensibile dal punto di vista ambientale e geologico e dunque merita particolare attenzione: ma il tema della corretta declinazione, integrazione ed efficacia nell'esercizio dei poteri pubblici in materia ambientale – e sanitaria - si misura, nella specifica situazione della regione Basilicata nella sinora recepita asimmetria tra rilevanza nazionale dell'attività petrolifera e risposta amministrativa locale.
E' necessario dunque ripensare il ruolo che in concreto le autorità pubbliche di regolazione e controllo debbono ricoprire, mantenendo un'attenzione costante alla tutela dell'ambiente, associata a qualità scientifica totale e trasparenza massima.